

Quale legame esiste tra politica e crisi ecologica? Può esserci continuità nell'era dell'Antropocene con la democrazia moderna? Può la stessa adattarsi o trasformarsi in base alle esigenze delle future generazioni e dell'intera biosfera? Il racconto della crisi ecologica in chiave multidisciplinare attraverso la lente della eco-democrazia potrebbe costituire al contempo un metodo e un cambiamento radicale di visione. Natura e Storia, teoria e prassi, diritto e filosofia dell'ambiente, si intrecciano nel tentativo di revisionare la tradizionale idea di sviluppo sostenibile, forgiata in base al paradigma della crescita, a favore di una differente narrazione del benessere individuale e collettivo, ma nel rispetto dei confini planetari. Da tale tentativo si manifestano nuove forme e spazi di democrazia riflessiva, partecipativa e radicale, non riducibili a una mera *governance* internazionale di sistema, oltre il territorio locale e i confini nazionali. Un momento rigeneratore della stessa politica da attuarsi a partire dall'azione della società civile e da quanto già esiste negli interstizi presenti nelle istituzioni, in modo sistemico. Così che si possa agire cooperando per una alternativa *forma di vita* entro un mondo *comune* ed evitare la catastrofe.

Sergio Messina è avvocato e dottore di ricerca in filosofia del diritto. Ha conseguito un Master in diritto dell'ambiente ed è stato visiting researcher presso la Strathclyde University di Glasgow. Sul tema della filosofia politica dell'ambiente ha pubblicato diversi articoli tra cui: *Democrazia ecologica ed expertise ambientale: razionalità in contrapposizione?* (Milano 2013); *Conversazione con Giorgio Nebbia* (Napoli 2015); *To tell and reinvent a city. Taranto between development and venoms* (Glasgow 2015).

Orthotes Editrice

www.orthotes.com

ISBN 978-88-9314-229-8



9 788893 142298

€ 30,00



Eco-democrazia

Messina



Sergio Messina

Eco-democrazia

Per una fondazione ecologica
del diritto e della politica

ecologia politica



collana diretta da

Gennaro Avallone – Emanuele Leonardi – Salvo Torre

Sergio Messina

Eco-democrazia

Per una fondazione ecologica del diritto e della politica



Tutti i diritti riservati
Copyright © 2019 Orthotes, Napoli-Salerno
ISBN 978-88-9314-229-8

Orthotes Editrice
www.orthotes.com

Fra lo statalismo [...] e l'antistatalismo dei contadini, c'è, e ci sarà sempre un abisso; e si potrà cercare di colmarlo soltanto quando riusciremo a creare una forma di Stato di cui anche i contadini si sentano parte [...]. Dobbiamo ripensare ai fondamenti stessi dell'idea di Stato: al concetto di individuo che ne è alla base; e, al tradizionale concetto giuridico astratto di individuo, dobbiamo sostituire un nuovo concetto che esprima la realtà vivente [...]. L'individuo non è un'entità chiusa, ma un rapporto, il luogo di tutti i rapporti. Questo concetto di relazione, fuori della quale l'individuo non esiste, è lo stesso che definisce lo Stato. Individuo e Stato coincidono nella loro essenza, e devono arrivare a coincidere nella pratica quotidiana, per esistere entrambi. Questo capovolgimento della politica, che va inconsapevolmente maturando, è implicito nella civiltà contadina.

CARLO LEVI

Reinserire gli umani nella matrice ecologica della diversità biologica e culturale riapre gli spazi della sostenibilità, della giustizia e della pace, riorganizza il sistema delle relazioni, ristruttura le costellazioni del potere e rivitalizza la libertà e la democrazia.

VANDANA SHIVA

Credo alla Madre Terra,
se la rispetti parla,
Già l'ate accisa na volta
Non ci provate mai più.
Non sono soli i Dakota,
ca simmo tutti Sioux

TERRONI UNITI

Se dovessi sintetizzare il contenuto del bel libro di Sergio Messina, userei la parola “rinuncia”.

Il suo percorso introduce alla scoperta delle virtù della rinuncia; non tanto in termini morali o materiali, quanto esistenziali, sociali e istituzionali.

Le sfide della sostenibilità, infatti, ci impongono di rinunciare al riduzionismo dei saperi e della conoscenza, aprendoci al confronto con tutte le esperienze e competenze acquisite nella osservazione della realtà. Ma ci impongono pure di rinunciare alla indefettibilità di metodi deliberativi, esclusivamente fondati sull’opinione individuale e sulla separazione artificiosa dei contesti di vita, al fine di ritrovare dimensioni unitarie di compatibilità.

L’eco-democrazia, in fine dei conti, è un metodo per imparare a rinunciare ai “difetti” della convivenza umana moderna. Lo stesso interrogativo del rapporto tra democrazia e natura serve allo scopo.

Il libro sollecita molte domande, tutte difficili e complesse. Cito solo le più eclatanti: la democrazia è un meccanismo utile a tutelare la natura? E quale dei metodi democratici sarebbe il più efficace in tale prospettiva? Ma la natura detiene specifici meccanismi di funzionamento, di cui le forme di governo umane dovrebbero tener conto? In tal caso, sarebbero necessarie forme di governo *per* la natura o forme di governo *con* la natura? Ma governare *con* la natura, non significa anche riconoscere *diritti alla* natura?

Sergio Messina non ha la pretesa di fornire risposte risolutive. Ha però il merito di offrire al lettore un inventario degli itinerari sperimentati o teorizzati per conciliare convivenza umana e natura, attraverso metodi che a quelle domande non si sottraggono.

Ne emerge un panorama molto interessante e variegato, che presenta almeno due costanti, di cui tener conto soprattutto oggi, di fronte all’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici e alla catastrofe ecologica del sistema Terra.

La prima costante riguarda il ruolo marginale e quasi assente del diritto pubblico e dei giuristi costituzionalisti nel dibattito su democrazia e natura. La storia costituzionale ha offerto spunti importanti su questo tema, ma il diritto costituzionale non li ha mai valorizzati. Si pensi alla “Carta della Foresta” del 1217, a quella africana di “Kouroukanfouga” del 1222-1239, al dibattito nella seconda Convenzione francese del 1792 su diritti individuali e autosussistenza della specie, alla Costituzione di Haiti del 1805, la prima a codificare i diritti della natura¹: di queste esperienze, la cultura giuridica egemone non tiene conto; la sua narrazione continua a insistere su una rappresentazione esclusivamente volontaristica della convivenza, come se la natura non esistesse o fosse comunque indifferente al diritto.

Invece, di istituzioni, democrazia e natura si sono occupati gli economisti istituzionalisti, a partire da K. William Kapp, con il suo *The Social Costs of Private Enterprises* del 1950.² Grazie a lui, si è compreso che il funzionamento delle istituzioni, anche democratiche, infligge comunque danni “alla ricchezza naturale”, di cui tener conto. Questi danni, però, non coincidono con le semplici “esternalità negative”, derivanti dalla distinzione *marshalliana* tra “economie interne” ed “economie esterne”. Infatti, la causa delle “esternalità negative” è fatta risiedere sempre nell’assenza di un mercato per determinati beni, come appunto le risorse naturali, cui attribuire valore di scambio e connessa definizione dei costi per la sua conservazione o perdita. Il “*locus naturalis*”, nella rappresentazione delle “esternalità negative”, coincide dunque con il mercato, caratterizzato da scambi contrattuali di cui gli individui o gruppi fissano le condizioni con regole giuridiche. Al contrario, il “*locus naturalis*” dei danni di Kapp è proprio nella natura e nei suoi funzionamenti, ignorati dalle istituzioni umane e dalle loro regole giuridiche.

Ecco allora che il controllo dei danni alla natura dovrebbe essere garantito non dalla regolazione dello scambio di interessi per mezzo del mercato e dei contratti, come sarà invece ammesso dalla tradizio-

¹ Rinvio a M. CARDUCCI, *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno*, in «Hermes. Journal of Communication», 11 (2018), pp. 41-62.

² T. LUZZATI, *Leggere Karl William Kapp (1910-1976). Per una visione unitaria di economia, società e ambiente*, «Discussion Papers», 56, Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Pisa, Pisa 2005.

ne del concetto di “costi sociali” in termini di transazione da parte di Ronald F. Coase,³ bensì dall’adeguamento delle istituzioni giuridiche alle dinamiche della natura, cui subordinare anche il mercato.

In assenza di tale subordinazione, nessuna istituzione potrà risultare “ecosistemicamente” efficiente.

Ma come e da chi far valere questa pretesa di efficienza ecosistemica?

Qui entriamo nella seconda costante, sollecitata dal libro.

Discutere di democrazia e natura significa immaginare quest’ultima titolare di pretese attivabili dentro i meccanismi giuridici. In una parola, significa parlare di “diritti della natura”.⁴

Quali siano i metodi per concretizzare tali “diritti” non risulta ancora del tutto convergente nel panorama mondiale. “Diritti della natura” sembra significare: legittimazione ad agire in giudizio per rappresentare e tutelare interessi di sopravvivenza non solo umana ma di altri componenti viventi o vitali (la cosiddetta “azione di protezione” costituzionalizzata in alcuni Stati); istituzione di autorità indipendenti dalla politica e dagli interessi corporativi, composte da rappresentanti della società, della scienza, delle culture (lì dove esiste il pluralismo giuridico), con poteri di vigilanza e proposta nei confronti degli organi politici (“Agenzie di difesa della terra”); istituzionalizzazione dei rapporti tra università, organizzazioni non governative, associazioni territoriali e poteri locali, al fine di creare circoli virtuosi di conoscenza, discussione e condivisione di problemi e ricerca di soluzioni sullo “sviluppo sostenibile” (per es. con le “Consulte”); recupero dei saperi contadini, coniugandoli con (non sacrificandoli a) le acquisizioni della scienza e della tecnica; pratica della “demodiversità” (la democrazia non è solo elezione e legittimazione alla decisione, ma condivisione di metodi in diversi ambiti riguardanti i bisogni vitali del bere, mangiare e respirare).

È quest’ultimo il profilo più rilevante di tutti: il tema dei “diritti della natura” può abilitare nuove sperimentazioni democratiche eco-compatibili.

³ Sulle diversità di collocazione dei “costi sociali” nel confronto Kapp-Coase, cfr. G. NIGLIA, M. VATIERO, *K. William Kapp e Ronald H. Coase: un tentativo di riconciliazione*, in «Studi e Note di Economia», 3 (2007), pp. 369-383.

⁴ *Amplius* in M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche. VII Appendice*, Utet, Torino 2017, pp. 486-521.

Il termine “demodiversità”, del resto, nasce proprio a seguito della insorgenza di bisogni connessi alla natura in un triplice significato⁵: come tutela prioritaria e non negoziabile della salute di qualsiasi forma di vita rispetto soprattutto agli interessi economici di estrazione e sfruttamento del suolo; come criterio di distribuzione delle competenze tra Stato ed enti territoriali, alternativo a, o integrativo di, quello del ritaglio per materie (si parla di “politiche integrate di sistema” con i viventi dei territori, prima ancora che con gli enti); come fonte di legittimazione del coinvolgimento diretto delle popolazioni locali in tutte le decisioni pubbliche sul futuro.

Esso, in altri termini, nasce non come semplice ulteriore forma di partecipazione sussidiaria, bensì come condivisione diretta di due problemi specifici: la salute di tutto il vivente (diritto alla salute come interesse dell’ecosistema e non solo della collettività umana); la tematizzazione dei “diritti delle generazioni future” in termini di riduzione del “deficit ecologico” del Pianeta.

In tal senso, le pratiche di “demodiversità” vanno oltre anche le tecniche delle “valutazioni di impatto” per la tutela ambientale, almeno per due ragioni: perché queste ultime continuano a fondarsi sulla differenziazione tra interessi umani e biodiversità (intesa quest’ultima solo come flora e fauna), funzionalizzando agli interessi economici la discussione sui bisogni vitali; perché esse, proprio per la suddetta separazione, presuppongono e accettano le “esternalità negative” degli interessi economici, traducendole in compensazione di costi e benefici di qualsiasi contenuto (in questo, ignorando del tutto le acquisizioni consegnateci da Kapp).

Quindi, per come impostata, la “demodiversità”, in quanto metodo dei “diritti della natura”, definisce una nuova frontiera metodologica del consenso informato per i trattamenti sulla salute. Se si condivide l’ecosistema come un insieme di soggetti viventi, in quanto tali titolari di diritti (appunto i “diritti della natura”), qualsiasi intervento su di esso equivale di fatto a una sorta di “trattamento”, che, incidendo sulla salute ecosistemica, richiede necessariamente un consenso informato dei soggetti viventi, secondo una logica di educazione-promozione-prevenzione *per e su* tutti i viventi.

⁵ Mi permetto di rinviare ancora a M. CARDUCCI, «Demodiversità» e futuro ecologico, in S. Bagni (cur.), *How to govern the Ecosystem? A Multidisciplinary Approach*, Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Bologna, Bologna 2018, pp. 62-91.

Insomma, la “demodiversità” altro non rappresenta che il risvolto giuridico-costituzionale dell’“approccio ecosistemico” per la gestione delle biodiversità, inaugurato dalla Conferenza di Trondheim del 1999 e fondato su quel nesso di educazione-informazione-promozione-prevenzione,⁶ dagli ecologi reputato indispensabile per liberarsi dalla “tirannia delle piccole decisioni”.⁷

In alcuni Stati extraeuropei, questo “approccio” è stato persino costituzionalizzato per garantirne una effettività preponderante su altri metodi di governo (in particolare in Ecuador e Bolivia, pur tra non poche difficoltà). In Europa, esso non ha ancora preso piede in modo particolarmente evidente sul piano costituzionale. Documenti, come il “*Green Paper on Citizen Science for Europe*” del 2014, ne assumono le premesse, ma non ne spiegano ancora le conseguenze sul *come* procedere rispetto alle forme di democrazia degli Stati membri (complice la clausola di “identità costituzionale” dell’art. 4.2 del Trattato UE). Anche in Italia se ne riscontrano meri cenni nella “*Strategia nazionale della Biodiversità*” del 2010 e nella cosiddetta “*Carta di Siracusa*” (*Clima, economia, servizi ecosistemici, scienza e politica*).

Del resto, se l’“approccio” non si è concretizzato in innovazione istituzionale adeguata appunto ai problemi della biodiversità e del “deficit ecologico”, è soprattutto per due ragioni:

- perché il concetto di biodiversità trova ancora declinazione come attributo del vivente non umano (ne offre un esempio, in Italia, la recente istituzione del “*Registro degli alberi monumentali*”, in cui il vivente vegetale non assurge a soggetto coprotagonista del governo dei territori);
- perché la democrazia partecipata è concepita pur sempre come “*Governance*” di “interessi umani” orienti al mercato (gli “*Stakeholder*”) e non di soggettività viventi, accomunate dai bisogni di sopravvivenza.

Le esperienze di “demodiversità” provengono da realtà dove le logiche di mercato e degli “*Stakeholder*” hanno inflitto i peggiori danni alla biodiversità non solo ecosistemica ma anche culturale e sociale del genere umano. Esse, di conseguenza, realizzano arene di “contro-

⁶ Si vedano i principi 2, 7 e 12 dell’“approccio” nel documento ENEA “*Biodiversità. Risorse per lo sviluppo*”, Roma 2009.

⁷ La formula si deve a William E. Odum, per denunciare come la somma globale di tante piccole decisioni istituzionali, divise per materie, competenze e sussidiarietà, ancorché garantire dal metodo democratico, non comporti di per sé la riduzione del “deficit ecologico” del Pianeta: E.W. ODUM, *Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions*, in «BioScience», 9 (1982), pp. 728-729.

pubblico subalterno”,⁸ in quanto alternative alla “sfera pubblica” della “democrazia partecipata” degli interessi e composte da soggettività sociali (indigeni, donne, poveri di consumi ma bisognosi di sopravvivenza) occultate dal discorso normativo ufficiale della volontà umana tarata sugli interessi orientati al mercato.

Pongono quindi in discussione proprio quella razionalità del mercato, già denunciata da Kapp per la sua “contro-naturalità”.

Alla fine, la razionalità che simili prassi partecipative consentono di far emergere è tanto semplice quanto disarmante, scansionabile in quattro passaggi:

- invece di concentrarsi sulla garanzia che, attraverso la partecipazione, siano soddisfatti interessi di qualsiasi tipo e provenienza dei soggetti partecipanti (dal consumo al profitto alla vita), l’ordine del giorno di qualsiasi decisione deve riguardare la discussione sui danni vitali che qualsiasi deliberazione umana infligge alla natura intera, e quindi all’essere umano stesso, assumendo così i soggetti, partecipanti alla deliberazione, quali *portatori di bisogni incommensurabili di sopravvivenza, propria e di qualsiasi altro essere vivente*;

- *in quanto incommensurabili, tali bisogni non possono non essere razionalmente classificati come non negoziabili o scarsamente negoziabili*;⁹

- questo però non porta allo stallo, come invece avverrebbe nella logica individualistico-competitiva degli “Stakeholder”, la cui unica via di uscita consisterebbe nel soddisfacimento “flat” di tutti gli interessi in gioco (l’*et-et* del bilanciamento), senza alcuna scala di valore riferita alla vita come denominatore comune tra essere umano e natura;

- conduce piuttosto alla presa d’atto dell’esistenza dei danni, tematizzato da Kapp, e alla mobilitazione responsabile sulle rinunce condivise, ai fini della salvaguardia della natura e quindi dello stesso essere umano.

Decidere per rinunciare insieme a favore della vita dell’intera natura, invece che decidere per avere ciascuno a prescindere della natura, è il discrimine che legittima la discussione sulla eco-democrazia.

Quali e quanto impervie siano le vie per instaurarla, lo si apprende dal libro.

⁸ N. FRASER, *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*, in «Social Text», 25-26 (1990), pp. 56-80.

⁹ D. SCHÖN, M. REIN, *Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies*, Basic Books, New York 1994.

Come pensare la “questione ambientale”¹ entro un orizzonte di politica *democratica* evitando che la stessa si riduca ad una mera governance² tecnocratica di “sistema” (finalizzata esclusivamente ad assicurare mediante semplici meccanismi di consultazione e senza autentica co-decisione un ampio consenso sociale di tipo “corporativo” a discapito di gruppi non riconosciuti per esempio come “stakeholders” o “partners”), o al contrario ad una serie diffusa e frammentata di “azioni resistenza” che pur ricche di immaginazione e molto importanti nel ridefinire alcuni rapporti di forza a livello *locale*, risultano tuttavia mancanti di un “disegno istituzionale” in grado di fronteggiare adeguatamente i rischi globali? Se questi ultimi trascendono non soltanto i meri interessi individuali ma anche quelli di “gruppo” o di “comunità” risulta in ogni caso alquanto difficoltoso immaginare forme di *democrazia* (sia essa rappresentativa o *diretta*) che siano espressione di una cittadinanza “transnazionale”.

Scopo di questo libro non è quello di analizzare empiricamente la realtà e il contesto istituzionale in campo ambientale dei Paesi occi-

* La traduzione di tutti i testi in lingua inglese e francese, ove non diversamente indicato, sono a cura dell'autore del presente lavoro.

¹ Intesa quale complesso delle problematiche aventi ad oggetto lo studio delle implicazioni e degli effetti delle azioni umane sulla natura, costituisce come è noto argomento di ampie e complesse discussioni, sia nell'ambito accademico, sia in quello politico-istituzionale.

² La governance è un processo di governo in cui la funzione pubblica allargata agli attori privati nella produzione “cooperativa” di “beni pubblici”: «La cooperazione può assumere forma partenariali o restare più informale. L'esito deve essere una serie di effetti di governo su materie o ambiti specifici, o anche a livello di sistema. La governance produce un'amministrazione pubblica postburocratica e [mira a] responsabilizza[re] gli attori privati in quanto portatori impliciti di funzioni pubbliche. La governance è [comunque] un processo sociale, politico e istituzionale molto esigente in termini di razionalità e responsabilità. [E costituisce spesso] una risposta a diffuse situazioni di ingovernabilità». Cfr. C. DONOLO – M. SORDINI, *Lessico essenziale*, in *Il futuro delle politiche pubbliche*, C. Donolo (cur.), Mondadori, Milano 2006.

dentali la cui forma di governo è ispirata a modelli liberal-borghesi o sociali di democrazia, né quello di porre in essere una comparazione sistematica con “paradigmi” non “occidentali”, ma soltanto quello di tracciare le linee principali di un dibattito che vorrebbe aspirare a creare nuove “istituzioni per la natura” e che tuttavia rimane ancora carente sotto questo profilo. La ricostruzione dello stesso (seguendo un metodo “interdisciplinare”) appare ciò nonostante utile nel delineare alcuni percorsi che potrebbero intraprendersi (anche a livello di riforme) a partire da una diversa valutazione dell’incontro/scontro che sussiste nella relazione tra politiche ambientali concrete e azioni di movimenti, associazioni locali o internazionali e in generale da tutto ciò che emerge dalla “base sociale” del “civismo ambientale” in un’ottica di politica “deliberativa” orientata ad una *dialettica* tra consenso e dissenso.

Prendendo come riferimento alcuni dei principali orientamenti filosofico-politici in ordine ad un possibile inquadramento teorico e pratico per una democrazia *ecologica* “cosmopolita” che verranno analizzati in corso d’opera, il nostro intento sarà quello di dimostrare che pur esistendo già una “rotta da seguire”, almeno sul piano di “principi formali”³ fondati su una “sostenibilità forte”⁴ (orientata a sua volta

³ Il riferimento non è tanto agli schemi concettuali “generalizzabili” che possono (a fini meramente orientativi) essere estrapolati sia dal contesto delle fonti di diritto internazionale, sia dai singoli ordinamenti nazionali (come nel caso dei “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili ex. art. 38.1.c dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia), quanto a dei veri propri “principi di diritto internazionale” diretti al perseguimento di interessi squisitamente “superindividuali” rispetto a quelli degli Stati sovrani per realizzare un insieme di valori e obiettivi aventi caratteri “comune”. Sul punto cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, pp. 384-385.

⁴ Fermo restando il suo carattere “multidimensionale” (ambientale, sociale ed economico) la “sostenibilità” dello sviluppo può essere intesa in base ad un’accezione “debole” o “forte” a seconda che si prediliga nel primo caso un approccio di tipo “win-win”, consistente in una presa in carico dei costi ambientali (es. inquinamento, accaparramento di materie prime biodegradabili ecc.) da parte delle imprese, nell’adeguamento delle tecnologie e dei prezzi di mercato rispetto anche al consumo di materie prime, in incentivi o tasse “ambientali”, e anche in meccanismi volontaristici e di scambio al fine di adeguare soltanto la produzione e il consumo verso un utilizzo più prudente delle risorse (senza quindi riarticolare sensibilmente il complessivo modello di sviluppo, ma al contrario promuovendone il “miglioramento”), da uno di tipo “ecologico” fondato su una profonda revisione del mondo dell’economia, da concretizzarsi mediante un abbandono degli obiettivi legati alla crescita in favore di

sia da concetti economico-politici come “disaccoppiamento assoluto”, “decrescita” o da “formanti culturali”⁵ presi a prestito da altre culture come nel caso “buen vivir” sudamericano)⁶ sarebbe auspicabile rendere maggiormente effettivi tali principi, attraverso una riarticolazione delle istituzioni sia a livello locale, sia livello internazionale adeguando il “paradigma” della “governance amministrativa” (che trova come è noto nel campo ambientale la sua più feconda espressione nella Convenzione di Aarhus)⁷ a nuove forme più inclusive di partecipazione, senza oscurare le frequenti linee di frattura e di conflitto che si presentano nel corso dei processi decisionali rilevanti sul piano socio-ambientale. Forme che rendano anzitutto maggiormente “visibile” e che diano il giusto “peso” alle istanze provenienti dalla società civile, in particolare da movimenti urbani, contadini, operai o semplicemente cittadini che reclamano pro-

una *differente* idea di *progresso*, in cui l’equilibrio delle relazioni economiche non è determinato in modo preponderante dalle esigenze del mercato (e/o dalle politiche economiche degli Stati orientate in tal senso) ma dai “limiti ecologici” del pianeta al fine di salvaguardare ecosistemi e risorse (che garantiscono un effettivo benessere sia individuale, sia collettivo) secondo il loro naturale e durevole ciclo rigenerativo, lasciando dunque all’attività antropica lo spazio di un’interferenza minima.

⁵ Nel linguaggio giuridico i “formanti” costituiscono l’insieme delle regole, delle proposizioni linguistiche e in generale delle “tradizioni” che in un determinato contesto storico e sociale contribuisce alla realizzazione di un ordinamento giuridico nel suo complesso (ad esempio disposizioni legislative, decisioni giudiziali o anche le “consuetudini” di una comunità autoctona). In quanto espressione di una metodologia che non si arresta al mero dato letterale o formale, essa rappresenta una modalità di approccio al diritto comparato molto più dinamica e “relazionale” al punto che può essere ricondotta altresì al campo dell’antropologia giuridica; quest’ultima quale «chiave di lettura essenziale per comprendere i fenomeni di società basate su concezioni non occidentali del diritto». Cfr. L. PEGORARO, *Diritto, diritto comparato, altre scienze nello studio del nuovo costituzionalismo e del buen vivir andino*, Postfazione a *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014, p. 401.

⁶ Tali orientamenti e metodi d’indagine verranno analizzati più in dettaglio in seguito.

⁷ Nell’ambito della quale emerge una nozione di “democrazia ambientale” che sebbene soltanto indirettamente formalizzata attraverso la mera codificazione di diritti individuali di tipo procedurale (accesso alle informazioni ambientali, partecipazione ai processi amministrativi in materia e azione giudiziaria per violazione delle stesse legittime pretese) mette in discussione la tradizionale libertà degli Stati nelle forme di esercizio della sovranità e gestione delle risorse naturali mediante un’idea «di *empowerment* di individui e gruppi tradizionalmente esclusi [...] dalle dinamiche di esercizio del potere [statale]. Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., pp. 208-209.

prio la realizzazione concreta di quegli stessi “principi” e in un modo più coerente e organico sul piano giuspolitico, non trascurando ma anzi focalizzandosi in larga parte e in maniera approfondita anche sulle dinamiche delle relazioni internazionali.

La stretta interrelazione tra crisi economiche e crisi ecologica che fin dagli anni Settanta ha reso attuali i temi dell’ecologia scientifica e dell’ambientalismo come corrente politica⁸ ha posto l’esigenza di affrontarli a partire in realtà prima da prospettive filosofico-morali (che si sono poi tradotte in gran parte in numerosissimi atti e documenti normativi),⁹ e in seguito anche da punti di vista giusfilosofici.

Nel tentativo di costruire nuovi paradigmi che servissero ad orientare l’umanità verso modi e forme di convivenza civile in accordo con il punto di vista della scienza ecologica,¹⁰ gli studi sulla filosofia politica e giuridica ambientale richiedono e richiederanno sempre una

⁸ Cfr. G. DELLA VALENTINA, *Storia dell’ambientalismo in Italia. Dall’Unità ai nostri giorni*, Mondadori, Milano 2010 e G. NEBBIA, *La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni*, Pitagora, Napoli 2015.

⁹ Per una ricognizione della normativa internazionale e nazionale in materia ambientale cfr. P. DELL’ANNO – E. PICOZZA (cur.), *Trattato di diritto ambientale, vol. I. Principi Generali*, Cedam, Padova-Milano 2012; sul “recepimento” delle etiche ambientali nel diritto internazionale cfr. A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2014 e A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, Ambiente, Generazioni future, Specie Umana*, Giuffrè, Milano 2012.

¹⁰ Per una panoramica sui principi della scienza ecologica cfr. almeno B. COMMONER, *Il cerchio da chiudere*, prima ed. italiana, Garzanti, Milano 1986 (1971); E.P. ODUM, *Basi di ecologia*, tr. it. L. Nobile, Padova 1992 (1953); E. TIEZZI, *Tempi storici Tempi biologici*, quarta ed. it., Garzanti, Milano 1988. Sulla storia dell’ecologia, per tutti cfr. J.-P. DELÉAGE, *Storia dell’ecologia. Una scienza dell’uomo e della natura*, CUEN, Napoli 1994. Più controversa appare invece la definizione di “Ecologia politica” in quanto l’accostamento tra il termine “ecologia” con il corrispondente “politica” rimanda a diversi significati: di tipo socio-economico, (cfr. J.M. ALIÈR, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, 1a ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009-Barcelona 2004), sociologico-costruttivista (allorquando si tenta di superare alcune dicotomie proprie della modernità, come quelle tra natura e cultura, scienza e società). Tra i diversi autori che fin dagli anni Settanta perseguono tale obiettivo cfr. E. MORIN, *Il pensiero ecologico*, Hopefulmonster, Firenze 1988 (1980), e B. LATOUR, *Politiche della natura*, tr. it. M. Gregorio, Raffaello Cortina, Milano 2000 (Paris 1999), o come vera e propria militanza “emancipatrice” per la creazione di “spazi vitali” o di un mondo “comune” (cfr. per tutti A. GÖRZ, *L’ecologia politica tra expertocrazia e autolimitazione*, in Id. *Ecologica*, ed. it. a cura di F. Vitale, Jaca Book, Milano 2009 (Paris 2008); e M. BOOKCHIN, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*, AK Press, Oakland 2005 (Palo Alto 1982), ed. it. *L’ecologia della libertà*, A. Bertolo e R. Di Leo (cur.), Eleuthera, Milano 1984.

costante attenzione ad una interdisciplinarietà coinvolgente molteplici materie e discipline, nonché una rivisitazione detagliata di alcuni dei più importanti e tradizionali istituti giuridici come la proprietà, i beni, la famiglia ecc.¹¹

Per quanto riguarda il primo aspetto assume sempre maggiore importanza il ruolo che gli intellettuali e gli “esperti”, in particolare gli scienziati, svolgono nell’ambito della valutazione dei rischi globali, in quanto il carattere di incertezza che caratterizza la scienza post-normale¹² va progressivamente a intrecciarsi con un’esigenza di maggiore coinvolgimento da parte della società civile, al fine di produrre una conoscenza legittimata democraticamente, evitando in questo modo che la determinazione del “bene comune” sia il risultato di una mera “tentazione tecnocratica”.¹³

Ma tale decisivo intreccio disciplinare, oltre a dover fornire soluzioni e proposte giuridiche, politiche e istituzionali, risulta non poco problematico dal punto di vista di una filosofia politica strettamente

¹¹ Cfr. B. PASTORE, *Etica della responsabilità e tutela della natura: note sulla filosofia ecologica di Hans Jonas*, «Ragione Pratica» 15 (2000), p. 126.

¹² In ordine alla distinzione tra scienza normale e post-normale cfr. S. FUNTOWICZ – J.R. RAVETZ, *The Worth of a Songbird: Ecological Economics as a Post-normal Science*, «Ecological Economics» X, 3 (1994), pp. 197-207, ove la seconda individua la condizione o le condizioni “in cui i fatti sono incerti, i valori sono messi in discussione, gli interessi sono elevati e le decisioni urgenti”. La scienza postnormale, diversamente dalla scienza normale, è destinata ad operare in quei particolari contesti ove l’elevata incertezza dei dati si accompagna a effetti altamente indeterminati e/o potenzialmente irreversibili. Tale “modello” di scienza si propone di allargare i soggetti autorizzati che partecipano alla raccolta delle informazioni rilevanti, alla revisione dei documenti e delle teorie scientifiche; questi ultimi infatti non dovrebbero ridursi a comprendere solo gli esperti appartenenti alla comunità scientifica ma anche gli scienziati portatori di prospettive minoritarie, ovvero gli esperti di altri settori rilevanti, ad esempio cittadini interessati, nonché tutti i titolari di interessi in gioco. Il suo scopo infine non sarebbe quello di accertare una “verità” per sua natura incerta, ma di raccogliere maggiori informazioni al fine decidere in modo prudente (ispirandosi in tal senso a un approccio “precauzionale”) e di tenere conto di tutte le prospettive legittime che possano produrre consenso.

¹³ «La tentazione tecnocratica si può definire come un’operazione che, con l’obiettivo di neutralizzare le dinamiche politiche che sembrano associare la democrazia all’irrazionalità, alla contraddizione, all’incoerenza, alla decisione imperfetta, tende ad approdare a un sistema di governo nel quale il potere è attribuito a tecnici e a esperti, in quanto detentori di capacità e conoscenze razionali e oggettive che la popolazione non possiede». Cfr. G. GIACOMINI, *Democrazia o tecnocrazia? Considerazioni cognitive e sperimentali sulla praticabilità dei regimi politici*, «Biblioteca della libertà» 1, Einaudi, Torino 2016, pp. 41-72.

“ambientale”, sia perché sono numerosissimi gli ambiti settoriali che costituiscono l’oggetto della stessa materia, sia perché nell’universo delle società pluralistiche contemporanee, non sono (e del resto mai lo sono state) unanimi le concezioni che l’essere umano ha in merito al suo rapporto con la natura.¹⁴ Il problema di una “democrazia della scienza” inoltre si interseca senza soluzione di continuità con il problema più generale di una crisi di legittimità democratica *tout court*.

Secondo alcuni punti di vista, per poter affrontare nel campo filosofico-politico le questioni ecologiche è possibile intraprendere due strade:

o tentare di ricostruire una filosofia politica *a partire* da [specifiche] questioni ecologiche (incentrando quindi il campo di indagine su di esse), oppure esaminare in che modo la filosofia politica tradizionale, che permanentemente critica e teorizza il sistema politico reale, sia capace di integrare tali problemi e in particolare, di pensare la loro incompatibilità con alcuni aspetti dello stesso.¹⁵

Una possibile sovrapposizione tra le due soluzioni metodologiche potrebbe invece costituire a nostro avviso un punto di partenza in base al quale è possibile comprendere il carattere sia teorico, sia storico della “questione ambientale”, attraverso una disamina critica che investa le molteplici relazioni intercorrenti tra ambiente naturale, società, politica, diritto e scienza.

Per quanto riguarda inoltre il profilo giuridico, il carattere interdisciplinare e teorico risulta essere propedeutico a una nuova concezione della “normatività”, intesa come “normatività ecologica”,¹⁶ strettamen-

¹⁴ I termini natura e ambiente differiscono, non solo quanto alla estensione dei rispettivi campi semantici, ma anche rispetto all’attitudine prevalentemente “antropocentrica” che caratterizza il secondo. Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996 e *passim*.

¹⁵ Cfr. N. DE LONGEAUX, *La nature et la norme. La philosophie politique contemporaine face aux questions écologiques*, L’Harmattan, Parigi 2009, p. 108.

¹⁶ Come evidenzia Mariachiara Tallacchini: «si può sostenere che dall’interpretazione ecologica della realtà emerge una normatività, emergono indicazioni sostanziali e formali di giuridificazione la cui “oggettività” – pur in questa accezione ridotta [rispetto al diritto naturale] – appare difficilmente discutibile: indicazioni di principio che non possono essere disattese senza gravi conseguenze. Questi criteri costituiscono i contenuti della normatività ecologica». M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 252.

te connessa anche al concetto di “sostenibilità”, allo stato monopolizzato da una visione egemonica di impronta neoliberale, tutt’ora dominante nel contesto della globalizzazione giuspolitica ed economica.

In tale contesto l’occultamento dei concreti rapporti di forza da parte di poteri finanziari ed economici configura non solo una “naturalizzazione” del progresso tecnologico unitamente alla diffusa convinzione riguardo presunte capacità illimitate del mercato e della scienza applicata nel far fronte alla *carrying capacity* del pianeta, ma anche un uso del termine “natura” in termini di “valorizzazione”¹⁷ entro la cornice di un “capitalismo verde” (*green economy*).

Riflessioni filosofico-politiche che non si limitino a prevedere soltanto una “etica ambientale” (pur necessaria, ma non sufficiente a spostare gli attuali assetti di potere) incentrate ad “astrarre” la propria “sostanza normativa” dai singoli contesti concreti (soprattutto dalla contingenza dei conflitti ecologico-politici), rinviando invece ad un possibile campo di resistenza e di legittimazione socio-politica che mira a *differenti* rappresentazioni del progresso economico e tecnologico, sebbene non siano affatto unanimi le definizioni di ecologia propriamente “politica” oscillanti tra un «positivismo empirista e un individualismo umanista».¹⁸

Il dibattito sull’ecologia politica riguarda infatti sia la predisposizione da parte di attori sociali e politici di strategie “epistemiche” spesso in conflitto tra loro, che fanno riferimento alla “governance della scienza”¹⁹ (coniugata con una concezione “deliberativa” della democrazia), sia il tema della *environmental justice*, inerenti al profilo economico-sociale della crisi ecologica, ovvero alla iniquità distributiva dei rischi ambientali tra diverse comunità umane.

¹⁷ Cfr. D. HARVEY, *Social Justice and the City*, Edward Arnold, London 1973; Sul tema della green economy come espressione delle politiche neoliberali cfr. E. LEONARDI, *Per una critica della green economy neoliberale. Una lettura foucauldiana della crisi ecologica globale*, «Culture della sostenibilità» V, 9, I semestre 2012, pp. 31-46.

¹⁸ Cfr. N. DE LONGEAUX, *La nature et la norme*, cit.

¹⁹ In riferimento alla “governance della scienza”, si suole indicare non tanto «il modo in cui la scienza è stata “governata” ma più in generale alle reciproche forme di legittimazione tra scienza e società». Cfr. M. TALLACCHINI, *Scienza e governance*, ppt Università Magna Grecia di Catanzaro 25-27 marzo 2010. In particolare essa attiene al rapporto tra scienza, diritto e politica configuratosi all’inizio dell’età moderna (con la nascita del metodo sperimentale da un lato e dello Stato dall’altro), rapporto «diventato [in seguito] più complesso dal secolo scorso con la nascita della politica della scienza», *ibidem*.

La stretta connessione tra attività antropiche dannose per l'ambiente e il modello di sviluppo occidentale affermatosi soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale, e le sue ricadute sulle fasce più deboli della popolazione, rendono nuovamente attuale tale ambito di ricerca, il quale era stato trattato su un piano esclusivamente filosofico già a partire dal primo Novecento e che si era ulteriormente sviluppato nel corso dello stesso secolo in una direzione prettamente politica e giuridica: l'*ambiente* inteso come *Um-Welt, mondo comune*²⁰ e/o *mondo vissuto*.²¹ Quest'ultimo fornisce un'opportunità teorica e pratica che permette di coniugare la trasversalità e interdisciplinarietà delle tematiche ambientali fondate sul trinomio politica-diritto-scienza con un discorso filosofico e giuspolitico tendenzialmente *unitario*.

Tale nesso filosofico, scientifico e giuspolitico si concretizza a partire dal rapporto che intercorre tra democrazia e ambiente, individuabile mediante il concetto di "democrazia ecologica", nato nei paesi anglosassoni alla fine degli anni Novanta ed estesosì in seguito anche in area continentale.²²

La *eco-democrazia* "classicamente" concepita dal *Green Political Thought*²³ (le cui radici filosofiche possono rintracciarsi a partire da autori come John Stuart Mill, John Dewey, Jürgen Habermas e John Rawls) postula una revisione di alcuni importanti assunti della democrazia liberale (concezione "atomistica" della libertà e dei diritti, principio di non interferenza da parte dello Stato, libertà di iniziativa economica ecc.) ed è fondata sul primato della "deliberazione" e della

²⁰ In riferimento alla critica della modernità da parte di Hannah Arendt è emblematica l'osservazione di Tallacchini: «L'uomo perde se stesso nei suoi legami con l'umanità e perde il *mondo* come totalità dotata di senso» Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 17.

²¹ A chiarimento di tale espressione André Gorz ne delinea il tratto costitutivo dichiarando che «La difesa della natura deve essere originariamente compresa quale difesa di un *mondo vissuto*, che si definisce tale per il fatto che il risultato delle attività sono corrispondenti alle intenzioni che le sostengono, [o] detto altrimenti, per il fatto che gli individui sociali vi vedono, comprendono e padroneggiano il compimento dei loro atti» Cfr. A. GORZ, *Ecologica*, cit., p. 50.

²² Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica. L'ambiente e la crisi delle istituzioni neoliberali*, 2 ed., Laterza, Roma-Bari, 2006 (2004) e il più recente D. BOURG – K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, Seuil, Paris 2010.

²³ Cfr. A. DOBSON, *Green Political Thought*, Routledge, London 1995.

partecipazione pubblica dei cittadini nelle decisioni politiche inerenti i rischi ambientali, ponendosi infatti su una posizione nettamente critica nei confronti del modello rappresentativo.

Ciò al fine di estendere la possibilità di una maggiore partecipazione a tutti coloro che potrebbero essere interessati a intervenire nei processi decisionali su vicende che attengono alla salvaguardia dei territori, alla salute collettiva e in generale a tutto ciò che è connesso a livello politico con le cause e gli effetti che sul piano ambientale provocano le azioni umane.

I fautori di tale modello teorico²⁴ rifiutano inoltre sia concezioni che prediligono una soluzione “elitaria” (se non autoritaria in ordine governo dell’ambiente), sia prospettive “comunitariste” in base alle quali solo un rapporto “esclusivo” e “simbiotico” con il territorio potrebbe costituire la fonte (sul piano sia ambientale, sia sociale) di un’“autentica” organizzazione amministrativa e politico-istituzionale di tipo “ecologico”.²⁵

Attraverso tali modalità “deliberative” autori del *green thought* che si autodefiniscono “postliberali” come Robyn Eckersley e John Dryzek, proponevano e auspicano ancora oggi di realizzare una *forma di governo* per la natura attraverso una concezione “verde” della “democrazia deliberativa”, anche se la “eco-democrazia” dovrebbe in linea generale non tanto garantire la ricerca di una “verità” sul significato oggettivo da attribuire alla “sostenibilità ambientale”, né una definizione sostanziale e universale di “bene pubblico”, quanto assicurare procedure adeguate per mantenere la “giusta” interconnessione tra il linguaggio della

²⁴ Tra gli esponenti più accreditati del “movimento” cfr. J. DRYZEK, *The Politics of the Earth. Environmental Discourses*, 2 ed. Oxford University Press, Oxford 2005; R. ECKERSLEY, *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, The MIT Press, Toronto 2004; J. BARRY, *Rethinking the Green Politics, Nature, Virtue and Progress*, Sage, Londra 1999; W.M. LAFFERTY – J. MEADCROFT (eds.), *Democracy and the Environment: Problems and Prospectives*, Cheltenham and Brookfield, Vermont, Edward Elgar 1996; B. DOHERTY – M. DE GEUS (eds.), *Democracy and Green Political Thought*, Routledge, Londra 1996; F.W. BABER – R.V. BARLETT, *Global Democracy and Sustainable Jurisprudence: Deliberative Environmental Law*, The MIT Press, UK/US 2009; Id., *Deliberative Environmental Politics. Ecological Rationality*, The MIT Press, Cambridge 2005; D. DOUCLOIS, *La democrazia delle passioni. Per una nuova ecologia politica*, Laterza, Roma-Bari 2000 (1996).

²⁵ Cfr. A. NAESS, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge University Press, Cambridge 1989; M. BOOKCHIN, *L'ecologia della libertà*, cit.; C. CASTORIADIS, *L'Institution Imaginaire de la Société*, Seuil, Paris 1975; V. SHIVA, *Il bene comune della Terra*, Feltrinelli, Milano 2006 (London 2006).

scienza ecologica (incerta nella sua metodologia investigativa) e quello giuridico-politico, mediante il coinvolgimento di *expertise* “profane”, vale a dire provenienti anche dalla società civile.²⁶

La democratizzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche esigerebbe in altri termini la ricerca di un ampio *consenso*, acquisibile mediante una *procedimentalizzazione del sapere scientifico*²⁷ che dovrebbe poter condurre a una riformulazione del problema sostanziale dal *che cosa* decidere in quello procedurale del *come* deciderlo.²⁸ Mentre le generali esigenze di sicurezza e tutela dell’ambiente dovrebbero essere garantite adottando criteri partecipativi largamente *inclusivi*, assicurando in questo modo strumenti di *policy* idonei a salvaguardare l’ambiente naturale dagli ormai frequenti conflitti di interesse propri delle democrazie rappresentative.

Onde poter realizzare concretamente le aspirazioni di tale modello non meramente “ideale”, ma affidato a una *ragione pratica* di tipo *dialogico-discorsivo* e *riflessivo*, Robyn Eckersley e John Dryzek hanno rivalutato e riconsiderato inoltre lo Stato (immaginandolo nei termini di uno Stato *verde*)²⁹ quale luogo istituzionale più appropriato per riprendere in mano le redini di una politica democratica deliberativa soprattutto internazionale (*rectius*: transnazionale), assumendo che esso possa essere ancora capace di auto-attribuirsi un ruolo guida nell’ampio scenario della “società globale del rischio”.³⁰

Questo compito, secondo i teorici *green*, potrebbe essere adeguatamente intrapreso solo a patto che lo stesso Stato abbandoni le basi “ideologiche” del liberalismo, del realismo politico e del socialismo per proiettarsi verso una dimensione “post-industriale”, e a tal fine favorire la nascita di una sfera pubblica “verde” (una sorta di cittadinanza “ecologica” o “geocittadinanza”) non ancorata esclusivamente ai confini nazionali, ma aperta a un “transnazionalismo” politico e giuridico della “cooperazione”.

²⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 111-138.

²⁷ Cfr. S. JASANOFF, *Beyond Epistemology: Relativism and Engagement in the Politics of Science*, «Social Studies of Science» XXVI, 2 (1996), pp. 393-418.

²⁸ Cfr. L. PANNARALE, *Il principio di precauzione e i suoi usi giurisprudenziali*, in *Governare l’ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010, p. 244. Tale volume raccoglie gli atti di un importante convegno “interdisciplinare” tenuto a Bari nel 2009 presso l’Università “Aldo Moro” avente ad oggetto il tema indicato nel titolo.

²⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 171 e ss.

³⁰ Cfr. U. BECK, *La società globale del rischio*, tr. it. F. Pagano, Asterios, Trieste 2001 (Cambridge 1998).

Nell'ambito della riflessione sulla "democrazia ecologica", un ulteriore tentativo è stato quello di coniugare l'esigenza contemporanea di conferire una tutela "forte" all'ambiente naturale con quella di assicurare maggiore protezione ai diritti fondamentali della persona, attraverso l'utilizzo dei molteplici significati ascrivibili alla nozione di "giustizia ambientale".³¹

Mediante quest'ultima si vuole sottolineare precisamente in modo ancora più marcato la "multidimensionalità" del concetto di "sviluppo sostenibile", ponendo l'accento su aspetti non meramente "tecnici" o "economici" cui fanno capo la maggior parte degli orientamenti dottrinali (compreso quello della *green economy*, ormai prevalente del diritto internazionale ambientale), ma rivolgendo piuttosto l'attenzione alle concrete modalità mediante le quali potrebbero articolarsi le *possibili* relazioni (politiche) tra esseri umani e natura.

Il connubio tra i due termini (ambiente e giustizia) ha prestato il fianco infatti anche a concezioni non "post-liberali", ma "anti-liberali" della "democrazia ecologica".³²

Queste ultime prospettive esprimono un'esigenza che aspira non soltanto a una trasformazione *istituzionale*, ma anche a una vera e propria *emancipazione* culturale, politica ed economica di *soggetti/sin-*

³¹ La letteratura sulla *environmental justice* è copiosa, indicheremo qui di seguito solo una parziale, seppur rilevante bibliografia sul tema: cfr. P.S. WENZ, *Environmental Justice*, SUNY Press, Buffalo 1988; A. DOBSON, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford University Press, Oxford 1998; N. LOW – B. GLEESON, *Justice, Society, Nature. An Exploration of Political Ecology*, Routledge, Londra 1998; R. FIGUEROA – C. MILLS, *Environmental Justice*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Malden Massachusetts 2001; J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009; G. DE MARZO, *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Castelvichi, Roma 2012; I. ANGUELOVSKI, *Environmental Justice*, in *Degrowth. A Vocabulary for a New Era*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), Routledge, New York 2015; T. HAYWARD, *Constitutional Environmental Rights*, Oxford University Press, Oxford 2005. Per una definizione generale sulle varie accezioni (anche giuridiche) del termine si rimanda a J. EBBESSON – P. OKOWA (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, Cambridge 2009; S. BARCA, *Lavoro e cambiamento climatico: per una coscienza di classe ecologica*, www.effimera.org 2016; ID., *Lavoratori e ambientalisti del mondo, unitevi!*, <http://www.ecologiapolitica.org/wordpress/?p=923>, 2014.

³² Il riferimento è agli autori della *political ecology* corrente di pensiero che analizza e problematizza le interazioni tra fattori ecologici, sociali e politici. Per tutti cfr. P. ROBBINS, *Political Ecology: a critical introduction*, Wiley, UK 2002.

golarità (non del mero “individuo” che è frutto di una costruzione liberal-borghese) sia *per sé stessi*, sia *per le comunità* di appartenenza, nei confronti del capitalismo (fordista e post-fordista), considerato causa primaria che ha provocato sia le dinamiche di dominio sull’essere umano sia lo sfruttamento indiscriminato della natura.

Esse presuppongono l’adozione di una visione “olistica” della società³³ e di un *èthos* che indirizza verso un’“antropologia” prettamente “ecologica”³⁴ o “eco-socialista” (più che meramente “ambientale”), che dovrebbe legittimare a sua volta inedite politiche “municipaliste” e “territorialiste”.³⁵

In tale direzione gli orientamenti “territorialisti” tentano di arricchire il modello “deliberativo” di democrazia per giungere a forme maggiormente *dirette* di autogoverno, attraverso una contestualizzazione delle “soggettività ambientali”³⁶ entro forme di “comunità politico-cooperative” non autoreferenziali, produttrici di inediti ed interrelati spazi politici legittimati dal basso in cui ricollocare la dimensione delle relazioni socio-economiche. Esempi di questo tipo possono rintracciarsi in alcune Costituzioni sudamericane come quelle dell’Ecuador e della Bolivia³⁷ e nel “progetto” articolato nella Carta del Nuovo Municipio nel Sud Italia, finalizzata a costituire forme di “federalismo solidale” (inteso secondo un’accezione ampia,

³³ Cfr. A. GORZ, *Capitalismo, natura, socialismo*, tr. it. di A.M. Merlo, Manifesto Libri, Roma 2011 (Paris, 1991).

³⁴ Sulla differenza tra etiche ecologiche ed etiche ambientali cfr. S. BARTOLOMMEI, *Etica e natura*, Laterza, Bari 1995; ID., *Etica e ambiente. Il rapporto uomo-natura nella filosofia morale di lingua inglese*, Guerini Scientifica, Milano 1999; M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1996 e ID. (cur.), *Etiche della Terra. Antologia di filosofia dell’ambiente*, Vita e Pensiero, Milano 1998, S. IOVINO, *Filosofie dell’ambiente. Natura, etica, società*, Carocci, Roma 2004 e *passim*.

³⁵ Cfr. M. BOOKCHIN, *Democrazia diretta*, Elèuthera, Milano 1993; A. MAGNAGHI (cur.), *Il territorio bene comune*, Firenze University Press, Firenze 2012; ID., *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino 2000, O. PIERONI – A. ZIPARO (cur.), *Rete del Nuovo Municipio. Federalismo solidale e autogoverno meridiano*, Intra Moenia, Napoli 2007; G. FERRARESI, *Il progetto di territorio, oltre la città diffusa verso la bioregione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2014; O. MARZOCCA, *Democrazia e territorio nell’epoca del liberalismo post-democratico*, «Prisma – Economia Società lavoro» II (2012), pp. 14-27.

³⁶ Cfr. A. AGRAWAL, *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects (A New Ecologies for the Twentieth-first Century)*, Duke University Press, 2005.

³⁷ Cfr. S. BALDIN, *Il Buen Vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino 2019.

sia politica, sia “geografica”) in contrapposizione al gigantismo delle “megastrutture” urbane come le metropoli, in quanto espressioni del dominio dell’economia globale sui territori.³⁸

Esse non si ispirano invero a una “natura” astratta o ontologicamente separata dalla realtà, né a una mera interazione trasformativa tra soggetto e ambiente, quanto alla specificità culturale, geografica, paesaggistica ed ecologica dei “luoghi” intesi in termini di veri e propri “contesti politici” in cui la cittadinanza locale diventa direttamente protagonista delle decisioni politiche che interessano i territori di riferimento.

In una simile direzione, alcune concezioni “localiste” della democrazia ecologica postulano anche una ridefinizione amministrativa del territorio in ragione delle caratteristiche e della estensione di aree ecosistemiche definite “bioregioni”,³⁹ promuovendo un decentramento politico e comunitario. In altri termini una democrazia di tipo manifestatamente *diretto*, e una determinata concezione del “bene collettivo” fondata su un modello di sviluppo economico alternativo a quello capitalista di cui lo “sviluppo sostenibile” costituirebbe anch’esso un’espressione.⁴⁰

In ordine alla linea di pensiero contrassegnata dallo sforzo teorico di ricostruire la “democrazia deliberativa” in chiave “ecologica” saranno individuate due fondamentali aporie.

La prima è che la maggior parte dei sostenitori di tale corrente hanno preferito astenersi dal fornire una soluzione puntuale sulle effettive novità che un siffatto modello potrebbe apportare al pensiero politico contemporaneo se non attraverso una “riforma” della democrazia liberale (e non di un suo definitivo oltrepassamento) ovvero di una sua “evoluzione” verso forme di tutela di un’intera “comunità di destino”.⁴¹

³⁸ Cfr. A. MAGNAGHI (cur.), *Il territorio bene comune*, cit.

³⁹ La “bioregione” è intesa come un’entità spaziale (rurale o urbana) omogenea coincidente con realtà storiche, sociali o geografiche, in cui i criteri amministrativi dell’organizzazione dello spazio sono ispirati a logiche non “appropriative” ma di condivisione e coesione, sociale e ambientale.

⁴⁰ Cfr. C. CASTORIADIS, *L’Institution Imaginaire de la Société*, cit.; T. FOTOPOULOS, *Direct Democracy and De-growth*, «The International Journal of Inclusive Democracy» VI, 4 (2010) accessibile online at www.inclusivedemocracy.org/journal/vol6/vol6_no4_takis_direct_democracy_degrowth.htm; S. LATOUCHE, *La scommessa della decrescita*, Serie Bianca Feltrinelli, Milano 2009.

⁴¹ Con tale termine Edgar Morin evidenzia l’importanza di una “coscienza planetaria” che dovrebbe accomunare l’intera umanità verso una solidarietà “ecologica” con il pianeta, da considerarsi come una vera e propria “patria” o come la definisce lo stesso autore “matria” (“Terra-Patria”). Cfr. E. MORIN – A.B. KERN, *Terra-patria*, Raffaello Cortina, Milano 1994 (1993), p. 190.

La relazione di tale “paradigma” politico con l’ambiente inteso come *bene pubblico* (avente cioè una valenza collettiva oltre che individuale) da salvaguardare è infatti apparsa ad alcuni studiosi più come un vero e proprio compromesso teorico con il “neoliberalismo”,⁴² piuttosto che l’espressione di una trasformazione radicale della democrazia in sé, così come era stato a chiare lettere auspicato dagli stessi sostenitori.

La seconda è quella di aver soltanto aspirato e non indicato (se non in misura minima) concreti criteri di risoluzione delle contraddizioni socio-economiche insite nella società pluralista contemporanea inerenti la disparità delle condizioni di fatto che consentono l’effettivo accesso e godimento “comune” delle risorse naturali, avendo sussunto gli odierni conflitti “ambientali”⁴³ entro una ragione prevalentemente “procedurale” sebbene ispirata ad una determinata “etica ambientale”: quella del “valore trasformativo”⁴⁴ delle preferenze.

Dalle discrasie che infine sussistono tra il “conseguenzialismo” (aspirazione al raggiungimento di determinati risultati dal punto di vista ecologico),⁴⁵ del concetto di democrazia ecologica (ispirate nella maggior parte dei casi, ma in maniera non del tutto univoca, a un antropocentrismo “debole”, *responsabile* nei confronti della natura) da un lato, e al “pragmatismo politico” dall’altro,⁴⁶ si potrà facilmente constatare che le varie concezioni etico-politiche che sono alla base delle differenti prospettive sulla “democrazia ecologica” non agevolano una comprensione univoca e coerente di tale “paradigma”. L’unico elemento davvero comune tra le varie concezioni potrebbe riscontrar-

⁴² Cfr. E. MAESTRI, *Liberalismo politico e responsabilità ecologica. È concettualmente sostenibile il “green liberalism”?*, «Governare la paura» (2013), pp. 91-121.

⁴³ Questi ultimi nascono come conseguenza dell’impatto ecologico della crescita economica e sono definiti tali in ragione della stretta commistione tra aspetti ambientali e socio-distributivi in determinate aree geografiche. Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri*, cit.

⁴⁴ Indicato come il “processo” mediante il quale le preferenze “immediate” degli individui si trasformano in preferenze “ponderate”, ovvero attraverso un apprendimento “riflessivo”. La distinzione tra preferenze “immediate” e “ponderate” verrà esaminata più dettagliatamente nel capitolo secondo. Cfr. B. NORTON, *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in *Valori selvaggi. L’etica ambientale nella filosofia americana e australiana*, R. Peverelli (cur.), Medusa, Milano 2005.

⁴⁵ Cfr. T. MALDONADO, *Green Politics and Deliberative Democracy*, «Working papers of institute of international studies» IV (2013), p. 3.

⁴⁶ Cfr. B.P. TAYLOR, *Democracy and Environmental Ethics*, in *Democracy and the Environment*, W.M. Lafferty – J. Meadcroft (eds.), cit., pp. 86-107.

si nel fatto che il modello “dialogico” della deliberazione democratica⁴⁷ rappresenterebbe il migliore strumento per superare l’atomismo degli interessi tipico delle democrazie rappresentative di impronta liberale,⁴⁸ e nell’aver immaginato istituzioni (soprattutto di carattere “amministrativo”, indipendenti dagli organi governativi) che possano in qualche modo rappresentare l’interesse per le generazioni future e per altre entità naturali non umane.

Per altri versi anche le opposte concezioni “localiste”,⁴⁹ se da un lato potrebbero costituire una grande opportunità al fine di co-generare nuovi *spazi politici* (in quanto i territori e le loro interazioni geofisiche, ambientali e culturali rappresentano il campo in cui emerge maggiormente il conflitto su contrapposte visioni della “sostenibilità”), non risultano dall’altro sufficienti a configurare in modo adeguato un “governo” della “complessità globale” della *crisi ecologica*, che tanto dal punto di vista politico quanto tecnico richiedono il supporto di una (effettiva) cooperazione “transnazionale”.

Anche tali ultime prospettive rischiano dunque di rappresentare una soluzione ardua da realizzare nel contesto attuale della governance globale,⁵⁰ poichè l’autonomia dei territori sia sul piano politico-amministrativo (pur presente nelle varie forme della sussidiarietà amministrativa), sia economico, si espone al rischio di un “isolamento” rispetto al contesto delle politiche ambientali ed economiche globali, i cui effetti negativi si riverberano inevitabilmente anche al di là di possibili “fortificazioni” *territorialiste*.⁵¹

Le “culture locali” benché siano oggetto di molteplici accordi internazionali attuali come “bene” da salvaguardare e valorizzare,⁵² attra-

⁴⁷ Per tutti cfr. J. HABERMAS, *Teoria dell’agire comunicativo*, Il Mulino, Bologna 1986 (1981) e ID., *Fatti e norme*, Guerini, Milano 1996 (1992).

⁴⁸ Per una trattazione monografica sul concetto di democrazia deliberativa e dei suoi recenti sviluppi, anche in riferimento alla letteratura anglosassone debitrice del pensiero habermasiano, cfr. A. FLORIDIA, *La democrazia deliberativa. Teorie, processi e sistemi*, Carocci-Laterza, Roma 2013.

⁴⁹ Cfr. S. LATOUCHE, *Breve Trattato sulla Decrescita serena*, Bollati Boringhieri, Torino 2008 (Paris 2007), pp. 56 e ss.

⁵⁰ Cfr. M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma 2012.

⁵¹ *Ivi*, p. 165.

⁵² Per una ricognizione storico-politica e giuridica sui Trattati aventi ad oggetto la tutela delle culture indigene da parte del diritto internazionale ambientale cfr. A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 82-94.

verso una generale “costruzione di capacità”,⁵³ ed “empowerment”⁵⁴ risulta in realtà essere ancora lontano dal realizzarsi come autentico percorso di emancipazione per le popolazioni locali come ad esempio quelle “indigene”, in quanto “eterodiretto” e asservito a un “modello” unico di “cooperazione”, in cui rimangono spesso inalterate le asimmetrie di potere decisionale.⁵⁵

Viceversa la concezione di uno “Stato *ecologico* trans-nazionale”, inteso come una evoluzione “multidimensionale” del *Welfare State* e fondato su una modernizzazione ecologica “riflessiva”,⁵⁶ se da un lato sembra non approfondire in modo sufficiente la costitutiva unità dei *processi socio-naturali* di produzione “storica” della “natura” sia umana, sia “extraumana” (definita dal filosofo eco-marxista Jason Moore in termini di *ecologia-mondo*) finendo per ridurre il problema della governance dell’ambiente a una questione di “procedure”, si apre anche a possibili riletture inerenti la ridefinizione di quell’elemento tipico della sovranità moderna ovvero il “spazio sovrano” (*zone de pouvoir*).

Entro tale concezione “green” della sovranità l’elemento del territorio si sottrae alla logica dell’“appropriazione esclusiva” per divenire oggetto di “cooperazione” in uno “spazio ecologico-democratico” deliberativo e partecipativo in cui gli Stati pur restando ancora i principali detentori dell’autorità sovrana (condizione imprescindibile affinché possa permanere un ruolo-guida all’interno della globalizzazione giuridica), abdicano al ruolo di “guardiani territoriali” per ridefinirsi come “fiduciari” pubblici ed “ecologici”, attraverso un’armonizzazione mai compiuta e non definitivamente componibile delle “parti” (soggetti, fonti normative, procedure formali e informali) del “sistema” sociale globale.

La costruzione teorica della “democrazia ecologica” resta pertanto nei contorni generali ancora indeterminata, anche se le stesse incongruenze che presenta potrebbero fornire altresì un’opportunità al fine

⁵³ Cfr. M.C. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, ed. it. a cura di G. Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia 2003 e Id., *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, tr. it. R. Falcioni, Il Mulino, Bologna 2013 (Harvard 2011).

⁵⁴ Sul tema cfr. D. SCHLOSBERG – D. CARRUTHERS, *Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities*, «Global Environmental Politics» X, 4 (2010), pp. 12-35.

⁵⁵ Sul punto Cfr. S. MARCENÒ, *Better safe than sorry. Ambiente sicuro e biopolitica delle popolazioni*, in *Governare l’ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit.

⁵⁶ Cfr. U. BECK – A. GIDDENS – S. LASH, *Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della modernità*, (ed. it. a cura di P. Marrone), Asterios, Trieste 1996 (Cambridge 1994).

di poter appurare se vi sia stata concretamente una *evoluzione* (inerte il rapporto che emerge in modo sempre più dirompente tra ambiente e partecipazione pubblica) verso forme più “autentiche” (che non siano cioè soltanto espressione di una governance “manageriale”) di “eco-democrazia”.

Emerge in tal senso la necessità di rivisitare il concetto di “comunità” e di “beni comuni” intesi nell’accezione di *diritti fondamentali* sia dei singoli, sia delle comunità locali al fine di garantire una gestione condivisa e non “esclusiva” delle risorse, fino alla proposta di una vera e propria “soggettività giuridica” per la “natura”.⁵⁷

I “diritti della natura” nonostante la previsione di strumenti utilmente disponibili per farli valere, risultano ancora in parte inattuati, a causa delle contraddizioni politiche e sociali proprie dei Paesi del Sud del mondo influenzati dalla imperante egemonia eco-liberista, e oscillanti nell’essere costretti spesso a scegliere tra soddisfare esigenze di sviluppo economico o di tutela ambientale.

La costruzione di una concezione *comune* della relazione tra l’umanità e la natura secondo un’accezione non solo filosofica ma anche giuspolitica è data anzitutto da una trasformazione della democrazia in senso *riflessivo*⁵⁸ (un “illuminismo ecologico” che trova le sue premesse etico-epistemologiche nel pensiero di Hans Jonas e di Ulrich Beck), ma potrebbe anche dover integrare “un nuovo potere” in grado di produrre un significativo cambiamento dell’intera struttura produttiva e tecnologica della società.

Il presente lavoro è incentrato sulla ricostruzione del dibattito avente ad oggetto il concetto (e il “discorso”) non ancora compiutamente definito sul piano teorico di “democrazia ecologica”. Esso si pone infatti al confine tra “programma politico” e aspirazione a una “giuridificazione internazionalistica” che allo stato attuale è soltanto menzionata in alcuni documenti normativi come la Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo (principio 10) e nella Convenzione di Arhus del 1998.

⁵⁷ Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della natura*, Zeitgeist, Prato 2012 (Devon 2011) e E. GUDYNAS, *La ecologia politica del giro biocentrico en la nueva constitución de Ecuador*, «Revista de Estudios Sociales» 32 (2009), pp. 34-47.

⁵⁸ Sulla differenza tra modernizzazione primaria e modernizzazione riflessiva cfr. D. UNGARO, *Il rischio ambientale come rischio politico*, in *Il rischio ambientale*, B. De Marchi – L. Pellizzoni – D. Ungaro, Il Mulino, Bologna 2001, p. 141.

Nel capitolo primo sarà trattato e sviluppato il collegamento che emerge tra il concetto di “sostenibilità ambientale” e l’esigenza di regolazione sociale di tale fenomeno, al fine di fronteggiare la “doppia crisi”, economica ed ecologica.⁵⁹

Come verrà evidenziato in tale sede gli strumenti normativi che si sono sviluppati nel corso del Novecento e che hanno dato vita al diritto ambientale “globale”⁶⁰ variano non solo in ragione della loro univoca corrispondenza alle fonti classiche del diritto (Trattati internazionali, atti sovranazionali, costituzioni, leggi ecc.), ma anche in base al loro contenuto “etico” e “scientifico”, ovvero al *grado* di “normatività ecologica” presente all’interno sia dei singoli atti normativi; (in altri termini nella *relazione* che intercorre tra le variegate espressioni della *governance ambientale* internazionale),⁶¹ sia con il tipo di “razionalità” delineata dalla scienza ecologica, e ancora con il livello di “democraticità” appartenente alle possibili procedure di “contemperamento” delle diverse “interpretazioni” politiche della “cooperazione” *in vista* della sostenibilità.

L’approfondimento (se non il superamento) dell’attuale cornice normativa delineata dal “diritto ambientale globale” si pone (come si vedrà) anche come “condizione di possibilità” per una *fondazione ecologica del diritto e della politica*, a patto di revisionarne alcuni presupposti che fanno capo a una concezione tecnocratica e post-politica di “modernizzazione ecologica”, che lascia inalterato il libero dispiegamento delle forze sociali ed economiche nel perseguire un equilibrio “omeostatico” che non è affatto quello dell’ambiente naturale, ma quello esclusivamente “socio-politico” del mercato.⁶²

⁵⁹ Cfr. L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la crisi spiegati ai nostri nipoti*, Einaudi, Torino 2015, pp. 11-34.

⁶⁰ Cfr. T. YANG – R.V. PERCIVAL, *The Emergence of Global Environmental Law*, «Ecology Law Quarterly» 36 (2009), pp. 615-664.

⁶¹ Il diritto ambientale globale è stato definito come quel “risultato evolutivo” del diritto internazionale, nazionale e transnazionale in cui emergono «una serie di principi e norme in materia di ambiente tale che possa verosimilmente descriversi come un *body of law*», *ibidem*.

⁶² Sul tema cfr. L. PELLIZZONI, *Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature (Theory, Technology and Society)*, Routledge, London/New York 2015; O. MARZOCCA, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, Manifesto-libri, Roma 2015; J. MOORE, (ed. it. a cura di A. Barbero, E. Leonardi) *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, ombre corte, Verona 2017.

Per tale ragione è risultata doverosa un'analisi seppur panoramica delle varie correnti etico-politiche dell'ambientalismo "filosofico", ivi compreso il pensiero di Ulrich Beck e Hans Jonas le cui riflessioni hanno dato vita alla nascita di una vera e propria "filosofia della crisi ecologica".

Tale analisi però non rimane ancorata a un'esigenza meramente "classificatoria" ma si sviluppa attraverso le connessioni che hanno avuto e hanno rispetto all'attuale diritto ambientale, onde verificarne non solo il grado di "ecologicità", ma anche il livello di "democraticità", rispetto cioè a "domande escluse" che esprimono contenuti alternativi rispetto a quella vocazione "tecnicista" e "proceduralista" (in particolare riferimento all'integrazione dell'ambiente nelle politiche nazionali e internazionali) dello sviluppo sostenibile e della *green economy*, in base ai quali è delineato il più recente *assetto* "giusambientale" anzitutto sul piano internazionale, in quanto "luogo di origine" in cui i primi sono scaturiti.

Nel capitolo secondo sarà affrontato il tema "centrale" del lavoro, ovvero le caratteristiche del "modello teorico" della "democrazia ecologica", la cui nozione, ambigua nella sua definizione, esprime un'esigenza di "riforma" delle attuali istituzioni liberali e sociali messe in crisi dal potere tecnoscientifico ed economico, intimamente legate da un "vincolo sistemico" di "funzionalità" che avvince la politica democratica nelle sue manifestazioni più "autentiche" ovvero il potere decisionale dello Stato-nazione, la rappresentanza e la partecipazione.

Il nucleo teorico che fa capo a tale esigenza "fondativa", ovvero a una trasformazione degli attuali ordinamenti liberal-democratici (anzitutto occidentali) in democrazie e Stati "ecologici" consiste a parere dei suoi sostenitori nel considerare l'"ambiente naturale" come elemento "costitutivo" del "politico", ovvero non "estraneo" ad esso, secondo quanto invece prevedeva l'impianto teorico hobbesiano.

L'intersezione che rende possibile tale connubio è una revisione della mera "forma di governo" mediante sia la particolare rappresentazione che il "paradigma della complessità" ha dato della "natura", (in base cioè a quella "frattura epistemologica" e "ontologica" che ha determinato rispetto alla scienza moderna tale da "riflettersi" nelle decisioni pubbliche, tramite la lente del binomio *risk assesment-risk management*) sia l'adesione all'etica del "valore trasformativo" delle preferenze individuali che dovrebbero orientare ed educare la collettività verso un

rapporto non esclusivamente strumentale e utilitaristico nei confronti dell'ambiente naturale, ma "morale". Rapporto etico-morale (da cui scaturirebbe anche l'idea di una "giustizia ambientale") che dovrebbe tenere in considerazione anche le disparità sociali ed economiche che affliggono chi è escluso da un equo accesso alle risorse.

Secondo i teorici della democrazia ecologica risultano infine insufficienti le procedure e i principi che caratterizzano gli attuali sistemi liberali e/o social-democratici contraddistinti da un meccanismo "aggregativo degli interessi", proprio della forma rappresentativa, per spostare l'attenzione su un "*metodo deliberativo*" che possa "oltrepassare" la "struttura" parlamentare (legittimata a sua volta dalle costituzioni nazionali) per dar vita ad inedite "forme" di partecipazione che possano invece costituire un "processo dinamico" di *democratizzazione* che non si esaurisca solo nelle sedi istituzionali propriamente dette (legislative, amministrative e giudiziarie) e ove il ruolo dello Stato-nazione dovrebbe consistere nel promuovere e agevolare una cittadinanza "meta-territoriale", tenendo contestualmente conto di un imprescindibile "radicamento" della comunità di destino "umana" dentro uno *spazio ecologico globale*.

Nel capitolo terzo si discuterà più approfonditamente del tema dei "diritti ambientali" e della "governance" dei "beni comuni" locali e "globali" entro lo scenario *politicamente* "aperto" dell'"Antropocene"; una tesi scientifica controversa che descrive l'essere umano come "forza geologica", in grado cioè di modificare i processi socio-naturali in modo irreversibile, tanto da potersi qualificare quale "agente" di una nuova era geologico-planetaria.

Gli stessi concetti chiave del diritto moderno quali "diritti", "democrazia" e "cosmopolitismo" prestano qui il fianco ad una possibile rivisitazione alla luce dei cambiamenti ambientali globali. Ed è dunque proprio sul terreno "globale" (planetario) che si articola e soprattutto si concretizza la contrapposizione tra l'approccio antropocentrico di un "diritto dell'umanità all'ambiente" e il "paradigma biocentrico" dei "diritti della natura" riconosciuti e previsti dalle costituzioni degli ordinamenti di Ecuador e Bolivia che hanno intrapreso quella stessa rivisitazione dello Stato moderno entro la cornice della "inter-legalità" e della "pluri-nazionalità", ovvero integrando diritto "coloniale" (occidentale) e consuetudinario ("indigeno").

Il paradigma “biocentrico” proprio delle costituzioni ecuadoriana e boliviana verrà preso come punto di riferimento non solo sotto il profilo della sua analisi “strutturale”, ma anche e soprattutto come ciò che costituisce un “simbolo al potere”,⁶³ un discorso “controegemonico” sulla “sostenibilità”, sul “cosmopolitismo” e sulla “cooperazione” che avalla da un lato un tipo di coesione sociale ed ecologica *diversa* dalla orizzontalità “selettiva” della governance internazionale ambientale, e dall’altro una *diversificazione* giuridica e “scientifica” (compreso il sapere economico) fondativa di un nuovo immaginario sociale, politico e giuridico.

Immaginario di “rigenerazione”⁶⁴ politico-ecologica attraverso un diverso “abitare”⁶⁵ l’“ecologia-mondo”⁶⁶ che sta costituendo sempre di più la base di “architetture giuridiche” e “prassi socio-politiche” in direzione di un’amministrazione co-gestita dei “beni ecologici” orientata sia alla conservazione, sia alla fruizione “comune”, senza al contempo abbandonare al “margine sistemico”⁶⁷ diverse *esperienze* e *percezioni* di “mitigazione e adattamento” ambientale che *decostruiscono* l’unidirezionalità della *global environmental governance* per tentare di rifonderla in altre direzioni.

Una trasformazione della percezione individuale e collettiva dello “spazio” (a tutti i livelli) e del “tempo” (nell’assumere sia lo “sguardo” delle generazioni future sia dell’“orizzonte lungo” dei *tempi biologici*) a partire dalle dimensioni “etico-politiche” e non solo “tecniche” cui si presta l’ecologia scientifica (e a partire da una prospettiva non me-

⁶³ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere*, Einaudi, Torino 2012.

⁶⁴ Cfr. N. KLEIN, *Una rivoluzione ci salverà*, Bur, Milano 2015 (2014).

⁶⁵ Cfr. O. MARZOCCA, *Il Governo dell’ethos. La produzione politica dell’agire economico*, Mimesis, Milano 2011, p. 89.

⁶⁶ L’espressione è di Jason W. Moore che «propone un concetto per andare oltre la visione dualistica di umanità e natura, riconoscendo che queste ultime sono interrelate in modo dialettico in un unico mondo, denotato con il concetto di *oikeios* [che] indica un rapporto dialettico delle nature umana ed extraumana, costituito da relazioni socio-ecologiche e non da relazioni sociali e relazioni ecologiche separate [...] Il passaggio è dalla rappresentazione dell’ambiente come insieme passivo di oggetti esterni all’umanità a quello di un unico ambiente (l’*oikeios*) come prodotto in divenire». Cfr. G. AVALLONE, *La prospettiva dell’ecologia mondo e la crisi del capitalismo*, Introduzione a *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, J.W. MOORE, ombre corte, Verona 2015.

⁶⁷ Cfr. S. SASSEN, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale*, Il Mulino, Bologna 2015.

ramente *unilaterale* del “governo” della “complessità”, ma *dialettica* e *sistemica* del diritto e delle politiche ambientali “global”) potrebbe costituire un’occasione per rifunzionalizzare “politicamente” la *governance ambientale* “multivello” verso percorsi fortemente *ri politicizzati* e, da un punto di vista strettamente ecologico, *autenticamente* “sostenibili”.

1. *Ecologia, crisi ecologica e trasformazioni della scienza (politica)*

La crisi ecologica, intesa «come un vero e proprio *evento storico*»¹ inerente l'alterazione complessiva dell'ambiente naturale globale identificato dal sapere scientifico come biosfera,² da parte di attività antropiche (come inquinamento, produzione incontrollata di rifiuti e consumo di risorse) ha dato risalto a una dimensione non solo scientifica, ma anche etica, giuridica e politica, riguardo le relazioni e le interconnessioni che sussistono tra l'essere umano e la natura.

L'immagine di quest'ultima³ è stata modificata dall'emergere della scienza ecologica, che ha evidenziato la “complessa” realtà del mondo vivente, mettendone al contempo in luce la “fragilità” dovuta agli equilibri che ne caratterizzano struttura e funzioni, a fronte dell'incisivo intervento dell'essere umano costretto ormai a misurarsi con i limiti che pone il confronto tra azioni e conseguenze “ambientali”, in vista della sopravvivenza globale. Recenti studi scientifici, attraverso l'individuazione di nove “confini planetari”⁴ hanno infatti dimostrato in che misura l'azione antropica abbia prodotto e continui a produrre effetti sconvolgenti sul piano di alcuni importanti macro-processi ter-

¹ Cfr. A. FRÉMAUX, *La crisi ecologica viene da lontano. Crisi ecologica e crisi della modernità*, Introduzione a *La nécessité d'une écologie radicale. La pensée à l'épreuve des problèmes environnementaux*, tr. it. a cura di P. Coppo, Sang de la Terre, Parigi 2015.

² Cfr. V. VERNADSKJI, *La biosfera*, Red, Como 1993, p. 12.

³ Cfr. E. CADELO (cur.), *Idea di natura*, Marsilio Editore, Venezia 2008.

⁴ Indicati come segue: (I) cambiamento climatico; (II) perdita di biodiversità (terrestre e marina); (III) interferenza con il ciclo biogeochimico dell'azoto e del fosforo; (IV) riduzione della fascia di ozono nella stratosfera; (V) acidificazione degli oceani; (VI) uso delle acque; (VII) uso del suolo; (VIII) inquinamento chimico; (IX) diffusione di aerosol nell'atmosfera. Cfr. J. ROCKSTRÖM *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, «Nature» CDLXI (2009), pp. 472-475.

restri come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità (terrestre e marina), l'inquinamento chimico e la riduzione della fascia di ozono in atmosfera.

Gli attuali modelli di sviluppo economico di tipo quantitativo (basati su una concezione progressiva e lineare di progresso) che soprattutto i Paesi del Nord del mondo continuano a perseguire, a fronte della concreta capacità dei sistemi naturali di sostenere un continuo e crescente impatto antropico, ridefiniscono allo stato attuale uno scenario in base al quale l'essere umano costituisce una vera e propria *forza della natura* in grado di "modellare" il pianeta a livello geologico, ad una velocità senza precedenti storici.

La comunità scientifica internazionale in tal senso ha negli ultimi anni sostenuto una ipotesi⁵ in base alla quale viviamo da circa duecentocinquanta anni in una nuova era geologica, l'Antropocene,⁶ così definita in relazione a una estensione temporale relativamente breve rispetto a quelle già trascorse, (es. Pleistocene e Olocene) il cui passaggio è avvenuto a causa della pervasività dell'influenza diretta o indiretta delle società umane sugli ecosistemi, costituendo in questo modo il principale fattore di alterazione dei processi fondamentali di funzionamento (biologici, fisici e chimici), che hanno luogo attorno e sulla superficie della Terra.

La scoperta di tale forza "manipolatrice" coincidente secondo alcuni studiosi con l'inizio della prima Rivoluzione industriale, nonostante la sua notevole rilevanza, non costituisce altro (a dire il vero) che un ulteriore avanzamento della conoscenza umana in ordine ad un dibattito che da almeno quattro decenni non solo tra gli scienziati, ma anche tra filosofi, sociologi, politologi e giuristi era già stato definito come "questione ambientale".

Ancor prima, l'ecologia aveva contribuito a ridefinire l'idea filosofica, oltre che scientifica della "natura", non avendo soltanto delineato la "complessità" dei livelli di evoluzione, organizzazione e integrazione riguardanti non più i "singoli" esseri viventi, ma le *relazioni* che intercorrono tra essi e quell'insieme di condizioni fisiche, chimiche

⁵ Si parla di ipotesi e non di una tesi totalmente accettata, in quanto la stessa comunità scientifica (ad es. la Commission on Stratigraphy o la Union of Geological Sciences) non è ancora addivenuta ad una effettiva conferma di alcuni problemi neuralgici come il *golden spike* [l'inizio diagnostico] o la data di inizio della nuova epoca geologica.

⁶ Cfr. J. MC NEILL *Environmental Humanities*, VideoDictionary www.kth.se/en/abe/inst/philhist/historia/ehl-dictionary/ehl-videodictionary-1.498223 (2014).

e biologiche che per convenzione definiamo *ambiente esterno* (*oikos* o *habitat*),⁷ ma aveva accolto al suo interno anche una certa “transdisciplinarietà”. Ciò era potuto accadere in quanto la stessa ecologia costituiva già di per sé un cambiamento di “paradigma” non solo in ambito scientifico, ma anche filosofico attraverso la “ricucitura” del “soggetto di pensiero” (l’“astratta” *res cogitans* cartesiana) della filosofia e della scienza moderna (ivi compreso il suo *processo cognitivo*) con la “materia vivente” (*res extensa*), entro un’inedita *unità dinamica*.⁸

La natura “transdisciplinare” e “multidisciplinare” dell’“ecologia” si può scorgere infatti anche nell’ambito di materie umanistiche come l’antropologia, la sociologia, la filosofia, il diritto e così via, allorquando il superamento del confine epistemologico tra scienze umane e scienze naturali fu a livello teorico definitivamente oltrepassato dalla nozione di “complessità” (ove con tale termine si intende comunemente alludere alla riflessione filosofico-scientifica che a partire dagli inizi del secolo scorso muoveva dalla tendenziale complessificazione favorita dalle nuove teorie fisico-matematiche)⁹ cui ha fatto riferimento anche Edgar Morin quando ha asserito che viviamo in una “società planetaria”, declinabile come “società-mondo”.¹⁰

Tale termine evidenzia l’interconnessione e l’inscindibilità dei fenomeni sociali con quelli naturali. Morin evidenzia infatti come la separazione teorica dei primi rispetto ai secondi non riesca a rendere conto pienamente delle implicazioni, connessioni e sviluppi reciproci che costituiscono l’ambito di una “unitaria” crisi globale che avrebbe bisogno di risposta autenticamente *integrata*.¹¹

⁷ Cfr. A. MORONI, *Ecologia: riflessioni su una disciplina sintetica*, in *Idea di natura*, E. Cadelo (cur.), cit., pp. 164-165.

⁸ Cfr. G. BATESON, *Verso un’ecologia della mente*, tr. it. a cura di G. Longo, Adelphi, Milano 1977 e Id. *Mente e natura. Un’unità necessaria*, 16 ed., tr. it. G. Longo, Adelphi, Milano 1997 (1980); E. MORIN, *Il pensiero ecologico*, Hopefulmonster, Firenze 1988 (1980).

⁹ Cfr. G. BACHELARD, *Il nuovo spirito scientifico*, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 126 (1934).

¹⁰ Cfr. E. MORIN, *Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana?*, Bompiani, Milano 1974; E. MORIN – A.B. KERN, *Terra-patria*, cit.

¹¹ Da qui la necessità che ha spinto alcuni autori a pensare nuovamente a un’“unità” grazie anche all’attuale “era filosofica” della politica «ormai aperta». Nel momento in cui infatti quest’ultima prende in carico le sorti dell’umanità e della specie, ciò di cui in precedenza era dominio della filosofia diventa ora della *politica*. Ma proprio a causa di tale riduzionismo autoreferenziale, come evidenzia Edgar Morin, la

Questo capitolo avrà ad oggetto alcune riflessioni preliminari all'introduzione delle etiche dell'ambiente (in quanto costituenti una "premessa" per una disamina anche giuspolitica del tema della crisi ecologica) incentrate sui collegamenti che intercorrono tra epistemologia della complessità, ecologia scientifica, scienza post-normale e "metamorfosi" della modernità (oggetto di approfondimento da parte di sociologi come Ulrich Beck e Anthony Giddens).¹²

Il percorso storico-filosofico che ha ad oggetto le *origini* della "crisi (socio)ecologica" ha anzitutto attribuito il verificarsi di tale "evento" ad un *generale* "atteggiamento di dominio" proprio della cultura occidentale definito "sciovinismo umano",¹³ in quanto avrebbe posto per l'appunto l'essere umano al centro delle preoccupazioni morali, etiche e politiche.

Tale atteggiamento, caratterizzato da una propensione prevalentemente *utilitaristica* nei confronti della natura, espressione di una ragione "strumentale"¹⁴ e "tecnomorfa",¹⁵ ha in ogni caso (come del

stessa subisce un processo di autosvuotamento «perché a poco a poco tutto è ad essa è ricondotto. La politica è in crisi perché ogni cosa diventa politica: le grandi questioni della filosofia, i grandi problemi della morale. *E la politica ridotta in briciole svela le difficoltà e il fallimento dei tentativi di concepire una politica dell'essere umano nella sua globalità o antropopolitica*». Cfr. E. MORIN, *Una politica per l'uomo*, in *Biopolitica. Storia e attualità di un concetto*, A. Cutro (cur.), ombre corte, Verona 2005, p. 61.

¹² In contrapposizione alla *modernizzazione primaria* e alla ragione strumentale, il cui esito è stato il sopraggiungere di rischi inediti per l'umanità così come anche i rischi ambientali, la *modernizzazione riflessiva* la cui espressione è attribuibile a Ulrich Beck, Anthony Giddens e Scott Lash consiste nell'istituzionalizzazione di prassi e saperi non riconducibili alla scienza e all'*expertise* "ufficiale". «La modernizzazione riflessiva – come spiegano gli autori – può essere [...] interpretata come quel momento storico in cui i problemi determinati dal processo di modernizzazione, non possono essere risolti, se non uscendo da una concezione "modernizzata" del progresso scientifico, della società, della vita e della legge. Due esigenze quindi [...] si incontrano e divengono oggetto di discussione». Cfr. U. BECK – A. GIDDENS – S. LASH, *Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità*, tr. it. di L. Pelaschiar, J. Golubovic e L. Papo, Asterios, Trieste 1999 (1994).

¹³ Cfr. R. ROUTLEY – V. ROUTLEY, *Human Chauvinism and Environmental Ethics*, in *Environmental Philosophy*, D. Mannison – M. McRobbie – R. Routley (eds.), Australian National University, Canberra 1980.

¹⁴ Che secondo Adorno e Horkheimer provoca anche l'alienazione dell'uomo nel momento in cui la conoscenza è sottomessa, a causa del dominio tecnologico, alla struttura economica e sociale della borghesia. Cfr. T. ADORNO – M. HORKHEIMER, *Dialettica dell'illuminismo*, Einaudi, Torino 1997 (1947).

¹⁵ Cfr. U. GALIMBERTI, *Psiche e techne*, cit., e N. IRTI – E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma 2001.

resto ampiamente argomentato in copiosissima letteratura sia “scientifica”, sia “umanistica”) trovato la sua giustificazione (sia teorica, sia “pratica”) con la nascita della scienza e della filosofia moderna.

L'atteggiamento di “strumentalizzazione” (ove viene cioè “*legittimata*” a livello “metodologico” l'*idea* di “manipolabilità”) della *natura* che a sua volta aveva costituito anche le premesse culturali della “civiltà industriale”¹⁶ (in cui tecnica e tecnologia diventano “autoreferenziali”, oscurando in questo modo la stessa distinzione tra “mezzi” e “fini”), è stato qualificato nei termini di una “*epistemologia del dominio*”;¹⁷ espressione mediante la quale è stato possibile configurare una vera e propria “ragione filosofica” che ha iniziato a permeare l'intera storia dello Occidente, di cui tuttavia risulta difficoltoso individuare un preciso *punto di origine*.¹⁸

Numerosi sono stati tuttavia i contributi che hanno tentato di individuare storicamente e filosoficamente la “rottura” dell’“armonia” tra i due poli della relazione, essere umano e natura,¹⁹ mentre il pro-

¹⁶ Cfr. A. KOYRÉ, *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, tr. it. P. Zambelli, Einaudi, Torino 2000 (1961).

¹⁷ Come chiarisce Mariachiara Tallacchini tale espressione è riconducibile «a un *dominio per il dominio* privo di giustificazioni ulteriori. In questo modo la tecnologia, sganciata da una valutazione interna alla scienza è cieca rispetto ai propri fini e si è trasformata in un processo autoreferenziale». L'autrice inoltre, con l'espressione “fallacia tecnicista” (con cui si declina in modo originale un'intuizione già manifestata nel pensiero di Hans Jonas) ha inteso evidenziare una modalità specifica mediante la quale la legge di Hume assume i caratteri normativi di un “naturale” imperativo tecnologico e un «caso particolare del fallace procedimento con cui si trasferiscono i fatti sul piano dei valori». Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 22-23. Sullo stesso tema M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente. Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 10-16, e M. SIRIMARCO, *Filosofia della crisi ecologica*, Nuova Cultura, Roma 2012, pp. 147-155.

¹⁸ A tal proposito Hans Jonas aveva evidenziato il fatto che forme di violazione della natura, intesa come “armonia cosmica”, esistevano fin dalla preistoria e si sono perpetuate durante l'arco dei millenni con il crescere e svilupparsi delle antiche civiltà umane. Tutto ha avuto inizio, come sottolinea infatti l'autore con l'edificazione della “città”, quale spazio artificiale, funzionale ai bisogni dell'essere umano. Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, ed. it. a cura di P.P. Portinaro, Biblioteca Einaudi, Torino 2002 (1979), pp. 5 e ss. Per una panoramica più ampia sulla storia del “dominio” umano, cfr. J. DIAMOND, *Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi tredici mila anni*, tr. it. L. Civalleri, Einaudi 1997. Cfr. Y.N. HARARI, *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano 2017.

¹⁹ Sul punto cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino 1992 pp. 138-140 e M. SIRIMARCO, *Ecosistema, diritto e ambiente*, in *L'uomo programmato*, T. Serra (cur.), Giappichelli, Torino 2003; J. PASSMORE, *La*

blema specifico della rilevanza etico-politica dell'*ambiente naturale*²⁰ è sorto gradualmente a partire dagli ultimi due secoli, grazie sia alla nascita dell'*ecologia scientifica*, sia dal diffondersi di una coscienza politica "ambientalista", tradottasi in seguito con l'emergere di movimenti e partiti "verdi".²¹

Con il passaggio dalla prima alla seconda modernità²² emerse soprattutto in ambito sociologico l'esigenza di riflettere attorno ai "rischi globali"²³ causati dal carattere sempre più imprevedibile e incontrollabile degli effetti dell'agire tecnico e tecnologico, mentre vide crescere progressivamente anche una reazione globale in rapporto al

nostra responsabilità per la natura, Feltrinelli, Milano 1986 (1974). Quest'ultimo autore indica le origini dell'atteggiamento di dominio nei confronti della natura nella tradizione greco-cristiana. Chi invece l'attribuisce in quella giudaico cristiana è (fra gli altri) L. WHITE JR., *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, «Science» 155 (1967), pp. 1202-1207, tr. it. *Le radici storico-culturali della nostra crisi ecologica*, «Il Mulino» 226 (1973), pp. 251-263. Esso si è poi «trasformato con il nascere e il consolidarsi dell'impresa scientifico-tecnologica in effettiva ed efficace metodologia del dominio». Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, «Archivio Giuridico» CCXV, 2/3 (1995), p. 231.

²⁰ A determinare la nascita di una filosofia dell'ambiente distinta e indipendente dalla filosofia della natura, è dunque una profonda trasformazione dell'immagine stessa della natura, *da essenza a luogo*, da concetto metafisico ad ambiente, contesto di rapporti dinamici che investono sia la vita morale dell'uomo [...] sia l'intera dimensione biologica» (corsivo nostro). Cfr. S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società*, Carocci, Roma 2004, p. 25 e G. DELLA VALENTINA, *Storia dell'ambientalismo in Italia. Dall'Unità ai nostri giorni*, Mondadori, Milano 2010.

²¹ Ivi, e G. NEBBIA, *La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni*, Pi-tagora, Napoli 2015.

²² Seconda modernità è il termine con cui Ulrich Beck intende riferirsi quando vuole evidenziare il passaggio che storicamente avviene dalla società industriale, caratterizzata dall'organizzazione fordista della grande azienda dei consumi di massa standardizzati, dalla famiglia nucleare, del lavoro salariato a una "società della conoscenza", contrassegnata dalla proliferazione dei mass media, del lavoro flessibile e dalla individualizzazione, quest'ultima intesa come condizione esistenziale "precaria" la cui peculiarità è data dalla centralità che assume il "rischio" quale situazione i cui esiti risultano imprevedibili. Cfr. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, 1a ed., tr. it. di W. Privitera, C. Sandrelli, Carocci, Roma 2000 (1986).

²³ Il riferimento è soprattutto ai nuovi rischi, come quelli nucleari e in generale ambientali in cui il grado di indeterminatezza della previsione è maggiore rispetto ad altre tipologie "ordinarie" che la scienza e la tecnica riescono a fronteggiare. Cfr. F. CERUTTI, *Defining Risk, Motivating Responsibility and Rethinking Global Warming*, «Science and Engineering Ethics» XVI, 3 Springer (2010), pp. 489-499.

mito “post-moderno” dell’uomo-Prometeo²⁴ sia in termini di mobilitazioni socio-politiche, sia a livello istituzionale, grazie al graduale contributo che la scienza ecologica aveva fornito nel costituire uno scarto nei confronti del “paradigma scientifico riduzionista” di impronta cartesiana,²⁵ e in ultimo l’emersione di un “pensiero critico” per la società contemporanea.²⁶

Propongo, a fini meramente illustrativi, di schematizzare preliminarmente il percorso filosofico su cui è improntato il concetto di “epistemologia del dominio” attraverso una tabella che descrive ed evidenzia il rapporto tra tecnica e natura nel pensiero occidentale del Novecento; un secolo che è stato espressione di importanti riflessioni in ordine alla pervasività della tecnica sia nella sfera vitale dell’essere umano, sia in relazione agli equilibri ecologici del pianeta.

L’epistemologia del dominio è stata definita da Mariachiara Tallacchini come

una circolarità in cui [...] l’atteggiamento dominativo legittima la scienza-tecnica, mentre la tecnologia conferma la giustezza di dominio e scienza, fino al punto in cui il dominio diviene la realtà ultima autogiustificantesi al di là e al di sopra delle effettive esigenze umane.²⁷

Tale “ragione” si pone inoltre in diretto collegamento con un’etica definita della “frontiera”²⁸ in cui la natura è oggetto illimitatamente disponibile, poichè privo di “valore”.

²⁴ Come evidenzia Elena Pulcini in ordine alle conseguenze dell’agire tecnologico «L’individuo creatore (*homo creator*) [...] spinto da una coazione al fare alimentata dalla globalizzazione tecnologica, ha smarrito, insieme alla progettualità e alla *foresight* hobbesiana tipica dell’*homo oeconomicus*, il senso e lo scopo dell’agire, finendo per ledere i suoi interessi e per mettere in pericolo la sopravvivenza dell’umanità e del mondo». Cfr. E. PULCINI, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale*, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

²⁵ Cfr. A. MORONI, *Ecologia: riflessioni su una disciplina sintetica*, in *Idea di natura*, E. Cadelo (cur.), cit., pp. 173-174.

²⁶ Cfr. P. CERi, *Le basi sociali e morali dell’ecologia politica*, in *Ecologia politica*, Id. (cur.), Feltrinelli, Milano 1987.

²⁷ Cfr. M. TALLACCHINI, *Etiche della Terra, Antologia di filosofia dell’ambiente*, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 12.

²⁸ Cfr. S. BARTOLOMMEI, *Etica e natura*, Laterza, Bari 1995, pp. 44-47.

Senza pretendere di illustrare l'intero panorama delle etiche dell'ambiente cui rimandiamo alla letteratura ad esse dedicata,²⁹ in tale sede ci limitiamo ad evidenziare che esiste una divisione fondamentale in filosofia morale, in cui vi è una prima linea di pensiero (di impronta continentale, a partire da Nietzsche fino ad arrivare ai filosofi della Scuola di Francoforte) che si pone in continuità con la tradizione speculativa occidentale e una seconda (anglosassone) che segue autonome direttrici non riconducibili alla "tradizionale" storia della filosofia, in quanto assume come presupposto metodologico gli stessi contenuti della "scienza ecologica", come *fonte diretta* di un'"etica per la natura".³⁰

All'interno della prima prende piede a partire dagli anni Settanta un pensiero che tematizza la "crisi ecologica" intesa nei termini di una radicalizzazione del rapporto dominativo della tecnica nei confronti della natura umana e "non umana" che ha trovato in Hans Jonas il precursore di un'"etica della conservazione" e della "responsabilità". La sua "etica" avalla un atteggiamento "debolmente antropocentrico", da intendersi nei termini di un abbandono dell'attitudine strumentale e utilitaristica nei confronti della natura, senza per questo riconoscere a quest'ultima un autonomo valore morale.

La seconda linea speculativa sposta al contrario l'attenzione dall'essere umano alla natura come fonte autonoma di valori spirituali oltre

²⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory. Towards an Eco-centric Approach*, SUNY Press excelsior editions, New York 1992; S. BAROLOMMEI, *Etica e natura*, cit.; ID., *Etica e ambiente. Il rapporto uomo-natura nella filosofia morale di lingua inglese*, Guerini Scientifica, Milano 1999; S. IOVINO, *Filosofie ambientali*, cit. In lingua inglese tra le fonti più autorevoli della "Environmental Philosophy" ricordiamo: A. LEOPOLD, *Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, Oxford 1968; E.C. HARGROVE, *Foundations of Environmental Ethics*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1989; P.W. TAYLOR, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press, 1986. Sulle "applicazioni" delle eco-etiche nell'ambito del diritto internazionale e nazionale, cfr. A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2014, e M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente. Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano 2004.

³⁰ Si tratta di un'etica "applicata" all'ambiente (ma per alcuni autori essa rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma nell'ambito della filosofia morale), la cui necessaria fondazione a parere degli autori di area anglosassone che l'hanno propugnata è da rinvenirsi da un lato nella stessa scienza ecologica, dall'altro nelle istanze della cultura ambientalista diffusa a partire dalla fine degli anni Sessanta. All'etica ambientale è dedicata una celebre rivista "Environmental Ethics" fondata nel 1979 dal filosofo statunitense Eugene C. Hargrove.

che materiali.³¹ Essa propone in altri termini il superamento definitivo di qualsiasi forma di utilitarismo e di individualismo metodologico per privilegiare un'ontologia "olistica" in cui "il tutto è più che la somma delle sue parti" e a favore di un "egualitarismo biosferico", in base al quale tutti gli esseri viventi hanno pari dignità e un identico diritto di esistere e svilupparsi secondo la propria "natura". In tale direzione il padre di tale linea di pensiero, il filosofo norvegese Arne Naess, distingue un approccio ecologico-superficiale (proprio dell'antropocentrismo debole), da uno "profondo" (incarnato nella corrente filosofico-politica della *Deep ecology*) che oltre a individuare la portata "ontologica" dell'ecologia scientifica, riconosce la pluralità di contenuti filosofici, religiosi, economici e culturali provenienti da altre aree geografiche del pianeta, in particolare dall'Oriente e dalle tribù primitive per integrarli con un "percorso interiore" di conoscenza di cui ogni soggetto è portatore. Scopo dell'illustrazione grafica però è non tanto quella di descrivere l'insieme delle etiche ambientali (evidenziate schematicamente nella Tabella n. 2), quanto di descrivere in che modo le etiche ambientali hanno costituito la premessa per la creazione di una "filosofia politica ecologica", ovvero come il percorso etico-morale in merito al rapporto essere umano/natura conduca a considerazioni anche di carattere giuspolitico, con particolare riferimento al concetto di "eco-democrazia".

In linea generale nell'ottica "democratico-ecologica":

gli attori partecipanti al "gioco" [improntato su una reciprocità di tipo cooperativo e non competitivo "a somma zero" – ricerca del massimo profitto nel breve periodo –] si spingono [infatti] oltre la concezione classica di *soggetto* o *persona*, coinvolgendo le generazioni future, il clima, i vegetali modificati da geni animali, gli esseri clonati, le mucche rese "cannibali" [ecc.].³²

Tale collegamento tra etiche ambientali ed "eco-democrazia" prenderà le mosse sia dal pensiero di Ulrich Beck, teorizzatore della "società del rischio" e della "modernizzazione riflessiva", sia da quello che è considerato "l'ultimo dei francofortesi", Jürgen Habermas (esponente del pensiero critico dell'ideologia), la cui "etica dialogica" costituisce il punto di partenza per la riflessione del "green political thought" (il

³¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit.

³² Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica. L'ambiente e la crisi delle istituzioni neoliberali*, 2 ed., Laterza, Roma 2006 (1 ed. 2004), p. 33, corsivi nostri.

riferimento nel presente lavoro sarà soprattutto a due teorici politici australiani, Robyn Eckersley e John Dryzek) in ordine al legame che sussiste tra democrazia deliberativa e questione ambientale.

Un ultimo autore a cui i teorici *green* hanno fatto riferimento è Antonio Gramsci in ordine al concetto di “egemonia”.³³ Il contenuto “contro-egemonico” della “democrazia ecologica” rispetto al pensiero e alle politiche neoliberali è dato infatti secondo gli stessi autori dal tentativo di costruire un nuovo “paradigma”, che nell’evidenziare le inadeguatezze del modello “liberale” di “governo” fondato (a loro parere) sull’“associazione” tra istituzioni rappresentative di tipo parlamentare, economia di mercato e “determinismo tecnologico”, possa riuscire a costituire uno scarto sul piano filosofico-politico rispetto alla “dicotomia” tra “soggetto” e “oggetto”. Quest’ultima a sua volta conseguenza di una “omnicomprensiva” frattura epistemologico-scientifica creata dalla scienza moderna.

A partire dal legame inscindibile che sussiste tra politica e sapere scientifico della modernità, i teorici della “eco-democrazia” hanno osservato che l’aggregazione degli *individui* che è alla base della concezione del *contratto sociale* hobbesiano³⁴ è espressione di una esemplare applicazione del metodo cartesiano e dei principi newtoniani nel campo della filosofia politica.³⁵ L’“artificio” moderno aveva determinato in

³³ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Einaudi, Torino 1975 (1948-1951).

³⁴ Il meccanicismo e il riduzionismo della scienza è presente nell’intenzione di Thomas Hobbes nel momento in cui egli ha voluto utilizzare un sapere rigoroso al fine di concepire quella che sarebbe diventata poi la *concezione moderna del potere politico*, (prima assolutistico e in seguito con altri autori liberal-democratico, in accordo con le operazioni meccaniche del governo della natura. Appare utile ricordare in tal senso un significativo passaggio del Leviatano dove è descritta la “fisica politica” hobbesiana: «Ogni uomo brama ciò che è bene per lui e fugge tutto ciò che è male; e fugge in primo luogo il più grande dei mali che sono in natura: la morte; e tutto questo secondo una necessità naturale che non è diversa da quella per cui un sasso precipita al suolo». Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, tr. it. di G. Micheli, Rizzoli, Milano 2011 (1651).

³⁵ Sul tema cfr. J. HABERMAS, *The Classical Doctrine of Politics in Relation to Social Philosophy*, «Theory and practice» tr. eng. J. Viertel, Heinemann, London 1977; G. MAIRET, *Nature et souveraineté*, Sciences Po. Les Presses, Parigi 2012, pp. 26 e ss., e D. BOURG – K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique*, cit. Come osserva anche Alessandro Pandolfi: «Tra il XVII e XVIII secolo, l’orologio è la metafora prevalente per spiegare la struttura e il funzionamento rispettivamente dell’universo, del corpo umano e dell’ordine politico. Così come l’universo è concepibile come un ordine funzionante secondo ragione in modo immutabile e il corpo è un automa mosso da meccanismi regolari capaci di autoprospulsione, anche lo Stato è una struttura centralizzata la cui

altre parole una netta separazione tra la “rappresentazione” del “politico” e i “saperi scientifici”, tanto che anche la stessa elaborazione teorica del Leviatano è in tale prospettiva dichiarata come un prodotto dello stesso *modus operandi* che fa capo al metodo sperimentale galileiano-newtoniano, nel momento in cui essa ha instaurato la “definitiva” separazione dell’essere umano dalla natura attraverso l’“artificiosità” della “produzione” e “riproducibilità” delle leggi scientifiche.

In tale direzione come evidenziato da Michèl Serres così come la fisica moderna aveva preteso di offrire un fondamento “naturale” all’“artificio” delle *leggi scientifiche* basandosi su un’idealizzazione di tipo matematico,³⁶ (contrapposta all’empirismo codificato nella cosmologia aristotelica) così la filosofia politica moderna ha costruito la “naturalità” di alcuni diritti riconducibili unicamente la sfera del “soggetto umano” (*res cogitans*), in virtù di una supposta *superiorità cognitiva e morale* del primo rispetto a tutti gli altri viventi (ovvero al mondo inteso come *res extensa*)³⁷ come la vita, la libertà e la proprietà.

Da ciò nasce la necessità (dipendente dal dato storico della crisi ecologica, che la teoria del diritto ha di fatto poco “incontrato” fin ora) e la possibilità di costruire adeguate “*rappresentazioni* giuspolitiche” di cui siano espressione «modelli non distruttivi del rapporto tra uomo e natura».³⁸

Esigenze che si riflettono su un piano sia sostanziale, sia procedurale.

Per quanto riguarda il primo i teorici della democrazia ecologica propongono una dottrina politica alternativa al liberalismo, al socia-

parti cooperano con la stessa rapidità e naturalezza delle ruote di un orologio. Nella seconda metà del Seicento [...] l’immagine dell’orologio, e soprattutto quella dell’auto-
ma, iniziano a essere svalorizzate come sinonimo di dispotismo e di servitù più o meno volontaria». A. PANDOLFI, *Natura umana*, il Mulino, Bologna 2006, p. 124.

³⁶ Cfr. A. KOYRÉ, *Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione*, cit., pp. 66 e ss.

³⁷ Secondo Serres la scienza e il diritto moderno hanno camminato di pari passo instaurando un “doppio legame” che li ha condotti in una direzione esclusivamente “antropocentrica”: «curiosamente – evidenzia l’autore – la ragione acquisisce nella sfera legale uno status abbastanza simile a quello ottenuto nelle scienze: le leggi sono tutte dalla sua parte [della ragione], perché essa *fonda* la legge». Cfr. M. SERRES, *The Natural Contract*, The University of Michigan Press, 1995 (1990), p. 35, corsivo nostro. Sul punto anche B. LATOUR, *Politiche della natura*, cit.

³⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 173, e F. CAPRA – U. MATTEI, *The Ecology of Law. Towards a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berret-Koehler Publishers, Oakland CA 2015

lismo e al marxismo pur mantenendo fermi alcuni presupposti di tali correnti, come ad esempio il rispetto dei diritti fondamentali della persona (per parte del liberalismo) e della giustizia sociale ed economica (per parte del socialismo e del marxismo), ma evidenziandone i tratti caratteristici nella *sostenibilità ecologica* e in un (“neokantiano”) *rispetto della natura*.

In ordine al secondo gli stessi teorici propongono un modello di democrazia deliberativa di tipo “integrativo”,³⁹ finalizzato da un lato a ridimensionare le logiche negoziali/aggregative di preferenze individuali proprie delle competizioni elettorali,⁴⁰ dall’altro a ricondurre il concetto di “sfera pubblica” a quello di “sistema”,⁴¹ tenendo cioè conto di un “contesto discorsivo” più ampio rispetto a quello di singoli *fora* deliberativi (minipubblici) che possono predispor-si all’interno della società, considerando soprattutto la prospettiva della “capacità deliberativa” di un’intera “arena”, compresi gli atti e le procedure *non* rispettose del dialogo “imparziale”, ma comunque in grado di “influenzare” in modo complessivo la *qualità* dell’intero “processo democratico”.⁴²

La preminenza della “deliberazione” rispetto a quello della mera “negoiazione” partitica può a parere degli stessi sostenitori della “democrazia deliberativa ecologica” manifestarsi inoltre in modo più efficace a un livello “transnazionale”, ovvero in relazione alla rilevanza *globale* dei rischi ecologici, in riferimento ai quali le “tradizionali” nozioni di “Stato-nazione” (sia liberale, sia sociale) e di “territorio” risultano ormai inadeguate.

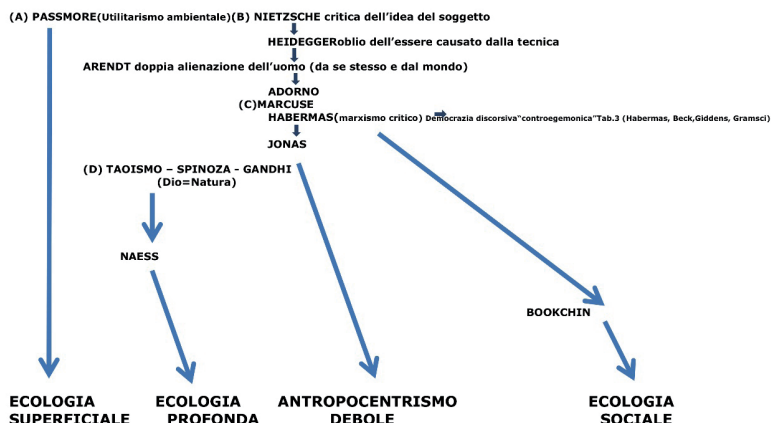
³⁹ «Occorre [...] distinguere tra una DD [democrazia deliberativa] radicale (DDR) e una DD integrativa (DDI), dove la perdita di forza ideale, tipica delle concezioni radicali, viene compensata dalla ricerca di maggiore effettività decisionale, e dove i criteri di stabilità interessati alla economicità del processo sono chiamati a rimpiazzare quelli di elettività». Cfr. A. PALUMBO, *La democrazia deliberativa dalla svolta epistemica all’inversione democratica*, in *La Politica tra verità e immaginazione*, A. Ferrara (cur.), Mimesis, Milano-Udine 2012, p. 108. Per una panoramica sulla democrazia deliberativa teorizzata da Habermas cfr. V. GIORDANO, *Democrazia deliberativa e vocazione universale dei diritti*, in *Il Grande crollo. È possibile un governo della crisi economica?*, L. Bazzicalupo, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano-Udine 2010.

⁴⁰ *Ivi*, p. 112.

⁴¹ Cfr. J. MANSBRIDGE *et al.*, *A Systemic Approach to Deliberative Democracy*, in *Deliberative Systems*, J. Parkinson (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2012.

⁴² In tal senso esso trascende qualsiasi specifico livello di “governance”, in quanto il “sistema” non ha “centro”.

Tabella n.1

RAPPORTO TRA TECNICA E NATURA NEL PENSIERO FILOSOFICO OCCIDENTALE DEL NOVECENTO

L'evoluzione storica dell'ecologia "scientifica" è associabile alla nascita e allo sviluppo del "paradigma"⁴³ della "complessità"⁴⁴ descritto «come un insieme eterogeneo di conoscenze che, con strumenti, cornici teoriche e linguaggi diversi, si propongono di affrontare le problematiche dell'irriducibilità, dell'imprevedibilità e dell'aleatorio»⁴⁵ che considera anzitutto due aspetti fondamentali: quello dell'interdipendenza fra i componenti di un insieme e l'irriducibilità di quest'ultimo alle sue parti.⁴⁶

Il "pensiero della complessità"⁴⁷ rifiuta in tal senso la "disgiunzione" delle singole discipline (tale "settorialismo" infatti semplifica il

⁴³ Sulla nozione di "paradigma", inteso come "cornice" teorica e allo stesso tempo storica entro cui si muove lo scienziato, soggetta ad una *discontinuità* data dal susseguirsi di altre "rivoluzioni scientifiche" cfr. T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 1996 (1962).

⁴⁴ Cfr. A. MORONI, *Ecologia: riflessioni su una disciplina sintetica*, in E. Cadelo (cur.), *Idea di natura*, cit., p. 173 e F. LI VIGNI, *Intervista a Edgar Morin. Il pensiero complesso e l'incertezza del sapere*, Diogene Multimedia, Bologna 2016, p. 21.

⁴⁵ *Ivi*, p. 19.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Per un ampio dibattito cfr. E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, tr. it. di M. Corbani, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

reale) per scoprirne invece i nessi “circolari” che sono insieme causa e conseguenza di quesiti generali e fondamentali attinenti non solo l’epistemologia e la filosofia della scienza, ma anche altri ambiti del sapere “umanistico” come la sociologia e la filosofia del diritto.⁴⁸

Il termine “ecologia” fu coniato come è noto da Ernst Haeckel,⁴⁹ tra i primi e più importanti esponenti del darwinismo in Germania, il quale aveva evidenziato «l’interdipendenza fondamentale di tutti i fenomeni e il radicamento degli individui e delle società nei processi ciclici della natura»⁵⁰ inaugurando un nuovo filone di ricerca scientifica in base al quale le influenze esterne (ambientali) contribuiscono alla spinta evolutiva dell’essere vivente assumendo un ruolo determinante.

L’ecologia scientifica si è focalizzata infatti sulla complessità delle relazioni *del* e *nel* mondo vivente, determinando un’importante discontinuità rispetto alla scienza moderna contraddistinta da un metodo volto ad “astrarre” dal mondo naturale le sue “leggi”, che non dovevano essere più “scoperte” come accadeva nell’ambito della scienza antica e medievale, ma “riprodotte”, in virtù di una ragione “calcolante”. Ciò mediante sia la scomposizione dell’oggetto di osservazione (riduzionismo), sia attraverso la formulazione di stabili e *lineari* rapporti di causa ed effetto (meccanicismo), decretando in questo modo una netta separazione tra soggetto e oggetto, e di conseguenza anche tra essere umano e natura.

Tale metodologia “moderna” che trova le sue radici nel pensiero di Francis Bacon, Renè Descartes, Galileo Galilei, Isaac Newton e Thomas Hobbes, pur avendo determinato una frattura nei confronti del sapere scientifico e filosofico “pre-moderni” improntati sull’armonia e indissociabilità tra i due poli della relazione (essere umano e natura *esterna*) e su un finalismo intrinseco al mondo organico, non aveva però considerato in modo sufficiente la *dinamica reale* dei *fenomeni naturali* contrassegnata dalla *interrelazione* complessa e talora irreversibile *delle parti*. La scienza galileiano-newtoniana avendo infatti

⁴⁸ Cfr. B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002.

⁴⁹ Cfr. E. HAECKEL, *Die Weltratsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie*, Kroner, Stuttgart 1899.

⁵⁰ Cfr. F. CAPRA, *Systems Theory and the New Paradigm*, in *Ecology. Key Concepts in Critical Theory*, C. MERCHANT (ed.), Humanity Books, New York 1999. Per un approfondimento del tema ID., *Il Punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente*, tr. it. L. Sosio, Feltrinelli, Milano 1984 (1982).

avallato una concezione dell'universo inteso come un *sistema meccanico* composto da *particelle* elementari e *forze* basilari, e della materia come una macchina, si era limitata a tradurre in caratteri matematici la "regolarità" con cui moltissimi fenomeni potevano essere ricondotti a seguito dell'analisi sperimentale a "leggi universali" riproducibili in laboratorio,⁵¹ aprendo la strada alla *possibilità* di "manipolazione" del mondo organico.

Un primo decisivo impulso che aveva già generato una metamorfosi nel pensiero scientifico fu dato dalla fisica quantistica, la quale aveva condotto "l'osservatore" ad assumere un ruolo sempre più incisivo nella stessa *identificazione* delle "leggi" riguardanti i fenomeni naturali, allorché i criteri di misurabilità (inerenti soprattutto il mondo sub-atomico) cominciarono a presentare margini di *incertezza* facendo perdere quel carattere "deterministico" proprio delle acquisizioni e delle conoscenze delle scienze naturali.⁵²

Altre linee di pensiero che avevano reso possibile in senso stretto l'ulteriore arricchimento delle ipotesi ruotanti attorno al concetto di "ecologia" (sempre intesa nel senso scientifico del termine) che in un primo momento si erano limitate soltanto a fornire alcune rile-

⁵¹ Il carattere *ontologico* di "astrattezza" e di "idealità" della scienza moderna è ben illustrato da Vittorio Hösle «E evidente che il principio del *verum factum* ha fornito un supporto teoretico alla rifondazione in chiave *sperimentale* della scienza della natura; perché si può dire che con l'esperimento l'uomo *ricrea* la natura» – gli ultimi due corsivi sono nostri. Cfr. V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, tr. it. P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992, p. 53. L'ecologia scientifica segna invece un passaggio da uno studio "*in vitro*" a uno "*in vivo*" della natura. Cfr. P.S. SHEPARD – D. MCKINLEY (eds.), *The Subversive Science*, Houghton Mifflin Co., Boston 1969.

⁵² Il principio di indeterminazione di Heisenberg, è indicato dalla epistemologia e filosofia della scienza contemporanee come l'espressione più esemplare che evidenzia il carattere problematico della "misurabilità" certa dei fenomeni naturali. Esso evidenzia infatti l'"indeterminatezza" che può celarsi nella stessa verifica sperimentale. Ciò ha comportato anche implicazioni di tipo filosofico nel momento in cui grazie alla fisica contemporanea, viene meno il dualismo tra spirito e materia. Tra i testi del fisico tedesco per tutti cfr. W. HEISENBERG, *Mutamenti nelle basi della scienza*, tr. it. A. Verson, Torino 1960. Come osserva a tal proposito Francesco Viola: «La scienza stessa è divenuta l'universo entro cui si muove lo scienziato; [...] il mondo della scienza è ormai evidentemente una costruzione umana [e la] natura riacquista, al contempo, un senso onnicomprensivo. Non è più ciò che sta di fronte a noi, ma ciò che ci abbraccia e ci comprende. Quest'esito sarà una base importante per la nuova sensibilità ecologica». Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto. Lezioni di filosofia del diritto. Anno accademico 1993-94*, pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e società, Università di Palermo, p. 70.

vanti descrizioni afferenti le relazioni tra mondo animale e vegetale⁵³ furono quelle della “cibernetica” (teoria dell’informazione)⁵⁴ e della “sistemica”.⁵⁵

Come già avevano dimostrato Gregory Bateson, Barry Commoner e Fritjof Capra negli anni Settanta, fu il linguaggio della *teoria dei sistemi*, e in particolare la teoria dei sistemi “dinamici”,⁵⁶ a fornire la formulazione più appropriata del nuovo “paradigma” (secondo l’accezione kuhniana) ecologico-complesso. Secondo tale teoria, infatti, il rapporto tra le parti e il tutto è invertita; le proprietà delle parti possono essere comprese solo a partire dall’*intero* (*holon*).⁵⁷ Quest’ultimo

⁵³ Cfr. J.-P. DELÉAGE, *Storia dell’ecologia*, cit.

⁵⁴ «La cibernetica è più un movimento di pensiero, che una scienza o un metodo, nato negli Stati Uniti negli anni ‘40 per opera di un certo numero di scienziati, soprattutto matematici e ingegneri, di cui i più determinanti sono stati Norbert Wiener e Warren McCulloch. Essa si basa sul concetto di feedback o retroazione, cioè la capacità di un sistema di modificare il proprio comportamento sulla base dei dati ricevuti dall’ambiente o dal suo stesso interno». Cfr. F. LI VIGNI, *Intervista a Edgar Morin*, cit., p. 17.

⁵⁵ «La sistemica è un approccio costituitosi anch’esso negli Stati Uniti, fra gli anni ‘30 e gli anni ‘50 per iniziativa di un biologo e filosofo di origini austriache, Ludwig von Bertalanffy. Essa si pone come obiettivo la messa a punto di un insieme di formule matematiche capaci di descrivere nel loro funzionamento d’insieme tutti i sistemi viventi e sociali, malgrado le loro differenze». *Ibidem*.

⁵⁶ «La teoria dei sistemi dinamici, le cui basi sono state gettate dal matematico francese Henri Poincaré alla fine del 1800, si è costituita in un dominio coerente solo fra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento», *ibidem*. Cfr. F. CAPRA, *Systems Theory and the New Paradigm*, in C. Merchant (ed.), *Ecology*, cit. Oltre ad autori fondamentali come Michel Serres e Gregory Bateson, quest’ultimo autore del celebre saggio *Verso un’ecologia della mente* (Cfr. G. BATESON, *Verso un’ecologia della mente*, cit.) è stato correttamente rilevato che ai primi due dovrebbero necessariamente affiancarsi, ai fini di una comprensione completa di quella che potrebbe definirsi una “svolta ecologica” nelle scienze «Ilya Prigogine ed Isabelle Stengers, i quali hanno coniato il titolo “La Nouvelle Alliance” (la nuova alleanza) per indicare che la natura non è così “meccanica” o “determinata” nel modo in cui la scienza newtoniana o anche la *well-informed* teoria della relatività ci avrebbe portato a credere». V.A. CONLEY, *Ecopolitics. The Environment in Poststructuralist Thought*, Routledge, London 1997, p. 60. Cfr. inoltre B. COMMONER, *Il cerchio da chiudere*, prima ed. italiana, Garzanti, Milano 1986 (1971); F. CAPRA, *Il Tao della Fisica*, Adelphi, Milano 1989; ID., *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente*, cit.; E. TIEZZI, *Tempi storici Tempi biologici*, quarta ed., Garzanti, Milano 1988; E. MORIN, *Il pensiero ecologico*, cit.

⁵⁷ Il termine olistico (insieme all’aggettivo olistico) è stato coniato negli anni Venti da Jan Smuts (1870-1950), filosofo sudafricano, autore di *Holism and Evolution* (Olistismo ed evoluzione), in continuità con il pensiero evoluzionista ed è stato utilizzato (soprattutto da Quine) al fine di sostenere un’impostazione metodologica che non riducesse la dimensione epistemologica delle teorie scientifiche solo a singoli aspetti di esse, ad esempio relativamente a dati empirici presi isolatamente rispetto al contesto storico-culturale (*Weltanschauung*) in cui gli stessi sono prodotti. Dal punto

è da intendersi inoltre come un *processo* (e non come una “struttura” uniforme e divisibile come sono ad esempio gli atomi), dinamico e circolare (esso è infatti un “sistema di sistemi”), che distingue tutti gli esseri viventi nella loro “specificità” ma avendo riguardo della loro “relazione circolare”.

A differenza dell’“ontologia” *atomistica* (parcellizzata) propria dello statuto scientifico moderno, le *parti* sono distinte ma allo stesso tempo *connesse* in una “rete” inseparabile di relazioni che li costituiscono anche dall’interno di loro stessi (come ad esempio la cellula che è considerata anch’essa come un sistema vivente distinto all’interno di un organismo cui appartiene ma che non ne può essere separato).

A differenza di Darwin e sulla scia di Haeckel, Gregory Bateson sosteneva che le società umane si ponessero sì in termini *coevolutivi* rispetto all’ambiente circostante, ma non soltanto sulla base di una relazione intercorrente tra il singolo essere vivente con il suo *habitat*, ma in virtù di un rapporto costante che sussiste tra l’“unità ecosistemica” (*comprensiva* cioè del singolo essere vivente) con la “totalità ecologica” considerata nel suo insieme.⁵⁸ L’atteggiamento che contrappone quindi la “mente” del “soggetto”, alla “mente/organizzazione” più ampia della materia, cioè della natura, costituisce secondo Bateson l’errore epistemologico principale dell’Occidente⁵⁹ cui è derivato il menzionato “atteggiamento dominativo”.

Ma in ambito “cibernetico”, assume un ruolo centrale anche il concetto di “auto-organizzazione”: il “sistema” più ampio che esiste dal punto di vista ecologico è l’intera biosfera, che è suddivisa da

di vista dell’ecologia scientifica «L’Olismo (dal greco “holon”, cioè tutto) è basato sull’idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate né isolatamente né esclusivamente tramite le sue componenti in quanto la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della somma (delle prestazioni) delle parti prese singolarmente. Tale concezione sottolinea il fatto che la materia è “organizzata” attraverso un processo di raggruppamento ordinato di enti-sistemi (*wholes*) che formano la natura. In quest’ultima è presente una spinta continua verso forme di vita e di organizzazione sempre più complesse che giustifica sia sul piano scientifico che filosofico il legame relazionale che necessariamente la singola parte ha con il “tutto”. Si spiega in tal modo l’idea che l’organismo vivente può e deve essere considerato solo nella sua totalità e completezza e non come semplice somma di parti irrelate. Cfr. C. JOHNSON, *Dizionario della nuova ecologia. Le parole chiave della filosofia ambientalista*, Mondadori, Milano 1994 (1991), pp. 306 e ss.

⁵⁸ Cfr. G. BATESON, *Verso un’ecologia della mente*, cit., p. 465.

⁵⁹ Cfr. G. BATESON, *Mente e natura*, cit.

porzioni o sottosistemi (ecosistemi)⁶⁰ “autopoietici”, aventi cioè “proprietà emergenti” che affiorano grazie al “caos” proprio di rapporti co-evolutivi *non lineari* ma appunto “circolari” con l’ambiente circostante, e in grado di autorganizzarsi e di “autocorreggersi” a fronte di “fattori di disturbo” esterni.⁶¹

Un sistema vivente – osserva Fritjof Capra – è definito come un sistema auto-organizzante, il che significa che il suo ordine non è imposto dall’ambiente ma è stabilito dal sistema stesso. In altre parole, i sistemi auto-organizzanti mostrano un certo grado di autonomia. Ciò non significa che i sistemi viventi siano isolati dal loro ambiente; al contrario, essi interagiscono con esso continuamente, ma questa interazione non determina la loro organizzazione.⁶²

Ciascuna unità eco-sistemica (un lago, una foresta, o un ambiente marino) non è quindi separata dalle altre ma mantiene una interdipendenza costante con altre porzioni della biosfera, seguendo un meccanismo di *autoregolazione* riconducibile a *unità sistemiche* anch’esse descrivibili mediante il linguaggio della matematica.

Tali unità, dinamiche e complesse, proprio grazie al meccanismo dell’“interdipendenza tra le parti” costituiscono il luogo in cui avvengono numerosi scambi di materia e di energia, che possono essere alterati a causa di azioni antropiche: il singolo elemento non potrà essere separato da tale complessa totalità/specificità se non a prezzo di provocare conseguenze talora irreversibili a scapito di un equilibrio e di un rendimento energetico in qualche misura capace di conservarsi

⁶⁰ Con la nozione di ecosistema ci si intende normalmente riferire a quell’“unità ecologica fondamentale”, costituita da interazioni mutuamente condizionanti tra gli organismi viventi sia biotici che abiotici e il loro ambiente. Essa fu coniata da A.G. Tansley (cfr. A.G. TANSLEY *The Use and the Abuse of Vegetational Concepts and Terms*, «Ecology» III (1935), pp. 284-307.

⁶¹ Cfr. H. MATURANA – F. VARELA, *Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente*, Marsilio, Venezia 1985. «Un primo gradino concettuale ci è dato dalla teoria dell’organizzazione del “sé”; perché per organizzare la sua autonomia, l’essere organizzatore di sé ha bisogno non soltanto di “chiusura” rispetto al suo ambiente, ma anche di apertura su questo ambiente nel quale trova non soltanto energia ma anche quella “complessità organizzata” e quella coorganizzazione che sono necessarie per la sua esistenza. Dunque non possiamo concepire l’essere vivente come un oggetto chiuso o, parlando in maniera più precisa, come un soggetto chiuso». Cfr. E. MORIN, *Il Metodo 2. La vita della vita*, Raffaello Cortina, Milano 2004 (1985), p. 76.

⁶² Cfr. F. CAPRA, *Systems Theory and the New Paradigm*, in *Ecology*, C. Merchant (ed.), cit. p. 339.

in assenza di perturbazioni. La circolarità che investe l'intero "processo" riguarda azioni e rimandi (*feedback*) che si innestano in una serie indefinita e "a-centrica" di "flussi" di energia e di materia (anelli circolari di retroazione), reciprocamente condizionanti e condizionati l'ordine della intera biosfera. Essi tendono per l'appunto verso un equilibrio non lineare, "dinamico" definito "omeostasi",⁶³ in base al quale gli elementi che turbano o possono turbare la stabilità interna dell'"intero" sono "selezionati" e internalizzati attraverso un meccanismo di aggiustamento spontaneo.

Risulta a tal fine di grande importanza per la disciplina "ecologica" il tempo di detto "aggiustamento". È infatti proprio il fattore "tempo" ad essere rilevante allorquando l'ecologia pone la necessità di ripensare la natura "in vivo" osservando le relazioni dinamiche, circolari e spesso altamente imprevedibili dei fenomeni naturali e non più "in vitro"⁶⁴ secondo le leggi astratte e predeterminate della riproducibilità della natura in "laboratorio".

In ordine al "tempo biologico" l'ecologo Enzo Tiezzi evidenzia chiaramente l'opposizione che sussiste tra la tempistica dell'agire umano e la temporalità della natura. Essendo quest'ultima caratterizzata da un determinato equilibrio bio-dinamico (afferente ad esempio al fenomeno della biocenosi), essa non è però in grado di "autoriparare" a breve termine i danni subiti, perché i tempi di reazione, adattamento e conservazione sono maggiori rispetto alla rapidità con cui invece è posta in essere l'azione antropica.⁶⁵ «Appare [...] evidente che la natura deve essere pensata sotto la categoria della *temporalità* e non dell'eternità [...] Essa ha veramente una *storia* in senso proprio, nasce, cresce e deperisce»⁶⁶ non solo *indipendentemente* dall'azione distruttiva dell'essere umano,⁶⁷ ma anche *a causa* di essa.

⁶³ In accordo con i principi della cibernetica, con il termine omeostasi si intende «indicare la tendenza verso uno stato relativamente stabile di *equilibrio* che si osserva negli elementi inter dipendenti di un sistema. Generalmente i sistemi viventi, siano essi cellule, esseri singoli, o tutto il pianeta hanno complesse retroazioni (o *feedback loop*) incorporate nella loro struttura. Questo consente loro di mantenere i rapporti tra le parti e di esercitare il controllo sulle loro condizioni interne e sugli ambienti esterni, con l'obiettivo di conseguire e/o mantenere condizioni di vita ottimali». Cfr. C. JOHNSON, *Dizionario della nuova ecologia*, cit., pp. 308-309.

⁶⁴ Cfr. P.S. SHEPARD – D. MCKINLEY (eds.), *The Subversive Science*, cit. Sul tema ha ampiamente discusso M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 25 e ss.

⁶⁵ Cfr. E. TIEZZI, *Tempi storici Tempi biologici*, cit.

⁶⁶ Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto*, cit., p. 35

⁶⁷ *Ibidem*.

È stato comunque osservato⁶⁸ che l'ecologia (nonostante il carattere di "novità" che presenta rispetto alla scienza moderna) non abbia ancora costruito un "metodo" uniforme in quanto è divisa tra approcci "olistici" (che considerano a livello di analisi scientifica maggiormente importante l'influenza del *tutto sulle parti*), da approcci "riduzionistici" (che ritengono al contrario poco affidabile tale criterio in quanto *non* determina un sufficiente grado di *predittibilità* dei fenomeni, optando in ultima analisi per la "scomposizione", al fine di rendere più chiara e intelligibile la spiegazione delle complesse variabili interne al mondo vivente).⁶⁹

Christine Shrader-Frechette, filosofa, scienziata ed economista, in particolare ha distinto tre tipi di ecologia: una "hard ecology" (in continuità con il metodo sperimentale moderno), una "soft ecology" (fondata sull'"olismo scientifico") e una "practical ecology", optando a favore di quest'ultima.⁷⁰

La prima, come evidenzia l'autrice, si avvale di "indicatori", (ad esempio specie e comunità di animali e/o vegetali) per *specifiche relazioni* e non dell'ambiente biotico (vegetali e animali) e abiotico (aria, acqua, suolo) generalmente considerato. Secondo i fautori di questa metodologia tali indicatori dovrebbero essere in grado di stabilire previsioni che si approssimano statisticamente al "vero", e raggiungere in questo modo un elevato grado di certezza.⁷¹

La seconda fa invece riferimento a "valutazioni" sulla "qualità" *complessiva* (irriducibile per ciò alle sue singole componenti) di un *determinato contesto* naturale,⁷² in ragione cioè della sua "integrità", avvalendosi soltanto di alcuni degli indicatori sopra menzionati, al fine di rilevare ad esempio la persistenza, diminuzione o estinzione numerica di una determinata "specie" in un dato habitat (come il numero di trote in un lago), ma ritenuti comunque sufficienti a rappresentare i "reali" equilibri del mondo vivente.

⁶⁸ Cfr. K. SHRADER FRECHETTE, *Ecology*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Malden Massachusetts 2001.

⁶⁹ Sul punto cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 25 e ss.

⁷⁰ Cfr. K. SHRADER FRECHETTE, *Ecology*, in *A companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), cit.

⁷¹ Cfr. H.R. PETERS, *A Critique for Ecology*, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

⁷² Cfr. H. REGIER, *Ecosystem Integrity in the Great Lakes Basin*, «Journal of Aquatic Ecosystem Health», 25, pp. 25-37.

In altri termini mentre la prima si avvale di una metodologia che tenta di spiegare la realtà del “tutto” a partire dalle singole componenti la seconda compie il processo inverso. Secondo Shrader-Frechette entrambi i modelli presentano alcune rilevanti lacune.

Il primo, in quanto si affida a una molteplicità di indicatori generici, rischia di tradire il proprio intento, ovvero di chiarire in modo coerente e adeguato le possibili variabili (spesso non prevedibili) che possono sussistere in ordine allo studio di una determinata entità ecologica (specie animale o vegetale). Il secondo perché assegna un ruolo preponderante a osservazioni e valutazioni che presentano un carattere soltanto parzialmente empirico. Al fine di dimostrare i propri risultati i fautori del secondo approccio, in particolare, devono necessariamente ricorrere (a complemento di dati parziali o di indici che presi per sé stessi non risulterebbero idonei a descrivere in modo rigoroso l'intero ecosistema) a problematici *giudizi di valore*.⁷³

Entrambi gli approcci offrono secondo l'autrice sia regole metodologiche, sia intuizioni che risultano utili al fine di comprendere almeno il *quid* dell'ecologia, ovvero (per utilizzare ancora una volta l'espressione di Shepard e McKinley) l'analisi *in vivo* e non più (o non solo) *in vitro* della natura, ma le metodologie e i risultati degli ecologi risultano non di rado diluiti entro determinate prospettive etiche.

Senza screditare la rilevanza delle “leggi generali” dell'ecologia,⁷⁴ ovvero della sua attitudine “sistemica”, Shrader-Frechette propone allora un metodo “intermedio”, che consente di evitare sia gli errori della “hard ecology” (che tenta di costruire una coerente e unitaria “immagine del mondo” in cui i fatti siano rispondenti ad essa), sia quelli della “soft ecology” (basata su definizioni già “date per scontato” e non totalmente dimostrate).⁷⁵

Esso consiste nella analisi di specifici casi di studio, a partire da singoli organismi, procedendo induttivamente, senza ricondurre a un modello generale l'insieme dei risultati e delle conclusioni sperimentali, grazie all'osservazione di *microstrutture* o di determinati fenomeni

⁷³ Cfr. K. SHRADER-FRECHETTE, *Ecology*, cit., p. 311.

⁷⁴ Commoner enuncia le quattro leggi nel modo seguente: ogni cosa è in relazione con tutte le altre (Everything is connected with everything else); ogni cosa va in qualche direzione (Everything must go somewhere); la natura conosce il meglio (Nature knows best); non esistono consumi gratuiti (There is no such thing as a free lunch). Cfr. B. COMMONER, *Il cerchio da chiudere*, cit.

⁷⁵ *Ivi*, p. 314.

(attinenti ad esempio allo studio di uno specifico insetto nocivo per una certa specie vegetale o animale che comporta a sua volta un'attività di indagine naturalistica circoscritta al caso, ma in grado di attingere anche da informazioni più ampie e generali): un metodo *bottom up*, che renda possibili almeno alcuni "strappi" o "ritagli" nella "rete del tutto".⁷⁶

La "practical ecology" secondo l'autrice risulta maggiormente coerente con le tendenze epistemologiche della società contemporanea, in quanto il fatto che il processo conoscitivo sia strettamente intrecciato con il sistema di valori dell'"osservatore", non conduce necessariamente a un oscurantismo anti-scientifico, ma al superamento sia di una concezione vetero-positivistica della scienza, sia a un mero "soggettivismo" che rischia di sfociare nel relativismo.

Grazie alla formulazione del principio di indeterminazione di Heisenberg da un lato, e alla teoria dei sistemi autopoietici dall'altro, vi è stato di base un passaggio fondamentale: dalla "struttura" (singole particelle e forze in interazione fra loro) al "processo" (la singola "parte" è costituita sia *esternamente*, sia *internamente*, dalla *relazione* con le altre parti e dal *contesto*). Quest'ultimo ha delineato una inseparabilità tra *soggetto* e *oggetto* della conoscenza e un legame inscindibile tra "fatti" (non più assolutamente oggettivi) e "punti di osservazione" (cui sono ricompresi conseguentemente anche gli orientamenti morali e culturali dell'"osservatore"),⁷⁷ fornendo allo stesso tempo un quadro e un "linguaggio comune" anche per ambiti disciplinari diversi.⁷⁸

Tale opposizione è evidenziata in ambito sociologico dalla contrapposizione tra "costruttivisti" e "realisti".⁷⁹ I primi sono generalmente etichettati come "relativisti", in quanto nella valutazione dei

⁷⁶ *Ivi*, p. 113.

⁷⁷ Come evidenzia Capra «Una delle più importanti intuizioni della nuova teoria dei sistemi della vita è che la vita stessa e la conoscenza sono inseparabili. Il processo della conoscenza è anche il processo di auto-organizzazione, cioè, il processo della vita. Il nostro modello convenzionale di conoscenza consiste nell'affermare o immaginare fatti indipendentemente esistenti, ciò che costituisce il modello derivato dalla fisica classica. Dal punto di vista dei nuovi sistemi, la conoscenza è [invece] parte del processo della vita, di un dialogo tra l'oggetto e il soggetto». Cfr. F. CAPRA, *Systems Theory and the New Paradigm*, in *Ecology Key Concepts in Critical Theory*, C. Merchant (ed.), p. 335 e ss.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Per un approfondimento del dibattito cfr. T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, Routledge, London 2003.

rischi enfaticizzano i giudizi di valore sostenendo che il rischio in sé è un “costrutto sociale”.⁸⁰ I secondi, invece, considerano i fenomeni naturali in quanto sempre dotati se non di efficacia causale, almeno di una elevata probabilità statistica matematicamente calcolabile, tale che possa e debba sempre essere possibile dichiarare la realtà propria dei “fatti”.⁸¹

Tale distinzione nella specifica analisi comparativa di Shrader-Frechette risulta semplicistica in quanto nello studio del “rischio ambientale” vengono utilizzati sia determinati criteri metodologici, sia giudizi di valore, o detto altrimenti, «nell’idea di *ragione ecologica* si uniscono elementi di razionalità *scientifica ed etica*». ⁸²

Nel primo caso i costruttivisti si limitano a ridurre erroneamente il momento valutativo del rischio nell’antropologia e nella sociologia, ignorando le componenti oggettive e scientifiche dello stesso,⁸³ mentre nel secondo i realisti ritengono, altrettanto inesattamente, che l’oggettività scientifica del giudizio debba per forza essere garantita da un preciso “algoritmo”.⁸⁴

Una “practical ecology” può essere in tale direzione secondo Shrader-Frechette utile soprattutto alla *valutazione politica* del rischio. Essa risulta infatti essere coerente con ciò che è stato definito in ambito sociologico e filosofico-scientifico come “scienza post-normale”.⁸⁵ Quest’ultima è stata descritta nei termini di una strategia *problem-solving*⁸⁶ utilizzabile allorquando «i fatti sono incerti, i valori sono messi in discussione, gli interessi sono elevati e le decisioni sono urgenti»⁸⁷ e ove il mero susseguirsi di “paradigmi”⁸⁸ (quando cioè ciascun problema da risolvere è inquadrabile entro una specifica “cornice” sia

⁸⁰ Per tutti cfr. N. CASTREE, *The Nature of Produced Nature: Materiality and Knowledge Construction in Marxism*, «Antipode» 27, 1 (1995), pp. 12-48.

⁸¹ Per tutti cfr. R. HARRÉ, *Varieties of Realism*, Blackwell, Oxford 1986.

⁸² Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la Natura*, cit., p. 147, corsivi nostri.

⁸³ Cfr. K. SHRADER FRECHETTE, *Risk and Rationality. Philosophical Foundation for Populist Reforms*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1991, pp. 29-30.

⁸⁴ *Ivi*, p. 49.

⁸⁵ Cfr. *supra* nota 12 dell’Introduzione.

⁸⁶ Cfr. G. D’ALISA – G. KALLIS, *Post-normal Science*, in *Degrowth. A Vocabulary for a New Era*, G. D’Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), Routledge, New York 2015.

⁸⁷ Cfr. S. FUNTOWICZ – J.R. RAVETZ, *The Worth of a Songbird: Ecological Economics as a Post-normal Science*, «Ecological Economics» X, 3 (1994).

⁸⁸ Cfr. T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, cit.

teorica, sia storica che restringe il campo di osservazione dello scienziato esprimendo una sorta di “monopolio” sull’inquadramento della realtà⁸⁹ si “riarticola” attraverso una ricombinazione tra teoria e prassi, nel reciproco rapporto tra scienza e società,⁹⁰ ponendo in discussione l’immagine idealizzata della condizione “strutturale” della verità scientifica. Alla coppia vero/falso, (in riferimento ad esempio al concetto di “rischio”) si sostituisce l’alternativa accettabile/inaccettabile,⁹¹ in virtù del ruolo sempre più incisivo e preponderante che assume la società civile in relazione alla produzione della “conoscenza”.

L’autolegittimazione degli scienziati come perfetta “comunità di pari” che si

autoregola attraverso conoscenze condivise e liberamente discusse, in assenza di meccanismi coercitivi e di forme di autorità diverse dalla conoscenza stessa [...], che non riconosce autorità superiori esterne per quanto riguarda la validazione delle conoscenze scientifiche, [che] gode di una naturale autorità nei confronti della società [in virtù della] naturale tendenza alla ricerca del vero [che] ne fonda [altresì] l’eticità⁹²

è posta in discussione da un nuovo “metodo accademico” in grado di poter far fronte ai continui sviluppi che riguardano sia l’economia, sia la tecnologia, cui la tradizionale “divisione disciplinare” non è più in grado di rispondere.⁹³

Secondo alcuni autori⁹⁴ riconducibili a quella linea di indagine denominata STS (*Social, Technology, Studies*) emerge infatti un vero

⁸⁹ Cfr. F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Trattato di diritto dell’ambiente. Principi generali*, P. Dell’Anno – E. Picozza (cur.), Cedam, Padova 2012, p. 594.

⁹⁰ Cfr. B. LATOUR, *Non-siamo mai stati moderni*, Eleuthera, Milano 1995 (1991).

⁹¹ Cfr. M. TALLACCHINI, *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, «Toxicology and Applied Pharmacology» CCVII (2005).

⁹² Cfr. M. TALLACCHINI, *Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi*, «Rivista di diritto alimentare» VI, 1 (2012), pp. 1-19 (consultabile on line in www.rivistadirittoalimentare.it).

⁹³ Cfr. S. FUNTOWICZ – R. STRAND, *Models of Science and Policy*, in *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms*, T. Traavik – L. Li Ching (eds.), Tapir Academic Press, (Norway) Trondheim 2007, p. 263.

⁹⁴ Per tutti cfr. S. JASANOFF, *Beyond Epistemology: Relativism and Engagement in the Politics of Science*, «Social Studies of Science» XXVI, 2 (1996), pp. 393-418 e T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, cit.

“metodo della complessità”⁹⁵ ovvero un nuovo principio organizzatore del sapere che recupera la “circolarità” delle nozioni, e riattiva un “dialogo” tra “parti” disgiunte o in “antagonismo” tra loro. Detto metodo consentirebbe a parere degli stessi autori da un lato di evitare la deriva nichilistica della *narrazione post-moderna*,⁹⁶ (proprio in quanto la “orizzontalità” dei linguaggi “veri”, compreso quello scientifico, sarebbe regolata tramite adeguate procedure che potrebbero consentire una *corretta comunicazione* tra gli stessi),⁹⁷ dall’altro di ridimensionare la funzione “servente” della politica rispetto alla “comunità degli scienziati” (sempre mediante una riarticolazione delle procedure che possano questa volta agevolare un *controllo sull’affidabilità*) e infine di favorire l’evoluzione dell’attuale modello di Stato liberal-democratico verso forme di democrazia “epistemica”.⁹⁸

Come evidenziano i sociologi Silvio Funtowicz e Jerome Ravetz, la scienza post-normale riguarda non solo la necessità di revisionare lo statuto interno al campo strettamente scientifico, ma di indagare le *interazioni* tra quest’ultimo e la società, in particolare con la sfera della politica, poiché la “complessità” dei rischi legati alla salute e all’ambiente, e la non riducibilità di questi ultimi a un’unica, corretta e omnicomprensiva descrizione dei fenomeni in questione⁹⁹ fa emergere la necessità di “democratizzare la scienza”: di rendere cioè legittime anche fonti di produzione della “conoscenza” alternative a quelle “accreditate” dall’autoreferenzialità epistemologica ed etica della ricerca scientifica. Autoreferenzialità (sintetizzabile con l’espressione *science speaks truth to the power*) che fin dall’età moderna ha legittimato un rapporto unilaterale tra potere politico e tale *expertise* scientifica “ufficialmente” accreditata.¹⁰⁰

In tale direzione di fronte alla non prevedibilità, e in taluni casi alla irreversibilità degli effetti di determinate applicazioni tecnologiche e

⁹⁵ Cfr. E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso*, cit.

⁹⁶ J.F. LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, ed. XVII, Feltrinelli, Milano 2006.

⁹⁷ Cfr. L. BUFFONI, *La “dottrina” dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, www.federalismi.it (2007).

⁹⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *Lo Stato epistemico. La regolazione giuridica della scienza*, in *Etica della ricerca biologica*, C.M. Mazzoni (cur.), Fondazione Carlo Marchi – Quaderni, 9, 2000; ID., *Politiche della scienza contemporanea: Le origini*, in *Trattato di biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto*, S. Rodotà – M. Tallacchini (cur.), Giuffrè, Milano 2010.

⁹⁹ Cfr. S. FUNTOWICZ – R. STRAND, *Models of Science and Policy*, in *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms*, T. Traavik – L. Li Ching (eds.), cit., p. 264.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

di modelli di sviluppo economico acquista centralità epistemologica, sociologica ed etica l'“incertezza scientifica”, che presuppone e al contempo comporta una *riflessione critica* riguardante lo *statuto epistemico* della “conoscenza ufficiale” (*science-based*) per sostituirla con una “conoscenza rilevante”, ovvero legittimata anche dalla società civile (*science policy-related*). Ciò anche in rapporto a decisioni propriamente politiche, il cui *iter* dovrebbe implicare una dilatazione della *comunicazione pubblica* della *conoscenza*, in rapporto a saperi non “ufficiali”, finalizzata a un *consenso* maggiormente “informato”.

Secondo tale prospettiva si dovrebbero quindi legittimare dal punto di vista *procedurale* anche scienziati che sono portatori di prospettive “minoritarie”, ovvero esperti di altri settori rilevanti (“profani”), ad esempio cittadini interessati, nonché tutti i titolari di eventuali interessi in gioco.

Siffatta dimensione “epistemologica” dell'*incertezza*,¹⁰¹ data dal continuo ricombinarsi tra “fatti” e “valori”, fornisce inoltre l'opportunità di sostenere una sorta di co-produzione tra sapere scientifico e sociale,¹⁰² in cui rileva maggiormente l'elemento “descrittivo” delle norme giuridiche, più che quello prescrittivo *tout court*.¹⁰³

¹⁰¹ Sul punto Cfr. L. PELLIZZONI, *Fabbricare la natura. Crisi ecologica, critica sociale e governamentalità*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra sapere, potere e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010.

¹⁰² Il termine co-produzione fu per la prima volta introdotto da Bruno Latour (considerato uno dei maggiori esponenti della teorizzazione della democrazia ecologica) per evidenziare tale rapporto di reciproca implicazione nel processo generativo della conoscenza. Il sociologo francese ha focalizzato la propria indagine da un lato sulla inseparabilità tra mondo naturale e società e dall'altro sul legame profondo che investe le questioni scientifiche in relazione alle decisioni politiche (sebbene lo stesso autore abbia più avanti negli anni precisato che non vada confuso il campo dell'epistemologia in senso stretto da quello più propriamente afferente al decision-making). La rilevanza della co-produzione è data dal fatto che secondo Latour essa costituisce una risposta alla “rimozione” fondamentale da parte dell'individualismo liberale di vere e proprie *forme associative* tra attori antropici e “oggetti” naturali o tecnologici (*collettivi ibridi*). In un'ottica di superamento di alcune fondamentali ed originarie dissociazioni ontologiche della cultura moderna (natura/cultura, scienza/società, lavoro/vita, esperto/profano, consenso/controllo, autogoverno/eterodirezione) al fine di favorire e garantire un'ampia inclusività nella vita pubblica. Latour vede infatti non solo nei soggetti umani (potenziali vittime dei rischi connessi all'incidenza dell'inquinamento, del consumo delle risorse ecc.) gli attori della politica ma anche nelle entità non umane (come animali ed ecosistemi) un certo grado di “protagonismo pubblico”. Cfr. B. LATOUR, *Politiche della natura*, tr. it. di M. Gregorio, Raffaello Cortina, Milano 2000 (Paris 1999).

¹⁰³ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto e scienza*, in *Luoghi della filosofia del diritto*, B. Montanari (cur.) Giappichelli, Torino 2009.

Anche il “diritto dell’incertezza” o “diritto della scienza incerta”¹⁰⁴ gioca allora un ruolo importante nell’ambito della “scienza post-normale”, proprio in quanto il primo *legittima* la scienza *attraverso il contributo diretto delle conoscenze provenienti dalla società*. Esso emerge proprio *in ragione* dell’“incertezza” scientifica, rendendo necessaria la promozione di una *scienza civica e comunitaria*, al fine di costruire nuovi schemi di *policy-making* in grado di far fronte ai rischi globali (inclusi i problemi ambientali) e in generale alla *paura*¹⁰⁵ *che l’umanità è chiamata ad “affrontare” generando al contempo collettivamente un cambiamento di prospettiva maggiormente “ecologico”*.¹⁰⁶

Ciò che connota in definitiva il dibattito sulla scienza post-normale è l’aspetto “partecipativo”, in ordine alla legittimità del contributo epistemologico ed etico del “pubblico” (epistemologie civiche)¹⁰⁷ tale da presentare una convergenza teorica con il concetto di modernizzazione “riflessiva” elaborato da Beck ne’ *La Società del rischio*.¹⁰⁸

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit. Come osserva Mariachiara Tallacchini in merito alle riflessioni jonasiane (trattate più approfonditamente nel prosimo paragrafo): «È interessante osservare che Jonas ha fornito al principio di precauzione un fondamento psicologico – il sentimento della paura – invece che epistemico. Nella visione filosofica di Jonas non c’è nessuno spazio per una dimensione cognitiva al di fuori dell’oggettività e della certezza della scienza. La mancanza della piena conoscenza manca di uno statuto epistemico e l’ignoranza esprime più una posizione psicologica che cognitiva. Pertanto, la paura appare maggiormente come un surrogato di fronte a dimensioni cognitive ignote, piuttosto che un adeguato meccanismo di comportamento prudente. Ma l’incertezza non è solo sinonimo di non razionalità o irrazionalità». Cfr. M. TALLACCHINI, *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, cit., p. 649.

¹⁰⁶ La tecnocrazia ha imposto un modello di scientificizzazione della politica che cela la concentrazione dei poteri decisionali in poche mani, al riparo dal controllo pubblico e dalla responsabilità politica. Incertezza e provvisorietà del sapere scientifico rappresentano un fattore di grave rischio. È quindi necessaria secondo quanto asserito dai fautori della democrazia ecologica, una inversione di tendenza, con la democratizzazione della scienza, con il dialogo tra saperi scientifici formali e conoscenze locali, popolari, con l’obiettivo di aumentare le capacità di interpretazione e di valutazione dei problemi ambientali e di programmare numerose alternative in grado di rappresentare i vari interessi e punti di vista. Sul punto cfr. A. GIDDENS (1999), *Runaway World. How Globalisation is Reshaping our Lives*, Profile Books, tr. it. R. Falcioni, *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Il Mulino, Bologna 2000.

¹⁰⁷ Cfr. S. JASANOFF, *Beyond Epistemology: Relativism and Engagement in the Politics of Science*, cit.

¹⁰⁸ In tal senso cfr. S. FUNTOWICZ – R. STRAND, *Models of Science and Policy*, in *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms*, T. Traavik – L. Li Ching (eds.), cit., U. BECK, *La società del rischio*, cit.

Il carattere di “novità” dell’ecologia scientifica rispetto alla scienza galileiano-newtoniana spinge infatti ad attualizzare il discorso anche in riferimento a quanto la sociologia europea contemporanea (in particolare Ulrich Beck ed Anthony Giddens) ha teorizzato in ordine alla portata dei “rischi globali” della “tarda” o “seconda modernità”.¹⁰⁹

Secondo Ulrich Beck le relazioni sociali afferenti a quest’epoca si delineano non soltanto in termini di meri rapporti di classe, ma come “rapporti di definizione” che evidenziano il legame indissolubile che avvince contestualmente e intimamente produzione di ricchezza e generazione di rischi, che a loro volta coinvolge l’intera popolazione mondiale.¹¹⁰ Egli definisce infatti “società del rischio” quel contesto sociale che su scala planetaria risulta caratterizzato dalla imprevedibilità delle conseguenze della tecnica. Per tale ragione per il sociologo tedesco la “modernizzazione” giunta allo stato attuale avrebbe bisogno di un “apprendimento riflessivo”, ovvero di mettere in discussione la funzione tradizionalmente “elitaria” del sapere scientifico e tecnologico,¹¹¹ che ha caratterizzato la prima fase della modernità, ossia la fiducia riposta sulle illimitate capacità dell’essere umano a prevedere e gestire le conseguenze del proprio agire in riferimento soprattutto al proprio ambiente naturale.¹¹²

Alla luce delle trasformazioni della modernità e della globalizzazione economica e tecnologica, tale scenario conduce Beck a considerare maggiormente un radicamento “ecologico” dell’“umanità”, in termini di comune appartenenza alla società-mondo,¹¹³ in riferimento alla quale l’ambiente naturale non può essere più escluso dai “saperi sociali” in quanto costituisce una precondizione per assicurare la sopravvivenza delle stesse.¹¹⁴ La “questione ambientale”, assume dunque nel pensiero di Beck i tratti di una tematica fondamentale che ha riconfigurato i rapporti tra scienza, natura e politica in relazione ai concetti di “sviluppo” e di “progresso”.¹¹⁵ I dibattiti sul futuro del progresso

¹⁰⁹ Cfr. *supra* nota 22.

¹¹⁰ Il riferimento è soprattutto ai nuovi rischi, come quelli nucleari e in generale ambientali, in cui il grado di indeterminazione della previsione è maggiore rispetto ad altre tipologie “ordinarie” che la scienza riesce a “fronteggiare”.

¹¹¹ Cfr. U. BECK – A. GIDDENS – S. LASH, *Modernizzazione riflessiva*, cit.

¹¹² Come già accennato, sul tema cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit.

¹¹³ Cfr. E. MORIN – A.B. KERN, *Terra-patria*, cit.

¹¹⁴ Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, Otium, Ancona 1989.

¹¹⁵ Cfr. M. SMITH, *Against Ecological Sovereignty, Ethics, Biopolitics, and Saving the Natural World*, University of Minnesota Press, London 2011, p. 144.

scientifico e tecnologico intorno a importanti temi che riguardano l'ambiente, come il cambiamento climatico, i campi elettromagnetici e le biotecnologie agroalimentari costituiscono fonte di diatribe che necessitano dell'intervento della società, del diritto e della politica al fine di poter evitare possibili impatti negativi che sia l'economia, sia la tecnologia potrebbero avere sulla salute dell'essere umano e sull'equilibrio degli ecosistemi.

A causa della spolitizzazione determinata dal mercato e dalla tecnologia, diventati ormai a parere di Beck autonomi *centri di potere* affiancati a quello dello Stato-nazione,¹¹⁶ e della sempre più diffusa percezione collettiva della natura globale dei rischi, i problemi inerenti l'ambiente, in quanto generati da un unico processo che inerisce in gran parte all'agire umano,¹¹⁷ cessano di essere una mera materia parcellizzata,¹¹⁸ per assumere un carattere "trasversale" e "interno" allo stesso dibattito pubblico. I primi diventano cioè *intrinsecamente* politici, poiché riguardano una generale «sostenibilità della fattibilità»¹¹⁹ che nel momento in cui diventa oggetto di decisione politica, trasforma il rischio *tout court* in "rischio politico", dovendo decidersi in condizioni di incertezza; decisioni da cui dipende secondo Beck anche la stessa condizione di possibilità perché continui ad esistere *la* politica.¹²⁰

¹¹⁶ Quali criteri prevalenti di regolazione sociale. Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica*, cit.

¹¹⁷ In merito alla differenza tra rischio e pericolo Luhmann ha tracciato un'importante differenza in quanto tali termini evidenziano diversi gradi di certezza e di prevedibilità. Col primo (rischio) egli intende il caso in cui in un sistema sociale gli individui prendano decisioni delle quali già in partenza è possibile prevedere il verificarsi probabile di un successivo danno (il capitano di una nave che decide una rotta più breve ma più esposta ad uragani e la sua nave affonda travolta da una di questi); col secondo (pericolo) intende invece il caso in cui sia possibile il configurarsi di una situazione di danno imputabile non alla decisione presa all'interno di un sistema sociale ma a fattori esogeni ad esso (un imprevedibile uragano affonda la nave). Cfr. N. LUHMANN, citato in M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., p. 26.

¹¹⁸ In particolare la giurisprudenza costituzionale italiana «configura l'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale"». Cfr. Corte Cost. 26 luglio del 2002 n. 407.

¹¹⁹ Come sostiene Daniele Ungaro: «In generale, riflettere sugli effetti collettari e sulle esternalità negative collegate ad ogni azione [significa ponderare riguardo una possibile] *sostenibilità* della fattibilità». Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica*, cit., p. 13.

¹²⁰ Come evidenzia anche Hans Jonas: «Una responsabilità dell'arte di governo consiste nel far sì che la politica futura continui ad essere possibile». Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 147.

Considerazioni sulle premesse per una “nuova etica per la civiltà tecnologica”,¹²¹ sono dunque sorte (usando un ossimoro) grazie alla forza “debole”, ma “orientativa” della ecologia.

Come ha evidenziato a tal riguardo Edgar Morin:

L'ecologia generale è la prima scienza che, proprio nella sua qualità di scienza (e non in seguito alle conseguenze tragiche delle sue applicazioni, come è stato il caso della fisica nucleare e come sarà presto il caso della genetica e della scienza del cervello), richiede una presa di coscienza quasi diretta. Ed è la prima volta che una scienza, e non la filosofia, ci pone il problema della relazione fra l'umanità e la natura vivente.¹²²

2. *L'etica della responsabilità di Hans Jonas. Affinità e differenze tra il principio responsabilità e il principio di precauzione*

Da circa sessant'anni sia in Europa, sia negli Stati Uniti, come anche in molti altri paesi sviluppati e in via di sviluppo, settori della società civile hanno dato inizio a un processo di interiorizzazione del mondo naturale costruendo proprie identità politiche ed elaborando proposte nuove di socialità.

Tali correnti di pensiero nacquero subito dopo il secondo conflitto mondiale quando il processo di industrializzazione in atto della società rese più visibili gli impatti che la tecnologia e la produzione ebbero, hanno avuto e hanno tuttora nei confronti dell'ambiente naturale, anche se già in precedenza erano germogliati alcuni gruppi sociali all'alba della modernità.¹²³

Ciò che accomuna l'insieme di tali istanze teoriche e sociali (pur nelle varieghe e differenti prospettive) è il riscatto della natura dalle forme di dominio umano che fin dalla rivoluzione industriale hanno ridotto quest'ultima a mero “fondo” utilizzabile,¹²⁴ a vantaggio del progresso scientifico, tecnologico ed economico.¹²⁵

¹²¹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit.

¹²² Cfr. E. MORIN, *Il pensiero ecologico*, cit., pp. 127-128.

¹²³ Sul tema Cfr. B. F. TAVOLARO, *Sociabilidade e construação de identidade entre Antropocêntricos e ecocêntricos*, «Ambiente e Sociedade» nr. 6/7 (2000), Sao Paulo Brasile, pp. 63-85, versione on line dal sito www.scielo.br e G. DELLA VALENTINA, *Storia dell'ambientalismo in Italia. Dall'Unità ai nostri giorni*, cit.

¹²⁴ Cfr. M. HEIDEGGER, *Saggi e discorsi*, Mursia, Milano, 1976, p. 15.

¹²⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Green Politics: A Practice in Search of a Theory?*, «Alternatives: perspectives on Society, Technology and Environment» XV, 4 (1988), pp. 52-61.

Com'è noto, fu con la Conferenza di Stoccolma 1972¹²⁶ e la pubblicazione dei Rapporti del Massachusetts Institute of Technology (M. I. T.), commissionati dal Club di Roma¹²⁷ che si pose da parte della Comunità Internazionale, per la prima volta in discussione, il mito del "progresso",¹²⁸ inteso come sviluppo illimitato della tecnologia e dell'economia, in virtù del (riconosciuto) rapporto di interdipendenza intercorrente tra umanità e natura.

Con la prima si prospettò l'esigenza di promuovere a livello globale il miglioramento dell'ambiente umano come *precondizione* dello "sviluppo", mentre il secondo costituì il primo importante studio scientifico che ebbe risonanza internazionale in merito al pericolo potenziale di distruzione delle basi materiali della vita, qualora non si fosse abbandonato l'attuale modello di crescita economica in favore di uno "stato stazionario",¹²⁹ da perseguire attraverso adeguate misure di intervento a livello sociale, economico e politico.

Il Rapporto Meadows ammoniva infatti che si sarebbe arrivati nell'arco di pochi decenni ad un punto di non ritorno per la sopravvivenza dell'umanità se non vi fosse stata un'attiva e decisa presa di posizione da parte dei Governi (soprattutto dei Paesi industrializzati) attraverso l'adozione di politiche volte ad imporre alcuni significativi e in

¹²⁶ UNCHE, *United Nations Conference on the Human Environment*, 5-16 giugno 1972.

¹²⁷ Cfr. D.H. MEADOWS – D.L. MEADOWS – J. RANDORS – W.W. BEHRENS III, *I limiti dello sviluppo*, Modadori, Milano 1972.

¹²⁸ Ciò si evince dal Principio 1: «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire il benessere e una vita dignitosa, ed è portatore di una solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future».

¹²⁹ L'orientamento su cui si basava la prospettiva del Rapporto Meadows era di tipo "malthusiano" ma adattato ai tempi più recenti. «Malthus, come è noto, riteneva che tra crescita economica e crescita della popolazione vi fosse una relazione di interdipendenza, nel senso che la crescita economica era possibile solo se cresceva il lavoro, e quindi la popolazione, ma che d'altra parte la crescita economica avrebbe stimolato una crescita eccessiva della popolazione; una crescita esponenziale della popolazione, a fronte di un aumento lineare dei mezzi di sussistenza forniti dall'agricoltura, avrebbe spinto verso il rialzo dei prezzi delle sussistenze rispetto a quei beni manufatti, annullando nel lungo periodo la crescita e conducendo l'economia verso uno *stato stazionario*. Qualcosa di simile ai timori per la crescita che si manifestano oggi, in presenza di un aumento dei prezzi delle materie prime e delle risorse energetiche». Cfr. I. MUSU, *L'economia e la natura*, in *Idea di natura*, E. Cadelo (cur.), cit., pp. 69-70.

alcuni casi radicali limiti all'incremento esponenziale di cinque fattori essenziali alla sopravvivenza: crescita della popolazione, produzione di alimenti, industrializzazione, inquinamento e sfruttamento delle risorse. Ciò al fine di raggiungere un equilibrio sistemico globale.

Fu in questo modo criticata per la prima volta in modo attraverso un metodo "sistemico"¹³⁰ l'idea di crescita illimitata, funzionale soprattutto agli interessi del settore industriale, riguardo al quale si sarebbero dovute porre in essere determinate azioni a più livelli, riconducibili per lo più alla sfera di intervento tecnologico, ma senza limitarsi ad esso.¹³¹

La pubblicazione del Rapporto, pur avendo costituito un punto di avvio per un percorso di consapevolezza globale sui limiti biofisici, provocò contestualmente anche una serie di critiche riguardanti diversi aspetti dello stesso: di tipo metodologico (vi furono, infatti, diversi errori di calcolo nelle previsioni dello stesso), politico (la presunta neutralità del gruppo di ricercatori fu in realtà sconfessata dal fatto che essi stessi fossero espressione del medesimo mondo industriale)¹³² e contenutistico (al mito del "progresso" era stato sostituito, a causa delle pessimistiche previsioni sul futuro dell'umanità, quello della "fine").

Quest'ultimo aspetto in particolare aveva determinato una spinta decisiva ad elaborare teorie filosofico-politiche che rispecchiassero un periodo storico qualificabile nei termini di una "crisi di sopravvivenza"¹³³ espressione di un "destino comune" riguardante l'intero il genere umano.

In quegli anni apparvero di conseguenza numerose pubblicazioni da parte di teorici politici e non, influenzate da tale clima "soprav-

¹³⁰ Il diritto internazionale era constato fino ad allora di interventi soltanto settoriali. A partire dal Rapporto Meadows, la teoria dei sistemi iniziò a interessare anche il diritto e l'economia, con approcci differenti e con esiti non sempre aderenti a una visione scientifico-olistica che sarebbe stata recepita in modo più coerente nel corso degli anni successivi.

¹³¹ Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., pp. 61-62.

¹³² Come evidenzia Tallacchini in merito al rapporto Meadows: «Era [...] apparso evidente che la sperequazione esistente tra regioni diverse del globo rendeva inaccettabile un arresto dello sviluppo dei paesi meno industrializzati». Cfr. M. TALLACCHINI, *Politica, economia, diritto: la sfida ecologica*, «Sociologia del diritto» II, Franco Angeli, Monza 1992, p. 137. Sul punto Cfr. D. PACCINO, *L'imbroglione ecologico*, Einaudi, Torino 1972.

¹³³ R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., pp. 11-17.

viventista”, (letteratura “apocalittica”) e “conservazionista” simboleggiato soprattutto dalle metafore della “scialuppa di salvataggio”¹³⁴ e dell’“astronave Terra”.¹³⁵

Entrambe esprimevano in ogni caso un’opposizione alla “etica della frontiera”¹³⁶ basata esclusivamente sulla massimizzazione dei vantaggi individuali, a favore di una “coscienza di specie” (in termini di identità e di continuità della stessa) orientata da un “utilitarismo etico”, ma differivano al contempo nel contenuto.

Alla fine degli stessi anni Settanta, in ambito europeo fece apparizione grazie ad Hans Jonas una filosofia non tanto influenzata in senso stretto dall’ecologia scientifica (come nel caso delle *Environmental Ethics* di impronta “anglosassone”) ma finalizzata a riflettere attorno alla “crisi ecologica” attraverso una *critica della modernità* in ordine al rapporto tra *tecnica e natura*, sebbene la stessa avesse già trovato una prima manifestazione nel pensiero di filosofi come Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Arnold Gehlen, Carl Schmitt, Günther Anders e la Scuola di Francoforte.

Jonas prese le mosse da un’indagine sulle tendenze “automanipolatrici” dell’atteggiamento “prometeico” dell’essere umano, sostenendo l’importanza del sentimento della *paura*, come conseguenza della mutata natura dell’agire tecnologico, in termini di uno “strumento euristico”, al fine di delineare una “deontologia” della vita fondata sul concetto di *responsabilità* verso l’umanità, la natura e le generazioni future.

A differenza del pensiero di Hobbes in cui la paura costituiva una spinta *immediatamente propulsiva* per una strategia volontaristica e auto-conservativa della vita, dettata dall’unico scopo di autogarantirsi sopravvivenza e sicurezza, e fronteggiare in questo modo una natura non sempre intellegibile (e spesso pericolosa), per il filosofo tedesco essa possiede

¹³⁴ Cfr. G. HARDIN, *Exploring New Ethics for Survival: The Voyage of the Space Ship Beagle*, Viking, New York 1972 e ID. *The Tragedy of the Commons*, «Science» CLXII (1968), pp. 1243-1248.

¹³⁵ Cfr. K. BOULDING, *Human Values on the Spaceship Earth*, National Council of Churches, New York 1966.

¹³⁶ Espressione che sintetizza una serie di concezioni (sciovinismo umano) in base alle quali la natura è considerata liberamente appropriabile e manipolabile in quanto “oggetto” infinitamente disponibile; ciò che ha giustificato in altri termini la «conquista, [la] colonizzazione e [la] urbanizzazione dei territori di natura selvaggia da parte di ogni pioniere [attraverso le quali vedevano] il segno distintivo dei progressi anche morali della civiltà americana». Cfr. S. BARTOLOMMEI, *Etica e natura*, cit., pp. 45-46.

invece la funzione di indurre l'umanità a rimodulare desideri e stili di vita verso forme maggiormente frugali di convivenza, e al contempo adottare altresì un atteggiamento cauto e prudente che recuperi il "senso" stesso dell'agire, ovvero attraverso una paura "mobilitante e produttiva".¹³⁷

Tale sentimento consentirebbe secondo Jonas di oltrepassare la mera preoccupazione "hobbesiana" per il *summum malum*, ovvero la paura della morte violenta, per "trasformarla" (a fronte dei rischi globali per la *sopravvivenza del genere umano*) in amore per un *summum bonum*, in quanto esposto alla *contingenza* e alla *vulnerabilità*, ovvero alla *possibilità della catastrofe*.

È per tale ragione allora che Jonas avanza la proposta di costruire una nuova etica "debolmente antropocentrica",¹³⁸ che superi in tal senso l'immediatezza della condizione presente dell'umanità "attuale" per volgere lo *sguardo verso il futuro*, in particolare tenendo conto della necessità di prendere atto del problema comune della *sopravvivenza*, poiché questo investe l'"intera umanità". Problema che attiene in realtà anche alla dignità di una "vita autentica".

Tale etica prima ancora di caratterizzarsi nei termini di un'"empatia", non solo verso le generazioni future ma anche nei confronti della totalità degli esseri viventi costituenti il mondo organico e inorganico, si articola in realtà a partire da un'"elaborazione intellettuale", metafisicamente fondata sulla prevalenza del "polo oggettivo" rispetto a quello "soggettivo", in cui si compie (immediatamente) un "salto" che consente di fondare e giustificare un "dovere" verso l'"essere" stesso della vita in una *relazione* di "continuità" tra "presente" e "futuro".

Quest'ultimo a parere di Jonas dovrebbe poter avere delle concrete "influenze" in tutte le sfere delle relazioni umane, nella scienza, così come nella tecnica, nell'economia, e nella politica.¹³⁹

In ordine alla scienza e alla tecnica, la stessa concezione moderna *dell'homo faber* (espressione di un antropocentrismo "forte", rappresentato dall'ideale baconiano del "dominio" della natura, frutto di ciò

¹³⁷ Cfr. C. GALLI, *Modernità della paura. Jonas e la responsabilità*, «il Mulino» II (1991), pp. 190-191; E. PULCINI, *La cura del mondo*, cit., p. 197.

¹³⁸ Quest'ultima infatti è pur sempre fondata su un primato dell'essere umano "responsabile" «Ogni essere vivente è fine a se stesso e non ha bisogno di una giustificazione ulteriore: sotto questo aspetto l'uomo non è in nulla superiore agli altri esseri viventi, eccetto che per poter essere soltanto lui responsabile anche per loro, ossia per la salvaguardia del loro essere fine a se stessi» Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 124.

¹³⁹ Cfr. E. PULCINI, *La cura del mondo*, cit., pp. 115 e ss.

che Jonas ha definito come “utopia moderna”) concernente una concezione lineare del progresso ha secondo il filosofo tedesco in seguito condotto a quel pensiero “tecnomorfo” (“epistemologia del dominio”) proprio dell’epoca attuale, potenzialmente in grado di distruggere i fondamenti stessi della “vita”.

La concezione “moderna”, come evidenzia Jonas, presupponeva una scissione dell’originario connubio tra mondo organico (*res extensa*) e la sfera “spirituale” (*res cogitans*) in base alla quale ciò che è “fuori” la nostra propria “soggettività” sarebbe discutibile quanto alla sua stessa “esistenza”.¹⁴⁰ In altri termini, l’oggettività fisica (*res extensa*) ridotta a mera *disposizione funzionale* di materia e movimento, dipendeva soltanto da una “rappresentazione interna” della ragione individuale; motivo per il quale la materia/natura era stata privata di qualsiasi attributo *qualitativo*.¹⁴¹

Da qui, a differenza della tecnica così come concepita dagli antichi, in cui vi era una sorta di connubio tra l’artificio umano e la “natura delle cose”,¹⁴² la giustificazione e la legittimazione dell’idea di “dominio” insita nel concetto stesso di “manipolabilità” della natura, costituisce dal punto di vista storico per Jonas l’*origine* di una crisi epocale.

In direzione opposta alla “cultura scientifica moderna” Jonas prende allora le mosse dalle precedenti riflessioni di Martin Heidegger in relazione alla deriva nichilistica della “modernità”, determinata dalla tecnica (intesa da quest’ultimo come orizzonte e “destino”, entro cui l’essere umano è *immediatamente* “situato” nel mondo¹⁴³ e ove impiega il suo “pro-durre”), e risolve l’opposizione tra *forma* e *materia*, tra *mondo organico* e *spirituale* attraverso un ritorno (anch’esso poco consueto) a una metafisica “quasi-aristotelica”.¹⁴⁴

¹⁴⁰ Cfr. tale osservazione in A. GILLESPIE, *Environmental Law, Policy and Ethics*, cit., p. 7.

¹⁴¹ Cfr. H. JONAS, *Organismo e libertà, Verso una biologia filosofica*, (ed. it. a cura di P. Becchi), Einaudi, Torino 1999, pp. 76 e ss.

¹⁴² Cfr. ARISTOTELE, *Fisica e Del cielo*, in *Opere*, volume terzo, Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari 1991.

¹⁴³ Egli è pertanto già da sempre nell’“origine”, nel nascondimento-disvelatezza dell’Essere e dell’essere del suo ambiente. Cfr. M. HEIDEGGER, *Saggi e discorsi*, cit., p. 9.

¹⁴⁴ Cfr. K.O. APEL, *Responsabilità oggi – soltanto un principio di preservazione o autolimitazione oppure pur sempre di libereazione e realizzazione dell’umanità?* (1988), citato in C. Bonaldi (cur.), *Hans Jonas il filosofo e la responsabilità*, Albo Versorio, Milano 2004, pp. 69-101.

La “natura”, biologicamente intesa, torna pertanto a rappresentare in un certo senso il metro “oggettivo” attraverso il quale orientare le azioni degli uomini, nel momento in cui, secondo Jonas, «[da un lato] l’organico prefigura lo spirituale già nelle sue forme più inferiori e [dall’altro] lo spirito nella sua massima estensione resta ancora parte dell’organico».¹⁴⁵

In tale frangente per Jonas, così come in Heidegger, l’essere umano è “consegnato” alla *possibilità* dell’“evento” e alla ambiguità della “decisione”, ma rifiuta, a differenza del maestro di relegare la natura nell’“indifferenza” etica. Heidegger infatti, benché già avesse considerato l’interrelazione tra “mondo” (aperto) e “terra” (l’“Indischiudibile”) come una “soglia” indistinta che poteva consentire di rielaborare in modo più complesso il significato dell’*humanitas*¹⁴⁶ *in realtà accordava solo a quest’ultima il “privilegio” speciale di poter effettivamente comprendere il mondo, rispetto sia alla animalitas, sia al mondo naturale: solo l’essere umano era in altri termini l’unico essere capace di “possedere un mondo” e allo stesso tempo l’unico a caratterizzarsi come “formatore di mondo”, ovvero attore del suo stesso “esser-ci”. Da un lato infatti l’animale ne risultava “povero” poiché determinato semplicemente dal comportamento (ossia seguendo gli stimoli provenienti dal proprio Umwelt e non percependo il suo essere “ente”), dall’altro la pietra ancor più drasticamente ne sarebbe stata totalmente “priva”*.¹⁴⁷

Jonas pur ponendo al centro della sua etica l’esperienza della *libertà* dell’“ente” (pastore dell’Essere) ritiene però che quest’ultima sia *già* presente in tutto il mondo “organico”, a partire cioè già dalle sue forme inferiori¹⁴⁸ e tende solo in seguito a svilupparsi, progressivamente, in “forme superiori”. La “natura” è infatti (aristotelicamente) un essere *già sempre presente* e pur tuttavia già “ex-posta” all’eventualità della

¹⁴⁵ Delle due parti di questa affermazione – sottolinea ancora Jonas – solo la seconda, non la prima, è in sintonia con il pensiero moderno; e solo la prima parte, non la seconda, era conforme al pensiero antico. *Che entrambe* le affermazioni siano valide e inscindibili l’una dall’altra, è l’ipotesi di una filosofia che cerca di trovare la sua collocazione al di là della *querelle des anciens et des modernes*. Cfr. H. JONAS, *Organismo e libertà*, cit., p. 7.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ Cfr. G. AGAMBEN, *L’aperto. L’uomo e l’animale*, Bollati Boringhieri, Torino 2002, pp. 52 e ss.

¹⁴⁸ La libertà è posseduta a parere di Jonas sostanzialmente non soltanto dall’essere umano ma è una caratteristica costitutiva e fondamentale di qualsiasi vivente, addirittura presente fin dal primo metabolismo. Cfr. H. JONAS, *Organismo e libertà*, cit., pp. 7 e ss.

morte. Ma nella prospettiva etica di Jonas essa è altresì minacciata, oggi ancor di più, da una imminente “sventura”, adombrata dall’onnipotenza della tecnica, figlia dell’ideale baconiano.¹⁴⁹

Jonas “devia” quindi dall’ontologia heideggeriana nel momento in cui le sue riflessioni producono uno *scarto* costituito dal *momento etico* e *politico* rispetto a quello puramente ontologico,¹⁵⁰ di cui è espressione l’“euristica” della paura, la quale (come si vedrà più avanti) è a sua volta preludio di un “agire responsabile”.

Il punto di partenza dell’*etica* jonasiana è ancora la riflessione sulla tecnica, che rispetto al sapere antico ha mutato fin dall’epoca moderna i suoi scopi, avendo generato un’autocoazione al fare, “pervertendo” (più che “invertendo”) l’imperativo kantiano *devi dunque puoi* in un *puoi dunque devi*,¹⁵¹ ovvero dalla “possibilità” di fare qualcosa ne deriva la *necessità* di farla.

A fronte di tale “dinamica orizzontale”¹⁵² e “impersonale” (ove il mezzo diventa fine in sé) che l’umanità stessa ha prodotto, Jonas recupera un’etica “pratica” che si incentra sulla responsabilità dell’agire, idonea a superare le inadeguatezze teoriche del passato, per far sì che il comportamento umano possa essere compatibile soprattutto con la spontaneità e la inevitabile “transitorietà” dell’esistenza naturale, quindi con la “temporalità” «di ciò che è mutevole ed è minacciato dalla corruzione e dalla decadenza».¹⁵³

Al filosofo tedesco sono apparse infatti ancora inadeguate sia la *concezione cristiana* dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio (posto al vertice del creato), finalizzata a preservare l’“integrità” di quest’ultimo in vista soltanto di una salvezza ultraterrena, sia *l’etica kantiana dell’intenzione*, ricondotta esclusivamente nell’ambito della razionalità morale di un “individuo” ed entro un orizzonte temporale esclusivamente “presente”.

Se l’attuale “civiltà tecnologica” si caratterizza da un lato per la sopravvenuta incapacità di prevedere e controllare da parte dell’umanità le conseguenze del proprio agire, e dall’altro la stessa ha fatto emergere gradualmente l’“insensatezza” dell’agire tecnologico, trasformatosi in una

¹⁴⁹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 179 e ss.

¹⁵⁰ Cfr. B. PASTORE, *Etica della responsabilità e tutela della natura: note sulla filosofia ecologica di Hans Jonas*, «Ragione Pratica» 15 (2000), p. 114.

¹⁵¹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 161.

¹⁵² «Per adesso a “dominarci” è la dinamica orizzontale che noi stessi abbiamo scatenato» *ivi*, p. 160.

¹⁵³ *Ivi*, p. 156.

volontà di potenza autodistruttiva, si dovrebbe recuperare però secondo Jonas il *senso* stesso dell'azione in vista di una salvezza "terrestre".

Quest'ultima però non deve essere riconducibile né a un'istanza divina, né a un "trascendentalismo" calato dall'"alto della ragione individuale", ma "attivata" da una "pre-occupazione" volta a oltrepassare il mero orizzonte della "prossimità" (temporale), per prendere invece in considerazione *gli effetti a lungo termine*¹⁵⁴ delle azioni e delle scelte sia individuali, sia comuni.

Secondo Jonas la nascita dell'ecologia ha in tal senso "resuscitato" la centralità della "prudenza" aristotelica, che a sua volta potrebbe riuscire a modificare per intero la concezione di noi stessi, rendendoci consapevoli del fatto che siamo «fattore causale nel più vasto sistema delle cose». ¹⁵⁵ Gli effetti dell'agire umano (ormai imprevedibili e incontrollabili) hanno in ultima analisi reso maggiormente "vulnerabile" l'esistenza stessa: «un oggetto di ordine completamente nuovo, nientemeno che l'intera *biosfera* del pianeta, è stata aggiunta al novero delle cose per cui dobbiamo essere responsabili, in quanto su di esso abbiamo *potere*». ¹⁵⁶

Tale *senso* dell'agire secondo Jonas si rinviene non tanto in un "rispondere" di qualcosa, in base a uno sguardo retrospettivo, retributivo e simmetrico, tipico della responsabilità "tradizionale", (incentrata sull'idea di sanzione o di riparazione del danno), ¹⁵⁷ ma in una "preoccupazione attiva" per l'"oggetto minacciato", a causa della sua stessa vulnerabilità; in relazione alla quale la paura per la distruzione del genere umano può e deve (secondo la sua prospettiva) trasformarsi in "responsabilità".

E la responsabilità recupera poi dalla "paura" della "perdita del mondo", un agire "produttivo", determinabile non solo *a causa*, ma anche per il *fine* della propria *sopravvivenza*. Da qui il motivo per il quale la responsabilità stessa costituisce per Jonas il "*completamento morale alla costituzione ontologica della nostra temporalità*". ¹⁵⁸

In virtù di tale posizione etica il filosofo prende le mosse dalla necessità essenziale per la odierna civiltà di configurare un'*obbligazione morale* in capo all'*intera umanità* finalizzata alla *conservazione*

¹⁵⁴ ID., *Il principio responsabilità*, cit., pp. 10, 24-28, 159-161.

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 10.

¹⁵⁶ *Ibidem*, corsivo nostro.

¹⁵⁷ Cfr. G. GORGONI, *Il principio di precauzione e la governance dell'incertezza*, «Governare la paura» (2013), pp. 176-191, consultabile su www.governarelapaura.unibo.it.

¹⁵⁸ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 135.

delle condizioni naturali che supportano la possibilità di continuare a coesistere,¹⁵⁹ al di là di un rapporto puramente utilitaristico.¹⁶⁰

Tale obbligazione dovrà avere (a differenza dell'etica kantiana) ad oggetto le necessarie limitazioni volontarie non solo nelle relazioni reciproche tra esseri umani (frutto del dovere di ogni libertà individuale), ma anche nell'ambito di quelle che intercorrono tra l'umanità e la natura, atteso che la seconda è condizione di sopravvivenza e integrità della prima.¹⁶¹ Ma secondo Jonas solo (in ogni caso) un maggior grado di "complicazione" evolutiva attiva la prospettiva della "moralità" e della "responsabilità". Condizioni presenti

¹⁵⁹ Vi è secondo Jonas una incapacità da parte delle etiche tradizionali di rendere conto degli effetti a lungo termine dell'agire tecnico e tecnologico nei confronti dell'essere umano e dell'ambiente naturale, che muove dalla propensione soprattutto della civiltà moderna e contemporanea ad aver espulso il mondo materiale dalla *necessità* per subordinarlo esclusivamente all'artificio della "creazione" umana. Come evidenzia Viola: «Fin quando l'uomo non è stato capace di modificare l'ordine della natura non umana, questo gli appariva come *necessario*, cioè come un insieme di leggi fisiche e biologiche che non potevano essere violate senza cadere nel caos. Questa necessità era fornita di valore morale solo nella misura in cui veniva interpretata come volontà divina. Ma la scienza moderna non ha bisogno di questa *ipotesi* e, quindi, tale necessità ai suoi occhi era completamente sfornita di significato etico. Ma quando la tecnica ha mostrato la possibilità di modificare e, persino di sostituire l'ordine della natura, allora ci si chiede se sia *giusto* tutelare o meno tale ordine. Acquista, pertanto, senso domandarsi se questa "necessità", divenuta non necessaria, debba essere rispettata e fino a che punto. Infatti nella misura in cui la "necessità" è legata all'impossibilità della scelta e alla mancanza di alternative, si sottrae totalmente alla problematica etica. Ma ora appare chiaro che l'ordine del mondo è contingente, che s'è formato mediante lunghissimi processi di selezione, che la vita umana è partecipe di questa storia della natura ed è legata a tutti gli altri esseri naturali in modo inseparabile». Sul punto cfr. F. VIOLA, *La protezione dell'essere umano: valori e diritti fondamentali dell'uomo come abitante e co-abitante nel mondo*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), Rubbettino, Cosenza 2010, pp. 429 e ss.

¹⁶⁰ L'autore propone di abbandonare l'egoismo di specie (l'idea di un qualche "diritto superiore" dell'essere umano rispetto all'ordine naturale, fondato esclusivamente sulle sue capacità razionali), allorquando sostiene che: «il dovere nei confronti di quest'ultimo [dell'essere umano], anche se continua a valere come valore assoluto, include ora quello verso la natura in quanto condizione della propria sopravvivenza e in quanto elemento della propria integrità esistenziale. Noi ci spingiamo oltre nell'affermare che la comunanza dei destini dell'uomo e della natura, riscoperta nel pericolo, ci fa riscoprire anche la dignità propria della natura, imponendoci di conservare l'integrità andando al di là di un rapporto puramente utilitaristico». *Ivi*, p. 176.

¹⁶¹ Cfr. H. JONAS *Scienza come esperienza*, cit., p. 42 e Id., *Il Principio responsabilità*, cit., p. 176.

unicamente nell'essere umano, ragion per cui nella concezione jonasiana della "natura", il primo è comunque il *tutore* di tutti gli altri *fini autonomi*.¹⁶²

L'etica jonasiana è *umanistica* (infatti essa è qualificabile come "*debolmente antropocentrica*" e non "*eco-centrica*"), atteso che la stessa ascrive solo all'essere umano «un posto centrale nell'universo, *ma* tale posizione proprio in quanto integrata in una concezione metafisica globale non riconosce a quest'ultimo alcun diritto di dominio o di manipolazione sugli altri esseri viventi». ¹⁶³

Jonas, recuperando alcune concezioni che erano proprie dell'etica antica (in particolare il riferimento è anche qui soprattutto ad Aristotele),¹⁶⁴ prospetta inoltre un'idea di libertà strettamente relazionata a un *sapere* che si concretizza nei termini di un *agire* secondo *prudenza* e *virtù*, e di un *potere* che converta la smisurata potenza della tecnica in un *dovere* verso gli "scopi naturali".

Il passaggio dalla sfera del "potere" a quella del "dovere" presuppone però il mantenimento del loro intimo legame presente già "a monte", nel momento in cui lo scopo "deve" prevalere sull'"insensato", in virtù di una *bontà* dei "fini" insiti nella stessa natura: un "dover-essere" comunque immanente, non ultraterreno, derivante dalla stessa *esistenza*, la quale "chiede" una risposta "affermativa" rispetto alla vita.¹⁶⁵

Il nesso libertà-potere si salda non con un dovere astratto, universalizzabile sulla base di un agire razionale rispetto all'eguale libertà altrui,¹⁶⁶ ma con una *volontà di potenza ontologicamente ed eticamente*

¹⁶² *Ivi*, p. 161. Come egli precisa: «Il potere congiunto alla ragione implica di *per sé* responsabilità», *ivi*, p. 177 (corsivo nostro).

¹⁶³ Cfr. N. DE LONGEAUX, *La nature et la norme, La philosophie politique contemporaine face aux questions ecologiques*, L'Harmattan, Parigi 2009, p. 166, corsivo nostro.

¹⁶⁴ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, VI, 5, 1140 a24-1141 b22, tr. it. di M. Zanotto, Rizzoli, Milano 1986 (IV sec. a.C.).

¹⁶⁵ «Il "per che cosa" – sottolinea Jonas – contrappone al mio potere il suo [di ogni essere vivente] diritto ad esistere a partire da ciò che è o può essere». Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 117. E ancora: «L'interesse dell'uomo coincide nel senso più sublime con quello del resto della vita in quanto sua dimora cosmica, – possiamo trattare entrambi i doveri come se fossero uno solo, ricorrendo al concetto guida di *dovere verso l'uomo*, senza per questo cadere in una visione riduttiva antropocentrica». *Ivi*, p. 175.

¹⁶⁶ «Primario non è più ciò che l'uomo deve essere e fare (l'imperativo dell'ideale) e quindi potrà o non potrà, primario è ciò che egli *de facto* fa già perché lo può fare: il dovere consegue al fare e gli viene attribuito dalla concatenazione causale

fondata che non deve dirigersi soltanto nei confronti del “prossimo”, ma verso l'intera *umanità*, anche a venire, in virtù di un vincolo solidaristico infragenerazionale e intergenerazionale, intraspecifico ed interspecifico. Quest'ultimo (come ha evidenziato anche Jürgen Habermas) dovrebbe favorire un'autentica autocomprensione dell'essere umano oltrepassando altresì la rigida simmetria diritto-obbligo e rivolgendo l'attenzione alla peculiarità “intrinsecamente morale” di alcuni rapporti intersoggettivi (ad esempio in riferimento a soggetti non ancora nati,¹⁶⁷ agli animali e alle generazioni future). Eppure tale relazione di “empatia” dovrebbe spingersi oltre, fino anche a comprendere le altre entità naturali non umane.¹⁶⁸ Ciò sarebbe possibile soltanto se si evitasse di strumentalizzare la “natura” attraverso l'annullamento del confine che sussiste tra il “naturalmente divenuto” e il “tecnicamente prodotto.”¹⁶⁹

In questo modo la dimensione della “responsabilità” configurata da Jonas conferisce invero un significato più “nobile” alla stessa peculiarità della natura umana, la cui condizione ancor più precaria nella contemporaneità, necessita non solo di un'elaborazione razionale ma anche di un “appello” al *sentimento* della “paura” quale veicolo per una migliore comprensione del “dovere di agire” a tutela dell'“integrità” umana e non.

L'archetipo parentale (paternità-maternità) ha costituito a tal fine nel pensiero di Jonas ciò che delinea i tratti di una *relazione di responsabilità*: genitori-figli, governanti-governati, allo scopo di garantire attraverso la cura costante e inarrestabile dell'“oggetto” della stessa, la continuità di un'esistenza *autentica*, resa possibile soltanto grazie a una volontà che possa e voglia “mantenere aperto” l'avvenire.¹⁷⁰

delle sue azioni. Kant diceva: “Puoi, dunque devi”. Oggi noi siamo costretti a dire: “Devi, dunque fai, dunque puoi”, ossia, il tuo esorbitante potere è già all'opera [...] Nel nostro contro-enunciato “potere” significa invece scaricare nel mondo gli effetti causali con cui dovrà poi confrontarsi il dover essere della nostra responsabilità» Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 159-160.

¹⁶⁷ Cfr. J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino 2010 (2002).

¹⁶⁸ Jonas non si riferisce però a una natura quale titolare di pretese giuridiche (seppur un «muto appello dalle tonalità minacciose» sembra salire “direttamente” dal pulpito del «mondo vivente»), piuttosto il “soggetto” della riflessione jonasiana è (come già accennato) l'“umanità” in quanto tale, chiamata dallo stesso “Essere” a rispondere e ad agire responsabilmente nei confronti di esso.

¹⁶⁹ Cfr. J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana*, cit., p. 48.

¹⁷⁰ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 135

Tale “scopo” non ha potuto che riguardare anche alcune riflessioni sulla “forma di governo”¹⁷¹ che il “sistema precettivo” dell’etica jonasiana («Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra»; «Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni non distruggano la possibilità futura di tale vita»; «Non mettere in pericolo le condizioni della sopravvivenza indefinita dell’umanità sulla terra»; «Includi nella tua scelta attuale l’integrità futura dell’uomo come oggetto della tua volontà») ha elaborato “autoqualificandosi” nei termini di una vera e propria “filosofia politica”. In realtà, come è stato giustamente osservato¹⁷² il filosofo tedesco non ha fornito risposte concrete quanto all’articolazione di una vera e propria proposta attinente sia la costituzione, sia l’esercizio di poteri che potrebbero e dovrebbero amministrare la complessità sociale contemporanea.

In ogni caso il passaggio dalla riflessione etica a quella politica nel pensiero di Jonas ha riguardato non tanto la forma di governo *ideale*, quanto quella *possibile* sul piano della reale “efficacia”, ovvero maggiormente idonea a conseguire l’obiettivo dell’automoderazione, attraverso un “disciplinamento” sociale necessitante misure austere finalizzate a riconsiderare e ridefinire i presupposti della stessa libertà in termini di “sobrietà”.¹⁷³

In un primo momento (prima della caduta del muro di Berlino) Jonas aveva individuato nel *socialismo reale* la strada maestra per dar forma (grazie al coinvolgimento delle masse) a quell’ideale ascetico necessario per evitare la catastrofe planetaria: una rinuncia responsabile che avesse potuto rifiutare il criterio regolativo del profitto privato, a vantaggio dell’uguaglianza e della giustizia sociale. I vantaggi di tale regime erano considerati dal filosofo maggiori rispetto a quelli delle

¹⁷¹ Come osserva Francesco Viola la corresponsabilità, che «non può essere intesa come la mera somma di responsabilità individuali [...] modifica anche il modo di pensare le relazioni intersoggettive». Cfr. F. VIOLA, *La protezione dell’essere umano: valori e diritti fondamentali dell’uomo come abitante e co-abitante nel mondo*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), cit., p. 435.

¹⁷² Cfr. V. SCHOEFS, *Hans Jonas: ecologie et démocratie*, L’Harmattan, Paris 2009, pp. 89-90 e N. DELONGEAUX, *La nature et la norme*, cit., p. 167.

¹⁷³ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit. Sul punto Cfr. V. SCHOEFS, *Hans jonas: ecologie et démocratie*, cit., pp. 90-100.

antagoniste democrazie liberali, a patto di depurare il primo da quegli elementi “utopici” propri del pensiero marxiano e marxista riguardanti l’ideale di emancipazione di cui si serve la lotta di classe al fine di instaurare, mediante la rivoluzione, un nuovo corso della storia fondato sul progresso economico e tecnologico, *questa volta* a favore non solo dell’individuo ma anche della *collettività*.

Secondo Jonas da un lato l’ideale dell’eguaglianza propugnato dal marxismo il cui presupposto è dato dal “criterio del bisogno” e non dal “criterio del profitto”¹⁷⁴ avrebbe potuto garantire una durevole stabilità tramite una generalizzata fiducia e accettazione sociale di “rinunce imposte”; dall’altro l’economia pianificata propria di quei regimi avrebbe allo stesso tempo potuto rappresentare la migliore soluzione quanto a una “razionalizzazione” sull’uso delle risorse naturali, costituendo un argine contro il “consumo” proprio delle società capitalistiche (fondate sui principi dell’iniziativa economica privata). Queste ultime infatti benché avessero potuto evitare taluni inconvenienti propri delle burocrazie centralizzate, come ad esempio la mancanza di adeguati *stimoli* al risparmio di risorse (garantite invece dalla costante esposizione da parte delle imprese private ai rischi della concorrenza), non avrebbero mai potuto essere in grado di orientare la collettività verso la rinuncia all’accumulazione, al consumo e allo spreco che solo il socialismo reale avrebbe potuto assicurare, mediante la tecnica della pianificazione pluriennale. Ma il comune “destino” dell’umanità essendo determinato dalla minaccia dell’idea stessa di “sviluppo”, ha reso (come ha in seguito riconosciuto lo stesso Jonas) tuttavia lo stesso inadatto a conseguire lo scopo della conservazione del genere umano, data l’aspettativa di miglioramento correlata alla “promessa di progresso” propria dell’ideale utopico che caratterizza la dottrina marxista. Ed è per tale ragione che Jonas ha attribuito a quest’ultima l’epiteto di “esecutore testamentario” dell’ideale baconiano.¹⁷⁵

La concezione marxista che a parere di Jonas identifica la libertà con il “progresso” aveva spinto infatti a dichiarare (anche con maggiore ostentazione) i suoi fautori di essere convinti di voler perseguire gli stessi obiettivi di “industrializzazione” propri delle società “opulente”, sebbene attraverso lo strumento della pianificazione politico-economica.

¹⁷⁴ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 187.

¹⁷⁵ *Ivi*, pp. 152 e ss.

Tale posizione non ha spinto in ogni caso l'autore a sconfessare le sue posizioni avverse nei confronti delle democrazie liberali giudicate «temporaneamente inadeguate»,¹⁷⁶ a favore di una necessaria élite “guardiana” (che il filosofo ha addirittura qualificato come una vera e propria forma di “tirannide”) illuminata e ben intenzionata¹⁷⁷ cui affidare l'incarico di dirigere (così come un tempo aveva immaginato Platone) uno Stato “buono”.¹⁷⁸ La sola “forma di governo” in grado di poter decidere in merito al destino dell'umanità (anche futura) poiché avrebbe potuto neutralizzare al meglio il “libero” gioco di interessi contingenti e particolari. Solo un “marxismo senza utopia” sarebbe stato in altri termini capace di far assumere ai governanti la responsabilità intellettuale e morale verso il futuro,¹⁷⁹ mediante l'imposizione di misure necessarie per far fronte a uno “stato di necessità globale”, in presenza però di circostanze reali comunque “favorevoli”; ovvero nel momento in cui il ceto dirigente avesse potuto considerare in modo univoco il contenuto delle priorità oggettive delle politiche mondiali,¹⁸⁰ e fosse stato altresì mosso da sentimenti di lealtà e disinteresse personale. In ultima analisi, il primo sarebbe potuto essere in grado di decidere con prudenza e lungimiranza.

In tale direzione gli uomini di Stato avrebbero dovuto secondo l'opinione di Jonas essere educati ad esempio a temere per il futuro dell'umanità (principio paura), e non ad appellarsi al pernicioso richiamo alla “speranza” per un miglior mondo venturo, poiché in realtà sarebbe stata proprio tale aspirazione a un maggiore “benessere” a far aumentare il rischio per la sopravvivenza, in un pianeta che non avrebbe potuto sostenere un aumento della pressione produttiva e consumistica.¹⁸¹

Per tale ragione Jonas ha considerato puramente illusorio un “regno della libertà” al di fuori di quello della “necessità”,¹⁸² in quanto «la libertà consiste e vive nel misurarsi con la necessità»,¹⁸³ dalla cui

¹⁷⁶ Come evidenzia l'autore: «Nella morsa futura di una politica di rinuncia responsabile, la democrazia (nella quale hanno necessariamente preminenza gli interessi contingenti) è, per lo meno temporaneamente, inadeguata», *ivi*, p. 192.

¹⁷⁷ *Ivi*, p. 188.

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 216.

¹⁷⁹ *Ivi*, p. 188.

¹⁸⁰ *Ivi*, p. 193, *Id.*, *Sull'orlo dell'abisso. Conversazione sui rapporti tra uomo e natura*, P. Becchi (cur.), Einaudi, Torino 2000, p. 9.

¹⁸¹ Cfr. D. FUSARO, *Hans Jonas*, in www.filosofico.net (2003).

¹⁸² Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 266.

¹⁸³ *Ivi*, p. 265.

separazione non potrebbe che nascere un potere “vuoto”, il quale a sua volta annulla la prima e dissolve al contempo anche quella “dignità” che contraddistingue l’essere umano rispetto agli altri esseri viventi, in ordine al peculiare rapporto che quest’ultimo intrattiene con la “realtà”.¹⁸⁴ Secondo Jonas, non ha più alcun senso la prospettiva del “progresso” allorquando in gioco vi è la necessità di preservare lo stesso presente (e futuro).¹⁸⁵

Come evidenza infine lo stesso Jonas, all’ontologia del “non ancora” (che prelude l’avvento dell’“uomo nuovo”) propria dell’utopia marxista e del “principio speranza” fa (anche se in un senso totalmente opposto) da *pendant* il “principio di disperazione” andersiano in base al quale «non è più lecito nemmeno sperare, in quanto la condizione a cui l’uomo oggi è arrivato è sostanzialmente irrecuperabile». ¹⁸⁶ Anche quest’ultimo tuttavia è (al pari del principio speranza) altresì rigettato da Jonas, a favore di un generale “principio responsabilità” poiché la “paura” della sventura dovrebbe poi *trasformarsi* in un “dovere di agire” al fine di preservare l’“integrità dell’essere umano”.¹⁸⁷

In ordine alle esaminate riflessioni di carattere politico diversi sono gli studiosi¹⁸⁸ che sono stati concordi nel ritenere che Jonas non abbia in realtà elaborato una vera e propria teoria, ma si sia limitato a esprimere «giudizi generali sullo statuto morale dell’umanità moderna in relazione alla gravità della crisi ecologica»,¹⁸⁹ escludendo però che rispetto al massimalismo della sua “diagnosi”, siano seguite soddisfacenti “terapie”.¹⁹⁰ A fronte di tale valutazione sulle riflessioni jonasiane su una possibile “forma di governo” in grado di fronteggiare lo “scatenamento prometeico” della “civiltà tecnologica” è stato posto allora un interrogativo riguardante l’incidenza delle stesse riflessioni su un importante dibattito contemporaneo avente ad oggetto una possibile “democrazia ecologica”.

¹⁸⁴ *Ivi*, p. 266.

¹⁸⁵ Cfr. D. FUSARO, *Hans Jonas*, in www.filosofico.net.

¹⁸⁶ Cfr. S. TUNESI, *Günther Anders*, in www.filosofico.net.

¹⁸⁷ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 286-287.

¹⁸⁸ Cfr., V. SCHOEFS, *Hans Jonas: ecologie et démocratie*, cit., pp. 49-50; C. GALLI, *Modernità della paura*, cit., pp. 192-193; N. DELONGEAUX, *La nature et la norme*, cit., p. 168; J. LANDKAMMER, *Le domande estreme e le risposte evanescenti di Hans Jonas*, «Filosofia politica» IV, n. 2 (1990), pp. 427-428.

¹⁸⁹ Cfr. N. DELONGEAUX, *La nature et la norme*, cit., p. 167. Come afferma anche Carlo Galli, si è trattato di un «tentativo onesto e appassionato di far confrontare l’etica con problemi “ultimi”, [uno] sforzo di rendere “pratica” una linea di pensiero che è [però] più a suo agio nella “critica”». Cfr. C. GALLI, *Modernità della paura*, cit., p. 193.

¹⁹⁰ *Ivi*, pp. 192-193.

Un contributo in tal senso è stato sicuramente offerto allorquando lo stesso filosofo non ha soltanto affermato di voler teorizzare una generale “apprensione etica” (*primum movens* per l’azione responsabile), ma ha anche espressamente menzionato una superiore esigenza “costituente”, che avrebbe dovuto avere ad oggetto i doveri fondamentali di chiunque verso il futuro.¹⁹¹ In altri termini il filosofo tedesco ha invitato a riflettere sui presupposti, sulla portata e sulle conseguenze di un’ipotizzata legittimazione del potere politico in termini di *riconoscimento* di un «vincolo ecologico generale», non però nei termini di una «mera somma di responsabilità individuali»¹⁹² ma come una vera e propria “corresponsabilità”¹⁹³ collettiva.

In primo luogo è stato osservato che l’idea del progresso non è stata eliminata del tutto dall’etica jonasiana ma assume finalità differenti, non più indirizzate da obiettivi “espansionistici”, ma dal timore e dalla cautela.¹⁹⁴

Quanto al riferimento esplicito alla “tirannide”,¹⁹⁵ e alla “nobile menzogna” di Platone,¹⁹⁶ in base alla quale l’ideale utopico (la “falsa coscienza”) dovrebbe essere strategicamente utilizzata dai governanti soltanto come un’“apparenza ingannevole” nei confronti dei governati (al fine di poter “mantenere” la società in uno stato di “rinuncia consapevole” per il “maggior tempo possibile”), Jonas non ha in realtà mancato di esprimere anche il suo disappunto sulle riprovevoli conseguenze cui potrebbero in ogni caso condurre i regimi autoritari, e in generale il dispotismo, soprattutto dal punto di vista della corruttibilità morale.¹⁹⁷ Tanto che tra un regime autoritario corrotto e uno democratico in grado di fronteggiare gli eccessi di una società opulenta e promuovere le virtù dell’umiltà e della lungimiranza, sarebbe a parere del filosofo sicuramente preferibile quello democratico.

¹⁹¹ ID., *Scienza come esperienza personale*, cit., p. 47.

¹⁹² Cfr. F. VIOLA, *La protezione dell’essere umano: valori e diritti fondamentali dell’uomo come abitante e co-abitante nel mondo*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), cit., p. 435.

¹⁹³ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 152.

¹⁹⁴ Cfr. V. SCHOEFS, *Hans jonas: ecologie et democratie*, cit., p. 25.

¹⁹⁵ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 188 e ss.

¹⁹⁶ *Ivi*, p. 190.

¹⁹⁷ *Ivi*, p. 214. Sul punto cfr. anche V. SCHOEFS, *Hans jonas: ecologie et democratie*, cit.

E vi è stato inoltre (come già accennato) in tarda età un ripensamento sia sulla convinzione in ordine alle potenzialità insite nei regimi totalitari socialisti,¹⁹⁸ che si erano rivelati dannosi quanto a “condotta ecologica”, sia una risposta all’accusa di inimicizia nei confronti della democrazia¹⁹⁹ avendo egli stesso controbattuto in merito. Sarebbe stata in realtà la stessa “onestà filosofica” ad avergli imposto da un lato il dovere di *sospettare* in ogni caso della democrazia come migliore forma di governo possibile,²⁰⁰ ma dall’altro di incoraggiare altresì la forza inventiva, l’ingegno e la capacità progettuale propri dell’essere umano, nel momento in cui lo stesso sarebbe riuscito ad architettare «strumenti contro ciò che proviene da lui medesimo».²⁰¹ Cosa resta allora del pensiero di Jonas, e soprattutto che farne?

Nell’etica “deontologica” del filosofo tedesco sicuramente rilevante ai fini di un discorso che preservi l’integrità dell’essere umano e della natura resta l’importanza del valore della lungimiranza nelle scelte politiche, che (stando al pensiero jonasiano) dovrebbe riguardare soprattutto tre aspetti: i limiti della conoscenza sugli effetti dell’agire tecnologico, della libertà di iniziativa economica,²⁰² e il “legame fiduciario” che chiunque assuma un incarico “pubblico” (anche non squisitamente politico), dovrebbe instaurare con la collettività.²⁰³

¹⁹⁸ Cfr. H. JONAS, *il principio responsabilità*, cit., pp. 188 e ss. In una delle ultime interviste egli ha infatti dichiarato che: «La promessa di felicità [del marxismo] ha avuto come oggetto vero e proprio il migliore utilizzo materiale del mondo. Ciò significa che essa andava in realtà nella direzione di ciò che ora si è rivelato dannoso». Cfr. H. JONAS, *Sull’orlo dell’abisso*, cit., p. 15.

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 44.

²⁰⁰ *Id.*, *Sull’orlo dell’abisso*, cit., p. 34.

²⁰¹ *Ivi*, p. 44, corsivi nostri.

²⁰² Sul tema dei limiti alla libertà di agire, cfr. D. BOURG, *Hans Jonas e l’ecologia*, «la recherche» XXIV, 256 (1993), tr. it. V. Pignatta. In merito ad alcune osservazioni critiche sul pensiero di Jonas, in particolare sul pericolo insito nelle morali obiettive, Cfr. L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico*, cit., pp. 122 e ss.

²⁰³ A proposito dei regimi socialisti Jonas aveva già evidenziato una lacuna fondamentale insita già nello stesso “meccanismo” di instaurazione della dittatura del proletariato, in quanto a causa della divisione che si è di seguito configurata tra i ceti dirigenti e gli alti funzionari di partito da un lato e i governati dall’altro, non si è realizzato in realtà un vero e proprio superamento dello Stato “monoclasse”: «La mancanza di controllo dal basso – sottolinea Jonas – non è di buon auspicio in vista del contenimento delle tendenze estremamente naturali di una classe *de facto* dominante». Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 192.

Quanto ai primi due aspetti, (i più importanti, poiché è da questi che trova solo in seguito giustificazione il terzo) si può pacificamente affermare che Jonas sia stato il fautore per antonomasia di un “approccio precauzionale”, seppur correlato a una concezione “forte” della “cautela” in quanto derivante a sua volta dall’imperativo “morale” della sopravvivenza («che ci sia un’umanità»).

Come già evidenziato il precedenza, il sapere scientifico contemporaneo si trova in difficoltà nel prevedere con certezza gli effetti indesiderati dello “sviluppo”. Per tale ragione nella “società del rischio” si è realizzato gradualmente il passaggio da una fase storica in cui la società civile riponeva nella scienza aspettative positive ad una in cui prevale il dubbio, la sfiducia e il timore per il futuro.²⁰⁴

In tale direzione è stato sancito dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 l’ormai noto e pluridiscusso “principio di precauzione” (proprio della materia ambientale ma la cui applicazione si è progressivamente estesa ad altri settori disciplinari) in base al quale «in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»,²⁰⁵ in previsione del fatto che ben potrebbe accadere che il rischio possa trasformarsi in “incertezza”. Quest’ultima situazione è caratterizzata da una condizione in base alla quale i modelli predittivi propri delle discipline tecniche possono in taluni casi non essere sufficienti a definire una misurazione certa di determinate conseguenze e/o effetti.²⁰⁶

²⁰⁴ «I rischi dell’innovazione – evidenzia Rodotà – vengono ricondotti a uno schema di inevitabile casualità, riconoscendo all’innovazione una sorta di franchigia sociale. Ma proprio questo schema, già messo in discussione dalla constatata eccedenza dei fatti dannosi rispetto a un criterio di “normale tollerabilità”, non ha retto di fronte a una quantità e qualità di “invenzioni” che hanno moltiplicato le occasioni del danno. All’invocazione del caso come principio regolatore e fonte di esclusione della responsabilità si sostituiscono i principi di precauzione e di prevenzione, che qualificano in modo diverso le situazioni di riferimento, restringono la possibilità di invocare il caso e fanno sorgere obblighi nuovi a carico di chi agisce», Cfr. S. RODOTÀ, *La vita e le regole tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 159-160.

²⁰⁵ Cfr. DICHIARAZIONE DI RIO DE JANEIRO SU AMBIENTE E SVILUPPO 1992 (Principio 15).

²⁰⁶ Cfr. B. WHYNN, *Uncertainty and Environmental Learning: Reconceiving Science and Policy in the Preventative Paradigm*, «Global Environmental Change» (1992), pp. 111-127.

Ed è per tale ragione che a differenza del concetto di “prevenzione” (e di azione preventiva) che è alla base delle procedure di valutazione tecno-scientifica sull’impatto ambientale, in cui si è in presenza di un rischio calcolabile e misurabile mediante metodologie statistico-probabilistiche, quello di “precauzione” conduce o dovrebbe condurre a una *anticipazione*, ovvero a un’azione *cautelare* sia nei procedimenti di valutazione e di gestione del rischio, sia in qualsiasi altro tipo di politica ambientale.

La differenza fondamentale tra la mera azione preventiva e quella “cautelare” propria dell’approccio precauzionale consiste nel fatto che mentre la prima (riconosciuta sia in ambito internazionale con la Conferenza di Stoccolma del 1972, sia in quello comunitario dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea all’art. 191) coincide con un’*interpretazione liberale* del concetto di *responsabilità* in tema di danno all’ambiente,²⁰⁷ la seconda supera la logica della valutazione *ex post*, prevedendo un’*anticipazione della soglia temporale di intervento*, attraverso una previa obbligazione *ex ante*.

Esso contribuisce in tal modo a definire anche un nuovo “diritto a struttura aperta” non riconducibile necessariamente né al paradigma del positivismo giuridico, né alla distinzione tra *hard law* e *soft law*. Di fatto, come è stato osservato tale principio configura una nuova categoria normativa, quella delle regole a contenuto indeterminato e un «metodo di decisione (la decisione contestuale) più che una precisa regola da seguire. Il suo valore è cioè più quello di norma di organizzazione che di regola sostanziale, destinata a ricevere applicazione in sede decisionale prima ancora che in sede giurisdizionale».²⁰⁸

La mancanza o l’insufficienza di prove scientifiche in ordine a un possibile rischio o pericolo non può in altri termini costituire un pretesto per non agire in favore della sicurezza, della salute pubblica e dell’ambiente (ovvero di tutti gli ambiti di applicazione inerenti il principio precauzionale). Per tale ragione diversamente dal principio liberale del danno (cui è collegato l’“agire preventivo”, riscontrabile ad esempio anche nelle pratiche assicurative contro le catastrofi o in

²⁰⁷ Sul tema Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 346-356 e E. MAESTRI, *Liberalismo politico e responsabilità ecologica. È concettualmente sostenibile il “green liberalism”?*, cit., pp. 118-120.

²⁰⁸ Cfr. G. GORGONI, *Il principio di precauzione e la governance dell’incertezza*, cit., p. 185.

generale contro i menzionati danni ambientali) il principio di precauzione si pone non su un piano di mera “neutralità tecnica”, ma dischiude una pluralità di soluzioni sia procedurali, sia sostanziali.

Per quanto riguarda gli aspetti “sostanziali” gli stessi riflettono diversi “contenuti” di carattere etico e persino ideologico, come quando si vuol supportare un concetto forte di “prudenza” che potrebbe eventualmente anche condurre a «un astensionismo antiscientifico e antitecnologico, in vista dell’esigenza primaria di conservazione della natura, anche in assenza di rischi potenziali».²⁰⁹ Quelli procedurali assumono invece una valenza tecnico-valutativa «cui far ricorso nei casi di incertezza, inadeguatezza e insufficienza delle conoscenze scientifiche, per eliminare o per ridurre i rischi»,²¹⁰ privilegiando al contrario un significato “debole” di prudenza, in quanto orientato a seconda delle circostanze a differire o a regolamentare una decisione scientifica *proporzionalmente* alla gravità del (potenziale) rischio.²¹¹

In relazione a quest’ultima ipotesi, (ovvero a fronte della concezione “procedurale” del principio) emerge contestualmente il problema dell’individuazione del soggetto o dei soggetti su cui incombe l’onere della prova in merito alla mancanza di pericolosità di una determinata sostanza, prodotto o attività, soprattutto imprenditoriale. A tal riguardo l’interrogativo che si pone è se l’amministrazione pubblica competente debba vietare l’attività anche nella circostanza di un *mero danno temuto*, oppure debba almeno essere esperita una *prognosi scientifica* (grado di frequenza statistica) che accerti l’*elevata probabilità* del verificarsi in concreto dello stesso.²¹²

Data l’incertezza che caratterizza l’estensione dell’impatto sociale inerente la maggiore diffusività delle fonti di rischio “post-industriale”, queste ultime in particolare potrebbero rendere poco agevole una dimostrazione completa della pericolosità o (dal lato inverso) dell’innocuità di un bene, di un servizio o di una attività, ragion per cui sia i «parametri di valutazione posti a fondamento di tutti i giudizi cautelari e di

²⁰⁹ Cfr. M. SIRIMARCO, *Percorsi di filosofia della crisi ecologica*, cit., p. 48.

²¹⁰ *Ibidem*. Cfr. S. BARTOLOMMEI, *Sul valore morale del principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, in www.zadig.it, del 25/09/2002.

²¹¹ Cfr. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Il principio di precauzione. Profili bioetici, filosofici e giuridici*, Roma 2004.

²¹² Cfr. F. DE LEONARDIS, *Tra precauzione e ragionevolezza*, «Federalismi» XXI (2006).

ogni provvedimento di necessità e di urgenza»,²¹³ sia la tassatività dei casi in cui è espressamente previsto il rovesciamento dell'onere della prova (come nel caso dello svolgimento di attività pericolose ex art. 2050 del codice civile italiano), fanno propendere per un accertamento in concreto del "pericolo". Tale accertamento dovrebbe tener conto non tanto (o comunque non solo) di "componenti soggettive" come il "timore" di un determinato pregiudizio, ma anche di una concreta e oggettiva possibilità relativa al prodursi di un dato evento dannoso.²¹⁴ In tale direzione è l'impossibilità stessa della "prova negativa" ad evitare che venga obliterato un principio cardine degli ordinamenti occidentali liberali, in base al quale la prova del danno spetta al danneggiato e non al danneggiante (ciò che nell'ordinamento giuridico italiano è rappresentato dal combinato disposto dell'art. 2043 e 2697 c.c.), così come ai fini della commercializzazione di un determinato bene di regola l'onere probatorio in merito alla pericolosità dello stesso dovrebbe sempre spettare alle associazioni dei consumatori e non ai produttori o agli inventori (ad esempio di una determinata biotecnologia agroalimentare). Ma l'innovatività del principio precauzionale risiede anche nella possibilità stessa che il valore liberale del *neminem laedere* possa essere al contempo *esteso e soprattutto piegato* anche al soddisfacimento di esigenze collettive, laddove la logica del danno è prevalentemente di tipo *individuale*. Nel caso in cui il rischio dovesse essere infatti valutato positivamente da «autorità indipendenti (e sulla base di indizi di ragionevolezza) potrà essere imposta una sorta di inversione dell'onere della prova: in questi casi l'onere non sarà più in capo a coloro che vogliono limitare o vietare una determinata attività»²¹⁵ quanto invece in capo al produttore o all'inventore che dovrà dimostrare la *non pericolosità*.²¹⁶

Per tale ragione lo stesso principio apre a una dimensione *politica* di tipo *democratico* grazie a un metodo non settorializzato, ma comprensivo e multidisciplinare, in grado di integrare le competenze necessarie per un'analisi multidimensionale del rischio ambientale e soprattutto utile anche in termini di ulteriore stimolo alla ricerca di informazioni necessarie ai decisori pubblici, che potrebbero in questo modo scegliere ragionevolmente tra molteplici opzioni di *policy*.

²¹³ Cfr. P. DELL'ANNO, *Il ruolo dei principi*, in *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, D. Amirante (cur.), Cedam, Padova 2006, p. 146.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ Cfr. F. DE LEONARDIS, *Tra precauzione e ragionevolezza*, cit., p. 12.

²¹⁶ *Ibidem*.

Risulta evidente che nonostante l'interpretazione letterale del Principio sia tale da ritenere necessario il carattere di adeguatezza, effettività e "proporzionalità" delle misure cautelari in rapporto ai costi da sostenere, diversi giuristi²¹⁷ ritengono che tale *modus operandi* non possa, né debba essere improntato esclusivamente su un'analisi economica costi-benefici, ma dovrebbe in realtà superare i confini di tale tipo di indagine per incorporare altri tipi di valutazioni da adottarsi non soltanto in ordine ai mezzi, ma anche ai *fini* da perseguire per la collettività.

Ne risulta che anche l'onere della prova nell'ambito sia dei procedimenti amministrativi (riguardo tanto la fase di valutazione, *risk assessment*, quanto di gestione del rischio, *risk management*),²¹⁸ sia giurisdizionali, dovrebbe essere quanto più possibile *ripartito* una volta operato un "giudizio di ragionevolezza" in merito a indizi che potrebbero far presumere un elevato rischio per il pubblico,²¹⁹ i cui diritti alla sicurezza, alla salute e a un ambiente salubre non dovrebbero in ogni caso essere sacrificati o eccessivamente compressi per soddisfare esigenze facenti capo alla produttività e allo sviluppo economico.²²⁰ Il "principio responsabilità" non può allora identificarsi *in toto* con il principio di precauzione, data la connotazione prevalentemente giuridica e scientifica di quest'ultimo e non solo psicologica ed etica.

Allo stesso tempo però la filosofia jonasiana si è caratterizzata in termini di un "sistema coerente"²²¹ poiché è riuscita a sostenere e a precorrere un'interpretazione "ecologicamente orientata" della "prudenza" scientifica, sottesa alla formulazione dello stesso principio. Ciò conduce quindi a riflettere sulle ricadute che una possibile e generalizzabile "presa in carico" della questione ambientale potrebbe avere in termini giuridico-istituzionali,²²² non da ultimo per una possibile rappresentazione dell'"oggetto" da tutelare (la natura) in relazione alla

²¹⁷ Cfr. N. DE SADELER, *Implementing the Precautionary Principle: Approaches from the Nordic Countries, EU and USA*, Earthscan, London 2007; M. SAGOFF, *The Economy of the Earth. Philosophy, Law, and the Environment*, Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 18; D.A. KYSAR, *Regulating of Nowhere. Environmental Law and Search of Objectivity*, Yale University Press 2010, *passim*.

²¹⁸ Cfr. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2000. *Communication from the Commission on the Precautionary Principle*, Brussels.2.2000, COM(2000) 1.

²¹⁹ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 309-316.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ Cfr. N. DELONGEAUX, *La nature et la norme*, cit., p. 168.

²²² Su un collegamento tra il pensiero di Jonas e alcune ricadute in termini di riorientamento di alcuni istituti giuridici fondamentali, cfr. B. PASTORE, *Etica della responsabilità e tutela della natura: note sulla filosofia ecologica di Hans Jonas*, cit., pp. 125 e ss.

produzione o almeno alla armonizzazione delle norme giuridiche rispetto a ciò che è descritto nella “scienza ecologica”.²²³

Si era infatti discusso tempo addietro anche attorno ad un’ipotetica “normatività ecologica”,²²⁴ nei termini di un’intrinseca “progettualità” dinamica del diritto²²⁵ in rapporto alla discrasia temporale che intercorre tra interventi umani e rigenerazione delle risorse naturali a seguito dei primi.²²⁶ In particolare tale proposta di “normatività ecologica” attiene a una triplice dimensione: la prima relativa al valore della sopravvivenza globale (normatività del limite), la seconda alla valenza scientifica e non paralizzante dell’“incertezza” (normatività dell’incertezza)²²⁷ e la terza riguardante una possibile e coerente rappresentazione dell’“oggetto” o degli “oggetti” da regolare, ovvero gli *ecosistemi* (normatività della forma).²²⁸

Il “principio responsabilità”, data la sua connotazione non solo “procedurale”, ma anche “sostanziale”, in base alla quale di fronte al fondato timore che possano prodursi conseguenze negative si debba preferire l’astensione²²⁹ dal compiere determinate attività economiche e/o tecnologiche, potrebbe forse condurre a un’accettazione “definitiva” di una “logica precauzionale” intesa in senso “forte”, ovvero *tendenzialmente* “olistica” in quanto (in ogni caso) non sovrapponibile con quella della mera “prevenzione” facente capo ad una logica individualistica.²³⁰ La prima infatti, pur necessitando di affidabilità in termini scientifici, potrebbe costituire un “filtro” per attività economiche e tecnologiche il cui libero esercizio dovrebbe essere strettamente subordinato ad interessi collettivi (es. quantità di verde pubblico, impatto ambientale di grandi opere ecc.) che non necessariamente debbano o possano essere “quantificabili” secondo il criterio dell’analisi economica costi-benefici.

²²³ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit.

²²⁴ Cfr. *supra* nota 16 dell’Introduzione.

²²⁵ Cfr. G. CORDINI, *Ambiente (tutela dell’) nel diritto delle C.E.*, «Digesto», IV Ed. Disc. Publ., Utet, Torino 1987, pp. 193-209.

²²⁶ Enzo Tiezzi evidenzia in tal senso l’opposizione che sussiste tra i tempi dell’agire umano e la temporalità della natura. Quest’ultima secondo la scienza ecologica, caratterizzata da un determinato equilibrio biologico, non è in grado di autoriparare immediatamente i danni subiti, perchè i tempi di reazione, adattamento e conservazione sono maggiori rispetto alla rapidità con cui invece è posta in essere l’azione antropica. Cfr. E. TIEZZI, *Tempi storici Tempi biologici*, cit.

²²⁷ Cfr. L. PELLIZZONI, *Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature (Theory, Technology and Society)*, Routledge, London/New York 2015.

²²⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 368.

²²⁹ Sul punto cfr. S. BARTOLOMMEI, *Sul valore morale del principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, cit.

²³⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 310.

Al di là della interpretazione troppo “rigida” che è stata data al principio responsabilità considerato nei termini di un “antecedente filosofico” del principio di precauzione inteso però come un generalizzato “dovere di astensione”,²³¹ Jonas ha a ben vedere come già menzionato a più riprese invocato espressamente anche un “dovere morale di *agire*”,²³² un’obbligazione che nell’ottica della scienza post-normale è del tutto compatibile anche con pretese di carattere “epistemico” e non solo psicologico (principio paura) che rimangono tuttavia intrecciate con questioni etiche e politiche. Ciò si riflette maggiormente nell’ambito della regolamentazione dei rischi (inerenti come detto soprattutto attività imprenditoriali: prodotti immessi in commercio come pesticidi e cibi geneticamente manipolati, immissioni in atmosfera di anidride carbonica, produzione di inquinanti e rifiuti) e alla loro accettabilità sociale, non ridicibile quindi al calcolo strategico di preferenze meramente individuali.²³³

Più che di “determinismo” (naturalistico e/o storicistico) cui il pensiero jonasiano è stato giudicato essere “affetto”, in ordine soprattutto alle considerazioni sulla modernità (pensata dallo stesso autore come un “processo inarrestabile”),²³⁴ si potrebbe più che altro parlare semplicemente di “lacune” afferenti lo stesso, in relazione al fatto che il filosofo tedesco non abbia in realtà approfondito in modo sufficiente le potenzialità “democratiche” insite nel concetto di “incertezza” scientifica.²³⁵

Tali potenzialità si esprimono maggiormente nel valore “metodologico” dell’“incertezza” come fonte di opportunità di *appren-*

²³¹ Cfr. S. BARTOLOMMEI, *Sul valore morale del principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, cit., e *passim*.

²³² Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 285.

²³³ Come evidenzia Daniele Ungaro: «“Possiamo ancora vivere assieme?” Deve essere intesa [...] come una domanda inerente il fatto se possiamo ancora convivere con le conseguenze – non intenzionali, implicite, di lungo periodo – delle nostre attività sociali, e con gli intrecci tra umano e non umano che tali conseguenze comportano» Cfr. D. UNGARO, *La democrazia ecologica*, cit., p. 28.

²³⁴ Sul punto cfr. C. GALLI, *Modernità della paura*, cit., p. 193.

²³⁵ Riportiamo per ragioni di opportunità il testo della nota 105; come evidenzia in modo critico Mariachiara Tallacchini: «È interessante osservare che Jonas ha fornito al principio di precauzione un fondamento psicologico – il sentimento della paura – invece che epistemico. Nella visione filosofica di Jonas non c’è nessuno spazio per una dimensione cognitiva al di fuori dell’oggettività e della certezza della scienza. La mancanza della piena conoscenza manca di uno statuto epistemico e l’ignoranza esprime più una posizione psicologica che cognitiva. Pertanto, la paura appare maggiormente come un surrogato di fronte a dimensioni cognitive ignote, piuttosto che un adeguato meccanismo di comportamento prudente. Ma l’incertezza non è solo sinonimo di non razionalità o irrazionalità». Cfr. M. TALLACCHINI, *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, cit., p. 649.

dimento collettivo a fronte di scelte autoritarie che invece potrebbero condurre a “manipolazioni interpretative” dannose sia per la democrazia, sia per l’ambiente. Apprendimento che dovrebbe essere anche “riflessivo” nel consentire inoltre, (a parere dei teorici della scienza post-normale), di ri-orientare l’agire collettivo verso una “totalità di senso”²³⁶ non attinente soltanto al “valore aggiunto” delle innovazioni tecnologiche entro un’economia di mercato, ma anche a una serie di interrogativi facenti capo a “scelte” che ricadono sull’*intera collettività*. Interrogativi come “è desiderabile (e non solo sicuro)?”, “cosa *non* sappiamo (a fronte di rischi già noti)?”, e soprattutto “quale futuro vogliamo?”²³⁷ rendono evidente l’intersezione tra il “valore” epistemologico della “conoscenza rilevante” con quello “etico” della sopravvivenza globale,²³⁸ ove in ordine a quest’ultimo né un *astratto* appello alla “paura”, né uno alla “ragione” (meramente formale), potrebbe condurre ad un mutamento degli atteggiamenti e delle convinzioni nei confronti dell’ambiente naturale,²³⁹ ma solo una loro reciproca e regolamentata integrazione.

Il pensiero di Hans Jonas non può essere tra l’altro infine ridicibile al solo tema della “sopravvivenza”, in quanto i riferimenti alla “dignità della natura” e a un’umanità “autentica” non hanno impedito di affermare che è presente nell’opera del filosofo tedesco una (dichiarata) esigenza di vera e propria “fondazione” teoretica di tipo filosofico-politico in merito al “governo” della complessità socio-ecologica.

Tale esigenza, a parere di altri autori che ne hanno seguito gli insegnamenti dovrebbe essere “approfondita” a partire infatti da un “oltrepassamento” del mero aspetto “apocalittico” presente (in ogni caso) nell’opera jonasiana. Come ha evidenziato in tal senso Vittorio Hösle, il quale ha tenuto appunto ben fermi i “moniti” de’ *Il principio responsabilità*: «La democrazia avrà ragione della crisi ecologica *solo se non si limiterà a celebrare la propria forma politica*, ma le darà la concretezza necessaria affinché essa consenta la soluzione di problemi specifici».²⁴⁰

²³⁶ Cfr. H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1989 (1958), p. 6; E. PULCINI, *La cura del mondo*, cit., p. 277, e F. CERUTTI, *Defining Risk, Motivating Responsibility and Rethinking Global Warming*, cit.

²³⁷ Cfr. S. FUNTOWICZ – R. STRAND, *Models of Science and Policy*, in *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms*, T. Traavik – L. Li Ching (eds.), cit., p. 277.

²³⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, cit.

²³⁹ Cfr. S. BARTOLOMMEI, *Etica e natura*, Laterza, Bari 1995, p. 147.

²⁴⁰ Cfr. V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, cit., pp. 153-154.

La risoluzione di siffatti problemi dovrebbe a questo scopo, secondo Hösle basarsi su argomenti quanto più possibile “oggettivi”, coinvolgendo e utilizzando però anche le armi di una “capacità immaginativa”²⁴¹ possibilmente in grado di orientare la collettività verso un’etica “ecologica”, riuscendo infine a gettare un ponte tra valore “strumentale” e valore “intrinseco” della natura.²⁴²

Ciò che presumibilmente è mancato nell’impianto teorico dell’etica jonasiana è stato piuttosto un riferimento maggiormente *concreto* del concetto di “umanità”, non essendo quest’ultima omogenea né sul piano culturale, né politico e giuridico. In altri termini, non è solo l’“artificiosità” della “tecnologia” a mettere in pericolo le generazioni future, ma anche la presunta “neutralità” che caratterizza il diritto e le politiche ambientali.

Soltanto questi ultimi “strumenti” potrebbero d’altra parte essere in grado non solo di “tenere aperto l’avvenire”, ma anche di smascherare le molteplici strumentalizzazioni che si celano dietro termini come “umanità”, “natura”, “sostenibilità”, “precauzione” e “cooperazione”.

3. *Principi e obiettivi del diritto ambientale globale*

Dallo sviluppo sostenibile alla green economy

Esiste in generale un parallelismo che intercorre tra etiche ambientali “conservative” e corrispondenti politiche internazionali che sono state ispirate da tale approccio morale ed etico, risultato tra l’altro prevalente anche nell’ambito del diritto ambientale (nazionale e internazionale), mentre tutti gli opposti orientamenti culturali ed ecologico-politici che hanno seguito un’attitudine maggiormente “preservazionista”,²⁴³ finalizzata anche a rimarcare le contraddizioni

²⁴¹ Cfr. H. ARENDT, *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, 2° ed., R. Beiner (cur.), Il nuovo Menangolo, Genova 2006.

²⁴² Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 158-162 e S. IOVINO, *Filosofie ambientali*, cit., pp. 79-83.

²⁴³ Le etiche “preservazioniste” (cui possono essere riconducibili l’etica della Terra di Aldo Leopold e tutta la corrente del “biocentrismo”) che (al contrario delle etiche “conservazioniste”) spostano il centro della considerazione morale dall’essere umano all’*integrità* degli esseri viventi (animali e/o ecosistemi naturali), considerati non soltanto in base al loro valore d’uso, ma dotati in sé di un *valore intrinseco* (o “inente”), indipendente quindi da valutazioni di opportunità o utilità che riguardino unicamente scopi umani (estetici, ricreativi, culturali ecc.).

presenti nel sistema giuridico e politico internazionale in “materia ambientale” pur avendo assunto una crescente importanza rimangono tuttora minoritarie dal punto di vista del recepimento (sia negli ordinamenti nazionali, sia negli accordi internazionali) di modelli “giuspolitici” ispirati a un approccio più “profondo” dell’ecologia.

Quanto alle ricadute pratiche delle etiche ambientali nel mondo della politica e del diritto (anzitutto internazionale), la contrapposizione tra etiche conservazioniste e “preservazioniste” (cui è riconducibile anche per certi versi la *Deep ecology*) è ben evidente nella distonia che intercorre tra una concezione “modernista” dell’ambiente naturale, di cui sono espressione i concetti di sviluppo sostenibile, modernizzazione ecologica e *green economy*, da una “post-moderna” o “anti-moderna” nell’ambito della quale si estrinsecano invece le tesi della “decrescita”,²⁴⁴ della “political ecology”²⁴⁵ e della “environmental justice” o ambientalismo dei poveri.²⁴⁶

Queste ultime sono nate e si sono sviluppate contestualmente in antitesi storica alla tesi dello “sviluppo sostenibile”²⁴⁷ vero e proprio vessillo delle politiche economiche e ambientali degli ultimi trent’anni.

Ad oggi il diritto ambientale globale²⁴⁸ secondo una parte della dottrina giuscostituzionalista italiana e in generale europea²⁴⁹ è qua-

²⁴⁴ (Essendo la bibliografia molto ampia, senza pretesa di esaustività indichiamo soltanto alcuni tra i testi più importanti) Cfr. I. ILLICH, *La convivialità*, Mondadori, Milano 1974 (1973), Id., *Per una storia dei bisogni*, Mondadori, 1981 (1977), A. GORZ, *Ecologica*, ed. it. a cura di F. Vitale, Jaca Book, Milano 2009-Paris 2008, S. LATOUCHE, *Breve Trattato sulla Decrescita serena*, Bollati Boringhieri, Torino 2008 (Paris 2007).

²⁴⁵ Tra i più influenti cfr. P. ROBBINS, *Political Ecology: a Critical Introduction*, Wiley, UK 2002, T. KUEHLS, *Beyond Sovereign Territory*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996; M. SMITH, *Against Ecological Sovereignty*, cit.; V.A. CONLEY, *Ecopolitics. The Environment in Poststructuralist Thought*, cit., e E. DARIER (ed.), *Discourses of the Environment*, Blackwell Publishers Ltd., Malden 1999.

²⁴⁶ Per la bibliografia sul tema cfr. *supra* nota 31 dell’Introduzione.

²⁴⁷ Secondo Stefano Nespore l’ambiente e lo sviluppo sono sempre stati oggetto di una contrapposizione storica, ancora attuale, che fin dagli anni Sessanta ha fatto emergere il diritto ambientale come una nuova disciplina, seppure “settoriale”. Cfr. S. NESPOR, *L’ambiente e i nuovi diritti*, «Aggiornamento ambiente», Grandi opere UTET (2014).

²⁴⁸ Cfr. T. YANG – R.V. PERCIVAL, *The Emergence of Global Environmental Law*, «Ecology Law Quarterly» XXXVI (2009), pp. 615-664.

²⁴⁹ Cfr. D. AMIRANTE (cur.), *La forza normativa dei principi*, cit., e N. DE SADELEER, *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit.

lificabile soprattutto nei termini di un diritto “postmoderno”²⁵⁰ (cioè di un diritto flessibile, adattabile alle circostanze del caso e “plurale”, ovvero caratterizzato dalla co-regolamentazione e/o autoregolazione di soggetti, normalmente privati che volontariamente partecipano assieme allo Stato al processo di formazione delle norme, generalmente avvalendosi di moduli consensualistici che sempre più sostituiscono il monopolio della forza obbligante propria dell’ordinamento piramidale di tipo hobbesiano-kelseniano), attributo che è da intendersi non in base a un’accezione “decostruttiva” dell’ordine giuridico moderno (cioè delle caratteristiche di astrattezza, unità, coerenza, completezza, coattività), ma come espressione in sé di una “nuova cultura giuridica”,²⁵¹ per due ordini di ragioni.

La prima è che il suo “nucleo” più significativo è costituito maggiormente da “obiettivi” più che da precetti²⁵² ovvero da *principi* invece che da norme, riconducibili inizialmente (dagli ultimi quarant’anni del secolo scorso) non tanto a fonti statuali ma internazionali e comunitarie. Oltre ai tradizionali principi di integrazione, prevenzione, precauzione, di correzione alla fonte, di “chi inquina paga”, dello sviluppo sostenibi-

²⁵⁰ Secondo Domenico Amirante «il diritto ambientale simboleggia probabilmente meglio di tante altre discipline il passaggio a una nuova “cultura giuridica”, essenzialmente per due motivazioni. Queste sono relative alle modalità con cui è andato formandosi il diritto ambientale, vale a dire, da una parte, il suo carattere “empirico”, e dall’altra, il ruolo che svolgono al suo interno quelli che ho identificato come “fattori esogeni”. Quanto al primo aspetto sarà sufficiente ricordare come il diritto ambientale nasca dai fatti prima che sulla carta e si sia progressivamente imposto più per risolvere necessità (spesso emergenze) di carattere pratico, che non sulla base di elaborazioni dottrinali. Quanto alla seconda questione [...] [essa riguarda] il peso che hanno in materia [...] [gli] elementi *esterni* all’abituale processo di formazione delle norme giuridiche che risultano però spesso decisivi, determinando i presupposti ovvero le modalità operative delle norme ambientali. Oltre alle emergenze ambientali possiamo annoverare fra i fattori esogeni i dati scientifici, che spesso sono alla base delle scelte del legislatore e che fanno riferimento non solo alla scienza ambientale per eccellenza, l’ecologia, ma anche alla medicina, alla fisica, alla chimica, alla biologia e via discorrendo. Sullo stesso piano si situano poi le tecniche e le tecnologie merceologiche e produttive, la cui continua evoluzione determina una certa instabilità del diritto ambientale». Cfr. D. AMIRANTE (cur.), *La forza normativa dei principi*, cit., pp. 12-13.

²⁵¹ «Noi sposiamo la tesi secondo cui la postmodernità, applicata al campo giuridico, non va intesa in chiave decostruzionista [...]. Essa va piuttosto vista come un metodo per analizzare il processo di formazione di una nuova cultura giuridica» Cfr. N. DE SADELEER, *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit., p. 20.

²⁵² Cfr. D. AMIRANTE (cur.), *La forza normativa dei principi*, cit., pp. 12-13.

le e di sussidiarietà, la dottrina “giusambientale” europea ha elaborato negli ultimi anni nuovi importanti principi, frutto dell’interpretazione evolutiva del diritto internazionale, comunitario e costituzionale comparato, ispirati a una concezione meno antropocentrica della giuridicità in generale e del diritto ambientale in particolare, facendo emergere dei veri e propri principi “ecogiuridici” «in grado di recepire, nei loro contenuti precettivi sostanziali, alcune leggi scientifiche di funzionamento dei sistemi ecologici o, almeno, alcune acquisizioni consolidate della scienza ecologica».²⁵³ Tra questi ultimi possono citarsi: il principio di non regressione, di resilienza, dell’integrità ecologica, di proporzionalità ecologica e del restauro eco-paesaggistico.²⁵⁴ Ma a differenza dei “principi generali del diritto” che assolvono a una funzione prevalentemente ermeneutica, i principi di diritto ambientale, essendo “incorporati” anche in Trattati internazionali o in norme legali (inerendo quindi alla fase di produzione normativa e non solo a quella dell’interpretazione), sarebbero secondo tale dottrina *direttamente applicabili*,²⁵⁵ caratteristica che consentirebbe agli stessi di assolvere a due funzioni fondamentali.

La prima consistente nel far fronte all’indeterminatezza e imprevedibilità dei rischi ambientali mediante il carattere flessibile proprio della disciplina “per principi”, quindi in relazione a un contesto sociale più complesso e in continuo mutamento rispetto a quello in cui era sorto il diritto “moderno”.

La seconda nel fungere da fattori ordinatori e razionalizzatori degli ordinamenti nazionali, in quanto sono proliferate spesso, come è noto, norme lacunose, contraddittorie e inefficaci. Compiti che avrebbero inoltre ricadute sia teoriche, sia pratiche.

Quelle teoriche riguardano il ridimensionamento (se non il superamento) della distinzione tra *soft* e *hard law*²⁵⁶ poiché i principi ambien-

²⁵³ Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, Atti del XV Convegno del “Club Giuristi dell’Ambiente” a Pescasseroli (AQ) 2013.

²⁵⁴ Per una trattazione organica dei principi “ecogiuridici” è in C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

²⁵⁵ Cfr. N. DE SADELEER, *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit., di diverso avviso, cfr. P. DELL’ANNO, *Il ruolo dei principi*, in *ivi*, p. 26.

²⁵⁶ Osserva De Sadeleer che: «il confine tra *soft law* e *hard law* sta diventando sempre meno netto, in quanto i meccanismi previsti dai trattati tendono progressivamente a diventare obblighi meno vincolanti (*soft*) e, a loro volta, gli strumenti non vincolanti prevedono meccanismi che si riscontrano tradizionalmente in testi di *hard*

tali avrebbero in qualche misura acquisito il connotato dell'immediata precettività²⁵⁷ pur non avendo il contenuto più circoscritto e soprattutto rigido (riferito a determinate fattispecie concrete) proprio della legge.

Le ricadute pratiche consistono nel fatto che è proprio in virtù dell'"incorporazione" nella normativa ordinaria che tali principi hanno potuto di contro a ben vedere rivelare una relativa fragilità perché non sono stati in questo modo posti al riparo da eventuali modifiche da parte dei legislatori ordinari, a meno che non saranno (o siano già stati), una volta per tutte cristallizzati nelle Carte costituzionali dei rispettivi ordinamenti nazionali.²⁵⁸

Altra caratteristica del diritto ambientale (questa volta univocamente riconosciuta) concerne il fatto che esso scaturisce da osservazioni e da descrizioni empiriche di fenomeni naturali (ad esempio il cambiamento climatico o la perdita di biodiversità) che incidono notevolmente sul contenuto e sulla struttura della norma giuridica (fattori esogeni provenienti da ambiti disciplinari diversi). Discipline diverse dal diritto (scienze naturali, medicina, merceologia) contribuiscono tramite le numerose Agenzie specializzate che operano a livello mondiale, europeo o nazionale (come ad esempio l'UNEP, l'EEA l'ISPRA e gli enti di standardizzazione), alla produzione di norme tecniche, di coordinamento e di indirizzo per programmi concreti da stabilire a tutti i livelli di governo.

Anche la *lex mercatoria*²⁵⁹ infine si aggiunge al novero delle fonti che favoriscono e promuovono la normazione ambientale; in quest'ultimo caso attraverso meccanismi di autoregolamentazione su base volontaria (es. Ecolabel e altri tipi di certificazione ambientale).²⁶⁰

La ricostruzione del "diritto ambientale" in quanto diritto basato quasi esclusivamente su principi è stata però, come già evidenziato,

law». Cfr. N. DE SADELEER, *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit. pp. 22-23. L'autore non manca di ribadire che «i principi di diritto ambientale si atteggiavano come *tipiche* norme del diritto postmoderno». *Ivi*, p. 26.

²⁵⁷ Cfr. D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), cit., pp. 275 e ss.

²⁵⁸ *Ibidem*.

²⁵⁹ Cfr. A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari 2013.

²⁶⁰ Cfr. Cfr. N. DE SADELEER, *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit., p. 21.

contestata da altra parte della dottrina italiana (in riferimento anche a normative che trascendono l'ambito nazionale) in virtù del fatto che «trasformando i principi in norme, e sfruttando la loro imperfezione come fattore di flessibilità del diritto, si correrebbe il rischio di convertire la “certezza del diritto” [in un] “diritto dell'incertezza”». ²⁶¹

Consapevole di tale rischio, anche in ragione della “discontinuità” (frammentazione delle competenze e incompletezza delle fonti) del diritto legislativo ambientale propria di alcuni ordinamenti come quello italiano, la stessa menzionata dottrina “innovatrice” ha riconosciuto infatti che è proprio la stessa peculiarità dei principi di diritto ambientale, consistente nel fatto di essere previsti anche da norme ordinarie (quindi applicabili direttamente dai pubblici poteri) ad averli esposti al pericolo di una vera e propria abrogazione, a meno di non venir espressamente costituzionalizzati. In virtù di tale caratteristica “flessibile”, tali prescrizioni ecologiche qualora non costituzionalizzati rischierebbero infatti di esporsi facilmente alla contesa di “poteri selvaggi” dell'economia e della finanza globale, ²⁶² in detrimento sia della qualità del contenuto “ecologico” della normazione “ambientale” (a favore cioè di quello economico), sia in termini di “ingiustizia ambientale” verso Paesi maggiormente vulnerabili alle politiche neoliberiste.

Il concetto di sviluppo sostenibile è nato in relazione alla volontà di conciliare gli aspetti attinenti alla tutela dell'ambiente naturale con altri di tipo socio-economico, ponendo l'accento su una possibile “multidimensionalità” dello stesso (crescita economica, sviluppo economico, protezione ambientale), ²⁶³ che superasse il conflitto tra

²⁶¹ Cfr. P. DELL'ANNO, *Elementi di diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova 2008, p. 3.

²⁶² «La trazione tra normatività e pratiche effettive risulta sempre più sbilanciata a favore di queste ultime, [...] il ricorso alle nuove pratiche di *soft law* mostra, in taluni casi, forme di normatività debole che sembrano riprodurre le tappe asimmetriche della logica globale» Cfr. E. RUSSO, *Normatività ed effettività nelle pratiche di Soft law*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013, p. 139. Sul problema dell'assenza di limiti e controlli sui poteri economici globali cfr. L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma 2011.

²⁶³ Oltre ai temi inerenti la sopravvivenza dell'umanità e delle future generazioni, sul degrado ambientale e sui suoi riflessi sulla salute umana, si sono gradualmente affiancate in seguito ulteriori (e numerose altre) argomentazioni rientranti nell'ambito di una nozione di “qualità della vita” espressione di una concezione debolmente antropocentrica: giuridiche (prevenzione e riparazione di danni ambientali) economiche (benefici o profitti da conseguire grazie alla lotta all'inquinamento), religiose (il rispetto della natura inteso come “oggetto” della Creazione divina), estetiche (con-

ambiente e sviluppo ed evidenziasse al contempo una loro possibile armonia, mediante il significato da attribuire a una razionale gestione delle risorse naturali (materie prime, energia, biodiversità ecc.) al fine di soddisfare i bisogni dell'umanità attuale e delle generazioni future.

La nascita e l'evoluzione storica di tale nozione è riscontrabile nella fase che segna il passaggio dal "mito della fine", cioè dalla necessità di imporre "limiti" incisivi allo sviluppo economico e tecnologico come *condicio sine qua* non per la sopravvivenza globale, a una sua *doverosa promozione* da parte della Comunità Internazionale, ovvero in vista di uno *sviluppo* socialmente ed ecologicamente *perseguibile*, fino ad auspicare negli anni recenti una vera e propria "crescita verde" (*green growth* e/o *green economy*).²⁶⁴

Al di là delle critiche che dal punto di vista contenutistico, metodologico e politico furono avanzate in merito alle ricerche del Club di Roma, già i successivi Rapporti²⁶⁵ si erano contraddistinti non solo per aver adottato un approccio meno "globale" e maggiormente focalizzato su problemi specifici (come ad esempio le problematiche dei Paesi del Sud del mondo e i rapporti con quelli dell'area Est-Ovest), ma anche per aver soprattutto indirizzato le tematiche ambientali verso aspetti socio-economici, attinenti profili redistributivi (a livello sia di reddito, sia di accesso alle risorse), e per aver evidenziato infine la possibilità di

servazione o preservazione di determinati paesaggi di particolare pregio naturalistico e culturale così come anche di specifiche specie animali), culturali (in ragione della conservazione e valorizzazione delle identità culturali locali di determinate comunità). Per una più approfondita disamina dell'antropocentrismo ambientale cfr. A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, cit.

²⁶⁴ Cfr. UNEP, *Globalization and the Environment – Global Crisis: National Chaos?*, Presentato alla 25^a Sessione del Global Ministerial environmental Forum, Nairobi, Kenia, nel febbraio del 2009. ID., *Towards a Green Economy: Path Ways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, www.unep.org/greeneconomy; cfr. THE UNITED NATIONS, *The Future We Want – Outcome Document*, 19 June 2012, *Al CONF.216/L.1* at www.uncsd2012.org/. Vi è chi ha però evidenziato un passaggio temporale tra due fasi differenti, distinte in "crescita verde" e "green economy", caratterizzandosi la seconda (almeno nelle intenzioni) nell'assumere non solo la prospettiva dei Paesi sviluppati, ma anche di quelli in via di sviluppo, ponendo maggiore attenzione agli aspetti socio-economici della crisi ambientale. E. MORGERA – A. SAVA-RESI, *A Conceptual and Legal Perspective on the Green Economy*, «Review of European Community and International Environmental Law» XXII, 1 (2013), pp. 14-28.

²⁶⁵ Si confronti in modo particolare il quarto (cosiddetto Factor Four, D. GABOR – U. COLOMBO, *Oltre l'età dello spreco*, Mondadori, Milano 1976) ove la tecnologia è vista come lo strumento principale attraverso cui ottimizzare l'uso delle risorse.

poter conciliare in modo armonioso le politiche ambientali con quelle dello sviluppo economico, mediante le potenzialità insite sia nella tecnologia, sia nell'economia di mercato.

È però con il Rapporto Brundtland del 1986²⁶⁶ che si determina un netto capovolgimento di prospettiva (dai *limiti dello sviluppo* alla promozione dello *sviluppo sostenibile*) rispetto al più "grigio" scenario dell'inizio degli anni Settanta.

Ciò che infatti preannunciò l'elaborazione di tale fondamentale documento fu un atteggiamento di generale ottimismo e fiducia sulle concrete possibilità dell'attuale sviluppo economico di conciliarsi con la salvaguardia dell'ambiente naturale attraverso una nuova e prudente forma di *razionalità economica*,²⁶⁷ orientata sia dall'utilizzo controllato delle risorse (garantendo "rendimenti" compatibili con le capacità di "riproduzione" e "assorbimento" da parte degli ecosistemi), sia ad intervenire sulla "qualità" dello sviluppo medesimo, ovvero tenendo conto delle «peculiarità dei soggetti e delle regioni coinvolte [...] con diverso grado di sviluppo e livello di vita»,²⁶⁸ dei loro tipi di economia, e connotazione territoriale.²⁶⁹

Il problema della "sostenibilità"²⁷⁰ dal punto di vista ecologico è strettamente connesso con il concetto di "equilibrio adattivo" (le cui previsioni possono esprimersi soltanto in termini probabilistici), ovvero della capacità "dinamica" degli ecosistemi di reagire a *shock* esogeni;²⁷¹ non già attraverso un ritorno allo stadio precedente

²⁶⁶ Cfr. G. RUFFOLO (cur.), *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Bompiani, Milano 1988.

²⁶⁷ L'argomento centrale dello "sviluppo sostenibile" è fondato sul concetto di ottimizzazione dell'impiego delle risorse e sulla loro capacità di rigenerazione in base ai cicli naturali. La natura ha in sé stessa una legge economica secondo la quale il sistema deve mantenere un equilibrio costante in termini sia di proporzionalità tra velocità del prelievo delle risorse e quella della rigenerazione sia di capacità di assorbimento da parte degli ecosistemi in cui i rifiuti vengono immessi. Sul tema Cfr. H.E. DALY, *Oltre la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile*, Edizioni di Comunità, Torino 2001.

²⁶⁸ Cfr. M. TALLACCHINI, *Politica, economia, diritto: la sfida ecologica*, cit., p. 137.

²⁶⁹ *Ibidem*.

²⁷⁰ Secondo la letteratura scientifica si definisce sostenibile: «la gestione di una risorsa se, nota la sua capacità di riproduzione, non si eccede nel suo sfruttamento» cfr. A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna 2006.

²⁷¹ Rilevante ai fini della comprensione del tema della sostenibilità ambientale è il concetto di impronta ecologica, ovvero la superficie planetaria necessaria alla produzione delle risorse e all'assorbimento dell'anidride carbonica immessa nell'atmosfera e dai rifiuti prodotti dalle attività antropiche. Si rileva un preoccupante trend

all'intervento del fattore di disturbo (*climax*), ma soprattutto mediante il mantenimento delle capacità prestazionali degli ecosistemi (resilienza).²⁷² Vi fu pertanto una volontà politica diretta a conseguire l'obiettivo di conservare tale naturale *dinamica evolutiva*²⁷³ *garantendo al contempo l'equa fruizione* dei "servizi ecologici".²⁷⁴

Il concetto di "sostenibilità" ha però fin da subito presentato difficoltà a livello interpretativo tale da generare una diversità di vedute su un piano sia tecnico, sia politico sulle concrete modalità mediante le quali dovrebbe estrinsecarsi una "razionale gestione delle risorse".

Riguardo all'aspetto tecnico si suole distinguere in genere tra un'accezione "debole" di sostenibilità ambientale, laddove si ritenga corretto avanzare l'ipotesi che i progressi tecnologici consentano sempre la sostituibilità delle risorse naturali esauribili grazie all'innovazione e a un miglioramento dell'efficienza tecnologica, da una "forte", nel caso in cui, al contrario, si è convinti che il "capitale" naturale non possa in alcun modo essere sostituibile da mezzi artificiali.²⁷⁵

di crescita costante: dagli anni Sessanta l'impronta ecologica a raddoppiata, e oggi supera la biocapacità della Terra del 50%. Sulla base di questi calcoli, allo stato, stiamo sfruttando le risorse e le capacità planetarie come se avessimo a disposizione un pianeta Terra e mezzo. Inoltre, se il trend non dovesse invertirsi, entro il 2030 il genere umano avrà bisogno della capacità di due pianeti Terra per assorbire l'anidride carbonica immessa per fare fronte al consumo delle risorse mondiali. Cfr. W. REES, *L'impronta ecologica*, Ed. Ambiente, Milano 2000.

²⁷² Cfr. M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, Giappichelli, Torino 2007.

²⁷³ Cfr. F. FONDERICO, *Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale*, «Ambiente e sviluppo» X IPSOA, Milano (2009), p. 924.

²⁷⁴ I "servizi ecologici" comprendono quattro categorie: 1) supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria); 2) approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile); 3) regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni); 4) valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi). Cfr. VALUTAZIONE DEGLI ECOSISTEMI DEL MILLENNIO, Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005.

²⁷⁵ Cfr. G.B. CIPOLOTTI, *Economia dell'ambiente*, Aracne, Roma 2005, pp. 22 e ss. Quanto all'accezione forte è stato osservato che «la sostenibilità dell'azione dell'uomo è, quindi, strettamente connessa alla capacità che la natura ha di sedimentare i cambiamenti che con essa vengono introdotti nell'ambiente; "sedimentare", e non reagire con una modifica degli assetti». Cfr. G. MESSINA, *Indicatori per una pianificazione territoriale ecosostenibile. Il caso Campania*, La scuola di Pitagora, Napoli 2009, p. 24.

Sul piano politico è il carattere multidimensionale dello “sviluppo sostenibile” che va gradualmente ad arricchire la percezione “comune” di poter affrontare la crisi ecologica in modo da non compromettere il futuro delle attività produttive, essendo il diritto internazionale ambientale approdato alla promozione di un complessivo riassetto degli equilibri tra economia e ambiente, mediante la salvaguardia dei bisogni delle attuali generazioni, evitando di pregiudicare anche la possibilità che quelle future possano soddisfare i propri in base a un generale *principio di equità*.²⁷⁶

In seguito, a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (U.N.C.E.D.) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il concetto fu perfezionato e consacrato come principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale²⁷⁷ così come sancito da uno dei documenti scaturiti da tale Summit²⁷⁸ (la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo) in base al quale: «Gli esseri umani *sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile*. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (Principio 1).²⁷⁹

A differenza della Conferenza di Stoccolma ove l'obiettivo primario era la protezione e il miglioramento dell'“ambiente umano” quale *precondizione* dello sviluppo economico mondiale, nel Summit del '92 prevalse un approccio *economicistico e antropocentrico*, riflesso soprattutto nell'attenzione data al problema dello “sviluppo” piuttosto che a quella dell'“ambiente in sé”, e del diritto degli Stati a sfruttare le loro risorse (Principio 2) in un'ottica di crescita economica.

²⁷⁶ «L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro». Cfr. G. RUFFOLO (cur.), *Il futuro di noi tutti*, cit.

²⁷⁷ Cfr. M. MANCARELLA, v. *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, Università Cattolica di Roma – Università di Lecce, ESI Napoli 2007.

²⁷⁸ «La strategia dell'UNCED di fronte alla sfida ecologica si è esplicata in cinque documenti: la Convenzione-quadro sul cambiamento climatico (Framework Convention on Climate Change), la Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity), Agenda 21 (Action 21), la Carta della Terra (Hearth Charter) e una Dichiarazione relativa a una futura convenzione su deforestazione e desertificazione (Agreements on Forests)». Cfr. M. TALLACCHINI, *Earth Summit 92*, «Sociologia del diritto» XIX, 3 (1992), pp. 155-166, p. 157.

²⁷⁹ Corsivo nostro.

L'introduzione dei principi di integrazione,²⁸⁰ precauzione²⁸¹ e del criterio delle responsabilità comuni e differenziate degli Stati²⁸² segnò in ogni caso il consolidarsi del riconoscimento a livello internazionale della natura *globale* dei problemi ambientali, sia della *multidimensionalità* del concetto stesso di sviluppo sostenibile.

Al fine di porre in relazione il diritto fondamentale allo sviluppo²⁸³ con l'esigenza di proteggere il "sistema naturale" (quale condizione di sopravvivenza di quello sociale) furono stabiliti, infatti, anche altri obiettivi e finalità, come la lotta alla povertà («requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile», Principio 5), la promozione della cooperazione tra gli Stati (Principi 5 e 7) e della pace (in quanto elemento interdipendente con lo sviluppo e la protezione dell'ambiente – Principi 24 e 25), la tutela dei diritti umani fondamentali e di *partecipazione democratica* (Principio 10).²⁸⁴

²⁸⁰ «Al fine di pervenire a uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo» (Principio 4).

²⁸¹ «Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale» (Principio 15).

²⁸² «In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono» (Principio 7).

²⁸³ «Nel dicembre del 1986 la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama (con il solo voto contrario degli Stati Uniti) che "il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile per effetto del quale ciascun uomo e tutti i popoli hanno diritto di partecipare e contribuire allo sviluppo economico, sociale, politico e culturale nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati"». Cfr. S. NESPOR, *L'ambiente e i nuovi diritti*, cit., p. 10.

²⁸⁴ «Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, e avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo» (Principio 10).

Con la Dichiarazione del Millennio del 2000 delle Nazioni Unite e il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (W.S.S.D.) di Johannesburg del 2002 proseguì il confronto tra i Paesi sul tema della sostenibilità e si delineò gradualmente una vera e propria “*governance ambientale*” attraverso forme di gestione che miravano (e ambiscono tuttora) all’obiettivo di una convergenza e sinergia tra diversi soggetti pubblici e privati operanti su diversi livelli territoriali, utilizzando strumenti normativi prevalentemente programmatici (*soft law*) e di sostegno politico per una globalizzazione equa, regolamentata e “partecipata”. Quest’ultima doveva essere favorita dal comune vantaggio che tutti i Paesi (indipendentemente dal grado di sviluppo) potevano trarre dal regime di liberalizzazione degli scambi e dall’incoraggiamento sulle politiche di “sviluppo sostenibile” portate avanti dal W.T.O.

In tale direzione numerosi Paesi dell’OCSE (tra cui anche l’Italia) iniziarono ad adottare regolamentazioni e politiche pianificatorie maggiormente rigorose rispetto al passato,²⁸⁵ dal punto di vista dell’innovazione a livello di efficienza tecnologica (ridurre l’impatto ecologico delle attività produttive prescrivendo e promuovendo un consumo di minore energia e risorse, una produzione di quantità decrescenti di rifiuti, progettazioni e fabbricazioni di beni e infrastrutture ecocompatibili ecc.) al fine di perseguire l’obiettivo di un complessivo riassetto dell’organizzazione sociale, culturale, economica, politica e giuridica.²⁸⁶

Tali Paesi nel proseguire il tentativo di colmare il divario tra efficienza economica e ambientale hanno incanalato le politiche di protezione della natura in modo da agevolare opportunità di crescita e di competitività economica, attraverso l’impulso all’“autodisciplinamento” delle forze produttive entro il registro della *concorrenza*.²⁸⁷

Anche la contestuale introduzione di Agenzie con competenza tecnica diventava preminente,²⁸⁸ al fine di regolare gli *standard* delle performan-

²⁸⁵ Sul punto cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and the environment*, Rowman & Littlefield, Lanham/Maryland 2013.

²⁸⁶ In tale senso assume particolare rilevanza «l’abbandono dei settori produttivi più problematici a favore di quelli più “leggeri” come il settore dei servizi». Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente*, cit., p. 79.

²⁸⁷ T. LUKE, *Neither Sustainable nor Development: Reconsidering Sustainability, in Development*, «Sustainable Development» 13 (2005), pp. 228-238, published online 16 August 2005 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).

²⁸⁸ Cfr. P. RUTHERFORD, *Ecological Modernization and Environmental Risk*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), Blackwell Publishers, Malden 1999, pp. 109-117.

ces ambientali, rischiando in questo modo di ridurre la crisi ecologica a un mero problema di individualizzazione delle scelte sugli stili di vita, e di promuovere una razionalità regolata esclusivamente dalla tecnica.²⁸⁹

A fronte di una prima fase coincidente con i primi anni Ottanta del secolo scorso, gli Stati che erano maggiormente propensi a intervenire pubblicamente attraverso la tecnica di tipo *command and control*, ovvero relativa a standard legali vincolanti (ad esempio limiti di emissione e norme sulla qualità ambientale, autorizzazioni o interdizioni sull'attività da svolgere, tasse e imposte "verdi", adozione di specifiche o migliori tecnologie dal punto di vista dell'efficienza energetica e di consumo di risorse naturali), nella seconda metà degli anni Ottanta e nei primi dei Novanta l'impulso a una "crescita verde"²⁹⁰ fu reso ancor più persuasivo mediante la promozione e diffusione di strumenti economici *market-based*, lasciati al contrario a una spontanea autoregolamentazione degli attori economici e della finanza (permessi negoziabili del diritto di inquinare, titoli assicurativi sui danni ambientali ecc.).²⁹¹

Tale ultima strategia è stata adottata soprattutto dalla sottoscrizione del Protocollo di Kyoto del 1997, mediante il quale furono stabilite le percentuali di riduzione delle emissioni di "gas serra" entro certe scadenze temporali. In tale contesto fu promossa la Emission Trading ovvero la compravendita fra Paesi diversi delle quote di riduzione. Secondo questa logica,

²⁸⁹ «Un *ecologismo scientifico*, – evidenza Sarah De Lucia – inteso come tutela ambientale perseguita mediante un'attenzione sistematica e un intervento programmato sulla natura che, perciò, diviene un oggetto problematico da controllare tecnologicamente e da gestire razionalmente». Cfr. S. DE LUCIA, *Sviluppo sostenibile*, in O. Marzocca (cur.), *Lessico di biopolitica*, Manifesto libri, Roma 2006, p. 129.

²⁹⁰ Come evidenzia Robyn Eckersley «Lungi dall'aver aver presentato una discontinuità rispetto alla crescita, i fautori della modernizzazione ecologica [cfr. par. 2.1 del presente lavoro] sostengono che una regolamentazione ambientale nazionale più robusta può fungere da stimolo per un'ulteriore innovazione tecnologica che migliora la competitività economica e induce a potenziare l'effettività delle norme ambientali. Questo approccio "win-win" è stato calorosamente abbracciato, se non sistematicamente attuato, da molti governi della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), in particolare in Europa occidentale, e coincide con un passaggio da una politica ambientale pubblicistica a un crescente utilizzo di strumenti basati sul mercato» Cfr. R. ECKERSLEY, *The Emergence of Green Theory*, Oxford University Press, Oxford 2006, versione on line dal sito http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199298334/dunne_chap13.pdf, p. 254.

²⁹¹ Cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and the Environment*, cit., p. 174.

diminuendo le proprie emissioni oltre i limiti stabiliti, un singolo Paese, può acquisire dei *crediti* che può vendere ai Paesi che non operano riduzioni o lo fanno in modo insufficiente; analogamente, i Paesi più ricchi possono acquisire “in proprio” o condividere dei crediti, a seconda che realizzino progetti di sviluppo economico con effetti di riduzione delle emissioni nei paesi meno ricchi o compiano interventi di riduzione delle emissioni in paesi in condizioni economiche simili alle loro.²⁹²

All'alba della crisi economica e finanziaria del 2008 la Comunità Internazionale cercò infine di rafforzare ulteriormente il connubio tra logica di mercato e tutela ambientale, dichiarando apertamente di voler “diluire” l'obiettivo della sostenibilità in una vera e propria “crescita verde” e successivamente nella *green economy*.

Tale termine, pur vago sia nella sua definizione, sia nei contenuti²⁹³ in riferimento a quali limiti si sarebbero dovuti imporre alla crescita, indica in generale le condizioni di compatibilità tra crescita economica e sostenibilità ambientale, incoraggiate negli ultimi anni anche dai Paesi in via di sviluppo.

Tale “modello”, che fu oggetto di un'iniziativa dell'UNEP nel 2009, e ripreso in seguito nella Conferenza Rio+20 del 2012, al fine di trovare alcune efficaci soluzioni alla crisi economica fu valutata dalle Nazioni Unite come uno dei migliori risultati per il miglioramento del benessere umano e per l'equità sociale.²⁹⁴

La proposta si pose quanto all'aspetto inerente la “qualità” dello sviluppo in linea di continuità con i provvedimenti precedenti, ma stavolta come presupposto per far fronte soprattutto ai fallimenti del mercato: il fattore “quantitativo” avrebbe dovuto in altri termini essere congegnato in modo da massimizzare la “qualità” della crescita attraverso un efficiente (dal punto di vista sia economico, sia ecologico) allocazione delle risorse.

²⁹² Cfr. O. MARZOCCA (cur.), *Equivoci dell'Oikos. Ecologia, economia e governo del day after*, in *Governare l'ambiente?*, cit., p. 25. Come evidenzia in modo critico Vandana Shiva: «La procedura, generalmente rappresentata come un meccanismo compensativo mediante il quale gli Stati aderenti al Protocollo ne controllano il rispetto sul proprio territorio, si risolve di fatto in un affrancamento degli operatori più ricchi rispetto a qualunque impegno di contenimento delle emissioni». Cfr. V. SHIVA, *Verde sarà il colore del denaro o della vita? Guerre di paradigma e Green Economy*, «Scienze del territorio» I, Firenze University Press (2013), p. 107.

²⁹³ Cfr. R.M. BRATSPIES, *The Green Economy Will Not Build the Rule of Law for Nature*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit.

²⁹⁴ *Ibidem*.

Grazie alla “internalizzazione delle esternalità negative”²⁹⁵ provocate dalla perdita di “capitale naturale” e dei servizi ecologici, attraverso l’aggiustamento dei prezzi,²⁹⁶ meccanismi compensativi e di responsabilità civile, si sarebbero potute evitare distorsioni del mercato, garantendo al contempo un sostegno alla crescita dei Paesi in via di sviluppo, in vista degli obiettivi di cooperazione globale e di sradicamento della povertà.

La responsabilità ambientale nello specifico ambito comunitario costituisce in particolare l’attuazione dei principi di prevenzione e “chi inquina paga”, affermazione sul piano giuridico di un’impostazione neoliberale secondo cui i costi dei danni causati all’ambiente gravano sui soggetti responsabili dell’inquinamento.

La promozione di investimenti pubblici e privati nei settori “verdi” avrebbero dovuto infine assicurare sia un antidoto alla scarsità delle risorse, sia una crescita complessiva della produzione, del reddito e nell’impiego.²⁹⁷

In una direzione critica alcuni autori²⁹⁸ avevano al contrario definito il Rapporto Brundlandt, unitamente a tutti gli altri provvedimenti finalizzati a promuovere una “crescita verde”, un “ingegnoso compromesso politico” (*trade off* tra economia e ambiente) finalizzato di certo a diminuire a livello quantitativo la percentuale di deterioramento ecologico, ma non necessariamente orientato alla *preservazione* della biodiversità *in sé considerata* o a modificare integralmente i *livelli aggregati di consumo*²⁹⁹ e nemmeno a fronteggiare effettivamente l’ini-

²⁹⁵ «Le esternalità sono danni o vantaggi il cui costo non è sostenuto, nelle condizioni normali del mercato, dal responsabile del danno o dal fruitore del vantaggio». Cfr. COMMISSIONE EUROPEA (Comm. 2001, 274 del 4/7/2001). Secondo i principi dell’economia neoclassica, lo stato ottimale di Pareto evidenzia una logica di mera efficienza nella destinazione delle risorse dell’economia; un “ottimo di Pareto” può essere ingiusto sul piano etico ma il problema della ripartizione delle ricchezze deve rispondere unicamente a tale criterio dell’allocazione efficiente.

²⁹⁶ Tale strategia presuppone un’elaborazione di criteri di quantificazione del valore dei beni ambientali allo scopo di internalizzare i costi e di rendere fruibile sul mercato un bene il cui prezzo costituisce il riflesso di tali valutazioni. Sul tema Cfr. B. Pozzo, (cur.), *Green Economy e leve normative*, Giuffrè, Milano 2013.

²⁹⁷ Cfr. R. ROTA, *Profili di diritto comunitario dell’ambiente*, in *Trattato del diritto dell’ambiente*, P. Dell’Anno – E. Picozza (cur.), cit., p. 175.

²⁹⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Emergence of Green Theory*, cit., e E. MORGERA – A. SAVARESI, *A Conceptual and Legal Perspective on the Green Economy*, cit.

²⁹⁹ Cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and the Environment*, cit., pp. 175-177, e T. JACKSON, *Prosperity Without Growth? The Transition to a Sustainable Economy*, Published by the Sustainable Development Commission, March 2009, ed. it. a cura di G. Bologna, *Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale*, Edizioni Ambiente, Milano 2011.

quità sociale riguardo la differente distribuzione dei rischi nei Paesi in via di sviluppo o più svantaggiati.

Quanto al primo aspetto, le “politiche della sostenibilità”³⁰⁰ erano consistite nel promuovere infatti la crescita e l’innovazione tecnologica, coniugata con i processi di produzione, gestione e distribuzione (dando quindi minore importanza al lato della domanda, cioè del consumo). Ciò era dipeso e dipende ancora da una tesi proveniente dal mondo dell’economia che considerava e considerava tuttora plausibile un “*decoupling* relativo” ovvero una sorta di “effetto rimbalzo” tra aumento della produzione e minore impatto ambientale (attraverso la formula “produrre di più con meno” e in modo maggiormente efficiente), legittimando in questo modo un rapporto di subordinazione delle problematiche ambientali (che richiederebbero invece il rispetto di limiti non valicabili da parte dell’economia) alle esigenze dell’economia di mercato, considerate tuttora prevalenti.

Come chiarisce l’economista inglese Tim Jackson:

è fondamentale distinguere tra decoupling “relativo” e “assoluto”. Il primo si riferisce alla riduzione dell’intensità ecologica per unità di output economico: in altre parole si riduce l’impatto sulle risorse rispetto al PIL, ma non necessariamente il suo valore assoluto. L’impatto sulle risorse può [quindi] anche aumentare, ma a un tasso inferiore rispetto al PIL. Nel caso in cui [invece] l’impatto sulle risorse si riduca in termini assoluti si parla di “disaccoppiamento assoluto”.³⁰¹

Polemizzando con la prima soluzione (accreditata da molti economisti) Jackson sottolinea che la seconda soluzione costituisce una condizione essenziale «se si vuole che l’attività economica rimanga entro i limiti ecologici imposti dal pianeta».³⁰²

In tal senso l’economista, a fronte delle tesi interventiste come quelle sostenute dall’UNEP in merito a un New Deal verde, avanza l’ipotesi di un nuovo sistema macroeconomico che dovrebbe tenere conto dei limiti biofisici e di una differente idea di “prosperità” non riducibile puramente a un calcolo sui costi e benefici sociali.

³⁰⁰ Per alcune differenze tracciate tra i due concetti, sviluppo sostenibile, e green economy, Cfr. B. Pozzo, (cur.), *Green Economy e leve normative*, cit., pp. 4 e ss.

³⁰¹ Cfr. T. JACKSON, *Prosperity Without Growth?*, cit., pp. 111-112.

³⁰² *Ibidem*.

A tal proposito è stato osservato in primo luogo che «nessuna volontà politica ha soddisfatto la richiesta della Commissione Brundtland di riformulare le leggi al fine di mantenere le attività umane in armonia con le leggi immutabili e universali della natura: «Rio + 20» è venuta meno a quest'obbligo abbracciando la “green economy” invece di cogliere l'opportunità di formulare una nuova *rule of law for nature*». ³⁰³

In secondo luogo le politiche internazionali ambientali non avrebbero tenuto adeguatamente in conto altri possibili indici di qualità della vita (pur promossi in linea di principio dall'UNEP), in virtù della chiara scelta di favorire un *rapporto a somma zero* tra *crescita economica e tutela ecologica*.

Il sostegno internazionale a tale approccio “win-win” è stato utilizzato a difesa di un ambientalismo meramente “neoliberale” che trascurando ogni differenza tra interventi realmente responsabili ed “estrattivismo” ³⁰⁴ rimetterebbe alle *preferenze individuali degli Stati* e alle *imprese* (soprattutto multinazionali) il compito di definire gli obiettivi degli *interventi correttivi del mercato*, trascurando l'incidenza che svolgono organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, l'Fmi e il Wto nel favorire piuttosto che limitare la prevalenza di regole “mercantili” come quelle sul libero scambio rispetto a più stringenti norme ecologiche.

Quanto all'aspetto più specifico dell'iniquità distributiva dei rischi ambientali le stesse politiche sulla “sostenibilità” costituiscono, a parere di coloro che si pongono in una posizione critica nei confronti del concetto di sviluppo sostenibile, l'estrinsecazione di una contraddizione in termini, ³⁰⁵ perché finalizzate ad *includere* l'ambiente in una complessiva *strategia* di adeguamento degli Stati e degli attori economici a una semplice “rivisitazione” delle condizioni della produzione sulla base di *astratti criteri di efficienza* (*green washing*), mantenendo al contempo complessivamente inalterati di fatto gli squilibri ambientali e sociali (ovvero esternalizzando i costi di impresa mediante la deloca-

³⁰³ Cfr. R.M. BRATSPIES, *The Green Economy Will Not Build the Rule of Law for Nature*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit., p. 295.

³⁰⁴ Con tale termine si intende indicare lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali in riferimento agli squilibri spaziali e temporali che produce il sistema capitalistico. Cfr. D. HARVEY, *Social Justice and the City*, Edward Arnold, London 1973.

³⁰⁵ Cfr. S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, cit., e J. DRYZEK, *Discursive democracy: Politics, Policy and Political Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

lizzazione della produzione nei Paesi meno “sviluppati” in cambio di “tecnologia” e “benessere”). Come evidenzia Vandana Shiva, il termine “risorsa” assume una specifica connotazione economicistica:

Il termine originale inglese è “*commodification*”, che letteralmente significa “trasformazione in risorsa” (*commodity*) [...] “Mercificazione” è stato scelto perché [...] si presta meglio di ogni altra perifrasi a collocarlo nel posto giusto all’interno del dibattito culturale e politico in corso.³⁰⁶

Le strategie eco-sostenibili inerenti la “contabilizzazione” delle esternalità “ambientali”, ovvero delle conseguenze negative dell’impatto economico globale a livello ecologico non hanno infatti avuto soltanto effetti di tipo biofisico, ma anche sociale: «l’assorbimento dei costi e dei benefici scinde la società tra *vincitori* e *vinti*».³⁰⁷

A fronte di élite politiche ed economiche che impongono ad alcuni Stati economicamente svantaggiati decisioni non compatibili o sfavorevoli per le “forme di vita” di popolazioni autoctone e pregiudizievoli per la specificità dei territori ove esse vivono, si è consolidata nel corso degli ultimi quattro decenni l’*idea* di una “giustizia ambientale” da intendersi in termini di una *congiunzione* tra tutela dell’ambiente e rivendicazione socio-economica, politica e giuridica di diritti fondamentali come la salute, l’equo accesso alle risorse, all’identità locale del gruppo ecc.

Essa esprime in tal senso una sintesi delle istanze che costituiscono un punto di riferimento per operai, contadini e comuni cittadini al fine di rivendicare la tutela dei *luoghi* quotidianamente vissuti³⁰⁸

³⁰⁶ Cfr. V. SHIVA, *Verde sarà il colore del denaro o della vita?*, cit., p. 107.

³⁰⁷ AA.VV., *Fair Future. Begrenzte Ressourcen und Globale Gerechtigkeit*, W. Sachs – T. Santarius (cur.), Verlag C.H. Beck oHG, München 2005, tr. it. P. Olivieri, *Per un futuro equo. Conflitti sulle risorse e giustizia globale*, Feltrinelli, Milano 2007, p. 41, corsivo nostro.

³⁰⁸ Scrive ’O Connor in *Ecomarxismo*: «La nascita dei nuovi movimenti sociali, organizzatasi intorno alle condizioni di produzione, ha spostato la lotta di classe dai luoghi di lavoro al territorio; dagli scioperi dei lavoratori al boicottaggio delle merci da parte dei consumatori; dal capitale alla burocrazia statale, che è diventata il principale bersaglio delle lotte [...]». I nuovi movimenti si occupano di «sanità, istruzione, condizioni urbane ed ambiente, sottolineandone il valore d’uso anziché quello di scambio, tentando di rafforzare le forme democratiche del processo decisionale, contro il potere tecnico della burocrazia e dello stato». J. ’O CONNOR, *Ecomarxismo*, cit. L’ecologia politica potrebbe poi articolarsi come una vera e propria dottrina politica nel momento in cui ha tentato a più riprese di oltrepassare le polarizzazioni del liberalismo e del socialismo reale della scolastica marxista scavando nelle motivazioni che sorreggono moltissime istanze politiche della post-modernità, collateralmente al

nel rispetto sia degli equilibri naturali, sia di un'effettiva equità socio-economica, cui conseguono una serie di mobilitazioni finalizzate alla lotta per l'autodeterminazione dei popoli (soprattutto ex colonie) e per l'emancipazione di comunità locali che patiscono gli effetti di un dominio unilaterale. Quest'ultimo causato da meccanismi fondati su una logica di mercato, seppur "green" (estrattivismo e mercificazione delle risorse, proprietà intellettuale ecc.) posto in essere a scapito delle specificità naturali e culturali di un dato territorio locale di riferimento.

Il *movimento* della giustizia ambientale,³⁰⁹ nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta e ampliatosi in seguito in tutto il resto del mondo, si sviluppò infatti in risposta alla relazione asimmetrica tra gli Stati-nazione, e all'atteggiamento paternalista nei confronti delle culture indigene e locali, le quali utilizzano linguaggi diversi sia da quello economico, sia da quello "tecnicista" dell'"ambientalismo scientifico" (su cui sono improntate le nozioni di sviluppo sostenibile e *green economy*) che informa la maggior parte delle politiche ambientali "conservative" nazionali e internazionali.

Secondo la prospettiva della "*environmental justice*" l'"ambiente" *economicizzato* e *astratto* del neoliberismo non riconosce fino in fondo le differenti "concezioni" delle comunità locali sulla "sostenibilità" ma istituisce

fatto che le *governances* sovranazionali e internazionali risultano spesso inadeguate da un punto di vista strumentale a perseguire il fine di tutelare l'ambiente (nell'ampia accezione che abbiamo menzionato), in quanto appaiono spesso sia sul piano procedurale, sia dei contenuti "convergenti" con l'egemonia del neoliberismo fondata sulla triplice alleanza tra tecnocrazia, economia liberista e diritto neoliberale (concezione atomistica dei diritti soggettivi). Come ha dichiarato infatti anche Ottavio Marzocca in un'intervista «La questione ambientale oggi rischia di divenire uno dei terreni principali dell'esercizio di nuove forme di biopotere. Con questo intendo dire innanzitutto che la stessa cultura ecologica si presta a trasformarsi in una biopolitica, nella misura in cui richiede ai governanti un'attenzione politica, da un lato, alla vita degli uomini e, dall'altro, all'intera biosfera, in quanto messe in pericolo dal degrado dell'ambiente. Quest'attenzione sembra potersi trasformare in una totale dipendenza della società da una sorta di potere eco-cratice dominato dagli esperti dell'"impatto ambientale" e della "sostenibilità", un potere tendenzialmente sovranazionale e sempre più distante dalle esperienze che le comunità concrete fanno del degrado dei luoghi in cui abitano e della necessità di convertirsi a modi di vita più sobri. In questo senso mi pare possano essere interpretate le politiche ambientali promosse mediante le varie direttive europee sull'ambiente o le conferenze mondiali sul clima» www.laccentodisocrate.it.

³⁰⁹ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009.

e assolutizza, come evidenziato da Wolfgang Sachs una conoscenza che offre *dati senza le persone e senza contesti*: «senza facce e senza luoghi». ³¹⁰

Ed è per tale ragione che nell'ambito del variegato scenario "ecologico-politico" si è sempre più ritenuto urgente conciliare l'esigenza di carattere generale riguardante la salvaguardia del pianeta con quella di conseguire un maggiore *potere sociale* da parte di comunità "autoctone". ³¹¹

Nel voler presentare un programma politico che investisse tutti i settori della società ai fini di una "riconversione socio-ecologica" Serge Latouche (uno dei più rappresentativi esponenti del movimento della "decrescita") ³¹² auspica come è noto un alternativo orientamento rispetto allo "sviluppo sostenibile" assumendo un capovolgimento delle premesse che avrebbero *pretestuosamente* condotto alla (presunta) possibilità di conciliare sviluppo (anche nella sua declinazione della crescita ed economia "verde") e sostenibilità ambientale. Aspirando a una radicale rimodulazione dei ritmi di produzione e del livello dei consumi sia il movimento globale per la giustizia ambientale, sia la decrescita rivendicano una vera e propria "alternativa" al concetto stesso di *sviluppo*. ³¹³

In opposizione all'approccio neoclassico introitato dalla "economia ambientale", che è a sua volta alla base del diritto ambientale "globale", la decrescita si ispira infatti ad una "economia *ecologica*", ³¹⁴

³¹⁰ Cfr. W. SACHS, *Strategie di movimento. I conflitti ambientali dopo Rio 1992*, in *Capitalismo, natura, socialismo*, G. Ricoveri (cur.), Jaca Book, Milano 2006, p. 136.

³¹¹ Cfr. S. DE LUCIA, *Ecologismo*, in *Lessico di biopolitica*, O. Marzocca (cur.), cit.

³¹² (Essendo la bibliografia molto ampia, senza pretesa di esaustività indichiamo soltanto alcuni tra i testi più importanti) Cfr. I. ILLICH, *La convivialità*, Mondadori, Milano 1974 (1973); ID., *Per una storia dei bisogni*, Mondadori, 1981 (1977); A. GORZ, *Ecologica*, cit.; S. LATOUCHE, *Trattato per una decrescita serena*, cit.

³¹³ In una simile direzione Sachs non concorda con coloro che ritengono di dover tener distinti i concetti di crescita e di sviluppo, in quanto quest'ultimo non può essere separato dal suo contesto storico, sociale e politico. Cfr. W. SACHS, *Le ombre dello sviluppo*, «Capitalismo, natura socialismo» VII (1993).

³¹⁴ Fu proprio il termine "decrescita" ad essere stato coniato e associato agli inizi degli anni Settanta dall'economista romeno Georgescu-Roegen all'ottica di una economia ecologica. Roegen denunciò la visione meccanicistica propria dell'economia neoclassica, avendo questa ignorato il secondo principio della termodinamica, in base al quale tutto ciò che è consumato a livello di energia non solo si trasforma (come prevede il primo principio) ma si degrada anche in modo irreversi-

ovvero a quel campo interdisciplinare che studia le interrelazioni tra sistemi socio-economici ed ecosistemici nel tentativo di «ricostituire il substrato fisico del ragionamento economico, che oggi è basato su una definizione del valore dei beni legata al loro prezzo di mercato attuale, [per reinserirlo] nella più generale economia del vivente».³¹⁵

Quest'ultima disciplina rigetta il metodo meccanicistico proprio dell'economia neoclassica (cui fa da *pendant* l'economia "ambientale"), in quanto astrae il concetto di "preferenza individuale" dalla realtà concreta, considerando il sistema economico a prescindere da quello naturale, per capovolgere invece la prospettiva in favore dei limiti biofisici: *l'economia è un sottosistema della biosfera e non viceversa*.³¹⁶

bile. La novità della tesi fondamentale di Roegen (nota anche come "quarto principio della termodinamica"), consisteva, invero, nel fatto che la stessa introduceva un concetto di *degrado* esteso non solo all'energia, ma anche alla *materia*. Ne consegue che quest'ultima non potrebbe secondo tale "legge" mai ritornare nella sua forma originale (nonostante il riciclo e il riutilizzo) ed essere pertanto reimpiegata facendo affidamento sulle medesime *capacità prestazionali*, perché avrà inevitabilmente una resa minore. Cfr. N.G. ROEGEN, *Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, Princeton 1971.

³¹⁵ Cfr. M. BRESSO, *Per un'economia ecologica*, La Nuova Italia Scientifica, Firenze 1993.

³¹⁶ L'unità strutturale dell'auto-organizzazione del "sistema natura" nell'ecologia scientifica evidenzia il riduzionismo presente nella teoria della differenziazione funzionale dei sistemi sociali autopoietici del sociologo del diritto tedesco Niklas Luhmann. Cfr. N. LUHMANN, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna 2001 (1984). Quanto alle ricadute della teoria nell'ambito dei problemi inerenti l'ambiente e l'ecologia Id., *Comunicazione ecologica*, F. Angeli, Milano 1989. Utile a tal fine è il concetto di "razionalità ecologica" teorizzato da John Dryzek (cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit.) in aperta opposizione al funzionalismo strutturale di tale teoria poiché la frammentazione della società in una serie differenziata di sub-sistemi porta inevitabilmente con sé l'idea di un abbandono di qualsiasi idea di "totalità originaria" (cfr. B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto*, cit. p. 95). Per Luhmann tra l'altro non esistono e non possono esistere valori "oggettivi" e universalmente validi per l'intero corpo sociale allorché l'unica realtà vera ed effettiva è riducibile unicamente alle funzioni e agli scopi (la sopravvivenza *in primis*) perseguiti da ciascun "sottosistema" (es. economico, giuridico, scientifico ecc.) inteso già fin dall'inizio e logicamente come qualcosa di frammentato e specifico rispetto a un "intero" mai configurabile in termini di unità (Sul punto cfr. anche M. TALLACCHINI, *Società e natura: comunicazione o incomunicabilità?*, «Sociologia del diritto» XVII, 3 (1990), pp. 35-49). La razionalità ecologica come evidenzia Dryzek coincide invece solo in parte con tale prospettiva "sistemica", ovvero nella misura in cui si tenga in considerazione esclusivamente l'aspetto "strumentale" delle relazioni che intercorrono tra sistemi umani (in particolar modo quelli economici e giuridici) e naturali, in rapporto alla capacità dei primi di impedire che vengano minate le basi della "sopravvivenza" offerte dai secondi; in realtà la stessa razionalità ecologica

In risposta alle politiche internazionali, ritenute incapaci o non intenzionate a superare un approccio economicistico e “tecno-centrato”, la decrescita, muovendo da presupposti (e soltanto da questi) “ecologisti” (come evidenziato dallo stesso Latouche si parla infatti più che altro di una sorta di “eco-antropocentrismo”) evidenzia un nuovo modo di concepire lo “sviluppo” (o meglio il “progresso”), attraverso un mutamento non solo della struttura economica, ma anche culturale e sociale, mediante una “ecologizzazione” dell’economia e della società.

La politica in particolare non dovrebbe secondo tale orientamento limitarsi a promuovere tecnologie più “sostenibili” da un punto di vista ambientale e regolamentare l’economia sulla base di criteri di contabilizzazione delle risorse che soddisfino le esigenze del mercato, ma favorire stili di produzione, consumo e di vita in radicale discontinuità rispetto al modello del “ambientalismo neoliberale”.³¹⁷

A tali riflessioni di carattere scientifico sono seguite a partire dagli stessi anni considerazioni di ordine filosofico, politico, sociale, culturale e psicologico riguardo gli effetti devastanti (dal punto di vista sia ecologico, sia sociale) della velocità produttiva, dell’alienazione provocata dal lavoro, della società dei consumi ecc. In definitiva era stato messo in discussione un intero modello di sviluppo e di società (prevalentemente quella occidentale) fondata sull’assioma della crescita.

Lo sviluppo sostenibile e l’economia “verde” costituiscono in ultima analisi secondo la corrente della decrescita un “ossimoro”³¹⁸ che

possiede altresì l’attitudine a espandersi anche *oltre* l’aspetto meramente “naturale” per far posto ad un’idea di *complessità* che investe *contemporaneamente* il funzionamento dell’intera società (intesa come l’insieme di *tutti* i sottosistemi) e l’ambiente “esterno” (Cfr. P. RUTHERFORD, *Ecological Modernization and Environmental Risk*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), cit., pp. 106 e ss.). Nella teoria della complessità (cfr. E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso*, cit.) emerge inoltre una differenza tra il concetto di “sistemico” e quello di “sistematico” cfr. B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto*, cit., ove il “sistematico” è rappresentato da un nesso strutturale verticale che non è da confondere con l’orizzontalità meramente “funzionale” avanzata da Luhmann nella sua teoria.

³¹⁷ Sul tema, Cfr. T.L. ANDERSON – D.R. LEAL, *L’ecologia di mercato. Una via liberale alla tutela dell’ambiente*, Lindau, Torino 2008, e M. SAGOFF, *The Economy of the Earth*, cit.

³¹⁸ Cfr. W. SACHS, *Planet Dialectics. Explorations in Environment and Development*, Zed Books, London 1999. Un’altra tesi “continuista” tra sviluppo sostenibile e green economy è quella enunciata in U. BRANDE, *Green Economy – the Next Oxymoron? No Lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development*, «Gaia» XXI, 1(2012), pp. 28-32. Per una lettura biopolitica della stessa cfr. E. LEONARDI, *Per una critica della green economy neoliberale. Una lettura foucauldiana della crisi ecologica globale*, «Culture della sostenibilità» V, 9, I semestre (2012).

maschera l'intenzione di conservare una forma di convivenza che non abbandona in realtà le relazioni strumentali tra gli esseri umani e di questi ultimi con la natura, poiché non mette in discussione le premesse basilari del mercato come criterio regolatore delle relazioni "socio-ecologiche". Sarebbe allora (secondo tale concezione) necessaria un'inversione di rotta che non potrebbe di fatto che realizzarsi mediante una *scelta* consapevole e preordinata alla "decrescita".³¹⁹

Tale scelta non dovrebbe, secondo i suoi fautori consistere soltanto in una rivendicazione meramente "oppositiva" alla crescita in quanto tale, ma a un tentativo di "decolonizzazione dell'immaginario" individuale e collettivo, mediante una differente prospettiva di convivenza civile, sociale e ambientale liberata dalla "tirannia dell'economico" e fondata sull'autodeterminazione dei bisogni sia materiali, sia spirituali.³²⁰

Secondo i sostenitori di tale movimento di pensiero ciò dovrebbe avvenire in primo luogo mediante un processo di *ripolitizzazione* dell'economia che potrebbe realizzarsi anzitutto attraverso la revisione radicale sia della logica "welfarista", sia delle politiche keynesiane di sostegno allo sviluppo (cui è compreso anche il *new deal* "verde" globale promosso dall'UNEP),³²¹ al fine di sostituire gli attuali prevalenti criteri

³¹⁹ Come evidenzia Latouche, «la decrescita *scelta* non è la decrescita *subita*. Il progetto di una società della decrescita è radicalmente diverso dalla crescita negativa». Cfr. S. LATOUCHE, *Decrescita*, in *Il dolce avvenire. Esercizi di immaginazione radicale del presente*, A. Bosi – M. Deriu – V. Pellegrino (cur.), Diabasis, Reggio Emilia 2009.

³²⁰ In tale direzione André Gorz aveva inteso – come già anticipato in precedenza – la "difesa della natura" come difesa di un mondo vissuto «che si definisce tale per il fatto che il risultato delle attività corrisponde alle intenzioni che lo sostengono, detto altrimenti, per il fatto che gli individui sociali vi vedono, comprendono e padroneggiano i loro atti». Cfr. A. GÖRZ, *L'ecologia politica tra expertocrazia e autolimitazione*, in *Ecologica*, cit., p. 50. Risulta a tal proposito indicativa l'analisi del filosofo e storico della medicina George Canguilhem sui processi di trasformazione della tecnica nella storia ove evidenzia il passaggio da un assetto sociale istituito e mediato dalla tecnica come strumento di regolazione dei bisogni a un sistema in cui prevale un ideale definito "macchinazione" tendente a snaturare le cose. L'autore evidenzia nitidamente il rapporto di coesistenza e di complementarità tra la tecnica e la regolazione nei sistemi organici: «Gli indumenti, le abitazioni la produzione di calore non possono esser stati inventati che da un animale omeotermo, per il quale la costanza termica dell'ambiente interno è un bisogno. La nozione di bisogno è inseparabile dalla nozione di regolazione». G. CANGUILHEM, *La questione dell'ecologia. La tecnica o la vita*, tr. it. A. Manna e M. Melis, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., p. 272. Cfr. anche I. ILLICH, *La convivialità*, cit.

³²¹ Cfr. la posizione contraria di T. JACKSON, *Prosperity Without Growth?*, cit., pp. 147 e ss.

basati esclusivamente su una misurazione quantitativa come il Prodotto Interno Lordo con indici sulla “qualità della vita” e sulla “felicità”.

Nell’idea di decrescita è insito, infatti, un riorientamento dei bisogni e dei desideri dell’essere umano al fine di potersi sentire parte di “comunità conviviali”,³²² abbandonando i ritmi di produzione e di vita di cui sono espressione gli imperativi della società capitalistica, per aprirsi all’*altro*, alla natura, alla cultura, ai saperi, alle tradizioni e al pluralismo delle economie.

Tale mutamento antropologico, sociale, politico e psicologico dovrebbe partire da uno “sviluppo” territoriale locale compatibile con le specificità e peculiarità delle risorse naturali e culturali dei “luoghi”,³²³ contro il tecnicismo e l’economicismo di soluzioni globali standardizzate. In definitiva uno scenario molto ampio, variegato e alternativo alle politiche mondiali attuali che propone e comprende una “riconversione” ecologica dell’economia e della società mediante un decentramento della produzione e una decelerazione del lavoro, dei consumi e della produttività.³²⁴ Ciò anche in direzione di un’equità sociale da perseguire mediante la valorizzazione delle differenze dei luoghi, delle culture, di micro-economie “solidali” (e del “dono”) come fattori di coesione comunitaria e politica.

Dal punto di vista strettamente politico-organizzativo invece, sia il “movimento” (si intende qui indicare tanto l’orientamento teorico, quanto la mobilitazione politica) della decrescita, sia quello della “environmental justice” avanzano proposte di trasformazione istituzionale attraverso forme spontanee di autogoverno e di democrazia diretta come nel caso del bioregionalismo.³²⁵

³²² «La convivialità – come chiarisce Latouche – reintroduce lo spirito del dono nel commercio sociale, là dove vige la legge della giungla, e in questo modo riannoda la philia (l’“amicizia”) aristotelica». S. LATOUCHE, *Breve Trattato sulla Decrescita serena*, cit., p. 55.

³²³ Sul punto, Cfr. A. MAGNAGHI (cur.), *Il territorio bene comune*, Firenze University Press, Firenze 2012.

³²⁴ Latouche sintetizza l’insieme dei cambiamenti che in un circolo virtuoso di interdipendenza si rafforzano reciprocamente; essi si identificano in otto “R”: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare. S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, cit., pp. 45-56.

³²⁵ Con questo termine i *deep ecologists* sono soliti enfatizzare lo stretto collegamento con il *territorio locale*, cui la totale “autonomia” a livello giuridico e politico potrebbe, a parere degli stessi, rendere certo o almeno più probabile che gli ecosistemi possano espletare effettivamente e pienamente le loro funzioni vitali. Il

Serge Latouche in particolare individua nella “rilocalizzazione”³²⁶ non soltanto un modo di produrre su scala locale per soddisfare bisogni “comunitari”, ma un vero e proprio “programma” d’innovazione politica: «qualsiasi decisione economica, politica o culturale che può essere presa a livello locale deve essere presa a tale livello».³²⁷

La differenza tra i due orientamenti (decrescita e giustizia ambientale) è che il movimento per la “giustizia ambientale” ritiene che la diminuzione della produzione e dei consumi di per sé non sia sufficiente a costituire una valida alternativa al sistema attuale; dovrebbe poter infatti essere presente un requisito aggiuntivo, ovvero che «il “meno” [sia] distribuito in modo equo e che le persone comuni [dovrebbero poter] avere il controllo sui processi di produzione di modo che le città e gli spazi rurali [possano] diventare più *giusti*».³²⁸

Tali aspetti socio-economici della riflessione sulla crisi ecologica che si riflettono nella proposta della decrescita, ma anche in altre

concetto di *delimitazione amministrativa* è individuato e sostituito con la *bioregione*, un’area non definita geograficamente, ma sulla base delle caratteristiche e delle *specificità ecologiche* della stessa. Tale spazio “ecologico” (la cui demarcazione assume tratti non poco problematici proprio dal punto di vista amministrativo) dovrebbe essere governato *direttamente* da *leggi scientifiche* piuttosto che da norme poste dalla “volontà umana”; ciò nondimeno contrassegnerebbe anche l’attitudine partecipativa e cooperativa delle comunità che vi insistono in conformità a valori concernenti identità e appartenenza a *specifici luoghi*. Nel concetto di bioregione il nesso di reciprocità tra comunità umane e comunità naturali costituisce inoltre un’intima associazione materiale e spirituale tra essere umano e natura in cui il flusso di partecipazione tra tutte le entità viventi non avviene tanto attraverso il pensiero razionale, ma mediante una con-divisione emotiva ed empatica con i cicli stagionali della natura. L’autogoverno locale *nella* natura, da articolarsi attraverso una confederazione delle stesse (bio)regioni è considerato in generale da tutti i “bioregionalisti” infine maggiormente “sostenibile” rispetto a una amministrazione “globale” o “nazionale”. Sulla tematica del bioregionalismo cfr. K. SALE, *Le regioni della natura. La proposta bioregionalista*, tr. it. Spazzali, Eleuthera, Milano 1991, e A. MAGNAGHI, *La bioregion urbaine*, Édition Étérôtopia, Paris 2014.

³²⁶ Cfr. S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, cit., p. 49.

³²⁷ *Ivi*, p. 50.

³²⁸ Cfr. I. ANGUELOVSKI, *Environmental Justice*, in *Degrowth*, G. D’Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), cit., p. 36.

correnti come l'ecologia sociale,³²⁹ l'ecologismo dei poveri³³⁰ e la *political ecology*³³¹ oltre che evidenziare un'opposizione a politiche meramente "conservazioniste", spezzano anche la rigida distinzione tra etica "debolmente" antropocentrica ed etica *non* antropocentrica (o anti-antropocentrica) a favore di approcci finalizzati a non separare i problemi ecologici da quelli sociali e politici.

Di seguito con la Tabella n. 2 si indicano schematicamente l'insieme degli orientamenti "etico-politici" menzionati al fine di comprendere il carattere prevalentemente "antropocentrico", del "diritto ambientale globale", sia le principali correnti sociologiche e politologiche che verranno analizzate nei prossimi capitoli (Tab. 3)

³²⁹ In aperta polemica con la *Deep Ecology* la Social Ecology trova il suo principale esponente nel filosofo americano Murray Bookchin, il quale avendo già evidenziato negli anni Ottanta che la crisi ecologica fosse in realtà una diretta conseguenza delle strutture storiche, mentali e sociali che riguardavano in primo luogo il dominio dell'uomo sull'uomo (prima ancora che dell'uomo sulla natura) egli riteneva contrariamente a Naess e agli altri "deep ecologists" che gli aspetti riguardanti la salvaguardia ambientale non potessero essere separati da un'analisi dei rapporti inerenti le gerarchie sociali e politiche, rispetto alla quale un mero mutamento individuale delle coscienze sarebbe risultato insufficiente e debole. Bookchin non abbandona peraltro l'impianto teorico-politico della *Deep Ecology* considerando piuttosto il progetto di un'autorganizzazione collettiva come il bioregionalismo ancora politicamente incompiuto; ed è per tale ragione che egli lo riarticola in un modello più specifico, quello del "municipalismo libertario" in opposizione tanto a una forma gerarchica di "governo", lo Stato moderno, quanto a una non meno oppressiva "comunità ecologica" in cui è occultato (in nome della scienza ecologica) il differente grado di responsabilità sociale e politico del degrado ambientale diversamente imputabile a individui e comunità, più vittime che autori dello stesso.

³³⁰ E.d.p. è il termine con cui Alier identifica la terza corrente dell'ambientalismo, che si contrappone sia al "culto della wilderness" (proprio della *Deep Ecology*) sia al "Vangelo della ecoefficienza" (proprio dell'ambientalismo scientifico). Esso sostanzialmente coincide con il "movimento della giustizia ambientale", ma costituisce al contempo una novità dal punto di vista teorico in quanto rappresenta di per sé anche una nuova linea del pensiero ambientalista Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri*, cit., pp. 9 e ss.

³³¹ Corrente di pensiero che analizza e problematizza le interazioni tra fattori geografici, storici, sociali, economici e politici al fine di dimostrare (anche attraverso l'analisi di specifici conflitti territoriali) le differenti e complesse relazioni che intercorrono tra fattori antropici ed ecologici, tali da determinare un frequente squilibrio nell'accesso e nell'utilizzo delle risorse da parte di specifici gruppi sociali o comunità. Per tutti cfr. P. ROBBINS, *Political Ecology: a Critical Introduction*, Wiley, UK 2002.

Tabella N.2

QUADRO SINOTTICO DEL PENSIERO FILOSOFICO-AMBIENTALE-ECOLOGICO

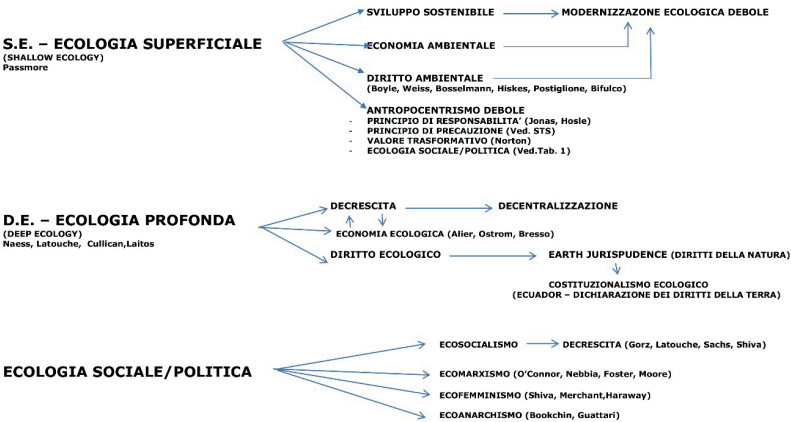
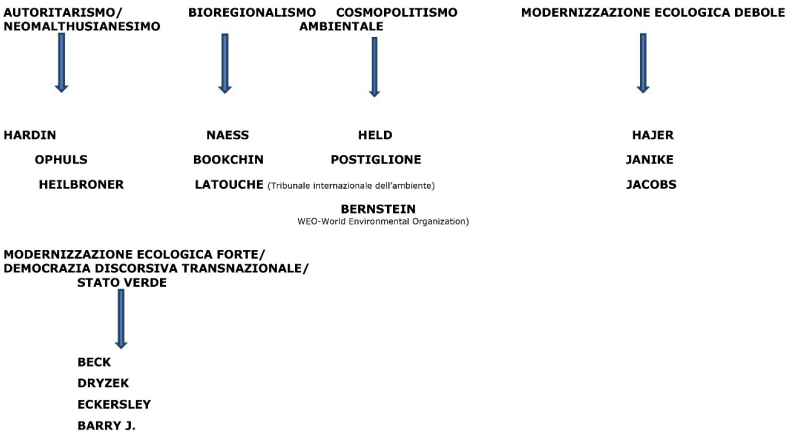


Tabella N.3

TEORIE POLITICO-ISTITUZIONALI



IL “PARADIGMA” DELLA “ECO-DEMOCRAZIA” E DELLO “STATO-VERDE”

1. *Modernizzazione ecologica forte e democrazia*

Come evidenziato nella didascalia della Tabella 1 diversi giuristi, sociologi, filosofi, antropologi e politologi si sono interrogati e si interrogano ancora oggi sulle possibili evoluzioni del diritto e della democrazia¹ contemporanei verso nuove forme di governo idonei a far fronte alle sfide poste dalla “questione ambientale” ponendo in discussione il paradigma della rappresentanza politica.

A tal fine le etiche ambientali hanno fornito un contributo teorico rilevante ai fini dello sviluppo di un filone di pensiero teorico-politico “green”, che sul finire degli anni Ottanta² soprattutto nell’area anglosassone³ ha iniziato a investigare in ordine a una possibile conciliazione tra temi filosofico-politici ruotanti attorno al concetto di democrazia e diritto ambientale (nazionale e internazionale).

Tale indagine si svolge prendendo le mosse da alcuni problemi preliminari a quello che è stato in seguito un vero e proprio tentativo di definizione di una “democrazia ecologica”.

Questi ultimi hanno riguardato anzitutto la necessità di individuare un’identità politico-teorica “green” rispetto alle altre “tradizionali”

¹ «La democrazia com’è attualmente concepita sta diventando sempre più soggetta alla “sfida ecologica” ed è aperta in questo modo a una critica immanente e a una trasformazione». Cfr. T. BALL, *Democracy*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 136.

² Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, Otium, Ancona 1989.

³ Nota anche la diffusione nello stesso pensiero “green” di una linea “continentale” di giuristi ambientali che fa capo ad autori come Francois Ost, Klaus Bosselmann, Alexandre Kiss, Marie-Angèle Hermitte e Nicolas De Sadeeler che hanno condotto la loro indagine su una possibile trasformazione degli istituti giuridici, sia privatistici, sia pubblicistici. Sulla riflessione francofona riguardo il concetto di democrazia ecologica cfr. soprattutto B. LATOUR, *Politiche della natura*, tr. it. M. Gregorio, Raffaello Cortina, Milano 2000 (Paris 1999), e D. BOURG – K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, Seuil, Paris 2010.

dottrine politiche, a partire da un generale ammonimento riguardo i rischi e i pericoli che una forma non democratica (autoritaria o anarchica) di governo avrebbe comportato in termini di svantaggi sia per la collettività, sia in merito allo scopo di tutela dell'ambiente naturale.

In secondo luogo gli stessi hanno avuto a oggetto anche la necessità di chiarire quale tra le molteplici accezioni di "sostenibilità ambientale" potesse essere maggiormente coerente con un orientamento "ecodemocratico", per estendere in seguito la riflessione alle possibili forme istituzionali (compreso il loro livello territoriale più adeguato) idonee a configurare una "democrazia ecologica".

Le riflessioni sulla "democrazia ecologica" pur costituendo un'occasione per riorientare i concetti stessi di diritto e di politica, pongono una sfida ardua, attesa l'evidente dislocazione istituzionale, sociale e politica che contraddistingue il diritto globale.⁴

I processi di "governance", segnati dalla mobilità delle "forme" giuridiche e da un certo grado di "ingovernabilità" di tale fenomeno complessivo, mal si conciliano con una visione gerarchica dei mezzi e dei fini della politica. Questi, ad avviso dei teorici della democrazia ecologica, potrebbero probabilmente essere meglio conseguiti all'interno di un contesto ordinamentale razionale, completo e coerente, di tipo verticale, come era quello dello Stato moderno.

Date tali premesse, le stesse teorie "eco-democratiche" hanno cercato di riarticolare alcuni concetti fondamentali del pensiero giuspolitico moderno, in particolare quelli di Stato, cittadinanza e diritti perché il problema maggiore per il perseguimento di una "piena sostenibilità" socio-ambientale (ovvero nell'accezione "forte" di modernizzazione ecologica che si esaminerà più avanti) è la configurabilità di istituzioni capaci di assolvere a una funzione di garanzia e di tutela effettiva in ordine a tale auspicato obiettivo.

⁴ Termine mediante il quale si suole evidenziare le peculiarità inerenti l'attuale assetto istituzionale e organizzativo della *governance* internazionale che è nella sua attuale configurazione manchevole dei requisiti di certezza, coerenza e uniformità tipici del diritto moderno verticistico e "stato-centrico". Per un approccio preliminare alle trasformazioni del diritto nell'era della globalizzazione Cfr. A. CATANIA, *Meta-morfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari 2013; M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari 2012; N. WALKER, *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2015 e G. PALOMBELLA, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Il Mulino, Bologna 2012.

Sulla stessa scia di Hans Jonas, Vittorio Hösle, filosofo che ha ereditato la lezione del primo sui limiti di carattere etico-politico da stabilire in seno alla Comunità Internazionale, al fine di governare la “civiltà tecnologica”, sostenne agli inizi degli anni Novanta che una conseguenza importante di ogni mutamento di paradigma politico è costituita (utilizzando la terminologia di Carl Schmitt) dallo spostamento degli assi amicizia-inimicizia⁵: così come in epoca moderna lo Stato-nazione aveva sostituito la religione [e] successivamente la guerra fredda aveva determinato una subordinazione dello stesso rispetto a un'alleanza tra sistemi economici⁶ [...] oggi – evidenzia l'autore –, «la crisi ecologica porterà alla sostituzione dell'attuale paradigma [...]». A quello dell'economia [*rectius*: del sistema di alleanze “economiche”] deve subentrare quello dell'ecologia».⁷

Tra i primi e i molti a interrogarsi su tali ordini di problemi in relazione ai concetti più specifici di “eco-democrazia” e “Stato verde” sono stati e sono Robyn Eckersley e John Dryzek, teorici politici australiani che non essendosi limitati a rievocare le etiche ambientali al fine di creare un collegamento con il mondo della politica e del diritto⁸ hanno tentato di articolare anche veri e propri “modelli” di “Stato” e di “democrazia”, sulla base della esigenza (ritenuta da questi ultimi fondamentale), di “allargare” l'ambito di comprensione delle teorie sulla democrazia alle *future generazioni* e ad *entità non umane* (mondo animale ed ecosistemi).

Quanto al primo problema, Eckersley in particolare iniziò a delimitare un possibile campo d'indagine avente ad oggetto un “pensiero politico verde” (*green political thought*), in ordine alla possibilità di identificare quest'ultimo in termini di una vera e propria distinta dottrina etico-politica.⁹

⁵ Cfr. C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spolicitizzazioni*, in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 167-183.

⁶ Cfr. V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, tr. it. P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992, p. 25.

⁷ *Ivi*, p. 29.

⁸ In ordine a tale collegamento, cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, Ambiente, Generazioni future, Specie Umana*, Giuffrè, Milano 2012; A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, cit., e M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit.

⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Malden 2001; ID., *Environmentalism and Political Theory. Toward an Ecocentric Approach*, Suny Press excelsior editions, New York 1992, cit.; A. DOBSON, *Green political Thought*, 2nd ed., Routledge, London 1995.

A uno sguardo iniziale, come evidenzia la teorica australiana, i principali tratti caratteristici del pensiero politico *green* sembrano essere costituiti sia da una propria specifica vocazione verso l'“universale” (soprattutto quando lo stesso riflette una concezione “debolmente antropocentrica”) sia dall'attitudine ad incrociarsi con altre correnti “storiche”.

In ordine al primo aspetto, *il green political thought* si era già in qualche modo manifestato a partire dalla formulazione dei quattro pilastri della “piattaforma politica” del partito tedesco dei *Grünen* (scienza ecologica, responsabilità sociale, democrazia partecipativa e non violenza), che rappresentano a parere di Eckersley un nucleo di principi e valori “minimi”, peraltro comuni ad altre “filosofie” (socialismo, femminismo, anarchismo e nel solo caso della *wilderness* anche alle correnti dell'estrema destra reazionaria), tale che risulterebbe arduo in realtà estrapolare un

corpo delimitato e coerente di idee politiche distinguibile dalle altre [...]». Il fatto però che esso non possa ostentare un chiaro e distinto “lignaggio filosofico”, una “voce univoca”, o un'identità definita, ciò soltanto – sottolinea ancora Eckersley – non esclude il fatto che esso possa costituire tuttavia una distinta *filosofia politica*.¹⁰

A difesa di tale argomentazione Eckersley osserva che ciascuna tradizione di pensiero possiede non soltanto la propria storia particolare, ma presenta anche “deviazioni”, “incoerenze” e “sovrapposizioni teoriche”. Ad esempio, sebbene sia esistita in passato e ancora persista una corrente di “destra” così come una di “sinistra” del liberalismo, ciò non vuol dire che la seconda possa essere riconducibile tanto a livello teorico, quanto di “prassi politica” alla dottrina socialista; motivo per il quale occorrerebbe prendere atto che eventuali “specificità” interne a ciascuna “dottrina” non farebbero in realtà venir meno il loro carattere distintivo. Reciproche somiglianze tra il pensiero politico verde e le altre dottrine politiche non escluderebbero in altri termini i caratteri autonomi e peculiari del primo.

Se i valori fondamentali del liberalismo – scrive Eckersley –, libertà e rispetto per l'individuo/persona sono emersi [storicamente] a causa delle preoccupazioni inerenti i governi tirannici, così anche i valori della filosofia politica verde, della sostenibilità ecologica e del rispetto per la natura sono affiorati in risposta alla crisi ecologica». ¹¹

¹⁰ Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to environmental philosophy*, D. Jamieson (ed.), cit., p. 326, corsivo nostro.

¹¹ *Ivi*, p. 324.

Nel tenere poi conto della distinzione tra “ambientalismo” ed “ecologismo” (quest’ultimo inteso come sintesi tra scienza ecologica e precetti politici della *Deep ecology* elencati nel precedente capitolo)¹² dovrebbe invece rigettarsi, a parere della teorica australiana, la tesi in base alla quale solo il “biocentrismo” e/o l’“ecocentrismo” (punto di vista generale della *Deep ecology*) potrebbe aspirare al rango di una distinta dottrina politica in virtù della sua “visione d’insieme” avente ad oggetto la relazione tra l’essere umano e la natura, e con essa la rimodulazione complessiva degli stili di vita a livello sia sociale, sia politico;¹³ in questo modo infatti sarebbero indebitamente escluse altre prospettive (per esempio di carattere etico, estetico, religioso) che generalmente sono riconducibili nell’alveo delle elaborazioni pertinenti a un antropocentrismo “debole”.

La tesi del “valore intrinseco” (da un lato riconducibile alle concezioni “biocentriche”, dall’altro fatta propria dalla *Deep ecology* per poi essere da quest’ultima successivamente abbandonata a favore di un punto di vista totalmente “eco-centrico”) con i suoi due assunti fondamentali di *non interferenza* e del *diritto di vivere e fiorire*, dovrebbe essere invece “conservata” e utilizzata come segno *distintivo* del “pensiero politico verde” (*green political thought*) solo nella misura in cui la stessa eviti o possa evitare di screditare il patrimonio di idee, valori e conquiste che costituiscono la ricchezza dell’*umanesimo* limitandosi invece a criticarne alcune assunzioni e manifestazioni fortemente antropocentrate che lo hanno caratterizzato in passato.¹⁴

La peculiarità di un’identità teorico-politica “verde” andrebbe pertanto cercata secondo Eckersley *tra* le varie dottrine politiche, in modo tale da comporre un mosaico *tendenzialmente* coerente ed unitario; coerenza e unità che potrebbero essere offerte tuttavia soltanto a partire da un pun-

¹² Cfr. M. BOOKCHIN, *The ecology of freedom: The Emergence and dissolution of Hierarchy*, AK Press, Oakland 2005 (Palo Alto 1982), ed. it. *L’ecologia della libertà*, A. Bertolo e R. Di Leo (cur.), Eleuthera, Milano 1984, p. 50 e A. DOBSON, *Green Political Thought*, cit.

¹³ *Ivi*, p. 1.

¹⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and political theory*, cit., p. 56. In tale direzione, il ruolo che potrebbe assumere in modo specifico il diritto, si esplicita a nostro avviso in tale affermazione di Natalino Irti «La negazione del diritto naturale, se da un lato ci lascia soli ed inermi (è la deserta solitudine dell’uomo, non più garantito e protetto in un ordine cosmico), dall’altro restituisce ogni potere alla nostra volontà ed esalta la responsabilità delle nostre scelte». Cfr. N. IRTI, *L’uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 27.

to di “intersezione” che accomuni o potrebbe potenzialmente accomunare un insieme più ampio di istanze, mediante un reciproco adeguamento “dialogico” al fine di conseguire l’obiettivo di una “sostenibilità forte”.¹⁵

In base a quanto sostenuto da Eckersley e da Dryzek in ordine a una forma di governo compatibile con i nove “confini planetari”, essa dovrebbe da un lato *prevenire* forme di governo neo-autoritarie che potrebbero sospendere le libertà fondamentali attraverso uno “stato di eccezione” *permanente* (caratterizzato da gestioni tecnocratiche globali dei processi geofisici e biologici),¹⁶ dall’altro superare proposte che si ispirino a modelli autarchici, poiché ritenuti non idonei a costituire un’efficace soluzione entro un mondo fatto di Stati.¹⁷

In riferimento alle posizioni “autoritarie”, Eckersley e Dryzek a differenza di chi ne ha rilevato la mera “impraticabilità” nel mondo contemporaneo (in quanto dominato economicamente dal capitalismo globale, e politicamente dalle democrazie liberali),¹⁸ si sono invece soffermati ad approfondire i veri e propri svantaggi insiti nelle stesse proposte. Tali svantaggi costituirebbero (a parere dei due autori australiani) il risultato di *azioni* ritenute dai loro sostenitori erroneamente efficaci ad affrontare la crisi ecologica.

Da un lato il modello di uno Stato autoritario “verde” non potrebbe infatti mai avvalersi delle opportunità che il consenso facente capo a una cittadinanza informata e consapevole (grazie alla possibilità di diffusione di un maggior flusso di informazioni e di conoscenze proprie del pluralismo democratico) potrebbe offrire a sostegno delle politiche ambientali, nel favorire al contempo anche una “cooperazione” che non sia surrettiziamente conseguenza di una mera “coercizione” proveniente “dall’alto”, ma di un risultato liberamente “accettato” e “legittimato” dalla collettività attraverso un *processo* proveniente “dal basso”.¹⁹

¹⁵ Come osserva Eckersley: «molti teorici hanno difeso tale interpretazione in quanto maggiormente desiderabile dal punto di vista politico, poiché evita inutili scissioni eco-filosofiche ed è probabilmente in grado di conquistare il più ampio numero di sostenitori». Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), cit., p. 326.

¹⁶ Cfr. J. LOVELOCK, *The Revenge of Gaia*, Allen Lane, London 2006.

¹⁷ Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit., pp. 244 e ss.

¹⁸ Cfr. N. CARTER, *The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy*, 2nd ed., Cambridge University Press, p. 43, tab. 3.1.

¹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (cur.), cit., p. 322; J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford University Press, Oxford 2000; cfr. T. BALL, *Democracy*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006.

In particolare Eckersley ha evidenziato in che termini l'argomento a favore della democrazia abbia storicamente fatto presa sul *green political thought* in virtù di considerazioni esattamente opposte a quelle dei “eco-autoritari”: «la nascita dei movimenti verdi è servita a estendere e ad approfondire il tema della democrazia sia ad Oriente, sia ad Occidente. Il caso della *democrazia ecologica* è stato quindi portato avanti non come se fosse una mera appendice [del pensiero verde], ma come uno dei requisiti necessari e desiderabili per la realizzazione degli obiettivi che fanno capo al primo».²⁰

Ciò che potrebbe favorire il cambiamento radicale richiesto al fine di indirizzare la società su un sentiero ecologicamente sostenibile è secondo i due teorici australiani non un'organizzazione politica autoritaria e centralizzata, ma un alto grado di “diversificazione” politica. In altri termini in analogia con il punto di vista dell'ecologia scientifica così come la biodiversità consente di “sostenere” e di far “florire” gli ecosistemi che supportano la vita, così nelle società umane solo un considerevole grado di “biodiversità *politica*”²¹ potrebbe consentire (grazie alla “circolazione” di molteplici prospettive e conoscenze) alle stesse di “germogliare” e svilupparsi secondo la propria “natura”. Al contrario la soluzione autoritaria caratterizzandosi sicuramente come “monista”, non potrebbe mai facilitare un'efficace “governabilità” della *plurale* “complessità metabolica” dei *sistemi socio-ecologici*.²²

²⁰ Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to environmental philosophy*, D. Jamieson (cur.), cit., p. 322.

²¹ Cfr. T. BALL, *Democracy*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., pp. 134 e ss.

²² Per sistemi socio-ecologici si intende: «quell'insieme di sub-sistemi ecologici e sociali che si configurano, propriamente, come dei sub-sistemi i cui meccanismi di inscindibile interazione e reciproca influenza si svelano soltanto quando essi vengano integrati e studiati come “parti” del “tutto” rappresentato da super-sistemi che li includono, qualificabili appunto come sistemi socio-ecologici; in essi le società umane sono a pieno titolo “dentro” gli ecosistemi e “convivono” con i limiti di espansione che questi ultimi pongono alle condotte umane, ricevendone, per converso, i benefici rappresentati dai servizi ecosistemici, i quali in grande parte si ascrivono socialmente alla categoria dei *commons*». Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, Atti del XV Convegno del “Club Giuristi dell'Ambiente” a Pescasseroli (AQ) 2013, pp. 15-16. In relazione al tema anche E. OSTRUM, *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems*, «Science» Vol. 325 (2009), pp. 419 ss. Nell'argomento qui trattato il riferimento di John Barry (*Rethinking the Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, Sage, London 1999, pp. 107 e ss.) è alla relazione “metabolica” che nel pensiero marxiano sussiste tra essere umano e natura, ovvero al problema della sua re-

In uno scenario di metamorfosi del sapere giuridico-normativo,²³ a partire da quegli stessi anni l'interrogativo su una possibile configurazione di uno "Stato ecologico" diventa in ogni caso il volano per una attesa e auspicata trasformazione della società sulla base dei già menzionati quattro punti basilari che definiscono il pensiero politico "verde": responsabilità ecologica, giustizia sociale, non violenza, democrazia civica.²⁴

A tal fine, a partire dallo scorso decennio si rivelò necessario teorizzare una *forma istituzionale* adeguata a favorire e sostenere una democrazia "ecologica": lo Stato "verde". Luogo ritenuto maggiormente idoneo per una riarticolazione di procedure, regole decisionali e forme di partecipazione democratica che avrebbe potuto garantire a lungo termine, a parere dei suoi propugnatori²⁵ un favorevole "processo" di democratizzazione, non mediante un ripiegamento nello spazio chiuso dei confini nazionali, ma attraverso una "fuga in avanti" nello "spazio aperto" della "transnazionalità".

Tale "Stato verde" non avrebbe dovuto inoltre rispecchiare soltanto l'esigenza di stabilire una corretta comunicazione tra linguaggio scientifico e giuridico, ma anche quella di raggiungere (attraverso proprie procedure di "interazione" politico-dialogica) da parte di soggetti spesso esclusi dalle politiche neoliberali (in particolar modo comunità di abitanti, indigeni e altri soggetti non coinvolti nella negoziazione e/o deliberazione) un certo grado di giustizia sociale e di equità nella redistribuzione di rischi e di oneri, soprattutto economici e tecnologici: ciò che Eckersley ha definito nei termini di una «"doppia sfida" della democrazia ecologica».²⁶

In ordine ai portatori di tali istanze, essi sono coloro che infatti maggiormente subiscono l'iniqua distribuzione dei rischi ambientali a causa dei meccanismi delle politiche globali neoliberiste comprese

golazione "organica" attraverso il controllo collettivo sulla produzione. Cfr. K. MARX, *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica* [Grundrisse], Manifesto libri, Roma 2012 (1858), ripreso da J.B. FOSTER, *Marx's Ecology*, Monthly Review Press, New York 2000 e da J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit.

²³ Cfr. A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, cit.

²⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, The MIT Press, Toronto 2004, p. 11.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *Deliberative Democracy, Ecological Representation and Risk. Toward a Democracy of the Affected*, in *Democratic Innovation. Deliberation, Representation and Association*, M. Saward (ed.), Routledge, London 2000, p. 118.

quelle ambientali, generalmente improntate sul mero calcolo utilitaristico dell'efficienza e dei vantaggi economici conseguibili, anche a scapito del “sacrificio” di territori e popolazioni che ivi insistono e che hanno provocato come già evidenziato in precedenza la nascita del movimento della giustizia ambientale.

Tale movimento avendo denunciato non solo il degrado e l'inquinamento causato dalle industrie insalubri, ma anche il collegamento tra i primi e le politiche ambientali statunitensi volte a favorire le classi ricche e agiate a discapito di territori dove insistono comunità povere e prive di mezzi di sostentamento, si estese con proprie peculiarità in altri territori, in ragione degli specifici conflitti ecologici²⁷ innescati in altri continenti.²⁸

Risulta evidente che il profilo procedurale non abbia in ogni caso costituito l'unico aspetto della teorizzazione “eco-democratica”, ma è stato anche il *collegamento con il territorio* a caratterizzare il contenuto etico-politico dei concetti democrazia e Stato ecologici, nel momento in cui è stata dedicata da parte dei teorici *green* molta attenzione alle sproporzioni e dissimmetrie tra oneri e vantaggi, sociali, ambientali, distributivi, come conseguenza del carattere *non* “neutrale” dell'approccio “eco-sviluppista”.

Ed è principalmente per tale ragione che l'ecologia si “politica”, ovvero nel momento in cui il danno all'ambiente s'interseca con questioni come quelle della salute nei luoghi di lavoro, attinenti in generale alla stessa sopravvivenza di *determinati* gruppi umani.

In direzione opposta a quelle autoritarie si sono poste dall'altro, alcune concezioni “localiste”, rappresentate maggiormente dal già analizzato modello politico-organizzativo del “bioregionalismo”.

I fautori di quest'ultimo,²⁹ sostenendo l'importanza di istituzioni articolate su “scala ridotta” (considerata a dimensione più “umana” e più rispettosa per l'equilibrio degli ecosistemi), fondate su una democrazia diretta e su una responsabilità ecologico-politica da indirizzare a scopi esclusivamente “locali” (tutela e valorizzazione delle specificità

²⁷ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009.

²⁸ Dallo sfruttamento da parte dei Paesi del Nord del mondo nei confronti dei paesi cosiddetti sottosviluppati del Sud.

²⁹ Su tutti cfr. almeno K. SALE, *Le regioni della natura. La proposta bioregionalista*, tr. it. Spazzali, Eleuthera, Milano 1991 e A. MAGNAGHI, *La bioregion urbaine*, Edition Étiérotopia, Paris 2014.

del luogo),³⁰ era stato proposto come modello alternativo sia agli Stati democratico-costituzionali dominati dal “capitalismo occidentale”,³¹ sia allo Stato socialista, poiché entrambi furono caratterizzati da strutture, funzioni e obiettivi facenti capo a un unico presupposto comune: il rapporto strumentale e dominativo verso la natura, determinato in entrambi i casi dall’ideologia della crescita economica e da un ottimismo tecnologico.³²

Secondo Eckersley e Dryzek queste ultime concezioni erano riconducibili a un’esigenza sia esistenziale, sia politica di “riabitare” (*reinhabitation*) gli specifici *luoghi* ponendosi di conseguenza l’obiettivo di decentralizzare gli apparati di governo (seguendo non delimitazioni amministrative, ma “ecologiche”). Se da un lato le stesse sarebbero potute risultare senz’altro utili allo scopo di generare consapevolezza e “affezione” rispetto alla propria “dimora” (in rapporto anche ai legami con le comunità di appartenenza)³³ dall’altro sono state ritenute (contrariamente a quanto chi considerava e considera tuttora tale “modello” maggiormente “sostenibile” rispetto ad una linea di intervento “top-down”) inidonee al fine di gestire in modo efficace e realmente democratico le complesse interazioni tra “mondo della politica” e “crisi ecologica globale”.

³⁰ Di cui sono espressione anche i popolari slogan ambientalisti “piccolo è bello” e “Pensare globalmente e agire localmente”. Cfr. *Lega per l’ambiente, Pensare globalmente agire localmente*, in *Antologia Verde. Letture scientifiche, filosofiche e letterarie per una coscienza ecologica*, G. Orunesu – L. Passi – E. Tiezzi (cur.), Giunti Marzocco, Firenze 1987; E.F. SCHUMACHER, *Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa*, Arnoldo Mondadori Editore, IV edizione, Milano 1992 (1973).

³¹ In cui, come sottolinea Eckersley, il “sé” è considerato, in base alla dottrina liberale, unicamente in rapporto all’individuo “atomo” ed esclusivamente in riferimento ai suoi scopi. Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 176.

³² Come evidenzia Eckersley: «Al pari di Locke, Marx vide nell’attività economica, l’atto del produrre attraverso l’appropriazione della natura essenziale alla libertà umana. E come Locke Marx ha considerato il mondo non umano come un mero substrato dell’attività umana che acquisisce valore solo se e quando viene trasformata dal lavoro umano o dalla sua estensione, la tecnologia». *Ivi*, p. 25.

³³ Cfr. R. ECKERSLEY, *Communitarism*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., pp. 100 e ss. Come evidenzia Dryzek: «Il bioregionalismo non attiene soltanto a una ridefinizione dei confini politici: esso costituisce anche un problema riguardante l’abitare un determinato luogo. Tali unità politiche, così ridefinite, dovrebbero promuovere, e, a sua volta essere promosse da una consapevolezza da parte dei loro abitanti concernente le cornici biologiche che li sostengono». Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 158.

Una prima osservazione critica era stata avanzata in merito al fatto che se le azioni delle comunità locali sarebbero risultate da un lato adeguate allorquando si confrontano con problemi specifici, dall'altro avrebbero difettato di una “visione globale” che per la natura dei problemi ambientali non avrebbero potuto e dovuto limitarsi a valutazioni inerenti esclusivamente il “livello locale”, ma avrebbero necessitato in ogni caso di una “volontà esperta”³⁴ in grado di fronteggiare situazioni-limite come il cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità o della fascia di ozono, la desertificazione ecc. In altri termini *al di là* della circoscritta “zona d'interesse”,³⁵ sia che si tratti di Stato-nazione, sia di un'ipotetica “bioregione”.³⁶

Una seconda considerazione sulle tesi “localiste” ha riguardato invece aspetti strettamente “politologici”.

In particolare erano state avanzate alcune perplessità concernenti la compatibilità tra “decentralizzazione” (intesa nell'ampia accezione non solo politico-amministrativa ma anche “ecologica” inerente al concetto stesso di “bioregione”) e democrazia.

Da un lato infatti la “decentralizzazione” avrebbe potuto indubbiamente facilitare una minore distanza tra governanti e governati, ma dall'altro avrebbe sicuramente prodotto una serie di svantaggi, come ad esempio la probabilità che i governanti avrebbero potuto assumere atteggiamenti riluttanti nell'adottare misure non gradite alla popolazione locale (*dislocando* ad esempio l'inquinamento prodotto *in loco* verso aree circostanti), oppure proprio a causa della mancanza di un coordinamento centrale sulle politiche ambientali la fiducia in un “adattamento spontaneo e reciproco” tra le varie comunità costituenti le “bioregioni” si sarebbe manifestata fallace e rischiosa in ordine al perseguimento di un equilibrio ecologico “globale”.³⁷

Secondo Dryzek ed Eckersley questi inconvenienti si sarebbero potuti facilmente evitare soltanto se le soluzioni della proposta “anarchica” (in particolare quelle relative alla rivalutazione del luogo e della comunità di appartenenza come parte fondamentale di un'*attitudine*

³⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 173.

³⁵ Come osserva Dryzek: «non tutti i problemi ecologici e i segnali di retroazione sono inquadrabili a livello locale. Alcuni di questi sono globali, richiedono quindi una risposta istituzionale globale». Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 157.

³⁶ Cfr. N. CARTER, *The politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy*, cit., p. 59.

³⁷ *Ibidem*.

“green”) fossero state adottate non in quanto “parte costitutiva”, ma soltanto *regolativa* delle politiche ambientali;³⁸ ovvero attraverso una forma organizzativa del sistema politico e giuridico capace di “riflettere” in modo più coerente ed efficace (in relazione cioè anche alla realtà economico-politica “globale”) l’“ontologica interconnessione” tra gli elementi del “sistema internazionale” (costituito principalmente da Stati) secondo quanto prescritto dalla scienza ecologica.

Quest’ultima, contrariamente a quanto asserito dai bioregionalisti, dovrebbe e potrebbe infatti condurre a perseguire obiettivi di “sostenibilità ambientale” non solo all’interno delle singole “comunità di appartenenza”, ma anche *oltre* le stesse, su un terreno “transnazionale”, mediante decisioni da adottarsi in base a una complessiva (e non frammentata) ri-organizzazione politico-territoriale “multilivello”.³⁹

Se da un lato le condotte anti-ambientali interessano infatti (secondo l’ordine di grandezza considerato) il territorio locale o nazionale, molto spesso dall’altro afferiscono a un “ambiente” molto più ampio rispetto a quello circoscritto ai contesti locali e agli Stati-nazione, così che alla luce dei rischi ambientali globali potrebbero essere ridefinite secondo i teorici della “eco-democrazia” anche le stesse nozioni di “territorio” e di “sovranità”, ma a patto di non ridurre la portata di tali problemi a un *circoscritto* ambito “(bio)regionale”.⁴⁰

Gli scenari rappresentati dalla crisi ecologica hanno infatti spinto i teorici *green* a dare vita a una sorta di politologia della “ri-funzionalizzazione” del diritto ambientale nazionale e internazionale rispetto

³⁸ Cf. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, Sage, London 1999, pp. 94-99.

³⁹ Cf. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit. Come evidenzia lo stesso autore: «Per quanto riguarda il campo di applicazione desiderabile e la forma delle istituzioni suggerite dall’ideale della democrazia ecologica, la parola d’ordine è “scala adeguata”. In altre parole, la dimensione e la portata delle istituzioni dovrebbero corrispondere alla dimensione e alla portata dei problemi». ID., *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 156; R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., pp. 177-178.

⁴⁰ Come evidenzia infatti Eckersley una: «gamma supplementare di diritti ambientali sostanziali e procedurali e regole decisionali sarebbero meglio assicurate prendendo in considerazione un più sistematico e ampio “elettorato ambientale” rispetto ai soli cittadini dello Stato-nazione. Per realizzare tale ideale occorre che gli Stati diventino “agenti locali del bene comune”». R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 244-245. Tale ultima espressione è di H. BULL, *Justice in International Relations: The Hagey Lectures*, University of Waterloo, Ontario 1984, p. 14.

a un diverso modo di intendere sia i diritti umani in particolare, sia i diritti soggettivi in generale (ivi compreso quello dello Stato ad esercitare la propria sovranità interna ed esterna), alla luce di doveri e responsabilità che dovrebbero estendersi a parere dei primi in modo più consistente oltre i limiti ontologici di spazio, tempo e oltre la mera “soggettività” statuale (o “bioregionale”), in virtù del carattere di “interconnessione” ambientale e del legame “ecologico” che è di natura intra ed interspecifico.⁴¹

Tale “rifunzionalizzazione” (oggetto della presente analisi) prese le mosse come già anticipato da una rivalutazione dello Stato moderno in termini di istituzione-guida delle politiche economiche e ambientali, sia globali che nazionali, durante il dibattito intercorso negli ultimi venti anni; in particolare a partire dal lavoro pionieristico di Robyn Eckersley *The Green State*,⁴² fino alle attuali considerazioni sulle possibili metamorfosi che dovrebbero intervenire riorientando il diritto ambientale (disciplina già aperta di per sé alla “contaminazione” interdisciplinare) in una direzione *tendenzialmente* “biocentrica”, ovvero verso un possibile *rule of law for nature*.⁴³

⁴¹ Cfr. P. MADDALENA, *Il diritto dell'ambiente. Una riflessione giuridica sulla difesa ecologica del pianeta*, La Scuola di Pitagora, Napoli 2012. Una differenza importante riguarda le posizioni animaliste che si differenziano da quelle ecologiste per il fatto di considerare preminente il problema (a seconda degli orientamenti utilitarista o giusnaturalista) della “sofferenza” o della “soggettività giuridica” e della conseguente tutela giuridica da accordare al mondo animale in relazione soprattutto a tali aspetti. L'orientamento ecologista fa invece leva sul contributo che la specie (intesa come l'insieme degli individui appartenenti a una data tassonomia) fornisce alla conservazione del complessivo equilibrio ecosistemico. Sul tema della bioetica animale oltre alle celebri opere di Peter Singer (P. SINGER, *Liberazione animale*, L.A.V., Roma, 1987-1975), e Tom Regan (T. REGAN, *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990-1983), tra i numerosi contributi si segnalano L. BATTAGLIA, *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Carocci, Roma 2011 e M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1996.

⁴² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit. Per un tentativo di configurazione concettuale in Italia di uno Stato “verde”, anche se inerente per lo più a una trattazione organica delle materie settoriali del diritto ambientale nazionale cfr. F. LETTERA, *Lo stato ambientale. Il nuovo regime delle risorse ambientali*, Giuffrè, Milano 1990.

⁴³ Cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to De-growth Economics*, «Sustainability» V (2013), pp. 316-337 e C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

Di conseguenza una “forma di governo” per una “democrazia ecologica” secondo i teorici *green* non potrebbe essere costituita né da uno Stato autoritario, in quanto teoricamente lo stesso potrebbe condurre ad esiti favorevoli da un punto di vista ecologico soltanto attraverso l'imposizione di *limiti*⁴⁴ al libero fiorire delle “entità viventi” (termine da intendere non solo da un punto di vista biologico, ma anche socio-politico, ovvero nel senso più ampio di una “comunità politico-ecologica”), né da forme “municipali” e “federative” di democrazia partecipativa, che a livello “locale” prevedono unicamente una pur necessaria ma non sufficiente valutazione su “piccola scala” dei problemi socio-ecologici,⁴⁵ e infine neanche dalla “tradizionale” democrazia rappresentativa in cui alla negoziazione “egoistica” dei gruppi di interesse potrebbe solo seguire una logica “frammentata” *del decision-making* socio-ambientale in relazione a un mutuo “aggiustamento” dettato dalla contingente convenienza del caso, senza un'adeguata ponderazione di processi che si dispiegano su una *lunga scala temporale*.

In merito al secondo problema preliminare riguardante la riflessione sul concetto di “democrazia ecologica”, esso inerisce al carattere “normativo” del concetto di “sostenibilità”, che fa capo a una distinzione (nota soprattutto nell'ambito della sociologia europea) che Eckersley e Dryzek (così come anche altri sociologi e politologi di derivazione soprattutto anglosassone come Riley Dunlap, John Barry, Robert E. Goodin, Douglas Torgeson, Andrew Dobson ecc.) hanno articolato tra un approccio “debole” della “modernizzazione ecologica” e un orientamento “forte”.⁴⁶

Tale differenza costituisce infatti il fulcro sostanziale di quelli che potrebbero essere definiti come gli elementi identificativi di un “paradigma” teorico-politico che si distacca da approcci giudicati o troppo “ideologici” o al contrario appiattiti sullo *status quo*.

Dopo aver tentato di individuare le caratteristiche peculiari sia di una *dottrina*, sia di una *forma di governo* “verde” sulla base di un'analisi storica, filosofica e fenomenologica delle vicende politiche, giuridi-

⁴⁴ Come commenta Eckersley, «se l'unico insegnamento tratto dall'ecologia è soltanto quello dei limiti, allora è certo possibile prospettare un ampio dominio di regimi politici, inclusi quelli autoritari, che facciano rispettare tali limiti». Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 128.

⁴⁵ Cfr. E.F. SCHUMACHER, *Piccolo è bello*, cit.

⁴⁶ Per un inquadramento generale del tema cfr. P. CHRISTOFF, *Ecological Modernisation, Ecological Modernities*, «Environmental Politics» V, 3 (1996), pp. 476-500.

che e sociali attinenti la "questione ambientale" (compresa quelle dei soggetti politici come partiti e movimenti che aspirano a una società ecologicamente e socialmente "sostenibile") John Dryzek e Robyn Eckersley hanno cercato di individuare un percorso che rendesse compatibili alcune teorie sulla democrazia (soprattutto deliberativa e partecipativa) con i contenuti etici delle "ecofilosofie" analizzate più in dettaglio nel primo capitolo. Da un lato sottolineando il ruolo propositivo che potrebbero assumere i movimenti ecologisti nella dialettica democratica, dall'altro tentando di *oltrepassare* gli aspetti più radicali dell'approccio "ecocentrico" senza rigettarne i contenuti "normativi".

Si tratterà e approfondirà qui di seguito tale importante distinzione tra modernizzazione ecologica "forte" e modernizzazione ecologica "debole" al fine di delineare i presupposti metodologici e contenutistici della proposta afferente il "paradigma" politico-normativo qualificato come "democrazia ecologica".

Se i bersagli principali della critica dei due teorici "green" sono stati come è stato evidenziato sia l'"ecoautoritarismo", sia il ritorno a una società pre-industriale, fondata esclusivamente su un "comunitarismo" *al di fuori* dello Stato, la stessa si è incentrata anche su un altro versante altrettanto importante, quello della "ecologia di mercato" (*free market environmentalism*) ancora oggi alla base delle politiche sullo sviluppo sostenibile e della *green economy*. Quest'ultimo approccio infatti rispecchierebbe una forma "debole" di modernizzazione ecologica.⁴⁷

Si parla in tal senso di modernizzazione ecologica "debole", poiché a differenza della genericità terminologica facente capo allo "sviluppo sostenibile", quest'ultima si rivolge in modo più chiaro e diretto al mondo dell'economia e delle imprese, avvalendosi di un lessico che descrive la tutela dell'ambiente soprattutto come un'opportunità di profitto, avallando in questo modo le *sinergie* che potrebbero crearsi tra *sviluppo capitalistico* e *comportamenti eco-compatibili*.⁴⁸

L'attributo "debole" è conferito da Eckersley e Dryzek in virtù di un denunciato carattere "corporativo" che si pone al centro di strategie *problem-solving* i cui protagonisti (siano essi "proponenti" o "mediato-

⁴⁷ Tra gli autori che sostengono una concezione "debole" della modernizzazione ecologica cfr. per tutti M.A. HAJER, *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*, Clarendon Press, Oxford 1995.

⁴⁸ *Ibidem*. Sul tema ampiamente cfr. P. CHRISTOFF, *Ecological Modernisation, Ecological Modernities*, cit.

ri”) sono unicamente “gruppi di interesse” come sindacati, industrie, associazioni di consumatori, gruppi ambientalisti moderati ed élite di governo, entro un’unica agenda “di sistema” in cui gli stessi si fanno *volontariamente* “cooptare”.⁴⁹

Per ciò che concerne il fondamento della modernizzazione ecologica debole esso consiste in una premeditata *strategia tecnocratica*, apparentemente neutrale, che tende a “naturalizzare” più che a mettere in discussione l’ordine economico internazionale neoliberalista,⁵⁰ mediante un compromesso tra gli imperativi fondati sull’accumulazione del capitale e la loro legittimazione politica, tendendo specularmente ad indebolire quelli “normativi” della *giustizia ambientale*.

Questa rappresenta per i due teorici *green* una forma di “ideologia” avallata da programmi nazionali di governo, soprattutto economici, propri delle tradizioni politiche delle democrazie liberali europee in risposta ai problemi ambientali, e costituisce altresì (secondo altra larga parte della politologia “green” anglosassone cui appartengono gli stessi autori) un principio cardine delle politiche ambientali internazionali.

In base a tale punto di vista anche il triplice obiettivo che caratterizza lo sviluppo sostenibile (crescita, tutela ambientale ed equità intra e intergenerazionale) appare agli occhi dei politologi australiani strettamente strumentale a una visione che finisce per mostrarsi unilaterale, nonostante l’ostentata “multidimensionalità” degli obiettivi.

Il concetto di “sviluppo sostenibile”, a parere di Dryzek e Eckersley, potrebbe essere inteso in un certo senso nei termini di una ricca “sorgente” da cui potrebbero scaturire diversi percorsi riguardanti un possibile sviluppo umano e/o sociale. Ma a parere degli stessi se non si separa tale nozione da quella di “crescita quantitativa”, cui sono collegati determinati modi di produrre e consumare a scapito sia dei diritti fondamentali della persona, quali la salute e l’equo accesso alla fruizione di “beni” fondamentali (acqua, clima, alimenti sani, fertilità del suolo ecc.) sia “della natura”, si commetterebbe facilmente l’errore di concepire il “benessere” attraverso una prospettiva culturalmente e politicamente orientata a un “senso comune” che non rinuncia né ad un (infruttuoso) “ottimismo tecnologico”, né ad una (ostentata) ideologia del libero mercato.

⁴⁹ Cfr. J. BARRY, *Rethinking the Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, Sage, London 1999, pp. 113-118 e N. CARTER, *The politics of the Environment*, cit., p. 213.

⁵⁰ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 70 e ss. e Cfr. J. DRYZEK *et al.*, *Green States and Social Movements: Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany, and Norway*, Oxford University Press, Oxford 2003.

La forma debole di modernizzazione ecologica, secondo quanto asserito dai due teorici “green”, oltre a essere orientata in modo strumentale nei confronti del mondo non-umano (essa seguirebbe pertanto *acriticamente* e non “riflessivamente” un approccio “debolmente antropocentrico”) non sarebbe in grado di assicurare un’autentica trasformazione sociale, economica e istituzionale, conseguibile soltanto mediante un apprezzabile grado di “riflessività” e di legittimazione politica tale da promuovere non solo una maggiore quantità di mezzi ecoefficienti, ma anche possibili *obiettivi* alternativi che potrebbero scaturire dallo stesso *processo* di “modernizzazione ecologica”. In definitiva solo una modernizzazione ecologica “riflessiva” potrebbe condurre al conseguimento di una *effettiva* sostenibilità sociale e ambientale.

L’“apprendimento riflessivo” della “nuova modernizzazione” inizialmente prospettata da Ulrich Beck e Anthony Giddens recupera e sostiene infatti secondo i *green theorists* una *dimensione politica* e non solo tecnocratica delle politiche ambientali, ragion per cui essa costituirebbe una variante “forte” di “modernizzazione ecologica”, in virtù dell’intimo legame che intercorre tra il *processo* che inerisce alle prime e a un maggior coinvolgimento nelle decisioni da parte di tutti gli attori che potrebbero esserne interessati al di là di un’appartenenza “corporativa”. Come evidenza a tal proposito Eckersley:

la modernizzazione ecologica è [in genere] semplicemente intesa come un processo di continuo miglioramento della produttività ambientale mediante nuove tecnologie e pratiche di gestione che non presuppongono un [significativo] dibattito all’interno della società. Al contrario la modernizzazione riflessiva rimette in discussione i mezzi e i fini della politica così come anche lo scopo e il significato del processo di modernizzazione. Essa non si riduce solo a una strategia competitiva, poiché esprime le potenzialità per una trasformazione economica e sociale.⁵¹

Nell’evidenziare l’attitudine puramente tecno-economicistica della modernizzazione ecologica “debole” Eckersley e Dryzek sostengono che essa non potrebbe rappresentare in sostanza né una sfida reale nei confronti delle dominanti politiche neoliberali orientate principalmente dall’unico scopo di promuovere il libero scambio, il commer-

⁵¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 71 e ss. Sulle radici della modernizzazione riflessiva cfr. U. BECK – A. GIDDENS – S. LASH, *Modernizzazione riflessiva*, cit.

cio internazionale, l'economia e la finanza globale (seppur attraverso la formula della *green economy*), né un'efficace integrazione di altre forme *istituzionali* all'interno degli Stati liberal-democratici occidentali che pur avrebbero le potenzialità per realizzare concretamente una qualche forma di democrazia *per la natura*.

A tal fine occorrerebbe invece, ancora a parere dei *green theorists*, articolare una "sfera pubblica" «al di là del mercato e dello Stato, come "luogo" più appropriato per le decisioni fondamentali concernenti le relazioni socio-ambientali»,⁵² a sua volta "facilitata" da Stati "verdi" non politicamente ed economicamente competitivi e spinti da un processo "ricorsivo" a porre in essere politiche fortemente "sostenibili" sul piano sociale e ambientale.

Quanto al legame tra "modernizzazione riflessiva" in senso stretto e democrazia esso fu come evidenziato in precedenza tracciato per la prima volta da Beck e da Giddens all'inizio degli Novanta. In particolare il primo aveva sostenuto che: «la società industriale ha prodotto una "democrazia mutilata" in cui i problemi sul cambiamento tecnologico della società rimangono nell'ambito del decision-making parlamentare»,⁵³ dimostrando in questo modo come la crisi ecologica abbia messo a dura prova non solo la tenuta del modello di sviluppo economico di ispirazione neolibera (improntato sul dogma della crescita economica illimitata),⁵⁴ ma anche l'efficacia delle procedure che caratterizzano le democrazie liberali in Occidente.

Queste ultime legittimano principalmente un meccanismo aggregativo di interessi⁵⁵ che allo stato esclude, ed è riluttante all'*istituzionalizzazione* di percorsi "alternativi" di governo, in grado di dar voce a "comunità" di cittadini o di abitanti riguardo decisioni inerenti i nuovi rischi della società globale, nell'ambito dei quali le stesse potrebbero essere maggiormente coinvolte.

⁵² Cfr. J. BARRY, *Rethinking the Green Politics*, cit., p. 215; J. HABERMAS, *Storia critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Bari 2006 (1974).

⁵³ Cfr. U. BECK, *From Industrial Society to Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment*, «Theory, Culture, Society» IX (1992), p. 97.

⁵⁴ Cfr. THE UNITED NATIONS, *The Future that We Want – Outcome Document*, at www.uncsd2012.org/ (2012).

⁵⁵ Cfr. J. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, ETAS, Milano 2001 (1942), pp. 252-256, e F. HAYEK, *Legge legislazione libertà: una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e dell'economia politica*, Il Saggiatore, Milano 1986 (1982).

Sarebbe stato doveroso secondo Beck provvedere a una nuova *divisione dei poteri*, che avrebbe dovuto tener conto più approfonditamente degli aspetti descrittivo-epistemologici (molto presenti nelle questioni ambientali) delle norme giuridiche che si intersecano ormai con la produzione politica e giuridica, grazie alla promozione di una *sfera pubblica* in grado di de-monopolizzare la pretesa assoluta della conoscenza scientifica nella ricerca della verità, identificabile (attualmente) con una visione per l'appunto debolmente “modernizzata”⁵⁶ dello “sviluppo” e del “progresso”.

Beck in altri termini aveva avanzato una riflessione critica su una possibile *modernità alternativa*, associata a un “secondo illuminismo”,⁵⁷ di tipo “ecologico”, necessario alle politiche contemporanee, chiamate a revisionare radicalmente le “relazioni di definizione” dei rischi globali.

La *modernizzazione riflessiva* in vista del recupero di un legame con il “mondo della vita”,⁵⁸ spezzato dalla pervasività della tecnica e dal *funzionalismo* della ragione strumentale,⁵⁹ avrebbe rappresentato inoltre secondo il sociologo tedesco la possibilità di una rinascita di soggettività politiche,⁶⁰ che avrebbero potuto controbilanciare quelle “strutture di autorità” che delimitano, valutano, e gestiscono i rischi, facendo emergere in questo modo nuove forme di democrazia “ecologica”.⁶¹

Nell’accezione beckiana l’“eco-democrazia” presuppone una possibile restituzione alla politica di ciò che è stato espropriato, a livello di potere decisionale, dai processi impersonali dell’economia liberista e dalla tecnoscienza trasfigurata in tecnocrazia, attraverso una «soluzione, socialmente sostenibile, del conflitto in corso tra tecnica e democrazia»⁶² a partire dalle sfide globali che nascono dalla *inseparabilità* tra società, politica e natura.

⁵⁶ Ovvero di una visione lineare del tempo, come un continuo miglioramento secondo fasi progressive e lineari. Sul tema cfr. A. HESPAÑA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna 2003.

⁵⁷ Cfr. U. BECK (ed.), *Ecological Politics in an Age of Risk*, trans. A. Weisz, Polity Press, New York 1995.

⁵⁸ Cfr. J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Il Mulino, Bologna 1986 (1981).

⁵⁹ Cfr. J. HABERMAS, *Il discorso filosofico della modernità*, tr. it. di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 2003 (1985).

⁶⁰ Cfr. M. SMITH, *Against Ecological Sovereignty. Ethics, Biopolitics, and Saving the Natural World*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2011, p. 154.

⁶¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 79.

⁶² Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica. L'ambiente e la crisi delle istituzioni neoliberali*, 2 ed., Laterza, Roma-Bari 2006, (1 ed. 2004), p. 133.

Beck e Giddens hanno voluto in ultima analisi evidenziare l'importanza che riveste la *questione ambientale* sul piano strettamente *politico* che a parere degli autori riflette tuttavia *non solo* la crescente *complessità sociale* (il cui "adattamento" non è oggi più imputabile ad un unico soggetto potestativo),⁶³ ma la "complessità" *tout court*, socio-biologica, *coevolutiva* dei due poli inseparabili di "società" e "natura". Il sapere scientifico (benché per esempio nell'accezione dell'ecologia profonda non sia ridicibile, come nelle politiche sullo "sviluppo sostenibile", ad aspetti meramente tecnologici e/o economici) in tal senso costituisce uno dei punti privilegiati, ma *non esclusivo* di osservazione.

2. Il concetto di democrazia ecologica e il modello "transnazionale" del "Green State"

Le riflessioni sulla "democrazia ecologica", sul suo livello territoriale di governo e in genere su tutto ciò che attiene alla delimitazione di tale "paradigma" nascono dalla necessità di riconfigurare un *potere comunicativo collettivo* da canalizzare attraverso adeguate *procedure* che riescano a garantire un processo generale di educazione e responsabilizzazione individuale, sociale e ambientale al fine di far nascere dalla "pluralità delle voci" un *pensiero esteso* a un'*alterità* non solo umana, ma anche alle "generazioni future" e alla "comunità biotica";⁶⁴ ciò grazie all'opera di una cittadinanza "public spirited" caratterialmente "emancipata" dalla consapevolezza, dall'attenzione e dall'azione riguardante una *presa in carico* delle possibili conseguenze delle decisioni pubbliche.⁶⁵

Tale dibattito ha preso le mosse anzitutto da una *critica al modello della democrazia rappresentativa liberale*, giudicata troppo "thin" ("sottile").⁶⁶

⁶³ Cfr. M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari 2006.

⁶⁴ Per l'orientamento "ecocentrico" risulta insufficiente un approccio finalizzato alla mera conservazione delle risorse, atteso che la natura (come già evidenziato a più riprese) è cosa diversa dall'"ambiente", concetto riferibile a un'attitudine e a un'intenzione puramente "conservativa" ed economico-gestionale, dichiaratamente antropocentrica.

⁶⁵ Cfr. T. BALL, *Democracy, in Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., p. 145.

⁶⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening Liberal Democracy: The Rights Discourses Revisited*, in *Democracy and Green Political Thought*, B. Doherty – M. De Geus (eds.), Routledge, London 1996 e Id., *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), cit., p. 322.

Il termine inglese “thin”⁶⁷ è stato utilizzato infatti sia da Eckersley, sia da Dryzek nell’indicare la “permeabilità” dello stesso “modello” alla *razionalità* del modello capitalista, la quale ha potuto espandersi trovando un’adeguata *forma istituzionale* attraverso i meccanismi della rappresentanza e della competizione elettorale, sbilanciati a favore di soggetti che possiedono maggiori mezzi e risorse, al fine di poter riuscire a indirizzare le decisioni pubbliche a proprio vantaggio. Per tale ragione esso si dimostra secondo i teorici australiani in parte inadeguato a fronte di interessi pubblici “a lungo termine” come quelli ambientali, che richiederebbero invece una ponderazione prudente, lungimirante e allo stesso tempo efficace.⁶⁸ Da un lato, come evidenziano gli autori, la *libertà* intesa secondo l’accezione liberale⁶⁹ (affermatasi in età moderna con il giusnaturalismo), presuppone infatti la non interferenza delle istituzioni, in particolare da parte dello Stato nella sfera privata del cittadino (al contrario di quanto avviene nelle “social-democrazie” ove vi è da parte dello stesso un certo grado di intervento pubblico), dall’altro la costellazione delle istituzioni globali, sovente prive di legittimità democratica hanno reso ancora più evidente la non necessaria coincidenza tra liberalismo e democrazia.⁷⁰

Ma a fronte di tale scenario storico-politico i teorici “green” hanno voluto tuttavia chiarire che è d’altro canto la stessa “porosità” del modello liberale ad offrire anche la base per una possibile “inclusione” di entità “non umane” nel concetto stesso di “rappresentanza”, la cui *estromissione* ha costituito per gli stessi una carenza nella filosofia politica moderna. Come sottolinea infatti Eckersley: «i maggiori esponenti della teoria politica hanno limitato la loro riflessione a questioni

⁶⁷ Il riferimento è al *capability approach* di Martha Nussbaum e Amartya Sen in base al quale pur dovendosi lasciare ai singoli individui la scelta su cosa è *bene*, ciò nondimeno bisognerebbe evitare una separazione netta tra etica e politica e tra etica e diritto, poiché (come è stato spesso osservato sul punto) non basta considerare la distribuzione dei beni, soprattutto dei beni materiali, per una filosofia politica, ma occorre considerare in modo più approfondito il benessere reale, la “fioritura” degli esseri umani.

⁶⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening Liberal Democracy: The Rights Discourses Revisited*, in B. Doherty – M. De Geus (eds.), *Democracy and green political thought*, cit.

⁶⁹ Cfr. I. BERLIN, *Due concetti di libertà* (1958), in Id., *Libertà*, H. Hardy (cur.), tr. it. G. Rigamonti e M. Santambrogio, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 169-222.

⁷⁰ Cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and Environment*, cit., pp. 161 e ss., e O. MARZOCCA, *Democrazia e territorio nell’epoca del liberalismo post-democratico*, in «Prisma – Economia Società lavoro» II (2012), pp. 14-27.

sociali e agli affari di Stato dove si dispiega il campo delle relazioni umane, non tenendo conto del problema delle relazioni tra l'essere umano e il mondo non umano». ⁷¹

Il dibattito sulla *democrazia ecologica* prese pertanto le mosse (sulla scia del pensiero di Ulrich Beck ed Anthony Giddens) da una duplice esigenza: la prima, già evidenziata in precedenza, si riferiva alla necessità di superare un approccio “espertocentrico”, ovvero evitare di delegare la risoluzione dei problemi ambientali esclusivamente a un élite di “esperti”; la seconda consistente nel tentare di allargare la “comunità politica” a ciò che convenzionalmente non è pensabile nei termini di un “soggetto” (pubblico o privato), ad esempio le “generazioni future” e l'intero “mondo naturale” non umano.

In tal senso la cornice teorica della democrazia ecologica è data da una sorta di “costruttivismo critico”, termine che indica uno specifico campo di indagine che intende porsi in alternativa ai modelli fondati su scelte sociali facenti capo ad una “razionalità” propria dell'individuo liberale, ⁷² e che trova le sue radici nell’“etica dialogica” di Jürgen Habermas. ⁷³

Il pensiero del filosofo tedesco, come evidenziano Eckersley e Dryzek è connotato da un'importante critica alla “ragione strumentale” moderna ridotta sempre più a *strumentalità pragmatica* (burocratizzazione, monetarizzazione, informatizzazione, automazione dei processi di riproduzione culturale e integrazione sociale) al servizio cioè di un sistema che colonizza sia il mondo “interiore” della vita dell'essere umano (riguardante ad esempio le relazioni sociali, valori condivisi, tradizioni, ecc.), ⁷⁴ sia quello “esterno” della “natura”; e da una successiva elaborazione (sempre da parte di Habermas) di una concezione che abilita uno spazio di autonomia e di libertà svincolato dai giochi di un *agire* meramente strategico per favorire (al contrario) una *comunicazione libera*. ⁷⁵

I teorici *green* hanno in tale direzione da un lato accolto con plauso il superamento da parte di Habermas della tesi “francofortese” ⁷⁶ sulla

⁷¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 2.

⁷² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 9.

⁷³ Cfr. J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, cit.

⁷⁴ Cfr. J. HABERMAS, *Il discorso filosofico della modernità*, tr. it. di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 2003 (1985).

⁷⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., pp. 106 e ss.

⁷⁶ Cfr. T. ADORNO – M. HORKHEIMER, *Dialettica dell'illuminismo*, Einaudi, Torino 1997 (1947); J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, cit.

inevitabilità della “colonizzazione” del “mondo della vita” (determinata a sua volta dal “dominio” della ragione strumentale), in quanto le potenzialità insite nella *capacità di interazione comunicativa* tra gli individui potrebbero costituire un efficace “controbilanciamento” nei confronti della “tentazione tecnocratica”,⁷⁷ dall’altro non ne hanno però condiviso alcuni assunti.

Tali ultime divergenze riguardanti i differenti presupposti che hanno costituito il modo stesso di concepire la “razionalità dialogica” posta da Habermas alla base della sua “teoria dell’agire comunicativo” hanno avuto ad oggetto sia una diversa concezione del sapere scientifico, sia della politica. Nella prospettiva del filosofo tedesco tali espressioni della conoscenza umana infatti si pongono (a parere dei politologi australiani) irrimediabilmente, in modo (*comunque*) *strumentale* nei confronti della natura, cioè a servizio esclusivo del genere umano.⁷⁸

In ordine alle considerazioni sul sapere scientifico, ad esempio, Habermas (come evidenziano ancora Dryzek ed Eckersley) ritiene che la “natura” sia conoscibile soltanto attraverso la *rappresentazione* che ne viene data dalla scienza moderna che ha a sua volta consentito al mondo occidentale di secolarizzarsi,⁷⁹ ovvero di distaccarsi da una visione statica e tradizionalista dei rapporti sociali e politici, avendo in tal senso determinato nello stesso un “disincanto” in ordine a una possibile ricerca della sua “unità di senso”, ormai perduta.⁸⁰ Secondo Habermas invero il tentativo di superare l’“antropocentrismo moderno” da parte soprattutto dei movimenti verdi “radicali” come quello della *Deep ecology* si è dimostrato tanto inutile quanto illusorio, poiché a fronte di una società secolarizzata e disomogenea dal punto di vista sia etico, sia politico, il sapere scientifico dovrebbe per tale ragione limitarsi a perseguire scopi che siano funzionali unicamente al benessere materiale e morale dell’umanità (così come d’altra parte era stato già auspicato nel XVII secolo dal “programma” baconiano). Al contrario per i filosofi “eco-politici”, come Eckersley e Dryzek, il sapere scientifico, in particolare l’ecologia, non dovrebbe essere ridu-

⁷⁷ Cfr. *supra* nota 13 dell’Introduzione.

⁷⁸ Per un’applicazione della teoria dell’agire comunicativo nell’ambito dell’ingegneria genetica cfr. J. HABERMAS, *Sul futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, ed. it. a cura di L. Ceppa, Einaudi, Torino 2002.

⁷⁹ Sul tema cfr. A. CAVALIERE, *Le ragioni della secolarizzazione. Böckenförde tra diritto e teologia politica*, Giappichelli, Torino 2016.

⁸⁰ Cfr. J. HABERMAS, *New Social Movements*, «Telos» XLIX (1981), pp. 33-37.

cibile a tale connotazione “funzionalistica”, inerente cioè il complesso dei soli interessi umani e “sociali” (giustificata dal fatto che l’“umano” costituisce *l'unica entità naturale dotata di ragione*)⁸¹ ma possiede altresì un carattere “filosofico”; essa è cioè dotata anche di *significati* che riguardano il posto di *ciascun essere vivente* nel “cosmo”.⁸²

Analoghe considerazioni sono state espresse dagli stessi autori riguardo la politica.

A parere di Eckersley e di Dryzek, qualora nel campo della filosofia politica e giuridica si seguissero in modo puntuale le prescrizioni dell’etica dialogica habermasiana, anche la politica e il diritto sarebbero destinati soltanto a perseguire la realizzazione di vantaggi e scopi inerenti prevalentemente il “progresso” e il benessere esclusivo dell’umanità (sebbene non in un modo *strettamente* strumentale), escludendo a torto gli “interessi” dell’*intero* mondo naturale (*non-human life-world*).

Tali interessi, come rilevano i teorici australiani, nella concezione di Habermas non potrebbero mai essere autonomamente compresi *per sé stessi*, in quanto la “natura” sarebbe priva dei requisiti fondamentali dell’autonomia morale e della capacità di inter-azione dialogica.⁸³ Di conseguenza nella prospettiva del filosofo tedesco i movimenti ecologisti, non avrebbero potuto e non potrebbero mai essere in grado di determinare *di per sé*, (cioè sulla base della sola forza e coerenza etica ed epistemologica di una filosofia della scienza “olistica”) una “transizione egemonica”, a causa del fatto che essi auspicherebbero un ordine “premoderno”, fondato su una visione anti-illuminista che non è in grado di sostenere adeguatamente la crescente e irreversibile complessificazione del “sistema socio-ecologico” globale.⁸⁴

Nel revisionare il pensiero di Habermas, Eckersley e Dryzek hanno ritenuto di dover anzitutto avanzare una necessaria obiezione sulla presunta impossibilità di non estendere una “capacità di dialogo” della

⁸¹ Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit., pp. 206-207.

⁸² Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 115. Nella stessa direzione in riferimento a ciò che intendiamo con il termine “ambiente” dovrebbero includersi a parere di Dryzek, anche altri “valori” che non si riferiscano ad aspetti meramente “economico-statistici”, ma “normativi” come la *democrazia*, l’*autonomia*, la *giustizia sociale*, gli *interessi per il mondo non umano* e tutti gli *scopi* che in generale fanno riferimento a criteri *etico-politici*. Cfr. J. DRYZEK, *Green Reason: Communicative Ethics for the Biosphere*, «Environmental Ethics» XII, 3 (1990), pp. 195-210.

⁸³ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, «Environmental Politics» VIII, 2 (1999), p. 37.

⁸⁴ Cfr. J. HABERMAS, *New Social Movements*, cit., p. 5.

natura, ovvero anche a prescindere dalle forme tradizionali di linguaggio, poiché ciò costituirebbe (a parere degli stessi) soltanto un apparente ostacolo di tipo epistemologico: il fatto che gli "interessi" delle entità naturali possano non essere pienamente compresi non vuol dire che essi non ne abbiano, e non per questo gli stessi sono altresì totalmente privi di una certa *competenza comunicativa*.⁸⁵

Per argomentare a favore di una capacità di *agency* da parte della natura, i teorici *green* partono dall'assunto in base al quale un autentico *spirito democratico*⁸⁶ per essere tale dovrebbe poter garantire alla natura un uguale "diritto" a essere rappresentata nei processi decisionali, benché quest'ultima non abbia (ovviamente) la possibilità di "prendere la parola" nel senso letterale del termine.⁸⁷

A tal fine i due teorici *green* si sono avvalsi della distinzione compiuta dalla politologa Anne Philips in ordine al concetto di *rappresentanza*.

L'autrice distingue infatti una "politica delle idee" da una "politica della presenza".⁸⁸

La prima, conforme a un'idea astratta di libertà pone la priorità sul "cosa" viene rappresentato, indipendentemente da un collegamento con le esperienze concrete dei singoli soggetti in carne e ossa, mentre la seconda si riferisce alla necessità di rendere effettiva e reale la rappresentanza di gruppi marginalizzati che rivendicano differenti istanze di riconoscimento (ad esempio contadini, migranti, movimenti "gender" ecc.)

Come evidenzia a tal riguardo soprattutto Dryzek, alla "natura" non può essere garantito un trattamento *eguale* rispetto all'essere umano (anche solo potenzialmente) se non per forza attraverso una "politica delle idee", ovvero mediante una interpretazione che può avvenire soltanto all'interno di sotto-sistemi *sociali* come il diritto, la politica e l'economia.⁸⁹

Ma a differenza di Habermas (e anche di tutto il pensiero sociologico-giuridico tedesco che trova in Niklas Luhmann e Günther Teubner i loro principali esponenti), l'impostazione "green",

⁸⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., p. 35.

⁸⁶ Cfr. R.F. NASH, *The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics*, The University of Wisconsin Press, Madison 1989, p. 146.

⁸⁷ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 153.

⁸⁸ Cfr. A. PHILLIPS, *Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?*, in *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, S. Benhabib (ed.), Princeton University Press, Princeton 1996.

⁸⁹ J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 154.

nel tentare di concepire in modo *meno antropocentrico* la forma di governo “democratica”, respinge il dualismo tra sistema sociale (entro cui agiscono gli attori dialoganti) e il *mondo-della-vita naturale*. In altri termini nell’ottica di una *green democracy* la *competenza comunicativa* ascrivibile alla *ragione pratica* (rappresentata dai comuni *speech acts*) non è espressione di una prerogativa esclusiva degli esseri umani. Da un lato questi ultimi possono invero sviluppare una maggiore capacità di “ascolto” rispetto ai i *segnali* provenienti dal mondo naturale;⁹⁰ dall’altro però «tale interazione comunicativa con il mondo naturale può e deve [comunque] essere un compito eminentemente *razionale*».⁹¹

In un modo quasi del tutto simile Eckersley ha sottolineato la necessità di considerare la natura non come un’entità “muta” ma come un *partner immaginario* di “dialogo”, nella misura in cui (sulla scia di Habermas) gli interessi dei singoli individui possano essere *generalizzabili* tenendo però conto anche dell’esistenza di un’“alterità” *non umana*, attraverso un motivato ed efficace *esercizio immaginativo in politica*.⁹²

In tal senso secondo i teorici australiani la democrazia deliberativa, (declinata da questi ultimi nei termini di una democrazia “discorsiva”) che non corrisponde né a una forma tradizionale di rappresentanza come quella “partitica”, né a un repubblicanesimo “civico” e partecipazionista⁹³ (sebbene presenti in tal senso forti affinità con tale corrente) ma con un ideale “controfattuale”, costituirebbe non solo la migliore fonte di ispirazione per una riforma

⁹⁰ «Il riconoscimento di agency della natura significa quindi che dovremmo ascoltare i segnali provenienti dal mondo naturale, con lo stesso tipo di rispetto che accordiamo alla comunicazione proveniente dagli esseri umani, dal momento che essa richiede ugualmente un’attenta interpretazione. In altri termini, la nostra relazione con il mondo naturale non dovrebbe consistere in un intervento strumentale o in una osservazione dei risultati finalizzati al [mero] controllo». *Ivi*, p. 149.

⁹¹ *Ibidem*, corsivo nostro.

⁹² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 120. Posizioni simili sono state sostenute da Goodin e Dobson. Cfr. R.E. GOODIN, *Enfranchising the Earth, and its Alternatives*, «Political Studies» 44 (1996), pp. 835-849; A. DOBSON, *Representative Democracy and the Environment*, in *Democracy and the Environment: Problems and Prospectives*, M. Lafferty – W. Meadowcroft (eds.), Cheltenham and Brookfield, Vermont, Edward Elgar 1996.

⁹³ Cfr. L. BAZZICALUPO, *Politica. Rappresentazioni e tecniche di governo*, Carocci, Roma 2013, pp. 188 e ss.

delle istituzioni democratiche così come attualmente strutturate, ma anche uno strumento “flessibile” per poter *prendere in carico* la sorte dei sistemi naturali, fronteggiando in questo modo in una maniera quanto più efficace ed equa possibile la sfida rappresentata dalla crisi “socio-ecologica”.

In tale direzione se la teoria dell’agire comunicativo di Habermas da un lato è stata ritenuta dai *green* maggiormente idonea per poter affrontare il problema della “rappresentanza” degli enti di natura (data la sua connotazione etico-normativa posta ugualmente su basi razionali) dall’altro è stata criticata dagli stessi, data la vocazione meramente *proceduralista* e *antropocentrica*.⁹⁴

La concezione del filosofo tedesco è come è noto fondata non su un potere completamente libero da vincoli ma su una *razionalità dialogica* che ne giustifica non solo l’esercizio, ma la stessa esistenza e legittimazione. Le decisioni sono aperte a comunità di attori dialoganti il cui scopo è il raggiungimento del *consenso* sulle norme prodotte dal potere politico, attraverso un dialogo intersoggettivo che presuppone a sua volta comunicazioni libere e non “distorte” da circostanze che le potrebbero condizionare in modo strumentale. L’incontro tra momento “fattualistico” e “deontico” del diritto, tra essere e dover essere⁹⁵ determina inoltre il piano di validità delle norme non in ragione della sua “purezza”⁹⁶ rispetto ai contesti concreti cui si riferiscono, ma in base alla necessità di una legittimazione sociale e politica.

In tal senso, la stessa teoria habermasiana è risultata perfettamente compatibile con l’ipotesi di una “democrazia discorsiva” avanzata da Dryzek in base alla quale la medesima potrebbe indurre i singoli individui a riconsiderare le loro *preferenze immediate*,⁹⁷ ampliando in

⁹⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit.

⁹⁵ Cfr. F.W. BABER – R.V. BARLETT, *Global Democracy and Sustainable Jurisprudence: Deliberative Environmental Law*, The MIT Press, UK/US 2009.

⁹⁶ Cfr. H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, tr. it. di R. Treves, Einaudi, Torino 2000 (1934).

⁹⁷ Alla semplice somma algebrica riguardante la felicità per il massimo numero di persone (utilitarismo edonistico) si contrappone un utilitarismo delle “preferenze”, in base al quale vi sono preferenze non moralmente accettabili. Sul tema, cfr. P. PAGANO, *Filosofia ambientale*, Mattioli 1885, Fidenza (PR) 2006. L’argomento è stato utilizzato sia nell’ambito del pensiero animalista (cfr. P. SINGER, *Liberazione animale*, cit.), per giustificare ad esempio il rifiuto delle vivisezioni), sia in quello della teoria del “valore trasformativo” di Bryan Norton, il quale distingue il concetto di prefe-

questo modo la propria concezione “individualistica” degli interessi fino a ricomprendere anche quelli del *mondo non umano*.⁹⁸

Ma l’etica dialogica, come sottolinea Eckersley,⁹⁹ riguarda tuttavia esclusivamente il profilo della *legittimità procedurale*, poiché assume come criterio principale una “razionalità” fondata su una *equità* meramente *procedimentale* delle decisioni pubbliche indipendentemente dal loro *contenuto etico-sostanziale*.

Se qualsivoglia problema fosse affrontato a partire da una giustificazione delle norme sociali dal punto di vista soltanto formale e procedurale, e non anche sul piano etico-sostanziale, ne risulterebbe secondo Eckersley che le decisioni adottate a seguito dell’*intesa dialogica* potrebbero presentarsi arbitrarie sul piano dei *contenuti*. Come infatti sottolinea l’autrice gli interessi della natura potrebbero *anche* non coincidere con quelli umani.¹⁰⁰

La soluzione risiede allora secondo il comune intento di Eckersley e di Dryzek nella stessa etica dialogica habermasiana ma *integrata* da *contenuti etico-sostanziali* oltre che procedurali.

È però d’altra parte la stessa *qualità procedimentale* del “modello deliberativo” (ove le norme giuridiche sono giustificate *de facto*, in base al risultato raggiunto in virtù delle “condizioni eque di partenza” dei “dialoganti”), a favorire l’inclusione di una *normatività* anche *sostanziale*, in virtù delle possibilità offerte dal mutuo riconoscimento del punto di vista *dell’altro* (“generalizzabile” secondo una prospettiva intersoggettiva), cui è appunto da *includere* quello delle “generazioni future” e delle altre “entità viventi”.¹⁰¹ Il *potere comunicativo* coniugato con il *consenso sociale* potrebbe prendere in altri termini, secondo i te-

renze “immediate” e “ponderate”. Le prime sono un’espressione non razionalizzata di bisogni fisici, desideri, impulsi, istinti; le seconde esprimono invece interessi mediati e orientati da convinzioni, valori, ragionamenti, ideali. Secondo questa impostazione, l’antropocentrismo “forte” assume che le preferenze immediate degli esseri umani, non sottoposte a esame critico, determinino i valori, mentre l’antropocentrismo “debole” fa riferimento alle preferenze ponderate, capaci di determinare una condotta umana rispettosa della natura. Cfr. B. NORTON, *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in *Valori selvaggi. L’etica ambientale nella filosofia americana e australiana*, R. Peverelli (cur.), Medusa, Milano 2005.

⁹⁸ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

⁹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., p. 32.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 44.

¹⁰¹ *Ibidem*.

orici “green” *non arbitrariamente* in carico un *pluralismo esteso* all’intera “comunità biotica”, grazie alla considerazione del punto di vista di *tutti* gli “attori interessati” (umani e *non*),¹⁰² sebbene le procedure democratico-deliberative non possano necessariamente garantire *a priori* il raggiungimento di risultati positivi dal punto di vista ecologico,¹⁰³ ma debbano anzi confrontarsi inevitabilmente con la realtà dei singoli contesti storici (sociali e politici) dell’odierna società globale.

A tal riguardo Eckersley e Dryzek sostengono che una *comunicazione pubblica*, e in particolare una comunicazione *con* la natura che voglia essere ugualitaria ed efficace, necessita di reciprocità, trasparenza e pubblicità, ove al contrario, nel contesto sia delle democrazie liberali, sia della globalizzazione neoliberale, il “dialogo pubblico” è facilmente esposto a seconda dei casi alla sconfitta o alla inevitabile rivincita di interessi “parziali”.

Anche un approccio meramente “pragmatico” alla deliberazione pubblica¹⁰⁴ inoltre è secondo i due autori da rigettarsi; anche qui a causa della sua connotazione eminentemente “strumentale”, rispetto a una dimensione più *profonda* (dal punto di vista etico) attraverso la quale dovrebbero essere generalmente analizzati e risolti i conflitti sociali, politici e ambientali. In tal senso una mera logica “problem solving” focalizzata su singole “questioni” in attesa di essere definite da soluzioni “immediate” non potrebbe di per sé tenere in conto in modo adeguato e soddisfacente delle relazioni e interconnessioni tra differenti realtà sociali e istituzionali.¹⁰⁵

¹⁰² Tale considerazione è stata accreditata anche dalla letteratura francofona, in particolare da Bruno Latour, grazie alla la teoria dell’ANT (B. LATOUR, *Politiche della natura*, cit.), in base alla quale gli “oggetti” sia essi naturali o tecnologici sono in grado di “influenzare” il corso degli eventi sociali e di conseguenza anche politici. Sul punto anche L. PELLIZZONI, *Conflitti ambientali, Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche*, Il Mulino, Bologna 2011.

¹⁰³ Come è stato in tal senso rilevato da Dryzek, non solo non vi è coincidenza tra “valori verdi” e “strutture”, ma non è neanche assicurabile che queste ultime possano e debbano poter assicurare il soddisfacimento delle condizioni sostanziali inerenti alla sostenibilità ecologica dei sistemi sociali.

¹⁰⁴ Il riferimento è ancora alla modernizzazione ecologica debole, approccio introitato nelle attuali politiche ambientali internazionali che rappresenta per i teorici della democrazia ecologica nient’altro che una distorsione e non un’applicazione del realismo pragmatico deweyano.

¹⁰⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmental Pragmatism, Ecocentrism and Deliberative Democracy: Between Problem-solving and Fundamental Critique*, in *Democracy and the Claims of Nature*, B.P. Taylor – B. Minteer, (eds.), Rowman and Littlefield Publishers Inc., Maryland 2002, p. 14.

Il metodo pragmatico, in quanto non riconducibile a una qualsivoglia concezione generale del mondo (come lo è ad esempio l'“ecocentrismo”), in grado di apportare potenzialmente significative modifiche all'assetto sociale e istituzionale attuale, non potrebbe mai in ultima analisi (a parere dei teorici “green”) condurre a una *modificazione delle preferenze degli agenti della comunicazione*, in quanto sarebbe proprio la *mediazione fine a se stessa* a poter diventare facilmente preda di una “negoziiazione strategica”.

L'intento comune dei due teorici nonostante alcune differenze terminologiche, (in particolare un esplicito riferimento alla “necessità” di un'etica ecocentrica da parte di Eckersley,¹⁰⁶ non intenzionalmente presente nei testi di Dryzek)¹⁰⁷ resta inequivocabilmente comune: l'urgenza di revisionare alcuni assunti basilari della democrazia liberale al fine di poter operare una trasformazione morale, istituzionale e sociale in direzione di un'etica-politica *maggiormente* “ecocentrica”, in cui tutti coloro che potrebbero essere “toccati” (*affected*) da danni ambientali, ivi compresi ovviamente le entità non umane, ovvero tutti gli interessati a partecipare al dialogo collettivo (attraverso un adeguato meccanismo di rappresentanza “dal basso”), possano “trovare voce” in un dibattito pubblico. La rivendicazione di tali pretese non dovrebbe essere infatti a parere di Eckersley e Dryzek limitata soltanto a chi abbia subito un danno o a chi sia qualificabile come un “diretto interessato” ad agire in difesa dell'ambiente e della salute in virtù di una (pur legittima) pretesa individuale.

A tal fine il modello deliberativo-discorsivo favorirebbe in realtà un'agency non solo “individualistica” (ovvero riguardante il perseguimento dell'interesse del singolo attore razionalmente motivato a raggiungere i propri obiettivi personali), come nel “paradigma liberale”, ma anche “collettiva”, inerente cioè a una partecipazione estesa, favorendo in questo modo un'adeguata ponderazione sulle scelte concernenti orizzonti temporali molto più lunghi rispetto a quelli che riguardano altre tematiche presenti nelle agende politiche.

La “eco-democrazia” a parere di Eckersley e Dryzek è intesa pertanto come una sorta di “democrazia epistemica” e allo stesso tempo “etica”, teleologicamente e politicamente orientata a generare una trasformazione istituzionale che possa consentire un'espansione dell'in-

¹⁰⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 3.

¹⁰⁷ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., pp. 145 e ss. Sul punto anche J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit., pp. 13 e ss.

terazione dialogica, grazie a un progressivo e ininterrotto “apprendimento riflessivo” e lungimirante¹⁰⁸ in grado di assumere gli *interessi della natura*,¹⁰⁹ mediante l’abbandono di una prospettiva meramente “utilitaristica” della politica basata sulla “aggregazione” delle preferenze individuali caratterizzato prevalentemente dal meccanismo elettorale-rappresentativo proprio delle democrazie liberali.

Ciò che *potrebbe* emergere in definitiva per i teorici *green* è un vero e proprio mutamento di “paradigma” all’interno della scienza e della filosofia politica considerate ancor troppo “antropocentriche”, in cui pur non dovendo venir meno la necessaria (ma non sufficiente) *tutela dell’autonomia individuale* (ovvero ciò che costituisce il *common core* della cultura liberale), la stessa possa essere compatibile anche con *pretese comuni* come la sopravvivenza, la qualità della vita, dei servizi fondamentali, la tutela degli animali e “delle generazioni future”, nonché la *capacità di rigenerazione autopoietica* degli ecosistemi.¹¹⁰

Eckersley e Dryzek sostengono dunque che a differenza di un approccio meramente pragmatico la considerazione morale ed etica dell’ambiente naturale da un lato, e una ristrutturazione *ecologica* (e non solo economica) della società dall’altro avrebbero le potenzialità di costituire una base “programmatica” necessaria per il diritto e per la politica, a partire da un rinnovamento culturale (prima ancora che politico)¹¹¹ che sia in grado di favorire la riproduzione tanto “materiale”, quanto “educativa” della società.¹¹²

Il maggiore punto di forza del modello democratico-deliberativo/discorsivo applicato a “pratiche concrete” di gestione collettiva dell’ambiente¹¹³ muove dalla sua efficacia operativa,

¹⁰⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 111 e ss.

¹⁰⁹ L’integrazione dell’etica della responsabilità «con la politica della responsabilità [e] con una necessaria idea del diritto della responsabilità» (cfr. F. MANCUSO, *Le verità del diritto. Pluralismo dei valori e legittimità*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 204-205) secondo un’ottica “eco-filosofica” significherà assumere non solo la centralità dell’essere umano quanto la presa in carico da parte dello stesso degli “interessi” dell’intera biosfera.

¹¹⁰ Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit.

¹¹¹ Come evidenzia l’autrice, la teoria ecopolitica “emancipatoria” può essere compresa come un discorso ecopolitico che sfida ed estende la sua agenda su tre livelli interrelati: bisogni umani, tecnologia e una rivisitazione del “sé”. Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 20.

¹¹² Cfr. R. ECKERSLEY, *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), cit., p. 318.

¹¹³ Cfr. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit., pp. 101 e ss.

[esso] è costituito [infatti] anche dalle sue potenzialità educative e di apprendimento sociale, ove le attitudini di apertura e flessibilità da parte degli attori deliberanti rende[rebbe] possibile prendere decisioni che siano adattabili a fronte di nuove circostanze, informazioni, argomenti nuovi o revisionabili, mentre i modelli aggregativi di democrazia implicano soltanto la somma delle preferenze individuali senza alcuna comunicazione o dibattito tra i titolari delle stesse.¹¹⁴

Per questo lo scopo della deliberazione pubblica dovrebbe consistere a parere di Eckersley nel garantire almeno una maggiore possibilità di scongiurare che l'agenda delle trattative e degli "ordini del giorno" non venga "ristretta" a favore di attori che godono di maggiori risorse, ed esercitano normalmente un'influenza più penetrante rispetto ad altri, affinché possa configurarsi un *dibattito pubblico* realmente aperto alla pluralità di alternative vantaggiose non solo per "una parte" della società.¹¹⁵ La "teoria politica verde" propone a tal fine un concetto di *emancipazione* che possa oltrepassare quella esclusivamente "umana", per attribuire alla natura non solo la funzione di una "fonte di sopravvivenza", ma (sulla base delle suggestioni ma non anche del programma politico della *deep ecology*) anche una carica "politico-simbolica" tale da rappresentare una dimensione di *senso* oltre che di (meri) "significati" strettamente tecno-scientifici o economici.¹¹⁶

Ripensare l'autonomia in termini ecologici oltre l'accezione liberale significherebbe secondo Eckersley, essere (in tale direzione) coscienti del *contesto ecologico* in cui la stessa è necessariamente *incorporata*, ovvero di un'"ontologia relazionale" (propria dell'approccio "ecocentrico") da cui ricavare seppur indirettamente (ovvero tenendo sempre ferma la funzione di mediazione del diritto e della politica rispetto alla scienza ecologica) *contenuti* etico-politici,¹¹⁷ a fronte di

¹¹⁴ *Ivi*, p. 117.

¹¹⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening Liberal Democracy. The Rights Discourses Revisited*, in *Democracy and Green Political Thought*, B. Doherty – M. de Geus (eds.), cit.

¹¹⁶ Sul punto Cfr. B.F. TAVOLARO, *Sociabilidade e construação de identidade entre Antropocêntricos e ecocêntricos*, «Ambiente e Sociedade» nr. 6/7 (2000), Sao Paulo Brasile, pp. 63-85, versione on line dal sito www.scielo.br.

¹¹⁷ In ordine poi al rapporto con la conoscenza scientifica (in particolare con l'ecologia), non si tratterebbe semplicemente di essere maggiormente coscienti della universale appartenenza biologica all'ambiente naturale e solo in un secondo momento di ricavare una conclusione morale direttamente dalla osservazione scientifica del secondo. Piuttosto l'argomento consiste nel fatto che si ha bisogno di sviluppare

una razionalità soltanto pragmatico-procedurale come quella dell’agire comunicativo di Habermas.

Un discorso che secondo l’autrice non potrà che riguardare e comprendere anche le diseguaglianze materiali tra diversi individui e società¹¹⁸ che di fatto impediscono il libero e naturale “fiorire”: «La libertà ecologica *per tutti* – sottolinea Eckersley – può essere realizzata soltanto attraverso una forma di *governance* che abilita e rafforza la responsabilità *ecologica*».¹¹⁹ In modo analogo Dryzek evidenzia che: «una capacità di ascolto efficace ed egualitaria è una componente essenziale della democrazia discorsiva; ed è anche utile ad indebolire le distribuzioni di potere diseguali».¹²⁰

La funzione dell’“ecologia politica” dovrebbe essere allora quella di orientare verso forme di convivenza civile che non siano ispirate soltanto da valori materiali, ma che recuperino anche il *senso* morale e spirituale del vivere comune, non solo amministrando saggiamente i mezzi, ma valorizzando l’antica virtù della *phronesis* aristotelica, ovvero compiendo anche scelte consapevoli sul piano politico.¹²¹ La democrazia, osserva Dryzek: «è un concetto contestato, ma pur nelle molte differenze evidenziate negli ultimi duemilacinquecento anni è stato fino ad ora nient’altro che antropocentrico».¹²²

La democrazia “ecologica” secondo i teorici *green* come Dryzek ed Eckersley non dovrebbe infine ridursi soltanto a singoli aspetti pur necessari e urgenti come la *sopravvivenza* dell’umanità, né avere esclusivamente ad oggetto il problema della *partecipazione* alle decisioni

anche *sistemi morali* che siano compatibili con i fatti scientifici riguardanti la “vita” nella sua omnicomprensiva (sociale ed ecologica assieme) accezione. Nonostante non possiamo muovere direttamente dall’osservazione scientifica verso principi etici, potremmo e dovremmo sviluppare tali principi che riguardano il mondo empirico nello stesso modo in cui lo conosciamo. Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 52, richiamata in M. LAFFERTY – W. MEADOWCROFT (eds.), *Democracy and the Environment*, cit., p. 91.

Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 138.

¹¹⁸ In tal senso cfr. M. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, ed. it. a cura di G. Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia 2003.

¹¹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 107.

¹²⁰ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 154.

¹²¹ Sul tema cfr. D.A. KYSAR, *Regulating of Nowhere. Environmental Law and Search of Objectivity*, Yale University Press, Yale 2010.

¹²² Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 147.

collettive, ma ancor più ambiziosamente dovrebbe poter forgiare il *carattere* di ogni individuo, la sua autonomia, in base alle proprie *capacità naturali*¹²³ (autopoietiche), grazie a un processo graduale di ri-orientamento e trasformazione delle preferenze¹²⁴ alla luce del *contesto* non solo socio-politico, ma anche ecologico.¹²⁵

Al fine di costruire una siffatta “sfera pubblica” occorrerebbe come evidenza in particolare Eckersley trovare i *giusti* “incroci” tra le varie dottrine politiche che si sono affermate nel corso degli ultimi secoli al fine di delimitare in modo più lineare, organico e coerente i contorni di una “cultura politica” pur sempre *in fieri*. In tale direzione come evidenza la politologa australiana:

Le differenze *ecofilosofiche* tra i teorici *ecocentrici* e *antropocentrici* non dovrebbero sicuramente offuscare i significativi punti comuni tra i due orientamenti del pensiero *emancipatorio*; [ma una] più penetrante diagnosi dei problemi ambientali non deve avere ad oggetto soltanto una crisi di partecipazione e di sopravvivenza, ma anche una *crisi culturale* riguardante il *carattere morale* di una società e degli individui che la compongono.¹²⁶

Una tale proposta, fondata su una rielaborazione dell’ideale regolativo kantiano e di quello intersoggettivo-dialogico di Habermas costituisce un tentativo di riarticolare le attuali democrazie liberali attraverso una riconsiderazione dei fini collettivi, ivi compresi quelli dell’ambiente naturale, che dovrebbero integrare un contenuto “ecologico” (*emancipation of nature writ large*) nella teoria dell’agire comunicativo basata esclusivamente su presupposti formali e procedurali, in un’ottica di *valorizzazione delle differenze*, sia naturali, sia culturali.¹²⁷

¹²³ Cfr. M. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, cit.

¹²⁴ Cfr. B. NORTON, *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in *Valori selvaggi*, R. Peverelli (cur.), cit.

¹²⁵ Cfr. K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), Ed. Cultura della pace, Santo Domenico di Fiesole (FI) 2000, e Id., *Grounding the Rule of Law*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit.

¹²⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 29. corsivi nostri

¹²⁷ In tal senso anche Eckersley, così come Dryzek richiama la necessità di “politiche della presenza” le quali sebbene non siano sufficienti a garantire una “vera” rappresentanza della natura, potrebbero indurre una forte motivazione sul piano etico-politico. Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit. Il termine “natura” è usato dall’autrice per indicare sia la natura umana, sia quella non umana, Id., *Habermas and Green Political Thought: Two Roads Diverging*, «Theory and Society» XIX, 6, Springer, London 1990, pp. 739-776.

Del resto, la connessione tra democrazia ed ecologia non dovrebbe tuttavia porsi secondo i teorici *green* a ben vedere su una prospettiva di definitivo superamento delle esistenti istituzioni liberali.

La democrazia ecologica – come evidenzia Eckersley – è una democrazia *post-liberale*, non una democrazia antiliberale, ed è conseguita attraverso una *critica immanente* agli esistenti ideali regolativi e pratiche democratiche liberali nello stesso modo in cui la democrazia sociale e il socialismo democratico sono emersi a partire da una critica del liberalismo classico.¹²⁸

Ciò in quanto la democrazia liberale in virtù della sua costitutiva difesa della libertà e della autonomia individuale costituisce in ogni caso un modello idoneo entro cui innestare la *critica ecocentrica* delle istituzioni.¹²⁹

Tale “critica” non mette infatti mai in discussione la libertà individuale, ma soltanto quello di *autonomia* sottesa al “liberalismo” inteso come dottrina politica, così come era stato per il socialismo, che nel prevedere e difendere i diritti sociali e assistenziali aveva determinato la loro integrazione nell’impalcatura dello Stato di diritto “borghese”.¹³⁰

La “riforma” in direzione eco-democratica del concetto di autonomia dovrebbe avere in altri termini ad oggetto il superamento sia della accezione liberale, sia socialista di “autonomia”:

al posto del sé atomistico e individualistico del liberalismo o del sé maggiormente *sociale* del socialismo, [la teoria “ecocentrica” prevede] un concetto ecologico del sé che incorpora entrambi gli aspetti, sia individuali [l’idea liberale di autonomia intesa come indipendenza (o “libertà da”)] sia sociali [comunitari], ma in un quadro più ampio.¹³¹

Non si tratterebbe di ritornare a una visione giusnaturalista del diritto e della politica, ma di revisionare il concetto di “autonomia” mediante una interpretazione che tenga conto dell’ontologia “eco-

¹²⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 138, corsivi nostri.

¹²⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., e J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

¹³⁰ Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: the Struggle of Inclusion*, «Environmental Politics» IV, 4 (1995), Routledge, London, pp. 169-198.

¹³¹ *Ivi*, p. 54, corsivo nostro.

sistemica” in cui si riconoscano «gli effetti costitutivi delle strutture sociali, comprese [questa volta] sia in termini culturali sia *materiali* [*rectius*: ecologici]»¹³² e ove la tensione atomistica tra individuo e comunità possa essere superata grazie alla *funzione di sintesi* svolta dalla rielaborazione “green” (post-liberale e post-socialista) dell’idea di “autonomia” e di “comunità”.

La democrazia deliberativa è stata ritenuta dai teorici politici verdi in tale frangente la *forma di governo* più adeguata per affrontare la crisi ecologica globale, in quanto essa potrebbe consentire da un lato di elaborare inedite forme di *governance* e di cittadinanza, e dall’altro di considerare la natura come un possibile “referente dialogico” attraverso la interpretazione dei suoi “segni muti”.¹³³

Nel seguire tale ideale “sostanziale” di “razionalità comunicativo-ecologica” Eckersley e Dryzek intendono definire pertanto “democrazia ecologica” quel *tipo di democrazia deliberativa* che comprende tutte le *vittime potenziali* di un’attività antropica rischiosa, ancorché evitabile, ovvero di tutti coloro che umani e “non umani” potrebbero essere *presumibilmente* “toccati” dalle conseguenze di detta azione (imprenditoriale, tecnica, politica ecc.) evitabili dall’attore pubblico o privato che la pone in essere.¹³⁴

I “richiami” espliciti o impliciti all’etica dell’ecologia profonda negli sviluppi teorici sulla eco-democrazia (non vi è comunque in tal senso una totale adesione né teorica, né politica) hanno però proprio per tale ragione determinato una serie di obiezioni all’interno della stessa corrente “green” che hanno riguardato non tanto la scelta del modello deliberativo in sé, quanto (da un lato) il frequente utilizzo di

¹³² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 97, corsivo nostro.

¹³³ Atteso anche che «conosciamo prima l’artificio che la natura, ciò significa che il primo è in un certo senso più “naturale” dal punto di vista della nostra esperienza. L’uomo, infatti, ha preso le distanze dagli altri animali proprio in quanto la sua esperienza del mondo è stata mediata dagli strumenti che ha fabbricato (*homo faber*). Quest’immediatezza nella conoscenza dell’artificiale ci fa credere di non aver bisogno di tematizzarlo e, conseguentemente, il nostro accesso cognitivo alla natura non è facilitato». Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto. Lezioni di filosofia del diritto. Anno accademico 1993-94*, pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e società, Università di Palermo, pp. 44-45.

¹³⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *Deliberative Democracy of the Affected*, in *Democratic Innovation: Deliberation Representation and Association*, M. Saward (ed.), cit., e J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

metafore in relazione a categorie prodotte dalla cultura politica e giuridica moderna, in particolare quello di “rappresentanza”, e (dall’altro) il non sempre chiaro collegamento tra sapere scientifico e filosofia giuspolitica operato da tale “post-liberalismo” *verde*.

3. La critica post-strutturalista al modello “ecodemocratico”

In riferimento alla prima, Michael Saward¹³⁵ confuta le tesi di Dryzek ed Eckersley, in quanto avrebbero tentato di astrarre dal contesto umano inerente “al processo rappresentativo” (ovvero la *dinamica* attinente *l’attività di mediazione* dei rappresentanti), e all’insieme delle rivendicazioni provenienti dal basso e il nesso tra i due, alcuni concetti pretendendo di descriverli *come se* fossero *indipendenti* dalle costruzioni linguistiche, simboliche e culturali che li connotano.

I dubbi sollevati dall’autore riguardano la *reale* possibilità di estendere alla natura il concetto di “rappresentanza”. Quest’ultima secondo Saward viene concepita da Eckersley e Dryzek seguendo l’immagine che l’ontologia “ecologista” propone, ovvero l’interrelazione tra tutti gli esseri viventi, e su tali basi i due teorici avrebbero costruito la loro concezione basandosi su un’ipotetica “delega” da parte degli “enti di natura”.¹³⁶

Tale sovrapposizione ignora però, a parere di Saward, la connotazione “artificiale” e storica dei suoi presupposti *politici*, ovvero la rivendicazione *ambientalista*, nonché il carattere sfuggente degli “oggetti” che non possono essere carpiti nella loro essenza, ma solo tramite un processo di “creazione”, ovvero di *mediazione simbolica* e interpretativa da parte dei soggetti, in tal caso dei rappresentanti o “delegati”.

In tal senso la natura, a parere di Saward, a parte la sua realtà fisica, non avrebbe nulla da poter offrire quanto a una immagine “vera” di essa, in quanto ogni rappresentazione che se ne è data nel corso delle vicende storiche e politiche ha avuto contenuti e significati diversi a seconda dell’epoca di riferimento (come oggetto della creazione divina nel Medioevo, o ciò che circonda il microcosmo umano nel

¹³⁵ Cfr. M. SAWARD, *Representation, Political Theory and the Ecological Challenge*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit.

¹³⁶ *Ivi*, pp. 184 e ss.

Rinascimento, come orologio/macchina nell'ambito della scienza e della filosofia moderna ecc.).¹³⁷ La pretesa di una "rappresentazione unitaria" della natura non potrebbe che rivelarsi erronea, atteso che la stessa "immagine" offerta dalla filosofia "ecocentrica" è stata prodotta in virtù di un pensiero che è nato e si è sviluppato in un determinato *contesto storico*, quello della contemporanea crisi ecologica.

Ciò che in secondo luogo Saward contesta è la "unidirezionalità" dell'utilizzo del concetto di "rappresentanza", da parte di autori come Dryzek ed Eckersley,¹³⁸ in quanto gli stessi rimuoverebbero di contro la connotazione "multidimensionale" della genealogia dei molteplici "significati" attribuibili alla natura, che non possono che riferirsi a una "complicazione" tra fatti e idee, in cui è pienamente coinvolta l'"attività creatrice" di una "*soggettività*" in relazione anche al proprio orizzonte politico o anche semplicemente culturale.

Come è stato sottolineato in modo metaforico e al contempo ica-stico da Latour, da un lato è senz'altro vero che il pensiero politico moderno ha "estromesso la natura dal Parlamento", ma dall'altro la *Deep Ecology* (cui il pensiero "ecodemocratico" pur si ispira) non ha tenuto in seria considerazione il fatto che gli "oggetti", nella "era tecnologica" non sono neanche più *solo* "naturali"; essi presentano piuttosto un carattere "ibrido". Secondo Latour, in altri termini, per un verso il pensiero filosofico-politico (soprattutto a partire dalla teorizzazione dello Stato moderno) non ha considerato fino in fondo l'influenza che il sapere scientifico ha avuto sia sulla politica, sia sulla società, avendo piuttosto tenuto ferma la separazione tra una conoscenza che pretendeva di essere "obiettiva" riguardo la natura (ovvero la scienza moderna) e la complessità reale di quest'ultima; per un altro l'ecologismo ha di contro eluso la valenza politica, discussa, interpretata e dibattuta attorno a tutto ciò che ruota attorno al termine "natura", ovvero la sua "costruzione" socio-politica.¹³⁹

¹³⁷ *Ivi*, p. 184.

¹³⁸ Il riferimento è anche ai saggi di Andrew Dobson e di Robert Goodin. In particolare riferimento a Cfr. R.E. GOODIN, *Enfranchising the Earth, and its Alternatives*, «Political Studies» XLIV (1996), pp. 835-49; A. DOBSON, *Representative Democracy and the Environment*, in *Democracy and the Environment: Problems and Perspectives*, M. Lafferty – W. Meadowcroft (eds.), cit.

¹³⁹ Latour interpreta infatti la crisi ecologica come crisi dell'oggettività del sapere scientifico. Cfr. B. LATOUR, *Politiche della natura*, cit., pp. 11 e ss.

Latour ha articolato una nozione di "ecologia politica" capace di rispecchiare l'intento di superare definitivamente le barriere tra saperi umanistici e conoscenze scientifiche e in generale i dualismi della modernità, polemizzando con gli esponenti dei lati estremi delle "polarizzazioni".¹⁴⁰ Sarebbe necessaria a parere del sociologo francese "una nuova Costituzione"¹⁴¹ che possa essere espressione di un "nuovo collettivo" non identificabile soltanto con una *natura incontaminata* (oggetti "calvi", *privi di "rischio"*), ma con un "assemblaggio" di soggetti e oggetti, di "forme associative" (ibridi o oggetti "chiamati") tra soggetti umani da un lato e "oggetti naturali" e "tecnologici" dall'altro, il cui *non più eludibile* "mutuo condizionamento" necessiterebbe di "poteri di ordinamento" in grado di comporre un "buon mondo comune".¹⁴²

Questo ventaglio di critiche trova le sue radici teoriche nella filosofia di Michel Foucault che seppur non menzionata esplicitamente da Seward e Latour ha costituito un punto di riferimento con cui invece sia John Dryzek, sia Robyn Eckersley si sono direttamente confrontati.¹⁴³

Dalla stessa filosofia foucaultiana in seguito è sbocciato infatti (nella medesima direzione critico-genealogica) anche un altro filone di pensiero "eco-biopolitico" che riprende le categorie del filosofo francese utilizzandole in rapporto a concetti come ambiente e *oikos*, riadattati al contesto storico contemporaneo della crisi ecologica.¹⁴⁴

Secondo Foucault è (come è noto) il linguaggio a creare i propri "oggetti" che non hanno a loro volta una realtà separata dai "corpi in carne e ossa". Sono gli stessi corpi infatti a costruire e ad adoperare "campi semantici" i cui effetti di "potere" incidono sulla stessa realtà materiale modificandola, sia su "chi li produce", sia su chiunque altro ne subisca in qualche modo l'"influenza".

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 48.

¹⁴² *Ivi*, pp. 207 e ss.

¹⁴³ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., e J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

¹⁴⁴ Cfr. P. RUTHERFORD, *The Entry of Life into History*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), Blackwell Publishers Ltd., Malden 1999; T. LUKE, *Environmentality as Green Governmentality*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), cit.; A. AGRAWAL, *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects (A New Ecologies for the Twenty-first Century)*, Duke University Press, 2005; A. ESCOBAR, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton 1995.

Tale riflessione è stata elaborata e arricchita dal filosofo francese in relazione ai *rapporti di potere* che si producono storicamente all'interno e attraverso le varie istituzioni sociali (università, ospedali, carceri ecc.) e politiche¹⁴⁵ compreso lo Stato.¹⁴⁶

Il "post-strutturalismo" foucaultiano (a differenza del marxismo) è un campo d'indagine filosofico-politico anti-storicista su un potere (inteso come "relazione" e non come "essenza") che determina una serie di "fratture" entro un reticolo di "forze" ed *effetti* attraverso i quali si producono i vari "linguaggi" (religioso, scientifico o ideologico ecc.) in grado di *costruire* (sebbene mai in modo "definitivo") una qualsiasi "soggettività" in un dato momento storico.¹⁴⁷ Ed è *solo* all'interno di tali "campi discorsivi" che si potrebbe secondo Foucault smascherare la "pretesa di verità" che ogni proposizione (sia a livello di significante che di significato) possiede. Non è infatti *a partire* dal "significato" (o in generale da un'"origine" logica o storica che sia) che andrebbe compiuta tale indagine "archeologica", ma dalle *circostanze e dalle condizioni contingenti che lo hanno prodotto*. In tale direzione, nell'ambito dei problemi specifici che si pongono attorno alla "natura" (e quindi alla materia) come *entità separata* rispetto ai processi cognitivi che la riguardano assume viceversa rilevanza non soltanto l'indistinguibilità tra ontologia ed epistemologia (come era stato già del resto intuito grazie all'approccio costruttivista), tra "materiale" (il mondo fisico, biologico, naturale) e "immateriale" (principalmente tecnologie dell'informazione e della codificazione del "vivente") ma anche (e soprattutto) l'attuale *gestione politica* di tale ontologica *ambiguità* riguardante l'inestricabile intreccio tra il mondo biofisico e quello dell'"informazione immateriale". In altri termini la stessa co-implicazione e/o co-produzione tra pensiero, linguaggio e materia si espone a un certo grado di vulnerabilità rispetto alla razionalità neoliberale, a causa della inevitabile sporgenza di confini incerti a una sempre possibile "manipolabilità", che lungi dal porre limiti all'accumulazione del capitale ne incentiva al contrario inedite opportunità.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Cfr. M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino 1977.

¹⁴⁶ ID., *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, tr. it. M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005.

¹⁴⁷ ID., *L'Archeologia del sapere*, tr. it. di G. Bogliolo, Rizzoli BUR, Milano 1980 (1969).

¹⁴⁸ Cfr. L. PELLIZZONI, *Ontological Politics in a Disposable World: The New mastery of Nature (Theory, Technology and Society)*, Routledge, London/New York 2015. Come evidenzia lo stesso Autore: «L'incertezza è così sempre meno declinata come indeterminabilità "limitante" e sempre più come indeterminazione "capacitante"». ID., *Fabbricare la natura. Crisi ecologica, critica sociale e governamentalità*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra sapere, potere e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010, p. 189.

In ordine alle tematiche ambientali Foucault evidenziò (seppur nello spazio di poche riflessioni)¹⁴⁹ un nesso quasi inscindibile tra cultura “ambientalista” (scientifica e politica) e scienza moderna. Secondo il filosofo francese i movimenti ambientalisti avevano “rappresentato” solo un’apparente antitesi rispetto alla seconda, poiché non erano in realtà riusciti a sfuggire a un “regime di verità” che fosse anch’esso sinonimo di “dominio della natura” (oggi definito provocatoriamente dal padre dell’ambientalismo dei poveri come “vangelo della ecoefficienza”).¹⁵⁰ Tale dominio, comunque, secondo Foucault è espressione non tanto di una “ragione strumentale”, quanto di un vero e proprio “gioco linguistico” che produce effetti di potere. In altri termini l’ecologia, evidenziava Foucault, è una “partita alternativa” all’interno dello stesso “gioco di verità”, riguardante le possibili produzioni politico-discorsive ancora *interne* alla “narrativa” tecnoscientifica (ed economica), integrata dalla “rappresentazione” di un “ambiente naturale” puramente “separato” sia dall’artificio (connaturato all’) umano (la tecnica), sia dalla storia. “Vita” e “oikos” entrambi provenienti dalla stessa matrice, il darwinismo, rappresenterebbero allora non un “oggetto dato”, ma un’“assiomatica” in cui la “la vita” *tout court* viene “costruita”, in *continuità* con la tradizione “sperimentale” della scienza moderna e del positivismo scientifico, come *zoè* dell’*oikos*, ovvero come “*dimora del bios*”.¹⁵¹

¹⁴⁹ Cfr. M. FOUCAULT, *Il ritorno della morale*, in *Archivio Foucault*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, 3, 1978-1985; Id., *Estetica dell’esistenza, etica, politica*, tr. it. S. Longa, Feltrinelli, Milano 1988, p. 288.

¹⁵⁰ Sul punto cfr. E.P. ODUM, *Basi di ecologia*, tr. it. L. Nobile, Padova 1992 (1953). In tal senso risultano essere dirimenti le considerazioni di Alier in ordine a ciò che egli ha definito come “vangelo della ecoefficienza” (proprio dell’ecologismo esclusivamente “scientifico”), che riguardano le implicazioni ideologiche di tale orientamento, cfr. J.M. ALIÈR, *Ecologia dei poveri*, cit., pp. 15 e ss. In ogni caso «il movimento che si definisce “ecologico” – scrive Foucault – [pur avendo] spesso avuto un rapporto un po’ ostile con la scienza o con una tecnologia che si legittimava in termini di verità [...] in realtà, [...] faceva [anch’esso] un discorso di verità: la critica poteva essere fatta in nome di una conoscenza che riguardava la natura e l’equilibrio del vivente. Si sfuggiva, dunque, a un dominio di verità, *non* giocando un gioco completamente estraneo ai giochi di verità, ma *giocando il gioco diversamente*, o giocando *un altro gioco*, un’altra partita, altre mosse *nel* gioco di verità». Cfr. M. FOUCAULT, *Il ritorno della morale*, in *Archivio Foucault*, cit., p. 288, corsivi nostri.

¹⁵¹ Cfr. E. CASTANÒ, *Ecologia e potere. Un saggio su Murray Bookchin*, Mimesis, Milano 2011, p. 153. Come osserva l’Autore: «Quali scivolamenti hanno fatto sì che nel tempo si affermasse il concetto di vita dell’*oikos*, la *zoè*, e non quello dell’*agorà*, il *bios*? E se la vita di cui parlano le scienze della vita è la *zoè* dell’*oikos*, attraverso quale spolticizzazione necessaria *questa vita* troneggia anche nelle scienze umane? In

Come corollario delle riflessioni genealogiche del filosofo francese sulle basi teoriche dell'ecologia, alcuni studiosi¹⁵² partendo dall'osservazione in base alla quale pur avendo la stessa ecologia rappresentato una novità importante nel panorama scientifico contemporaneo non avrebbe apportato in realtà alcuna cesura rispetto allo "scientismo cartesiano" e alla scienza moderna in generale, ma ne sarebbe stata un'ulteriore "espressione sintomatica".¹⁵³ Secondo tale prospettiva di analisi avente a oggetto "il sapere ecologico", strettamente "scientifico", la natura non cesserebbe infatti di essere concepita come un "meccanismo" da *controllare* e *gestire*, con evidenti ricadute anche sul piano politico, inerenti soprattutto la "cattura" del potere sulla vita, il biopotere,¹⁵⁴ in cui ricadrebbero anche nozioni come quelle di "biosfera" ed "ecosistema".¹⁵⁵

Anche il "linguaggio" che accompagna tale "assiomatica" non sarebbe pertanto esente secondo la prospettiva foucaultiana da un utilizzo *politico*, fatto proprio da una sorta di "eco-governamentalità";¹⁵⁶ espressione che delinea le traiettorie di sapere-potere (economico, scientifico, demografico, giuridico ecc.) insite in una "razionalità di governo", che avvalendosi del "sapere ecologico" lo utilizzerebbe assecondando tattiche e strategie "economico-manageriali". Di conseguenza lo stesso linguaggio non può essere inteso come mera "comunicazione" (rispondente a "criteri di verità" universalizzabili come nell'etica dialogica di Habermas), ma piuttosto come gesto di rottura (il "parlar franco") rispetto a un modello regolativo e a una "rappre-

che senso l'ecologia è una scienza dell'uomo e della natura? Chi è l'uomo di questa scienza? Cosa è la "vita" cui si fa appello in alcune concezioni ecologiste? Che cosa significa in quest'ottica il ritorno alla natura di cui si fa appello?». *Ivi*, p. 161, corsivo nostro.

¹⁵² Cfr. N. RUSSO, *Ecologia e tecnoscienza. Il Governo dell'ambiente e della libertà, in Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit.; E. CASTANÒ, *Ecologia e potere*, cit., pp. 137-188; P. ANKER, *Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1895-1945*, Harvard University Press 2001; D. TARIZZO, *La vita, un'invenzione recente*, Laterza, Roma-Bari 2010; F. LEONI – R. RONCHI, *Il fantasma della vita*, in *Filosofia al presente*, M. Adinolfi (cur.), Solaris, Roma 2009.

¹⁵³ Cfr. N. RUSSO, *Filosofia ed ecologia*, cit.

¹⁵⁴ Cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica*, cit.

¹⁵⁵ Cfr. E. CASTANÒ, *Ecologia e potere*, cit., pp. 137-188.

¹⁵⁶ Cfr. T. LUKE, *Environmentality as Green Governmentality*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), cit.

sentazione” (contingente) dell’unità della “scena” per affermare una verità dissidente,¹⁵⁷ un’eto-poiesi in grado di stabilire un differente rapporto con il mondo, una nuova “eco-poiesi” dell’*abitare*.¹⁵⁸

Per quanto riguarda la seconda osservazione critica sul concetto di “democrazia ecologica” essa ha riguardato non tanto una polemica diretta con tale esaminata proposta teorica, quanto con l’approccio “ecocentrico” in sé considerato perché è proprio quest’ultimo che ha costituito in ogni caso uno dei fondamentali motivi ispiratori del “paradigma” eco-democratico.

In tal senso Luc Ferry ne’ *Il nuovo ordine ecologico*¹⁵⁹ aveva già ammonito riguardo i pericoli insiti nell’“estremismo” del movimento della *Deep Ecology*, (rimarcandone soprattutto i tratti anti-illuministici e anti-democratici),¹⁶⁰ consistenti in un acritico affidamento a una verità già “rivelata” dal sapere scientifico (specificatamente l’ecologia). I dibattiti pubblici avrebbero in questo modo corso il rischio di perdere il loro significato, di fronte alla pretesa di una *precedenza* ontologica ed etica della “natura”.

Come osserva Ferry, quando l’etica finisce per fondarsi sulla scienza¹⁶¹ (naturale, ma il riferimento è anche al materialismo storico di matrice marxiana, pur ripreso da certe correnti ecologiste sia del passato, sia attuali) diventerebbe quasi certa la svalutazione degli ideali umanistici con evidenti torsioni anti-democratiche, delegittimando *de facto* la pretesa di una fondazione riformista e democratica dell’ecologia.¹⁶² Il problema pertanto, a parere dello stesso autore, si dovrebbe trasferire di nuovo dal fine al *mezzo*.¹⁶³

Nella stessa direzione anche un altro teorico “green” Tim Hayward rileva il carattere “illiberale” della proposta ecologista:

¹⁵⁷ Cfr. L. BAZZICALUPO, *Politica*, cit., pp. 201-204.

¹⁵⁸ Cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, Manifestolibri, Roma 2015.

¹⁵⁹ Cfr. L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico. L'albero, l'animale, l'uomo*, tr. it. di C. Gazzelli e P. Kern, Costa & Nolan, Genova 1994 (1992).

¹⁶⁰ *Ivi*, pp. 135-173.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 130.

¹⁶² Come evidenzia l’autore: «Sul piano intellettuale, e anche filosofico, solo la *deep ecology* può aspirare a una visione politica globale – ma le occorre per questo, rivestirsi degli orpelli del romanticismo neo-conservatore o neo-*gauchiste*», *ivi*, p. 196.

¹⁶³ Come sottolinea ancora l’autore «l’umanesimo non metafisico, l’antropocentrismo non cartesiano [...] comportano l’elogio della critica interna e l’accettazione di doveri indiretti verso la natura», *ivi*, p. 182.

le persone non possono direttamente essere costrette a superare lo *sciovinismo umano*: lo sciovinismo umano inteso come *assenza di cura* nei confronti degli *esseri non umani*, non può essere prescritto come un divieto per la stessa ragione in base alla quale in generale siamo liberi di rifiutare di curare anche noi stessi; nel momento in cui si richiede che *si percepiscano* somiglianze con gli altri esseri, ciò lo si farà soltanto quando e se si sarà disposti in tal senso. Ma tali predisposizioni potrebbero [allora] essere [diversamente] inculcate; l'interesse umano fondamentale all'integrità e al rispetto di sé manifesta [piuttosto] l'esigenza di *istituzioni* che *possano* favorirle piuttosto che inibirle.¹⁶⁴

In risposta a tali obiezioni John Dryzek in particolare mantiene in ogni caso fermo il debito teorico nei confronti di Habermas, in quanto diversamente dal post-strutturalismo foucaultiano in cui il linguaggio costituisce una "prigione"¹⁶⁵ l'*agire comunicativo* permetterebbe di tematizzare in modo più coerente il problema della libertà e della limitazione/estensione della sfera di azione dei singoli soggetti.¹⁶⁶ Inoltre consentirebbe a parere dell'autore di trovare e al contempo di contestare in modo maggiormente "libero" (e appoggiandosi su basi *tendenzialmente* "oggettive") gli argomenti più disparati, come ad esempio quello in generale sulla democrazia, che (sempre a parere di Dryzek) appare essere "dominante" come pochi altri, sia a livello teorico, che pratico-politico.¹⁶⁷

Quanto invece all'uso delle metafore sia Eckersley che Dryzek (questa volta) sostengono che il problema non risiede nell'uso soltanto "pragmatico" (e in taluni casi anche "decostruttivo") del linguaggio,

¹⁶⁴ Cfr. T. HAYWARD, *Political Theory and Ecological Values*, Polity Press, Cambridge 1998, p. 149.

¹⁶⁵ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative democracy and beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. VI.

¹⁶⁶ Cfr. D. MINERVINI, *Governance ambientale e potere delle connessioni sociotecniche. Uno studio di caso*, paper presentato al II Convegno nazionale STS Italia: *Cat-turare Proteo. Tecnoscienza e società della conoscenza in Europa*, Università di Genova, 19-21 Giugno; disponibile sul sito www.stsitalia.org/papers2008. Pubblicato online su www.stsitalia.org il 30 novembre 2008, pp. 23-24.

¹⁶⁷ Come evidenzia Dryzek: «Pochi discorsi sembrano oggi essere maggiormente dominanti come quelli sulla democrazia, non solo tra i pensatori politici, ma anche nell'ambito di quasi tutti i regimi del mondo, alcuni dei quali molto controversi». Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., p. 63.

ma in un’etica “pubblica” che si “sceglie” in ogni caso di accogliere, e che risulta necessaria se si vuole giustificare una tutela forte dell’ambiente naturale.

Il parallelismo evidenziato poi da Eckersley tra epistemologia scientifica contemporanea ed ecologia, pur essendo “funzionale” all’adozione di un approccio etico-politico che voglia tenere conto del *continuum* tra società e mondo naturale, esprime tuttavia il fatto che i contenuti etici non possono esaurirsi esclusivamente nel sapere scientifico. «La scienza – sottolinea l’autrice – è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accettazione di una nuova visione [umanistica] alternativa in Occidente»;¹⁶⁸ occorrerebbe infatti un’etica politica, considerato che:

la ragione per cui abbiamo danneggiato il nostro ambiente è perché non si possiede una appropriata *teoria [filosofico-politica]* al fine di comprendere la nostra personale relazione con il mondo naturale.¹⁶⁹ [Inoltre] l’appello all’autorità della natura (così come descritta dall’ecologia) non potrebbe [comunque] sostituire del tutto le argomentazioni etiche. La scienza ecologica non può in altri termini essa sola assumere il compito della giustificazione normativa rispetto a una teoria politica “ecodemocratica”, in quanto non spiega *perché* dovremmo orientarci nel mondo in un modo o nell’altro. L’ecologia può informare, ispirare e reindirizzare le nostre teorizzazioni etiche e politiche, ma non giustificarle. *Questo invece è il compito della teoria etica e politica.*¹⁷⁰

Ciò che rileva secondo quanto segnalato invece da entrambi gli autori è l’intenzione di superare il “pregiudizio” antropocentrico presente nei concetti politici “tradizionali”, benché risulti necessario a parere soprattutto di Dryzek chiarire quale dovrebbe essere la posizione da assumere nei confronti della filosofia ecologica “profonda”.

Dryzek ed Eckersley evidenziano anzitutto che non occorre rinunciare del tutto alla ideologia “utilitarista” sottesa alla scienza moderna, ma dovrebbe considerarsi al contempo necessario un “metodo” facente capo a una ragione “comunicativo-ecologica”, contro i rischi di derive tecnocratiche.

L’espansione di una democratizzazione “discorsiva” potrebbe assicurare secondo i teorici *green* un efficace controllo democratico sulla

¹⁶⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 52.

¹⁶⁹ Cfr. M. LAFFERTY – W. MEADOWCROFT (eds.), *Democracy and the Environment: Problems and Prospectives*, cit., p. 88.

¹⁷⁰ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 59.

“sfera economica”, anche al di là delle istituzioni globali della governance, al fine di riuscire a far sopravvivere alcune “priorità lessicali”, ovvero quelle relative al valore primario della sopravvivenza e di una “vita buona”, da garantire soprattutto attraverso la creazione di nuove istituzioni politico-deliberative che favoriscano una “sfera pubblica” costruita a partire dalla società civile.¹⁷¹

Ma tali “priorità lessicali” proprie della “razionalità ecologica” come evidenziato in precedenza riguardano anche altri “significati” che costituiscono la motivazione stessa in base alle quali occorrerebbero (sempre secondo la linea dei “green” anglosassoni) nuove strutture istituzionali.

Queste ultime dovrebbero essere informate dall’etica del “valore trasformativo” in base alla quale le “preferenze immediate” possano modificarsi in “preferenze ponderate”, ovvero attraverso un rapporto dialettico che non si riduca né alla prevalenza del soggetto (l’essere umano), né a quella dell’oggetto (la natura).¹⁷²

¹⁷¹ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit., pp. 140 e ss.

¹⁷² Cfr. B. NORTON, *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in *Valori selvaggi*, R. Peverelli (cur.), cit. Come evidenzia Eckersley «la fusione delle preferenze registra unicamente quelle degli individui (che possono scegliere egoisticamente o magnanimamente); la democrazia deliberativa richiede invece una preparazione da parte degli individui in qualità di cittadini, al fine di vedere le loro preferenze trasformate attraverso un motivato dibattito in base al quale possano e debbano costituirsi interessi generalizzabili. In questo modo la democrazia deliberativa cerca di educare attraverso il dialogo, piuttosto che semplicemente riflettere sulla somma dei singoli desideri. Per tale ragione la stessa appare più adatta purché riesca ad integrare realmente gli interessi delle entità non umane». Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: the Struggle of Inclusion*, cit., p. 178. Per quanto riguarda la nozione di “interesse della natura” e sulla sussistenza “autonoma” di quest’ultimo Terence Ball ha evidenziato che: «il termine interesse significa semplicemente questo: x è di interesse di A se x favorisce il funzionamento e il “fiorire” di A. Un bisogno non è coscientemente consapevole o in grado di articolare la pretesa che x è di interesse di A. Per esempio, io non sapevo (fino a tempi abbastanza recenti) che come tutti gli esseri umani ho bisogno di ingerire piccolissime quantità di zinco per rafforzare il mio sistema immunitario e tenere in questo modo lontana la malattia o l’infezione. Quantunque ne sia o meno a conoscenza, è nel mio interesse ingerire quantità minime di tale metallo tossico. La mia ignoranza non ha precluso di avere un interesse. Infatti sarebbe assurdo sostenere di non avere avuto un interesse nell’ingerire piccole dosi di zinco fino al momento in cui non ne avessi conosciuto gli effetti benefici e fossi in grado di articolare e comunicare questo fatto. Il risultato è che quegli interessi possono essere “oggettivi” e sconosciuti, e non articolati dai titolari. Non occorre inoltre che A debba essere vivo e presente secondo il nostro ordine delle cose per poterli ascrivere determinati interessi». Cfr. T. BALL, *Democracy*, in *Political Theory and Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 137.

In questo modo potrebbe essere possibile distinguere (come ha evidenziato sulla stessa falsariga di Dryzek ed Eckersley un altro politologo “verde”) una (necessaria) *politica* “green” da una (radicale e quindi non appropriata) ideologia *green*. La prima dovrebbe essere basata ma *non* “fondata” sull’ecologismo¹⁷³: «La sfida della prospettiva naturalistica – come afferma John Barry – consiste non tanto nel fornire risposte definitive alle difficili questioni morali riguardanti il rapporto tra il mondo umano e quello naturale. Essa offre piuttosto l’appropriata *grammatica morale* mediante la quale articolare tali questioni [...]. La nicchia ecologica [dell’essere umano] è il risultato di una relazione metabolica, trasformativa tra natura e cultura. Dunque qualunque armonia tra mondi umani e non umani è “creata” e non “scoperta”, [è] un prodotto della cultura, non un processo *naturale*». ¹⁷⁴

Ed è per tale ragione che anche in risposta alla seconda delle obiezioni formulate Eckersley evidenzia (al pari di Edgar Morin) che la funzione di una scienza “interessata” a proteggere il mondo della vita non dovrebbe limitarsi ad analizzare soltanto problemi e questioni di pertinenza degli stessi scienziati, ma dovrebbe avere ad oggetto anche lo stesso modo in cui opera l’indagine, in altre parole non solo cosa conosciamo ma anche *come* conosciamo.¹⁷⁵

La concezione “eco-democratica” è stata elaborata da Eckersley e Dryzek a partire infatti non solo dal rapporto “co-produttivo” tra scienza, politica e diritto, in cui si sovrappongono aspetti etici, epistemici e “produzioni simboliche” della politica (ad es. il “la crescita necessaria” sottesa alla legittimazione delle “grandi opere infrastrutturali”), ma anche a partire dalla *ridefinizione* e riarticolazione del concetto di “sostenibilità ambientale”, anello di congiunzione tra democrazia e modernizzazione ecologica “forte”.¹⁷⁶

Tale scenario infatti non deve giustificare a parere degli autori un relativismo scientifico e politico *mediato* esclusivamente dalle mappe linguistiche che l’essere umano possiede in ordine alla descrizione dei

¹⁷³ Cfr. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit.

¹⁷⁴ *Ivi*, pp. 70-71, corsivi nostri.

¹⁷⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 116, e E. MORIN, *Il metodo 2. La vita della vita*, Raffaello Cortina, Milano 2004 (1985).

¹⁷⁶ «Solo all’interno di un autentico processo democratico, gli uomini possono finalmente riappropriarsi del loro destino, invertire la rotta che ha condotto a mille catastrofi: da Bhopal a Chernobyl.». Cfr. P. ACOT, *La scommessa estrema per salvare la specie umana*, Intervista a cura di F. Marco Aldi, «La Repubblica» 16/09/2013.

fenomeni¹⁷⁷ ma agevolare un “metodo deliberativo” che si approssimi a una verità consensualmente *accettabile* a partire sempre da un presupposto e per un risultato di tipo *dia(eco)logico*.

Come afferma ancora Eckersley:

una generale familiarità con i nuovi sviluppi della scienza [...] possono rafforzare la comprensione del mondo, migliorare l'ambito generale della teoria politica e la sua credibilità, offrendo le basi per sfidare opposte visioni del mondo sul terreno di assunzioni le cui basi potrebbero rivelarsi erranee.¹⁷⁸

È proprio l'*incertezza* stessa riguardo la comprensione di quali potrebbero essere gli effettivi “interessi della natura” a stimolare senza sosta un dibattito democratico, consapevole della propria progettualità mai definita e definibile a priori, ma grazie all'*esperienza* dell'azione politica comune nell'arendtiano “spazio dell'apparenza”.¹⁷⁹ L'aspetto etico-sostanziale di un pensiero *politico*, e *non ideologico*, “verde” consentirebbe secondo la stessa autrice di pensare la democrazia non soltanto in termini “strumentali”,¹⁸⁰ ma in base a “principi” che dovrebbero garantire non solo un grado adeguato di correttezza procedurale, ma promuovere anche una funzione di “indirizzo egemonico”, in termini di orientamento culturale e “politico”.

In tale direzione la costituzionalizzazione del principio “chi inquina paga”¹⁸¹ e del principio di precauzione¹⁸² in ogni ordinamento nazionale porta in linea generale a tenere conto degli “interessi della natura”¹⁸³ nella misura in cui soprattutto in ordine al secondo i decisori politici

¹⁷⁷ Nella stessa direzione critica cfr. L. PELLIZZONI, *Fabbricare la natura. Crisi ecologica, critica sociale e governamentalità*, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit. Di diverso avviso Forsyth il quale chiarisce come l'approccio sulla co-produzione non sia improntato a decostruire i saperi scientifici negandone la validità, ma è soltanto finalizzato a evidenziare l'influenza che hanno anche i saperi sociali nel produrre determinate conoscenze. Cfr. T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, Routledge, London 2003.

¹⁷⁸ ID., *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 60.

¹⁷⁹ Cfr. H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1989 (1958), pp. 205 e ss.

¹⁸⁰ Cfr. H. Kelsen, *La democrazia*, tr. it. A.M. Castronuovo, Il Mulino, Bologna 1998 (1920).

¹⁸¹ Art. 191 TFUE.

¹⁸² Cfr. D.A. KYSAR, *Regulating of Nowhere*, cit.

¹⁸³ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., p. 26.

possano e debbano evitare di adoperare esclusivamente un *metodo* basato su una valutazione economica costi-benefici sulla protezione da accordare all’ambiente naturale, ma a una prudente operazione di bilanciamento orientata ad un elevato livello di tutela di quest’ultimo.¹⁸⁴ E infine stabilire progressivamente criteri quanto più possibile coerenti e uniformi in base ai quali distinguere una gestione sostenibile, da una poco o niente affatto sostenibile dal punto di vista ecologico.

La “gestione dell’incertezza” di cui il principio di precauzione è espressione conduce secondo i teorici australiani a prescrivere a livello costituzionale un generale “diritto alla conoscenza”¹⁸⁵ e alla “partecipazione” che dovrebbe allo stesso tempo limitare la discrezionalità amministrativa e favorire in questo modo una “necessaria” gestione “comune”, da parte di una comunità auto-consapevole del confine tra “uso” e “abuso”¹⁸⁶ secondo diversi parametri di “ottimizzazione” che siano espressione di un’identità *morale* (e non solo economica) della stessa.¹⁸⁷ Il principio di precauzione seppur possieda una valenza principalmente orientativa ed etica¹⁸⁸ costituisce in ogni caso a parere di Eckersley (e in generale di gran parte della letteratura giuridica mondiale in materia ambientale) al contempo un principio “normativo” e una “modalità di gestione politica” dell’esistente;¹⁸⁹ in altri termini esso presuppone e insieme invoca non una “metafisica”¹⁹⁰ ma una “prassi politica”.

Si discute poi riguardo al *come* i contenuti del diritto ambientale possano essere riorientati in una direzione *maggiormente* ecologica.

A parere dei teorici “eco-democratici” ciò dovrebbe essere appannaggio di specifiche istituzioni,¹⁹¹ che lungi dall’esaurirsi nella sola forma parlamentare dovrebbero godere di un certo grado di indipen-

¹⁸⁴ Sul punto cfr. K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in M. Greco (cur.), *Diritti umani e ambiente*, cit., p. 80.

¹⁸⁵ Id., *The Green State*, cit., p. 243.

¹⁸⁶ Cfr. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit., pp. 64 e ss.

¹⁸⁷ Cfr. D.A. KYSAR, *Regulating from Nowhere*, cit., p. 29.

¹⁸⁸ Per alcune osservazioni critiche sul principio di precauzione cfr. P. DELL’ANNO, *Il ruolo dei principi*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (cur.), cit., pp. 143-149.

¹⁸⁹ Cfr. M. TALLACCHINI, *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, «Toxicology and Applied Pharmacology» CCVII (2005).

¹⁹⁰ Cfr. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit., pp. 129 e ss.

¹⁹¹ Per alcune proposte cfr. V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, cit., pp. 139 e ss.

denza sia dall'organo legislativo che da quello esecutivo, come nel caso proposto da Eckersley di un "Difensore civico per l'ambiente"¹⁹² o un "Senato per le future generazioni"¹⁹³ che a loro volta dovrebbero assicurare e garantire una serie di prestazioni fondamentali: sia tecniche (come la fissazione di standard, aggiornabili sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze e un continuo monitoraggio sul loro rispetto), sia politiche (come il bilanciamento degli interessi economici con quelli di interesse comune come la salute e l'ambiente, nonché un esteso esercizio di diritti partecipativi e informativi, e una regolamentazione che agevoli non solo la libertà di iniziativa economica "sostenibile", ma anche un equo accesso alle risorse). Tali istituzioni in particolare dovrebbero poter rappresentare il nucleo di ciò che è stato definito come l'essenza stessa del "ecocostituzionalismo" europeo: primarietà, trasversalità, integrazione,¹⁹⁴ in rapporto a una tensione sempre più frequente tra diritto, politica e scienza ecologica.

Emerge infine nel pensiero dei teorici *green* un'ulteriore categoria, quella di "sistema deliberativo" che richiama sul piano politico l'interdipendenza propria dell'"ontologia ecologica".

Attraverso meccanismi di coordinamento, di integrazione e di divisione del lavoro, laddove un certo livello di qualità deliberativa non sia raggiunto in un determinato luogo, le "parti" più "diligenti" potrebbero essere in grado di compensarne il disfunzionamento, imitando i meccanismi di "aggiustamento spontaneo" della natura.¹⁹⁵

Ne consegue che l'organizzazione di *arene deliberative* costituite da "sfere pubbliche" riflette sia l'immagine di un *processo*, sia quella di una *organizzazione* sociale e politica nei termini di una "rete" di interessi comuni, ove le "differenze" viaggiano in "circuiti" sociali e "mentali" nei termini di "informazioni", di "idee", progetti e "discorsi" tanto da produrre una "nuova coscienza" di tutti gli "interventi parziali" sul "tutto".¹⁹⁶

¹⁹² Cfr. R. ECKERSLEY, *Deliberative Democracy of the Affected*, in M. Saward (ed.), *Democratic Innovation: Deliberation Representation and Association*, cit., p. 130.

¹⁹³ Cfr. D. BOURG – K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique*, cit., pp. 92 e ss.

¹⁹⁴ Cfr. M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in www.federalismi.it (2006), p. 185.

¹⁹⁵ Cfr. A. FLORIDIA, *La democrazia deliberativa. Teorie, processi e sistemi*, Carocci-Laterza, Roma 2013.

¹⁹⁶ Cfr. S. PROULX, *Bateson et une nouvelle idée du politique*, in *Bateson: premier état d'un héritage*, Y. Winkin (cur.), Colloque de Cerisy, Seuil, Paris 1988.

Resta però il fatto che la complicata questione su «chi può parlare per la natura [...] risolveva il vecchio problema dell'autorizzazione a prendere la parola, sia in termini di *mandato*, sia in termini di necessaria *conoscenza ed expertise*».¹⁹⁷

Non può non rilevarsi a tal fine che assume particolare importanza quindi non solo la *funzione*, ma anche la *forma* concreta delle istituzioni deputate a compiti politici che debbano avere ad oggetto la complessità socio-ecologica, su come in altri termini articolare un “sistema deliberativo” efficace per una democrazia ecologica non solo “locale”, ma anche “transnazionale”.¹⁹⁸

A sua volta tale tema non potrà che coinvolgere anche la spinosa questione di una riarticolazione del governo del “territorio” (o detto altrimenti dello *spazio sovrano*) in cui le stesse istituzioni “eco-democratiche” dovrebbero insistere e operare, identificato dai teorici “green” con una particolare “forma di Stato” (ancora tutta da realizzare, ma concretamente attuabile): lo Stato verde.

4. *Il Green State e la “cittadinanza ecologica transnazionale”*

Osservando il vasto “campo” della omnicomprensiva “materia” ambientale autori come Saskia Sassen e Robyn Eckersley avevano evidenziato già a partire dagli anni Novanta la circostanza in base alla quale da un lato è lecito affermare che lo Stato stia perdendo la sua egemonia a fronte sia dei rapidi cambiamenti tecnologici, sia delle pressioni economico-finanziarie che a livello globale spingono a difendere e mantenere determinati standard di competitività;¹⁹⁹ dall'altro, in virtù della necessità di far fronte a problemi urgenti che richiedono tanto un grado elevato di competenza tecnica, quanto una certa capacità politica al fine di controbilanciare efficacemente lo squilibrio dei poteri nell'arena mondiale, lo Stato apparirebbe ancora il luogo di “avvio” maggiormente idoneo per una trasformazione della “struttura” sia economica, sia istituzionale per qualsiasi livello territoriale.²⁰⁰

¹⁹⁷ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, cit., pp. 33-34, corsivi nostri.

¹⁹⁸ Cfr. J. DRYZEK *Democracy and Earth System Governance*, in www.researchgate.net/publication/253389957 (2009).

¹⁹⁹ Cfr. S. SASSEN, *The Participation of States and Citizens in Global Governance*, «Indiana Journal of Global Legal Studies» X (2003); J. BARRY – R. ECKERSLEY (eds.), *The State and Global Ecological Crisis*, cit., p. IX.

²⁰⁰ *Ibidem*. Sul punto cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit.

Ad avviso di Eckersley, in particolare, una riarticolazione delle funzioni per una governance ecologica non si potrebbe realizzare senza un centro di potere strutturalmente e funzionalmente ancora solido, in grado di gestire in modo anche qui “sistematico” (seguendo percorsi coerenti e organici di sostenibilità ecologica), legittimo ed efficace (soprattutto a livello globale) il “metabolismo” tra natura e società.²⁰¹

A tal fine il problema della “forma istituzionale” mediante cui trasmettere valori e principi²⁰² eco-democratici²⁰³ ha posto in rilievo la necessità di definire a livello di *potestas* il ruolo che lo Stato moderno può ancora assumere nel contesto internazionale, in particolare (nei termini indicati da Hedley Bull), un «agente locale del bene comune».²⁰⁴

La denazionalizzazione (ovvero la scissione tra Stato e nazione) provocata dai processi di governance,²⁰⁵ non ha determinato in ogni caso il declino definitivo dello Stato-apparato;²⁰⁶ per certi versi, anzi, secondo autorevoli opinioni²⁰⁷ ne ha accentuato i tratti autoritativi soprattutto in materia di sicurezza interna e internazionale, nell’ambito di iniziative belliche intraprese in modo unilaterale, e/o allorquando

²⁰¹ Con il concetto di “metabolismo socio-naturale” si suole far riferimento al “ricambio organico con la natura” che Marx riteneva fondamentale ai fini di uno sviluppo “umano”, Cfr. J. MOORE, *Questione agraria e crisi ecologiche nella prospettiva della storia-mondo*, «Scienze del territorio» I (2013), cit., p. 250. In ordine al concetto di ricambio organico cfr. K. MARX, *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica*, cit., ripreso da Foster nell'elaborare la nozione di frattura metabolica: cfr. J.B. FOSTER, *Marx's Ecology*, cit.; J. BARRY, *Rethinking the Green Politics*, cit., pp. 107 e ss. e J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, cit.

²⁰² Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 18 e ss.

²⁰³ Come evidenza il giurista Cesare Pitea «Non si può [...] omettere di sottolineare che l'idea stessa di democrazia ambientale non è neutrale dal punto di vista dei valori di cui è espressione. Essa, infatti, si contrappone decisamente alle teorie neoliberali, fondate sulla diffidenza nei confronti dello stato quale soggetto al servizio del benessere individuale e su una concezione di interesse comune quale mera somma di interessi individuali che si realizza attraverso transazioni di mercato». Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, p. 20.

²⁰⁴ Cfr. H. BULL, *Justice in International Relations*, cit., p. 14.

²⁰⁵ Cfr. S. SASSEN, *Territorio, autorità, diritti*, tr. it. di N. Malinverni e G. Barile, Bruno Mondadori, Milano 2008.

²⁰⁶ Cfr. G. PRETEROSI, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 16-38.

²⁰⁷ Cfr. H. BULL, *Justice in International Relations*, cit.

si esercita la persistente prerogativa del diritto di veto nelle decisioni di competenza delle Nazioni Unite.²⁰⁸

L'indebolimento dell'autonomia decisionale dello Stato-nazione, causata dall'apparizione di una pluralità di soggetti come imprese multinazionali e agenzie transnazionali, organizzazioni sovranazionali e non governative nel contesto internazionale, non ha scalfito in linea di massima (in base a quanto sostenuto da Sassen, da Eckersley, e dai teorici “costruttivisti” convergenti con la medesima linea di pensiero) la capacità di costituire un punto di riferimento significativo in ordine alle politiche globali, tale da non far venir meno il ruolo di “gatekeeper” dello stesso, ovvero di una sorta di *guardiano* nell'ambito della governance globale.²⁰⁹

Per quanto un progetto ecologico-politico possa richiedere cambiamenti di vasta portata aventi a oggetto una riconversione ecologica²¹⁰ delle società inerenti i singoli Paesi, potrebbe risultare arduo secondo Eckersley ipotizzare che tali cambiamenti possano concretizzarsi senza il supporto attivo degli Stati medesimi, che restano ancora gli attori più importanti della scena mondiale.²¹¹

Come evidenza la stessa Eckersley:

nonostante sia ampiamente accettato che l'autonomia politica degli Stati sia in declino, ci sono poche istituzioni sociali che possono ancora misurarsi con lo stesso grado di capacità e potenziale legittimità, al fine di riorientare le società e le economie lungo percorsi maggiormente sostenibili e gestire problemi ecologici come il riscaldamento globale e l'inquinamento, l'incremento di rifiuti tossici e nucleari e la rapida erosione della biodiversità terrestre.²¹²

²⁰⁸ Sul tema cfr. G. PRETEROSSO, *La politica negata*, Laterza, Roma-Bari 2011 p. XIX; S. PIETROPAOLI, *Caesar dominus et supra grammaticam. Il problema della definizione giuridica della guerra*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013.

²⁰⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit.

²¹⁰ Il riferimento è al concetto di disaccoppiamento assoluto. Cfr. T. JACKSON, *Prosperity Without Growth? The Transition to a Sustainable Economy*, Published by the Sustainable Development Commission, March 2009, ed. it. a cura di G. Bologna, *Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale*, Edizioni Ambiente, Milano 2011.

²¹¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 6.

²¹² *Ivi*, p. 7.

I flussi di governance non hanno rappresentato in altri termini secondo l'autrice uno svantaggio ma un'occasione tale da permettere allo Stato-nazione di esprimere al meglio le sue potenzialità "emancipatrici" nell'arena internazionale sia in termini democratici, sia ecologici.

Lo Stato costituisce, secondo tale prospettiva, il punto di partenza da cui prendere le mosse per fare fronte a problemi "transfrontalieri" (come il cambiamento climatico, piogge acide, e movimento di rifiuti pericolosi), perché esso pur essendo solo l'"elemento" di un "sistema" (ovvero un nodo significativo nella complessa rete del "governo dell'ambiente"),²¹³ conserva nondimeno un ruolo attivo, poiché resta il titolare esclusivo del *persistente* (almeno in base a un prevedibile futuro) potere politico e giuridico (il monopolio della forza) sulla propria popolazione e sul proprio territorio.²¹⁴ Esso dovrebbe essere soltanto "riorientato", o meglio "ridefinito" in chiave di "fiduciario ambientale" a livello nazionale, e di "buon cittadino" in ambito internazionale²¹⁵ potendo in questo modo giocare un ruolo positivo sia nel tutelare l'integrità degli ecosistemi, della biodiversità e dei beni comuni globali,²¹⁶ sia garantire ai propri cittadini un maggiore riconoscimento in termini di identità e partecipazione, assicurando inoltre una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. In tale direzione i principi basilari della democrazia ecologica avrebbero (sempre a parere di Eckersley) la capacità di favorire la trasformazione degli Stati in "Stati eco-democratici", in grado cioè di facilitare la transizione verso una società "sostenibile" dal punto di vista sia sociale, sia ambientale, regolando poteri pubblici e privati, in relazione a una sempre crescen-

²¹³ Traduco impropriamente con "ambiente" ciò che si dovrebbe riportare con "ecologico" secondo il testo originale, perché in questo caso nell'intenzione dell'autrice il termine "governance ecologica" costituisce solo il possibile esito del tentativo di rifunzionalizzazione del diritto e della politica, ma non la realtà attuale caratterizzata da un diritto ambientale internazionale marcatamente "antropocentrico". Da qui l'utilizzo del termine "ambiente" e non "natura".

²¹⁴ Cfr. M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), Cedam, Padova 2012, p. 18.

²¹⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 13.

²¹⁶ Come sottolinea l'autrice «Ci sono davvero pochi ecologi politici radicali e teorici politici "green" pronti a difendere lo Stato-nazione come un'istituzione in grado di giocare un ruolo positivo nell'assicurare mezzi di sostentamento sostenibili e l'integrità ecosistemica». Cfr. Id., *Greening the Nation-State: From Exclusive to Inclusive Sovereignty*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), MIT Press, Cambridge 2005, p. 159.

te domanda di responsabilità nell’adottare politiche “precauzionali” al fine di rinforzare vincoli nel nome del presente e del futuro con decisi interventi correttivi del mercato.²¹⁷

Eckersley sulla stessa falsariga tracciata per la costruzione di un “paradigma eco-democratico” ha posto in via preliminare il problema della giustificazione e della legittimazione del potere dello stesso Stato *green*, dovendo questo intendersi non come espressione del mero esercizio della forza²¹⁸ ma a partire dal *modo* in cui la stessa è (o *dovrebbe* essere) esercitata, in particolare seguendo i già illustrati principi dell’“agire comunicativo” che possono essere riassunti nella *trasparenza*, nella *partecipazione* e nella *responsabilità* dei decisori pubblici.

In tal senso la peculiarità dello “Stato ecologico” consiste secondo Eckersley nel costituire esso stesso una *sintesi* delle *responsabilità ambientali* dello Stato moderno,²¹⁹ mentre la sua concreta “identificazione” presuppone una preventiva indagine empirica,²²⁰ ovvero prendendo le mosse da realtà istituzionali già esistenti, al fine di definire solo in un secondo momento (*in progress*), anche gli elementi “normativi” che lo potrebbero e dovrebbero differenziare da altri “modelli” storicamente anteriori.

²¹⁷ «Indipendentemente da qualsiasi circostanza in cui l’uso dei poteri coercitivi dello Stato sia da disapprovare o accogliere, occorre volgere l’attenzione sia sulle modalità, verificando se queste ultime siano pubbliche, trasparenti e responsabili, sia sugli scopi per i quali quel dato potere è esercitato». *Ibidem*.

²¹⁸ Il riferimento dell’autrice è soprattutto alla concezione di Weber in base alla quale: «Il concetto di legittimità aveva riguardato soltanto la questione della validità delle norme e della loro accettazione da parte dei destinatari (qualunque fosse la *ratio* sottesa alle stesse); egli [Weber] non ha proposto una teoria normativa concernente le circostanze in base alle quali determinate regole *dovrebbero* essere accettate o se le convinzioni riguardo la validità delle stesse siano giustificate». Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 7.

²¹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *National Identities, International Roles, and the Legitimation of Climate Leadership: Germany and Norway Compared*, «Environmental politics» I (2016), p. 1.

²²⁰ Tale ricerca è stata approfondita da Dryzek che ha analizzato (seguendo un metodo storico-comparativo) le politiche di alcuni Stati del Nord del mondo al fine di identificare i tratti salienti di una “sovranità ecologica”. Cfr. J. DRYZEK *et al.*, *Green States and Social Movements: Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany, and Norway*, cit. Tale analisi è stata ripresa da C. HUNOLD – J. DRYZEK, *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

Una tale “costruzione di significato” conduce secondo Eckersley a riesaminare alcuni assunti teorico-politici e dogmatico-giuridici di fondo che caratterizzano gli attuali Stati contemporanei. Lo Stato, a parere dell'autrice dovrebbe anzitutto dismettere, a seconda dei casi, la sua veste “neutrale” (liberale), “autoritaria” o “classista”²²¹ e, attraverso un doppio movimento attinente sia ai processi interni di rigenerazione “ecologica” del territorio, sia ad azioni “esterne” riguardanti soprattutto le proprie “alleanze strategiche” (coinvolgenti anche attori non statali come le organizzazioni non governative), dovrebbe modificare lo stesso modo di intendere la sovranità declinandola in base a una prospettiva “glocale”, (ovvero tenendo in considerazione contemporaneamente le specificità locali e la realtà globale in cui si è immersi).²²²

Per quanto riguarda il livello interno, il “Green State” secondo Eckersley e i teorici della modernizzazione forte²²³ la nuova configurazione dello Stato non dovrebbe essere meramente “dirigista” nell'esercitare soltanto funzioni “reattive” o sanzionatorie (al fine di scongiurare ad esempio l'egoistico e indiscriminato sfruttamento delle risorse),²²⁴ ma nei termini di uno Stato eco-social-democratico, i cui interventi regolativi mirino a disciplinare in modo coerente e organico²²⁵ gli impatti ambientali delle attività umane (di produzione e di consumo) in relazione alla capacità degli ecosistemi di assimilarli, preservandone la “resilienza”, e rispondendo al contempo a bisogni individuali e collettivi.

²²¹ *Ivi*, p. XII.

²²² Intesa come sintesi complessa tra “globale” e “locale”, ove pur non venendo meno lo Stato-nazione, si riconfigura l'organizzazione e l'azione della società in un contesto territoriale “multilivello”. Sul tema Cfr. Z. BAUMAN, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma 2005, e U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, Roma 1999 (1997).

²²³ Nella stessa direzione di Eckersley, cfr. C. HUNOLD – J. DRYZEK, *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

²²⁴ Cfr. W. OPHULS, *Ecology and the Politics of Scarcity: A Prologue to a Political Theory of the Steady State*, Freeman, San Francisco 1977.

²²⁵ Il problema della “coerenza” e dell’“organicità”, è stato posto in Italia ad esempio da Marcello Cecchetti in ordine alla possibilità/necessità di emanare leggi costituzionali in grado di garantire una disciplina maggiormente organica sui principi “ambientali” e le loro concrete applicazioni. Cfr. M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell'ambiente”*, cit., pp. 180 e ss.

Il fulcro essenziale della legittimità del potere “statual-ecologico” è tuttavia da considerarsi soprattutto in termini di *responsabilità* e di *doveri* facenti capo ai pubblici *poteri* (oltre che della collettività di riferimento), che dovrebbero orientare la loro azione di protezione e di controllo non soltanto al fine di perseguire scopi redistributivi, ma anche “conservativi”,²²⁶ adottando una programmazione economica ecologicamente compatibile con modi di produrre e tecnologie finalizzati a favorire un “disaccoppiamento” assoluto (non già relativo)²²⁷ tra consumo di risorse e prodotto interno lordo.

Consapevoli però del fatto che la realizzabilità di tali programmi potrebbe essere esposta a una costante “indeterminatezza” dovuta sia all’attuale indebolimento del modello welfaristico (sempre più sganciato dalla sua vocazione “di servizio” per la collettività e aderente invece a una logica “emergenziale” determinata dalla crisi economica e finanziaria),²²⁸ sia al carattere socialmente “costruito” di “necessità comuni”, essa

[potrebbe essere] assunta come motivo centrale della riconversione postmoderna delle tecnologie di sicurezza nel senso della preparazione sistematica al *caso estremo*, della gestione efficace del *day after*, come dimostra [ad esempio] il rilievo crescente dei sistemi di *protezione civile*.²²⁹

²²⁶ In merito alla possibile divergenza tra Stato sociale e Stato “ecologico” osserva Cordini che: «La sostenibilità fa riferimento ad esigenze di equilibrio nell’uso delle risorse e di protezione dell’ambiente, configurando una “condizione di esistenza” piuttosto che non una mera modalità di articolare le scelte normative al fine della tutela “sociale”». Cfr. G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, in *Trattato del diritto dell’ambiente*, P. Dell’Anno – E. Picozza (cur.), cit., p. 137. Sul punto cfr. anche P. CHRISTOFF, *Out of Chaos, a Shining Star? Toward a Typology of Green States*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., e J. GOUGH, *Welfare States and Environmental States: a Comparative Analysis*, «Environmental politics» I (2016).

²²⁷ Cfr. T. JACKSON, *Prosperity Without Growth?*, cit. (in ordine alla distinzione tra disaccoppiamento assoluto e relativo si veda la nota nr. 394).

²²⁸ Cfr. I. GOUGH, *Welfare States and Environmental States: a Comparative Analysis*, cit.

²²⁹ Cfr. O. MARZOCCA, *Ambiente*, in ID. (cur.), *Lessico di biopolitica*, Manifesto Libri, Roma 2006, p. 26, ove il termine “tecnologie” è da intendersi nell’accezione foucaultiana di tattiche di “governo”. Cfr. M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, tr. it. P. Pasquino e G. Procacci, Feltrinelli, Milano 2009 (1976).

A parere dei sostenitori dello “Stato verde” come Eckersley (seguita in tale direzione anche da Dryzek), una gestione realmente efficace di tale “contingenza” (ovvero delle interazioni socio-politiche degli attori in campo) dovrebbe essere una prerogativa spettante principalmente allo Stato-nazione, non potendo prescindere la strategia per il conseguimento degli obiettivi di modernizzazione “forte” dal considerare ancora preponderante l’attuale realtà degli Stati liberal-democratici, senza cioè superarne *definitivamente* la “forma”.

A partire sia dall’analisi empirica delle loro politiche ambientali ed economiche, sia dal diritto ambientale esistente, occorrerebbe secondo Eckersley tentare di identificare quegli elementi minimi che potrebbero mostrarsi compatibili con un’accezione non solo “sociale”, ma anche “ecologica” di esso.

A tal fine un altro esponente teorico dello “statualismo ecologico”, James Meadowcroft ha tentato di fissare alcuni punti fermi del “*Green State*” sul piano esclusivamente “interno”, marcandone in particolare alcune differenze rispetto al modello “welfaristico” considerato alla stregua di un “vicino parente” e identificandone ruolo e “capacità” nei seguenti punti:

Monitorare lo stato dell’ambiente; [...] prendere decisioni riguardanti la valutazione del rischio; [...] porre in essere strategie di governo e strumenti di *policy*; finanziare e legittimare le proprie attività. Tenendo poi conto che i confini ecologici e amministrativi *non coincidono*, e molti problemi ambientali potenzialmente acuti riguardano i “global commons” [ad esempio l’Antartide, la barriera corallina, lo spazio], uno Stato ecologico [necessiterebbe] di agire sia in ambito *nazionale* sia in quello *internazionale*.²³⁰

Per quanto riguarda – in secondo luogo allora – il piano *internazionale*, lungi dall’assumere un punto di vista negligente nei confronti dei reali rapporti di potere, la prospettiva dello “Stato verde” induce a riconsiderare, a parere dei teorici *green*, sia le basi teoriche in virtù delle quali *dovrebbe essere* ripensato lo Stato liberale e/o quello social-democratico, sia le occasioni concrete onde intervenire in modo *efficace* portando avanti progetti e programmi ecologico-politici.²³¹

²³⁰ Cfr. J. MEADOWCROFT, *From Welfare State to Ecstate*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., p. 5, corsivi nostri.

²³¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 12 e ss.

L'indagine sul profilo dell'efficacia in particolare secondo Robyn Eckersley, non dovrebbe dipendere, come già accennato da un “modello” normativo e teorico politico, non essendovi secondo l'autrice (sulla falsariga di Habermas), tra i poli della normatività e della fattualità né un'antecedenza logica, né temporale. L'ambito di ricerca cui Eckersley preferisce prendere le mosse è in altri termini al contempo normativo ed empirico-sociologico.

Come già evidenziato in precedenza in ordine alla “costruzione”²³² sia di un'identità politica “green”, sia del concetto di “democrazia ecologica” (elaborato con qualche differenza anche da John Dryzek) l'elaborazione teorica su uno “Stato verde” prende le mosse anche qui da una “revisione” delle principali dottrine politiche che definiscono le caratteristiche e le finalità di un qualunque Stato in conformità con i contenuti delle stesse: il realismo politico, il liberalismo, l'ecomarxismo e il cosmopolitismo.

Il primo orientamento considera la funzione dello Stato in base al carattere intrinsecamente “competitivo” dello stesso, frutto di ciò che Eckersley definisce “cultura hobbesiana”, la quale avalla un'idea di diritto e di politica secondo un'ottica che mira principalmente alla salvaguardia della sicurezza individuale e collettiva²³³ al fine di garantire principalmente obiettivi inerenti alla sopravvivenza e la coesistenza.

Come evidenzia la teorica australiana (e come già aveva sostenuto Michel Serres, ipotizzando metaforicamente una sorta di “contratto naturale” tra gli esseri umani con la natura) la sovranità statale costituisce il riflesso della concezione filosofica e scientifica della “soggettività moderna”, giacché l'idea stessa di Stato (rievocando Hobbes) è fondata *artificialmente* sull'aggregazione meccanica a partire da un *soggetto-individuo* (il “Leviatano”), rappresentativa dell'interesse generale della comunità di riferimento a conservare la propria vita e sicurezza individuale.²³⁴ Il “meccanicismo” della “scomposizione” e della “riaggregazione” in un'unità “istituita” dall'essere umano (moderno) rende in altri termini trasponibile sia sul piano “filosofico”, sia su quello strettamente “politico” ciò che vale in genere soltanto per

²³² Sul concetto di costruttivismo critico cfr. il paragrafo 2.

²³³ Cfr. A. HURRELL, *The State*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit.

²³⁴ Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, tr. it. di G. Micheli, Rizzoli, Milano 2011 (1651).

il singolo individuo-atomo,²³⁵ ovvero la possibilità di minaccia e/o aggressione da parte di un altro Stato per la propria singola sfera.²³⁶

Nell'evidenziare e tradurre tali assunti nell'ambito delle relazioni internazionali, l'autrice rileva il carattere meramente strumentale e riduzionista della influenza "hobbesiana"²³⁷ sulla teoria "neorealista" delle relazioni internazionali in base alla quale in virtù della presenza di consolidate norme consuetudinarie (ad esempio l'assolutezza del principio di sovranità), gli Stati assumono di fatto sempre e soltanto una presa di posizione "strategica" finalizzata in ultima istanza a sostenere, consolidare e ad accrescere, soltanto i fini principali della sicurezza (sociale, territoriale e militare ed economica).

Tale visione degli interessi²³⁸ è considerata da Eckersley statica e

²³⁵ Sulle influenze della scienza moderna in ordine alla "invenzione" del sapere economico, cfr. S. LATOUCHE, *L'invenzione dell'economia. L'artificio culturale della naturalità del mercato*, tr. it. P. Montanari, Arianna, Bologna 2005.

²³⁶ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 182-183.

²³⁷ Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, cit., p. 161, che muove dal presupposto dell'abbondanza delle risorse al fine di assicurare la nutrizione e la procreazione dello Stato. Come osserva Francesco Viola: «lo Stato si interessa direttamente della natura non umana per due fondamentali ragioni: ai fini della distribuzione di beni scarsi e al fine di permettere un'azione tecnologica di tipo produttivo che supera le forze dei singoli cittadini o di gruppi di essi (ad esempio, la costruzione di una ferrovia, la bonifica di una palude o lo scavo di una miniera). Non voglio lasciarmi sfuggire l'opportunità di sottolineare l'importanza che lo sviluppo della scienza e della tecnica ha per questa concezione dello Stato. La tecnica moderna è impraticabile per una società di tipo domestico e richiede un'organizzazione più complessa articolata che solo lo Stato può dare. Ma questa tecnica è responsabile della più feroce aggressione mai perpetrata nei confronti della natura non umana. È allora evidente che lo Stato moderno poggia su un'autocomprensione dell'uomo ben diversa dal passato. Ovviamente mi riferisco a quella che assume l'*autoconservazione della vita umana* come fine ultimo e supremo. Se l'uomo moderno non si fosse riconosciuto in quest'ottica antropocentrica, non ci sarebbe stato lo Stato moderno». Cfr. F. VIOLA *Stato, vincoli, natura*, Relazione al XIX congresso di filosofia giuridica e politica (Trento, 29-30 settembre 1994), pp. 144 e ss. Sul tema cfr. anche S. MOSCOVICI, *La société contre nature*, Union Générale d'éditions, Paris 1972.

²³⁸ «Gli interessi degli Stati sono considerati semplicemente come già dati e le strutture sociali che li costruiscono come immutabili e sovradeterminate». Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening the Nation-State*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., pp. 164-165. Nella stessa direzione cfr. A. DUIT – P.H. FEINDT – J. MEADOWCROFT, *Greening Leviathan: the Rise of the Environmental State?*, «Environmental politics» I (2016), ove gli autori sono in «disaccordo con le prospettive che vedono lo Stato come assiomaticamente anti-ambientale, irrevocabilmente chiuso dentro un progetto storico di dominazione della natura», *ivi*, p. 4.

monolitica, poiché la differente “capacità materiale” (economica e militare) degli Stati sarebbe tale da determinare negli stessi un *necessario* e *immodificabile* ordine di priorità²³⁹ spostando i problemi ambientali dal centro alla “periferia” delle agende politiche. Questi ultimi, secondo la concezione neorealista, diventerebbero rilevanti soltanto se considerati da un punto di vista meramente geopolitico (potendo in questo caso costituire fonte di conflitti riguardanti soprattutto l’accaparramento di risorse scarse come acqua o petrolio)²⁴⁰ o quando potrebbero altrimenti rappresentare una concreta minaccia alla sicurezza interna o all’integrità territoriale.

Gli stessi neorealisti, a parere di Eckersley, difendono in tal modo una visione “pessimista”²⁴¹ secondo la quale gli Stati dovrebbero essere considerati senza soluzione di continuità attori “legittimanti” comportamenti distruttivi sul piano ambientale (gli stessi che hanno dato origine alla crisi ecologica), soprattutto a causa del consolidato principio di sovranità esclusiva sul territorio e sulle risorse ivi appartenenti, che avrebbe giustificato già di *per sé* (data anche la struttura prevalentemente “anarchica” della società internazionale di Stati)²⁴² fini esclusivamente “strategici”.

Tali argomentazioni sono secondo la teorica australiana tutte contestabili perché non rispecchiano la connotazione altrettanto “realista” della significativa presenza di numerosi regimi internazionali ambientali (MEAs), che evidenziano un’opposta “fenomenologia” improntata sulla *preminenza dell’azione* rispetto a quella della *struttura* (*rectius*: dell’ontologia “atomistica” della teoria neorealista delle relazioni internazionali): non la natura astratta (un intrinseco modo di essere), ma è ciò che gli Stati effettivamente *fanno*,²⁴³ a smentire (seppur soltanto in parte) *di fatto* secondo Eckersley la tesi neorealista.

²³⁹ Come evidenzia Eckersley, «La rapida proliferazione di organizzazioni internazionali e trattati multilaterali ambientali, di dichiarazioni e di strategie negli ultimi decenni, di conseguenza, necessita di essere spiegata piuttosto che ridotta al gioco del potere strategico o sommariamente considerata come mera eccezione che prova la regola neorealista». Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening the Nation-State*, in *The State and the Global Ecological crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., p. 164.

²⁴⁰ *Ibidem*.

²⁴¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 21.

²⁴² Cfr. K. WALTZ, *Teoria della politica internazionale*, Il Mulino, Bologna 1987 (1979), secondo il quale gli Stati sono intesi come mere unità simili in un unico sistema.

²⁴³ In tal senso cfr. anche A. WENDT, *Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics*, «International Organization» XLVI, 2 (1992), p. 395.

La volontà degli Stati di “cooperare” (e non solo di “competere”) al fine di raggiungere determinati obiettivi comuni come quelli della sostenibilità ambientale e della equità sociale (nonostante l’innegabile disparità dei rapporti di forza che si riflette anche nel processo di negoziazione) ha dimostrato al contrario di quanto affermato dai “neorealisti” che esistono comunque delle tensioni tra “struttura socio-politica” dell’ordinamento statualistico e *agency*, tra potere e “moralità”, e in ultimo tra interessi “materiali” e cultura etica, che potrebbe consentire a parere di Eckersley una trasformazione sul piano storico delle relazioni socio-politiche tra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici mediante una maggiore armonizzazione delle azioni collettive. Argomentando invece a favore delle assunzioni “aprioristiche” della concezione “neorealista” (in base alla quale la rivalità degli Stati è tale che la protezione dell’ambiente globale mai potrebbe costituire un obiettivo “intrinseco” alla stessa “politica” e, di conseguenza, anche trasformarsi in un vero e proprio “criterio di legittimità” dell’azione), si scoraggerebbe il necessario *apprendimento riflessivo* riconducibile alla modernizzazione ecologica “forte”, grazie al quale (a tutti i livelli, sia locale, sia globale) si potrebbero modificare quegli stessi interessi, preferenze individuali e scopi collettivi facenti capo anche agli Stati considerati nella loro organicità.

La stipulazione di numerosissime Convenzioni e Trattati in materia ambientale avrebbe quantomeno a parere dell’autrice delineato in tal senso, una sorta di *istituzionalizzazione* di una governance ambientale che ha reindirizzato il contenuto degli interessi dei singoli Stati verso prospettive e percorsi comuni, come lo “sviluppo sostenibile”, la “sicurezza ecologica” e la “modernizzazione ecologica” che, seppur fortemente dibattuti quanto al loro significato concreto e alle ricadute pratiche, hanno definito in qualche misura il “campo” in cui potrebbe ipotizzarsi un’evoluzione anche del concetto di “sovranità” in chiave ecologica.

L’impostazione neoliberale evidenzia Eckersley è invece di tipo “contrattualistico”. Quest’ultima mitiga la concezione “realista” mediante una proposta che considera la prassi degli accordi internazionali nei termini di una “composizione” dei rispettivi interessi in chiave *utilitarista* e *pragmatica*. La possibilità di addivenire ad accordi in materia ambientale non dipenderebbe cioè soltanto da circostanze che nascono in ragione della costante possibilità del “conflitto”, ma da una motivazione individuale secondo un calcolo di convenienza pre-

valentemente economica, agevolando in questo modo tanto la propria “sopravvivenza”, quanto (soprattutto) la massimizzazione dei propri vantaggi (materiali) “interni” ed “esterni”.²⁴⁴

Ad essere oggetto di attenzione secondo i teorici neoliberali non sono allora tanto i rapporti di forza in quanto tali (relegati lockeanamente a mero presupposto “di fatto”, ma non “di diritto”, inerente l’“esercizio” legittimo del potere sovrano), ma la possibilità di una convergenza tra singole aspettative secondo la logica della libera contrattazione e del mutuo “riconoscimento” tra attori altrettanto liberi di “negoziare” senza costrizioni esterne, e il raggiungimento di intese (aventi ad oggetto norme, regole, principi, procedure) sul piano dell’*efficienza allocativa* (di costi e risorse); tenendo conto, in altri termini, anche in questo caso (comunque) esclusivamente dei propri vantaggi individuali.

Tale concezione, seppur maggiormente ottimista (rispetto a quella del neorealismo politico) nel riconoscere al multilateralismo ambientale ulteriori funzioni che non siano soltanto “conservative”, considerata secondo un’ottica di modernizzazione ecologica “forte”, essa abbandona (per Eckersley, ma anche a parere di altri teorici “ecodemocratici”) le relazioni tra Stati al “governo” della ragione strumentale e pragmatica. La funzione meramente “contrattuale” configura infatti un quadro in realtà limitato all’attuale “assetto” dei regimi internazionali ambientali improntati su una concezione “liberale” della sovranità, in ordine soprattutto al *dominium* “esclusivo” sulle proprie risorse interne.

Il risultato, come osserva Eckersley, è che anche i neoliberali considerano il sistema degli Stati e gli interessi di cui questi ultimi sono portatori, ivi compresa la loro *identità*, entro un *terreno immutabile*, escludendo il *contesto morale* e “comunicativo” dal quale e secondo il quale nasce e si sviluppa *storicamente e dinamicamente* la negoziazione internazionale, *id est* “ambientale”.²⁴⁵

In tal senso, secondo l’analizzata linea “critico-costruttivista” cui aderiscono i teorici della democrazia ecologica e dello Stato verde (come Eckersley e Dryzek) anche nell’ambito delle relazioni internazionali è pur sempre l’ideale controfattuale di Habermas a “filtrare” le

²⁴⁴ Il punto è stato evidenziato in ambito teorico giuridico da J. GOLDSMITH – E.A. POSNER, «The New International Law Scholarship», 34 (2006), pp. 463, 472.

²⁴⁵ Come sottolinea infatti l’autrice la concezione neoliberale: «sembra escludere gli argomenti non strumentali, morali per la protezione dell’ambiente che non convergono con gli interessi materiali degli Stati». Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 31.

logiche individualistiche di tale contesto. Prospettive condivise e interessi ecologici in merito alla giustificazione di “norme ambientali”, pur essendo sempre “reversibili” (in quanto socialmente “costruiti”), determinano comunque un certo “piano di legittimità” accettato dalla “comunità internazionale”, i cui “dialoganti” hanno (in virtù di esigenze collettive quali la tutela dell’ambiente globale) in qualche misura “revisionato” il proprio “potere sovrano”. È ciò anche in relazione al modo di concepire il *territorio*.

L’*agency* degli Stati, ribadisce Eckersley, non è “precostituita” da un assetto dato di interessi, intrinsecamente connaturato all’attitudine razional-strategica o razional-utilitaristica dei soggetti agenti, ma (pur non venendo meno il carattere eventualmente strategico e/o utilitarista dei comportamenti dei primi) è stata guidata anche dalla “interiorizzazione” di norme e principi *condivisi* e di *prospettive comuni*, che hanno indotto gli Stati a cooperare nel perseguimento di un interesse squisitamente collettivo.²⁴⁶

La prospettiva neoliberale a parere di Eckersley

non [mette] in discussione né i diritti esclusivi di sovranità territoriale degli Stati, né l’idea che essi siano [anche qui] *solo* mere unità *esternamente* interrelate. Pur riconoscendo infatti che il “sé” [...] non può a lungo “governare” o esercitare effettivamente la propria autonomia senza “accordarsi” con l’interdipendenza e con una più vasta gamma di interessi e responsabilità transfrontalieri/comuni, tuttavia tale riconoscimento potrebbe trasformarsi in una *svolta ontologica ed epistemologica* [solo] quando le unità di base del sistema [saranno] comprese come *internamente* piuttosto che [soltanto] esternamente connesse,²⁴⁷

ovvero ancora una volta in conformità con quell’interrelazione tra singole “entità viventi” descritta dalla “ecologica” scientifica.²⁴⁸

²⁴⁶ Eckersley ha posto l’accento sull’esistenza di una pluralità di “culture dell’anarchia”. Accanto a quella hobbesiana e lockeana vi è anche quella kantiana, ove quest’ultima dovrebbe allargarsi secondo l’autrice a un’accezione più estesa di quella meramente formale improntata sul mutuo rispetto. Essa dovrebbe infatti anche far emergere una certa attitudine “caratteriale” degli Stati. *Ivi*, pp. 43 e ss.

²⁴⁷ *Ivi*, p. 50. Come ha evidenziato anche Meadowcroft, lo Stato è un soggetto che si determina o è esso stesso determinato da interazioni sociali e politiche. Cfr. A. DUIT – P.H. FEINDT – J. MEADOWCROFT, *Greening Leviathan: the Rise of the Environmental State?*, cit., corsivo nostro.

²⁴⁸ «Tutti gli organismi non sono semplicemente *interrelati* con il loro ambiente ma anche *costituiti* da quelle stesse interrelazioni ambientali». Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 49.

Tale "svolta comunicativa" avrebbe di fatto e tra l'altro superato, ad avviso di Eckersley, anche una visione "unitaria" del concetto di egemonia²⁴⁹ giacché proprio l'aspetto etico-comunicativo, elemento essenziale dell'interconnessione socio-ecologica svelerebbe una caratteristica di essa a dir poco "paradossale"²⁵⁰: la capacità coercitiva di indirizzo politico-culturale non potrà per certi versi essere considerata *separatamente* dalla esigenza di giustificare (anche riguardo iniziative arbitrarie come le azioni "unilaterali") il proprio operato sia dinanzi ai propri cittadini, sia di fronte la Comunità Internazionale. In altri termini chi è maggiormente capace di esercitare la propria influenza riconoscendo comunque l'appartenenza a un "insieme" (non inteso però semplicemente come la "mera somma delle unità", in questo caso degli Stati), prima o poi renderà conto (*accountable*) in qualche modo delle proprie scelte politiche, e potrebbe essere inoltre (in virtù della stessa "buona" capacità comunicativa) potenzialmente in grado anche di creare effetti virtuosi *su chi è dominato*, grazie ad un effetto di *feedback* "positivo" (proprio come avviene nella dinamica dell'auto-organizzazione degli ecosistemi naturali, allorquando tale equilibrio non venga eccessivamente turbato da azioni "disturbanti").

Se si tenesse conto di un'analisi storico-sociologica dei comportamenti degli Stati "egemoni" (soprattutto occidentali)²⁵¹ come gli Stati Uniti, sottolinea Eckersley, essi sono stati senza dubbio strategici e utilitaristici; ma assumendo *a priori* che questi "comportamenti" siano sempre "inevitabili" verrebbe in questo modo preclusa la possibilità (nonché la necessità) di *storicizzare* e di *contestualizzare* la stretta *inte-*

²⁴⁹ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Einaudi, Torino 1975 (1948-1951).

²⁵⁰ Cfr. B. CRONIN, *The Paradox of Hegemony: America's Ambiguous Relationship with the United Nations*, «European Journal of International Relations» VII, 1 (2001), p. 106, secondo il quale: «Vi è un conflitto intrinseco tra il ruolo di uno Stato dominante, in quanto egemone e il suo ruolo di grande potenza. Gli Stati egemoni possiedono le capacità materiali per agire unilateralmente, tuttavia l'egemonia non permane se tale agire è posto in essere a spese del sistema che essi stessi cercano di dirigere. Vi è quindi una contraddizione tra la propensione per uno Stato influente di intraprendere azioni unilaterali promuovendo il proprio interesse auto-definito e la volontà di mantenere a lungo termine la stabilità sistemica. Questa tensione tra interessi parrocchiali e la responsabilità internazionale crea un fenomeno chiamato "paradosso della egemonia"» *ibidem*.

²⁵¹ Cfr. D.A. KYSAR, *Regulating of Nowhere. Environmental Law and Search of Objectivity*, cit., pp. 150 e ss.

razione dinamica tra Stato, attori sociali e politici (come partiti, movimenti politici e di opinione)²⁵² in termini di *influenza reciproca*, impedendo una reale “apertura” a varie *possibilità di trasformazione storica*.²⁵³

Quanto all’analisi eckersleyana sul pensiero politico-internazionalista marxista (*rectius*: eco-marxista) la stessa autrice evidenzia che gli esponenti di tale corrente hanno considerato la forma dello Stato liberal-democratico non idonea per una transizione verso una “società ecologica” poiché la prima sarebbe dotata di una “doppia anima” con-naturata del resto allo stesso modello welfarista, consistente da un lato nell’assicurare servizi sociali e “ambientali”, e dall’altro nel facilitare il processo di accumulazione capitalista che sorregge anche la possibilità di erogare detti servizi. Secondo gli eco-marxisti²⁵⁴ in altri termini, il vincolo di dipendenza funzionale del Welfare State riguarda non solo il fine socio-assistenziale (come il sostegno al reddito e alla disoccupazione) ma anche la stessa produzione di plusvalore (attraverso l’appropriazione di lavoro e “natura” – risorse, materie prime, alimenti ecc.), in quanto quest’ultimo raffigura il mezzo per alimentare la crescita economica, attraverso le entrate prodotte sia dal reddito da lavoro, sia da quello di tutte le forze produttive.²⁵⁵ I costi della tutela ambientale annullerebbero in sostanza o al limite ridurrebbero gravemente la redditività di quelle che ‘O Connor ha definito come “condizioni di produzione”,²⁵⁶ indebolendo di conseguenza anche la garanzia della quantità e qualità dei servizi socio-ambientali erogabili.

²⁵² Sul punto, come sottolinea Dryzek: «Questo contrasto evidenzia la nostra enfasi riguardo la sfera pubblica, da intendersi non come una alternativa allo Stato ma come partner e al tempo stesso antagonista, secondo interazioni storicamente riconosciute». Cfr. J. DRYZEK *et al.*, *Green States and Social Movements: Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany, and Norway*, cit., p. 198.

²⁵³ Gli Stati Uniti, ad esempio, come è stato evidenziato da Eckersley, hanno assunto spesso comportamenti strategici come la mancata ratifica del Protocollo di Kyoto (generando tra l’altro un malcontento di parte della società civile americana), del resto dipesi dall’azione di specifiche amministrazioni e non come una scelta ascrivibile allo Stato, inteso nella più ampia accezione di Stato-Comunità. Sul punto cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 43.

²⁵⁴ Cfr. J. ‘O CONNOR, *Natural Causes: Essays in Ecological Marxism*, Guilford Press, New York 1998; C. HAY, *From Crisis to Catastrophe? The Ecological Pathologies of the Liberal-democratic State*, «Innovations» IX, 4 (1996), pp. 421-434.

²⁵⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 54 e ss.

²⁵⁶ Cfr. J. ‘O CONNOR, *Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction*, «Capitalism, Nature, Socialism» II (1988), pp. 5 e ss.

Le ricadute in termini di aumento del debito pubblico e di tutto ciò che ha riguardato la crisi del *classico* welfare state (inflazione, fuga di capitali, agitazioni sociali) non potrebbe che avere secondo tale prospettiva ulteriori e più (socialmente) costose conseguenze qualora dovesse darsi maggiore spazio a una stringente regolamentazione sulla sostenibilità ambientale. La “via dello Stato” non potrebbe mai essere intrapresa secondo la dottrina eco-marxista, poiché lo stesso sarebbe parte di un “sistema” di rapporti economici che indebolisce la capacità di decidere autonomamente rispetto agli imperativi²⁵⁷ capitalistici della crescita e della competitività, fonti da cui dipenderebbero anche le stesse decisioni politiche: solo un superamento di tale forma potrebbe condurre a una cesura rispetto alla struttura economica dominante.²⁵⁸

Questo duro attacco alle radici “capitalistiche” dello Stato moderno, anche nella sua veste “sociale” ha spinto Eckersley e i teorici della modernizzazione “forte” a considerare l’orientamento ecomarxista fortemente convergente con le prospettive teoriche dell’*ecologismo dei poveri*²⁵⁹ e della *giustizia ambientale*,²⁶⁰ tendenti a valutare la cornice concettuale di uno Stato “ecologico” inadeguata ad affrontare gli onnipresenti conflitti socio-ecologici in merito all’accesso e all’equa distribuzione delle risorse naturali. Secondo questi ultimi orientamenti (sia quello eco-marxista, sia quello sintetizzabile con la nota espressione di *environmental justice*), la teoria “normativa” dello “Stato verde” avrebbe trascurato infatti sia le relazioni materiali, sia politiche, sottostanti l’agire concreto degli Stati-nazione nello scenario mondiale, avallando e non contrastando le politiche neoliberiste, volte a favorire il processo di accumulazione e concentrazione della ricchezza nelle mani di una minoranza della popolazione mondiale (principalmente multinazionali e Stati egemoni), attraverso il prelievo, la mercificazione e il consumo di risorse naturali, nonché della loro “finanziarizzazione”.²⁶¹

²⁵⁷ Tali imperativi, secondo Dryzek, sono cristallizzati weberianamente nella “gabbia d’acciaio” dello Stato ove l’azione della sfera pubblica potrebbe, ad avviso dell’autore, soltanto incidere nella misura in cui le negoziazioni politiche di quest’ultima riuscissero a porsi in parziale conformità rispetto ai primi.

²⁵⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 60. In riferimento a tale critica eco-marxista sullo Stato-Nazione. Cfr. C. HAY, *From Crisis to Catastrophe?*, cit., pp. 421-434.

²⁵⁹ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri*, cit.

²⁶⁰ Cfr. *supra*, nota 23.

²⁶¹ Sui meccanismi di “finanziarizzazione” delle risorse naturali, Cfr. E. LEONARDI, *Quale ritorno? A quale terra? Note sulla finanziarizzazione del cibo*, «Scienze del Territorio» Firenze University Press I (2013).

Circostanze che tra l'altro avrebbero secondo una parte di tali concezioni decretato "la fine del potere" dello Stato, inevitabilmente compromesso dalla logica economica e finanziaria globale.²⁶²

In quasi tutti i settori del "campo ambientale", dalla brevettazione delle risorse naturali,²⁶³ al grado maggiore di responsabilità nella produzione di emissioni inquinanti, al negato accesso ai beni fondamentali da parte di comunità locali, sarebbe presente per gli ecomarxisti un elemento "non naturale", ma "storico" che delineerebbe un unico processo generale di sfruttamento e appropriazione del lavoro della natura sia umana, sia "extraumana"²⁶⁴ che rivelerebbe i limiti di un approccio meramente "etico" alla crisi ecologica. Parallelamente i sostenitori "teorici" della "giustizia ambientale" evidenziano la necessità di costruire modelli economici che possano sostituire l'attuale modo di produzione (principale causa sia del degrado degli ecosistemi, sia dell'iniquità distributiva),²⁶⁵ attraverso la ricerca di forme alternative di "identità politica", autorità, e *governance* superando il "tradizionale" modello dello Stato-nazione.²⁶⁶

Secondo quest'ultimo orientamento ecologico-politico (anti-statalistico) l'idea di appartenenza a un determinato luogo e a una data comunità rifletterebbe, al pari dei *deep ecologists*, degli "eco-anarchici"

²⁶² Cfr. M. NEIM, *La fine del potere. Dai consigli di amministrazione ai campi di battaglia, dalle chiese agli Stati, perché il potere non è più quello di un tempo*, tr. it. di L. Santi e L. Tasso, Mondadori, Milano 2013.

²⁶³ Sul punto cfr. V. SHIVA, *Fare pace con la Terra*, Feltrinelli, Milano 2012.

²⁶⁴ Cfr. J. MOORE, *Ecologia-mondo*, cit. Come sottolinea Eckersley, il pensiero ecomarxista ha smascherato la contraddizione del capitalismo, secondo la quale, da un lato esso possiede il potenziale di diventare più efficiente in termini di uso di materiali ed energia e di produzione di rifiuti, mentre dall'altro il tentativo di "ricreare la natura" (come avviene nel caso degli organismi geneticamente modificati) evidenzia un'unica strada che esso in realtà intraprende in merito a una "sostenibilità" intesa in termini di profitto, rispondente soltanto a una logica di espansione o contrazione e mai di "armonizzazione". Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 59.

²⁶⁵ Sul punto cfr. A. DOBSON, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford University Press, Oxford 1998. Come evidenzia ancora Eckersley «Il capitalismo opera a livello globale secondo modalità che generano impatti altamente iniqui sulle diverse comunità umane e sugli ecosistemi all'interno e tra particolari Stati con determinate classi sociali e comunità che producono maggiori "impronte ecologiche" [...] a spese di altre. Cfr. R. ECKERSLEY, *Greening the Nation State*, in *The State and Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., p. 170.

²⁶⁶ *Ivi*, p. 159.

e dei bioregionalisti lo stesso legame che intercorre tra la lotta per la giustizia ambientale da parte delle comunità locali e il “territorio”, rendendo i conflitti ecologici senza dubbio qualificabili come conflitti “locali”, ma considerando la causa che li accomuna (al di là delle peculiarità che afferiscono agli specifici e numerosissimi casi) come “unitaria”, e in tal senso individuabile nell’alleanza tra i due differenti (sebbene interconnessi) sistemi dell’economia e della *governance globale*.²⁶⁷

Anche nei confronti di questo insieme di orientamenti (dell’eco-marxismo, della “environmental justice” e anche come si vedrà più avanti del “cosmopolitismo ambientale”) Eckersley non ha mancato di fornire risposte differenti a partire da due critiche congiunte all’impostazione di fondo delle rispettive “dottrine”.

Per quanto riguarda la prima, la teorica australiana pur aderendo al “materialismo storico”, (essendo il costruttivismo critico “green” ispirato anche alle tesi di Antonio Gramsci soprattutto in ordine al concetto di “egemonia”) non condivide la lettura secondo la quale la struttura e le funzioni dello Stato (inteso anche nell’accezione più ampia che include lo Stato-comunità) sono ricomprese esclusivamente all’interno del *quadro cristallizzato* di un “determinismo storico-economicistico”.

Il pensiero marxista a parere di Eckersley ha rimosso infatti la natura sia *volontaristica*, sia “discorsiva” delle scelte politiche, in base alle quali «le funzioni dell’accumulazione [del capitale] e la legittimazione [delle stesse sono] *entrambe* discorsivamente prodotte e [potrebbero altresì] essere [altrettanto] discorsivamente contestate e “narrate” in modi diversi».²⁶⁸

Ulteriore osservazione ha invece ad oggetto il fatto che il marxismo (in particolare l’“eco-marxismo”, al pari delle concezioni sulla “giustizia ambientale”) non ha tenuto conto del ruolo che ha e ha avuto lo Stato, sia nel degrado ambientale globale, sia nella corresponsabilità in ordine alla “costituzione” e configurazione del nuovo ordine economico globale.²⁶⁹ Una doverosa e necessaria “riabilita-

²⁶⁷ Cfr. N. LOW – B. GLEESON, *Justice, Society, Nature. An Exploration of Political Ecology*, Routledge, London 1998, pp. 159 e ss. Sulla multidimensionalità del concetto di giustizia ambientale in rapporto alla sovranità dello Stato nazione Cfr. A. NOLLKAEMPER, *Sovereignty and Environmental Justice in International Law*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), Cambridge University, Cambridge Press 2009.

²⁶⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 63.

²⁶⁹ ID., *Greening the Nation State*, in *The State and Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit., p. 171.

zione” dello Stato potrebbe invece essere auspicabile e suffragabile secondo Eckersley dal carattere “anti-funzionalistico” proprio della modernizzazione ecologica “forte”, il cui “metodo” *riflessivo* potrebbe essere sostenuto attivamente da una “vibrante” e “attiva” sfera pubblica, mediante la quale preparare un terreno solido per una riconfigurazione istituzionale e politica ispirata ai principi di una democrazia ecologica a livello “transnazionale”.²⁷⁰

In tale direzione la teoria del “paradosso dell’egemonia”²⁷¹ che Eckersley ha utilizzato nel supportare la propria tesi sullo “Stato verde”, sarebbe a parere della stessa oltre che dimostrata sul piano delle politiche nazionali,²⁷² anche utilizzabile in ambito internazionale, onde poter garantire sia un’autocomprensione e autotrasformazione interna agli Stati con un maggior grado di influenza a livello politico ed economico, sia al fine di esercitare il proprio potere “esterno” in modo da creare un effetto virtuoso per emulazione.

La ridefinizione delle politiche energetiche da parte di Stati occidentali come Germania e Norvegia in particolare in ordine alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e all’utilizzo di tecnologie ecologicamente efficienti dal punto di vista energetico, hanno ad esempio costituito secondo l’autrice una strategia “virtuosa”, al confine tra modernizzazione “debole” e “forte”. Il passo in avanti verso un processo di “democratizzazione ecologica” sarebbe stato infatti determinato non solo dall’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili²⁷³ ma dalla dichiarata aspirazione di tali Paesi a porsi in una posizione di *leadership* “responsabile” non soltanto verso l’ambiente naturale, ma anche nei confronti di nazioni in via di sviluppo²⁷⁴ alle quali non dovrebbero poter essere imposte misure eccessivamente restrittive da un punto di vista ecologico.

²⁷⁰ Sul punto cfr. anche J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

²⁷¹ Cfr. C. CRONIN, *The Paradox of Hegemony: America’s Ambiguous Relationship with the United Nations*, cit. Cfr. *supra* nota 249.

²⁷² Cfr. R. ECKERSLEY, *National Identities, International Roles, and the Legitimation of Climate Leadership: Germany and Norway Compared*, cit.

²⁷³ Cfr. Direttiva Comunitaria 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, riguardante la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento di origine industriale.

²⁷⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *National Identities, International Roles, and the Legitimation of Climate Leadership: Germany and Norway Compared*, cit.

Il principio (sancito a Rio nel 1992) delle responsabilità comuni e differenziate²⁷⁵ potrebbe inoltre rendere più “desiderabile” a parere dei teorici *green* anglosassoni la “corsa verso lo sviluppo” *in conformità* ad una ragionevole ed equa differenziazione e distribuzione degli obblighi tra i Paesi nella riduzione delle emissioni di CO₂.²⁷⁶

Quanto poi alle disparità “istituzionali” che potrebbero impedire a Stati dotati di minori capacità tecnologiche (in genere ex colonie) di raggiungere un maggiore livello di “riflessività ecologica”, il ruolo e la responsabilità di Stati “egemoni” dovrebbero diventare secondo Eckersley a tal fine indispensabili per evitare al contempo un effetto di “corsa verso il basso” (*race to the bottom*) da parte delle imprese²⁷⁷ e di reciproca “competizione”, al fine di raggiungere livelli di sviluppo e di crescita economica di cui ancora i primi non godono, con il probabile rischio di diventare (al pari di molti Stati del Nord del mondo) fieri “attori anti-ambientali”.²⁷⁸

Le chiusure “strategiche” potrebbero infine secondo Eckersley e i teorici della modernizzazione ecologica “forte” mutare di segno soltanto se i movimenti civici, politici e di opinione interna a ogni singolo Stato potranno utilizzare al meglio i contenuti delle proteste

²⁷⁵ Riportiamo nuovamente parte del testo della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1986, nella quale si afferma che “*il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile per effetto del quale ciascun uomo e tutti i popoli hanno diritto di partecipare e contribuire allo sviluppo economico, sociale, politico e culturale nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati*”.

²⁷⁶ Per un ampio dibattito sui rapporti che intercorrono tra il principio di responsabilità comuni e differenziate e giustizia ambientale globale, cfr. J. BRUNNÉE, *Climate Change and Global Environmental Justice*, in J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

²⁷⁷ «Negli anni Novanta la discussione aveva avuto principalmente ad oggetto gli effetti delle regole a tutela dell'ambiente sulla dislocazione delle attività produttive: da parte dei critici della globalizzazione, allora agli inizi, si sosteneva che essa avrebbe indotto le imprese e soprattutto le attività produttive inquinanti a fuggire dai paesi ricchi, dove l'ambiente è maggiormente tutelato, verso i paesi poveri, dove le regole ambientali erano approssimative e, se esistenti, scarsamente applicate. Era la *race to the bottom*». Per una discussione critica cfr. S. NESPOR, *Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell'OCSE*, «Federalismi» III (2015), p. 2.

²⁷⁸ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 221 e ss., e P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization & the Environment*, cit., pp. 161 e ss.

e la loro *energia politica* al fine di incidere fortemente sull'*autocomprensione del potere*, ma allo stesso evitando al contempo di “voltare le spalle” allo Stato.²⁷⁹

Scopo di una tale “sfera pubblica verde” dovrebbe essere a parere di Eckersley, e anche di Dryzek quello di garantire la possibilità che la società civile possa e *debba* criticare lo Stato ma anche che i movimenti possano e debbano assumere il ruolo di “educatori politici” e di “agenti della trasformazione”, pur senza condurre a esiti paralizzanti per il potere statale.²⁸⁰ Solo in questo modo, infatti, si potrebbero realizzare a parere dei due autori quei “pesi e contrappesi”²⁸¹ *epistémico-politici* necessari a garantire il passaggio dalla mera valutazione mezzi-fini dell’approccio win-win a un cambiamento del ruolo stesso dello Stato come “fiduciario ecologico”.²⁸²

Per far sì che tale identificazione possa effettivamente concretizzarsi²⁸³ secondo Eckersley dovrebbe essere altresì necessaria una riconfigurazione dell’*agency* stessa dello Stato, consistente proprio nel promuovere tale “sfera pubblica verde”, non riducendola, né circoscrivendola all’ambito meramente nazionale, ma “facilitandola” anche oltre i confini territoriali, di modo che si possano riconfigurare in qualche misura i concetti stessi di “cittadinanza” e di “nazione”.²⁸⁴

A tal fine l’autrice recupera il concetto moriniano di “comunità di destino”²⁸⁵ (ovvero di tutti i soggetti “natural” presenti e futuri esposti ai medesimi rischi) riarticolandolo, in base agli ideali di una possibile

²⁷⁹ *Ibidem*.

²⁸⁰ Sul ruolo regolativo e non costitutivo dell’ecoanarchismo, cfr. J. BARRY, *Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, cit., pp. 77 e ss., e R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 186.

²⁸¹ Cfr. U. BECK, *Ecological Politics in an Age of Risk*, cit., pp. 180-181.

²⁸² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 80 e ss.

²⁸³ Si tratta come detto di un’identificazione sempre *in fieri*, tenendo presente cioè l’evoluzione delle politiche dei singoli Stati verso una concezione che può essere secondo vari gradi forte e debole di modernizzazione ecologica. Cfr. J. DRYZEK, *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

²⁸⁴ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., pp. 171 e ss., e L. BONANATE, *I doveri degli Stati*, Laterza, Roma-Bari 1994, e ID. *Internazionalizzare la democrazia dei diritti umani*, in *Diritti fondamentali*, L. Ferrajoli (cur.), Laterza, Roma-Bari 2001.

²⁸⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Deliberative Democracy of the Affected*, in *Democratic Innovation: Deliberation Representation and Association*, M. Saward (ed.), cit.; E. MORIN – B.A. KERN, *Terra-patria*, Raffaello Cortina, Milano 1994 (1993), p. 190.

democrazia ecologica "transnazionale",²⁸⁶ senza spingersi però a voler prospettare nuove istituzioni "globali"²⁸⁷ stratificate su vari livelli di autonomia amministrativa, ma recuperando l'accezione comunitarista di "appartenenza" in una direzione che non sia in ogni caso riducibile solo ai meri confini territoriali dello Stato-nazione.

In tale direzione anche lo Stato si dovrebbe caratterizzare come una sorta di "Stato transnazionale"²⁸⁸ un *tertium genus* tra Stato nazionale e Stato mondiale²⁸⁹ che non farebbe venir meno ma includerebbe secondo un rapporto *dialettico* e *dinamico* sia il criterio dell'appartenenza (*belongness*) alla "comunità" (in particolare dello Stato-nazione),²⁹⁰ sia il principio *cosmopolita* dell' "interesse" (*affectedness*) individuale.²⁹¹

²⁸⁶ Sul punto cfr. J. DRYZEK, *Transnational Democracy*, «Journal of Political Philosophy» VII (1999), pp. 30-51; F. W. BABER – R. V. BARLETT, *Global Democracy and Sustainable Jurisprudence*, cit., pp. 178 e ss.; M. MASON, *Environmental Democracy*, Earthscan, London 1999; C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, e G. PAROLA, *Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship*, Versita, London 2013.

²⁸⁷ Cfr. D. HELD, *Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*, *Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*, tr. it. A. De Leonibus, prima ed. it. Asterios, Trieste 1999 (1995), e D. ARCHIBUGI – D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolita*, Feltrinelli, Milano 1998.

²⁸⁸ Esso è espressione di una "sovranità inclusiva" e si configura come un superamento radicale della nazione pur non comportandone l'eliminazione. Cfr. U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione?*, cit.

²⁸⁹ Cfr. più avanti capitolo terzo, § 2.

²⁹⁰ Nell'accezione habermasiana la teoria della democrazia riguarda il legame che intercorre tra la concezione repubblicana (comunitarista) dei vincoli solidaristici e quella liberal-cosmopolita dell'autonomia la quale si estrinseca come un "comunitarismo comunicativo", strettamente ancorato alla territorialità dello Stato-Nazione. Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 174 e ss. e J. HABERMAS, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, MIT Press, Cambridge 1998, p. 139.

²⁹¹ Nel tracciare la differenza tra comunitarismo e cosmopolitismo Eckersley individua quale criterio distintivo la "belongness" in riferimento al primo, e l'"affectedness" in rapporto al secondo. La "belongness" indica l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale la quale provoca un senso di affezione e appartenenza alla "comunità" tale che la stessa individualità non è secondo i suoi sostenitori pensabile come qualcosa che preceda la prima né in senso logico, né etico. L'"affectedness" al contrario è un principio di derivazione liberale in base al quale l'individuo costituisce un'entità autonoma sia rispetto al proprio "gruppo" di appartenenza, sia rispetto agli altri individui; ciò nonostante è accomunato (da qui la vocazione universalistica del concetto, di matrice kantiana) agli altri individui in virtù delle stesse qualità, razionali ed emotive, e di essere come chiunque altro esposto alla ingiustizia che si può ricevere a causa di un danno provocato alla propria persona. Per tale ragione in

Per realizzare tale aspirazione occorrerebbe, secondo Eckersley, abbandonare la concezione in base alla quale il “territorio” costituisce uno spazio “esclusivo” di dominio sovrano, e con esso riarticolare anche i diritti di proprietà quale oggetto di dominio privato di ascendenza liberal-borghese.

Per quanto riguarda il primo aspetto i concetti di territorio e di cittadinanza si dovrebbero allargare (in conformità ai principi della “democrazia ecologica”) al gruppo *più esteso* dei potenziali “affected” (ovvero tutti i possibili “interessati” da eventuali rischi indipendentemente da qualsivoglia appartenenza territoriale), in quanto gli effetti di un’attività rischiosa dal punto di vista ambientale si estendono al di là di un territorio specifico, ed essere questi ultimi considerati come titolari di pretese non individuali, ma anche “comuni” (*common claims*).

Al fine di limitare la discrezionalità del potere rispetto alla gestione e all’amministrazione dell’ambiente naturale e del territorio il “contesto ambientale” dovrebbe in altri termini non coincidere soltanto con il proprio territorio “domestico”, ma con uno *spazio* determinabile in ragione della “comune” possibilità delle attuali “comunità”, e *network* sociali ed economici, di subire la crisi ecologica.

Tale *spazio*, secondo Eckersley, dovrebbe poter trascendere il concetto stesso di *confine amministrativo* in termini «non più di appartenenza o [di] appartenenza nazionale, ma [di] un *radicamento ecologico* comune e [di] una comune capacità di soffrire gravi danni biologici o ecologici». ²⁹² In merito ai diritti di “proprietà”, compresa la “proprie-

base al principio dell’“affectedness”, l’“affected” è sempre colui o colei che è sempre *direttamente* interessato nelle vicende che possono colpirlo o colpirla senza alcuna interferenza da parte di terzi che possono condividere soltanto in senso lato ciò che è prettamente “comune”. A parere della teorica australiana entrambe le posizioni prese nella loro integralità non risultano idonee a configurare una “cittadinanza ecologica”. La prima poiché trascura la possibilità di costituire reti più ampie tali da consentire di prendere in carico un “destino” che trascenda la propria comunità di riferimento; la seconda in quanto basata su un principio troppo formale e astratto, tale da non poter sufficientemente entrare in empatia con l’altro se si esclude *a priori* il suo contesto comunitario-territoriale di appartenenza (a sua volta requisito necessario e non sufficiente al fine di sviluppare un corretto inquadramento per una cittadinanza “ecologica”). Cfr. R. ECKERSLEY, *Communitarism*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., pp. 102 e ss.

²⁹² Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 196.

tà pubblica” declinata come *sovranità dello Stato sulle proprie risorse* (naturali e culturali) esse dovrebbero potersi dunque ricodificare in rapporto ad esigenze ecologiche e socio-economiche “comuni”.

Eckersley pur non essendosi spinta ad approfondire il problema specifico dei “commons ecologici”²⁹³ per aver circoscritto la propria riflessione al fatto che la proprietà dovrebbe essere soltanto “ripensata” e tutelata nella misura in cui il relativo esercizio non danneggi l’ambiente circostante (richiamando la necessità di un uso deciso dello strumento dell’inversione dell’onere della prova quando si applica il principio di precauzione),²⁹⁴ non ha in seguito chiarito la sua posizione (così come molti altri autori *green* “post-liberali”) in ordine al *concreto rapporto giuridico* che dovrebbe intercorrere tra *diritto di proprietà, libertà di iniziativa economica e principio di precauzione*.

Lo Stato, pur non essendo l’unico soggetto protagonista della Comunità internazionale, dovrebbe a parere dell’autrice in ogni caso spingersi oltre il proprio ambito “individualistico” e territoriale, “cercando” altri attori non statali come associazioni di scienziati, delegati governativi, associazioni non governative al fine di costituire una “rete” di alleanze e di sistemi di *governance* che dovrebbero poter contribuire ad intensificare sia il ruolo e il significato di uno Stato “fiduciario ambientale” piuttosto che *mero sovrano*, sia di “facilitare” la costituzione di una “sfera pubblica ecologica trans-nazionale”.

Da una comunità intesa come *démos* particolare Eckersley giunge dunque a identificare una “comunità rilevante”, non geograficamente definita, ma costituita dai membri di uno “spazio ecologico” delimitabile secondo circostanze specifiche, ovvero sui potenziali rischi che potrebbero poi essere “affrontati” a livello politico con il già menzionato metodo dei sistemi deliberativi,²⁹⁵ sovrapponendo cioè ad azioni di cui sono normalmente titolari istituzioni “tradizionali” (come Parlamenti, Tribunali internazionali, Governi e Agenzie pub-

²⁹³ Sul tema cfr. B.H. WESTON – D. BOLLIER, *Green Governance: Ecological Survival, Human Rights, and the Law of the Commons*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

²⁹⁴ *Ivi*, p. 135.

²⁹⁵ Cfr. J. MANSBRIDGE *et al.*, *A Systemic Approach to Deliberative Democracy*, in *Deliberative Systems*, J. Parkinson (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 1-26.

bliche), una *cittadinanza ecologica*²⁹⁶ (costituita anche dai più svariati canali *informali* come i media) che sia a livello nazionale, sia transnazionale potrebbero essere in grado di costruire mediante “strategie” retoriche, “estetiche” e dimostrative, responsabili ed efficaci “design discorsivi”.²⁹⁷

Tali strategie, secondo la prospettiva “critico-costruttivista” di Eckerley e Dryzek (a differenza di quella istituzionalista ove tale processo di partecipazione inclusiva crede di poter favorire già di *per sé* una “negoiazione” *pacifica* grazie a un terreno presuntivamente “consolidato” di relazioni orizzontali di fiducia) potrebbero forse essere dotate della capacità e della forza necessarie a influenzare le decisioni degli organi o dei soggetti che possiedono giuridicamente o semplicemente “di fatto” una qualche forma di “*auctoritas*” (come ad esempio già accade per i codici etici delle imprese multinazionali) realizzando una qualche forma (anche “debole” ma progressivamente “incisiva”) di “*potestas*” nel nuovo contesto globale.²⁹⁸

²⁹⁶ «Qualunque sia il modo in cui [tale] cittadinanza ecologica sia concepita, la sua definizione e le implicazioni pratiche riguardano una concomitanza di legami che tengono assieme rivendicazioni di diritti e adempimento di doveri[...], lo spazio in cui si svolge la sua attività (sia esso il territorio locale, lo Stato-nazione o il mondo intero), nonché lo sviluppo di identità ecologiche e politiche» Cfr. C. MELO-ESCRIBUELA, *Promoting Ecological Citizenship: Rights, Duties and Political Agency*, ACME Editorial Collective, 2008. La cittadinanza ecologica, secondo gli autori della modernizzazione ecologica “forte” si fonda sulla non reciprocità, dei rapporti tra essere umano e natura. Essa si basa pertanto su una logica non contrattualistica, ma sulla necessità del riequilibrio dell'impronta ecologica. La dimensione dei diritti non può che essere limitata o almeno bilanciata fortemente da quella dei doveri e dalla responsabilità nei confronti dell'ambiente in relazione al suo uso non strumentale, ma al suo valore intrinseco. Una maggiore garanzia del soddisfacimento dell'equilibrio ecologico è data dalla limitazione dei diritti individuali (in special modo economici) per (almeno) spostare il baricentro dall'uomo all'ambiente in cui vive. Cfr. A. DOBSON, *Citizenship*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., e Id., *Citizenship and the Environment*, Oxford University Press, Oxford 2003. Sul rapporto tra “cittadinanza ecologica” e politica, in base al quale la prima emerge non “idealmente” ma grazie alla seconda cfr. P.A. LATTA, *Locating Democratic Politics*, in *Ecological Citizenship*, «Environmental Politics» XVI, 3 (2007) pp. 377-393. In ambito sudamericano (il cui contesto sarà esaminato nel capitolo seguente) cfr. E. GUDYNAS, *Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas: revisión y alternativas en América Latina*, «Desenvolvimento e Meio Ambiente» XIX (2009).

²⁹⁷ Cfr. J. DRYZEK, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, cit.

²⁹⁸ Sul concetto di *potestas* e di *auctoritas* nell'era globale cfr. almeno G. PRETEROSI, *Autorità*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 164 e ss., e U. POMARICI, *Autorità*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Id. (cur.), Giappichelli, Torino 2007, pp. 35-39.

La conseguenza dell’orientamento “ecologico-politico” di tali autori “anglosassoni” è che non dovrebbe comunque venir meno né il principio dell’“identità” statualistica (e con esso la produzione del consenso cui a quest’ultima è correlato), né il criterio dell’“appartenenza” alla comunità nazionale.

Sul fronte interno dovrebbe spettare a una “Costituzione verde” il compito di prevedere e

riconoscere sia un’ampia gamma di “diritti ambientali” (sostanziali, come quelli a un ambiente salubre, e procedurali come il diritto all’informazione, alla partecipazione e all’azione giudiziaria individuale e collettiva), sia configurare una struttura di governo che garantisca laddove necessario, una generale “responsabilità ecologica” collettiva in nome e per conto della più ampia “comunità a rischio”. Quest’ultima [in particolare dovrebbe] fornire la riformulazione fondamentale dello scopo dello Stato, insieme ai *principi democratici* e le *forme* che conferiscono legittimità allo stesso.²⁹⁹

I vincoli solidaristici, e di coesione interna al proprio luogo non dovrebbero essere invece riconducibili ad atteggiamenti di “chiusura”, ma dovrebbero poter consentire aperture *cognitive* ed *emotive* che allo stesso tempo assumano la tutela della natura e la “giustizia ambientale” quale proprio *criterio ispiratore*. Da un lato grazie al carattere “universale” della condizione comune dell’umanità di fronte a un fenomeno come la *crisi ecologica*, dall’altro tenendo conto e rispettando gli specifici contesti territoriali e culturali.

Sul piano del diritto ambientale “globale”, possono essere in ultima analisi soltanto gli Stati “leader” più responsabili e illuminati ad agevolare un’azione collettiva “transnazionale” finalizzata alla costruzione di capacità materiali, economiche e tecnologiche volte a evitare l’esercizio meramente “negativo” della sovranità, (consistente principalmente nel non intervento, pur servito come scudo da parte dei Paesi del Sud del mondo, al fine di evitare ingerenze esterne, anche in termini di imposizioni di standard di sostenibilità ambientale limitativi del loro sviluppo economico), per favorire invece un’evoluzione del concetto di sovranità secondo un’accezione (anche) “positiva”, fondata sia sul *principio di precauzione*, sia su quello delle *responsabilità comuni e differenziate*.³⁰⁰

²⁹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 245.

³⁰⁰ *Ivi*, pp. 228 e ss.

In virtù del carattere globale dei rischi, l'*agency* dello Stato al fine di incrementare la tutela ambientale unitamente alla redistribuzione delle responsabilità in ragione delle attuali capacità materiali, tecnologiche e istituzionali dovrebbe poter, a parere di Eckersley, condurre a un processo di transizione graduale della cultura politica liberale strettamente collegata alla competitività liberista, verso una "generale" politica della cooperazione economica, finanziaria, politica e ambientale di cui la crisi ecologica costituirebbe non mero ostacolo, ma un'occasione propizia.³⁰¹

Alla luce di tale ipotesi basata su siffatto "Stato verde", si può pacificamente sostenere che non è mancato anche uno sguardo autocritico degli stessi teorici della modernizzazione ecologica "forte", (o altrimenti detto, della "democrazia ecologica" e dello "Stato verde") che hanno riconosciuto che le tendenze "disgregatrici"³⁰² sono state in realtà maggiori di quelle volte a favorire tale cooperazione "ecologica" nel campo della *governance* ambientale, per vari ordini di ragioni.

A una crescente proliferazione di accordi internazionali ambientali, è seguito anzitutto paradossalmente un depotenziamento dell'efficacia³⁰³ dello stesso multilateralismo in termini di effettivo raggiungimento di obiettivi sia di tutela ambientale, sia di equità socio-economica.

In primo luogo a causa delle crescenti tensioni tra Paesi "sviluppati" e Paesi in via di sviluppo in merito alla condivisione degli oneri sulla tutela ambientale e sui limiti da porre a una crescita economica indiscriminata.³⁰⁴

³⁰¹ *Ivi*, pp. 79 e ss., e P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and the Environment*, cit., pp. 189 e ss.

³⁰² *Ivi*, pp. 180-183 e 204-207.

³⁰³ Come evidenziano Robyn Eckersley e Peter Christoff: «Diversamente dagli accordi multilaterali sul commercio, l'approccio generale negli accordi multilaterali sull'ambiente è consistito nello stabilire incentivi per incoraggiare partecipazione e ottemperanza agli obblighi (*compliance*) piuttosto che sanzioni intese come contromisure o condanna al risarcimento dei danni. La proliferazione di tali Trattati ambientali, insieme al "soft law ambientale" come le Dichiarazioni internazionali e i Piani di azione ha anche prodotto una crescente "congestione di Trattati", duplicazioni, sovrapposizioni e tensioni tra differenti Trattati i cui aderenti cambiano di poco. Mentre questa proliferazione amplia le occasioni per un accesso alla politica da parte degli attori della società civile dei Paesi sviluppati, essa spinge anche al "forum shopping" tra gli Stati e ha indebolito la capacità dei Paesi in via di sviluppo di tenersi informati sulle negoziazioni o di dare seguito agli impegni presi». Cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and Environment*, cit., p. 170.

³⁰⁴ *Ivi*, pp. 168 e ss.

Una seconda causa è data dalla mancanza di armonizzazione e coordinamento a livello internazionale da un lato tra i Trattati in materia ambientale con i regimi sul commercio internazionale (dovuta anche alla carenza di regolamentazione su alcuni aspetti che riguardano questi ultimi) e dall'altro tra gli stessi settori del diritto ambientale.³⁰⁵

Una terza e ultima ragione è da rinvenirsi nell'assenza o nella scarsa presenza di politiche sia interne, sia internazionali che abbiano previsto un cambiamento di paradigma politico-economico in merito a una concezione “forte” della sostenibilità, essendo prevalsa un'idea meramente economicistica della sostenibilità ambientale riscontrabile nei recenti documenti *The Future we want* dell'ONU,³⁰⁶ nella Conferenza sul clima di Parigi,³⁰⁷ e nei Sustainable Development Goals del 2015 delle Nazioni Unite (Agenda 2030) in cui il sostegno ai principi fondati su una *crescita verde* (*green growth*) improntati sull'economia neoclassica, riflettono di fatto la volontà della maggior parte degli Stati di restare “indolente” nel perseguire una transizione da una modernizzazione debole a una “forte”, ovvero fondata su una ristrutturazione dell'economia, della politica e di un diritto che adeguino i loro contenuti ai limiti planetari.

Dato questo scenario appare abbastanza debole da parte dei teorici *green* il mero richiamo al concetto di *environmental justice* inteso nei termini di una generica responsabilità ecologica e sociale da parte

³⁰⁵ *Ivi*, p. 170. Cfr. Risoluzione ONU del 7 maggio 2018 su <https://undocs.org/en/A/72/L.51> e il Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 Novembre 2018, *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment*, in <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27070/SGGaps.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, con l'adozione del quale si potrebbe forse arrivare entro l'anno in cui si scrive a superare definitivamente l'approccio settoriale del diritto ambientale nell'applicare lo stesso Trattato trasversalmente a tutte le politiche ambientali.

³⁰⁶ Cfr. THE UNITED NATIONS, *The Future We Want – Outcome Document*, cit.

³⁰⁷ In quest'ultima Conferenza è stata lasciata larga discrezionalità agli Stati-parti, in ordine alle modalità di abbattimento delle emissioni di CO₂, essendo stato solo previsto l'obiettivo generale di mantenersi al di sotto del 2% rispetto all'era preindustriale, ma senza essere entrato immediatamente in vigore (la decorrenza è infatti prevista a partire dal 2020) e senza altresì prevedere alcun meccanismo sanzionatorio o altrimenti punitivo riguardo condotte non conformi agli obiettivi dell'accordo da poco raggiunto (è previsto infatti soltanto un processo di revisione degli obiettivi che dovrà svolgersi ogni cinque anni). È prevalsa in ultima analisi una logica “volontaristica” fondata sulla mera autoregolazione e sul *soft law*. Cfr. UNFCCC, *Draft decision*, /CP.21, 12 December 2015.

di tutti gli attori della “scena globale” (Stati, imprese multinazionali, ONG, scienziati, attivisti, Università ecc.) al fine di rendere operativa una “riforma” tanto delle “pratiche di governance” (al fine di perseguire e orientare le proprie azioni seguendo una filosofia basata sull’economia ecologica, piuttosto che su quella neoclassica), quanto delle “strutture” che definiscono le politiche, regolamentano e vigilano sui rapporti sociali ed economici che si instaurano tra gli Stati e tra questi ultimi e agli altri attori “transnazionali”. Il concetto di “giustizia ambientale” così come quello di sviluppo sostenibile presenta infatti una tale pluralità di significati attinenti la sfera sociale, economica e ambientale, sovrapponibili e integrabili tra loro,³⁰⁸ senza che lo stesso possa fornire una risposta efficace «rispetto ai richiesti livelli di tutela»;³⁰⁹ e gli Stati in virtù del paritario ed esclusivo diritto ad esercitare la sovranità interna sulle proprie risorse restano, (come è stato osservato a più voci) pur sempre liberi di tener conto o meno di vincoli “etici” nel porre in essere le loro politiche di sviluppo e ambientali.³¹⁰

Da un lato a causa della crisi finanziaria gli Stati “sviluppati” hanno rinunciato ad assumere se non in casi specifici (come l’Ue) un ruolo di leadership nella *governance* ambientale globale, dall’altro i Paesi in via di sviluppo rincorrono l’obiettivo principale dello “sviluppo” e della crescita, al fine di poter sopportare i ritmi della competizione neoliberale.

Inoltre la recente riforma dell’Unep³¹¹ e la sostituzione della Commissione per lo sviluppo sostenibile con un *forum* permanente che dovrebbe consentire grazie a maggiori risorse umane e finanziarie di poter esercitare un maggiore controllo sugli Stati in merito al rispetto

³⁰⁸ La cui definizione resta problematica tanto sul piano “sostanziale” (giustizia ecologica, sociale, economica, distributiva ecc.) quanto su quello procedurale (correttiva, partecipativa etc.). Sul tema cfr. J. EBBESSON – P. OKOWA (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, cit.

³⁰⁹ Cfr. A. NOLLKAEMPER, *Sovereignty and Environmental Justice in International Law*, in J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, cit., p. 267.

³¹⁰ *Ibidem*.

³¹¹ Tale proposta di riforma ha preso le mosse dalla Conferenza Rio+20 del 2012 dove «le parti hanno invitato l’Assemblea generale ad adottare una risoluzione per rafforzare e aggiornare l’UNEP attraverso la istituzione di una commissione permanente del Consiglio Governativo e più stabili e maggiori risorse finanziarie». Cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization & the environment*, cit., p. 203.

degli *standard* previsti nei trattati ambientali e al monitoraggio sui risultati raggiunti,³¹² non possiede in ogni caso un tale potere che riesca a porre limiti e condizioni alla libertà degli stessi Stati di perseguire indipendentemente i propri obiettivi di sviluppo,³¹³ né sarebbe utile d'altra parte incrementare il già prolifico “multilateralismo ambientale” se non cambiano (qui anche a parere dei *green theorists*) anzitutto sia le politiche ambientali interne degli Stati, sia la maggiore disponibilità che gli stessi (soprattutto dei Paesi sviluppati) dovrebbero avere nel voler agire per cancellare il loro “debito ecologico” (pena il rafforzamento del paradosso sopra descritto). Motivo per il quale Eckersley giustifica anche la non necessaria (e forse anche inopportuna) istituzione di un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente in virtù del fatto che essa non potrebbe costituire una concreta soluzione sia per non riuscire (solo per la sua stessa esistenza) ad indirizzare il diritto internazionale pattizio verso una maggiore tutela ambientale (controbilanciando adeguatamente gli obiettivi di carattere economico tuttora prevalenti), sia perché mal volentieri i Paesi in via di sviluppo vorrebbero accettare condizioni che possano in qualche modo ostacolare o rallentare le loro pretese di sviluppo economico.

In ogni caso a parere dei teorici *green* è sempre solo a partire *dallo* Stato (attraverso riforme istituzionali interne) e *attraverso* di esso (quale facilitatore di una sfera pubblica transnazionale) che potrebbe raggiungersi la possibilità di pervenire all'obiettivo di una società maggiormente ecologica; non riducendo tuttavia il proprio ruolo alla sola dimensione “domestica”, ma perseguendo un “profondo” modello di sviluppo alternativo a quello capitalista e nel costituirsi al contempo “parte attiva” nell'arena internazionale, perseguendo in questo modo l'obiettivo di una cooperazione “riflessiva” in vista del raggiungimento di una modernizzazione ecologica “forte” (quale presupposto per un nuovo e realmente “sostenibile” ordine mondiale).

Ancora più radicalmente Dryzek ha evidenziato che una sfera pubblica sia nazionale, sia transnazionale (*public space*) per essere autenticamente tale dovrebbe evitare di essere tra l'altro eccessivamente “cooptata” dallo Stato e/o dalle istituzioni (nazionali o internazionali che siano), necessitando di mantenere una giusta distanza critica al

³¹² *Ibidem*.

³¹³ A. POSTIGLIONE, *L'assemblea per l'ambiente delle N.U.: una novità per la governance globale dell'ambiente*, in www.tuttoambiente.it, 2016.

fine di sviluppare e potenziare quelle caratteristiche di libertà, non coercizione e di aperto dialogo che grazie al “metodo” dei “sistemi deliberativi” possono emergere in modo più decisivo (ovvero senza i condizionamenti che un possibile “ruolo istituzionale” potrebbe loro creare) influenzando i soggetti (pubblici o privati) che hanno un “potere ufficiale” (*empowered space*) verso possibili risultati positivi in termini di “giustizia ambientale”.³¹⁴

Si dubita però dell'efficacia della proposta del *Green State*, in quanto pecca ad avviso di alcuni studiosi³¹⁵ di eccessiva fiducia verso una *spontanea* attivazione da parte della società civile nell'assumersi l'impegno di costituire un siffatto “spazio politico-deliberativo” o al limite nel saper o poter influenzare in modo determinante l'*empowered space*.

Ed è per tale ragione che assume sempre maggiore centralità la «leggittimità alla rivendicazione di nuovi [e più efficaci] spazi democratici di partecipazione e controllo [...] obiettivo ormai riconosciuto come essenziale all'ordinamento internazionale»,³¹⁶ spazi che sono nondimeno in via di costruzione (anche a livello globale) in larga parte grazie all'azione di movimenti “transnazionali” orientati non già da un “antropocentrismo debole” ma da un'etica politica del “vivente”.³¹⁷

A tali spazi e a una possibile riarticolazione ecologica della politica e del diritto su scala “glocale”, ovvero a livello “transnazionale” ma anche con il contributo delle esperienze “territorialiste” sarà dedicato il capitolo che segue.

³¹⁴ Cfr. J.S. DRYZEK – H. STEVENSON, *Global Democracy and Earth System Governance*, «Ecological Economics» LXX (2011). Per un'analisi di singoli casi di studio sulle modalità in cui è regolato il rapporto tra le istituzioni statali (prevalentemente del Nord Europa) e i movimenti sociali cfr. J. DRYZEK *et al.*, *Green States and Social Movements: Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany, and Norway*, cit., e C. HUNOLD – J. DRYZEK, *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

³¹⁵ Cfr. M. SMITH, *Against Ecological Sovereignty. Ethics, Biopolitics, and Saving the Natural World*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2011, p. 154, pp. 198 e ss., e T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, cit., pp. 237-241.

³¹⁶ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., p. 374.

³¹⁷ Cfr. S. TORRE, *Contro la frammentazione. Movimenti sociali e spazi della politica*, ombre corte, Verona 2018.

LA “DEMOCRAZIA ECOLOGICA”
NELLA SUA DIMENSIONE SPAZIO-TEMPORALE
EARTH SYSTEM GOVERNANCE E TUTELA DEI NATURAL COMMONS

1. *Earth System Governance e “diritti della natura”*

Il rapporto tra scienza, politica e diritto si riflette come si è visto nella *dinamica dei rapporti tra discipline* che caratterizza un modo nuovo di intendere la democrazia, la cui percezione (se non definizione) nasce dal contesto odierno di una “globalizzazione ecologica” (e non solo economica), ovvero di una presa di “coscienza planetaria”¹ che diventa però problematica nella misura in cui si voglia tradurre un’istanza “umanista” sul piano della concretezza del diritto e della politica.

Non mancano (e anzi si affermano con sempre maggiore convinzione) alcuni afflitti “universalistici” quando ad esempio si cerca di elevare il concetto di “governance ambientale” a una strategia di carattere “globale” (in un’ottica di superamento dell’attuale assetto degli Stati-nazione o comunque di “amministrazione multilivello”) avente a oggetto il governo della complessità dei processi socio-ecologici (che non riguardano soltanto determinate aree geografiche o semplicemente taluni settori del diritto internazionale dell’ambiente) come nel caso dell’*Earth System Governance Project*,² e/o di costruire (nei limiti di fattibilità) una categoria altrettanto omogenea e “universale” che inerisce a un tentativo di integrare diritti umani fondamentali e dimensione ecologica della loro tutela, ovvero l’elaborazione di un “diritto dell’umanità all’ambiente”.

Earth System Governance Project inerisce a un Programma di ricerca internazionale interdisciplinare che coinvolge oltre duemila studiosi di tutto il mondo che ha sede a Lund. Esso è stato predisposto allo

¹ Cfr. E. MORIN – A.B. KERN, *Terra-patria*, cit.

² Cfr. <https://www.earthsystemgovernance.org/about-the-project/>.

scopo di configurare efficaci “strategie di governance” che potrebbero attuarsi tenendo conto dell’interconnessione sistemica dei cambiamenti ambientali globali.³

Tale Progetto nacque grazie alla integrazione e in seguito alla fusione di diversi Programmi che ebbero come scopo la costituzione di un’unica partnership (Earth System Partnership) finalizzata a integrare in funzione cooperativa diverse competenze disciplinari al fine di costruire un approccio “globalista” dal punto di vista delle scienze sociali (e in particolare della politica), a fronte sia delle evidenti ricadute ultra-territoriali degli impatti ambientali, sia delle altrettanto palesi conseguenze in termini di equità sociale ed economica.

L’Earth System Science Partnership – scrive Frank Biermann, scienziato politico tra i principali promotori – ha dichiarato nel 2001 l’urgente bisogno di sviluppare “strategie per la gestione del Sistema Terra”. Ma in cosa potrebbero consistere tali strategie, come potrebbero essere sviluppate, e in quale modo potrebbero essere efficaci, efficienti ed eque non è stato ancora del tutto specificato. È evidente che le istituzioni, le organizzazioni e i meccanismi attraverso i quali gli esseri umani attualmente regolano il loro rapporto con l’ambiente naturale e i sistemi biochimici globali non sono solo insufficienti [a tale scopo] ma sono anche poco definiti [...]. Si delinea [in questo modo] il concetto di *Earth System Governance* come una sfida per le scienze sociali, [riguardo] l’adattabilità dei meccanismi e dei processi di governance, la loro responsabilità e legittimità, nonché le modalità di allocazione e accesso [delle risorse].⁴

Oltre che un aspetto puramente sociologico (“il paradigma della Earth System Governance è una risposta e una reazione delle scienze sociali alla nozione scientifica di Antropocene [...] – ovvero la comprensione della Terra come un sistema integrato e interdipendente trasformato a causa dell’interazione che sussiste tra l’agire umano e quello non umano – [verso] un indirizzo delle [stesse] attività umane in direzione di una stabilità a lungo termine dei sistemi geo biofisici),⁵ è possibile individuarne anche uno normativo, etico e politico, come

³ Cfr. F. BIERMANN, *Earth System Governance: A Research Framework*, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 2010.

⁴ *Ivi*, corsivo nostro.

⁵ Cfr. F. BIERMANN, *The Anthropocene: A governance perspective*, «The Anthropocene review» I (2014).

si evince dall'incipit della sua descrizione: «Il contesto normativo di questa ricerca è lo sviluppo sostenibile; la Earth System Governance non è solo una questione di efficacia istituzionale, ma anche di legittimità politica e giustizia sociale». ⁶

I temi della legittimità politica e della giustizia sociale si coagulano inoltre nella categoria del “diritto umano all'ambiente” la quale si potrebbe identificare con una concreta pretesa affinché venga soddisfatto il bisogno dell'intera umanità di godere di un ambiente salubre, sicuro e decoroso.

Esistono in tal senso svariati esempi di una certa quantità di diritti sia “sostanziali”, sia “procedurali” di carattere “ambientale” tale che si possa ormai pacificamente ritenere che non sia errato parlare in generale di “environmental rights” o di “environmental justice” come categorie non meramente sociologiche o politiche, ma anche prettamente giuridiche. E di come un “ordine ambientale” (se non “ecologico”) sia presente in diverso grado e/o misura nelle aspettative di diversi “soggetti” che popolano l'arena politica globale, sebbene sia proprio tale “assetto” frammentato, disomogeneo e trasversale (in netta discontinuità con lo scenario del Moderno, caratterizzato dalla prevalenza del potere degli Stati-nazione) a creare un'aspra contrapposizione tra visioni che sono spesso e volentieri diametralmente opposte tra loro rispetto al concreto significato da attribuire anche al termine “ordine ambientale” o “ecologico”. Nel momento in cui esiste una evidente divaricazione tra aspettative dei “governati” (che siano essi Stati, Regioni, comunità locali di abitanti autoctoni, piccoli imprenditori, contadini ecc.) e politiche poste in essere dai “governanti” (es. Organizzazioni internazionali, intergovernative, Agenzie ecc.) in materia di “ambiente” e “sviluppo”.

Un processo di “democratizzazione” (come è noto) è stato in parte realizzato mediante la ratifica della Convenzione di Aarhus (cui è parte anche l'Unione Europea nel 2005) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ⁷ la cui *ratio* mira a salvaguardare

⁶ Cfr. <https://www.earthsystemgovernance.org/about-the-project/>.

⁷ Cfr. Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la Legge n. 108 del 16 marzo 2001, su: https://www.unece.org/env/pp/introduction.html?fbclid=IwAR27pLklTZMa8wcON9pAapJgx3IkRIQkEdfsQGgpyL_uPuXrGisNGruM.

anche un “sostanziale” *environmental right*. Con tale fondamentale Accordo nel panorama del diritto internazionale dell’ambiente si getta un ponte tra garanzie procedurali e tutela dei diritti umani, aprendo questi ultimi a un contesto ecologico; e ciò è evidente ad esempio con quanto dichiara il giurista tedesco Klaus Bosselmann: «La riconciliazione delle due “agende”, [l’una inerente i diritti umani, l’altra la tutela ambientale] può essere raggiunta includendo il principio del *rispetto dell’intrinseco valore della vita* nella nostra comprensione dei diritti umani».⁸

Nell’ambito della Convenzione assumono inoltre un rilievo fondamentale altri soggetti oltre agli Stati-nazione, come gli individui e le organizzazioni non governative, tale che l’inquadramento di una ancora indefinita nozione di “democrazia ambientale” ha potuto avere luogo proprio a partire dal contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell’individuo cui è connessa una esigenza di “giustizia ambientale globale” (riguardante non tanto o almeno non soltanto gli Stati ma principalmente gli individui) grazie soprattutto a un’interpretazione “evolutiva” e “inter-sistemica” dei Trattati da parte delle Corti internazionali ed europee.⁹

L’impianto di tale fondamentale Convenzione seppur “antropocentrico”¹⁰ (da cui il richiamo alla tutela del “diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad

⁸ Cfr. K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), Ed. Cultura della pace, Santo Domenico di Fiesole (FI) 2000, p. 83. Sul tema cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, p. 374, e S. NESPOR, *Ambiente*, in *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione*, M. Flores (cur.), Utet, Torino 2007.

⁹ *Ibidem*. Per una ricognizione sul tema dei diritti umani e l’ambiente in ambito sia internazionale, sia comunitario e T. HAYWARD, *Greening the Constitutional State: Environmental Rights in the European Union*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), MIT Press, Cambridge 2005.

¹⁰ Come evidenzia Cesare Pitea: «l’ottica dei diritti umani pone anche un limite: la tutela degli individui continua a costituire il fine dei diritti, mentre la preservazione dell’ambiente conserva un carattere strumentale. Tale concezione non consente, viceversa, di considerare i diritti individuali e il loro esercizio quali strumenti per la tutela dell’ambiente, considerato quale fine in sé, nella sua dimensione di *bene comune* per una data comunità, se non per l’intera umanità». Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., p. 175, corsivo nostro.

assicurare la sua salute e il suo benessere”),¹¹ in virtù della ritenuta “forza persuasiva” ed “espansiva”¹² dei suoi tre “pilastri” (accesso all’informazione, partecipazione e azione) anche oltre l’ambito “regionale” di cui sono parte gli Stati aderenti rappresenta proprio per tale motivo l’esempio più “organico” e maggiormente “tangibile” di “democrazia ecologica”.¹³

Come è stato sottolineato pur essendo questione dubbia se si sia o meno affermato un vero e proprio “status normativo” per la nozione di “democrazia ambientale”, ciò nondimeno essa¹⁴ «sembra poter [comunque] trovare una sua corretta collocazione nel diritto internazionale generale»,¹⁵ come è anche enunciato nel Principio 10 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 secondo il quale:

Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, e avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la

¹¹ Tali diritti di carattere “sostanziale” (oltre a quelli “procedurali”) richiamati dalla Convenzione all’art. 1 assieme al principio delle responsabilità comuni e differenziate (Principio 7 della Dichiarazione di Rio) e all’equa fruizione delle risorse ricavabile dal testo della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 costituiscono in linea di massima l’architrave per una nozione giuridica della “giustizia ambientale”. Sul rapporto tra “giustizia ambientale” e diritto internazionale, cfr. J. EBBESSON – P. OKOWA (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

¹² La stessa Convenzione, come è stato osservato (C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., p. 378), possiede una certa “forza espansiva” riguardo i suoi principi in altre aree geografiche i cui stati non abbiano partecipato al processo negoziale, come ad esempio è accaduto per la Dichiarazione di Montevideo sulla cittadinanza ambientale del Parlamento latinoamericano del 2007 al fine di promuovere l’esercizio della cittadinanza ambientale latinoamericana e caraibica.

¹³ *Ivi*, pp. 373-374. Nella stessa direzione, cfr. F. FONDERICO, *Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale*, «Ambiente e sviluppo» X IPSOA, Milano (2009), p. 923; G. PAROLA, *Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship*, Versita, London 2013; M. POUTIE, *Environmental Justice in SEPA’s Environmental Protection Activities: A Report for the Scottish Environment Protection Agency*, Strathprints, Glasgow 2004; M. FEOLA, *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 94 e ss.

¹⁴ Si usa qui in modo promiscuo i termini “ambientale” ed “ecologica” al fine di un inquadramento generale dell’argomento trattato unicamente dal punto di vista del diritto internazionale dell’ambiente così come è attualmente configurato.

¹⁵ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., p. 387.

partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

Tuttavia tali atti normativi se da un lato “orientano” (almeno) in ordine alla possibilità di una concreta realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Comunità internazionale dello “sviluppo sostenibile” (esaminato in precedenza) dall’altro si è concordi nel ritenere che lo stesso sviluppo sostenibile inglobi (o dovrebbe inglobare) anche valori “non economici”. Anche qui appaiono di nuovo divergenti infatti tra gli “attori globali” tanto le percezioni, quanto le interpretazioni sia in ordine al significato da attribuire a tale termine,¹⁶ sia al peso da assegnare al “valore ambiente” nel contesto nazionale¹⁷ e internazionale. Si può affermare in altri termini che il dibattito sulle “ecofilosofie” (avente ad oggetto il privilegiare o meno l’approccio antropocentrico o ecocentrico) cessa di essere una mera *querelle* separata dal contesto della crisi ecologica e della politica per assumere un ruolo fondamentale in merito anche a *come* affrontare concretamente i rischi ambientali globali dal punto di vista di ogni singola branca del sapere.¹⁸

Nella Convenzione di Aarhus (così come in diverse Costituzioni occidentali) il riferimento a un generico diritto della *persona* a un ambiente salubre (“atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”) costituisce a sua volta il portato di una concezione “occidentale”¹⁹ dello sviluppo fondata su un’integrazione tra elementi economici ed etici, ispirata dal paradigma neoliberale della “modernizzazione ecologica” (debole) ancorato a una visione meccanicistica sia del diritto,²⁰ sia dell’economia.²¹

¹⁶ Come è stato in tal senso evidenziato: «La sostenibilità chiama in causa idee e valori diversi a seconda del contesto di riferimento. Anche il termine sviluppo sostenibile può implicare concetti differenti in base alle credenze etiche, alle rappresentazioni del mondo e agli obiettivi dei singoli individui». Cfr. S. BALDIN – M. ZAGO (cur.), *Le sfide della sostenibilità*, Filodiritto, Bologna 2014, p. 18.

¹⁷ Sull’ambiente come “valore primario” cfr. la già citata sentenza della Corte Cost. Sent. 28 maggio 1987 n. 210.

¹⁸ In merito al superamento della settorialità disciplinare cfr. E. MORIN, *Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione*, Raffaello Cortina, Milano 2015, p. 115; N. CAPONE, *Libertà di ricerca e organizzazione della cultura*, La scuola di Pitagora, Napoli 2013.

¹⁹ In merito alla genericità della categoria “Occidente” intesa come “blocco monolitico” geografico-culturale cfr. F.M. TEDESCO, *Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano*, Meltemi, Milano 2017.

²⁰ Cfr. capitolo primo.

²¹ Come evidenzia Latouche il processo di *autonomizzazione* dell’oggetto del sapere economico, è caratterizzato da una specializzazione che si manifesta nella costru-

A tale "autoreferenzialità" disciplinare fa da contraltare un differente "modello" che è emerso nell'ambito delle ex colonie europee in America Latina, fondato su una prospettiva "comunitaria" e "pluralista" sia del diritto, sia della "sostenibilità ambientale" entro un legame fondamentale intercorrente tra comunità locale, territorio, diritto ed economia emerso a sua volta da una sorta di costituzionalismo "plurinazionale". Quest'ultimo integra infatti al suo interno sia elementi della tradizione giuridica "coloniale" (principalmente iberica), sia concezioni "ctonie" della natura, in un'ottica di condivisione e solidarietà sintetizzabili nell'espressione nota come "buen vivir".

Come evidenzia Eduardo Gudynas, teorico del diritto sudamericano tale termine va inteso anzitutto non come una "forma alternativa di sviluppo" ma in termini di una vera e propria *alternativa allo sviluppo*.²² Essa postula una «critica radicale del modello di sviluppo dominante, che ne mette in discussione non solo gli esiti oggi osservabili, ma

zione di un sistema "autoreferenziale" di *rappresentazioni* «senza un'autentica apertura sulla "realtà esteriore"» Cfr. S. LATOUCHE, *L'invenzione dell'economia. L'artificio culturale della naturalità del mercato*, tr. it. P. Montanari, Arianna, Bologna 2005, p. 20.

²² Cfr. E. GUDYNAS, *Buen Vivir*, in *Degrowth*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), Routledge, New York 2015; ID., *Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo*, «ALAI, America Latina en movimiento» CDLXII (2011), p. 46. L'espressione "alternativa allo sviluppo" è comunemente attribuita al filosofo politico, anch'egli sudamericano, Arturo Escobar (cfr. A. ESCOBAR, *Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements*, «Social Text» XXXI/XXXII (1992). La letteratura sul *buen vivir* è ampia ed è strettamente collegata con gli studi che hanno in generale a oggetto la critica dell'idea di sviluppo, propria del contesto geografico occidentale, e delle politiche neoliberiste considerate deleterie sia per la sopravvivenza di determinate comunità locali (soprattutto dei Paesi in via di sviluppo o di Paesi euro-asiatici, come ad esempio l'India, la cui economia è comunque ormai in grado di fronteggiare quelle del Nord-Ovest del mondo), sia per di quella degli ecosistemi. Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014; S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Id. (cur.), Filodiritto, Bologna 2013; V. SHIVA, *Fare pace con la terra*, Feltrinelli, Milano 2012; E. GUDYNAS, *La ecologia politica del giro biocentrico en la nueva constitución de Ecuador*, «Revista de Estudios Sociales» 32 (2009), pp. 34-47; G. DE MARZO, *Buen vivir. Per una nuova democrazia della Terra*, 2a. ed. EDS, Roma 2010, ID. *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Castelvocchi, Roma 2012; CDCA (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI CONFLITTI AMBIENTALI), *Conflitti ambientali. Biodiversità e democrazia della Terra*, Ambiente, Milano 2011.

gli stessi presupposti»²³ attraverso un «cambio radicale [del] modo di concepire le relazioni fra Stato, società e mercato, [e] nel tentativo di superare una visione riduzionista della crescita economica che non è in grado di diffondere il benessere in vaste aree del mondo».²⁴

Tale proposta attiene sia a una lotta politica per il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni mediante la quale viene raggiunta una visione *univoca* e omogenea della “tradizione”,²⁵ sia alla rivendicazione di un nuovo paradigma economico, giuridico e politico che considera «come decisivi, indici di sviluppo basati su una valutazione olistica della vita umana, che contrappongono l’idea di una “buona vita” o “vita degna” a quella di “benessere” (*wellness* o addirittura *fitness*) occidentale».²⁶

Un modello sociale ed economico ispirato dalle cosmologie e dal modo di vivere millenario delle comunità originarie delle Ande e promosso grazie a una concezione etica, sociale e politica fondata sull’equilibrio e sull’armonia con la “comunità” e con la “Natura” (*Pachamama* nel lessico indigeno); un progetto di società “cosmocentrica” non identificabile né con la tradizione filosofica antica (in particolare aristotelica, in base alla quale la felicità coincide con la “vita contemplativa”),²⁷ né con quella giusnaturalistica moderna (di impronta groziana) fondata sulla “qualità morale” della *persona*.²⁸

Il *buen vivir* infatti è contrassegnato da una inedita ontologia “relazionale” aperta all’“ibridazione” dell’umano con il non umano,²⁹ attraverso il riconoscimento di veri e propri “diritti soggettivi” alle entità naturali che ha generato al contempo nuovi contesti “materiali” (economie locali) culturali e politici, rendendo possibile e concreta (nonostante le ambiguità, le ambivalenze e le contraddizioni che verranno analizzate più avanti in ordine al problema dell’effettività dei “diritti della Natura” costituzionalizzati in Ecuador), la realizzazione dell’ipotesi di un “Green State” e/o (prendendo a prestito la terminologia

²³ Cfr. S. BALDIN – M. ZAGO (cur.), *Le sfide della sostenibilità*, cit., p. 10.

²⁴ *Ivi*, p. 19.

²⁵ *Ivi*, p. 20.

²⁶ S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, Id. (cur.), cit., p. 21.

²⁷ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, tr. it. di M. Zanotto, Rizzoli, Milano 1986 (IV sec. a. C.).

²⁸ Cfr. U. GROZIO, *Il diritto della guerra e della pace: Prolegomeni e Libro primo*, ed. it. a cura di F. Arici, F. Todescan Cedam, Padova 2010 (1625), capitolo primo, §. 4.

²⁹ Cfr. L. PELLIZZONI *Natura, buen vivir e razionalità neoliberale*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Bagni – M. Zago (cur.), cit., p. 187.

kelseniana) di una “norma fondamentale” ecologica. Ciò attraverso la messa in discussione sia del modello proprietario di impronta liberale, sia di quello della sovranità “moderna”, in quanto entrambi espressione di una *cultura politica* “etno-centrata” sull’Occidente.

La questione “ecofilosofica” chiama in causa quindi un possibile mutamento antropologico³⁰ che ha come punto di partenza la relazione società-natura nelle Costituzioni tanto dei Paesi sviluppati, quanto di quelli in via di sviluppo, poiché sono soprattutto le seconde a far emergere ciò che costituisce un vero e proprio “conflitto” culturale avente altresì alcune e importanti ricadute contestualmente sul piano ecologico, politico e giuridico che verranno analizzate nelle sezioni che seguono: 1) l’ipotesi di uno Stato mondiale per l’ambiente; 2) l’estensionismo giuridico agli enti naturali nell’ambito di alcuni Stati “plurinazionali” latino-americani.

Nella Tabella nr. 4 sono sintetizzati gli orientamenti “debolmente antropocentrici” e “biocentrici” in relazione alla dimensione del diritto in quanto collegato al sapere scientifico, economico e politico, ponendo in particolare l’accento sul complesso intreccio metodologico che sussiste tra “sapere scientifico” (considerato in generale come tutto ciò che di consueto è giustapposto alle materie umanistiche) e “scienza politica”, diritto ed economia alla luce del principio di precauzione (un vero e proprio “collante disciplinare”) e di come quest’ultimo possa declinarsi secondo differenti “combinazioni” in base a differenti punti di vista filosofico-politici.

Tabella n.4			
DIRITTO E NATURA			
STS STUDIES (Science Technology and Society)		ANTROPOCENTRISMO DEBOLE	BIOCENTRISMO
			
PAROLE	PRINCIPIO DI PRECAUZIONE	PRINCIPIO DI PRECAUZIONE	PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
CHIAVE	ACCOUNTABILITY SCIENTIFICA E POLITICA DELIBERAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA	DIRITTI UMANI E AMBIENTE COSMOPOLITISMO AMBIENTALE CRESCITA QUALITATIVA STATO STAZIONARIO	DIRITTI DELLA NATURA BENI COMUNI (COMUNITÀ-SOVRANITÀ- PROPRIETÀ)
AUTORI	JASONOFF, FUNTOWICZ, KY SAR, TALLACCHINI	POSTIGLIONE, BOSSELMANN	CULLICAN, LAITOS, SHIVA, BRESSO BOYLE, WEISS, HISKES

³⁰ Cfr. L. SCILLITANI, *Studi di antropologia giuridica*, Jovene, Napoli, pp. 140 e ss.

2. *L'ipotesi eco-cosmopolita: un diritto dell'umanità all'ambiente garantito da uno Stato mondiale democratico*

Alla luce degli sviluppi teorici riguardanti una possibile configurazione a livello internazionale di una “democrazia ambientale”,³¹ si è sempre più rafforzata l'idea di inquadrare il diritto internazionale dell'ambiente non solo come un insieme di norme e strutture di “governance” volte a favorire una maggiore partecipazione dei singoli cittadini nei procedimenti di valutazione dei rischi e in vista della decisione politica,³² ma anche di rileggere l'impalcatura dei diritti e dei diritti umani in particolare, rifunzionalizzandoli in una chiave “ambientale”³³ o “ecologica”,³⁴ ciò al fine di garantire “soglie di indecidibilità”³⁵ oltre le quali le maggioranze politiche non potessero intervenire annullando, modificando o alterando il nucleo di una dimensione “sostanziale” della democrazia³⁶ afferente soprattutto alla persona e i suoi diritti sociali (oltre che civili e politici).³⁷

Già Norberto Bobbio evidenziava che oltre alla riconducibilità del diritto a vivere in un ambiente “protetto” (non inquinato) alla eterogenea e vaga categoria dei diritti di terza generazione (che comprende altre figure importanti come i diritti di solidarietà, il diritto allo sviluppo economico, alla pace internazionale, alla libertà informatica, i diritti dei consumatori ecc.), sarebbe prima o poi scaturita una “quarta generazione” di diritti umani, da un lato a causa della «capacità

³¹ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., e G. PAROLA, *Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship*, cit.

³² Cfr. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in environmental Matters, Participants, June 25, 1998, 38 I. L. M. 517 (1999), entered into force Oct. 30, 2001.

³³ Cfr. M. GRECO, *Diritti umani e ambiente*, cit.; A. BOYLE – M.R. ANDERSON, *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Clarendon Press, Oxford 1996.

³⁴ Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della natura*, Zeitgeist, Prato 2012 (Devon 2011), e J.G. LAITOS, *The Right of Nonuse*, Oxford University Press, Oxford 2012.

³⁵ Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari 2001.

³⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma 2018.

³⁷ Cfr. T. HAWARD, *Political Theory and Ecological Value*, Polity Press, Cambridge 1998; ID., *Greening the Constitutional State: Environmental Rights in the European Union*, in *The State and The Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini»³⁸ e dall'altro in virtù di rivendicazioni³⁹ che tengono conto in modo particolare della peculiare e al contempo “comune” *relazione* con l’“ambiente” di cui l'essere umano è sostanzialmente parte.

Nel primo caso, con l'espressione “diritti ambientali” ci si riferisce in genere a quelle posizioni soggettive che nate nel contesto della modernità politica e giuridica, si sono in seguito evolute in diritti di “terza generazione” previsti in diverse Carte costituzionali europee ed extraeuropee⁴⁰ consistenti in un’“espansione” (realizzata a livello normativo o interpretativo) dei diritti fondamentali della persona. Essi si caratterizzano infatti per lo più nei termini di un completamento dei diritti sociali,⁴¹ ma il soggetto tutelato è unicamente l'essere umano, giacché la protezione della natura secondo tale prospettiva è finalizzata soltanto ai bisogni basilari della persona e al soddisfacimento di diritti come quelli alla salute e allo sviluppo economico.

³⁸ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 3° ed. 1997 (1° ed. 1990), pp. XIV-XV.

³⁹ Si utilizza qui la parola “ambiente” appositamente in modo non riduzionista ma estremamente generico poiché (come si vedrà anche nel prossimo paragrafo) numerose e svariate sono le accezioni che l’“attivismo” dei movimenti, delle comunità e di alcune schiere di accademici danno a tale nozione, a seconda della filosofia di riferimento che però in molti casi costituisce l'espressione di una concezione *ibrida* del “pensare” e dell’“agire” (anzitutto sul piano politico) in uno “spazio comune dell'abitare”, in cui il territorio (comprensivo tanto di elementi naturalistici, quanto antropici) non è concepito secondo una logica meramente “identitaria”, nel senso di “escludente”. Cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, Manifestolibri, Roma 2015; L. PELLIZZONI, *Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature*, Routledge, London/New York 2015; F. CAPRA – U. MATTEI, *The Ecology of Law. Towards a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berret-Koehler Publishers, Oakland CA 2015. Chiara Certomà (C. CERTOMÀ *Postenvironmentalism: A Material Semiotic Perspective on Living Spaces*, Palgrave Macmillan, London 2016), ha definito il “nuovo attivismo” derivante soprattutto dalle *pratiche* emergenti dai contesti urbani come post-ambientalismo, in virtù di una concezione ontologica della realtà che vede diffusi assemblaggi (network) tra esseri umani e *ambienti* in cui i primi vivono e di cui si prendono “cura”, come una condizione di inevitabile *inseparabilità*. In altri termini un post-modernismo “materialista” che non vede disgiunte teoria e pratiche di cura dei “luoghi”.

⁴⁰ Cfr. per tutti A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, Ambiente, Generazioni future, Specie Umana*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 119-120 e G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, in *Trattato del diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), Cedam, Padova 2012, cit., pp. 124 e ss.

⁴¹ Cfr. F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), cit.

Nel secondo caso che si andrà in seguito ad esaminare più approfonditamente ovvero quello attinente al diritto “ecologico” (*rule of law for nature*) sarebbe al contrario prevista da parte dei suoi fautori⁴² anche la possibilità di estendere e riconoscere una “soggettività giuridica” agli enti di natura in virtù di un nucleo di contenuti etici di matrice “non antropocentrica”, atti a determinare un percorso di rilettura “sistemica” (se non quasi a decretare un vincolo di subordinazione) dei diritti umani a superiori scopi di tutela ecologica.⁴³

Tale distinzione, oltre a riguardare in generale modi diversi di approcciarsi alla crisi ambientale, dal punto di vista dell’analisi giuspolitica riflette soprattutto la *molteplicità degli orientamenti culturali* che si riverberano nelle relazioni sociali, politiche ed economiche nell’ambito di Stati che hanno diverse tradizioni culturali e giuridiche rispetto a quella europea e in generale “occidentale”.⁴⁴

Il tentativo di conciliare diritti umani e tutela dell’ambiente (come anticipato all’inizio del capitolo) non costituisce una novità⁴⁵ nonostante la seconda sia riconducibile o all’esercizio di una funzione pubblica (normativa, amministrativa o giudiziaria) o risulta essere speculare alla predisposizione di una più ampia salvaguardia afferente ai singoli diritti della “persona” come presupposto per un ipotetico “diritto umano all’ambiente”.⁴⁶

I diritti “ambientali” sono di fatto “diritti umani” (diritto al cibo, all’acqua e in generale ad un adeguato standard di vita) *integrati* da una pretesa a veder tutelato il proprio *habitat* in relazione alla tipologia di situazione soggettiva presa in considerazione (la maggior parte

⁴² Per una sintesi delle posizioni “biocentriche” ed “ecocentriche” nell’ambito del diritto cfr. C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

⁴³ C. CULLICAN, *I diritti della natura*, cit., pp. 126 e ss.

⁴⁴ Cfr. G.H. PATRICK, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, 4a. ed., Oxford University Press, Oxford 2010.

⁴⁵ Cfr. A. BOYLE – M.R. ANDERSON, *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, cit.; K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), cit.

⁴⁶ Cfr. A. POSTIGLIONE, *Il diritto dell’ambiente: riconoscimento nazionale ed internazionale*, Comitato propomotore del Tribunale internazionale dell’ambiente, Giuffrè, Milano 1990; M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano 2004; G. CORDINI, *Informazione, diritto, ambiente*, in A. Cammelli – E. Fameli (cur.), *Informatica, Diritto Ambiente*, ESI, Napoli 1997.

dei casi sottoposti alla Corte EDU hanno riguardato in larga parte il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla salute e al rispetto del domicilio, la cui violazione era derivata a seconda delle fattispecie esaminate da attività inquinanti di fabbriche, stabilimenti industriali o locali commerciali).⁴⁷

Essi ineriscono come già anticipato generalmente a un aspetto "sostanziale" e a uno "procedurale",⁴⁸ cui al centro della tutela vi è sempre e soltanto l'individuo, considerato però attentamente nel più ampio contesto sociale e biologico⁴⁹ in cui esso stesso nasce e si "sviluppa".

Una tale "rilettura" non dissimula quindi la manifesta concezione "frammentata" che si può avere sia del termine "ambiente"⁵⁰ la cui identità è ridotta in buona sostanza alle sue specifiche "componenti" tanto naturali (acqua, suolo, aria), quanto "antropiche" (urbanistica, paesaggio, beni culturali ecc.) sia delle sua politica di tutela che considera singolarmente tali componenti oggetto di interessi pubblici, della cui cura è investito lo Stato mediante l'esercizio di poteri legislativi, amministrativi e giudiziari.⁵¹ Componenti che "informano" altresì il contenuto di specifici diritti soggettivi riconosciuti e tutelati nell'ambito di normative "settoriali".⁵²

⁴⁷ Come è stato infatti osservato: «Il tema dell'ambiente [...] è entrato nel dibattito internazionale solo in tempi relativamente recenti, motivo per cui nella maggior parte degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani continua a mancare un riferimento diretto ed esplicito all'ambiente e, di fatto, non si può ancora dire che esista un diritto all'ambiente autonomamente azionabile». Su: <https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/24/diritti-umani-ambiente-diritto-internazionale-onu/>.

⁴⁸ Cfr. T. HAYWARD, *Constitutional Environmental Rights*, Oxford University Press, Oxford 2015.

⁴⁹ Cfr. K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), cit., pp. 83-84.

⁵⁰ Cfr. M. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, Cedam, Padova, 1984.

⁵¹ «L'importanza di tale riconoscimento risiede nella possibilità di individuare una componente ambientale nella protezione dei diritti umani, che dunque entra a far parte degli obblighi esistenti in capo agli Stati di rispettare, proteggere e realizzare ciascun diritto». Su: <https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/24/diritti-umani-ambiente-diritto-internazionale-onu/>, cit.

⁵² Corte di Cassazione, I Sez. Civ. Sentenza n. 9211 del 1995, che considera in ogni caso anche la lesione del bene giuridico "ambiente" quale autonoma circostanza cui imputare una responsabilità di tipo civile, indipendentemente dal mero pregiudizio patrimoniale.

Come è stato osservato in ordine all'opportunità di incorporare il *diritto all'ambiente* nel sistema di tutela dei diritti umani, essa rappresenterebbe

un risultato importante, ma inevitabilmente limitato. La protezione dei diritti umani è per definizione incentrata sugli individui, a parte rari casi in cui comprende determinati gruppi di persone, come i popoli indigeni. In altri termini, la possibilità di azionare la tutela del diritto all'ambiente rimarrebbe in ogni caso limitata alle iniziative dei singoli per pretendere il rispetto da parte dei propri Stati degli obblighi internazionali e, in ogni caso, sarebbe ammissibile solo ove sia possibile provare il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dello Stato e la lesione subita dall'individuo. Ciò è particolarmente complesso [...] per quanto riguarda [ad esempio] i danni causati dai cambiamenti climatici. Per essi la scienza ha ricostruito un collegamento con l'azione dell'uomo che [spesso] non è sufficiente per determinare il sorgere della responsabilità statale per violazione dei diritti dell'uomo.⁵³

L'aspetto "sostanziale" di un "diritto *all'ambiente*" si associa pertanto da un lato alla singola sfera soggettiva in sé considerata (ad es. salute o proprietà), la cui *ratio* di tutela è da individuarsi nella singola "utilità" o nello specifico "servizio" di riferimento (ad esempio il bacino di un fiume, un terreno coltivabile, acqua potabile ecc.), dall'altro esso è qualificabile altresì come un "fascio di pretese" (ad es. salute e proprietà) la cui articolazione generalmente costituisce anche la premessa per il godimento di servizi che soddisfino bisogni *pubblici* "fondamentali" (spazi pubblici verdi, trasporti efficienti, monitoraggio dello "stato di qualità" di risorse come aria e/o acqua ecc.); da entrambi i punti di vista comunque la "settorialità ambientale" si atteggia maggiormente come un requisito necessario ai fini di una più agevole individuazione dell'*oggetto* della tutela,⁵⁴ sebbene non manchino (come è noto) opinioni contrarie che lo descrivono come un "bene" (unitario) in se per sé considerato.⁵⁵

⁵³ Cfr. <https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/24/diritti-umani-ambiente-diritto-internazionale-onu/> cit.

⁵⁴ Per un dibattito sulla definizione giuridica di ambiente cfr. D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), cit.

⁵⁵ Cfr. A. POSTIGLIONE, *Il diritto dell'ambiente: riconoscimento nazionale ed internazionale*, cit. Da qui il carattere "fondamentale" del principio di integrazione "codificato" tanto nella Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo, sia nel Trattato

L'aspetto procedurale riguarda il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni da adottare in materia ambientale, attraverso l'attribuzione di una titolarità di diritti come quello all'informazione, alla partecipazione e all'accesso alla giustizia come previsto in larga parte dalla Convenzione di Aarhus, indicata anni addietro dall'ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, come «La più ambiziosa avventura nell'area della “democrazia ambientale” di gran lunga intrapresa sotto gli auspici delle Nazioni Unite».⁵⁶

Quanto alle procedure decisionali aperte all'intervento del pubblico, l'Accordo, sebbene ispirato da un approccio anch'esso “settoriale” rende anzitutto palese un'apertura al riconoscimento di diritti “multidimensionali” e “trasversali” (fruizione, ma allo stesso tempo diritto alla “conservazione” delle risorse naturali, cui si accompagnano doveri e diritti pubblici e privati) che sono in realtà da alcuni giuristi concepiti come l'espressione di una vera e propria olistica “unità”, le cui “componenti” sono tutte ad essa riconducibili.⁵⁷ Inoltre lo stesso Trattato fornisce anche in parte alcune linee orientative al fine di configurare in concreto quella nuova forma di cittadinanza “ecologica” analizzata nella sua veste teorica nel capitolo precedente.

In ogni caso a opinione di gran parte della dottrina e della giurisprudenza italiane e internazionali risulta non poco disagiata considerare l'ambiente *in sé* (nonostante le espresse previsioni di alcune Carte costituzionali di Stati sia europei sia oltre continente) come l'oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, ovvero azionabile dal “singolo”

sul funzionamento dell'Unione Europea il quale all'art. 11 stabilisce che: «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Per una ricognizione sui principi ambientali nel diritto comunitario cfr. R. GIUFFRIDA, *Diritto europeo dell'ambiente*, Giappichelli, Torino 2012.

⁵⁶ Cfr. www.unec.org/env/pp/.

⁵⁷ Nella stessa direzione delle tesi “moniste” è stato osservato che il carattere precettivo e non più programmatico di alcune norme e combinati disposti avente carattere costituzionale (come ad esempio l'art. 32 Cost. it. con l'art. 2, da cui è derivata la più ampia interpretazione per un diritto a un ambiente salubre) ha generato la «consapevolezza del territorio [...] come luogo in cui la persona stabilisce la propria esistenza, radica i propri interessi abitativi, lavorativi ecc., e ricerca la qualità della vita, al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità». Cfr. R. GALLI, *Novità normative e giurisprudenziali di Diritto civile, Diritto penale e Diritto amministrativo*, Cedam, Padova 2012.

(individuo o Stato) o (secondo uno storico ma isolato orientamento giurisprudenziale) dall'“umanità” in quanto tale⁵⁸ indipendentemente da una specifica qualificazione della posizione sostanziale inerente *al soggetto* di riferimento;⁵⁹ piuttosto esso è più esattamente qualificabile come un “interesse collettivo” o un “valore”, universalmente riconosciuto da tutta la Comunità internazionale come “obbligante”,⁶⁰ espressione di una sfida alle tradizionali dimensioni giuridiche di spazio (oltre il confine nazionale) e di tempo (ovvero in funzione dei bisogni di generazioni anche successive a quella attuale).⁶¹

Il carattere “collettivo” dell'interesse tende comunque gradualmente a rivestire il crisma della giuridicità mediante la formazione e il consolidamento di norme consuetudinarie inderogabili o grazie ad accordi i cui «obblighi “oggettivi” o *erga omnes partes* [possono] essere pretesi, perlomeno in teoria, da *qualsiasi* Stato parte, nei confronti di un altro Stato parte, indipendentemente da un interesse specifico in tal senso». ⁶² Principi come quello di integrazione, di precauzione, dello “sviluppo sostenibile” o dell'“equità intergenerazionale” entrambi

⁵⁸ Ci si riferisce all'emblematico caso *Minoris Oposa* (sent. del 30 luglio 1993 della Suprema Corte delle Filippine) poiché (al di là dell'importante risultato raggiunto sul piano della tutela delle foreste pluviali) fu riconosciuta a livello procedurale la legittimazione da parte di alcuni minorenni ad agire collettivamente in giudizio in nome e per conto delle “generazioni future”. Ma tenendo da parte il problema della giustiziabilità dei “diritti collettivi” è proprio tuttavia questa estensione spazio-temporale riguardante dal lato oggettivo l'intero pianeta e dal lato soggettivo l'umanità intera (comprese le generazioni future) a creare comunque un problema per una vera e propria configurabilità di un diritto soggettivo all'ambiente che non si riduca a un mero accostamento tra il diritto d'ambiente e i diritti dell'uomo. Cfr. G. CORDINI, *Informazione, diritto, ambiente*, in A. Cammelli – E. Fameli (cur.), *Informatica, Diritto Ambiente*, cit., p. 8.

⁵⁹ La pronuncia della Corte Costituzionale italiana del 28 maggio 1987 n. 210 già aveva avallato tale concezione identificando l'ambiente nei termini di una nozione autonoma e giuridicamente significativa, ma da intendersi non come diritto soggettivo ma nei termini di un “valore primario”.

⁶⁰ Cfr. P. DE SENA, *Giustizia Internazionale*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, U. Pomarici (cur.), Giappichelli, Torino 2007, pp. 319 e ss.

⁶¹ Come afferma Klaus Bosselmann: «Noi non siamo minacciati soltanto da forze distruttive per l'individuo e per la società, ma anche da forze distruttive per l'ambiente. Infatti, la società moderna sembra più minacciata dallo sviluppo insostenibile che dagli attacchi diretti alla libertà individuale. Evidentemente, i diritti umani e l'ambiente sono strettamente concatenati». Cfr. K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), cit.

⁶² Cfr. P. DE SENA, *Giustizia Internazionale*, in *Filosofia del diritto*, U. Pomarici (cur.), cit., p. 329.

riguardanti la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali anche a beneficio delle generazioni future si configurano come "vincoli funzionali" all'esercizio del potere sovrano dei singoli Stati.

Ed è per tale ragione che alcuni autori hanno invero azzardato l'ipotesi di un nuovo "diritto fondamentale", ascrivibile all'intero *genere umano* considerato esso stesso espressione di una "entità collettiva *naturale*"⁶³ che "esiste" (e che *dovrebbe* continuare ad esistere)⁶⁴ in virtù della successione temporale delle generazioni.⁶⁵ Tale diritto dovrebbe avere pertanto a oggetto la fruizione delle risorse naturali da parte dell'intera umanità ma al contempo essere accompagnato da un correlato *obbligo* di conservare le condizioni dell'"equilibrio ecologico"⁶⁶ al fine di garantire la sopravvivenza infra e intergenerazionale.

⁶³ Il riferimento è anche ovviamente all'umanità futura, quindi alle future generazioni. Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit.; A. TARANTINO, *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Id. (cur.), Giuffrè, Milano 2003, e R.P. HISKES, *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

⁶⁴ Nell'ambito dei diritti naturali preesistenti alla loro rivendicazione, tali autori hanno distinto una categoria di diritti fondamentali considerati dal punto di vista dell'"essenza" umana ("vita" e "libertà") da un'altra che fa invece riferimento alla "esistenza" (diritti ecologici e genetici). Questi ultimi a differenza dei primi ineriscono alla: «consapevolezza dell'*affermazione storica della loro tutela*, perché sviluppatasi [...] nel momento in cui l'ambiente ha iniziato a dimostrare la sua incapacità di assorbimento dell'inquinamento prodotto dall'uomo [tuttavia si precisa che] il loro fondamento [è] comunque rinvenibile nell'originaria natura umana, poiché intimamente legato al diritto costitutivo ed essenziale alla vita dell'umanità nella sua *totale estensione temporale*». Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., pp. 344-345, corsivi nostri. Sul punto approfonditamente cfr. A. TARANTINO, *Diritti umani e questioni di bioetica naturale*, Giuffrè, Milano 2003.

⁶⁵ Ascrivibile grazie a un insolito utilizzo della concezione istituzionalistica del diritto in Santi Romano, estensibile, secondo l'autore al concetto di "specie" in relazione al comune "progetto-programma" rappresentato dalle disposizioni naturali del suo peculiare genoma. Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., p. 366. In ordine alla problematica relativa all'identificazione giuridica delle future generazioni cfr. G. PONTARA, *Etica e generazioni future. Una introduzione critica ai problemi*, Laterza, Roma-Bari 1995, e R.P. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, cit.; V. KAUL, *Quando la cultura salva le persone future*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), Rubbettino, Cosenza 2010.

⁶⁶ Con questa nozione si vuol porre l'accento sulla componente *relazionale* che attiene all'ambiente, ma che è secondo un'ottica antropocentrica salvaguardabile soltanto dalla specie umana, ontologicamente "distinta" dalle altre entità naturali. Cfr. B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna 2001.

Questa prospettiva (“debolmente” antropocentrica), nella sua versione “sostanziale” restituisce il diritto ambientale (e *in primis* al diritto internazionale dell’ambiente) alla tradizione giusnaturalista sottraendolo in parte alla dinamica storica⁶⁷ in virtù di un *sopravvenuto* valore etico attribuibile ai *patrimoni genetici* sia della “specie umana” considerata nella sua unità, sia di quelli marini e terrestri; entrambi espressione di un hartiano *contenuto “minimo” del diritto* alla “vita” (intesa qui nella sua “diversità” e “complessità”), oggi minacciata da parte di chi è il principale responsabile della crisi ecologica, ovvero (secondo questa tesi) l’“essere umano” in sé considerato come dato biologico (*rectius*: ecologico).⁶⁸

Dato infatti il carattere globale dei rischi e dei potenziali pericoli riguardanti l’ambiente naturale e la salute, secondo tale orientamento non ci sarebbe (in virtù di tale scenario) alcuna ragione per cui tale “diritto *all’ambiente*” dovrebbe sussistere in capo a un solo individuo e non radicarsi invece nell’“umanità” intera. Ciò si evince dalla sua complessa ma chiara definizione che presuppone a sua volta una necessaria quanto urgente *responsabilizzazione*:

L’uomo, si apre, nella sua qualità di “custode responsabile-amministratore fiduciario”, all’intera vita naturale, ma continua a non abbandonare la sua *centralità*, in un’ottica antropocentrica “debole”, accettabile sia da un punto di vista laico sia da un punto di vista religioso, rispettando pienamente, dunque, le finalità della “bioetica naturale”, da ritenersi denominatore comune tra la concezione *sacra* e quella *violabile* della vita.⁶⁹

Il riconoscimento di una rilevanza etica *all’intero genere umano* non appare però abbastanza solido dal punto di vista strettamente

⁶⁷ In contrapposizione a Norberto Bobbio il diritto all’umanità e all’ambiente è considerato un diritto naturale sebbene Tarantino riconosca che la sua importanza sia “emersa” a causa di un determinato evento storico che è la rivoluzione industriale. Cfr. A. TARANTINO, *Diritti dell’umanità e giustizia intergenerazionale*, cit.

⁶⁸ Cfr. H.L.A. HART, *Are There Any Natural Rights?*, «Philosophical Review» LXIV (1955), pp. 175-191. Per una trattazione specifica sui diritti dell’umanità intesa come specie, Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente*, cit., e A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., pp. 183 e ss.

⁶⁹ Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente*, cit., p. 376, corsivi nostri.

giuridico poiché com'è stato evidenziato, esso «[sebbene possa] collegare unitariamente altri diritti morali, come pretesa giuridica finisce con il ridurre un interesse generale a frammentati interessi individuali, molto parziali e perlopiù soddisfatti da forme di risarcimento economico, che possono lasciar sussistere il pregiudizio all'ambiente». ⁷⁰

Motivo per il quale in ambito giuridico è maggiormente utilizzata una nozione più "mite" come quella di *ambiente* ⁷¹ rispetto a quella più sfuggente e ampia di "natura". Come è stato infatti sottolineato nella stessa direzione l'"ambiente" nasce come «nozione avalutativa, vocabolo tecnico che deve indicare un sapere rigoroso e neutrale sulle tematiche ecologiche in modo da isolare e definire i contorni di ogni singola questione, [come] inquinamento, conservazione delle risorse, crescita demografica – evitando le complicazioni di un approccio globalistico». ⁷²

Anche l'*Earth System Governance project* seppur orientato da obiettivi di carattere "globale", sul versante "istituzionale" è comunque ispirato da una visione "neo-istituzionalista" (articolata cioè su più centri di produzione normativa) poiché considera poco realistiche (sul piano della fattibilità) le proposte provenienti dagli orientamenti cosmopoliti (che si potrebbero definire "forti") sulla governance ambientale, la cui aspirazione è infatti quella di costruire *un solo ordinamento giuridico mondiale*. Ciò in virtù del fatto che soltanto quest'ultimo potrebbe a parere dei suoi sostenitori costituire l'unico strumento in grado di garantire (al di là di differenze culturali, etniche, linguistiche e in generale di appartenenza a determinati Stati-nazione) il nostro "diritto dell'umanità all'ambiente".

Il substrato culturale da cui nasce tale proposta "globalista" è l'ideale di una "democrazia ambientale cosmopolita", ⁷³ per evitare di lasciare

⁷⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giapichelli, Torino 1996, p. 221.

⁷¹ Cfr. S. BOLOGNINI, *La definizione giuridica di ambiente: una chimera?*, «Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente» XII (2007).

⁷² Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, «Archivio Giuridico» CCXV, 2/3 (1995), p. 234.

⁷³ «L'affermazione universale di tale diritto [dell'umanità all'ambiente] è strettamente connessa [...] alla realizzazione di un presupposto fondamentale, ossia di una "democrazia ecologica cosmopolita". Tale forma di democrazia non è altro che una sintesi possibile, a nostro modo di vedere, tra il pensiero di Daniele Ungaro, per quanto attiene all'idea di "democrazia ecologica", e quello di Daniele Archibugi e David Beetham, per quanto attiene al concetto di "democrazia cosmopolita".»

a una tecnocrazia (economico-finanziaria e/o scientifica) non rappresentativa e dalle mani “invisibili” il governo mondiale dell’ambiente.

I due assunti in base ai quali comprendere quali siano poi le premesse per la scelta di una *politica democratica* nell’Antropocene,⁷⁴ (quale epoca che caratterizza la specie umana in termini di una “forza agente” sul piano planetario) esse riguardano da un lato la centralità delle sfide ambientali globali (in condizioni di relativa incertezza epistemologica) come sfondo non più “negoziabile” dalle maggioranze politiche (il che significherebbe da tale punto di vista ridurre soltanto i margini di manovra del potere decisionale funzionalizzandolo alla “prospettiva” delle generazioni future), dall’altro «perché [la democrazia] rimane l’unico regime politico compatibile con la *libera* volontà di unirsi per migliorare la sicurezza e le prospettive di vita di ognuno».⁷⁵ Come sottolinea Daniele Ungaro, autore de’ *La democrazia ecologica. L’ambiente e la crisi delle istituzioni liberali*⁷⁶ (uno dei primi testi di sociologia politica apparsi in Italia sull’argomento) nello giustificare i motivi di tale scelta anche sul piano internazionale: «la democrazia ecologica [...] è antiliberista senza essere illiberale».⁷⁷ Scelta che conduce però secondo l’autore a privilegiare contestualmente una soluzione fondata su un *sistema* in grado di regolare in modo efficace la sfera della “tecnica” e del “mercato” attraverso «regimi internazionali di valutazione e gestione del rischio. Ciò richiede la cessione negoziata di sovranità nazionali forti (quelle deboli sono già scavalcate da altri poteri incontrollabili) a istituzioni internazionali, capaci di rendere svantaggioso il comportamento da *free rider* da parte di singoli Stati razionalmente opportunisti».⁷⁸

Cfr. M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente*, cit., p. 384. L’autore pur facendo riferimento al testo di Daniele Ungaro nell’utilizzare la denominazione “ecologica”, secondo la prospettiva adottata nel presente lavoro sarebbe a nostro avviso più appropriata (al fine di descrivere la proposta cosmopolita) l’appellativo di “democrazia ambientale” (e non ecologica) in virtù della connotazione antropocentrica e “neoliberale” che caratterizza la tesi qui descritta.

⁷⁴ Sul tema, cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, DeriveApprodi, Roma 2018.

⁷⁵ Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale*, Vita e Pensiero, Milano 2010.

⁷⁶ Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica*, cit.

⁷⁷ *Ivi*, p. VI.

⁷⁸ *Ivi*, p. 136.

Ma l'imprevedibilità e talora l'irreversibilità dell'interazione tra forze umane e naturali mette al contempo in crisi alcuni dei cardini del liberalismo classico, ovvero la neutralità dello Stato rispetto a visioni del mondo controverse, come la dicotomia pubblico/privato e l'imputazione soggettiva della responsabilità di azioni dannose sul piano ambientale che per la loro complessità spazio-temporale (la distanza degli effetti o i tempi lunghi in cui gli stessi possono manifestarsi) rendono come si è visto insufficiente nell'ambito di una “democrazia ecologica” l'utilizzo di un criterio meramente “soggettivo” ed “ex post” come quello inerente alla *normativa del danno*.⁷⁹

Essa potrebbe soddisfare infatti soltanto talune esigenze di “giustizia” (anche “ambientale”) come quelle relative alla certezza del diritto attraverso misure risarcitorie e/o compensative nei confronti dei Paesi meno industrializzati o delle generazioni future (qualora si dovesse giungere ad accettare, con scarse probabilità, in modo unanime, la tesi della responsabilità collettiva e storica da parte dei cittadini delle democrazie industriali avanzate per gli indebiti benefici goduti grazie alle *asimmetrie di potere* che minano a loro volta le basi per una legittimazione democratica della politica).⁸⁰ Senza rendere conto inoltre che esistono esternalità non “compensabili” o di beni insostituibili (es. acqua e aria non inquinate) che necessiterebbero di una analisi del “metabolismo sociale” ben più complessa⁸¹ rispetto al tradizionale criterio comparativo “costi e benefici” al fine di giungere a delle decisioni politiche realmente *sostenibili* sul piano ambientale e socio-economico, evitando al contempo di ricorrere a metodologie “tecnocratiche”.

Appaiono allora ineludibili le domande poste anche in tale contesto da Robyn Eckersley in merito a quali implicazioni le tesi scientifiche sull'Antropocene e sui “confini planetari” potrebbero avere riguardo la costruzione di una “democrazia ecologica”. Ancora una volta a parere della teorica australiana tali implicazioni riflettono i rapporti tra sapere scientifico e politica:

Il team di scienziati di Rockström ha sviluppato il framework dei confini planetari a supporto di una governance globale dei processi del Sistema Terra. Ma quali siano le implicazioni sul piano della democrazia al fine di gestire una transizione concertata di tale portata

⁷⁹ *Ivi*, p. 35.

⁸⁰ Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., pp. 201-202.

⁸¹ Si parla a riguardo di approccio multidisciplinare e multicriteriale. Per un approfondimento si rinvia a G. DE MARZO, *Buen Vivir*, cit., pp. 46 e ss.

e grandezza non è chiaro. Se ora [*noi*] siamo “al posto di guida del pianeta”, come suggerisce Rockström, questo non sta a significare che gli esseri umani che hanno la lungimiranza, la conoscenza e la capacità politica di esercitare l'*agency* geologica nel dirigere i processi della Terra all'interno di uno spazio operativo sicuro hanno eclissato altri “conducenti” planetari? E chi è il “noi” che dovrebbe portare avanti tale guida? Se l'umanità è diventata una forza che plasma la Terra in gran parte per una casualità piuttosto che per un progetto, allora quali sono le prospettive di un atto intenzionale e democratico di questa “agency geologica” dell'umanità identificata in un'entità *collettiva* e quale forma dovrebbe assumere?⁸²

Per comprendere l'orientamento eco-cosmopolita (che sostiene l'ipotesi di uno Stato democratico mondiale per la cura dell'ambiente globale) occorre preliminarmente evidenziare quali sono gli attuali scenari che si avvalgono premeditatamente di un metodo “tecnocratico”, (quindi depoliticizzato) di “azione collettiva” al fine di superare (acriticamente) l'empasse che pone una natura *ibrida* (in parte naturale, in parte artificiale) così come prospettata dalle diverse *narrazioni* sull'Antropocene,⁸³ il cui comun denominatore (indipendentemente dalle differenti angolazioni mediante le quali è considerata la dicotomia natura-cultura) è l'integrazione di elementi *valutativi* (principalmente etici e politici) entro “oggetti” (impalpabili e/o “viscosi” come ad esempio il cambiamento climatico)⁸⁴ che non sono più soltanto esclusivamente “scientifici”.

Secondo una prima proposta (definita anche come “bad Antropocene”), ispirata da una narrazione “naturalista”, secondo la quale la Natura è apolitica e astorica e l'essere umano avrebbe semplicemente *accelerato* negli ultimi decenni (rispetto alla prima rivoluzione industriale) il proprio impatto sul pianeta sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo possono essere soltanto le conoscenze scientifiche

⁸² Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, «Political Studies» LXV (2017).

⁸³ Per una disamina completa di tali narrazioni Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., pp. 48 e ss.

⁸⁴ Sul significato e sul tema degli “iper-oggetti” il cui esempio più drammatico è rappresentato dal “cambiamento climatico” cfr. T. MORTON, *Hyperobjects*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2013.

la base dell'azione politica necessaria a condurre l'umanità verso un futuro sostenibile [...] Il soggetto e la causa dell'Antropocene è una categoria biologica – la specie –, non gruppi sociali, né individui storicamente e culturalmente determinati. È la storia di un “noi” globale, di una moltitudine naturale che a un certo punto diventa agente geologico globale. Grazie alla scienza, questo soggetto può passare dalla cecità a una consapevolezza della dinamica ambientale, dal dominio sulla natura alla cura e tutela della natura.⁸⁵

L'unica “autorità” riconosciuta in grado di guidare l'umanità verso un mondo maggiormente sostenibile dal punto di vista ecologico sarebbe soltanto il “sapere scientifico”, poiché considerato presuntivamente neutrale, competente e autorevole e il solo ritenuto in grado⁸⁶ di superare le contraddizioni insite tanto nel sistema capitalista, quanto nelle politiche degli Stati liberal-democratici che lo sostengono, condannati (qualora non dovessero riuscire a “governare” ciò che è considerata essere una vera e propria crisi globale di sopravvivenza) a un fallimento certo. In tal senso (come osserva anche Eckersley),⁸⁷ questo orientamento se da un lato si pone in continuità con il pensiero “eco-autoritario” degli anni Settanta,⁸⁸ dall'altro ripone fiducia non

⁸⁵ Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., pp. 50-51. Per un approfondimento della tesi “naturalista”, che affonda le proprie radici culturali non solo nell'ecologia scientifica di impronta “malthusiana” (soprattutto John Lovelock, Paul Ehlich e ultimamente Will Steffen), nella sociobiologia (Edward O. Wilson) e nella “storia naturale” (Dipesh Chakabarty), ma anche in quella corrente di pensiero definita “realismo speculativo” (o ontologico) riconducibile ad autori come Quentin Meillassoux e Ray Brassier. Cfr. D. DANOWSKY – E.V. DE CASTRO, *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, Nottetempo, Milano 2017.

⁸⁶ Cfr. D. SHEARMAN – J.W. SMITH, *The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy*, Praeger, Westport 2007.

⁸⁷ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, cit., pp. 3 e ss.

⁸⁸ Autori come Garret Hardin, William Ophuls e Robert Heilbroner in continuità con il pensiero di Thomas Hobbes e di Thomas Robert Malthus, avevano in tale direzione affrontato il tema della “sopravvivenza della specie”, ponendosi nella prospettiva di un cambiamento dei valori della società occidentale industrializzata, e delle sue istituzioni, elaborando soluzioni politiche di tipo autoritario. Secondo Hardin ad esempio una scelta obbligata si sarebbe dovuta attuare attraverso una “mutua coercizione”, determinata dalla predisposizione di strumenti pubblicistici o privatistici che avessero potuto vincolare la collettività a un uso regolamentato dei “beni comuni”, normalmente caratterizzati dalla libera fruizione e affrancati da qualsiasi logica “appropriativa” (cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, «Science», CLXII (1968), pp. 1243-1248); mentre a parere di Ophuls ed Heilbroner l'unico modo per evitare la catastrofe plane-

negli Stati-nazione, ma in una scienza “transnazionale” incarnata in “Università reali”, ovvero istituzioni educative non asservite né al sistema politico, né all’ideologia liberista del libero mercato, finalizzate a far crescere un élite di esperti in grado “reggere il timone”⁸⁹ planetario in modo lungimirante, evitando in questo modo ciò che Garret Hardin aveva descritto come “tragedia dei beni comuni”.⁹⁰ Il presupposto di tale impostazione è la crisi del liberalismo e della stessa forma di governo democratica poiché ritenuta incapace a far fronte alla crisi ecologica globale attraverso la promozione della libertà dell’individuo (medio), riluttante a un cambiamento culturale di ampia portata che dovrebbe investire l’intero suo stile di vita e con esso la complessiva riorganizzazione della società.

In questa visione “neo-apocalittica”⁹¹ è quindi accordata una fiducia incondizionata a una comunità “epistemica” cosmopolitica (il cui esempio attuale è rappresentato dall’IPCC-Intergovernmental Panel of Climate Change), in un’ottica di superamento del particolarismo politico in vista di una conoscenza “certa” e “universale”, da promuovere attraverso i nuovi media, come Internet, piattaforme digitali, Università telematiche e in generale con tutti i mezzi (soprattutto informatici) che consentano la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione di dati, condivisibili grazie all’organizzazione delle nuove “real Universities” tecnocratiche che potrebbero e dovrebbero (a parere di questi autori) sostituire le “Accademie” attuali.

taria sarebbe dovuto consistere nel garantire un equilibrio “sistemico” rispetto ai limiti ecologici globali, ma per farlo sarebbero stati indispensabili un accentramento a livello statale di tutte le principali funzioni e dei poteri pubblici, al fine di garantire sia un maggiore potere d’intervento di tipo autoritativo, sia un crescente controllo sull’aumento della popolazione. In altri termini Ophuls ed Heilbroner auspicavano l’istituzione di un vero e proprio Stato autoritario in grado di indirizzare in caso di non conformità con le “norme ecologiche”, i comportamenti della collettività, con conseguente possibilità di limitare all’occorrenza anche i diritti e le libertà fondamentali proprie delle società liberali. Misure di intervento avrebbero dovuto in particolare riguardare non solo il necessario controllo della popolazione, ma anche il reindirizzo di consumi, delle produzioni agricole e industriali lungo percorsi “sostenibili” (cfr. W. OPHULS, *Leviathan or Oblivion?*, in *Towards a Steady State Economy*, H.E. Daly (ed.), Freeman, San Francisco 1973, e R. HEILBRONER, *An Inquiry into the Human Prospect*, Norton, New York 1974.

⁸⁹ Termine che riecheggia il lessico platonico, così come nella analizzata impostazione filosofico-politica di Jonas.

⁹⁰ Cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, cit.

⁹¹ Ispirata in realtà anche dal “realismo” sociologico anch’esso esaminato nel capitolo primo.

Una seconda proposta diametralmente opposta alla prima (qualificata anche come “good Antropocene” di ispirazione “costruttivista”) è contrassegnata invece da un ottimismo tecnologico che trova comunque anche qui nella conoscenza scientifica non tanto un’autorità “sovrana” che impedisca all’umanità di *andare verso la rovina* quanto un “dispositivo” di potenziamento⁹² delle capacità umane in vista di un’*ulteriore accelerazione* della produzione economica e tecnologica, considerata come un salvacondotto della specie a cui apparteniamo. Il richiamo a nuove “forme di vita” *artificiali* promuove e favorisce a tal scopo non il contenimento dell’attività antropica entro i “confini planetari”⁹³ ma un “progresso senza limiti” in grado di *autoriprodursi* indipendentemente dal sostrato biologico e organico che fornisce il mondo naturale (il cui supporto non sarebbe quindi più necessario), rifiutando qualsiasi posizione “premoderna” o “romantica” della natura. Quest’ultime infatti tralascerebbero del tutto i pregi del benessere e trascurerebbero le conquiste storiche ed “evolutive” che hanno portato invece ad una emancipazione *dalla* natura ottenuta grazie al processo di modernizzazione tecnologica ed economica della società.

Non a caso tale orientamento è illustrato in un documento intitolato *Ecomodernist Manifesto*,⁹⁴

noto per [le proprie] posizioni drasticamente anti-ecologiste, pro-biotech e pro-nucleari sviluppate in una cornice argomentativa dalla chiara connotazione neoliberale [...] La natura non tecnologicamente “elaborata” assume qui l’aspetto di una differenziazione interna alla società: qualcosa che si decide di “lasciar stare”, per ragioni estetiche o spirituali, ma sempre passibile di trasformazione e mercificazione.⁹⁵

Per contrastare ad esempio il cambiamento climatico trovano terreno fertile ed esclusivo le soluzioni della geo ingegneria e dell’ingegneria del clima (es. lancio di specchi giganti nello spazio, immissione

⁹² Cfr. G. DELEUZE – F. GUATTARI, *Che cos’è la filosofia?*, tr. it. A. De Lorenzis, Einaudi, Torino 1996.

⁹³ Cfr. J. ROCKSTRÖM *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, «Nature» CDLXI (2009), pp. 472-475.

⁹⁴ Cfr. T. NORDHAUS – M. SHELLENBERGER, *Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility*, Houghton Mifflin, New York 2007 (1° ed.).

⁹⁵ Cfr. L. PELLIZZONI, *I rischi della resilienza*, in *Territori vulnerabili. Verso una nuova sociologia dei disastri italiana*, A. Mela – S. Mugnano – D. Olori (cur.), Franco Angeli editore, Milano 2017.

di solfato di aerosol al fine di riflettere la luce solare ecc.), mentre secondo alcune versioni “post-umaniste” dello stesso “good Antropocene” dette della “Singolarità”⁹⁶ auspicano altresì l’ibridazione umana con le macchine e la colonizzazione dello spazio.

Le due tesi di fondo presentano, nonostante le differenti “narrazioni” (stato di emergenza ambientale globale da un lato, “post-ambientalismo” tecnocratico dall’altro) un tratto comune dato dalla “depoliticizzazione” delle *issues* ambientali e da un riferimento a un generico “noi” inteso come *umanità tout court*. Ma come evidenzia in un senso critico anche Frank Biermann:

la specie umana, come elemento determinante di questa nozione di Antropocene, rimane un concetto molto astratto [...] Esso maschera la moltitudine e la varietà dell’agire, le differenze nelle risorse e la diversità dei desideri umani. Maschera, in particolare, la natura politica della società umana [...] *L’Antropocene è politico*; e deve [perciò] essere inteso come un fenomeno politico globale.⁹⁷

D’altro canto occorre a tal fine ricordare che la connotazione politica (e non solo filosofica) delle due proposte or ora esaminate, (seppur non sempre esplicita) è in alcuni casi apertamente dichiarata come ad esempio (da parte del “bad Antropocene”) nella proposta di John Lovelock di una “nazione leader”, tanto avanzata dal punto di vista tecnologico da poter esercitare una sorta di “sovranità globale” influenzando la Comunità internazionale grazie al prestigio e all’autorevolezza della propria élite di scienziati⁹⁸ o (da parte del “good Antropocene”) nella fiducia riposta nella *Big Science* e nel potere “salvifico” del mercato, oppure al contrario ma sempre specularmente a quest’ultima posizione (è il caso dell’*accelerazionismo* di matrice neo-marxista) in un dominio “prometeico” di tal misura da *emancipare* l’essere umano dai vincoli che impone tanto il Capitale, quanto la Natura grazie ad una totale liberazione delle forze produttive della società.⁹⁹

⁹⁶ Cfr. A. FARMAN, *Re-Enchantment Cosmologies: Mastery and Obsolescence in an Intelligent Universe*, «*Anthropological Quarterly*» LXXV (2012).

⁹⁷ Cfr. F. BIERMANN, *The Anthropocene: A Governance Perspective*, «*The Anthropocene Review*» I (2014).

⁹⁸ Cfr. J. LOVELOCK, *The Revenge of Gaia*, Allen Lane, London 2006.

⁹⁹ Cfr. <http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/>.

La facoltà che non sia invece né una singola nazione tecnologicamente avanzata (o un improbabile Impero)¹⁰⁰ che possa governare in funzione di deterrenza, né solo il mercato ad avere il compito di risolvere all'interno della propria logica sfide che presentano innegabilmente un tale grado di *necessità e urgenza* (come il riscaldamento globale o la possibilità di una guerra atomica)¹⁰¹ fa sì che per altri "biocoscopoliti", venga prescelto invece un regime democratico entro un ordinamento, come anzidetto, mondiale.

Tale scelta è giustificata dal fatto che regole morali o principi (*in primis* quello di precauzione) non sono sufficienti *di per sé* a influenzare le scelte economiche e tecnologiche della "società globale" senza alcuna autorità politica in grado di imporli. E in tal senso queste stesse autorità dovrebbero rappresentare gli interessi del genere umano compatibilmente però con la libera volontà di unirsi al fine di decidere del proprio destino.¹⁰²

Un ordinamento siffatto dovrebbe secondo i suoi proponenti¹⁰³ fondarsi su una Costituzione globale (affinché possano essere superati anche gli ideali "confederativi" o "federativi" tra gli attuali Stati-nazione) in quanto questa dovrebbe essere espressione di un vero e Stato mondiale da realizzarsi in primo luogo attraverso una riforma delle Nazioni Unite. A partire ad esempio sia da un allargamento del Consiglio di Sicurezza anche a organizzazioni "regionali" (come l'Unione Europea), sia eliminando il diritto di veto dei cinque membri permanenti.¹⁰⁴ In secondo luogo mediante l'acquisizione da parte dei singoli individui (di qualunque nazionalità e gruppo sociale) di una «cittadinanza globale che li conduca a una partecipazione diretta nelle principali decisioni di valore transnazionale, anche attraverso la giuri-

¹⁰⁰ L'ipotesi dell'Impero in funzione di deterrenza è stata analizzata più a fondo da Furio Cerutti. Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano*, cit., pp. 215 e ss.

¹⁰¹ Il grado di necessità e urgenza di queste sfide rispetto ad altri problemi di interesse comunque globale (fame, AIDS, tsunami ecc.) è dato secondo l'autore da un impatto "hobbesiano" sulla vita e sulla morte che i secondi non manifestano, risultando quindi "assorbiti" dai primi. *Ivi*, p. 220.

¹⁰² *Ivi*, pp. 242 e ss.

¹⁰³ Cfr. A. WENDT, *Why a World State is Inevitable*, «European Journal of International Relations» IX, 4, (2003), pp. 491-542.

¹⁰⁴ Cfr. D. ARCHIBUGI – D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, cit. in M. Mancarella, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., p. 387 (n. 10).

sdizione obbligatoria di Corti Internazionali». ¹⁰⁵ E nel costruire infine a tale scopo una base elettorale comune per un Parlamento altrettanto mondiale.

Ma come è stato osservato già alcuni anni fa ¹⁰⁶ esistono tre ordini di problemi che affliggono tale proposta: la ridondanza, la legittimità e la *domestic analogy* (ovvero l'allargamento alla comunità internazionale del modello dello Stato di diritto nazionale di kantiana, kelseniana e bobbiana memoria).

La *ridondanza* sarebbe causata da un'incompleta applicazione del principio di sussidiarietà (in base al quale è giustificato rivolgersi a un'istituzione superiore solo quando quelle inferiori si dimostrino inidonee ad affrontare un problema specifico), la cui corretta configurazione sul piano della concretezza renderebbe sicuramente superflua e molto impegnativa la costruzione di un qualche "Superleviatano", essendo in tal senso già sufficiente un sistema di governo "multilivello" come ad esempio quello dell'Unione Europea (o di altre organizzazioni simili).

L'obiezione della *legittimità* riguarda sia fattori politici e culturali, sia aspetti di carattere procedurale. Quanto ai primi si tratterebbe di estendere una prospettiva "eurocentrica" (o comunque occidentale) a Paesi che potrebbero concepire in modo diverso lo stesso concetto di democrazia (per non parlare del fatto che sarebbe un controsenso parlare di elezioni "globali" laddove sono presenti incisive limitazioni o la totale esclusione della libertà di voto), un'impresa che richiederebbe un tale *consenso* da uniformare o almeno "controbilanciare" l'attuale diversificazione culturale, politica e giuridica presente nelle varie parti del globo. Quanto ai secondi essi attengono maggiormente al rapporto quasi sempre complicato che intercorre tra rappresentanza e rappresentatività, allorquando da un lato la democrazia non può essere identificata semplicemente con il principio maggioritario e dall'altro situazioni come l'elevato numero di una popolazione appartenente ad una determinata area geografica (come la popolosissima Cina) o al contrario popoli nomadi che non conoscono o rifiutano l'idea di Stato, richiederebbero meccanismi di "aggiustamento" di tal portata da non consentire di trasporre *analogicamente* (ed è qui che interviene anche l'obiezione della *domestic analogy*) lo schema del Leviatano moderno ad un ulteriore meta-livello territoriale.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 387.

¹⁰⁶ Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano*, cit., pp. 221 e ss.

Problemi a cui si è tentato di dare una risposta mediante soluzioni che non arrivino allora a propugnare un cosmopolitismo così "forte" (mediante cioè la costruzione di un ordinamento mondiale), ma almeno delle "istituzioni di garanzia" per i diritti fondamentali, politici e sociali (salute, somministrazione di cure essenziali, istruzione ecc.) cui ora si aggiunge anche la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale;¹⁰⁷ istituzioni in ogni caso sovranazionali rappresentate ad esempio da una più plausibile e praticabile Agenzia Internazionale dell'ambiente (il cui operato potrebbe far capo peraltro, come pure era stato suggerito, a una nuova e più "organica" *Convenzione di salvaguardia del diritto dell'uomo all'ambiente*) deputate tra gli altri compiti fondamentali (tra cui il rispetto di standard liberali e democratici minimi) alla imposizione di sanzioni economiche, funzionali alla trasformazione delle economie dei singoli Stati, soprattutto nei confronti dei *free riders*.

Istituzioni globali come quelle proposte da Amedeo Postiglione o Frank Bierman, rispettivamente un Tribunale Internazionale dell'ambiente (al fine di rendere effettivo il "diritto umano all'ambiente" in quanto giustiziabile anche a livello internazionale) e una World Environment Organization, se si sono dimostrate utili per rappresentare un'esigenza di maggiore uniformità istituzionale (sul piano di una *Global Environmental governance* – GEA),¹⁰⁸ non hanno però ancora visto la luce, a causa della mancanza di specifici Trattati istitutivi.

La possibile trasformazione dell'Unep in un'autonoma Agenzia specializzata (UNEO – United Nations Environmental Organization) al fine di garantire un maggiore e più efficace coordinamento e controllo sull'applicazione e la esecuzione dei "regimi ambientali" internazionali si è concretizzata (come si è visto nel primo capitolo) infatti soltanto nella misura in cui il precedente cda del Programma è stato sostituito da un'Assemblea permanente di carattere intergovernativo ed è stato conferito dagli stessi Governi degli Stati aderenti alle NU un maggiore apporto finanziario.

Di fatto, sebbene la proposta dell'*Earth System Governance Project* o comunque di una riformata governance ambientale internazionale riconosca la necessità che le questioni inerenti l'"amministrazione" dell'am-

¹⁰⁷ Per una definizione di "istituzioni di garanzia" cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit., pp. 27-28.

¹⁰⁸ Sul tema, cfr. A. NAJAM – M. PAPA – N. TAIYAB, *Global Environmental Governance: A Reform Agenda*, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba Canada 2006

biente siano riportate nelle mani “visibili” della politica (o che non si riducano almeno soltanto alla sfera economica e tecnologica), essa si preoccupa di incentivare forme di *soft power*¹⁰⁹ (esigenza nascente dalla crescente insoddisfazione sui risultati del tradizionale metodo “autorizzatorio” o *command-and-control*) attraverso il sostegno a un maggior protagonismo di soggetti economici (quali multinazionali, *think tank*, gruppi finanziari ecc.),¹¹⁰ o provenienti in generale dalla società civile (mondo scientifico, Stampa, ONG, Scuola, Università, Autorità religiose etc.) mantenendo fermo l’assunto in base al quale sia sufficiente (al fine di assicurare un’efficace risposta unitaria agli emergenti fenomeni ambientali contestualmente al raggiungimento di obiettivi di sviluppo) un maggiore coordinamento tra Stati, istituzioni e attori “globali”, secondo un modello (dinamico, coerente ed integrato, “sistemico” e presuntivamente “inclusivo” e “partecipato”) operante su tutti i livelli territoriali (*multilevel governance*).

Tale tipologia di “partenariato ambientale” pubblico-privato,¹¹¹ riflette (come è stato osservato anche dai teorici anglosassoni della

¹⁰⁹ Consistente in una rivisitazione della natura stessa dell’esercizio del potere attraverso una forma non più coercitiva (hard) ma “debole” (soft) in grado cioè di “cooptare” la volontà altrui mediante la persuasione e la seduzione del linguaggio, e della “cultura”. Cfr. J. NYE, *Soft Power: The Means to Success*, in «World Politics», New York 2004.

¹¹⁰ Si veda ad esempio il recente programma dell’UNEP “Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System” (“Inchiesta sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile”) avviato all’inizio del 2014 e implementato anche in Italia durante il Governo Renzi avente la finalità di esaminare in che modo il sistema finanziario possa adeguarsi al principio dello sviluppo sostenibile, individua e analizza quali possano essere le best practices nazionali in conformità anche alle specificità dei singoli Paesi (National Dialogue on a Sustainable Finance). Nel febbraio 2016, il MATFM (Ministero della tutela dell’ambiente e del territorio e del mare) aveva lanciato un *Dialogo Nazionale per la Finanza Sostenibile* la cui finalità «non è solo quella di redigere un rapporto nazionale con la partecipazione degli stakeholder già interessati, ma di innescare una discussione più allargata rispetto al passato, tale da coinvolgere i principali market player della finanza nazionale» (cfr. Mattm Unep Inquiry – Italy: National Dialogue on Sustainable Finance) oltre a promuovere un’azione di monitoraggio dei progressi in atto mediante la creazione di un Osservatorio italiano sulla finanza sostenibile. Cfr. <http://unepinquiry.org/>.

¹¹¹ Per un’utile disamina sull’evoluzione storico-comparativa degli strumenti di politica ambientale cfr. B. POZZO, *La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell’ambiente, in Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, G.A. Benacchio – M. Graziadei (cur.), Atti del IV congresso nazionale SIRD Trento, 24-26 settembre 2015.

democrazia ecologica) una concezione che è al contempo “neo-istituzionalista” sul piano della “forma di governo” (la democrazia) e “neo-liberale” su ciò che dovrebbe essere inteso come “cosmopolitismo”.¹¹²

È stato infatti evidenziato che:

mentre i neo-liberali impiegano un modello di agenzia utilitarista per presentare il mercato come la sola forma organizzativa in grado di esprimere, nelle circostanze giuste, la nostra razionalità gli istituzionalisti al contrario utilizzano un modello di agenzia socializzata [*embedded*] per arrivare alla conclusione che i *networks* sono le forme organizzative più confacentesi alla natura umana. I concetti di “socialità” [*embeddedness*] e “*network*” suggeriscono infatti che l’agire è sempre strutturato dalle relazioni sociali. Rappresentano dunque strumenti concettuali che permettono agli istituzionalisti di criticare le teorie sociali neo-liberali, [sebbene] gli istituzionalisti condividano le critiche neo-liberali sull’inflessibilità e la natura non reattiva delle organizzazioni gerarchiche. Ritengono comunque che la soluzione per questi problemi non consista nei mercati ma nei *networks*, i soli in grado di riconoscere che gli attori sociali agiscono entro relazioni strutturate [...] Malgrado anche gli assetti gerarchici possano assicurare fiducia e stabilità, gli istituzionalisti ritengono [infatti] che queste forme organizzative siano ormai anacronistiche: erano utili per i modelli comportamentali routinizzati tipici dell’economia fordista, ma non sono in grado di promuovere le innovazioni e lo spirito imprenditoriale necessari per competere efficacemente in una nuova economia globale basata sulle conoscenze. La nuova economia richiede *networks* in grado di combinare fiducia e partecipazione con flessibilità, reattività e innovazione.¹¹³

In altri termini l’eccessiva fiducia sui risultati positivi della cooperazione intergovernativa (istituzionalismo) da un lato e su un modello macroeconomico che non rinuncia alla crescita dall’altro (il neoliberalismo “verde” della “green economy”) sembrano aver configurato una sorta di “realismo” (post) politico-economico¹¹⁴ (una “natura-

¹¹² Sul punto Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, cit., e T. HAYWARD *International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans*, «Journal of Social Philosophy» XL 2009.

¹¹³ Cfr. M. BEVIR, *Governance e democrazia: prospettive sistemiche e prospettive radicali*, in *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell’era globale*, A. Palumbo – S. Vaccaro, (cur.), Mimesis, Milano 2006, p. 100.

¹¹⁴ Sul tema Cfr. T. LOVAT – N. CLEWER – D. ELSEY, *Capitalist Realism, Neo-liberalism, and the Basis of Political Alternatives*, «University of Brighton Publications» School of Humanities (2011).

lizzazione” marcatamente ideologica) che si avvale di uno scenario “simbolico” supportato da idiomi “manageriali” (“servizi ambientali”, “analisi costi-benefici”, “rischio”, “diritti di proprietà su quote di emissione”, “capitale naturale” etc. presenti anche nella legislazione della UE allorché non impone di fatto significative limitazioni alla libertà di mercato) finalizzati a “suturare” l’immaginario sociale (rendendo cioè inopportuno in quanto “utopico”, quindi “irrealistico”, qualsiasi orientamento che si pone al di fuori di una dimensione “progressista/modernizzatrice”).

Tale proposta “eco-cosmopolita” fondata su un modello di democrazia (neo)liberale come “dato acquisito” (ovvero senza problematizzare il nesso che il liberalismo inteso come teoria intrattiene con le sue «contingenti, materiali condizioni di possibilità»),¹¹⁵ ancor di più nell’epoca dell’Antropocene sembra non trovare più sbocco a causa dello stesso indebolimento del concetto di neutralità liberale.

Come osservano infatti i filosofi Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola:

L’Antropocene è un figlio dell’Illuminismo e della modernità – del libero mercato, dello sviluppo industriale, del sogno di pace, ricchezza e prosperità. Ciò spiega perché molti preferiscano rimuovere il problema, ma è anche causa di un blocco della politica dell’Antropocene. Se proprio i valori politici in cui crediamo sono stati la causa della nostra rovina, che politica si potrà mai dare nell’Antropocene?¹¹⁶

In tale contesto si affaccia al contempo oltreoceano e partire da un differente universo culturale un ulteriore paradigma “concreto” di “democrazia ambientale”, fondato sull’“integrità ecologica”, quale presupposto per una politica dei diritti che favorisce, promuove e privilegia (rispetto a quelli strettamente economici) non solo gli aspetti sociali ed ecologici delle funzioni di “governo”, ma anche forme più marcate di partecipazione alle decisioni pubbliche da parte della collettività dei cittadini.

¹¹⁵ Cfr. T. HAYWARD *International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans*, cit., p. 289.

¹¹⁶ Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell’Antropocene*, cit., p. 189.

3. Il problema dell'estensionismo giuridico agli enti di natura nell'ambito degli Stati "plurinazionali" sudamericani

Dalle riflessioni precedenti si è potuto constatare almeno in prima battuta che il concetto di "democrazia ecologica"¹¹⁷ risulta molto meno immediato rispetto a un più consueto riferimento a una "democrazia ambientale",¹¹⁸ così come (del pari) risulta meno semplice "delimitare" i termini "biosfera", "ecosistema" o "natura" (dato che il loro significato è ricavabile maggiormente dalle scienze empiriche o nel caso della "natura" anche dalla filosofia) rispetto a quello di "ambiente" quando lo si contestualizza soprattutto nel mondo del diritto e della politica.¹¹⁹

L'analisi empirica e al contempo normativa, svolta dai teorici della "modernizzazione forte", sulla democrazia e sullo Stato verde, finalizzata a individuare alcuni punti fermi su una società "sostenibile" a livello globale¹²⁰ si è concentrata principalmente a partire dalle politiche ambientali dei paesi del Nord del mondo che sono interne a una "epistemologia" *culturalmente orientata* dal paradigma della "democrazia liberale" di impronta occidentale nata alla fine del Settecento all'indomani della Rivoluzione Francese.

Ma la via di uno Stato "verde" è stata nondimeno concretamente imboccata anche da alcuni Paesi del Sud del mondo, in particolare dal Sud America, (favorita altresì dalla "epistemologia meridionalista", teorizzata da Bonaventura de Sousa Santos),¹²¹ che ha condotto alla nascita di un costituzionalismo "contro-egemonico" *ecologico* fondato sul concetto di *buen vivir*.

Quest'ultimo sta determinando un mutamento nell'immaginario della cultura giuridica, tale che una mera ipotesi di democrazia "eco-

¹¹⁷ Cfr. R.E. MITCHELL, *Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy*, HAL Id: hal-00571096, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571096>, Submitted on 1 Mar 2011.

¹¹⁸ Cfr. M. MASON, *Environmental Democracy*, Earthscan, Londra 1999, e C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit.

¹¹⁹ Cfr. F. VIOLA, *Stato, vincoli, natura*, in *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Atti del XIX Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, (Trento, 29-30 settembre 1994), M. Basciu (cur.), «Quaderni della "Rivista internazionale di filosofia del diritto"», Giuffrè, Milano 1996, pp. 129-130; p. 157.

¹²⁰ Cfr. J. BARRY – R. ECKERSLEY (eds.), *The State and The Global Ecological Crisis*, cit., p. 172.

¹²¹ Cfr. B. DE SOUSA SANTOS, *Il Forum Sociale Mondiale. Per una globalizzazione alternativa*, Città Aperta, Oasi editrice, Enna 2003.

logica” potrebbe concretamente realizzarsi a partire da rivendicazioni identitarie di culture locali che sono riuscite in questo caso (almeno su un piano formale) a incidere sul carattere tanto omogeneo, quanto “eteronomo” dello “sviluppo sostenibile” e della “green economy”, intesi come espressione di quell’Occidente neoliberale che pretende di imporsi come “fine della storia”.¹²²

L’adozione di un criterio opposto a quello di un “diritto soggettivo dell’umanità all’ambiente” da garantirsi o mediante l’istituzione di nuovi organismi internazionali (come la WEO), o il rafforzamento di alcune realtà esistenti (come l’Unep con poteri più ampi ed estesi rispetto a quelli attuali) oppure mediante un improbabile Stato mondiale è quello “olistico”, “biocentrico” e/o “ecocentrico” improntato su un’ipotesi molto discussa sul piano della teoria generale del diritto di una “giuridificazione degli enti di natura”.

Tale seconda prospettiva renderebbe ancora più prevedibile l’eventualità (molto rischiosa) di incorrere in una vistosa *factio iuris* le cui ricadute sul piano sociale e politico potrebbero condurre a una lampante ineffettività, atteso che il riconoscimento della soggettività giuridica per gli enti naturali mina la vera e propria “prospettiva unificatrice” dell’idea [stessa] di *soggetto di diritto*, la quale, a sua volta, rimanda a una *tradizione antropocentrica* [*rectius*: moderna] in cui l’uomo ha una sua *ontologia* che lo diversifica dagli altri enti”.¹²³

L’idea di un diritto “ecologico” (*rule of law for nature*) nonostante le differenti concezioni eco-filosofiche cui esso sembra ispirarsi¹²⁴ ha

¹²² Cfr. F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l’ultimo uomo*, tr. it. D. Ceni, Rizzoli, Milano 2003.

¹²³ Cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., p. 10, corsivi nostri.

¹²⁴ Noberto Bobbio sostenne in uno dei suoi ultimi saggi che i diritti del futuro dovrebbero essere considerati secondo un’ottica che oltrepassi i confini della sola specie umana. Cfr. N. BOBBIO, *Destra e Sinistra*, citato in C. Isernia, *Bioetica ambientale, chimica verde ed etica della natura*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), cit., p. 465. Come evidenza in tal senso Mariachiara Tallacchini: «L’ecologia ha introdotto, indirizzando i propri interessi esplicativi verso le relazioni circuitali, un’immagine diversa della realtà. L’ontologia della *Gestalt* che Naess ha proposto consiste proprio nell’orientare le abitudini percettive in senso ecologico-sistemico. Questa inedita immagine, che le nostre abitudini percettive hanno per ora poco assimilato, non sembra irrilevante nella definizione giuridica dei problemi ecologici [...] La nozione di ecosistema, totalità interrelate di processi circolari tra fattori biotici e abiotici dell’ambiente, è l’esempio più palese di un concetto che urta contro abitudini percettive tendenti a distinguere, separare e collegare linearmente gli oggetti piuttosto che a comprenderli olisticamente. La nostra capacità immaginativa è ancora largamente condizionata da una visione scien-

tuttavia aperto le porte a una ricca elaborazione dottrinale, la cui "dogmatica" viene configurata come una vera e propria "svolta" nel diritto ambientale¹²⁵ che sta negli anni recenti accogliendo anche posizioni "biocentriche" ed "ecocentriche". Queste ultime costituiscono per lo più il prodotto di concezioni, descrizioni e "formanti culturali"¹²⁶ che si discostano dalla più consueta connotazione "catallattica"¹²⁷ che permea tale disciplina, ovvero la prevalente preoccupazione di orientare la tutela dell'ambiente naturale secondo i criteri della mera razionalità economica di impronta neoclassica.¹²⁸ E anche la prospettiva "debolmente antropocentrica" sul diritto-dovere dell'umanità nei confronti dell'ambiente teorizzata dagli "eco-cosmopoliti" evidenzia a ben vedere una concezione "etno-centrata"¹²⁹ che ben si presta a una lettura economicista e "modernizzatrice" (nel senso della modernizzazione ecologica "debole") la cui enfasi è data dalla metafora del possessore razionale¹³⁰ o del proprietario "responsabile" dentro un mondo ecologicamente finito.¹³¹

tifica atomistica e meccanicistica, e resiste a una percezione maggiormente integrata della realtà. Dalla rappresentazione comune a quella giuridica: le insufficienze della giuridificazione dell'ambiente dipendono almeno in parte dagli inadeguati *decoupages* con cui il diritto ha lacerato il tessuto ecosistemico separando, senza ricomporre, porzioni di realtà da pensare unitariamente» Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, cit., p. 287. Cfr., per tutti, C. VOIGT, (ed.), *Rule of Law for Nature*, cit.; G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, cit.

¹²⁵ Cfr. C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature*, cit.

¹²⁶ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit.

¹²⁷ Riferito al termine tecnico-economico che Hayek utilizza per indicare l'organizzazione di risorse limitate finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi da parte di un'unità produttiva (o altra unità decisionale), che opera con un progetto ben definito. Cfr. F. HAYEK, *Legge legislazione libertà: una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e dell'economia politica*, Il Saggiatore, Milano 1986 (1982).

¹²⁸ Cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, «Sustainability» V (2013), pp. 316-337.

¹²⁹ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., e S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Id. (cur.), Filodiritto, Bologna 2013.

¹³⁰ Cfr. F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna 2010.

¹³¹ Cfr. B. BARRY, *Sustainability and Intergenerational Justice*, in *Fairness and Future*, A. Dobson (ed.), Oxford University Press, New York 1999, e S. CICCARELLI, *Diritti umani e problema ambientale*, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit.

Ma è proprio tale metafora della centralità dell'uomo-custode¹³² a essere stata messa in discussione dal punto di vista giuridico soprattutto a partire dall'approvazione delle Costituzioni di alcuni Stati sudamericani (in particolare Ecuador e Bolivia) che delineano nuovi modi di intendere il "benessere", lo "sviluppo" e il "progresso". Queste concezioni hanno condotto gradualmente a istituire una vera e propria nuova *forma di Stato*¹³³ ovvero un tentativo

di realizzare un processo di superamento del *Welfare State*, non in senso regressivo, [ovvero] di smantellamento delle garanzie dei diritti sociali, bensì in senso progressivo, [...] verso una forma [...] maggiormente inclusiva di tutte le componenti della comunità statale e solidalmente rispondente ai bisogni umani dei suoi membri, [configurabile nei termini di un] *Caring State*. [...] Uno Stato che si prende *cura*, dove il pubblico si prende cura del privato, i singoli si prendono cura gli uni degli altri ed entrambi si prendono cura dell'ambiente in cui [si vive].¹³⁴

Le nuove esperienze di governance latinoamericane "progressiste" (espressione delle popolazioni indigene) nate dalla crisi economica e monetaria dovuta soprattutto al debito estero¹³⁵ hanno avuto e hanno tutt'ora infatti a oggetto (grazie anche a una relativa autonomia finanziaria, ottenuta attraverso la nazionalizzazione di risorse come gas naturale e petrolio) ambiziosi programmi sociali¹³⁶ che hanno posto al centro *direttamente* la "cittadinanza" (in particolare coinvolgendo nell'arena politica e istituzionale soggetti che ne erano stati precedentemente esclusi come comunità indigene, movimenti sociali, contadini ecc.) come "soggetto" *diretto* della "produttività sociale" e "culturale" «sostituendo l'equazione che poneva l'integrazione sociale come dipendente dalla crescita economica».¹³⁷

¹³² Il termine custodia è riferibile secondo Galgano a tutte le forme di proprietà in relazione all'ambiente. Ad esempio il concetto di proprietà pubblica rappresenta anch'essa una metafora in quanto si instaura intenzionalmente una commistione fra l'"oggetto" e la sua qualità; in questo caso tra l'ambiente, bene immateriale, (attributo di valore) con il "possesso" da parte di un qualsivoglia soggetto pubblico o privato. Cfr. F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico*, cit., pp. 114 e ss.

¹³³ Cfr. S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Id. (cur.), cit.

¹³⁴ *Ivi*, pp. 19-20.

¹³⁵ Cfr. E. OMAINI, *Geografia della democrazia*, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 201 e ss.

¹³⁶ Cfr. M. BALDASSARI – D. MELEGARI (cur.), *Populismo e democrazia radicale. In dialogo con Ernesto Laclau*, ombre corte, Verona 2012, p. 314.

¹³⁷ *Ivi*, p. 315.

Come è stato osservato a proposito di tali inedite forme di “governo”, esse costituiscono una sorta di

riedizione in chiave *etnica* dei tradizionali programmi di riforma: riforma agraria, con assegnazione delle terre alle comunità anziché direttamente ai contadini, nazionalizzazione delle risorse minerarie, con attribuzione alle comunità dei diritti di sfruttamento o delle *royalties*, rinegoziazione dei contratti con imprese multinazionali,¹³⁸

nonché la canalizzazione degli investimenti sui servizi sociali, sull'istruzione, sulla cultura, sulla ricerca e infine su tutto ciò che si pone in collegamento con la salvaguardia dell'ambiente naturale, considerato degno di essere valutato per il suo “valore di esistenza”, ovvero *anche* indipendentemente da un'utilità che riguardi l'essere umano.

È a partire dalla “Terra” e non dall’“individuo” infatti che prende le mosse un dirompente processo di “costituzionalizzazione” degli “enti di natura” a partire da tradizioni e valori profondamente radicati e stratificati nella storia, nella cultura e nelle religioni delle popolazioni indigene¹³⁹ e consistenti nell'attribuire all'intera biosfera il carattere della “sacralità”.¹⁴⁰ Con il termine *Pachamama* (Madre Terra) gli indigeni fanno infatti riferimento a un vero e proprio *culto* legato «tanto all'agricoltura sostenibile, quanto alla vita silvestre».¹⁴¹

Mentre a livello teorico-giuridico, la proposta di conferire diritti alle entità naturali fu come è noto avanzata per la prima volta dal giurista americano Christopher Stone, con la pubblicazione del saggio (diventato ormai un classico delle letterature ecologista) *Should Trees Have Standings? Toward Legal Rights for Natural Objects*.¹⁴²

¹³⁸ Cfr. E. SOMAINI, *Geografia della democrazia*, cit., p. 211.

¹³⁹ Cfr. G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, in *Trattato del diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza, (cur.), cit., p. 147.

¹⁴⁰ Cfr. S. BAGNI, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit.

¹⁴¹ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009, p. 298.

¹⁴² Cfr. C. STONE, *Should Trees Have Standings? And Other Essays on Law, Morals and the Environment*, Oceania Publications 1996 (1974). La questione dei diritti della natura spiega Tallacchini «si è posta concretamente all'inizio degli anni Settanta. In un saggio divenuto famoso il giurista Americano Christopher Stone difendeva la possibilità di attribuire soggettività giuridica della natura ai fini di una adeguata tutela di essa. Occasione dell'intervento era stata la controversia tra il *Sierra Club* – un'antica associazione protezionistica americana – e la *Walt Disney Corporation*, relativa allo sfruttamento economico della *Mineral King Valley*. La Corte Suprema

Stone sostenne una tesi in base alla quale le entità naturali dovevano essere considerate portatrici di un proprio “interesse ad agire” in giudizio dinanzi alle Corti,¹⁴³ tramite un “tutore” in grado di poterne assumere la rappresentanza processuale, così come avviene normalmente per soggetti incapaci di agire, come i minori, e per le persone giuridiche.

Tra gli strumenti idonei a rendere inoltre maggiormente efficace tale “giustiziabilità” fu suggerito sempre da Stone l’istituzione di un fondo specifico per fare fronte alle spese, per eventuali controlli ispettivi, o al fine di intraprendere vere e proprie azioni legali¹⁴⁴ sempre in “rappresentanza” della natura.

Il giurista americano, in altri termini, aveva evidenziato la possibilità di porre in essere ciò che normalmente si riteneva sia all’epoca, sia ancora oggi, alquanto “impensabile”. Ma come evidenziava lo stesso Stone tale “impensabilità” era stata in realtà già smentita in un’epoca abbastanza prossima a quella in cui egli scriveva (negli anni Settanta),

degli Stati Uniti aveva stabilito che il Sierra Club non aveva titolo per proporre la controversia essendo unicamente legittimato a difendere gli interessi dei propri associati e non come l’associazione pretendeva gli interessi della natura: il fatto che tali interessi non fossero rappresentati in giudizio da nessuno non autorizzava per questo l’intervento del Sierra Club. Tuttavia uno dei relatori del parere di minoranza, il giudice Douglas, richiamandosi espressamente al saggio di Stone, osservava che la problematica questione della posizione giuridica della natura sarebbe risultata più semplice con l’elaborazione di una norma che autorizzasse la discussione delle cause ambientali di fronte ad agenzie o corti federali in nome degli oggetti naturali. La generica nozione di “interesse pubblico”, continuava Douglas, risultava insufficiente *perchè questa presenta così tante sfumature di significato da apparire prive di senso sul fronte ambientale*. E, analogamente il giudice Blackmoon, altro relatore di minoranza commentava che il diritto rischiava di autoconfinarsi nell’impotenza, se alcuni meccanismi procedurali di fatto bloccavano la tutela di un interesse sostanziale». Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 239-240.

¹⁴³ In base all’analisi svolta da Eckersley sui “diritti della natura”, si tratta per Stone non tanto della possibilità di utilizzare un’estensione analogica dei diritti liberali (così come nella proposta concernente il riconoscimento dei diritti degli animali), ma di una lacuna dell’ordinamento che andrebbe colmata mediante il riconoscimento di veri e propri diritti “processuali”, che l’utilizzo intrinsecamente pragmatico dello strumento tecnico-giuridico in sé consentirebbe di prevedere. Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle of Inclusion*, cit. Sul punto anche R. DAGGER, *Freedom and Rights*, in *Political Theory and Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), cit., e A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 103-108.

¹⁴⁴ Cfr. C. STONE, *Should Trees Have Standings? And Other Essays on Law, Morals and the Environment*, cit.

allorquando furono riconosciuti ad esempio i diritti delle donne, dei bambini, dei neri, ecc. In definitiva di tutti quei soggetti cui in passato sarebbe stato inimmaginabile attribuire loro una titolarità avente ad oggetto alcuni diritti politici e sociali fondamentali.¹⁴⁵

Risulta essere in ogni caso molto difficoltosa, come detto, la configurazione di un vero e proprio *diritto sostanziale* ascrivibile alla "natura" in quanto tale nel contesto della dogmatica giuridica.

È il carattere "collettivo" dell'"oggetto" (o del "soggetto" a secondo se si utilizzi una terminologia "coloniale" o "indigena") a costituire in ogni caso il fulcro di una concezione che tenta comunque di oltrepassare l'egemonica "tradizione" giuridica occidentale "antropocentrica", il cui "rifiuto", a parere dei suoi sostenitori, dipenderebbe soltanto da pregiudizi scientifici, linguistici, culturali e politici.¹⁴⁶

Come evidenza il principale esponente del movimento dei "giuristi ecologici" della *Earth Jurisprudence*¹⁴⁷ Cormac Cullican:

negli ultimi decenni molte comunità indigene si sono battute per il riconoscimento a vivere e a regolamentarsi nell'ambito del proprio habitat, senza l'imposizione di un diritto e di culture esterne che impongano come devono rapportarsi tra loro e con gli altri membri della Comunità Terra [...] se i governi nazionali accettano il fatto che esiste questo *diritto di autodeterminazione*, ne consegue che dovranno ridurre la propria influenza e il proprio potere per consentire alle comunità indigene di autoregolamentarsi a livelli più ampi.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Come evidenza il filosofo francese Luc Ferry «La tesi di Stone a favore dei diritti degli oggetti non è priva di interesse [...] sarebbe ora arrivato il tempo dei diritti della natura dopo quello dei diritti dei bambini, delle donne, dei neri, degli indiani [...] si tratta di suggerire come ciò che appariva "impensabile" in un'epoca, spesso vicina alla nostra, sia oggi diventata evidente». Cfr. L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico, L'albero, l'animale, l'uomo*, tr. it. Di C. Gazzelli – P. Kern, Costa & Nolan, Genova 1994 (1992), p. 16.

¹⁴⁶ C. CULLICAN, *I diritti della Natura*, Zeitgeist, Prato 2012, pp. 163 e ss.

¹⁴⁷ Movimento culturale che ha posto il problema di gettare nuove basi per il diritto ambientale, seguendo una prospettiva "ecocentrica", il cui precursore è stato Thomas Berry, (Cfr. T. BERRY, *The Great Work: Our Way Into the Future*, Bell Tower, New York 1999), e da ultimo Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della Natura*, cit. La prima Conferenza sul Wild Law fu tenuta in Adelaide Hills, Australia, dal 16 al 18 Ottobre del 2010. Cfr. adelaide.foe.org.au/?page_id=233. Cfr. anche V. DE LUCIA, *Towards an Ecological Philosophy of Law: A Comparative Discussion*, «Journal of Human Rights and the Environment» II (2013).

¹⁴⁸ Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della Natura*, cit., p. 135, corsivo nostro.

Secondo l'orientamento di tale scuola di pensiero, che si pone in continuità con il percorso segnato da Stone, il diritto ambientale attuale difetterebbe di una fondazione "olistica" che rifletta la dipendenza di tutti i "sistemi viventi" da un generale "sistema-Terra".

Tra i primi è "naturalmente" compreso il *diritto* e con esso tutti i sistemi di *governance* internazionali, nazionali e locali che dovrebbero nient'altro che ispirarsi e modellarsi sulla base delle "leggi ecologiche" dell'*autopoiesi*, della *diversificazione* e della *partecipazione*.¹⁴⁹

Cullican, seguendo la prospettiva "ecocentrica" della *Deep ecology*, sostiene che bisognerebbe semplicemente "prendere atto" del valore intrinseco della "Terra" (già "presente in natura" indipendentemente dal fatto che la volontà umana possa o voglia riconoscerlo o meno), intesa come un insieme complesso di "entità fisiche e naturali", così come della sua "soggettività giuridica" adeguando le leggi positive al "formante culturale" della scienza ecologica, nello stesso modo in cui *mutatis mutandis* era avvenuto per entità "collettive" come le *persone giuridiche*.¹⁵⁰

La connessione tra diritto ed ecologia andrebbe secondo Cullican inoltre attuata attraverso la ricerca di nuovi assetti istituzionali e normativi che dovrebbero rispecchiare, in generale, il *continuum* tra esseri umani e natura¹⁵¹ in un'ottica di "integrità" e di "biodiversità".¹⁵² Di conseguenza anche i diritti fondamentali dell'essere umano dovrebbero secondo tale orientamento essere "limitati" da altri "diritti", altret-

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 106.

¹⁵⁰ Per un orientamento contrario, cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 338, ove l'autrice evidenzia l'autonoma configurazione dei diritti collettivi nella Costituzione italiana (compreso il riconoscimento delle persone giuridiche). Queste ultime sono fattispecie che fanno in realtà riferimento a specifiche origini storiche e a peculiari percorsi tipici di giuridificazione.

¹⁵¹ Come evidenzia Berry «L'ecologia non è una parte della legge ma è la legge ad essere un'estensione dell'ecologia». Cfr. T. BERRY, *The Great Work: Our Way Into the Future*, cit., p. 84. Tale orientamento inoltre distingue una "Grande Giurisprudenza" da una "Giurisprudenza della Terra", ove la prima dovrebbe costituire un parametro di conformità per la seconda. Come osserva Cullican «le nostre leggi non sono forse versioni più complesse dello stesso sistema? Il problema non è che abbiamo sviluppato leggi e diritti umani, ma piuttosto che non siamo più consapevoli del fatto che i nostri sistemi giuridici esistono nel contesto del Sistema Terra: ecco perché non capiamo più il bisogno di una connessione o di una continuità tra i nostri sistemi giuridici e i *diritti della natura*». Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della natura*, cit., pp. 97-98, corsivo nostro.

¹⁵² *Ivi*, p. 111.

tanto "inalienabili", degli altri membri della Comunità Terra¹⁵³ quale più ampio "Sistema" di relazioni e interconnessioni.

Stando alla esaminata concezione della *Earth Jurisprudence*, a parere di Cullican, il "modello sudamericano" rappresentato dalle Costituzioni di Ecuador e Bolivia potrebbe ad esempio costituire oggi un valido paradigma di "Earth System Governance" per antonomasia,¹⁵⁴ in quanto il riconoscimento dei diritti della "Terra" nella sua unità di "universo ordinato", rispecchierebbe (a parere dell'autore) già di *per sé* un "sistema ecologico" omnicomprensivo¹⁵⁵ applicabile (in linea teorica) al contesto "globale".

In ogni caso l'"ecologismo giuridico" a differenza del diritto ambientale "globale" che possiede un'attitudine prevalentemente antropocentrica e un'impronta marcatamente "neoliberale"¹⁵⁶ sebbene sia parzialmente accolto nelle politiche e nel diritto internazionale¹⁵⁷ (esso costituisce infatti una prospettiva che al momento è per lo più *de jure condendo* che *jure condito*), incorre in realtà in diverse aporie.

La prima, coinvolge non solo la tesi teorico-giuridica dei "diritti della natura" ma tutta l'impalcatura etico-teorica della *Deep ecology*.

¹⁵³ In questo "manifesto" per i diritti della natura l'autore fa spesso riferimento a una nota controversia insorta nel 2011 in Ecuador tra un'impresa e un fiume che risultò "vincitore" contro la stessa grazie a un "diritto della personalità" azionato in sede giudiziale dai cittadini in qualità di rappresentanti legali (*guardianship*) essendosi appellati ad alcune norme presenti nella Costituzione che lo ha riconosciuto nel 2008. Cfr. C. CULLICAN, *I diritti della natura*, cit., p. 139.

¹⁵⁴ Cfr. C. CULLICAN, *The Rule of Nature's Law*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit., p. 106.

¹⁵⁵ Definito da Cullican "Grande Giurisprudenza", utilizzata per informare e guidare lo sviluppo della "giurisprudenza umana" ("Earth jurisprudences"), che a sua volta ispira lo sviluppo di leggi che ne danno attuazione ('wild laws'). *Ivi*, p. 103.

¹⁵⁶ «Il problema principale è che il diritto ambientale globale è essenzialmente la ancella della globalizzazione economica guidata dalla crescita. Yang e Percival rappresentano il diritto ambientale globale come una contropartita di una crescita economica sostenuta, che sembrano appoggiare senza considerare se tale crescita sia sostenibile alla luce della crescente crisi ecologica globale». Cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, cit., p. 324.

¹⁵⁷ Come ad esempio nella Convenzione sulla diversità biologica e nella Dichiarazione dei diritti della Madre Terra. Questa in particolare «può considerarsi un tipico esempio di documento che utilizza in senso retorico e politico il linguaggio dei diritti attraverso la loro attribuzione a entità tra loro molto diverse (la Natura, la Terra, gli Uomini, gli Animali) e senza preoccuparsi dell'aderenza del linguaggio utilizzato con la tradizione antropocentrica nel cui alveo sono stati concepiti i diritti come pretese tutelate giuridicamente». Cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., p. 132.

Essa consiste nel fatto che vi è una grande incertezza scientifica attorno al concetto di “stabilità” degli ecosistemi. Le maggior parte delle discussioni scientifiche a riguardo ruotano, infatti, attorno al rapporto che intercorre tra la capacità di un organismo di “auto-organizzarsi” e “auto-correggersi”, e l’equilibrio “omeostatico” degli ecosistemi che presuppone il mantenimento e/o il raggiungimento progressivo di stati di “ottimalità” non in modo generale e uniforme, ma secondo la specificità dei contesti socio-ecologici.¹⁵⁸ È per tale ragione infatti che al termine “ecosistema” si sta sempre più affiancando con largo uso quello di sistema “socio-ecologico” (ovvero di un super-sistema di cui le società umane sono a tutti gli effetti parte integrante) e a quello di “omeostasi” sta progressivamente sostituendosi sia a livello scientifico, sia giuridico, in modo definitivo quello più “dinamico” di “resilienza”, in quanto rende conto di tale capacità *dinamica* (e non omeo-statica) degli ecosistemi di *adattarsi*¹⁵⁹ (più che di ritornare completamente allo stato precedente,) ai cambiamenti (o anche *shock*) “sistemici” causati in larga parte da attività antropiche, come ad esempio il cambiamento climatico.

La seconda è che a differenza della proposta della corrente animalista “radicale” (ove la soluzione dei “diritti” per gli animali)¹⁶⁰ al di là dei problemi correlati alla praticabilità della soluzione sono per lo più riconducibili ad una espansione *sui generis* dei diritti liberali, essendo i primi pur sempre “individui” in qualche modo “identificabili”)¹⁶¹ l’estensionismo giuridico agli “enti di natura” risulta molto più complesso allorquando, ancor prima che giuridica, risulta prioritariamente incerta la stessa delimitazione materiale dell’“oggetto” di osservazione (gli ecosistemi).¹⁶²

¹⁵⁸ Cfr. E. OSTROM, *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems*, «Science» CCCXV (2009), pp. 419 ss.

¹⁵⁹ Operazione impossibile data la caratteristica “dissipativa” dei sistemi autorganizzati. Il termine “dissipativo” indica la lontananza dall’equilibrio termodinamico, ovvero il carattere comunque “caotico” dei sistemi autorganizzati. Sul tema cfr. I. PRIGOGINE – I. STENGERS, *La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza*, Einaudi, Torino 1981.

¹⁶⁰ Cfr. T. REGAN, *I diritti degli animali*, Garzanti, Milano 1990 (1983).

¹⁶¹ Sulla problematica dei “diritti degli animali” che qui non è possibile affrontare rimandiamo agli studi che la hanno affrontata organicamente, si vedano le indicazioni bibliografiche indicate nel precedente capitolo in ordine alle posizioni animaliste nella loro differenza con quelle ecologiste.

¹⁶² Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle of Inclusion*, «Environmental Politics» IV, 4 (1995), Routledge, London, pp. 169-198. In particolare, per quanto riguarda la delimitazione dell’“oggetto” Tal-

La terza consiste nella non remota possibilità, sottolineata da alcuni autori, in direzione critica, che un ordine politico puramente "ecologico" potrebbe generare un'"indistinzione ontologica" non solo tra quelle che sono in genere considerate le differenze "qualitative" tra la specie umana e gli altri esseri viventi (come è nella "tradizione" antropocentrica) ma dell'intero "sistema vivente" allorché sia l'Antropocene, sia i sistemi socio-ecologici esprimono *per definizione* una *interazione* (*rectius*: una *relazione dinamica*) tra organizzazione antropo-sociale e processi naturali.¹⁶³ La narrazione "naturalista" in altri termini si proietta qui a parere dei suoi critici in un'immaginaria "pura origine" ormai perduta con il sopravvenire dell'epoca dell'Antropocene, ovvero in una natura/Eden (un mondo "senza di noi", prospettiva diametralmente opposta a quella di un "noi senza un mondo" propria dell'accelerazionismo) da "ricreare" (per evitare "la fine del mondo")¹⁶⁴ che potrebbe provocare in realtà un'eccessiva compressione delle libertà civili e dei diritti soggettivi (come nel caso

lacchini evidenzia che l'ecologia scientifica: «definendo di volta in volta livelli ed estensione delle interazioni da analizzare, [...] gli eventuali confini di un ecosistema e la quantità di variabili in esso rilevanti possono essere individuati in modo fortemente eterogeneo. In questa particolare modalità di definizione dell'oggetto risiede uno dei maggiori problemi metodologici dell'ecologia: quali livelli di interazioni privilegiare e quali collegamenti riconoscere tra i livelli. La doppia origine dell'ecologia si traduce quindi nell'ambigua definizione del suo oggetto, poiché gli ecosistemi possono essere analizzati con un approccio sistemico e olistico ma anche in modo riduzionistico [...] L'approccio strategico e integrato trasforma [tuttavia] l'alternativa riduzionismo/olismo in un problema mal posto, con conseguenze rilevanti anche sull'idea spesso ripetuta che tutti i fenomeni siano tra loro collegati, e che ogni "taglio" operato sulla realtà sia arbitrario. Se invece si ammette una relativa autonomia dei livelli, i "tagli" sono possibili. Quest'ultimo approccio, per la sua inclusività, appare il più idoneo a rappresentare un quadro di riferimento teorico alle molte analisi ecosistemiche» M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 28 e ss.

¹⁶³ Significativa l'obiezione di tipo concettuale riportata da Pellegrino e Di Paola: «*L'obiezione concettuale*: non ci sono confini chiari fra quel che è umano o prodotto dagli esseri umani e quel che è naturale. Gli esseri umani medesimi sono parte della natura, provengono da antenati non umani e distinguerli dalla natura significa adottare un dualismo pre-darwiniano mitico e insostenibile». Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., p. 71.

¹⁶⁴ Per un approfondimento sulle "narrazioni" sulla "fine del mondo" e sulla terminologia utilizzata rimandiamo a D. DANOWSKY – E.V. DE CASTRO, *Esiste un mondo a venire?*, cit.

delle proposte “eco-autoritarie”) o, al contrario, un’indebita “assenza” di diritto in ossequio al principio di “non interferenza” (professato invece sia dalla *Deep ecology* sia dalle posizioni eco-libertarie).¹⁶⁵

L’ipotesi di un conferimento indiscriminato di posizioni giuridiche risulterebbe infatti a parere di diversi giuristi non solo difficile da configurare sul piano della teoria generale del diritto ma anche imprudente¹⁶⁶ dal punto di vista della politica dei diritti perché provocherebbe un incremento della conflittualità tra più titolari, umani e “non umani”, determinando in seguito paradossalmente una situazione di non-diritto (indebolendo tanto le possibilità concrete, quanto lo scopo stesso della tutela della natura)¹⁶⁷ che non si addice alla tradizione giuridica moderna, inau-

¹⁶⁵ Cfr. L. FERRY, (cfr. *Il nuovo ordine ecologico*, cit.), che evidenzia il carattere “antidemocratico” dell’ecologismo in quanto la desoggettivazione dei diritti rende manifesto un netto rifiuto della tradizione illuministica. *Ivi*, pp. 108 e ss.

¹⁶⁶ Sull’uso prudente nell’estensione dei diritti fondamentali cfr. S. RODOTÀ, *Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti*, in *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, F.G. Pizzetti – M. Rosti (cur.), Giuffrè, Milano 2007, p. 9. Come afferma lo stesso autore: «Questo non significa sottovalutare la forza simbolica [...] dei nuovi riferimenti, che ristrutturano l’ordine giuridico e ripropongono la questione della soggettività. Tuttavia la considerazione analitica delle diverse situazioni mostra che non siamo in presenza, come pure si è detto, di “nuovi diritti per nuovi soggetti”, bensì dell’emersione di diritti e beni che mettono in discussione il modo stesso in cui il soggetto è stato storicamente costruito, esigendo non solo una diversa entità di riferimento, la persona, ma pure un diverso modo di costruire i criteri di imputazione. L’insisto parlare di umanità o di generazioni future, dunque, non può essere presentato come una rinascita o una rilegittimazione della categoria del soggetto». Cfr. *Id.*, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 177.

¹⁶⁷ Come evidenzia Mariachara Tallacchini «la prospettiva di giuridificazione soggettiva poco condivide con i caratteri della *Deep ecology*. La conseguenza più coerente di D.E. non è la soggettivazione, bensì la negazione *tout court* del diritto, che, sempre interagendo con la selezione naturale, rappresenta un’inevitabile interferenza con la natura. Paradossalmente [...] il conferimento di soggettività giuridica alle entità naturalistiche produce proprio la situazione di non-diritto coerente con le tesi dell’ecologia profonda: l’attribuzione di un diritto di partecipare alla saga per il possesso effettivo dei diritti genera una condizione quasi indistinguibile dal prevalere del più forte o del (più) idoneo nella selezione naturale». *Ivi*, p. 243. Utile a tal fine appare anche la considerazione di Attilio Pisanò «La considerazione [...] della natura e dei singoli oggetti naturali come autonomi portatori di interessi e detentori di relativi diritti non può non ingenerare problemi sulla possibile “concorrenza” tra gli interessi in questione e quelli degli uomini. Gli unici interpreti degli interessi della natura sono e saranno sempre gli uomini. E, come ogni attività ermeneutica, la determinazione oggettiva degli interessi della natura (e in conseguenza dei suoi diritti) è soggetta a molteplici visioni e sfumature che possono variare, anche considerevolmente, in rapporto al modo con cui gli

gurata da Hobbes, in base alla quale la funzione del diritto è piuttosto quella di impedire o neutralizzare il conflitto invece che alimentarlo.¹⁶⁸

I "diritti della natura" rappresentano inoltre secondo tale ultima obiezione non solo un'inconcepibile forma di *antropomorfismo*, ma costituiscono anche il risultato di una contraddizione "performativa": attribuire alla natura "diritti" attraverso uno strumento quale potrebbe essere ad esempio anche il *contratto*¹⁶⁹ (che è per sua natura ritagliato, per dirla alla Rawls, solo su soggetti che possono *percepire* un minimo "senso di giustizia"), si commetterebbe il grave errore di rimuovere (consapevolmente o inconsapevolmente) la "realtà" artificiale di tale

interessi della natura vengono bilanciati con quelli degli uomini. Questa estrema labilità dei diritti della natura li rende naturalmente relativi e ciò, ovviamente, contrasta con la visione classica del valore oggettivo, assoluto, *erga omnes*, del riconoscimento del diritto soggettivo». Cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., p. 106.

¹⁶⁸ Assenza di diritto che potrebbe in effetti non solo tradursi in un ipotetico nuovo e anomico "stato di natura" hobbesiano, ma anche in una certa "arbitrarietà" delle scelte politico-amministrative come quando ad esempio in riferimento alle "aree protette" si «pone il problema dei criteri di delimitazione con i quali una determinata "area" viene disegnata e separata dal contesto esterno, sulla base di linee giuridiche tracciate artificialmente sul territorio. Attualmente si tratta di criteri non sempre esplicitati e motivati, ma ispirati per lo più a preesistenti confini politici, amministrativi, istituzionali, talora frutto di retaggio storico/culturali: tuttavia, un simile modo di tracciare i perimetri non tiene sufficientemente conto dei confini ecologici e dell'integrità degli ecosistemi. Gli ecosistemi sono sistemi complessi insuscettibili di essere "scomposti" e "scissi" in compartimenti non comunicanti: ogni componente di un ecosistema è interdipendente e connesso con gli altri e comunica flussi di informazioni e disturbi subiti anche quando, sul piano giuridico, le singole parti dell'ecosistema vengono ad essere collocate in aree assoggettate a regole di protezione completamente differenti». Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, cit., p. 41.

¹⁶⁹ La concezione del "contratto naturale" di Michèl Serres (che costituisce la base teorica principale di una ipotetica società civile fondata sul rispetto della natura) presuppone una riarticolazione dei rapporti sociali nel quadro di una storia insieme umana e naturale al fine di ristabilire un rapporto simbiotico, non "parassitario" nei confronti della *physis*, ma la sua proposta assume essenzialmente come evidenziato anche in precedenza un valore metaforico. Cfr. M. SERRES, *The Natural Contract*, The University of Michigan Press 1995 (1990). Non apparirebbe allora infondato il dubbio sollevato da Luc Ferry: «che rapporto c'è fra il contratto sociale e il suo riscontro naturale, se quest'ultimo non è un patto vero, ma solo un codicillo esornativo aggiunto frettolosamente al primo? Perché bisogna ricorrere a un'immagine così forte, se poi bisogna privarla di ogni significato, se non indica una reale intenzione a trasformare gli esseri di natura in soggetti di diritto? E che differenza sussiste allora tra questa pretesa visione nuova del nostro rapporto con la natura e quella degli ecologisti "superficiali" e "antropocentristi"?». Cfr. L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico*, cit., p. 180.

fondazione deontica.¹⁷⁰ In altri termini la stessa proposta “ecologista”, rischierebbe di sviluppare tendenze misantropiche, anti-umaniste¹⁷¹ o anche semplicemente “lassiste” che annullerebbero le potenzialità che avrebbe invece il diritto “quale costruzione umana”¹⁷² di architettare un adeguato, coerente ed efficace diritto *per* la natura, proprio in virtù del fatto che non si lascerebbero deregolamentati i processi socio-ecologici (antropici e naturali).¹⁷³

In parziale difformità i teorici della “modernizzazione forte” sostengono invece che la prospettiva sull’estensionismo giuridico a entità naturali possiede sia un limite, sia una potenzialità.

Il limite consiste nel fatto che tale tesi soffre dal punto di vista teorico-generale senz’altro di antropomorfismo,¹⁷⁴ mentre la poten-

¹⁷⁰ Cfr. J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London 1976 (1971).

¹⁷¹ Cfr. per tutti A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2014, p. 143, e L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico*, cit.

¹⁷² Sul punto scrive Natalino Irti, «Come può il regolato farsi regola di se stesso, e dettare a se stesso la propria norma? La tecnica sembra innalzarsi a nuovo ordine cosmico, a nuovo principio di unità, nel quale si riconducono parimenti diritto e natura. Questa pretesa, è per così dire, *interna al mondo dell’artificialità*, poiché il diritto moderno, non meno della natura, appartiene al regno degli uomini e, a ben vedere, è anch’esso tecnica e, a ben vedere, conflitto e concordanza, assenso e consenso si svolgono, sempre e soltanto, tra due forme di volontà». Cfr. N. IRTI, *L’uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 25.

¹⁷³ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit.

¹⁷⁴ La ineliminabilità del punto di vista antropologico non è condivisa però dai teorici più “orientati” verso l’“ecocentrismo” come Eckersley che non lo considera necessario ai fini della comprensione (epistemologica) della “natura”, perché a suo parere si finisce per commettere l’errore di confondere l’identità del soggetto della percezione con il contenuto della stessa. L’etica ecocentrica secondo la teorica australiana lungi dal rappresentare un’indistinzione ontologica tra essere umano e natura pone quest’ultima sullo stesso piano degli esseri umani dal punto di vista etico e gnoseologico, mentre i limiti della comprensione umana nei confronti dell’*alterità* non costituiscono di per sé un ostacolo per la costruzione di una “coscienza” eco-centrica. Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., pp. 55-56. È da notare però come la stessa autrice, dal punto di vista dell’analisi “eco-giuridica”, riconosce che l’estensione del linguaggio dei diritti a “oggetti” come gli ecosistemi, rappresenta una forzatura e un’incertezza sul piano teorico. Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle of Inclusion*, cit. Dello stesso avviso L. FERRY, *Il nuovo ordine ecologico*, cit., e F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto*, cit., p. 104.

zialità risiede in un possibile "processo di funzionalizzazione" della giuridicità in una direzione *maggiormente* ecologica.¹⁷⁵

In tale direzione è stato per esempio osservato che ciò che ha destato maggiore interesse per la tesi di Christopher Stone è non tanto l'aspetto "etico" (riconoscimento di un intrinseco valore morale della natura), quanto la vocazione "pragmatica" della soluzione, dal punto di vista strettamente giuridico,¹⁷⁶ esprimibile nella massima: «i rimedi precedono i diritti».¹⁷⁷

Tale funzionalizzazione secondo larga parte della dottrina "giu-sambientale" italiana ed europea apparirebbe tuttavia possibile soltanto se fondata sul concetto di "responsabilità" o in base all'enfasi che dovrebbe attribuirsi a un generale "dovere di solidarietà"¹⁷⁸ connesso a un corrispondente diritto della personalità "espanso" grazie alla *relazione* che la *persona* inevitabilmente intrattiene con l'ambiente naturale, e infine ancora una volta quale *presupposto e condizione* dello sviluppo materiale (economico).¹⁷⁹

In tal senso il complessivo riorientamento "gestaltico" del Sé (sia dell'individuo, sia dell'intera società) auspicato dai *deep ecologists* dovrebbe limitarsi (secondo i loro critici) soltanto alla previsione di un più ferreo *dovere* nei confronti della natura, a partire da una differente

¹⁷⁵ Come evidenzia Robyn Eckersley: «le riserve concernenti l'applicabilità delle categorie liberali al mondo non umano, evidenziano il nostro bisogno di ripensare i modi attraverso i quali potremmo proteggere giuridicamente gli interessi della natura». Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory*, cit., p. 59. Sul punto si confronti anche M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit.

¹⁷⁶ Come evidenzia infatti Eckersley, si tratta per Stone più che della possibilità di utilizzare un'estensione "analogica" dei diritti liberali, di una lacuna giuridica che andrebbe sanata attraverso la prescrizione di veri e propri diritti "processuali" che l'uso pragmatico dello strumento tecnico-giuridico in sé consente di attuare. Cfr. R. ECKERSLEY, *Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle of Inclusion*, cit., p. 183 e M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 335.

¹⁷⁷ Cfr. C. STONE, *Should Trees Have Standings?*, cit. Sull'argomento cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 336.

¹⁷⁸ Sul tema della solidarietà cfr. S. RODOTÀ, *Diritto e vita*, cit.

¹⁷⁹ Cfr. F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), cit. in relazione all'art. 2 della Costituzione italiana che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

autocomprensione della persona umana,¹⁸⁰ nell'ambito del più esteso contesto biologico (*rectius*: ecologico) delle relazioni naturali; a meno che non si vogliano (a discapito della fondazione ontologica dei diritti soggettivi) immaginare e costruire dei veri e propri *altri linguaggi normativi*.¹⁸¹

D'altra parte, il diritto ambientale attualmente si configura infatti come già evidenziato più volte come un diritto "antropocentrico", suddiviso in settori e ambiti disciplinari,¹⁸² mentre "l'approccio ecocentrico"¹⁸³ è ancora in via di formazione sul piano della teoria generale del diritto ambientale.¹⁸⁴ E ciò è confermato dal fatto che principi (peraltro relativamente recenti)¹⁸⁵ come quelli di "non-regressione", "resilienza", "integrità ecologica", "proporzionalità ecologica" e "restauro ecopaesaggistico" (oggetto anche del VII programma di azione UE,¹⁸⁶ del Programma ONU "Harmony with nature",¹⁸⁷ e la

¹⁸⁰ Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto*, *Lezioni di filosofia del diritto. Anno accademico 1993-94*, pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e società, Università di Palermo, p. 144.

¹⁸¹ Cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., p. 24.

¹⁸² Per una ricognizione del recepimento dell'approccio ecocentrico nel diritto internazionale Cfr. A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, cit., pp. 138-140, e da ultimo, A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., pp. 121-132.

¹⁸³ Cfr. Convention on Biological diversity, 1992 adottata nello stesso anno in occasione dell'Earth Summit a Rio de Janeiro, www.cbd.int/.

¹⁸⁴ Cfr. C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature*, cit.

¹⁸⁵ Come evidenzia Monteduro: «l'orientamento del diritto verso l'ecologia è testimoniato anche da recenti atti normativi, quali il Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (PAA) dell'Unione Europea per il periodo 2013-2020, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; il Settimo PAA si intitola significativamente «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» e si fonda, in maniera espressa, proprio sulla recente teoria ecologica dei «planetary boundaries». Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, Atti del XV Convegno del «Club Giuristi dell'Ambiente» a Pescasseroli (AQ) 2013, p. 2.

¹⁸⁶ Per una consultazione in italiano cfr. <http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf>.

¹⁸⁷ Cfr. <https://sustainabledevelopment.un.org>. Emblematica la dichiarazione del Presidente dell'Ecuador Evo Morales alla sessantatreesima sessione dell'ottantesima planry meeting dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite, 22 aprile 2009 secondo il quale: «Il ventesimo secolo è stato il periodo del riconoscimento dei diritti umani, il ventunesimo secolo dovrebbe essere il secolo dei diritti di Madre Terra».

proposta del Patto globale per l'ambiente)¹⁸⁸ pur recependo nei loro contenuti precettivi alcune acquisizioni sostanziali della *recente* scienza ecologica¹⁸⁹ non prefigurano ancora del tutto «la costruzione di un nuovo diritto fondato sulla comprensione integrata e complessiva dei sistemi socio-ecologici». ¹⁹⁰ La prospettiva debolmente antropocentrica, almeno a livello teorico, è apparsa in passato e ancora oggi alla maggior parte dei giuristi più coerente e “lineare” con gli scopi stessi del diritto. La mera riconducibilità del diritto ambientale alla prospettiva dei “doveri” verso la natura, sarebbe già stata infatti in qualche modo “interiorizzata” attraverso le politiche ambientali degli ultimi trent'anni, ispirate a loro volta dall’“etica” dello “sviluppo sostenibile”, e della “green economy” neoliberale.

Ma il rapporto tra etica e politica, si inverte quando a fronte di un presunto “universalismo” etico, economico, giuridico e politico sembra nascondersi in realtà un’*egemonia culturale* (e politica).¹⁹¹

A differenza di molti Paesi del Nord del mondo che hanno adattato la propria normativa ambientale al dispositivo “eteronomo” dello “sviluppo”, promosso della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992,¹⁹² la concezione “ecocentrica” è al contrario riuscita ad *imporsi* in alcuni

¹⁸⁸ Cfr. Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 Novembre 2018, *Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment*, in <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27070/SGGaps.pdf?sequence=3&isAllowed=y->.

¹⁸⁹ Cfr. F. BERKES – J. COLDING – C. FOLKE (eds.), *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

¹⁹⁰ Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, cit. In ordine alla definizione di sistemi socio-ecologici, cfr. nota 429.

¹⁹¹ Cfr. S. MARCENÒ, *Better safe than sorry. Ambiente sicuro e biopolitica delle popolazioni*, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., pp. 112-113; D. Sica, *L'autorappresentazione del diritto fra valori morali e ragioni escludenti*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano-Udine 2013.

¹⁹² Come evidenzia Giovanni Cordini gli ordinamenti interni di molti Paesi, dopo Rio, hanno ripreso: «a volte senza alcuna elaborazione originale, l'impianto concettuale e le stesse formule segniche tradotte nel documento finale [Dichiarazione su ambiente e sviluppo] di quell'incontro planetario, per cui non si può parlare di ricezione bensì di un'adesione di principio di mera derivazione eteronoma». Cfr. G. CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell'America latina*, «Studi Urbinati Digitali» IV (2010), p. 558.

ordinamenti del Sud America¹⁹³ come Ecuador e Bolivia, nel primo caso addirittura a livello costituzionale. Un “esempio” ancora molto raro nel panorama della Comunità internazionale, che aveva avuto precedenti soltanto nella Carta Mondiale della Natura (priva peraltro di cogenza giuridica).¹⁹⁴

La Costituzione dell'Ecuador e la *Ley de derechos de la Madre Tierra* boliviana in particolare¹⁹⁵ hanno espresso principi e norme che riconoscono una sorta di “personalità giuridica” alle “entità naturalistiche”,¹⁹⁶ frutto però di un'elaborazione dottrinale non esclusivamente “autoctona”. Gli enunciati costituzionali infatti costituiscono per lo più l'espressione di uno “stile ibrido” che ha posto in collegamento l'eredità del costituzionalismo “occidentale” con il

¹⁹³ A proposito delle Costituzioni Sudamericane osserva ancora Cordini che: «I costituenti di questi Paesi dell'America Latina hanno trattato la materia ambientale con maggiore dettaglio rispetto a testi costituzionali meno recenti e si sono preoccupati a rendere manifesta l'adesione a tale principio [pubblicizzazione di ogni risorsa naturale che possa rivestire un rilevante interesse economico e costituire un bene prezioso per la comunità] in quanto lo configurano in termini di salvaguardia del proprio patrimonio naturale e dei singoli beni ambientali che lo costituiscono, piuttosto che esclusivamente posto in relazione a un equilibrio interno, da conseguire e conservare». *Ivi*, pp. 563-564.

¹⁹⁴ Il cui Preambolo recita: «L'umanità fa parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono la sorgente di energia e delle materie nutritive; la civiltà ha le sue radici nella natura che ha modellato la cultura umana ed influenzato tutte le opere artistiche e scientifiche ed è vivendo in armonia con la natura che l'uomo ha le migliori possibilità di sviluppare la propria creatività, di rilassarsi e di occuparsi dei propri svaghi».

¹⁹⁵ Cfr. Legge ordinaria della Bolivia nr. 71 del 2010 consultabile all'url <http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2689>, citata in S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, «Visioni LatinoAmericane. Rivista del Centro di Studi per l'America Latina» X (2014), p. 34.

¹⁹⁶ Ai sensi dell'art. 71 della costituzione dell'Ecuador: «La natura o Pachamama, dove si riproduce e realizza la vita, ha il diritto ad essere rispettata integralmente nella sua esistenza, con il mantenimento e la rigenerazione di suoi cicli vitali, della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi. Ciascuna persona, ciascuna comunità, popolo o nazionalità può richiedere all'autorità pubblica la piena applicazione (*cumplimiento*) dei diritti della natura [...]». In base all'art.73: «lo Stato adotta i mezzi di precauzione e restrizione delle attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali [...]». In ultimo l'art. 74 dispone che: «Persone, comunità, popoli e nazionalità hanno il diritto a beneficiare dell'ambiente e delle ricchezze naturali che permettano loro il *buen vivir* [...]». Cfr. COSTITUZIONE DELL'ECUADOR su [http://www.tivoliforma.it/formica/documenti/doc-costituzione%20ecuador%20\(2008\).pdf](http://www.tivoliforma.it/formica/documenti/doc-costituzione%20ecuador%20(2008).pdf). Traduzione a cura dell'Associazione “A Sud” (Marzo 2009).

bagaglio delle tradizioni e delle culture dei popoli indigeni, fondate su una “cosmovisione” in cui «la “sacralità della Terra” si [pone] non solo in relazione con la spiritualità profonda di ciascuno bensì anche come fondamento della vita comunitaria».¹⁹⁷

Il *sumak kawsay* (in lingua quechua), e *suma qamaña* (in quella aymara), tradotti e sintetizzati con l'espressione in lingua “coloniale” con *buen vivir* esprime una concezione del “benessere” non fondata solo su aspetti economici ma anche culturali, relazionali e sociali rispondenti ai bisogni della comunità,¹⁹⁸ diversa anche da altre elaborazioni occidentali pur simili come la “decrescita”¹⁹⁹ o il “capability approach”²⁰⁰ che riflettono un'etica ancora sbilanciata verso l'autorealizzazione del mero *individuo*.²⁰¹

A differenza dello Stato di diritto liberale e del Welfare State, il *buen vivir* è alla base anche di una nuova tipologia di Stato “interculturale”²⁰² fondato su una società “duale”²⁰³ in cui coesistono adattandosi elementi della tradizione giuridica moderna con forme di organizzazione socio-economica e politica radicate nelle aree rurali o nelle periferie dei centri urbani.

Il risultato è stato il riconoscimento di “diritti collettivi”, che riguardano soprattutto il legame con la comunità e con la terra che si integrano entro l'impalcatura di uno Stato riconosciuto come multiculturale e multietnico, senza che però il sistema giuridico indigeno venga “assimilato” a una forma di predominio della cultura occidentale.

Non è infatti dissolto il valore della *persona*, poiché è lo stesso modello “plurinazionale” a essere costitutivamente “inclusivo”, attraverso

¹⁹⁷ Cfr. G. CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell'America latina*, cit., p. 565. Come osserva Silvia Bagni, «mentre la cultura giuridica occidentale si basa sul concetto di diritto soggettivo, quella indigena è invece una tradizione comunitaria, che ha il suo fulcro nei diritti collettivi, soprattutto quelli legati alla terra». Cfr. S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, cit.

¹⁹⁸ È presente un vasto elenco di diritti economico-sociali tra gli artt. 10-83 della Costituzione dell'Ecuador. Cfr. COSTITUZIONE ECUADOR.

¹⁹⁹ Sulla differenza tra decrescita e *buen vivir* cfr. E. GUDYNAS, *Buen vivir*, in *Degrowth*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), cit., p. 204.

²⁰⁰ Cfr. M. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, ed. it. a cura di G. Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia 2003.

²⁰¹ Cfr. F. LONGATO, *Filosofie del buen vivir tra passato e futuro*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., pp. 63 e ss.

²⁰² *Ivi*, p. 21.

²⁰³ Cfr. M. BALDASSARI – D. MELEGARI (cur.), *Populismo e democrazia radicale*, cit., p. 318.

la costruzione di un'*identità comune* che tiene conto delle "diversità" al plurale²⁰⁴ e cercando al contempo una via di comunicazione e di equilibrio tra differenti *dimensioni* attinenti da un lato ai diritti individuali, e dall'altro a quelli collettivi e ai "diritti della Natura".

Tutti elementi che convergono verso una concezione radicalmente alternativa a quella dello "sviluppo" *tout court*.

Il "buen vivir" è improntato infatti su una idea non lineare del "progresso" che non ha nulla in comune né rispetto alla visione economicistica, tecnicistica e antropocentrica dello sviluppo sostenibile, né con l'attitudine "programmatica" delle norme costituzionali dei Paesi del Nord del mondo.

L'etica della "cura" (cui il *buen vivir* inerisce) non si iscrive (almeno nella Costituzione Ecuatoriana) soltanto in "principi" che devono ispirare e prescrivere la tipologia di condotta pubblica e privata (tanto degli apparati di governo, quanto dei cittadini), ma si concretizza in un vero e proprio «statuto di diritti che lo Stato deve garantire ai soggetti interessati, i quali hanno a disposizione un'ampia serie di strumenti giuridici e azioni processuali di tutela»²⁰⁵ tra cui anche un'*actio popularis* prevista a difesa dei diritti della Natura.²⁰⁶

La Carta costituzionale dell'Ecuador e la *Ley de derechos de la Madre Tierra* boliviana recepiscono una concezione "meticcía" del diritto e della politica fondata sulla "plurinazionalità", ovvero sulla coesistenza tra culture giuridiche diverse in un unico Stato, sulla "qualità della vita" declinata come "buen vivir", a sua volta elevata a rango di "norma fondamentale".²⁰⁷

Ma il *buen vivir* presenta anche molte sfaccettature e una costitutiva "apertura".

Tali sfaccettature vanno da un uso generico consistente nell'esprimere siffatta visione alternativa allo "sviluppo", a uno più ristretto che ne individua i meri aspetti di "socializzazione" (delle risorse), fino a uno "sostantivo" che riguarda la peculiare caratteristica della "plurali-

²⁰⁴ M. CARDUCCI, *Il buen vivir come "autoctonia costituzionale" e limite al mutamento*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., p. 106.

²⁰⁵ S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in Id. (cur.), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, cit., pp. 35-36.

²⁰⁶ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., pp. 172 e ss.

²⁰⁷ *Ibidem*.

tà" e della "interculturalità" in ordine al processo di costruzione di "visioni" alternative di "benessere" non fondate unicamente sul consumo e l'accumulazione (la natura considerata come "capitale" da impiegare in modo maggiormente efficiente) e su vantaggi meramente egoistici come il profitto.²⁰⁸

Inoltre il *buen vivir* si attaglia (data la contaminazione con la tradizione del neo-costituzionalismo occidentale) in modo inequivoco con le tesi del movimento della *Earth Jurisprudence*²⁰⁹ in direzione del già menzionato *rule of law for nature*.

Quest'ultimo in particolare, al contrario del "diritto ambientale globale" (che pur integra diversi principi provenienti tanto dal diritto internazionale, quanto dai singoli ordinamenti nazionali ma sempre in funzione di un'idea di "crescita verde") è dai suoi sostenitori²¹⁰ concepito come uno «*spazio di praticabilità dell'intervento del diritto*»²¹¹ avente non solo lo scopo di regolare le condotte umane entro vincoli di "sicurezza" universali rappresentati dai nove "limiti planetari"²¹² ma anche di

operare come un complemento legale dell'economia ecologica o della *decrescita*, e [in tale direzione a] fornire una base per stabilirne i regimi. [...] L'economia ambientale [tentando] di correggere i fallimenti del mercato [...] [attraverso l'internalizzazione dei] costi ambientali nei prezzi di beni e servizi [...] è [tuttavia] incapace di rispettare i confini ecologici aggregati all'interno del sistema essere umano-terra. Il campo maggiormente "leggero" dell'economia ecologica risponde a questa carenza riconoscendo che il funzionamento dell'ecosistema globale pone un vincolo generale sull'economia umana. Nel diritto, è evidente un'analoga carenza. Le leggi ambientali in genere implementano nel sistema legale l'approccio riduzionista e frammentario dell'economia ambientale [di impronta neoclassica], adottando raramente una prospettiva completamente sistemica. Di conseguenza, l'involucro del

²⁰⁸ Cfr. E. GUDYNAS, *Buen vivir*, in *Degrowth*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), cit., pp. 201-202.

²⁰⁹ Cormac Culican ha contribuito nell'elaborare la tesi sui diritti della natura e a estendere la Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra a Cochabamba in Bolivia.

²¹⁰ Cfr. C. VOIGT (ed.), *Rule of law for Nature*, cit.

²¹¹ Cfr. M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, cit.

²¹² Cfr. ROCKSTRÖM *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, cit.

diritto ambientale contemporaneo è povero di mezzi che contengano e regolino l'impresa umana entro i vincoli ecologici basati sugli ecosistemi. Così come l'economia ecologica è emersa al fine di limitare gli indirizzi dell'economia ambientale, è necessario che il *rule of law for nature* trascenda i limiti del diritto ambientale contemporaneo.²¹³

Oltre ai già menzionati “confini planetari”²¹⁴ altri aspetti che dovrebbero riguardare tale *Grundnorm*²¹⁵ ecologica improntata su un concetto di modernizzazione e sostenibilità “forte” sono sia la gestione dell'incertezza scientifica,²¹⁶ sia la già menzionata “funzionalizzazione” (auspicata anche dai teorici della “democrazia ecologica”) di istituti giuridici e di “fenomeni normativi” (ovvero di un “riconosci-

²¹³ Cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, cit., corsivo nostro. Come evidenzia lo stesso autore: «Lo “Stato di diritto”, nell'accezione qui utilizzata veicola una doppia nozione. In primo luogo, le istituzioni e le norme giuridiche, dal livello globale a quello locale, dovrebbero fornire un quadro coerente, affidabile, equo e giusto al fine di gestire gli affari umani. La seconda consiste nel fatto che le leggi scientifiche che governano il funzionamento della Terra delimitano necessariamente l'architettura legale del diritto ecologico. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite cattura l'essenza della prima di queste due nozioni con la sua descrizione del *rule of law*, in quanto esso impone “misure per garantire il rispetto dei principi della supremazia del diritto, l'uguaglianza di fronte alla legge, la responsabilità e l'equità nella sua applicazione, la separazione dei poteri, la partecipazione ai processi decisionali e la certezza del diritto, al fine di evitare l'arbitrarietà e assicurare trasparenza procedurale e legale”. Il secondo concetto pone l'accento sul *rule of law* “ecologico”, e chiarisce che le norme e le leggi di interesse, si fondano non solo su principi giuridici, ma anche sui “confini planetari” e altre manifestazioni dei limiti ecologici riguardanti la capacità di supporto vitale della Terra. Secondo tale ottica, “*rule of law*” significa che i limiti normativi globali implicano il rispetto dei limiti ecologici e che sia osservata anche la garanzia di un'equa ripartizione della generosità della terra». *Ivi*, p. 135.

²¹⁴ Cfr. J. ROCKSTRÖM *et al.*, *A Safe Operating Space for Humanity*, cit.

²¹⁵ Cfr. K. BOSSELMANN, *Grounding the Rule of Law*, in C. Voigt (ed.), *Rule of Law for Nature*, cit., pp. 83 e ss.

²¹⁶ Come evidenzia Serena Baldin in ordine al principio di precauzione così come previsto nella costituzione ecuadoriana: «il principio di precauzione *ex art. 73* va interpretato in termini di probabilità, e non di certezza del danno; [e] il criterio per stabilire i danni alla natura è la portata intergenerazionale, ossia quei danni che per la loro ampiezza si ripercuotono anche sulle generazioni future; [...] l'onere della prova relativo alla dimostrazione dell'impatto ambientale spetta alla controparte in osservanza dell'art. 397, c. 1, cost.». Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, «Boletín mexicano de derecho comparado» XLVIII (2015).

mento” in virtù del quale i consociati “agiscono” il diritto, oltre che a obbedirlo)²¹⁷ ormai “consolidati” a livello globale come avviene ad esempio *mutatis mutandis* con la *lex mercatoria* (allorquando al fine di regolamentare autonomamente il mondo del commercio internazionale segue binari non più esclusivamente dipendenti dal tradizionale carattere territoriale del diritto statale).²¹⁸

Il primo aspetto dovrebbe in particolare riguardare l'integrazione di parametri scientifici “olistici” nella valutazione di impatto ambientale dei rischi favorendo sia un'interpretazione ispirata a un approccio “ecocentrico” del principio di precauzione²¹⁹ sia al rafforzamento di meccanismi di partecipazione²²⁰ “transnazionale” (come quelli previsti ad esempio dalla Convenzione di Aarhus, i cui principi come detto sono stati in parte recepiti anche dai Paesi che non hanno ancora aderito attualmente a questo specifico Accordo o hanno ispirato l'elaborazione di Trattati simili in altre aree geografiche del pianeta come il recente Accordo Regionale sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione pubblica e la giustizia nelle materie ambientali in America Latina e nei Caraibi).²²¹

²¹⁷ Cfr. H.L.A. HART, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 2002 (1965).

²¹⁸ Sul tema, cfr. M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna 2010.

²¹⁹ Come osserva Garver: «I meccanismi sistemici riconosciuti dal diritto ambientale contemporaneo sono generalmente deboli, limitati o asserviti agli interessi economici e politici. Ad esempio, le leggi di valutazione di impatto ambientale che richiedono di analizzare gli effetti delle attività economiche sugli ecosistemi sono, in linea di massima, solo procedurali, promuovono la consapevolezza, ma raramente, se mai vincolanti, azioni concrete per proteggere gli ecosistemi». G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, cit., p. 321. Cfr. sul tema, M. MONTINI, *Toward a New Instrument for Promoting Sustainability Beyond the EIA and the SEA: the Holistic Impact Assessment*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit.

²²⁰ Su una trattazione organica e sulle lacune della Convenzione rimandiamo a C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., e G. PAROLA, *Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship*, cit., pp. 91 e ss.

²²¹ Cfr. Regional Agreement on Access to information, Public participation and justice in environmental matter in Latin America and the Caribbean su: <https://www.cepal.org/en/escazuagreement>.

Il secondo riguarda la complessa questione afferente a una possibile rivisitazione sia dell'idea di "sovranità", sia quella di "proprietà",²²² già peraltro affrontata, ma non sufficientemente approfondita dai teorici anglosassoni della modernizzazione ecologica "forte" o "riflessiva".

Vi è anzitutto una simmetria tra i due tipi di "titolarità", in quanto entrambi fanno capo a un concetto di "appartenenza" che esclude in ogni caso ulteriori pretese da parte di terzi sul medesimo "oggetto": il "territorio" dello Stato (ivi compreso le sue risorse naturali) nel primo caso; il "bene" ricadente nella sfera giuridica "esclusiva", privata o pubblica nel secondo.

Vi è altresì una comune "natura" dal punto di vista non giuridico, bensì "materiale", afferente una sostanziale appartenenza "comune" dell'umanità non *su* tali beni, ma *rispetto a* tali "beni", ovvero riguardo a ciò che è "proprio" (non solo di *qualcuno* ma) di *ogni* essere umano, in quanto *ognuno* in quanto tale è un'entità *naturale*.²²³

In tale ottica dal punto di vista oggettivo l'ambiente rientra a pieno titolo nei "beni comuni", la cui "categorizzazione" giuridico-dogmatica seppur risulti ancora incerta²²⁴ assume senz'altro un capovolgimento di prospettiva rispetto sia ad una visione "economicistica"

²²² Un esempio di Stato inteso come fiduciario ambientale è dato dal quarto pilastro della Costituzione del Bhutan che: «riconosce la proprietà statale delle risorse minerarie, delle acque e delle foreste (art. 1, comma 12) mentre l'art. 5 dedicato all'ambiente in generale, definisce specificatamente ogni bhutaneese come *trustee* delle risorse naturali e dell'ambiente del Paese, per sé e per le generazioni future». Cfr. S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Id. (cur.), cit., p. 53.

²²³ Come evidenzia Carbonnier: «Si può dire (perché il termine è vago) che l'individuo è titolare del suo patrimonio, non che ne è il proprietario, perché il patrimonio, in un certo senso, è *lui stesso*». Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil. Les biens*, citato in M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 365, corsivi nostri.

²²⁴ Per un inquadramento generale sulla letteratura sui beni comuni cfr. almeno, E. OSTROM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge 1990; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari-Roma 2011; M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato*, in *Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web*, G. Allegri et al. (cur.), Editoriale Scientifica, Napoli 2012. Sui problemi che si pongono in ordine alla loro configurazione giuridica, cfr. G. BISOGNI, *Un «significante» troppo «vuoto»? I beni comuni secondo Ugo Mattei*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013, pp. 235-237; G. MICCIARELLI, *I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un "altro modo di possedere" a un "altro modo di governare"*, «Jura Gentium» XI, 1 (2014).

di impronta liberale,²²⁵ sia in ordine all'inquadramento del concetto stesso di “bene”, e infine anche in riferimento alla sovranità. Come osserva in tale direzione Stefano Rodotà: «Qui si colgono [...] gli intrecci complessi e pericolosi tra proprietà e sovranità che possono condurre a imprese distruttive di beni comuni».²²⁶

A parere dei giuristi della *Earth Jurisprudence*, ciò che potrebbe portare a ridurre la distanza tra specie umana ed ecosistemi (punto di vista “soggettivo”), sia sotto l'aspetto della tutela ecologica (mediante una relazione fortemente anti-utilitaristica), sia della giustizia “ambientale” rispetto ad oneri e vantaggi redistributivi, dovrebbe essere una sorta di diritto al “non-uso” delle risorse²²⁷ poiché il *patrimonium* inteso in un senso non meramente economico (e con esso lo stesso concetto di *ecological common good*) dovrebbe implicare l'imposizione di “vincoli” sia di *indisponibilità*, sia di *destinazione* a favore dei posteri.²²⁸

D'altra parte una “indisponibilità radicale”, si porrebbe però in contrasto con i diritti fondamentali del soggetto-persona (“tradizionale”), in disaccordo con una omnicomprensiva idea di “giustizia ambientale”, la cui realizzazione richiederebbe immancabilmente il pieno rispetto dei primi.²²⁹ Secondo la prospettiva della “Environmental justice” infatti:

il diritto e in generale le materie ambientali sono maggiormente comprese nel momento in cui esse includano non solo la protezione dell'ambiente naturale, ma anche ciò che riguarda la salute e l'accesso sostenibile alle risorse naturali e ai servizi ecosistemici. Piuttosto che insistere su una stretta demarcazione tra le materie ambientali e sociali [questo approccio] evidenzia come in alcuni casi queste materie si sovrappongono e si collegano l'una all'altra.²³⁰

²²⁵ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 340.

²²⁶ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 124.

²²⁷ Cfr. J.G. LAITOS, *The Right of Nonuse*, Oxford University Press, Oxford 2012, cit., e ID., *Rules of Law for Use and Nonuse of Nature*, in *Rule of Law for Nature*, C. Voigt (ed.), cit.

²²⁸ Sul punto Cfr. V. DE LUCIA, *Towards an Ecological Philosophy of Law: A Comparative Discussion*, cit.; M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 367.

²²⁹ Per un collegamento tra le tesi sull'estensione giuridica alle generazioni future e il tema della giustizia ambientale P. HISKES, *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

²³⁰ Cfr. J. EBBESSON – P. OKOWA (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, cit., pp. 3-4.

L'unica "estensione" configurabile, si pone attualmente in *relazione* soltanto al *contesto ecologico*, in virtù di un *rapporto "dialettico"* che non vede contrapposti soggetto (essere umano) e natura ("oggetto"). Tale rapporto di "co-implicazione" e "co-produzione" (già analizzato nei capitoli precedenti) infatti ha potuto consentire di ipotizzare "una terza via", sebbene "incompiuta" e in costante divenire, per una *normatività ecologica*.²³¹

Tale soluzione resta comunque "antropocentrica" seppur secondo un'ottica fortemente "antropo-decentrata" ove gli *enti di natura* (che comprendono anche e non esclusivamente l'essere umano) non dovrebbero essere esclusi dal godimento di quegli obblighi morali reciproci (reciprocità non esigibile però né dalle generazioni future, né dalla natura), nonché da quell'*amore*²³² che attiene a un "equilibrio" suscettibile di essere irrimediabilmente compromesso, determinando infine una possibile morte del nostro *mondo comune*.²³³

Una dimensione che supera in ultima analisi la contrapposizione di un "mondo senza di noi" (poiché è intrinsecamente proprio di un atteggiamento metafisico l'adottare un punto di vista esterno a una

²³¹ Cfr. *supra* nota 16 dell'Introduzione. Come sottolinea Francois Ost: «A me sembra che vi siano due modi opposti di tradire lo spirito fondamentale dei diritti umani. O li si snatura estendendoli ad altre entità diverse dagli esseri umani, nei termini di una farsa legale e una parodia della giustizia, o li si continua ancora riduttivamente a pensare in termini individualistici, così come avveniva nel XIX secolo. La partita e le potenzialità di fondo che nascondono, poiché ampliano le dimensioni di una responsabilità per il futuro, rappresentano invece la fiducia nelle migliori realizzazioni della filosofia umanistica. Quali che siano le sfide del futuro – che si tratti di ambiente, così come anche di demografia, di ingegneria genetica o di cultura mediatica – non c'è altro modo per noi di pensare la tradizione umanistica. Ma ciò che è proprio di una determinata tradizione è quello di potersi arricchire grazie al vantaggio che comportano reinterpretazioni successive. L'essenza dell'uomo non è quella di essere cristallizzata in una configurazione predeterminata: cfr. F. Ost, *Écologie et droits de l'homme*, «Journal des procès», n° 226, 13 novembre 1992, pp. 12-15. Consultato su www.legaltheory.net/

²³² Cfr. J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino 2010 (2002), p. 35.

²³³ Come già evidenziato in nota 20 dell'Introduzione Mariachiara Tallacchini, in riferimento alla critica della modernità da parte di Hannah Arendt, scrive «L'uomo perde se stesso nei suoi legami con l'umanità e perde il *mondo* come totalità dotata di senso». Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 17.

generica "Terra")²³⁴ e di un "noi senza un mondo" (poiché è inesorabilmente impraticabile una "vita" costruita indipendentemente da un *bios* in quanto appartenente all'*oikos*).

Le riflessioni attorno alla *natura* come *bene comune* non possono che avere ad oggetto l'*intersezione* dei problemi ecologici con i diritti fondamentali, senza obliterare questi ultimi, nell'ambito dei quali si pone l'esigenza di una discussione libera e democratica,²³⁵ che possa a sua volta impedire di consegnare sia al libero gioco degli interessi privati, sia ai rapporti di forza tra e all'interno degli Stati sovrani, una questione che dovrebbe essere appannaggio di una *sfera politica* "comune".

L'idea di "plurinazionalità" sviluppatasi in America latina e sancita nei testi costituzionali di Ecuador e Bolivia²³⁶ non attiene a ben vedere a una supina accettazione della prospettiva "ecologista", ma a una nuova e inedita tipologia di *pluralismo giuridico*, basata non solo su una molteplicità di centri di produzione normativa (ad esempio circoscrizioni territoriali facenti capo ai popoli indigeni residenti in determinate aree dello Stato) in un medesimo spazio politico²³⁷ e in esso coordinati da un'autorità superiore, ma su una "inter-legalità", «di fonti giuridiche plurali autonome ma *assiologicamente interdipendenti* che operano simultaneamente, [e che] interagiscono e si intersecano[...]»,²³⁸ dando vita a un modello "ibrido" di regolamentazione.

Regolamentazione (di carattere "prescrittivo", a differenza della logica "ottativa" del diritto dell'Unione Europea)²³⁹ che è costituita

²³⁴ Il riferimento è alla teoria di "Gaia": cfr. J.E. LOVELOCK, *Gaia. Nuove idee sull'ecologia*, tr. it. V.B. Landucci, Bollati Boringhieri, Torino 1981 (1979). Sul tema cfr. anche B. LATOUR, *Facing Gaia: Six Lectures on the Political Theology of Nature*, <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/gifford-assembled.pdf>, e E. CASTANÒ, *Ecologia e potere*, cit. Per una genealogia sulla biologia darwiniana cfr. D. TARIZZO, *La vita, un'invenzione recente*, Laterza, Roma-Bari 2010.

²³⁵ Cfr. F. OST, *Écologie et droits de l'homme*, cit.

²³⁶ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit.

²³⁷ Cfr. C. GALLI, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Il Mulino, Bologna 2001.

²³⁸ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit., corsivi nostri.

²³⁹ «Comando, controllo, correzione e limitazione delle libertà della società e del mercato con l'obiettivo di attribuire nuovi diritti "conformi" alla natura e di limitare l'impatto di scelte governative piegate al criterio *market oriented*» è la logica

sia da elementi “moderni” (la presenza dello Stato-nazione), sia da “piani” di organizzazione politica lontani dal paradigma occidentale di Stato, territorio, democrazia e diritti, ove tuttavia questi ultimi non scompaiono del tutto ma vengono integrati entro la cornice del *nuevo constitucionalismo plurinacional*.

I nativi [infatti] possono applicare il *diritto ancestrale*, con il limite del rispetto dei diritti costituzionali [della Costituzione dell'Ecuador], in particolare i diritti delle donne, dei bambini e degli adolescenti (art. 57, p.to 10). L'art. 171 dedicato [ad esempio] alla giurisdizione indigena, specifica che le autorità esercitano le funzioni giurisdizionali basate sulle tradizioni ancestrali e il diritto nel loro ambito territoriale, con la garanzia riconosciuta alle donne di partecipare e decidere. Le norme e i procedimenti per la soluzione dei conflitti interni non possono essere contrarie alla costituzione e ai diritti umani riconosciuti nei trattati internazionali.²⁴⁰

Anche il territorio, quale *spazio di relazione* “co-evolutiva” tra essere umano e natura,²⁴¹ seppur concepito dai Paesi sudamericani in un linguaggio “ecocentrico” (il termine maschile “territorio” è infatti interamente “assorbito” dalla *Pachamama*, divinità femminile) costituisce anch'esso un “soggetto vivente”, perché del pari esprime (così come la “natura”) un’“opera”, attribuibile questa volta all'*humanitas* (non solo intesa come “specie” ma nelle sue *differenze* culturali specifiche) attraverso la ricchezza di saperi, conoscenze e tradizioni ancestrali che ne manifestano “l'anima”.²⁴²

e al contempo il contenuto etico-politico seguito dalle Costituzioni sudamericane; «scelte e soluzioni di carattere tecnico scientifico, nella coniugazione di strategie economiche e a basso impatto ambientale che non incidono né sulla discrezionalità politica [...] né sulla priorità delle ragioni economiche della decisione sono invece tipiche dell'impianto (quasi) tecnocratico della legislazione europea». Sul tema cfr. A.S. BRUNO – L. CASSETTI, *La tutela dell'ambiente tra incertezze globali e valore prescrittivo delle Costituzioni nazionali*, «Federalismi» (editoriale del 21 dicembre 2018).

²⁴⁰ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit.

²⁴¹ Cfr. A. MAGNAGHI, *Crisi ecologica globale e progetto locale*, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., p. 47.

²⁴² Cfr. J. HILLMAN, *L'anima dei luoghi. Conversazione con Carlo Truppi*, Rizzoli, Milano 2004.

Al di là delle obiezioni che a livello teorico-generale sono state avanzate alla tesi sui “diritti della natura” è stato invero dimostrato,²⁴³ (ed è questo a nostro avviso l’aspetto davvero innovativo di tali “Stati verdi concreti”) che il “costituzionalismo andino” si pone *oltre l’alternativa* “antropocentrismo” ed “ecocentrismo”.

La rivendicazione di un’identità interculturale e “plurinazionale” che unisce tradizione “coloniale” e “indigena”,²⁴⁴ esprime i caratteri propri dell’idea di “giustizia ambientale”, nei termini di una saldatura tra “riconoscimento identitario” e “tutela ambientale”.²⁴⁵

La prima, smentisce infatti sia la tesi “neoclassica” della *green economy* neoliberale in base alla quale vi è necessariamente un collegamento diretto tra “la povertà” e la degradazione degli ecosistemi, sia l’assunto in base al quale la strada da intraprendere per i Paesi appena usciti dal “sottosviluppo” economico e ambientale dovrebbe essere quello della “crescita” e del modello competitivo della modernizzazione ecologica entro il mercato globale.²⁴⁶

E, infine, il costituzionalismo sudamericano presenta d’altro canto un’ulteriore elemento di novità, oltre a quelli precedentemente evidenziati, che guardano alla “multidimensionalità” dei concetti di “sviluppo sostenibile”, e “giustizia ambientale” e “democrazia ecologica” ovvero al carattere non meramente simbolico e metaforico dei “diritti della natura”.

²⁴³ Cfr. M. CARDUCCI, *La Costituzione come “ecosistema” nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), cit., e G. DE MARZO, *Anatomia di una rivoluzione*, cit.

²⁴⁴ Cfr. F.R. GALLEGOS, *Processo costituente ecuadoriano e legittimazione democratica: un contrappunto andino*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), cit.; C. GONZÁLES, *Sfide e tensioni nello Stato plurinazionale boliviano*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), cit. In merito al rapporto tra lotta per il riconoscimento e giustizia ambientale, cfr. D. SCHLOSBERG, *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*, «Environmental Politics» XIII (2004), pp. 517-540; D. SCHLOSBERG – D. CARRUTHERS, *Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities*, «Global Environmental Politics» X, 4 (2010), pp. 12-35; ID., *Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the United States*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

²⁴⁵ Cfr. G. DE MARZO, *Anatomia di una rivoluzione*, cit., p. 110.

²⁴⁶ Cfr. S. NESPOR, *Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE*, «Federalismi» III (2015).

L'aver previsto a livello costituzionale la tutela di un'ampia gamma di diritti sociali e politici (accesso alle risorse, istruzione, salute, istituti di democrazia "deliberativa" e diretta, ecc.), sia i diritti di *Pachamama*,²⁴⁷ riflette non solo l'espressa volontà del legislatore costituzionale di costruire un "sistema" "socio-ecologico" robusto ma delinea anche la capacità di avere predisposto in modo coerente e organico la "conciliabilità" dei valori inerenti la "persona" con quelli riguardanti sia le "comunità locali", sia gli ecosistemi naturali.

La giuridicizzazione della cosmovisione "indigena" ha inoltre consentito almeno in linea di principio, di superare sia i vincoli di una sovranità territoriale "piramidale", sia di regolare l'allocazione delle risorse naturali in un modo difforme rispetto alle "monocolture" del mercato e della finanza, in quanto contrari alle caratteristiche specificatamente "interculturali" del *buen vivir*. Come sottolinea infatti Gudynas, l'elemento di "interculturalità" che caratterizza il *buen vivir* non consente di identificare quest'ultimo propriamente come un "modello",²⁴⁸ attesa l'"apertura" di esso anche in relazione *ad altri modi* di intendere sia "la crescita" sia la "decrescita". Tale caratteristica ne fa pertanto emergere sicuramente a livello giuspolitico l'abito "sperimentale".²⁴⁹

Dal punto di vista strettamente *politico* tuttavia la *peculiarità* sudamericana è "germogliata" in virtù di vicende storiche e politiche che hanno condotto a un "processo costituente" come conseguenza di una *concreta lotta* per l'egemonia,²⁵⁰ grazie alla quale una diversa *ontologia* "ecologico-giuridica" ha potuto imporsi come fondamento e valore dello Stato-nazione.²⁵¹ Le cosmovisioni ctonie, in altri termini e con esse i diritti *della* natura non sarebbero mai potuti essere riconosciuti e tutelati senza una politica *per* la natura²⁵² in quanto espressione di

²⁴⁷ Ad esempio attraverso l'obbligo di ripristino di ecosistemi danneggiati, la parziale interferenza rispetto ai cicli rigenerativi degli stessi attraverso una equiordinazione dei diritti dell'uomo rispetto a tali "funzioni vitali", vincoli alla proprietà privata e all'attività di impresa in conformità all'utilità sociale, azione popolare diretta ecc.

²⁴⁸ Cfr. E. GUDYNAS, *Buen vivir*, in *Degrowth*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), cit., p. 204.

²⁴⁹ Cfr. G. DE MARZO, *Buen vivir*, cit., p. 83.

²⁵⁰ Per una cronistoria delle vicende politiche che hanno riguardato l'iter di approvazione della Costituzione ecuadoriana nel 2008, cfr. F.R. GALLEGOS, *Processo costituente ecuadoriano e legittimazione democratica: un contrappunto andino*, in *Dallo Stato del bene star allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), cit.

²⁵¹ *Ibidem*.

²⁵² Cfr. M. SMITH, *Against ecological sovereignty*, cit., pp. 135 e ss.

una “cittadinanza ecologica” concreta (a partire cioè da rivendicazioni di gruppi, associazioni, movimenti contadini e indigeni appartenenti alla società civile) che ha accompagnato il faticoso *iter* diretto all’approvazione delle Carte costituzionali di “Stati verdi concreti” come Ecuador e Bolivia.

Da qui il carattere “costruito” anche dei “diritti della natura” e del “buen vivir”,²⁵³ nel senso che esso riflette non solo una differente “epistemologia” ma ha voluto rappresentare anche una “prassi storica” alternativa alle politiche ambientali neoliberali in quanto ha condotto mediante la concreta rivendicazione da parte di “popoli” e movimenti indigeni a una “sintesi” avente a oggetto una *molteplicità di tradizioni* culturali (politiche, economiche, giuridiche) stratificate nel contesto storico-territoriale attraverso la quale sono stati “ripoliticizzati” problemi ecologici, socio-economici e di appartenenza identitaria.

Aspetto non trascurabile che evidenzia il fatto che eccessivi entusiasmi eventualmente suscitati dal modello “biocentrico” di Ecuador e Bolivia, potrebbero portare anche a non considerare sufficientemente gli aspetti “strategici” di politiche nazionali che mirano al consenso e sono finalizzate di conseguenza a legittimare scelte spesso non coerenti con il complesso dei valori e degli obiettivi propugnato a livello costituzionale (tra cui controllo statale sullo sfruttamento delle risorse, diversificazione dell’economia e sostegno alle forme produttive comunitarie), come è accaduto in Bolivia ove è stata adottata nell’ambito dell’estrazione mineraria una politica economica volta a favorire piuttosto gli investimenti transnazionali del settore privato o “misto” a discapito della socializzazione della rendite, della protezione dell’ambiente e dei diritti di proprietà collettiva degli indigeni.²⁵⁴ Il “paradigma” costituzionale dei “diritti della natura” pur costituendo una

²⁵³ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit., e L. PELLIZZONI, *Natura, buen vivir e razionalità neoliberale*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit.

²⁵⁴ Cfr. D. ANDREUCCI – I.M. RADHUBER, *Limits to “counter-neoliberal” reform: Mining expansion and the marginalisation of post-extractivist forces in Evo Morales’s Bolivia*, «Geoforum» 2015. Il tutto sorretto da una retorica populista volta a invertire l’obiettivo polemico nei confronti della stessa articolazione “popolare” (indigeni, contadini, minatori ecc.) grazie alla quale il partito socialista boliviano ora al governo aveva costruito strategie discorsive “aggreganti” che avevano fatto perno sul “significante vuoto” della “indigenità” (e quindi anche della “plurinazionalità”) di fatto tradita dal primato della politica economica delle esportazioni rispetto ai diritti sociali e ambientali. Sul punto cfr. D. ANDREUCCI, *Populism, Hegemony, and the Politics of Natural Resource Extraction in Evo Morales’s Bolivia*, «Antipode» 0 (2017).

risorsa significativa dal punto di vista sia materiale (una concezione alternativa di metabolismo socio-naturale) sia simbolico-culturale²⁵⁵ (la natura elevata a fine e non più considerata un mezzo), si scontra in sostanza con la contraddittorietà delle politiche del potere statale “reale” che «detiene la direzione e il controllo dei settori strategici dell'economia».²⁵⁶

Come evidenziano infatti anche alcuni autori della dottrina comparativistica italiana²⁵⁷ i principi “supremi” del “buen vivir” devono necessariamente raccogliere la sfida di una realtà dominata da uno squilibrio di forze rispetto alle costrizioni del mercato globale, nonché delle tensioni politiche interne, come è evidente nelle contrapposizioni tra movimenti locali e istituzioni governative.²⁵⁸ E quest'ultimo caso è poi particolarmente riscontrabile quando cresce il malcontento sulla reale configurazione di un nuovo “immaginario sociale” fondato sul “buen vivir”.²⁵⁹

A fronte di tali difficoltà furono alquanto significative le “negoiazioni” politiche poste in essere dal governo ecuadoriano capeggiato da Rafael Correa al fine di non cedere a compromessi troppo contraddittori o irrazionali da un punto di vista socio-ecologico, come quando lo stesso:

pur non avendo rinunciato del tutto alla politica estrattivistica [lancio], in sede internazionale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il progetto Yasuni ITT. Con questa iniziativa l'Ecuador si [era] impegnata a rinunciare all'estrazione delle risorse energetiche e minerarie del sottosuolo [...] con l'effetto di evitare l'immissione nell'atmosfera di 407 milioni di tonnellate di CO₂, conseguenza dello sfruttamento del petrolio, pari alla produzione annua di gas-serra di Paesi come il Brasile o Francia. L'area rappresenta la riserva di biodiversità più importante del pianeta, oltre a essere la sede delle due comunità indigene in isolamento volontario presenti in Ecuador. In cambio l'Ecuador [aveva] chiesto alla comunità internazionale una compartecipazione

²⁵⁵ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere*, Einaudi, Torino 2012.

²⁵⁶ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit.

²⁵⁷ Cfr. S. BALDIN – M. ZAGO (cur.), *Le sfide della sostenibilità*, cit.

²⁵⁸ Cfr. S. BAGNI, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., p. 91.

²⁵⁹ Sulle difficoltà nella fase di attuazione dei principi della sovranità alimentare, cfr. I. GIUNTA, *Food Sovereignty in Ecuador: Peasant Struggles and the Challenge of Institutionalization*, «The Journal of Peasant Studies» VI (2014), pp. 1221 e ss.

economica pari al valore delle entrate che lo Stato [avrebbe perso] a seguito della rinuncia all'estrazione (stimati 3600 milioni di dollari), attraverso la realizzazione di un fondo gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) a cui gli Stati, le organizzazioni internazionali, le ONG e i singoli [avrebbero potuto] contribuire, da utilizzare sul territorio per il finanziamento di progetti relativi allo sfruttamento delle energie pulite e rinnovabili, alla riforestazione, alla preservazione del Parco naturale, alla ricerca e sviluppo di sistemi energetici sostenibili, allo sviluppo delle comunità agricole locali.²⁶⁰

Il Progetto è successivamente fallito per diverse ragioni²⁶¹ tra cui l'insufficiente sostegno finanziario da parte della Comunità Internazionale (meno della metà della somma richiesta finalizzata a compensare la rinuncia allo sfruttamento del petrolio, fondamentale per il rifornimento energetico e finanziario di quel Paese), pressioni politiche contrarie a un accaparramento “differito” di entrate finalizzate a porre in essere nell'immediato politiche di sviluppo, continuità nelle negoziazioni precedenti volte ad assecondare l'estrazione in altre aree geografiche esterne al Parco, l'entrata nel mercato delle “quote di carbonio” (il cui scopo sarebbe stato quello di utilizzare un ulteriore canale di finanziamento per il Fondo Fiduciario per lo Yasunì e al contempo di incentivare una politica “anti-estrattiva” in altre parti del mondo) il cui meccanismo ha contribuito alla svalutazione dei titoli inerenti il Progetto a causa della loro proliferazione (oltre 400 milioni inerenti al solo settore del petrolio) a fronte del minor valore economico complessivo degli idrocarburi “trattenuti” nel sottosuolo del Parco e una politica economica anch'essa “strategica” (al pari della Bolivia) consistente (in questo caso) nell'appropriare per mantenere alti i prezzi dei barili.²⁶²

Lo stesso Correa fu perciò “costretto” a dover scegliere di perseguire alcune politiche “estrattive” (in particolare il parziale sfruttamento del Parco Yasunì nel cuore della Amazzonia) al fine di sovvenzionare programmi indirizzati ad alleviare la povertà, mentre in diverse circostanze in ordine alla realizzazione di progetti infrastrutturali nelle proprietà

²⁶⁰ Cfr. S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Id. (cur.), cit., p. 40.

²⁶¹ Analizzate a fondo in B.K. SOVACOOL – J. SCARPACI, *Energy Justice and the Contested Petroleum Politics of Stranded Assets: Policy Insights from the Yasunì-ITT Initiative in Ecuador*, «Policy Energy» 2016.

²⁶² *Ibidem*.

comuni dei popoli indigeni in Bolivia, il diritto di consultazione di questi ultimi previsto sia dalla Convenzione ILO,²⁶³ sia dalla Costituzione Boliviana non è stato reso efficace in quanto non rispettato.

Data in ogni caso la maggiore affinità che ha il *buen vivir* con l'economia ecologica²⁶⁴ e quindi con una concezione molto forte della sostenibilità²⁶⁵ (fondata sull'insostituibilità del capitale naturale e sul rispetto dei "planetary boundaries") la domanda che soprattutto la dottrina comparativistica europea e la società civile si è posta riguarda allora fino a che punto il *buen vivir* debba e soprattutto possa essere "esportato" in altre parti del globo, specialmente nei paesi occidentali e/o rappresentare un modello "universale" alternativo di Earth-system governance.²⁶⁶

La relazione tra democrazia e cosmovisione indigena, fondata sul rapporto coevolutivo tra essere umano e natura e non sulla logica dell'*estrazione*, dell'appropriazione e della mercificazione, seppur riconosciuta anche da altre culture indigene in differenti parti del globo,²⁶⁷ quanto alla concreta possibilità di estendersi (nei termini di

²⁶³ La Convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali è stata adottata nel 1989 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), un'agenzia delle Nazioni Unite. La Convenzione riconosce ai popoli indigeni un insieme di diritti fondamentali, essenziali alla loro sopravvivenza, tra cui i diritti sulle terre ancestrali e il diritto di decidere autonomamente del proprio futuro. Cfr. www.survival.it/campagne/169.

²⁶⁴ Cfr. A.L. HIDALGO-CAPITÁN – S. GARCÍA-ÁLVAREZ – A.P. CUBILLO-GUEVARA – N. MEDINA-CARRANCO (cur.), *Los objetivos del buen vivir a escala global*, Bonanza, Huelva 2019, p. 61.

²⁶⁵ Cfr. G.B. CIPOLLOTTI, *Economia dell'ambiente*, cit., p. 27.

²⁶⁶ A questo proposito, restando in Europa, il 29 marzo 2017 è stata promossa una Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) sui diritti della Natura che potrebbe trovare un proprio supporto in alcuni dati normativi, dall'art. 1 del Protocollo 12 della CEDU sul "diritto a non essere discriminati nell'accesso a fori di discussione pubblica"; nei "12 principi della democratic governance" per la promozione della democrazia locale e partecipativa elaborati dal Consiglio d'Europa con la "Commissione di Venezia per la democrazia attraverso il diritto"; nel "Principio 10" della Dichiarazione di Rio del 1992 e nella "Dichiarazione di Barcellona sui diritti emergenti", cfr. A.S. BRUNO – L. CASSETTI, *La tutela dell'ambiente tra incertezze globali e valore prescrittivo delle Costituzioni nazionali*, cit.

²⁶⁷ Sul punto si vedano le analisi di Silvia Bagni *sull'Ubuntu* nell'ordinamento costituzionale sudafricano e del *Gross National Happiness* in Bhutan, cfr. S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State?*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir*, Id. (cur.), cit., pp. 40 e ss.

un modello "biocentrico") oltre i confini "regionali" della federazione Sudamericana, costituisce una sfida non solo giuridica, ma anche e soprattutto politica²⁶⁸ e aperta all'indeterminatezza dei risultati.

Quanto all'aspetto giuridico vi è un evidente fenomeno di convergenza normativa da parte di più ordinamenti giuridici riguardo la tutela e la salvaguardia ambientale, processo dovuto alla sempre più frequente circolazione dei modelli (a sua volta a seguito della *globalizzazione* della percezione del fenomeno ambientale),²⁶⁹ ma allo stesso tempo si è consapevoli dell'impossibile "sutura" del "diritto globale" («un denso strato normativo che taglia trasversalmente il globo: un mondo "piatto" e amministrato [che impone delle] *policies* [senza costituire esso stesso l'espressione di una *polity*]²⁷⁰ e in particolare del *global environmental law*²⁷¹ la cui complessità (frutto di inevitabili e disordinati compromessi tra i "soggetti globali") è «incapace di mettere in discussione le profonde strutture del potere e dell'ingiustizia globale».²⁷²

Riguardo il profilo politico il *buen vivir* costituisce anche una concreta aspirazione a incidere maggiormente nell'ambito della governance ambientale internazionale, occupando mediante l'"invenzione strategica" di un nuovo immaginario²⁷³ (ovvero la sintesi "unitaria" del significato *politico* da attribuire al *buen vivir*) un "significante vuoto" che aspira al tempo stesso a un ruolo "cosmopolita".²⁷⁴

²⁶⁸ Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano*, cit., pp. 2015 e ss.

²⁶⁹ Cfr. B. POZZO, *La responsabilità ambientale e l'apporto delle Scienze sociali*, in *Regolare la complessità: giornate di studio in onore di Antonio Gambaro*, M. Graziadei – M. Serio (cur.), Giappichelli, Torino 2018, p. 86.

²⁷⁰ G. PALOMBELLA, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 134.

²⁷¹ Cfr. T. YANG – R.V. PERCIVAL, *The Emergence of Global Environmental Law*, «Ecology Law Quarterly» XXXVI (2009), pp. 615-664.

²⁷² Cfr. N. WALKER, *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2015, p. 192. Sull'uso "strumentale" del diritto "per principi", cfr. G. PRETEROSSÌ, *Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo*, in *Sinistrairete*, dicembre 2017.

²⁷³ Cfr. S. ŽIŽEK, *Che cos'è l'immaginario*, Il Saggiatore, Milano 2016.

²⁷⁴ Il riferimento è alla costruzione discorsiva e retorica attorno alla quale Ernesto Laclau e Chantal Mouffe considerano il senso stesso della politica (e della democrazia) come relazione sociale impossibile da rappresentare in una "totalità chiusa", quindi sempre "riposizionabile" grazie a una concreta "lotta egemonica" (sulla scia di Gramsci non solo economica bensì anche "culturale") in base alla quale una delle tante verità "antagoniste" può occupare "il trono vuoto del potere". La dinamica

Significativa a tal proposito è stata la presentazione del Progetto “Los Objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Gli obiettivi del Buen vivir – OBV come proposta alternativa agli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile – ODS) facente capo a sua volta al progetto di cooperazione interuniversitaria globale tra UHU (Universidad de Huelva-Spagna) e UCE (Facultad Central Ecuador) al fine di proporre una differente Agenda globale ispirata al *buen vivir* come alternativa allo sviluppo sostenibile.²⁷⁵ La proposta si articola a partire da un “emendamento”²⁷⁶ ai 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDGs), ma con un contenuto differente rispetto alla impostazione da dare alle politiche (sia nazionali, sia internazionali) di sviluppo e cooperazione in funzione del benessere dell’umanità, delle generazioni future e dell’ambiente naturale. Queste in base alle proposte del Progetto dovrebbero ispirarsi non all’attuale modello di sviluppo moderno²⁷⁷ imposto dall’Occidente coloniale, patriarcale, antropocentrico e capitalista, ma essere dirette a una trasformazione socio-economica e socio-ecologica al fine di generare: «società interculturali e plurali, post-capitalistiche e biocentriche».²⁷⁸

D’altro canto non si tratterebbe di abbandonare del tutto il modello precedente, ma di accogliere contestualmente una concezione che è al contempo pre-moderna, quanto a una articolazione di una società fondata sulla soddisfazione di bisogni “essenziali” (anzitutto sussistenza individuale e collettiva) e post-moderna (post-capitalista), in rapporto a una inversione del processo “entropico” che ha caratterizzato soprattutto l’età degli ultimi secoli (diminuzione della pro-

dell’antagonismo politico si presenta cioè intrinsecamente “populista” in virtù del fatto che una serie molteplice e indifferenziata di domande sociali possono prendere *forma collettiva* “aggregandosi” in un “posizionamento identitario” che fa a sua volta perno attorno a un “mito” o a un racconto (quale “collante” per una “catena di equivalenze”) che si candida in alternativa a quello dominante a prenderne il posto. Cfr. E. LACLAU, *La ragione polulista*, ed. it. a cura di D. Tarizzo, Laterza, Roma-Bari 2008, e E. LACLAU – C. MOUFFE, *Egemonia e strategia socialista*, Il Melangolo, Genova 2011. Cfr. anche S. BALDIN – M. ZAGO (cur.), *Le sfide della sostenibilità*, cit., p. 10.

²⁷⁵ Cfr. A.L. HIDALGO-CAPITÁN – S. GARCÍA-ÁLVAREZ – A.P. CUBILLO-GUEVARA – N. MEDINA-CARRANCO (cur.), *Los objetivos del buen vivir a escala global*, cit.

²⁷⁶ *Ivi*, p. 52.

²⁷⁷ Non universalizzabile (quindi “insostenibile”), per l’alto tasso di sfruttamento sia delle risorse naturali, sia delle classi lavoratrici con evidenti ricadute (soprattutto e proprio nei Paesi maggiormente “sviluppati”) in termini di diseguaglianze sociali, crisi e conflitti economico-politici e culturali.

²⁷⁸ *Ivi*, p. 18.

duzione, del consumo, dell'accumulazione e del lavoro per realizzare una società più armonica dal punto di vista delle relazioni sia socio-economiche, sia ambientali). Una sfida all'«*istituzionalismo egemonico* che domina il Sistema di funzionamento delle Nazioni Unite»²⁷⁹ che si pone come una forma di *cosmopolitismo alternativo* e al contempo perciò stesso riflesso di ciò che è considerato il nucleo più autentico di ciò che possiamo definire con “eco-democrazia”, ovvero la connessione che si instaura tra la teoria democratica e la “sostenibilità” intesa come concetto *normativo*;²⁸⁰ in questo caso così come reinterpretata nella sua triplice dimensione (economica, sociale e ambientale) dalla Banca Mondiale. Risultato di un processo «partecipativo di consultazione, ma che in pratica includeva solo quegli obiettivi concordati dai governi dei diversi paesi; che rispondono, in larga misura, agli interessi delle multinazionali, in virtù della pressione esercitata dalle loro *lobby*».²⁸¹

Le costituzioni Sudamericane, in particolar modo quelle di Ecuador e Bolivia hanno espresso sebbene soltanto ancora in via di *principio* (a parere sia della dottrina comparativistica italiana, sia dei teorici del diritto sudamericani) un modello di “cosmopolitismo controegemonico”, in quanto contemplan un differente rapporto “sostanziale” (*rectius*: ancestrale) con la natura, tale da determinare anche *effetti politici*, in ordine a una gestione “comunitaria” e non “elitaria” delle

²⁷⁹ *Ivi*, p. 54, corsivo nostro.

²⁸⁰ Cfr. T. MALDONADO, *Green Politics and Deliberative Democracy*, «Working papers of institute of international studies» IV (2013). Come osserva a tal proposito il giurista Massimiliano Montini «l'attuazione degli SDGs rappresenta una grande occasione per promuovere una corretta interpretazione del principio [dello sviluppo sostenibile], che se correttamente inteso, può amplificare la sua potenzialità di criterio guida di riferimento e principio interpretativo unificante. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è necessario che venga promossa una interpretazione corretta [...] deve essere riconosciuta una essenziale matrice ecologica [...]. Le possibili conseguenze di tale riconoscimento consistono soprattutto nella possibilità per il principio di svolgere il ruolo di elemento unificante in un contesto caratterizzato dalla estrema varietà e tendenziale disomogeneità dei 17 obiettivi e dei 169 target, la cui attuazione coerente ed efficiente può essere invece fortemente limitata dall'assenza di un concetto unitario da utilizzare come punto di riferimento concettuale o vero e proprio criterio guida». Cfr. M. MONTINI, *L'interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l'attuazione del diritto internazionale dell'ambiente*, «www.federalismi.it» (8 maggio 2019).

²⁸¹ Cfr. A.L. HIDALGO-CAPITÁN – S. GARCÍA-ÁLVAREZ – A.P. CUBILLO-GUEVARA – N. MEDINA-CARRANCO (cur.), *Los objetivos del buen vivir a escala global*, cit., p. 25.

risorse naturali. In altri termini le politiche sociali e ambientali poste in essere da tali Stati non sono guidate da un criterio di efficienza e/o di competizione, per soddisfare le esigenze del mercato, ma utilizzano (al di là delle contestazioni interne in merito al neoestrattivismo progressista²⁸² di impronta governativa) il “metro” dei “reali bisogni della collettività di riferimento” e ispirandosi al contempo di fatto a un modello “forte” di modernizzazione sostenibile.

Un’ottica che si pone in ogni caso in netta discontinuità tanto con la logica capitalistica della *mercificazione* e/o *finanziarizzazione* dei “beni ambientali” (il presunto “realismo” della “modernizzazione ecologica debole”), quanto con quella “sovranista” (la tradizione del “realismo politico” di derivazione hobbesiana e vetero-positivista ottocentesca) in base alla quale il “territorio” costituisce solo ed esclusivamente una divisione geografica su cui lo Stato esercita una suprema *potestas*.

Eppure, come si vedrà in chiusura, un siffatto equilibrio tra etica, politica, scienza, economia e diritto è ben lontano dall’essere definito in modo così “pacifico” (ove l’aggettivo è riferito alla pace della “teoria” soprattutto “etica”) e *consensuale* entro lo spazio delle relazioni internazionali tra gli Stati, e che al momento il modello di una “democrazia ecologica” resta ancora un’ideale da realizzare. Ma al contempo sono state gettate le basi (grazie sia alla “rivoluzione copernicana” del modello “andino”, sia alla concreta azione anche “transnazionale” di nuovi movimenti che difendono i “beni comuni ecologici” e la “giustizia ambientale”) per una nuova lotta egemonica (non riducibile ad un mero “greenwashing”²⁸³ della politica, del diritto e dell’economia ambientali) che potrebbe condurre verso l’istituzione di nuove forme di (eco)costituzionalismo oltre lo Stato²⁸⁴ tenendo però conto dell’immane ruolo di quest’ultimo (soprattutto nella sua veste “materiale”)²⁸⁵ nel *determinare* tale processo di trasformazione e non di “abbandono” della sovranità nazionale.

²⁸² Cfr. N. KLEIN, *Una rivoluzione ci salverà*, Bur, Milano 2015 (2014), pp. 542 e ss.

²⁸³ Cfr. G. BOLOGNA, *Contro il greenwashing: il “sostenibilablà” ha un costo elevato*, in www.greenreport.it/rubriche/greenwashing-sostenibilablà-un-costo-elevato-2/.

²⁸⁴ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, cit.

²⁸⁵ Cfr. C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano 1940.

4. Verso uno “spazio politico globale”

La “democrazia ecologica” tra “territorialismo” e “geocittadinanza”

L'affiancamento (o sarebbe meglio affermare che si è in presenza di una sostituzione?) da parte dell'ecologia scientifica da oltre un quarantennio al concetto “tradizionale” di ecosistema del campo disciplinare dei “sistemi socio-ecologici”,²⁸⁶ caratterizzati da un differente tipo di equilibrio non “ideale”, non lineare e “adattivo”, che fa capo a una *inestricabile* relazione tra essere umano e natura, ha dimostrato la fallacia di qualsiasi tentativo di separazione “funzionalistica” (antropocentrica o ecocentrica). Ciò ha altresì un riflesso di tipo politico-organizzativo oltre che etico.²⁸⁷

I teorici della eco-democrazia anglosassoni hanno elaborato una teoria della “democrazia ecologica” *adattata* anche al contesto dell'Antropocene²⁸⁸ avendo voluto soddisfare un'esigenza di “aggiornamento normativo” rispetto al mutato contesto socio-naturale globale (e quindi anche teorico).

Il punto di partenza del ragionamento compiuto dai *green theorists* è dato dalla chiave di lettura dei fenomeni ambientali fornita dalla “resilienza”, da intendersi però non come un “concetto” ma come un “discorso”, poiché sussiste in realtà un disaccordo sociale e politico sulla portata del suo (necessario) significato *normativo* (oltre che scientifico) in ordine alla garanzia da parte delle “istituzioni” di assicurare quel grado di *risposta* “precauzionale” che «al momento soltanto la scienza è in grado di offrire».²⁸⁹

²⁸⁶ Cfr. E. OSTROM, *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems*, cit.

²⁸⁷ In tal senso è stato evidenziato come la natura “ibrida” (ossia né esclusivamente artificiale, né puramente naturale) dell'Antropocene possa in ogni caso possedere un *valore* in quanto tale, soprattutto in riferimento a uno specifico *contesto* che seppur “contaminato” dall'attività umana, ciò nondimeno potrebbe acquistare proprio in virtù della sua “irretrattabilità” (un paesaggio, o un *habitat* risultanti dalla contingente e casuale *ricombinazione* tra elementi antropici e naturali) una specifica considerazione di carattere etico (a sua volta a fondamento di una giuspolitica). Sul punto cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., pp. 172 e ss.

²⁸⁸ Cfr. il draft del workshop tenuto a Sydney il 20 e il 21 febbraio del 2017 *Ecological democracy: always greener on the other side?*, e il Programma della Conferenza tenuta ad Utrecht nel novembre 2018 *Earth System Governance. Governing sustainability in a complex world*, liberamente consultabili su Internet.

²⁸⁹ Cfr. J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, draft liberamente consultabile su internet.

Il “costruttivismo critico” dei *green* cerca qui allora di andare oltre i confini della *Environmental global governance*²⁹⁰ considerata troppo “statica” per poter adeguatamente rispondere alla sfida posta dall’instabilità e imprevedibilità (non più di una generica “natura” ma) dei *complessi* sistemi socio-ecologici spingendo l’approccio della “modernizzazione riflessiva” (forte) verso una dimensione “planetaria”.²⁹¹

La sfida delle “istituzioni dell’Antropocene”, ovvero di nuove istituzioni che possano questa volta superare l’inadeguatezza politica tanto della forma-Stato (per aver storicamente accordato priorità a obiettivi di carattere economico, in particolare di crescita materiale, rispetto a esigenze dettate dai vincoli ecologici), quanto della forma-mercato (insensibile a un *self-restraint* che non provenga da una preventiva eteroregolamentazione) consiste nell’affrontare con lungimiranza un’epoca come quella dell’Antropocene ove è impossibile discernere dominio e vulnerabilità e/o la riconducibilità della “forza geologica” esclusivamente a ciascuno dei poli della relazione (società-natura) tenendo conto che è ora più che mai in gioco un più volte analizzato e discusso connubio tra sapere scientifico e politica, da affrontare mediante un nuovo tipo di “riflessività” definita da Dryzek “ecosistemica”.

Per rendere chiaro il percorso da seguire Dryzek traccia anzitutto una differenza tra “riflessività” *tout court* (“capacità di una struttura, di un processo o di un insieme di idee di cambiare sé stesso alla luce di una riflessione sulla sua performance) e “riflessività ecosistemica” che così descrive:

la riflessività così come è in generale concettualizzata non riconosce l’influenza attiva del sistema terrestre. Un discorso sulla resilienza, ora così eminente nei circoli intellettuali che discutono di cambiamento ambientale globale, può rendere la riflessività più autenticamente ecologica. La riflessività ecosistemica risulta essere il requisito principale per le istituzioni dell’Antropocene [...]. In quanto [“fenomeno”]

²⁹⁰ Sebbene John Dryzek sia egli stesso parte del *Earth System Governance Project* come membro del Comitato di supervisione scientifica nonostante i rilievi critici avanzati a riguardo.

²⁹¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, cit.; J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, cit., e J.S. DRYZEK – J. PICKEERING, *The Politics of the Anthropocene*, Oxford University Press, Oxford 2018.

differente dalla mera riflessività si manifesta in almeno due modi: incorporazione nelle istituzioni umane di migliori metodi per *ascoltare* i sistemi ecologici che non hanno voce; e la capacità di ripensare quali nuovi significati possano assumere valori fondamentali come la giustizia nel contesto di un sistema terrestre *attivo* e instabile.²⁹²

"Metodologia" da adottare dovrebbe a parere dei teorici *green* anche qui concretizzarsi (in coerenza con le tesi precedenti sulla democrazia ecologica e lo Stato verde) in una visione non meramente "sistemica"²⁹³ della governance ambientale globale, ma fondata sui "sistemi deliberativi".²⁹⁴ Occorrerebbe in altri termini una comune meta-governance (tale da non richiedere un'attenzione "limitata e occasionale" poiché il *sistema terrestre* sta avendo e avrà sempre maggiore influenza nello svolgersi degli eventi della storia umana) che possa integrare diversi modi di essere delle istituzioni senza un "percorso fisso". Si tratterebbe infatti di superare la "rigidità" delle istituzioni intese come

²⁹² Cfr. J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, cit., corsivi nostri.

²⁹³ Sulla differenza tra prospettive democratiche "sistemiche" e "radicali". Cfr. M. BEVIR, *Governance e democrazia: prospettive sistemiche e prospettive radicali*, in *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, A. Palumbo – S. Vaccaro (cur.), cit., pp. 102 e ss., ove le prime «malgrado tutte le discussioni sul diritto di inclusione e partecipazione, [fanno capo] primariamente [a] tecniche dirette ad assicurare alle politiche scelte consenso ed effettivi meccanismi di implementazione. Di solito le varie proposte contengono veramente poco che possa favorire la partecipazione dei cittadini che non fanno parte dei gruppi settoriali riconosciuti dallo stato. Ma anche questi gruppi spesso hanno attribuito solo un limitato ruolo consultivo che non gli consente affatto di avere parte attiva nella definizione ed implementazione delle politiche pubbliche. [Le seconde] richied[ono] l'adozione di altri tipi di diritti e meccanismi in grado di estendere la democrazia ad altri ambiti della vita sociale [decentrando] le strutture statali in modo da favorire il passaggio di alcuni strumenti di *governance* ad altre associazioni non statali [...]». Quindi, mentre la *governance* sistemica enfatizza l'importanza di consultare le persone, la democrazia pluralista si impegna a dargli l'opportunità di trasformare le loro pratiche collettive senza forzarli in una data direzione. Ed ancora, mentre la *governance* sistemica assume che l'obiettivo della consultazione è il consenso, la democrazia pluralista risulta più interessata ai processi decisionali, anche se non assume concezione sostantiva alcuna del bene comune sulla quale operare la valutazione dei risultati. Per ultimo, mentre la *governance* sistemica ritiene implicitamente che per avere una società perfettamente integrata gli individui debbano giocoforza raggiungere un consenso, la democrazia pluralista si affida alla deliberazione e al compromesso per risolvere le differenze tra individui e gruppi e per stabilire un ordine sociale maggiormente decentrato».

²⁹⁴ Cfr. J. MANSBRIDGE *et al.*, *A Systemic Approach to Deliberative Democracy*, cit.

quei contenitori, più o meno astratti, modellistici, ideal-tipici, in cui le forme di vita precipitano e si cristallizzano [...] facilitando la previsione e quindi la proceduralizzazione di comportamenti conformi, allo scopo di rendere più efficace e allo stesso tempo meno conflittuale il perseguimento di obiettivi di ordine.²⁹⁵

Condizione (propria dell'istituzionalismo storico) che produce secondo Dryzek uno scenario che è sì "flessibile" (ovvero adattabile al mutare delle esigenze storiche e sociali), ma al contempo decisamente "conservativo". Si consideri l'esempio delle istituzioni di mercato quando condannano le deviazioni politiche dall'ortodossia dello stesso:

Le idee e le norme generate dall'operare di un'istituzione, scrive Dryzek, possono ulteriormente *consolidare* tale percorso. Tutto ciò comporta il fatto che un'istituzione già affermata possa limitare le possibilità di scelta futura attraverso le stesse istituzioni semplicemente a causa della loro presenza. Quindi anche le istituzioni che falliscono di fronte a condizioni mutevoli possono perdurare. Istituzioni davvero potenti potrebbero essere in grado [quindi] di cambiare il loro ambiente sociale al fine di perpetuare se stesse mettendo al bando qualsiasi possibile alternativa. Pensiamo ad esempio alle istituzioni della finanza globale, che nonostante il loro fallimento rivelato dalla crisi finanziaria globale del 2008, si sono atteggiate come le uniche alternative immaginabili ("too big to fail") e quindi precludendo ulteriori possibilità, il che significa che dopo alcuni salvataggi il sistema del 2008 assomigliava di gran lunga a quello precedente. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), istituita nel 1992, non ha prodotto un Trattato globale sulla limitazione delle emissioni di gas serra, ma ciò nonostante detta aspirazione rimane un obiettivo perseguito dagli sforzi dei governi, della società civile e delle società interessate ai cambiamenti climatici.²⁹⁶

Questa nuova narrazione – osserva qui invece Eckersley – ha mostrato di avere un potenziale democratico *radicale*, nell'evidenziare la complicità del modello democratico-liberale nel minare i processi dei sistemi terrestri [ma] fornendo al tempo stesso una base per coltivare una cultura politica democratica maggiormente riflessiva nell'ambito

²⁹⁵ Cfr. P. SCHIERA, *Prospettiva delle istituzioni*, in *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), DeriveApprodi, Roma 2017.

²⁹⁶ Cfr. J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, cit., p. 11, corsivi nostri.

delle stesse democrazie liberali di modo che esse possano essere molto più accorte ai legami sia con altre comunità socio-ecologiche, sia con i più ampi processi del sistema Terra.²⁹⁷

Su tale falsariga muta secondo i teorici *green* anche il senso e il significato del cosmopolitismo il cui immaginario dovrebbe espandersi oltre le tradizionali categorie di spazio, tempo, comunità e *agency* (diventando un “geopolitismo”) e, nell’evitare “una comparazione statica delle istituzioni” favorire in questo modo un processo di ricostruzione istituzionale dinamico e a *tempo* indeterminato [open-ended]²⁹⁸ rafforzando infine «le benintenzionate iniziative comunitarie incentrate sulla protezione ambientale locale [ma] indebolite da cambiamenti di più ampia portata causati dai processi dei sistemi terrestri».²⁹⁹

Per tale ragione anche il modello “cooperativo” su scala locale rispetto al governo dei beni comuni proposto da Elinor Ostrom³⁰⁰ si rivela a parere dei teorici *green* anch’esso inadeguato (in quanto “statico”) in assenza di «una comprensione [reciproca] su come le pratiche locali si inseriscono e supportano processi più grandi inerenti i sistemi terrestri e viceversa».³⁰¹

In altri termini a differenza di una governance meramente “sistemica” o “adattiva” (di impronta neo-istituzionalista) la responsività “resiliente” e la “riflessività ecosistemica” delle “Istituzioni dell’Antropocene” non condurrebbe ad «una risposta [amministrativa] più o meno funzionale agli shock esogeni»,³⁰² ma a un grado di lungimiranza e allo stesso tempo di “prontezza” nel *decision-making* tale da essere garantite soltanto dalla forza di uno strumento come la retorica “persuasiva” di “minipubblici”, di “giurie di cittadini”,³⁰³ di partnership “ombra”, in ultima analisi da uno spazio politicamente attivo e

²⁹⁷ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitan Democracy in the Anthropocene*, cit., p. 3.

²⁹⁸ Cfr. J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, cit., p. 15.

²⁹⁹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitan Democracy in the Anthropocene*, cit., p. 14.

³⁰⁰ Cfr. E. OSTM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, cit.

³⁰¹ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitan Democracy in the Anthropocene*, cit., p. 14.

³⁰² Cfr. J.S. DRYZEK, *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, cit., p. 25.

³⁰³ Sul tema più approfonditamente, cfr. F.W. BABER – R.V. BARLETT, *Global Democracy and Sustainable Jurisprudence: Deliberative Environmental Law*, The MIT Press, UK/US 2009.

partecipato che riesca a trasformare (a partire dalla concretezza delle pratiche ispirate dai “sistemi deliberativi”) lo scenario istituzionale da un condizione “statica” (*rectius*: dinamicamente “controllata”) a una responsività “precauzionale” *in divenire*.

Tale prospettiva mantiene in ogni caso fermo l’assunto in base al quale la narrazione sull’Antropocene (nonostante le incertezze cognitive e le conseguenze etico-politiche che le accompagnano) conduca verso un *processo* da “assecondare” (dato l’innegabile presupposto “materiale” in base al quale è costruita l’ambivalente “tesi scientifica” dell’Antropocene), se pur in una forma “riflessiva”, piuttosto che costituire essa stessa un “trucco politico” da smascherare.

Può infatti entrare in gioco (come è stato evidenziato) un intreccio tra fatti e interpretazioni sui fenomeni scientifici ancora più sottile e profondo,³⁰⁴ ove non si tratta di carpirne semplicemente la natura “costruita” (dal punto di vista *discorsivo* e *simbolico*) in termini soltanto *normativi*, ma di svelarne un ulteriore significato politico.

Ed è su questo aspetto che si annidano le critiche al pensiero “green” *post-liberale* di Eckersley e Dryzek (così come di altri autori appartenenti alla medesima “corrente”) date dalla promessa in realtà *mancata* su una chiara rifondazione della democrazia *a partire* dallo stesso liberalismo dal momento che sarebbe stata proprio la democrazia liberale (intesa come forma di governo dal punto di vista “funzionale”) ad essere coinvolta in quei cambiamenti ambientali che stanno danneggiando i processi del Sistema Terra.³⁰⁵ E tale mancata promessa (e al di là delle loro genuine intenzioni) è dovuta a parere di diversi studiosi a differenti cause che consistono in un rifiuto da parte dei teorici *green* sia di puntualizzare una visione “sostantiva” (e non meramente procedurale) della “democrazia” (oltrepassando quindi il postulato della *neutralità* del *rule of law* di impronta liberale), sia di concepire (e trasformare) gli attuali rapporti di produzione e consumo non in ogni caso *entro* l’orizzonte del capitalismo (avendo considerato poco realistica una *rivoluzione* delle relazioni socio-ecologiche odierne) , ma *al di là* di esso.³⁰⁶

³⁰⁴ Cfr. T. FORSYTH *et al.*, *Who Speaks for the Future of Earth? How Critical Social Science Can Extend the Conversation on the Anthropocene*, «Global Environmental Change» 2015.

³⁰⁵ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, cit.

³⁰⁶ Cfr. T. LOVAT – N. CLEWER – D. ELSEY, *Capitalist Realism, Neo-liberalism, and the Basis of Political Alternatives*, cit., pp. 7-8.

Dal punto di vista "istituzionale" è stato osservato in primo luogo che una posizione come quella di Dryzek ed Eckersley consistente in una difesa della democrazia deliberativa come *teoria critica* rischia di produrre un «cortocircuito tra la portata critico-utopica della visione teorica e la dimensione minimalista delle sue proiezioni pratiche».³⁰⁷

In secondo luogo che per poter correttamente "leggere" dentro gli assetti complessivi delle democrazie contemporanee (cogliendone quindi anche le interne linee di tensione)³⁰⁸ occorrerebbe esplorare le concrete dinamiche di partecipazione in cui spesso il peso del "miglior argomento" è la risultante non di una propria intrinseca razionalità, ma di attività di gruppi meglio organizzati sul piano delle risorse (finanziarie e/o tecnologiche) e aventi quindi (di fatto) un maggior *potere*, e di conseguenza «trarre la conclusione che la legittimazione della democrazia sia [in realtà] maggiormente separata dalla sua aspirazione alla razionalità e [che la stessa dovrebbe essere] ripensata alla luce di inevitabili decisioni [...] che comporta[no in realtà] l'esclusione [di altre possibili] alternative».³⁰⁹

Lo scenario post-democratico³¹⁰ include anche le politiche ambientali, allorquando la *Earth system science*, attraverso la metafora della *macchina regolatrice* (capace "di calibrare la propria *performance* al variare delle condizioni, secondo regole pre-stabilite"),³¹¹ fornisce solide basi a uno speculare discorso fondato sul "post-ambientalismo", inteso quale corpo di teorie orientate esclusivamente a denunciare da un lato la de-politicizzazione tecnocratica (finalizzata "ad assicurare alle politiche scelte consensuali ed effettivi meccanismi di implementazione"),³¹² generata dal paradigma della "crescita verde" e dall'altro i «movimenti ambientali per non fare alcuno sforzo nel collegarsi con altri movimenti sociali e quindi [determinando] la loro emarginazione nel dibattito

³⁰⁷ Cfr. A. FLORIDIA, *La democrazia deliberativa, Teorie, processi e sistemi*, Carocci-Laterza, Roma 2013, p. 244.

³⁰⁸ *Ivi*, p. 245.

³⁰⁹ Cfr. A.D. HANSEN, *Radical or deliberative democracy?*, Paper to be presented at NOPSÅ, Tromsø (Aug. 2008), Workshop: *Democracy and Disagreement* (Demokrati och oenighet), p. 10, corsivo nostro.

³¹⁰ Cfr. C. CROUCH, *Postdemocrazia*, tr. it. di C. Paternò, Laterza, Roma-Bari 2003.

³¹¹ Cfr. W. SACHS, *Ambiente*, in *Dizionario dello sviluppo*, W. Sachs – A. Tarozzi (cur.), Gruppo Abele ed., Torino 2004, pp. 48 e ss.

³¹² Cfr. M. BEVIR, *Governance e democrazia: prospettive sistemiche e prospettive radicali*, in *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, A. Palumbo – S. Vaccaro (cur.), p. 103.

politico»;³¹³ dovuto ad una riduttiva delimitazione del campo delle rivendicazioni a ciò che pertiene il campo esclusivo della *conservazione* e della *preservazione* delle risorse naturali.³¹⁴

Alla luce di tali osservazioni critiche su tali “politiche” (e non solo “epistemologie”) dominanti, gli studi della *political ecology*³¹⁵ dimostrano che le prime non hanno soltanto a oggetto l’ambiente, ma sono esse stesse a creare “ambienti egemonici” (compresi, secondo alcuni orientamenti che vedono in tal senso convergenti il pensiero di Foucault con quello di Gramsci, i “soggetti” che vi interagiscono)³¹⁶ o meglio sono le dimensioni “materiali” e “simboliche” (oltre che “cognitive” di cui si avvalgono le politiche ambientali *attraverso* la scienza) che assieme determinano *già di per sé* delle “socio-nature” in cui i due termini opposti (società e natura isolatamente considerati) «cessano di avere un significato all’interno di una tale riformulazione dialettica».³¹⁷

³¹³ Cfr. J.-F. MORIN – A. ORSINI (eds.), *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, Routledge, London 2014, p. 159.

³¹⁴ *Ibidem*. Sul tema del post-ambientalismo più in generale, cfr. C. CERTOMÀ, *Postenvironmentalism: A Material Semiotic Perspective on Living Spaces*, cit.

³¹⁵ Tali studi pur non rappresentando una scuola teorica ben definita costituiscono pur sempre un approccio individuabile nel tentativo da parte di «geografi, politologi e antropologi [di] deciptare il lato “politico” nelle questioni ambientali che una parte della produzione scientifica nel campo dell’ecologia e delle scienze naturali avrebbe al contrario tentato di depoliticizzare e di rendere esclusivamente tecnico». Cfr. C. LANZANO, *Post-strutturalismo ed ecologia. Dalla conferenza Gildersleeve alla political ecology (e oltre)*, in www.accademia.edu, 2010, p. 10.

³¹⁶ «Le nozioni di Foucault di potere / conoscenza e discorso forniscono strumenti utili per analizzare i meccanismi di riproduzione dell’egemonia in specifici contesti storico-sociali». Cfr. M.C.J. STODDART, *The Gramsci-Foucault Nexus and Environmental Sociology*, «Alternate Routes» XXI (2015), p. 42, corsivo nostro. Sulla convergenza del pensiero di Gramsci con quello di Foucault e del suo utilizzo nell’ambito della ecologia politica vi è una letteratura molto vasta. Ci limitiamo quindi a segnalare, oltre al già citato articolo due tra i più rappresentativi titoli orientativa sul tema: cfr. R. PEET – M. WATTS (eds.), *Liberation Ecologies*, Routledge, London 2004 (2nd ed.), e R. PEET – R.P. ROBBINS – M.J. WATTS (eds.), *Global Political Ecology*, Routledge, London 2010.

³¹⁷ Cfr. A. LOFTUS, *A Time for Gramsci*, liberamente consultabile su Internet. Presupposto della “ecologia politica” consiste infatti nel trovare anzitutto a livello teorico-politico “un fondamento anti-essenzialista”, necessario per superare il dualismo tra natura e cultura, e nel tentare a livello di prassi (seppur con difficoltà) di raggiungere un equilibrio tra il “salvare” la dimensione biologica della prima, negandone al tempo stesso il carattere pre-discorsivo e assoluto. Cfr. C. LANZANO, *Post-strutturalismo ed ecologia*, cit., p. 16. In generale sul rapporto tra post-strutturalismo ed ecologia cfr. V.A. CONLEY, *Ecopolitics. The Environment in Poststructuralist Thought*, Routledge, London 1997.

A differenza della precedente disamina sulla critica eco-marxista e ed eco-socialista a tutto l'impianto teorico del “costruttivismo *green*” e di quella foucaultiana a una pretesa “razionalità comunicativa” à la Habermas i bersagli critici delle concezioni più *autenticamente* “radicali” della democrazia ecologica sono gli stessi concetti (*rectius*: “discorsi”) sulla resilienza e l'Antropocene che restano per lo più non problematizzati dal punto di vista filosofico-politico dalla letteratura sulla democrazia deliberativa *ecologica*.

Ciò che non sarebbe avvenuto in quest'ultimo ambito in altri termini è una insufficiente demistificazione delle relazioni di sapere/potere consistenti nell'utilizzo politico delle determinazioni della scienza ecologica.³¹⁸ Per ciò che riguarda in particolare la resilienza è stato osservato che obiettivi “strategici” come quelli della “resilienza” e/o dell’“adattamento”:

va[nno] assumendo importanza crescente [...] tanto da mettere sempre più in ombra quello della sostenibilità. Ciò avviene, nella cornice del dibattito sul clima e relative minacce e disastri, in concomitanza con un graduale spostamento di accento dalla mitigazione all'adattamento, di cui la resilienza può essere considerata una modalità.³¹⁹

Essi pur utilissimi ai fini di una consapevolezza sia scientifica, sia etica, risultano al contempo fortemente “manipolabili”³²⁰ da una narrazione “egemonica” della sostenibilità ambientale,³²¹ fondata (come evidenziato a più riprese) sul primato di una gestione “manageriale” (e “ingegneristica”)³²² delle risorse naturali e dei *commons* globali,³²³

³¹⁸ Ciò che potrebbe definirsi un'essenzializzazione del politico. Cfr. G. PRETEROSI, *La sfida dell'immediatezza. Una riflessione meta-giuridica sulla crisi del diritto internazionale*, in *Disaggregazioni*, A. Tucci (cur.), cit., p. 167.

³¹⁹ Cfr. L. PELLIZZONI, *I rischi della resilienza*, in *Territori vulnerabili*, A. Mela – S. Mugnano – D. Olori (cur.), cit., p. 1.

³²⁰ Cfr. T. FORSYTH, *Who Speaks for the Future of Earth?*, cit.

³²¹ Sul punto cfr. J. WALKER – M. COOPER, *Genealogies of Resilience: From Systems Ecology to the Political Economy of Crisis Adaptation*, in *Security Dialogue* 2011, e L. PELLIZZONI, *I rischi della resilienza*, in *Territori vulnerabili*, A. Mela – S. Mugnano – D. Olori (cur.), cit.

³²² Mi permetto qui di rinviare al mio S. MESSINA, *Democrazia ecologia ed expertise ambientale: razionalità in contrapposizione*, in *Disaggregazioni*, A. Tucci (cur.), cit.

³²³ Per un'analisi critica sul problema dei “beni comuni globali” cfr. P. DE SENA, *Giustizia Internazionale*, in *Filosofia del diritto*, U. Pomarici (cur.), cit., e F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano*, cit.

per far fronte a “superiori” esigenze “funzionali” sia al rilancio dell’economia,³²⁴ sia della sicurezza (come nell’esempio del progetto Science for peace finanziato dalla NATO)³²⁵ con una conseguente neutralizzazione di differenti possibili (e pur attualmente presenti) “risposte” sulla crisi ambientale.³²⁶

In sintesi secondo una lettura gramsciana dell’“ecologia politica”³²⁷ si impone in molti contesti geografici un *senso comune* (ovvero un campo di “conoscenze” che connette differenti dimensioni del sapere con quelle economiche e culturali fino a quelle politiche e religiose) gerarchicamente dominante, su quello che è invece un vero e proprio “multiverso” di *percezioni* ed *esperienze* di “adattamento” il cui risultato può essere spesso un “maladattamento” ecologico (come nei casi dei disastri avvenuti a causa di errate scelte pianificatorie adottate non solo sulla base di determinate competenze tecniche ma anche in virtù di *orientamenti culturali* cui le prime sembrano ispirarsi) e/o un “estromissione” dai processi decisionali collettivi (dovuta ad esempio a una sorta di meccanismo di “selezione naturale” dei partecipanti ai Vertici internazionali, propria del “dispositivo” della governance).³²⁸

³²⁴ Cfr. O. MARZOCCA (cur.), *Equivoci dell’Oikos. Ecologia, economia e governo del day after*, in *Governare l’ambiente?*, Id. (cur.), cit.

³²⁵ Risulta rilevante in tal senso il concetto di *Environmental security* che attiene alla convinzione secondo la quale si ritiene che i fattori ambientali abbiano un importante impatto nei conflitti, tanto che la NATO ha apportato un sostegno finanziario alla ricerca scientifica attraverso il Programma “Sicurezza tramite la Scienza”. In ordine al richiamo degli stessi nel *Earth System Science* partnership e in generale sul concetto di “Environmental security” (in riferimento anche al Progetto “Science for Peace” promosso dalla NATO), cfr. C.M. DACLON, *Geopolitica dell’ambiente. Sostenibilità, conflitti e cambiamenti globali*, Franco angeli, Milano 2008 p. 235. Sulle ambivalenze delle politiche “precauzionali” in ordine soprattutto al carattere “eterodiretto” in alcuni ambiti della cooperazione internazionale sulle risorse naturali, cfr. S. MARCENÒ, *Better safe than sorry. Ambiente sicuro e biopolitica delle popolazioni*, in *Governare l’ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit.

³²⁶ Cfr. T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, cit., pp. 25-61, 191-201, 253 e ss.

³²⁷ Cfr. G. D’ALISA – G. KALLIS, *A Political Ecology of Maladaptation: Insights from a Gramscian Theory of the State*, «Global Environmental change» 38 (2016), pp. 230-242.

³²⁸ Cfr. M. GOLDMAN, *La Banca mondiale e i movimenti “incivili” di Johannesburg*, «Capitalismo, natura, socialismo» LIII (2003)

In ordine allora all’“Antropocene” Jason Moore, sociologo e filosofo americano³²⁹ introduce invece un vero e proprio nuovo punto di vista rispetto all’orientamento più largamente diffuso in base al quale la crisi ecologica costituirebbe una conseguenza del processo di modernizzazione (tecnica ed economica) della società.

In primo luogo Moore adotta una *narrazione* “eco-marxista” che è di base opposta sia all’analisi “debolmente antropocentrica” (svolta precedentemente) sulla “epistemologia del dominio” (in risposta alla quale l’essere umano inteso nella sua *genericità* dovrebbe diventare custode responsabile della natura), sia a quella di un “mondo senza di noi” propria del “naturalismo” (che proietta al di là di qualsiasi punto di vista umano un *oikos* totalmente *esterno* a “noi”, riabilitando di fatto un dualismo cartesiano “capovolto”) poiché, al contrario (in conformità anche alla “teoria” della “giustizia ambientale” e della *political ecology*), dà più marcatamente risalto al connubio tra sistemi sociali e ambiente naturale. Moore insiste precisamente sul fatto che tale connubio costituisce un punto di *inseparabilità* tra “storia naturale” e storia delle “società umane”, quindi tra organizzazione politico-economica e processi naturali.

Per comprendere a fondo l’intrinseca fallacia della *scissione* cartesiana³³⁰ bisogna risalire infatti secondo l’autore a una vera e propria *unità dialettica* di relazioni *socio-ecologiche* e non di relazioni sociali ed ecologiche separate.³³¹

Da questo assunto se ne deduce che la crisi ecologica non è semplicemente una conseguenza dell’accumulazione capitalistica, ma è essa stessa parte costitutiva della prima, ovvero rientra in uno specifico modo di organizzare il lavoro umano e la natura storicamente determinato che ha avuto a oggetto non solo lo sfruttamento della forza-lavoro in quanto tale, ma anche l’appropriazione del *lavoro gratuito* della natura umana (lavoro domestico, servile ecc.) *ed* extraumana (risorse naturali).

Si tratta quindi secondo Moore di fare un passo avanti rispetto al dualismo cartesiano presente anche nell’eco-socialismo e nell’eco-marxismo “classico” (che vedeva – prendendo a prestito il lessico degli scritti giovanili di Marx – la crisi ecologica soltanto come una “frattura metabolica” tra il lavoro umano da un lato e la natura intesa esclu-

³²⁹ Cfr. J. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, La fine della natura a buon mercato*, ombre corte, Verona 2015.

³³⁰ Ancora presente nel “primo ecomarxismo” di James ’O Connor e Jeremy Bellamy Foster.

³³¹ *Ivi*, p. 13.

sivamente come l'espressione delle *condizioni* che potevano consentire lo svolgersi dell'attività produttiva dall'altro) e ripensare il capitalismo all'interno della *intera rete della vita*». ³³²

In questo modo prendendo inoltre a prestito il lessico di Fernand Braudel, il sociologo evidenzia che l'insieme (*rectius*: la *rete*) delle relazioni storiche che sussistono tra capitale, potere e ambiente (ovvero ciò che per tale ragione determina la creazione di valore non *sulla* natura, ma *attraverso* di essa) ³³³ prende il nome di "ecologia-mondo" e che di conseguenza il capitalismo «non ha ma è [esso stesso] un regime ecologico». ³³⁴

Ed è allora tutta la *narrativa* dell'Antropocene a parere di Moore a costituire di per sé una idealizzazione falsificante che ha avuto (grazie alla sua fortuna "scientifica") il potere di occultare i rapporti storici «che hanno condotto il pianeta sul baratro dell'estinzione». ³³⁵

E nel «tentativo di andare al cuore della discussione messa in moto da Crutzen e Stoermer» ³³⁶ e senza rinnegare gli elementi strettamente scientifici (geologici) della loro dimostrazione, egli smaschera soltanto (ma non il meno importante) "Antropocene alla moda", ovvero quel modo specifico di intendere le origini storiche della crisi ecologica come prodotto dell'età moderna. Contro quest'ultima accezione egli conia infatti il termine "Capitalocene" per rendere conto della *differente* interpretazione storica e politica della crisi ambientale che occorre offrire a discapito della presunta neutralità di fenomeni di carattere "scientifico", ma anche per disoccultare con forza il "noi" (una generica "umanità" indistintamente responsabile dei problemi creati dal Capitale) che cancella la vera genesi delle disuguaglianze e della violenza "multi-specie". Ed è per questo che: «le origini della crisi ecologica moderna – e quindi del capitalismo – non possono essere circoscritte – scrive Moore – all'Inghilterra, al lungo XIX secolo, al carbone o alla macchina a vapore», ³³⁷ ma a partire dal XVI secolo, ovvero quando si «formano

³³² Cfr. J. MOORE, *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, ombre corte, Verona 2017.

³³³ Cfr. E. LEONARDI – A. BARBERO, *Il sintomo Antropocene*, Introduzione a J. MOORE, *Antropocene o capitalocene?*, cit., p. 19.

³³⁴ Cfr. J.W. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo*, cit., pp. 30-31.

³³⁵ Cfr. Id., *Antropocene o capitalocene?*, cit., p. 29.

³³⁶ *Ivi*, p. 30.

³³⁷ *Ivi*, p. 31.

i rapporti sociali di produzione che costituiranno le condizioni di possibilità per l'emergere dell'economia fossile». ³³⁸

Nella stessa direzione, Moore afferma che oggi ci troviamo realisticamente in presenza di un'"unica crisi" del "sistema-mondo" ³³⁹ che comprende cioè tanto quella economico-finanziaria, quanto quella ambientale, ³⁴⁰ caratterizzata da «inediti rapporti di ricchezza, potere e natura». ³⁴¹ In ultima analisi, una crisi non solo di una economia-mondo ³⁴² ma anche di una "ecologia-mondo". ³⁴³

Tale attuale situazione è stata generata, come sottolinea il sociologo statunitense, da una canalizzazione dell'intero "modo di produzione" verso profitti immediati, senza però assicurare (a differenza di come era avvenuto in precedenza) una corrispondente rivoluzione dei "mezzi", in cui sono solitamente ricompresi sia il lavoro umano (e con esso la produzione), sia "extraumano" (la riproduzione). La configurazione odierna del modo di produzione capitalista inteso pertanto esso stesso come un "regime ecologico" ³⁴⁴ ha reso ormai molto difficoltoso per le imprese (soprattutto multinazionali) abbattere in modo rilevante i costi di produzione, relativamente a energia e materie prime, ³⁴⁵ ed è per tale ragione che ci troveremmo a parere di Moore di fronte non a una "crisi-spia", ma dinanzi a una vera e propria crisi "terminale" del

³³⁸ Cfr. E. LEONARDI – A. BARBERO, *Il sintomo Antropocene*, Introduzione a J.W. Moore, *Antropocene o capitalocene?*, cit., p. 18.

³³⁹ Cfr. I. WALLERSTEIN, *The modern world-system I. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*, New York 1974 (tr. it.: *Il sistema mondiale dell'economia moderna I. L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia-mondo europea nel XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 1978).

³⁴⁰ In tal senso cfr. L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la crisi spiegati ai nostri nipoti*, Einaudi, Torino 2015, pp. 11 e ss.

³⁴¹ Cfr. J. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo*, cit., p. 21.

³⁴² Cfr. F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949 (tr. it. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi Torino 1953).

³⁴³ *Ibidem*.

³⁴⁴ Secondo Moore: «ogni grande progetto di civiltà, come il capitalismo, "non ha un regime ecologico", un ambiente esterno a esso su cui agisce, ma "è" un "regime ecologico" attraverso cui si produce e riproduce. Natura e società non sono due dimensioni estranee ed esterne l'una a l'altra, ma sono parte, dialetticamente, di un'unità e si combinano in un insieme di processi socio-ecologici». Cfr. G. AVALLONE, *La prospettiva dell'ecologia mondo e la crisi del capitalismo*, Introduzione a J.W. Moore, *Ecologia mondo e crisi del capitalismo*, cit., p. 10.

³⁴⁵ *Ivi*, p. 20.

capitalismo³⁴⁶ a causa del progressivo esaurirsi delle proprie *condizioni di riproducibilità*.³⁴⁷

Ma accanto a dinamiche di estrazione, appropriazione ed espropriazione delle risorse, che hanno caratterizzato e condotto la storia del capitalismo verso il superamento di alcuni importanti limiti biofisici del pianeta, non sono d'altra parte mancate (come è stato osservato)³⁴⁸ specularmente a esse alcune reazioni “immunitarie” (a partire dalla crisi petrolifera degli anni Settanta) che hanno non solo ristrutturato l'attuale fase del neoliberalismo in una direzione *green*, ma anche determinato un vero e proprio nuovo modo di intendere la natura quale oggetto di *valorizzazione* capitalistica: alla natura intesa come materia, si affianca la natura concepita come *informazione*. Tali sono infatti gli “inediti rapporti tra ricchezza potere e natura”, che caratterizzano la *finanziarizzazione* dell'economia e del diritto dell'ambiente rispetto alle precedenti fasi storiche del capitalismo.

Mentre le prime fasi (riconducibili al mercantilismo di epoca tardo-medievale, rinascimentale e moderna) erano caratterizzate per lo più dalla estrazione, privatizzazione e mercificazione del mondo biofisico (favorite a loro volta dalla “gratuità” dei fattori della produzione come cibo, energia, materie prime e lavoro), che consentivano al loro volta tanto l'incremento della produzione, quanto l'abbattimento significativo dei costi, il nesso Stato-finanza-*governance* proprio dell'ultima fase ha determinato invece nuove forme di *appropriazione* e *accumulazione* che hanno condotto (come scriverebbe Moore) all'attuale configurazione “storico-naturale”.

La *finanziarizzazione* propria dell'epoca *neoliberista*, ha prodotto in tal senso non solo uno sganciamento del capitale finanziario rispetto alla produzione reale (nell'ambito della quale la natura rappresentava *soltanto* una mera “risorsa” da sfruttare), ma ha determinato anche uno slittamento della razionalità “economico-ecologica”³⁴⁹ verso rappresentazioni “simboliche” della materia in termini di “informazione” come avviene ad esempio in ordine all'unità di misura propria dello scambio

³⁴⁶ *Ivi*, p. 21.

³⁴⁷ *Ibidem*. Sul rapporto tra tecnica e politica cfr. P. BARCELLONA – E. SEVERINO, *Tecnica, politica e futuro della democrazia*, Saletta dell'uva, Caserta 2004.

³⁴⁸ Cfr. E. LEONARDI, *Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita*, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

³⁴⁹ Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, Otium, Ancona 1989.

di quote di carbonio sul mercato delle emissioni (Gwp),³⁵⁰ ai meccanismi di brevettazione del "vivente" che coprono sia il materiale fisico, sia l'informazione genomica³⁵¹ o i «*wheather derivative*, prodotti speculativi riguardanti gli eventi atmosferici, catastrofici o meno».³⁵²

Nell'analizzare a ritroso le epoche storiche precedenti il "neoliberalismo" fino alle origini stesse del capitalismo, contrassegnante la fase della prima "modernizzazione" dell'economia e della società si può sostenere (seguendo il ragionamento di Moore) che il sostrato di risorse disponibili per nuove "estrazioni di valore" fu assicurato in un primo tempo da rivoluzioni tecnologiche e agricole che potevano garantire la riproduzione delle condizioni di produzione³⁵³ "a buon mercato",³⁵⁴ mentre con la finanziarizzazione la centralità della produzione di merci fittizie ha provocato (anche a causa della crisi dell'intero sistema finanziario), sia una concentrazione, sia un'accelerazione nel depauperamento delle risorse.³⁵⁵

Il nesso valore-natura neoliberale³⁵⁶ è contrassegnato oggi dalla contropinta del "capitalismo cognitivo"³⁵⁷ e da una nuova forma di

³⁵⁰ Gwp indica l'acronimo di Global warming potential in cui sono fissati tetti massimi relativamente a una data quantità di gas emissibili in atmosfera.

³⁵¹ Cfr. L. PELLIZZONI, *Natura, buen vivir e razionalità neoliberale*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit.

³⁵² Id., *I rischi della resilienza*, cit., p. 8.

³⁵³ Cfr. J. 'O CONNOR, *Ecomarxismo*, tr. it. G. Ricoveri, Datanews, Roma 2000.

³⁵⁴ Cfr. J.W. MOORE, *Cibo a buon mercato e moneta cattiva. Cibo, frontiere e finanziarizzazione nell'ascesa e crollo del neoliberismo*, in Id., *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo*, cit.

³⁵⁵ Ciò è avvenuto soprattutto mediante l'*asset stripping* (l'attività di acquisto di una società in fallimento per rivenderne delle parti allo scopo di ottenerne profitti e di altre attività speculative che hanno prodotto una volatilità senza precedenti nei mercati di breve periodo). Cfr. J.W. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo*, cit.

³⁵⁶ Sul tema più approfonditamente cfr. E. LEONARDI, *Lavoro Natura Valore*, cit., pp. 101 e ss.

³⁵⁷ Come evidenzia in un saggio anche Pier Paolo Poggio, Direttore della Fondazione Micheletti di Brescia: «Un vero salto di qualità avviene nel rapporto tra lavoro e non-lavoro, tempo della produzione e della riproduzione, tempo di lavoro pagato e attività generiche. Nel postfordismo è messa al lavoro tutta la vita dei soggetti, mentre tramonta l'ideologia del lavoro tutti quanti diventano "lavoratori". La produzione, al suo grado più alto, utilizza il corpo non meno delle capacità cognitive e tutto quanto il tempo libero; infatti la macchina si incepperebbe se attraverso il consumo non venissero sollecitati i desideri e le passioni delle moltitudini, sia come effettivi consumatori sia come aspiranti tali. Soprattutto i consumatori delle aree centrali si sottopongono a uno sforzo senza precedenti che ha il suo corrispettivo

“estrattivismo” del valore “immateriale” del lavoro umano ed extraumano³⁵⁸ finalizzato non a una reale “emancipazione”³⁵⁹ (secondo la narrazione eco-modernista) ma a un mero “empowerment” dello *human and natural capital*.

Tale processo da un lato restituisce attualità al metodo genealogico foucaultiano (che secondo alcuni autori sarebbe necessario affiancare alla critica eco-marxista dell’Antropocene),³⁶⁰ dall’altro renderebbe possibile (nonostante la diversità di prospettiva) un accostamento tra l’approccio (eco)marxista (e con esso anche quello gramsciano)³⁶¹ e la decrescita,³⁶² nel momento in cui non solo si supera per entrambe le correnti la rigida dicotomia natura-cultura ma anche perché ciò consentirebbe di *costruire* anche un più ampio e omogeneo discorso

nell’intensificazione del lavoro. L’attività lavorativa è sempre più coinvolgente, non si tratta più di una prestazione più o meno faticosa e però separata dal resto della vita, essa comprende in misura crescente il sapere, le capacità comunicative, relazionali, gli stessi sentimenti ed emozioni, *così come nel consumo è la vita che viene messa al lavoro*» Cfr. P.P. POGGIO, *Postfordismo e sviluppo sostenibile*, in www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.aspx?id_articolo=28&tipo_articolo=d_saggi&cid=218.

³⁵⁸ Sul punto cfr. V. GAGO – S. MEZZADRA, *A Critique of the Extractive Operations of Capital: Towards an Expanded Concept of Extractivism*, «Rethinking Marxism» XXIX (2017).

³⁵⁹ Nella sua ulteriore declinazione eco-socialista (decrescita) ed eco-marxista il pensiero ecologista ha avuto sicuramente il merito di evidenziare soprattutto i doppi legami che esistono tra società ed ecosistema, tra fonti di lavoro e fonti di rischio (industriale) ma non riesce a divincolarsi da una proposta senz’altro critica nei confronti dell’attuale ordine globale ma ancora intrappolata nelle maglie di un discorso bioeconomico fondato sull’*empowerment* dell’individuo. Espressione di una «svolta [che] in direzione del linguaggio si lega al crescente peso economico di servizi, piuttosto che di beni, anch’essi fondati su attività di comunicazione, di relazione che anch’essa risponde a una domanda (e la crea a sua volta) [...] Una domanda di beni *relazionali* (servizi alla persona, cura, benessere, assistenza), ma anche servizi culturali, artistici, intersoggettivi, che, nell’esercizio, *possono* implicare una qualità della vita sociale, di partecipazione, di libertà che investe e trasforma l’immaginario collettivo. La matrice sociale dell’economia quindi viene messa a fuoco per via diversa rispetto al classico feticismo reificante delle merci. Fermo restando [...] lo sfruttamento di questa creatività e della vita mentale del lavoratore». Cfr. L. BAZZICALUPO, *La scarsità come dispositivo per governare l’ambiente. Questa è la strada?*, in O. Marzocca (cur.), *Governare l’ambiente*, cit., p. 77.

³⁶⁰ Su questo aspetto cfr. E. LEONARDI, *Lavoro Natura Valore*, cit., pp. 101 e ss.

³⁶¹ Cfr. M. ETERS – G. HART – S. KIPFER – A. LOFTUS (eds.), *Gramsci: Space, Nature, Politics*, John Wiley & Sons, Malden USA 2013.

³⁶² Accostamento accreditato da diversi contributi nell’ambito della letteratura ecologico-politica. Cfr. per tutti D’ALISA – F. DE MARIA – G. KALLIS, *Degrowth*, cit.

contro-egemonico e/o di contro-verità – sia sui “principi ispiratori”, sia sulla *forma* della democrazia ecologica.

In risposta alla presunta “morte dell’ambientalismo” (post-ambientalismo) provocata dalla colonizzazione dell’immaginario riconducibile alla “modernizzazione ecologica debole” emergono come già evidenziato nel capitolo primo di contro istanze di *ripolitizzazione* delle politiche ambientali da una parte orientate dalla corrente “catalana” (maggiormente filosofico-politica) del pensiero della decrescita³⁶³ dall’altra dalla *semiotica politica* di Bruno Latour³⁶⁴ e di Felix Guattari.³⁶⁵

Secondo le prime (seguendo intensamente le riflessioni di Cornelius Castoriadis) una trasformazione istituzionale non potrebbe mai realizzarsi senza un cambiamento dell’immaginario sociale ispirato dal principio (di carattere “sostantivo” e non meramente procedurale) dell’“autonomia” e dall’ideale dell’“autogoverno” di società libere dal giogo dell’egemonia (eco)capitalista e aperte alla creatività del sociale storico.³⁶⁶

Nella seconda prospettiva, di carattere più “post-moderno” il riferimento è a “sogettività ambientali”³⁶⁷ che fanno “corpo” con il loro *ambiente*³⁶⁸ tanto da rivendicare una diversa accezione di *autenticità dei luoghi* che si discosta dalle tradizionali visioni comunitariste fondate sull’esclusività del gruppo sociale di riferimento per aprire *oggetti* e *luoghi* all’ibridazione con l’*alterità*, immaginando contestualmente nuove forme di “cura” e di “amministrazione” dei territori.³⁶⁹

Entrambe le proposte sembrano rivolgere l’attenzione a un neo-istituzionalismo (questa volta) articolato dal “basso”, ovvero dal territorio “locale” (quale forma di riappropriazione degli spazi pubblici) e contro

³⁶³ Cfr. AA.VV., *Degrowth Future and Democracy*, «Futures» 2012.

³⁶⁴ Cfr. B. LATOUR, *Politiche della natura*, tr. it. M. Gregorio, Raffaello Cortina, Milano 2000 (Paris 1999).

³⁶⁵ Cfr. F. GUATTARI, *Le tre ecologie*, cit.

³⁶⁶ Cfr. V. ASARA – E. PROFUMI – G. KALLIS, *Degrowth, Democracy and Autonomy*, «Environmental values» 22 (2013), pp. 217-239.

³⁶⁷ Cfr. A. AGRAWAL, *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects (A New Ecologies for the Twenty-first Century)*, Duke University Press, 2005.

³⁶⁸ Cfr. A. ESCOBAR, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton 1995. Per una discussione critica, cfr. O. IRRERA, *Environmentality and Colonial Biopolitics: Towards a Postcolonial Genealogy of Environmental Subjectivities*, in S. Fuggle – Y. Lanci – M. Tazzioli (eds.), *Foucault and the History of Our Present*, Palgrave Macmillan, London 2015.

³⁶⁹ Cfr. C. CERTOMÀ, *Postenvironmentalism: A Material Semiotic Perspective on Living Spaces*, cit.

un'accezione idealista e "personalista" dell'istituzione (un'istituzione-cosa in opposizione all'istituzione-katechon dell'età moderna).³⁷⁰

Ed è per questo che anche a livello giuridico si è parlato altresì di una possibile "rinascita" di un diritto (e in particolare di un diritto ambientale) «che sposta i propri confini sulla *forma fluens* della prassi»³⁷¹ e in tutti quei livelli in cui più conta la partecipazione dei cittadini e il sostegno della pubblica opinione [...]³⁷² a seguito di una sua presunta "polverizzazione" a livello internazionale, causata contestualmente da una sussunzione di esso in un onnicomprensivo "diritto allo sviluppo"³⁷³ e dalla riduzione a un ambito "quasi-esclusivo" come la questione energetica e climatica.³⁷⁴

Ma nonostante la dimensione prevalentemente locale dei conflitti ambientali a parere di alcuni giuristi e filosofi del diritto³⁷⁵ si potrebbe in ogni caso (e comunque anche a livelli non limitati al contesto "municipale") prospettare una nuova dimensione *costituente* proprio in virtù dei nuovi diritti "ambientali" emergenti (principalmente il diritto al clima e a una gestione sostenibile ed equa delle risorse naturali)³⁷⁶ sostenuti dalla prassi politica.

E almeno in ordine ai conflitti ambientali è stato sicuramente sostenuto in base a molti studi "comparativi" che è possibile: «ritrovare in diversi luoghi e culture una stessa *struttura* di conflitti ambientali prodotti dallo scontro crescente tra economia e ambiente [...] sottolineando allo stesso tempo il crescente movimento di resistenza che si esprime con *diversi linguaggi* in tutto il mondo».³⁷⁷

³⁷⁰ Cfr. P. NAPOLI, *Ritorno a istituere: per una concezione materialistica dell'istituzione*, in *Ai confini del diritto*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), cit.

³⁷¹ *Ivi*, p. 87.

³⁷² Cfr. S. NESPOR, *L'ambiente e i nuovi diritti*, «Aggiornamento ambiente», Grandi opere UTET, Torino 2014, p. 17.

³⁷³ Per una panoramica sulle tappe che hanno attraversato la storia di tale diritto fondamentale, *ibidem*.

³⁷⁴ Cfr. O. MARZOCCA (cur.), *Equivoci dell'Oikos*, in *Governare l'ambiente?*, Id. (cur.), cit., p. 25.

³⁷⁵ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit.; P. COSTA, *Cittadinanza e diritti fra universalismo e particolarismo: uno schema genealogico*, in *Ai confini del diritto*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), cit., e G. AZZARITI, *Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in *ibidem*.

³⁷⁶ Su questi temi cfr. T. SKILLINGTON, *Climate Justice and Human Rights*, Palgrave Macmillan, London 2017, e J. GILBERT, *Human Rights and Natural Resources: An Appraisal*, Oxford University Press, Oxford 2018.

³⁷⁷ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri*, cit., p. 301, corsivo nostro.

In tale direzione, con riferimento però anche alle proposte "istituzionali", numerose sono le analogie, tra tale tipo di rivendicazioni "locali" come ad esempio l'ultimo dei tre obiettivi dell'ordinamento boliviano (comune anche a quello ecuadoriano), quello della decentralizzazione³⁷⁸ (al fine di garantire autonomia alle unità territoriali facenti originariamente capo alle popolazioni indigene) con un federalismo di tipo *solidale*³⁷⁹ come quello propugnato nella Carta del Nuovo Municipio nel Sud Italia³⁸⁰ o nei modelli di amministrazione dei "beni comuni".³⁸¹

Tali modelli promuovono prevalentemente una forma di "democrazia partecipativa" fondata sull'autogoverno di comunità territoriali in opposizione all'eterodirezione dell'uniformità urbanistica, economica e culturale delle politiche economiche e ambientali dominanti a livello sovranazionale e/o internazionale.

In riferimento a una forma *alternativa* che potrebbe assumere una democrazia ecologica "radicale" (non identificabile con la Global Environmental governance "sistemica") essa è descritta (attraverso numerosi casi specifici) soprattutto dai teorici dei *commons* (e dei *natural commons* in particolare) senza che però vi sia stata una simile elaborazione teorica nel campo "globale". Il riferimento è principalmente a un livello "locale" che possa essere dotato di uno (jheringiano) "sguardo lontano"³⁸² che sembrerebbe invece essersi a parere dei suoi sostenitori (ormai) esaurito a livello internazionale o nazionale.³⁸³

³⁷⁸ Accanto agli altri due obiettivi della "democratizzazione" e della redistribuzione del reddito; sul punto cfr. C. GONZÁLEZ, *Sfide e tensioni nello Stato plurinazionale boliviano*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), cit.

³⁷⁹ Sulla differenza tra federalismo municipale e solidale e federalismo decisionista devolutivo (ove nel secondo caso si pone l'accento sulla "governabilità" e non sulla partecipazione) cfr. O. MARZOCCA, *Democrazia locale, federalismo solidale, cittadinanza attiva*, in *Il territorio bene comune*, A. Magnaghi (cur.), Firenze University Press, Firenze 2012: «Dal punto di vista territorialista [...] è evidente che nell'ambito del federalismo decisionista devolutivo le preoccupazioni per l'"autosostenibilità" dei processi produttivi e per l'"abitabilità" del territorio, sono di fatto inessenziali rispetto al perseguimento prioritario di una "governabilità" che nello scenario contemporaneo viene privilegiata in quanto funzionale alla proiezione delle economie regionali sull'orizzonte meta-territoriale del mercato mondiale». *Ivi*, p. 97.

³⁸⁰ Sul tema cfr. O. PIERONI – A. ZIPARO (cur.), *Rete del Nuovo Municipio. Federalismo solidale e autogoverno meridiano*, Intra Moenia, Napoli 2007.

³⁸¹ Cfr. F. CAPRA – U. MATTEI, *The ecology of law*, cit., e A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma-Bari 2013.

³⁸² Cfr. S. NESPOR, *Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: le origini*, rielaborazione del saggio *L'ambiente e i nuovi diritti*, «Aggiornamento ambiente», liberamente consultabile su Internet, p. 17.

³⁸³ *Ibidem*.

Situazione dovuta essenzialmente al fatto che il diritto internazionale dell'ambiente mostra ancora (come evidenziato dai giuristi della *Earth jurisprudence* e del *rule of law for nature*) un'incoerenza di fondo poiché riflette di base uno scollamento dell'economia dal sapere ecologico³⁸⁴ (come avviene ad esempio nel pur noto meccanismo del *benefit sharing*³⁸⁵ regolamentato dal Protocollo di Nagoja del 2010 in attuazione della Convenzione sulla diversità biologica),³⁸⁶ una mancanza di coordinazione tra obiettivi di carattere economico e ambientale (come avviene, oltre che nell'ambito del commercio internazionale, la cui regolazione, demandata al WTO non è armonizzata in modo coerente con gli altri regimi ambientali,³⁸⁷ anche con l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima allorquando il riferimento letterale agli obiettivi sullo sviluppo sostenibile SDGs contenuto in esso necessiterebbe di una

³⁸⁴ Cfr. R.M. BRATSPIES, *The Green Economy Will Not Build the Rule of Law for Nature*, in C. Voigt (ed.), *Rule of Law for Nature*, cit.

³⁸⁵ Uno strumento giuridico volto a destinare equamente tra i diversi attori economici vantaggi socio-culturali e ambientali derivanti dall'uso e dalla conservazione sostenibile delle risorse naturali, o dalla loro regolamentazione. Cfr. www.benelex.ed.ac.uk/.

³⁸⁶ Per un approfondimento della tematica cfr. <https://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/benelex/>, ove si evidenzia l'insufficienza di alcune misure meramente compensative di tipo economico o commerciale che non rientrano nel sistema di "valutazione" (e quindi anche nelle concrete capacità) di culture tradizionali facenti capo alle popolazioni destinatarie della condivisione dei possibili "benefici" derivanti dall'utilizzo di risorse genetiche. Inoltre sussistono numerosi problemi riguardo un'effettiva tutela delle conoscenze tradizionali di comunità detentrici di tali risorse in riferimento al sistema di brevettazione che rende di fatto esposte le prime al fenomeno della "biopirateria" da parte di soggetti privati o imprese multinazionali che se da un lato tutelano in modo legittimo il loro esclusivo diritto di proprietà intellettuale, dall'altro rischiano di ridurre sia le potenzialità genetiche delle risorse presenti su un dato territorio con pratiche non sostenibili da un punto di vista ecologico (ad esempio attraverso le diffusissime tecniche della monocultura agricola o della irrigazione a pioggia) sia di incrementare la povertà di contadini o di comunità costrette ad acquistare la materia prima per il loro sostentamento, in quanto non più liberamente accessibile a causa dello "sbarramento" creato dal meccanismo del diritto di proprietà intellettuale per la manipolazione e/o "invenzione" di risorse genetiche. Sul tema cfr. V. SHIVA, *Fare pace con la Terra*, cit., pp. 128 e ss. Per un'analisi giuridica sul rapporto tra diritto internazionale e giustizia distributiva in merito all'accesso, alla conoscenza e all'utilizzo delle risorse genetiche cfr. P. CULLET, *Environmental Justice in the Use, Knowledge and Exploitation of Genetic Resources*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), cit.

³⁸⁷ Cfr. Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 Novembre 2018, *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment*, cit.

politica integrata non riducibile soltanto al “settore” delle emissioni di carbonio)³⁸⁸ e infine forme di co-decisione demandate principalmente al multilateralismo degli esecutivi.³⁸⁹

Una tale politica “transnazionale” finalizzata a limitare la discrezionalità “amministrativa” di apparati non rappresentativi come le Agenzie specializzate dell’ONU e volta a favorire una maggiore partecipazione (garantendo in questo modo anche e soprattutto una migliore coesistenza tra i differenti *linguaggi* sulla sostenibilità) necessiterebbe tuttavia di solidi meccanismi “democratici” che non si riducano soltanto al livello locale. Adottando un punto di vista “eco-comunitario” si rischierebbe in altri termini non solo una frammentazione istituzionale,³⁹⁰ ma anche un ridimensionamento negativo quanto alle concrete capacità da parte delle Costituzioni di mantenere la propria capacità precettiva nei confronti della politica.³⁹¹

D’altra parte se è vero che un tema tipicamente “moderno” come quello della “sovranità” non è eludibile al fine di poter comprendere la funzione socio-economica e *politica* degli Stati (al contempo “protettiva” ma anche progettuale),³⁹² dall’altro non potrebbe sottacersi la necessità di incentrare anche sull’“individuo” e i gruppi sociali e non solo sugli Stati³⁹³ il potere di stabilire le condizioni per la fruizione e conservazione delle risorse naturali al fine di stabilire anche quale “modello di sviluppo” sarebbe opportuno adottare per tutti i “livelli” territoriali.

³⁸⁸ Per un’analisi dettagliata dell’Accordo in ordine anche all’integrazione nel quadro dello stesso, degli obiettivi del Millenium Development Goals stabiliti nel 2015, cfr. F. SINDICO, *Paris, Climate Change, and Sustainable Development*, «Climate law» VI (2016), pp. 130-141.

³⁸⁹ Sul tema cfr. M. ZÜRN, *Governance globale e problemi di legittimità*, in *Governance*, A. Palumbo – S. Vaccaro, (cur.), cit.

³⁹⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, cit., pp. 276-277.

³⁹¹ Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in *Ai confini del diritto*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), cit., p. 135.

³⁹² Cfr. C. GALLI, *Sovranità*, Il Mulino, Bologna 2019.

³⁹³ Come evidenzia Stefano Nespôr «sono maturi i tempi per parlare di questo argomento, tenendo conto di due aspetti: da un lato che questi principi [quello della sovranità e in genere quelli di diritto internazionale] sono stati concepiti ben prima che si potesse immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre effetti potenzialmente gravi e irreversibili sull’ambiente globale, d’altro lato che la democrazia moderna è stata pensata nel quadro dello stato nazione, un organismo ormai liso e inefficiente per confrontarsi con i grandi problemi che ci stanno avanti». Cfr. G. MANFREDI – S. NESPOR, *Ambiente e democrazia: un dibattito*, «Rivista giuridica dell’ambiente» 2010, p. 313.

Una risposta alle inevitabili criticità dell'approccio "territorialista" è pervenuta da una lettura sistematica di alcuni contributi da Saskia Sassen³⁹⁴ nell'ambito di un punto di osservazione attualmente adottato anche dagli studiosi della "governance ambientale internazionale" e quindi anche dal punto di vista gius-politico: la città.³⁹⁵

Sono le città (soprattutto le metropoli), a parere di Sassen attualmente a costituire e a rappresentare quel "luogo" di possibile *sintesi* dell'esercizio dell'"ecologia-politica", poiché come è stato osservato i «conflitti ambientali si collocano per definizione nell'*interfaccia* tra le sfere della *natura* e del *sociale*».³⁹⁶

Anche in un recente Rapporto Ocse del 2015³⁹⁷ si evidenzia come le città innervino quei principali "snodi organizzativi" attraverso i quali si dispiegano le maggiori transazioni economico-finanziarie transnazionali e i più visibili "terminali" di concentrazione di esternalità sia economiche (investimenti), sia ecologiche (inquinamento, urbanizzazione, estrazione di materie prime ecc.).³⁹⁸ Esse per tale ragione non riflettono una "scala" esclusivamente "locale" separata da quella "globale", ma costituiscono e istituiscono un vero e proprio *sistema* "multiscalar" mediante cui misurare l'intensità dei flussi socio-ecologici e il relativo grado di responsabilità "politica".

Si può allora sostenere che anche lo "spazio" di una "città" (per dirla alla Moore) non soltanto *ha*, ma *è* un regime ecologico,³⁹⁹ nonché un

³⁹⁴ Cfr. S. SASSEN, *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna 2010.

³⁹⁵ Sull'argomento si è tenuta, tra l'altro seguendo un'ottica "glocale", nell'aprile del 2018, a Roma, una Conferenza internazionale promossa da ICEF (*International Court of the Environment*) su "Governance ambientale e città sostenibili".

³⁹⁶ Cfr. T. HAGMANN, *Confronting the Concept of Environmentally Induced Conflict*, «Peace, Conflict and Development» VI (2005).

³⁹⁷ Cfr. OECD, *The Metropolitan Century. Understanding Urbanisation and its Consequences*, OECD Publishing, Paris 2015, dove si fa riferimento al peso che le città sopportano in riferimento a fenomeni quali la sovrappopolazione e l'inquinamento, ma anche delle concrete possibilità che solo il livello più basso potrebbe garantire in relazione all'amministrazione dei rischi.

³⁹⁸ Cfr. A. MARTONE, *Ecity. Antropologia della tecnica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018.

³⁹⁹ Si tratta di una nostra personale parafrasi di una citazione di Jason Moore secondo il quale «ogni grande progetto di civiltà, come il capitalismo, "non *ha* un regime ecologico", un ambiente esterno a esso su cui agisce, ma "*è* un regime ecologico" attraverso cui si produce e riproduce. Natura e società non sono due dimensioni estranee ed estrene l'una a l'altra, ma sono parte, dialetticamente, di un'unità e si combinano in un insieme di processi socio-ecologici» Cfr. G. AVALLONE, *La prospettiva dell'ecologia mondo e la crisi del capitalismo*, introduzione a J.W. MOORE, *Ecologia mondo e crisi del capitalismo*, cit., p. 10.

processo "coevolutivo" di attività naturali e antropiche,⁴⁰⁰ dove sono concentrate anche le principali *controspinte* centrifughe o centripete rispetto a un baricentro burocratico, amministrativo e politico che, tuttavia, non perde comunque definitivamente la sua "sovranità".⁴⁰¹

Essendo proprio le grandi città bacino delle maggiori quantità di consumi di risorse ed energia, attività inquinanti, smaltimento di rifiuti e perdita di biodiversità causate non dall'urbanizzazione in quanto tale, ma dal modo in cui è organizzata quest'ultima in termini di servizi, e in rapporto anche alle aree rurali,⁴⁰² esse non rappresentano soltanto una delle cause principali della crisi ecologica, ma costituirebbero anche parte di una possibile soluzione.

A tali *riassemblaggi* territoriali si accompagnano o possono in ogni caso accompagnarsi anche *connessioni performative* (relazionali e dinamiche, quindi non solo "spaziali") tra diversi attori sociali e politici⁴⁰³ che comportano un'oltrepassamento della rigida dicotomia "top down" (dal globale, o sovranazionale, al locale) e "bottom up" (dal locale al sovranazionale, o globale), finalizzate a una riconfigurazione normativa e politica di assetti di potere già *dati*.

A partire dall'analisi gramsciana dello Stato inteso come "Stato integrale" (ovvero quale sintesi *organica* di società civile e potere politico nella riproduzione e riproducibilità di una "egemonia" dominante), è stato osservato che anche le rigide dicotomie pubblico/privato attori statali e non (mediante la lente della filosofia della prassi) possono essere riarticolate attraverso una lettura non unitaria, autonoma e "fissa" (propria dell'istituzione-cosa), ma dinamica, "mobile" e relazionale delle istituzioni e delle regole, in quanto espressione di una contingente e mai definitiva configurazione/azione di "governo" (di coercizione e insieme di consenso).⁴⁰⁴ In altri termini

⁴⁰⁰ Cfr. A. MAGNAGHI, *Crisi ecologica globale e progetto locale*, in *Governare l'ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., p. 47.

⁴⁰¹ Cfr. S. SASSEN, *The Participation of States and Citizens in Global Governance*, «Indiana Journal of Global Legal Studies» X (2003).

⁴⁰² Cfr. S. SASSEN, *Cities and the Biosphere*, su www.berkshirepublishing.com, 2012, e ID., *The Ecology of Global Economic Power: Changing Investment Practices to Promote Environmental Sustainability*, «Journal of International Affairs» LVIII (2005).

⁴⁰³ Cfr. D. MINERVINI, *Connessioni performative: modernizzazione ecologica e comunità locali*, «Quaderni di sociologia», liberamente consultabile sul web.

⁴⁰⁴ Anche qui è chiaramente affiancata l'analisi di Michèl Foucault a quella di Antonio Gramsci; cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, tr. it. M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005, e ID., *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, tr. it. P. Napoli, Feltrinelli, Milano 2005.

piuttosto che leggere il potere potenziale dell'autorità e degli attori a partire dalle loro posizioni istituzionali, [ciò che si sostiene è] che ciò che conta è che lo Stato e ciò che è al di fuori di esso, o un'autorità pubblica o privata che sia, non è qualcosa di prestabilito, ma è determinato attraverso un *processo di governo* in base al quale diversi attori, interessi, idee e materiali sono in vario modo *inclusi ed esclusi*.⁴⁰⁵

nella *messa in forma* di determinate politiche ambientali.

Un processo in cui conta il *modo*, piuttosto che il motivo per il quale tali *confini* vengono continuamente rimodellati e (d'altra parte) senza che al contempo *venga meno* il carattere strettamente giuridico delle "pratiche".

Quest'ultima (non rara) evenienza si manifesta soprattutto quando si "introyano" quadri di riferimento "normativi" del diritto internazionale ambientale, e li si "adattano" (*rectius*: li si volge *a favore*) del contesto locale mediante una rielaborazione e riaffermazione dei principi presenti nello specifico regime, tramite meccanismi "pragmatici" che collegano eteroregolazione e *autogoverno* (come avviene nei casi in cui usi e costumi di popolazioni locali costituiscono essi stessi una forma di "integrazione" nella gestione comunitaria delle risorse endogene)⁴⁰⁶ o quando una normativa di carattere "sovrannazionale" lascia intravedere tra le sue "maglie" spazi di "autonomia" che favoriscono a loro volta una convergenza tra obiettivi generali e specifiche manovre di autogestione "condivisa" (come nell'attuale sistema previsto da una delle due Direttive sulle energie rinnovabili approvate lo scorso anno dall'Unione europea, la 2018/2001/Ue, in merito al diritto di tutti i cittadini ad associarsi per costituire anche nell'ambito

⁴⁰⁵ Cfr. H. BULKELEY – H. SCHROEDER, *Beyond State/Non-state Divides: Global Cities and the Governing of Climate Change*, «European Journal of International Relations» XVIII (2011), p. 744.

⁴⁰⁶ Alcuni esempi di tale approccio basato su una governance "community-based" sono trattati da E. TSIOMANI, *Commons-based Systems in Agrobiodiversity Management and the Law: Opportunities and Challenges*, in *The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity*, F. Girard – C. Frison (eds.), Routledge, London 2018, e R. BRYANT – K. LAWRENCE, *Penitent Destroyer? The Philippine State in Pursuit of Environmental Justice*, in *The State and Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit. Per una più estesa trattazione B.H. WESTON – D. BOLLIER, *Green Governance: Ecological Survival, Human Right and the Law of the Commons*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

di vari contesti sociali e culturali "comunità energetiche" di produzione, scambio e consumo entro un'ottica condivisa dalla comunità stessa e soprattutto in quanto rappresenta una possibilità di sottrarsi a scelte di approvvigionamento energetico dipendenti Stati e/o gruppi di produzione e pressione).

Uno degli strumenti più noti che consente di attuare tale connessione "glocale" (salvo gli specifici casi che possono essere empiricamente considerati di volta in volta) è come già evidenziato la Convenzione di Aarhus, un Accordo che ha riconosciuto alcuni importanti diritti sostanziali (diritto a un ambiente salubre, inteso però in larga parte più come un obiettivo da raggiungere) e soprattutto procedurali (informazione, partecipazione e azione) avendo consentito in una qualche misura di "rappresentare" non solo esigenze soggettive ma anche "collettive" e a un livello "meta-territoriale".

Ma al di là delle differenti impostazioni sul significato che potrebbe attribuirsi a un'idea di "democrazia ecologica" resta comunque controverso se nel diritto internazionale si sia imposto o meno un qualche principio di "democrazia ambientale"⁴⁰⁷ in ambito consuetudinario. Ancorché il *corpus* normativo della Convenzione abbia in tale direzione aperto una strada favorevole⁴⁰⁸ ponendo maggiormente al centro la società civile e limitando in un certo senso il carattere esclusivamente "interstatuale" dei rapporti internazionali nella "materia" ambientale, il sistema disegnato dall'Accordo è configurabile più che altro come un insieme di garanzie *procedurali* finalizzate ad assicurare (senza alcun trasferimento di potere decisionale dagli apparati pubblici alla società civile) una maggiore trasparenza e partecipazione della società civile ai procedimenti amministrativi senza espressamente prevedere meccanismi "deliberativi" nell'assunzione delle decisioni;⁴⁰⁹ del pari anche le procedure di *compliance*⁴¹⁰ ivi previste nei confronti

⁴⁰⁷ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., pp. 382 e ss.

⁴⁰⁸ Cfr. *ivi*, e G. PAROLA, *Environmental Democracy at the Global Level*, cit., pp.

81 e ss.

⁴⁰⁹ In tal senso cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., pp. 298-299.

⁴¹⁰ Strumento procedurale finalizzato a promuovere l'applicazione degli obblighi che gli Stati hanno assunto in materia di tutela ambientale, diretto da un Comitato indipendente di esperti (e non) avente funzioni di carattere tecnico, in particolare di verifica (in base a quanto disposto dall'Art. 15 della Convenzione) dell'osservanza delle disposizioni del Trattato.

degli inadempienti agli obblighi prescritti non costituiscono in realtà né uno strumento finalizzato all'accertamento delle responsabilità,⁴¹¹ né si articolano in una "politica" competente nel prescrivere o semplicemente promuovere (se non in via meramente interpretativa) "fora" orizzontali all'interno di "networks" socio-amministrativi.

Si può affermare in ultima analisi che tali "riassemblaggi" tanto *territoriali* (che non si pongono quindi in antitesi né con l'idea Stato, né con grandi spazi "sovrnazionali" come quello dell'Unione europea), quanto *socio-materiali* (o *socio-tecnici*, per utilizzare un lessico latouriano) riconfigurano (solo) caso per caso nuovi "allineamenti" (in cui sono coinvolti ad esempio network "cittadini" come il Local Government Climate Roadmap, o altri esperimenti "transboundary")⁴¹² in cui non scompare il carattere "verticale" del *government*, ma al contempo si attenua e si "indirizza" l'orizzontalità *selettiva* (per usare un ossimoro) della (environmental) multilevel governance "sistemica".

Alla luce delle riflessioni svolte fino ad ora, questo tipo di "connessioni ibride", frutto evidente di *negoziazioni* spesso conflittuali hanno spinto alcuni autori⁴¹³ ad affermare che di fronte a tale cornice ci si trova ormai in presenza di una "democrazia infondata" poiché di fronte all'alternativa tra *conflitto* e *gestione* anche le più raffinate costruzioni teoriche sulla "democrazia deliberativa" non sarebbero in grado di oltrepassare l'ambito della *decisione singola* al fine di garantire attraverso un nuovo fondamento logico (come era stato il soggetto razionale per la *potestas* dello Stato moderno) la legittimità di un "ordine stabile" complessivamente inteso.

⁴¹¹ *Ivi*, p. 369.

⁴¹² In ordine ad esempio ad aree protette che si trovano al confine di determinati Stati hanno assunto nell'ambito degli studi sull'"adaptive management" (ovvero quella forma di "gestione" delle risorse naturali che consente alla popolazione locale di negoziare e di ristrutturare le direttive ufficiali della expertise "ortodossa", attraverso la legittimazione di differenti tecniche "manageriali") rilevanza giuridica forme di amministrazione "comunitaria" che trascendono l'ambito territoriale di appartenenza in virtù della peculiarità della fattispecie, che delinea di per sé un nuovo modo di intendere sia i confini "politici", sia quelli "ecologici" (Cfr. il caso abbastanza esemplificativo esaminato da A. AGRAWAL, *Adaptive Management in Transboundary Protected Areas: The Bialowieza National Park and Biosphere Reserve as a Case Study*, XXVII «Environmental conservation» 2000. Numerosi sono i casi di studio e la discussione interdisciplinare a tal riguardo, anche in riferimento ad alcuni processi di "pacificazione" politica (come è avvenuto ad esempio con l'apartheid in Sudafrica).

⁴¹³ Cfr. A. LO GIUDICE, *La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi*, Carocci, Roma 2012.

E dal punto di vista ecologico un tale ordine non potrebbe d'altro canto essere costruito attraverso un tentativo di *domestic analogy*, attesa la mancata occasione di trasformare almeno l'UNEP in un'Agenzia specializzata o di istituire (possibilità che per ora rimane soltanto teorica) una sorta di *ombudsman* per le future generazioni avente un potere minimo di "sorveglianza"⁴¹⁴ se non di veto⁴¹⁵ riguardo la legittimità di Trattati, leggi e provvedimenti amministrativi a tutela delle future generazioni. Una soluzione che a parere di alcuni studiosi potrebbe consentire di esercitare in modo più coerente, uniforme e incisivo (se non una *potestas*) quanto meno una vera e propria forma di *auctoritas* pubblica, evitando la disseminazione giuridica e la disomogeneità istituzionale di cui si era precedentemente discusso in ordine alla scelta di privilegiare unicamente o forme di "governance sistemica" o di democrazia "locale".

Se si è di fatto lontani non solo da un vero e proprio modello coerente di "meta-governance globale"⁴¹⁶ e anche da una sufficiente "integrazione" tra "eco-democrazie" (ovvero di forti "alleanze" tra Paesi che perseguono una modernizzazione ecologica "forte") poiché a conti fatti la "giustizia ambientale" resta soltanto un *principio* che orienta ma non "vincola" gli Stati al perseguimento di determinati obiettivi di sviluppo ecologico e sociale)⁴¹⁷ è pur vero che la peculiarità del *paradigma* eco-democratico (così come anche la sua difficoltà di inquadramento nell'ambito della letteratura sia del diritto ambientale, sia dell'ecologia politica) non risiede soltanto nella sua funzione di "governo" (della crisi ecologica), ma nel porsi soprattutto *trasversalmente*,⁴¹⁸ rispetto a più problematiche collegate tra loro, o altrimenti collegabili, in base a un criterio *genuinamente* "sistemico".⁴¹⁹

⁴¹⁴ Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano*, cit., pp. 241-242.

⁴¹⁵ Cfr. V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, tr. it. P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992, p. 150.

⁴¹⁶ Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 Novembre 2018, *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment*, cit.

⁴¹⁷ Cfr. A. NOLLKAEMPER, *Sovereignty and Environmental Justice in International Law*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), cit., p. 267, ed *Environmental Rule of Law First Global Report*, United Nations Environment Programme, 2019, liberamente consultabile su Internet

⁴¹⁸ Come sottolinea Emanuele Leonardi, «La peculiare complessità della crisi ambientale risiede nel suo "porsi tra", nella sua tendenza a rifuggire da confini prestabiliti a ogni livello: confini politici tra Stati-nazione, confini sociali tra classi e gruppi etnici, confini di genere tra maschi, femmine e transessuali». Cfr. E. LEONARDI, *Ecological Crisis and Processes of Subjectivation*, «Diapsalmata Rivista di filosofia» X, 4, (2009-2010), p. 1.

⁴¹⁹ Cfr. B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto, Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 94-147.

Tale criterio supera, almeno concettualmente, l'antitesi "moderna" tra *politica* e *natura*.⁴²⁰ La "questione ambientale" (e con essa le prospettive di vita che ci sono date): «è la questione politica per eccellenza del nostro tempo – e, come accade sempre di più nell'Antropocene, non ci sono più le divisioni cui eravamo abituati: è una questione politica in generale, oltre che una questione di politica dell'ambiente».⁴²¹

Alla luce delle analisi svolte in ordine ai "diritti ambientali" ed "ecologici" da un lato e sulla contrapposizione tra democrazia deliberativa e radicale dall'altro risulta evidente che il concetto di "democrazia ecologica" al pari dello "sviluppo sostenibile", della "decrecita" e anche del "buen vivir", allude a una sostanziale "multidimensionalità" tanto delle "diagnosi" (politiche, giuridiche, scientifiche, sociali, economiche, antropologiche ecc.) quanto delle "terapie" (redistribuzione di risorse naturali, culturali e simboliche).⁴²²

Ciò che emerge dalle considerazioni svolte nel presente saggio è che se risulta ancora inimmaginabile (e comunque prematura) la realizzazione di una qualche forma di *cittadinanza* che sfidi lo spazio-tempo dello Stato-nazione⁴²³ l'idea di democrazia "ecologica" sicuramente la *complica* e la *ricontestualizza* entro l'idea di uno "spazio vitale".⁴²⁴

La conseguenza è che in realtà una differente idea di "zone de *pouvoir*" (di spazio "sovrano") che necessita di essere ripensata alla luce di una riconfigurazione territoriale potrebbe capovolgere (senza abbandonarla) la primarietà della delimitazione dei confini politico-amministrativi a favore di una «connessione immanente tra le forme di una razionalità politica e la vita nelle sue multiformi manifestazioni».⁴²⁵

⁴²⁰ Indicativo risulta un articolo di Naomi Klein, in cui la giornalista canadese evidenzia che è presente ormai un'eredità intellettuale «che illumina e chiarisce le cause alla base della crisi ecologica globale, e che ci indica modi di reagire molto più inclusivi di quelle delle campagne ambientaliste di oggi: modi che non chiedono a chi soffre di mettere da parte le preoccupazioni sulla guerra, la povertà e il razzismo per "salvare il mondo", ma che dimostrano come tutte queste crisi siano collegate tra loro, quindi anche le soluzioni potrebbero esserlo». Cfr. N. KLEIN, *Resistenza climatica*, «Internazionale» (2 settembre 2016).

⁴²¹ Cfr. G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, *Nell'Antropocene*, cit., p. 31.

⁴²² Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, cit.

⁴²³ Cfr. E.F. ISIN – P. NYERS (eds.), *Routledge Handbook of Global Citizenship Studies*, Routledge, New York 2014.

⁴²⁴ Cfr. T. HAYWARD, *International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans*, cit.

⁴²⁵ Cfr. F. IZZO, *Democrazia e cosmopolitismo in Antonio Gramsci*, Carocci, Roma 2009, p. 151.

Se nella tradizione giuridica “indigena” la “sovranità” e il diritto sono intesi (secondo la terminologia adottata da Carl Schmitt) non esclusivamente come “Raum” (il luogo politico-sociale in cui si manifesta l’ordine delle relazioni tra esseri umani), ma anche come “Ortung” (il luogo fisico e biochimico delle cose in relazione all’essere umano)⁴²⁶ in quella europea l’ontologia dello spazio è caratterizzata dalla separazione tra le due sfere (umana e “naturale”), così che risulta alquanto problematica l’ipotesi di consacrare il *buen vivir* andino a ruolo di “modello cosmopolita”, anche per un’“umanità” che vive nel tempo della crisi ecologica; non solo per la diversità culturale che contraddistingue ciascun contesto geografico, ma anche per l’incapacità di adottare da parte degli Stati (sotto l’egida delle NU) misure urgenti ed efficaci a livello planetario (manifestando come si è visto soprattutto in materia di cambiamento climatico, piuttosto comportamenti alquanto arbitrari).⁴²⁷

L’aspetto “globale” di un *rule of law for nature* e di una democrazia ecologica “cosmopolita” potrebbe essere più realisticamente prefigurato attraverso una “multi-scalarità” compatibile attualmente con Organizzazioni sovra-nazionali⁴²⁸ come l’Unione europea, più in grado (per il livello intermedio occupato tra posizioni “top” e “down”) di garantire un *feedback* adattivo tra processi naturali e dinamiche sociali (reciprocamente interdipendenti) mediante un’adeguata “dialettica” tra il territorio locale, nazionale e sovra-nazionale. Queste ultime potrebbero (almeno potenzialmente) far emergere quel profilo di garanzia⁴²⁹ connesso non solo con la sfera dei diritti individuali ma con una generale condivisione dello “spazio europeo” come espressione non soltanto economica ma di coesione sociale ed ecologica, mediante il rafforzamento sia della propria “costituzione sociale” (ove assumono

⁴²⁶ Per una più approfondita discussione sui due termini cfr. M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell’era fossile del costituzionalismo*, «Diritto pubblico comparato ed europeo» Fascicolo speciale (2019).

⁴²⁷ Cfr. G. MAIRET, *Nature et souveraineté*, Sciences Po. Les Presses, Parigi 2012, p. 87.

⁴²⁸ A Niamey, in Nigeria il 9 luglio 2019 sono state attualmente decise le modalità di attuazione dell’Afcfta (Trattato di Libero commercio continentale africano). Cfr. https://it.blastingnews.com/economia/2019/07/afcfta-nasce-in-africa-il-mercato-comune-piu-grande-del-mondo-002944417.html?fbclid=iwar0bs1jebhny_5rlgcckpshmj6qvasddclknbpqcxhkwze998j-kgerqs.

⁴²⁹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, cit., pp. 27-28.

centrale importanza i principi di sussidiarietà e proporzionalità),⁴³⁰ sia di quei meccanismi (come nel caso dei fondi di coesione sociale e territoriale)⁴³¹ che consentono di progettare, investire e sostenere secondo una visione solidale e “olistica” la peculiarità di specifici “territori”, non soltanto in base a una logica di identità e appartenenza (spesso fuorviante)⁴³² quanto di “interdipendenza”.

Si prospetta in questa questo modo una visione della sostenibilità e della “giustizia ambientale” non soltanto collegata ai “diritti” (pur necessaria, ma insufficiente), quanto allo “spazio”, al “luogo” di esistenza, entrambi espressione di un’*eto-poiesi*,⁴³³ condivisa, ma tenendo conto di diversi “punti di osservazione”.

Posta l’insufficienza di un approccio meramente procedurale o “governamentale”, il *civic environmentalism* (la cittadinanza “ecologica”) incontra in generale due considerevoli difficoltà: la disuguale distribuzione delle risorse tra gruppi sociali meglio “equipaggiati” e cittadini comuni, e la ristretta capacità di influenzare le decisioni che vengono prese man mano che ci si allontani da un livello di “prossimità istituzionale” (al fine di poter del resto affrontare problemi complessi e difficili da gestire soltanto a livello locale).⁴³⁴

Assume dunque un rilievo non meramente teorico la disputa tra quale dovrebbe essere il modello di democrazia⁴³⁵ da assegnare alla “eco-democrazia”; se risulti in ultima analisi maggiormente appropriato il modello “deliberativo”, finalizzato a migliorare la qualità del *decision-making* esistente e quindi a legittimarlo in modo adeguato, o

⁴³⁰ Sull’importanza dei due principi ai fini di una “costituzione sociale” dell’Unione europea cfr. A. LUCARELLI, *Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016. Nella stessa direzione cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, cit., pp. 328-329.

⁴³¹ Sul tema cfr. A. LAYARD – J. HOLDER, *Seeking Spatial and Environmental Justice for People and Places Within the European Union*, in A. Philippopoulos-Mihalopoulos (ed.), *Law and Ecology*, Routledge, Londra 2011.

⁴³² Cfr. T. PULLANO, *How European Citizenship Produces a Differential Political Space*, in *Routledge Handbook of Global Citizenship Studies*, E.F. Isin – P. Nyers (eds.), Routledge, New York 2014.

⁴³³ Cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune*, cit.

⁴³⁴ Cfr. A. LAYARD – J. HOLDER, *Seeking Spatial and Environmental Justice for People and Places Within the European Union*, in A. Philippopoulos-Mihalopoulos (ed.), *Law and Ecology*, cit., p. 183.

⁴³⁵ In generale sui modelli di democrazia cfr. D. HELD, *Modelli di democrazia*, seconda ed., Il Mulino, Bologna 2003.

quello “radicale”, in base al quale occorre mantenere e anzi riabilitare il “conflitto” (*rectius*: l’agonismo politico)⁴³⁶ al fine di rendere davvero “visibili” e “influenti” le domande “escluse”.

Da parte nostra propendiamo per un modello (ancora invero in via di costruzione)⁴³⁷ che resta deliberativo nei “mezzi”, ma è manifestamente “radicale” negli scopi.

Se il dibattito sulla “democrazia ecologica” risulta ancora carente sul piano della costruzione di istituzioni “ecodemocratiche”⁴³⁸ alcuni spunti innovativi possono essere ancora forniti dal modello di “democrazia discorsiva” avanzato da John Dryzek e dei “sistemi deliberativi”⁴³⁹ con alcune precisazioni e integrazioni.

Dal punto di vista dello “spazio”, l’approccio del “sistema deliberativo” offre una nitida osservazione sui processi politici, (democratici o meno, ma costituenti un comune *public space*) che intervengono a partire da qualsiasi livello territoriale (non solo quindi all’interno dello Stato) e indipendentemente da istituzioni dotate di potere legittimo (*empowered space*).

In ordine invece a una possibile *dialettica* tra consenso e dissenso (che pur si manifesta nella realtà) in cui tutte le prospettive sono tenute (effettivamente) in considerazione occorre far riferimento da un lato al concetto di “agonismo” che emerge nelle tesi della democrazia radicale (in quanto compatibile con l’etica dialogica della democrazia deliberativa), e dall’altro a una “sfera pubblica” *radicale* che emerge da alcuni sviluppi recenti da parte dei “deliberativisti”.

Il primo mostra una certa attitudine orientata alla “sintesi” allorquando trasforma il “nemico” in “avversario” da trattare con rispetto (termine da intendersi non secondo l’accezione liberale di “tolleranza”, ma di “positiva convalida” delle posizioni altrui); la seconda (spe-

⁴³⁶ Cfr. C. MOUFFE, *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Mondadori, Milano 2007.

⁴³⁷ Per alcuni esempi cfr. A.D. HANSEN, *Radical or Deliberative Democracy?*, cit., e A. CRESPI, *Deliberative Democracy and the Legitimacy of the European Union: A Reappraisal of Conflict*, «Political Studies» LXII (2014) pp. 81-98.

⁴³⁸ Cfr. J. PICKERING – K. BÄCKSTRAND – D. SCHLOSBERG, *Ecological Democracy in Theory and Practice: Progress, Barriers and new Frontiers*, in Earth System Governance (Book of abstracts), *Governing Global Sustainability in a Complex World*, Conference 2018, Utrecht, pp. 89-90.

⁴³⁹ Cfr. J. MANSBRIDGE *et al.*, *A systemic Approach to Deliberative Democracy*, in *Deliberative Systems*, J. Parkinson (ed.), cit.

cularmente) dovrebbe evitare di farsi “cooptare” dalle istituzioni⁴⁴⁰ mantenendo una *distanza critica*, e allo stesso tempo esercitare pressioni attraverso “discorsi” e “azioni” costruttive ed efficaci, generando un *feedback* istituzionale quanto più corrispondente possibile alle aspettative e agli obiettivi perseguiti.⁴⁴¹

Da questo intreccio di posizioni è possibile dedurre che potrebbe esistere un piano di “metaconsenso”⁴⁴² in cui soprattutto i nuovi movimenti ecologici (movimenti transnazionali sulla giustizia ambientale e di difesa dei “beni comuni”) non sono più indebitamente “ridotti” a fonte di “conflitto” (o di “protesta”), ma considerati come portatori di una *cultura politica* al fine di poter meglio legittimare “spazi politici” anche sovranazionali, onde poter configurare una *res pubblica* (nel nostro caso) europea (funzionale a mitigare le disfunzioni tanto ecologiche, quanto sociali), “inclusiva” al proprio interno e non rigidamente “conclusa” rispetto al proprio “esterno”.

Senza rinunciare all’idea di un ordine “multipolare”⁴⁴³ realizzabile attraverso possibili “costituzionalizzazioni” regionali,⁴⁴⁴ *social-democratiche* oltre lo Stato⁴⁴⁵ alla luce della nostra crisi “sistemica” (socio-ecologica) sarebbe senz’altro necessario raccogliere dunque la sfida di una politica *ecologicamente orientata* (e non più quindi soltanto

⁴⁴⁰ Dryzek nell’analizzare la realtà politica di Stati Uniti, Norvegia, Germania e Regno Unito in rapporto a diversi orientamenti che gli stessi hanno avuto in base al confronto con i movimenti ambientalisti, dimostra che paradossalmente un maggior coinvolgimento degli stessi nelle procedure decisionali producono una modernizzazione ecologica “debole”, mentre a fronte di un atteggiamento “escludente” da parte delle istituzioni è più probabile che si sviluppi una sfera pubblica maggiormente indipendente e critica. Cfr. C. HUNOLD – J. DRYZEK, *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), cit.

⁴⁴¹ Cfr. A. CRESPIY, *Deliberative Democracy and the Legitimacy of the European Union: A Reappraisal of Conflict*, cit.

⁴⁴² Cfr. J. DRYZEK – S. NIEMEYER, *Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals*, «American Journal of Political Science» III (2006).

⁴⁴³ Cfr. C. MOUFFE, *The Limits of Liberal Pluralism: Towards an Agonistic Multipolar World Order*, in *Militant Democracy*, A. Sajó (ed.), Eleven International Publishing, Utrecht 2004.

⁴⁴⁴ In ambito europeo, per un tentativo di individuazione dei fondamenti di un diritto pubblico dell’economia (inclusa la tutela ambientale), cfr. A. LUCARELLI, *Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia*, cit.

⁴⁴⁵ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, cit.

pensata *in sé stessa e per sé stessa*)⁴⁴⁶ avendo il coraggio di immaginare e al contempo realizzare *in itinere* “nuove istituzioni” (un aspetto come detto ancor oggi lacunoso nel dibattito sulla eco-democrazia), superando temerariamente tradizionali e consolidati schemi teorici e/o concezioni che risulta alquanto complicato oltrepassare (deliberazione/confitto, normativismo/realismo).

Se il mondo deve essere (ed è giusto che rimanga) “plurale”, l’obiettivo degli Stati-nazione così come (ancora) configurati non potrebbe che essere “cosmopolita”. E se di certo non c’è cosmo-*polis* senza *polis*, nel tempo che verrà potrebbe forse non esserci più neanche una *polis* senza il suo *oikos*.⁴⁴⁷

⁴⁴⁶ Ciò che Edgar Morin chiama “ecologia dell’azione”, descritta come l’incontro/scontro di decisioni, azioni e “contesti” in quanto parti di una “complessità” (un “tutto”) che determina l’imprevedibilità del “destino” inerente qualsiasi componente; imprevedibilità che (pur nell’incertezza degli esiti) secondo l’autore può produrre grazie ad abili e opportune “strategie” straordinarie occasioni di trasformazione e cambiamento. Cfr. E. MORIN, *Cultura e barbarie europee*, Raffaello Cortina, Milano 2006 [2005].

⁴⁴⁷ Si tratterebbe di attribuire come scrive Michele Carducci alla natura «rappresentatività immediata dentro il *Nomos*» e di (ri)considerare il *Kthonos* come identità e appartenenza ecologica: cfr. M. CARDUCCI, *Il buen vivir come “autoctonia costituzionale” e limite al mutamento*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., p. 105.

Dalle riflessioni svolte nel presente libro è emerso che il fenomeno della crisi ecologica induce a ripensare a una riarticolazione del sapere meno “settoriale” e maggiormente interdisciplinare.

L'ecologia scientifica (definita “scienza sovversiva”¹ in virtù del suo impianto metodologico in netta discontinuità con il riduzionismo e il meccanicismo del sapere scientifico moderno), rientrava infatti a pieno titolo in quel concetto di “complessità” che l'epistemologia (soprattutto francese) del Novecento aveva declinato nei termini di una co-implicazione dei saperi (tradizionalmente riconducibili alla opposizione natura/cultura), grazie anche all'emergere della fisica sub-atomica.

Quest'ultima come si è visto aveva messo in discussione la polarità tra scienze della natura e scienze dello spirito a causa di una “ricollocazione” dell'osservatore” dei fenomeni fisici nel “mondo della natura”, in quanto “coinvolto” egli stesso nella costituzione (non più della “struttura” ma) del “processo” ontologico ed epistemologico dell'“apprendimento”.²

Tale *relazionalità* ha interessato negli ultimi anni anche il sapere giuridico, mostrando un'attitudine a regolamentare i risultati spesso “incerti” della scienza contemporanea, delineandosi altresì in questa direzione una reciproca “co-produzione”: la scienza non informa più *automaticamente* il diritto, né la prima perde il proprio statuto e fondamento epistemologico a favore del secondo. Ma a differenza del sapere scientifico il diritto è tuttavia chiamato a decidere anche in ordine a problemi di carattere etico e politico, implicati nella stessa condizione di “incertezza” e imprevedibilità di determinate applicazioni tecnologiche, a loro volta dipendenti, pertanto, anche dal tipo di *scelta normativa* che si compie.³

¹ Cfr. P.S. SHEPARD – D. MCKINLEY (eds.), *The Subversive Science*, Houghton Mifflin Co., Boston 1969.

² Cfr. W. HEISENBERG, *Mutamenti nelle basi della scienza, Mutamenti nelle basi della scienza*, tr. it. A. Verson, Torino 1960.

³ Su tutti questi temi cfr. per tutti M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1996.

Contestualmente al piano puramente scientifico, nascono e si sviluppano in ambito filosofico riflessioni di carattere etico-morale aventi a oggetto il rapporto tra umanità e natura, in ragione delle profonde implicazioni che la crisi ecologica potrebbe avere in ordine al “destino” della prima.

Riflessioni che erano state recepite nel sapere filosofico occidentale soprattutto grazie al pensiero di Hans Jonas, il quale aveva posto per primo il problema di una nuova “etica per la natura” a partire da una “ontologia” che ne giustificasse gli imperativi, sostenendo la precedenza dell’Essere (quindi del carattere affermativo della “vita”, quindi anche delle generazioni presenti e future) rispetto al “nulla”.

Al di là della provenienza geografica e della metodologia adottata dall’etica jonasiana da un lato e da quella anglosassone dall’altro (la cui demarcazione come si è potuto constatare non risulta peraltro così netta) entrambe polarizzavano il dibattito sulla “natura” attorno a un’ormai arcì nota, benché non esaustiva contrapposizione che accompagna il pensiero filosofico (ma anche giuridico, economico ecc.) “ambientale” da decenni: l’approccio “antropocentrico” e quello “biocentrico” (ed “ecocentrico”).

Il primo, pone al centro dell’attenzione morale esclusivamente l’essere umano ma seguendo un’ottica conservativa e “responsabile” da declinarsi in un senso “debole”, ossia non “dominativo” nei confronti della natura, ma pur sempre “utilitaristica”, in quanto la stessa “natura” altro non costituirebbe che un insieme di “risorse” limitate, da gestire in ragione dei vantaggi che potrebbero arrecare all’umanità (sopravvivenza, fruizione a scopi estetici e culturali, sviluppo economico ecc.). Il secondo, espressione di una concezione “olistica”, in base alla quale il mondo organico non solo possiede un valore morale “intrinseco” (indipendente cioè da una qualsiasi utilità umana), ma costituisce la stessa preconditione per un’autorealizzazione “esistenziale” di tipo individuale, riguardante un mutamento interiore quanto a consapevolezza di far parte simbioticamente di un “Tutto”.

Da qui la necessità di una visione a lungo termine che dovrebbe informare le scelte politiche, tanto che le democrazie parlamentari occidentali sono state a parere degli “ecoautoritari” considerate “temporaneamente inadeguate” (al fine di fronteggiare le sfide che pone oggi la crisi ecologica), in quanto carenti, allo stato, di misure immediate ed efficaci adottabili soltanto da “uomini di stato” dotati di lungimiranza, competenza e lealtà verso la collettività, e che le stesse

non avrebbero dovuto costituire né il campo di battaglia privilegiato di “lotte tra interessi” (generalmente economici), né l’espressione di una mera burocrazia centralizzata, poco propensa ad affrontare un “rischio politico” in nome e per conto “del futuro”.

Eppure il contestuale processo di “politicizzazione” della questione ambientale si è concretizzata parimenti attraverso una serie di scanzioni temporali che vanno dalla consapevolezza dei *rischi globali* che hanno contrassegnato il *diritto ambientale internazionale* degli ultimi quarant’anni, fino a un avanzamento della capacità di ciò che è stato definito da Ulrich Beck in termini di “apprendimento riflessivo” da parte di tutti gli attori sociali (shareholder e stakeholder),⁴ benché gli esiti non siano mai stati univoci.

Da un lato infatti la consapevolezza sulla scarsità delle risorse naturali si è tradotta dal punto di vista etico maggiormente in un antropocentrismo “debole” (*green economy* e *crescita verde*). Dall’altro lo stesso approccio “debolmente antropocentrico” che ha guidato le politiche ambientali, anzitutto sul piano sovranazionale (comunitario), è risultato conforme a una visione meramente “settoriale”, in base a una aprioristica assunzione riguardante una presunta conciliabilità tra ambiente ed economia di mercato (integrabili mediante la formula dello “sviluppo sostenibile”, della “green economy” e ora della economia “circolare”), legittimata a sua volta da un atteggiamento che dal punto di vista della fiducia nell’utilizzo delle “migliori tecnologie disponibili” (al fine di risolvere sia la crisi ecologica, sia quella economica) è risultato essere eccessivamente ottimistico.

Fin dai primi anni Settanta, sulla base delle riflessioni di Georgescu-Roegen, Ivan Illich e André Gorz sulle “società industrializzate”, per lo più occidentali, fondate sulla velocità della produzione e del consumo di merci e risorse, onde garantire uno “sviluppo” finalizzato alla “crescita” (anche delle popolazioni fino a ora considerate “non sviluppate” o “poco sviluppate”), movimenti culturali e politici, come quelli della “decrecita”, della “giustizia ambientale”, dell’“ambientalismo dei poveri” e della “political ecology” hanno denunciato la non “generalizzabilità” dello “sviluppo sostenibile”, sia dal punto di vista strettamente “economico”, sia di quello socio-politico.

⁴ Cfr. R. ECKERSLEY *The Emergence of Green theory*, Oxford University Press, Oxford 2006, versione on line dal sito http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199298334/dunne_chap13.pdf, p. 252.

Quanto al primo punto di vista, perché esso non terrebbe in debito conto fino in fondo dei limiti fisici della biosfera, riconducendo (in base ai postulati dell'economia neoclassica) questi ultimi a un mero problema di contabilizzazione delle "esternalità negative", ovvero volendo apportare esclusivamente alcuni correttivi al mercato senza considerare fino in fondo le implicazioni fisiche della seconda legge della termodinamica (l'entropia), ossia della irreversibilità e del degrado tanto dell'energia, quanto (secondo Georgescu-Roegen) della materia, e condizionando in questo modo lo stesso modo di intendere l'economia (un'economia "ecologica" e non semplicemente "green"). E con essa i processi di riproducibilità delle "condizioni di produzione".⁵

In merito al secondo punto di vista sono stati soprattutto i movimenti per "la giustizia ambientale" sintetizzabili nell'"ambientalismo dei poveri" (a favore cioè delle rivendicazioni dei Paesi e delle comunità che maggiormente subiscono l'iniqua distribuzione dei rischi ambientali), e la *political ecology*, con il suo progetto decostruttivo delle scienze naturali (in quanto legittimerebbero piani di azione politicamente "strategici") ad aver denunciato la non "generalizzabilità" della crisi ecologica in termini "universali", ovvero evidenziando una diversa "narrativa" della "responsabilità" declinata non in termini semplicemente etici o giuridici, ma politico-economici.

È stato comunque sempre lo *sguardo verso il futuro* e non solo la soddisfazione immediata di un'utilità "presente", che ha reso l'etica ambientale attuale anche agli occhi di teorici politici "verdi", di provenienza soprattutto anglosassone, che a partire dalla prima metà degli anni Novanta furono

meno interessati a una critica filosofica concernente il posto dell'essere umano nelle relazioni tra uomo e natura e più preoccupati ad esplorare le condizioni che [avrebbero potuto] migliorare "la capacità di apprendimento riflessivo" di cittadini, società e stati, in un mondo determinato da rischi ecologici ancora ingiustamente distribuiti.⁶

I teorici "green", lungi dall'aver voluto abbandonare le basi della modernità giuspolitica hanno in primo luogo sottolineato un'importante distinzione che afferisce a un approccio "debole" e "forte" di

⁵ Cfr. J. 'O CONNOR, *Ecomarxismo*, tr. it. G. Ricoveri, Datanews, Roma 2000.

⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Emergence of Green Theory*, cit., p. 252.

“modernizzazione ecologica”, ovvero differenti modi di rapportarsi e di realizzare la “sostenibilità ambientale”, attraverso un certo grado di “utilitarismo” *mediato* però dal “valore trasformativo” delle preferenze individuali, quale saldatura tra valore strumentale e valore intrinseco della natura.⁷

L’approccio “forte” consiste nell’abbandonare infatti una logica “tecnocentrica” ed “economicistica”, rischiosamente “elitaria” ed “escludente”, a favore di una razionalità “politica” incentrata sulla de-liberazione del “pubblico”, al fine di legittimare decisioni di interesse generale, come quelle attinenti i rischi ambientali.

Il loro tentativo è stato altri termini quello di cercare di immaginare nuove *forme di governo* che avessero potuto “rappresentare” sia le generazioni future, sia le entità non umane in un’ottica di “estensio-nismo morale” e “politico” utilizzando gli stessi strumenti e il medesimo “paradigma” *liberale* al fine di poter superare lo stesso liberalismo, attraverso una rivisitazione del concetto di “autonomia individuale”. Mentre l’autonomia a sua volta avrebbe dovuto in qualche misura essere garantita evitando sia soluzioni autoritarie, sia “anarchiche”, o comunque puramente sganciate (attraverso l’autogoverno di “bioregioni” federate) da un “ordine transnazionale” multilivello costituito insieme da Stati sovrani e “attori globali”.

In tale contesto storico, germogliava quindi un nuovo “paradigma” teorico-politico, sociologico e giuridico *in progress*, definito dagli stessi *green theorists* (nel muoversi tra “sociologia dei rischi” di Beck, filosofia normativa di Jürgen Habermas fino ad arrivare a un “costruttivismo critico” *controegemonico*) nei termini di una “democrazia ecologica”.

Un concetto, o per meglio dire un *discorso* che avrebbe dovuto ridefinire, secondo una logica di “co-produzione” tra sapere scientifico e giuspolitico assi teorici e politici portanti della modernità giuspolitica: autonomia, comunità, Stato, cittadinanza, territorio e democrazia.

La peculiarità di tale prospettiva “costruttivista” è consistita nel mettere in relazione diverse dottrine politiche (realismo, liberalismo, marxismo, “comunitarismo” e “cosmopolitismo”), facendole interagire, al fine di poter trovare un connubio teorico che sarebbe stato in grado di rappresentare un coerente sistema teorico-politico “green”:

⁷ Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., pp. 85-93; S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società*, Carocci, Roma 2004, pp. 79-83, e J. BARRY, *Re-thinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress*, Sage, London 1999.

riferibile a una sorta di “inclusivismo dialettico” in cui ciascun termine è problematizzato non appena entri *in relazione* con l'*altro*, come sarebbe potuto avvenire ad esempio con la nozione di “autonomia individuale”.

Nozione basilare quest'ultima che secondo tale linea di pensiero dovrebbe essere tuttavia concepita e interpretata sulla base di un *non definitivo* distacco dalla “comunità”; da intendersi non soltanto come generico o specifico gruppo umano (cui si riferiscono determinate tradizioni culturali, o qualsiasi elemento che lo possa distinguere in quanto “coeso”) o come la totalità degli esseri umani (l'“umanità”, comprese le generazioni future), ma nei termini dell'intera “biosfera”, che dal punto di vista etico dovrebbe comprendere tutti gli esseri viventi,⁸ (seguendo quindi un orientamento *tendenzialmente* ecocentrico).

La ricerca teorica dei “green” è proseguita nel decennio successivo allo scopo di individuare quegli elementi minimi che avessero potuto identificare uno “Stato verde”, in quanto (sebbene indebolito dall'emergere di molteplici centri di potere a livello globale) costituirebbe, ad avviso degli autori, ancora la più solida e credibile “autorità sovrana” in grado di esercitare il potere in modo efficace e legittimo, al fine di riuscire a tenere conto della comunità degli *affected* (ossia di chiunque potrebbe essere interessato a partecipare nelle decisioni che riguardano i rischi ambientali) e condurre, infine, gradualmente, a una “società ecologica”.

Ciò, a parere dei *green theorists*, potrebbe accadere a patto di dismettere da parte dello Stato-nazione sia la veste di sovrano esclusivo del “proprio” territorio, e di conseguenza sulle proprie risorse, (modificando al contempo alcuni istituti giuridici “interni” come ad esempio la proprietà, da rileggere non solo in chiave di utilità sociale, ma anche in modo da non contraddire la funzione di “supporto” che gli ecosistemi esplicano nell'offrire “servizi” essenziali), sia proiettandosi in una dimensione “cooperativa” (non competitiva) a livello transnazionale, dove a dominare dovrebbero essere “relazioni etico-ecologiche” agevolate da una *sfera pubblica* consistente in una “geocittadinanza” non riducibile soltanto al territorio nazionale, ancorché solo a partire da quest'ultimo si potrebbe (secondo l'orientamento in questione), credibilmente essere in grado di favorirla e “costituirla”.

⁸ Cfr. A. LEOPOLD, *Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, Oxford 1968.

A livello interno tutto ciò potrebbe concretizzarsi attraverso non solo il riconoscimento ma anche attraverso il coordinamento di un catalogo coerente e organico di diritti costituzionali, sia sostanziali (garantiti per esempio dal principio di “chi inquina paga”), sia procedurali, (come informazione, partecipazione e accesso alla giustizia in materia ambientale), nonché dal principio di precauzione, vero e proprio “coadiuvante” costituzionale.

A livello internazionale mediante una configurazione “sistemica” della democrazia deliberativa, ossia a partire da “reti di alleanze” che anche al di fuori delle istituzioni pubbliche riescano a creare un “attrito” rispetto alle decisioni pubbliche “ufficiali”; in tal senso il ruolo guida di movimenti transnazionali, di Ong, di associazioni di scienziati e di governi “alleati” dovrebbero in qualche misura essere in grado di influenzare le politiche ambientali internazionali, allo stato “egemonizzate” da una cultura politica “neoliberale” con il suo “statuto” tecnologico-economicistico, o in altri termini ispirato da una concezione “debole” di “modernizzazione ecologica”.

Tale approccio, come è stato osservato da alcuni critici della democrazia deliberativa ha forse sopravvalutato l'efficacia di tale sfera pubblica “spontaneistica”,⁹ al fine di produrre consenso; mentre avrebbe contestualmente sottovalutato la dimensione “realistica” del potere, che in tal caso implica un certo grado di conflittualità sottintesa a un termine fortemente controverso come quello di *oikos*, considerato in linea generale secondo un significato “etico”, poco incline (data la sua veste teorica) a scalfirne il connotato “manageriale”.¹⁰ Il “modello” della *green economy* infatti assolutizza una conoscenza il cui «successo [...] consiste nel distruggere effettivamente la natura animata e personale e di sostituirla con una risorsa da non inquinare»,¹¹ escludendo *di fatto* differenti prospettive come quelle di comunità locali “autoctone” espressione di diversi “saperi” che informano il concetto stesso di sostenibilità ambientale.

⁹ Sul punto cfr. T. FORSYTH, *Critical Political Ecology*, Routledge, London 2003, pp. 237-241.

¹⁰ Cfr. T. LUKE, *Environmentality as Green Governmentality*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), Blackwell Publishers Ltd, Malden 1999.

¹¹ Come osserva l'antropologo Franco La Cecla: «È vero che il mondo corre il rischio di perdere le foreste tropicali, i fiumi e gli animali, ma è anche vero che l'estinzione che prepara queste è quella di un'altra idea di natura (un'idea non economica o tecnopolitica) ma di una natura con cui la gente abbia un rapporto personale e non mediato da esperti e da politici o dai professionisti della natura». Cfr. F. LA CECLA, *Le tre ecologie più una: la Pornoecologia*, in F. Guattari, *Le tre ecologie*, tr. it. R. D'Este, Sonda, Torino 1991 (1989), p. 7.

Il richiamo espresso a un'“etica dei doveri” degli Stati¹² rischierebbe allora di non rendere plausibile un “paradigma” ancora troppo “vincolato” a ipotesi normative nate da osservazioni empiriche (ad esempio l'effetto “virtuoso” del *soft power*), che lascerebbero impregiudicati gli aspetti “decisionistici” di Stati e “attori globali”, i quali a dispetto della “ragione dialogica” continuano ad operare di fatto su un piano meramente “strategico”.¹³

In ordine a una “verifica” strettamente normativa rispetto al grado di realizzazione concreta di forme “eco-democratiche”, i tratti prevalentemente “procedurali” espressi nel Principio 10 della Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 e nel “paradigma” della Convenzione di Aarhus, rendono facilmente percettibile le lacune su una più organica “funzionalizzazione” giuridica verso forme fortemente sostenibili di tutela ambientale e di forme di partecipazione meno “consultive” e maggiormente “dialogiche” e “partecipative”.

Il generico richiamo a un “ambiente salubre e sicuro” previsto in diversi atti normativi, (come in diverse costituzioni nazionali occidentali e Convenzioni “regionali” internazionali, parzialmente, dalla stessa Convenzione di Aarhus, e dai Sustainable Development Goals del 2015, richiamati anche dall'ultimo Accordo di Parigi sul Clima dello stesso anno e dalla recente Agenda 2030), sebbene possa essere letto in modo trasversale e “ricorsivo”, (un ambiente salubre e sicuro rafforzerebbe la tutela dei diritti umani e di converso un rafforzamento della tutela dei diritti umani – vita, salute, abitazione, cibo, acqua ecc. – garantirebbe una migliore protezione dell'ambiente naturale) rispetto cioè a una reciproca “inferenza”, evidenzia in realtà oltre a una certa vaghezza definitoria, una “scelta di campo” che associa “benessere” e “sostenibilità” a un «diritto prestazionale legato alle condizioni di vita del *singolo individuo*». ¹⁴ In altri termini

la tutela dell'individuo [continuerebbe] a costituire il fine dei diritti, mentre la preservazione dell'ambiente [conserverebbe] un carattere *strumentale*. Tale concezione non consente, viceversa, di considerare i diritti individuali e il loro esercizio quali strumenti per la tutela

¹² Cfr. L. BONANATE, Laterza, Roma-Bari 1994.

¹³ Come è dimostrato ad esempio dall'autonoma negoziazione avvenuta tra Usa e Cina relativamente ai cambiamenti climatici, indipendentemente dal Protocollo di Kyoto.

¹⁴ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, «Visioni LatinoAmericane. Rivista del Centro di Studi per l'America Latina» X (2014), p. 25.

dell'ambiente, considerato come fine in sé, nella sua dimensione di *bene comune* per una data comunità, se non per dell'intera umanità.¹⁵

Da un'altra prospettiva la tesi "biocentrica", proposta negli anni Settanta da Stone, in base alla quale la "natura" dovrebbe vedersi riconosciuta dei veri e propri *diritti soggettivi*, (che ha fatto a lungo discutere in ordine alla plausibilità di tale configurazione dogmatica) ha trovato terreno fertile in contesti extra-europei, come il Sudafrica, il Bhutan e soprattutto il Sudamerica, dove è al contrario valorizzata la dimensione *collettiva e comunitaria* dell'esercizio dei diritti.¹⁶

Sono in particolare le Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia ad aver rappresentato per la prima volta nella storia della modernità giurispolitica una forma di neocostituzionalismo "autoctono", in quanto espressione di culture "indigene" che hanno conquistato in questo modo un significativo *spazio di inclusione*, concorrendo altresì alla costruzione di uno "Stato plurinazionale", poiché è stata riconosciuta (almeno in via di principio) una forma di coesistenza tra tradizioni "coloniali" e "locali" (attraverso un reciproco adattamento al nuovo contesto ordinamentale), in virtù dell'onnicomprendente principio fondamentale del *buen vivir*.

Il *buen vivir* (termine che fa capo però al linguaggio coloniale) riassume in sé un insieme di concezioni che pongono al centro «una *forma di vita* in armonia con la natura [Pachamama], e con gli altri esseri umani»¹⁷ ove il "benessere" è concepito secondo modalità differenti rispetto a quella occidentale; lontano sia dall'accumulazione materiale dell'individuo egoista,¹⁸ sia da tipologie "assistenzialistiche" come avviene nel *Welfare State*. Assume infatti centralità il pluralismo delle economie, incluse quelle di tipo comunitario e "solidaristiche", basate sull'autosussistenza e la sovranità "alimentare".¹⁹

¹⁵ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, p. 375, corsivo nostro.

¹⁶ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, cit.

¹⁷ Cfr. S. BAGNI, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014, p. 77 corsivo nostro.

¹⁸ Cfr. M. CARDUCCI, *La Costituzione come "ecosistema" nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir*, S. Bagni (cur.), Filodiritto, Bologna 2013, p. 14.

¹⁹ Essa esprime «il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo e della terra che siano appropriate sul piano ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica.

Nozione aperta, polimorfa e fluida, la cui indeterminazione sui suoi esatti confini di senso²⁰ prefigura allo stesso tempo una sfida e una scommessa consistente

in un diverso *contratto sociale* che, *imputando le disuguaglianze all'asservimento della natura e di altri esseri umani da parte di chi detiene un maggiore controllo sulle risorse*, viene ora stipulato fra la *natura stessa e le persone*, queste ultime intese sia come singoli che come comunità, popoli, nazioni. Si ravvisa in tale cambio di prospettiva il sorgere di una nuova forma di Stato, il *caring state*, ossia lo Stato che considera i bisogni degli esseri umani in modo *olistico*, includendo anche aspetti emozionali e culturali derivanti dalle tradizioni autoctone, e che rifiuta il modello neoliberale dominante.²¹

Tale “indeterminatezza” si espone però al rischio di ineffettività del rispetto di tali principi, da parte soprattutto degli Stati sudamericani (Ecuador e Bolivia), che stretti da un lato da pressioni politiche ed economiche interne, e dall'altro da forze egemoni del mercato globale si mantengono in bilico tra “vecchio” e “nuovo” paradigma di “sviluppo”, mentre *scelte unilaterali* in nome della “sicurezza ecologica” (progetti di sviluppo attraverso l'utilizzo di risorse genetiche ed energetiche, ricostruzioni post-catastrofe, amministrazione delle “emergenze”, ecc.) esigendo “precauzione” e “cooperazione”, indeboliscono al contempo la libertà di autodeterminazione e l'autonomia decisionale di chi potrebbe non dividerle.²²

Ci si domanda se effettivamente il paradigma del *buen vivir* possa essere “esportato”, come modello di “democrazia ecologica” o quanto

Esso comprende il vero diritto al cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, nutriente e culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità di mantenere se stessi e le loro società». Cfr. Dichiarazione di Nyéléni Villaggio di Nyéléni, Sélingué, Mali 27 febbraio 2007; www.worldsocialagenda.org/1.5-Sovranita-alimentare/.

²⁰ Cfr. S. BAGNI, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., p. 77.

²¹ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, cit., p. 30.

²² Sul punto Cfr. S. MARCENÒ, *Better safe than sorry. Ambiente sicuro e biopolitica delle popolazioni*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010, pp. 112-113. In generale sul conflitto tra le attuali politiche di sviluppo e “democrazia ecologica” cfr. V. SHIVA, *La democrazia vivente della Terra*, «CNS Ecologia Politica» I-II (gennaio-luglio 2003).

meno “adattato” nei contesti occidentali quale forma “contro-egemonica” per un “cosmopolitismo alternativo” che riesca a “difendere” la memoria collettiva dei luoghi, attraverso saperi-poteri locali, “pratiche di resistenza” e soprattutto di “esistenza” che si pongano in netta discontinuità rispetto ai *codici della modernizzazione*, come ad esempio il «modello di sviluppo dell’urbanesimo nato dalla trasformazione industriale». ²³

A tal fine non tutto ciò che attiene all’*oikos* si esporrebbe in questo modo alla presa del bio-potere, ²⁴ se quest’ultimo non fosse però più inteso secondo un’accezione prettamente scientifica, ²⁵ ma come una eccedenza o una “sporgenza” sfuggente, ²⁶ ovvero nel momento in cui la stessa possa aprire una netta discontinuità con il registro “oikonomico” ²⁷ dominante.

La prospettiva degli STS studies sulla “democratizzazione” della conoscenza scientifica pur sembrando idonea a fondare un legame stabile tra democrazia e ambiente pone spesso in luce una narrativa “relativista” riguardante il carattere “plastico” e “costruito” dei *fatti scientifici*, quindi anche della “natura”, ²⁸ rischiando così di tramutare

²³ Cfr. G. FERRARESI, *Neoruralità: radici di futuro in campo* (1), I «Scienze del territori» (2013), p. 74.

²⁴ Cfr. M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità* 1, tr. it. P. Pasquino e G. Procacci, Feltrinelli, Milano 2009 (1976), e *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, tr. it. M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005.

²⁵ Come evidenzia Salvo Vaccaro: «La matrice discorsiva del *concetto di natura* ripolitizza un campo di sfida intellettuale che oltrepassa la mera pretesa accademica di disciplinarne il senso attraverso un’attribuzione qualificativa a questa o quell’area scientifica di pertinenza, bensì restituendola alle sensibilità di approccio mediante ogni vettore di senso percettivo, in pari dignità con la funzione cerebrale che traduce in logica e formalizza in linguaggio matematico ciò che sfugge ad una simile rigida cattura». Cfr. S. VACCARO, *Oikos, Zoè e biopolitica. Introduzione a un progetto di ricerca*, in *Governare l’ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., p. 151.

²⁶ «*Oikos* non è ciò che è più “privato” o più “naturale”, ma ciò che è più “comune” e, al tempo stesso, più “proprio” e meno appropriabile. Un silenzio cui dare ascolto o un paradosso da inventare. Forse una terra in cui vivere e un mondo in cui abitare, prima di decidere, prima di agire, prima di fare». Cfr. O. MARZOCCA, *Il Governo dell’ethos*, cit., p. 29.

²⁷ Cfr. M. ESPOSITO, *Oikonomia. Una genealogia della comunità*, Mimesis, Milano 2011.

²⁸ Il sociologo dell’ambiente Luigi Pellizzoni pone la questione sul «se una diversa narrativa della natura e della società, della scienza e della politica, sia possibile». Cfr. L. PELLIZZONI, *Fabbricare la natura. Crisi ecologica, critica sociale e governamentalità*, in *Governare l’ambiente?*, O. Marzocca (cur.), cit., p. 196.

il piano della deliberazione e della partecipazione in *conflitto perenne sulla distribuzione del potere*,²⁹ la cui neutralizzazione non potrebbe che essere altrimenti lasciata al libero dispiegarsi di rapporti di forza senza mediazione.³⁰

Nel seguire un metodo storico che tenesse conto delle articolazioni sociali ed economiche (e non solo ecologico-scientifiche) della prospettiva di ciò che Moore³¹ ha definito come ecologia-mondo (vedendo non separate la natura umana ed “extraumana”), risulterebbe plausibile avanzare e sostenere una proposta (già in atto) di un’“ecologia” che possa riaprire una contraddizione non solo socio-economica, ma anche *giuspolitica* all’interno del registro semiotico e simbolico dominante, a partire dal “sapere storico” delle lotte.³²

Laddove, infatti, vi sono processi di valorizzazione “alternativa” non possono non accompagnarsi altrettanti processi di “soggettivazione”,³³ di resistenze, fondate sulla “contingenza politica” dei “conflitti ambientali”,³⁴ finalizzati alla riconquista di uno *spazio comune* di rigenerazione ecologica, politica e infine anche giuridica.

Una trasposizione in chiave antropologica, ma *non antropocentrica*³⁵ del rapporto uomo/natura, così come avviene in talune culture

²⁹ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri, La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009, p. 286.

³⁰ È stato a tal proposito evidenziato che la produzione sociale della scienza (così come il sapere scientifico in sé) non costituisce in realtà soltanto una mancanza di fiducia verso i saperi esperti, ma implica e determina un “utilizzo” dei saperi scientifici come contro-discorsi: contro-expertise. Cfr. O. MARZOCCA, *Equivoci dell’oikos*, in *Governare l’ambiente?*, Id. (cur.), cit.; L. PELLIZZONI, *Conflitti ambientali, Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche*, Il Mulino, Bologna 2011, e Id. *Natura, buen vivir e razionalità neoliberale*, in *Le sfide della sostenibilità*, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit.

³¹ Cfr. J.W. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, ombre corte, Verona 2015.

³² Cfr. P.P. POGGIO, *Democrazia e ambiente. Una contraddizione “occidentale”, «Capitalismo, Natura, Socialismo»* (Ecologia Politica, II – nuova serie – gennaio 2014).

³³ Sulle “tecniche” di autocostruzione del sé cfr. S. LUCE, *Processi di soggettivazione: tra perdita e cura di sé*, in *Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione*, A. Amendola – L. Bazzicalupo – F. Chicchi – A. Tucci (cur.), Quodlibet, Macerata 2008.

³⁴ Cfr. A. AGRAWAL, *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects (A New Ecologies for the Twenty-first Century)*, Duke University Press, 2005.

³⁵ «Ciò che fa differenza – evidenzia Tallacchini – non è l’antropocentrismo in sé, bensì la concreta antropologia sottesa al punto di vista umano sul mondo. Se l’uomo antropocentrico non è il dominatore incontrastato del mondo, ma un essere qualitativamente diverso, non-egoico e responsabile di quanto lo circonda, l’antropocentrismo si svuota di ogni connotazione negativa». Cfr. M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura*, cit., p. 56.

indigene, inerisce come è stato evidenziato a una “animalità” «*eccentrica e policentrica*, perciò anche *etica ed ecologica*»³⁶ a “margine” dell’*humanum*, la cui “soglia” necessiterebbe però anche di una “mediazione” e non solo di una decostruzione dell’*oikos*.

Mantenere un’eccedenza di “senso” della “questione ambientale”, significa allora assumere il valore o quantomeno il discorso della “natura” quale “contenuto minimo del diritto”,³⁷ e della “deliberazione” costruendo percorsi che possano rendere possibili altre forme di *resistenza* e soprattutto di *esistenza*.³⁸

Si eviterebbe in questo modo di iniziare a considerare alcune prospettive dei “nuovi” movimenti come non più meramente “difensive”, o espressione di una democrazia “negativa”,³⁹ fondata semplicemente sul “controllo” dal basso.⁴⁰

Dato il carattere “multiculturale” e aperto della concezione del *buen vivir*, la sua traduzione nei Paesi occidentali potrebbe avvenire (forse) indipendentemente da un necessario riconoscimento di “diritti della natura” in ambito europeo potendosi invece privilegiare aspetti ed interventi afferenti a obiettivi congruenti con un elevato grado di “integrità” dei sistemi socio-ecologici⁴¹ e di equità redistributiva, da aggiungere attraverso un’economia di “cre-

³⁶ Cfr. G. PEZZANO, *L’antropologia filosofica e le sfide dell’ambientalismo: tra persona e impersonale*, in *La persona nelle filosofie dell’ambiente*, A. Poli (cur.), Limina Mentis, Villasanta (MB) 2012, p. 301.

³⁷ Cfr. H.L.A. HART, *Are there any natural rights*, «Philosophical Review» LXIV (1955), pp. 175-191.

³⁸ Cfr. R. BODEI, *Immaginare altre vite, Realtà, progetti, desideri*, Feltrinelli, Milano 2013, e U. GALIMBERTI, *Idee: il catalogo è questo*, Feltrinelli, Milano 2009, p. 65.

³⁹ Come evidenzia Anthony Giddens: «Essi [i movimenti ecologisti] traggono la loro identità dall’essere “contro qualche cosa”: contro la spoliazione dell’ambiente naturale – e forse la brutalità verso le specie animali e contro lo spiegamento della violenza militare e la guerra [...] tendono ad agire in base a “negazioni”». Cfr. A. GIDDENS, *Modernità, ecologia e trasformazione sociale*, in *Ecologia politica*, P. Ceri (cur.), Feltrinelli, Milano 1987. Sull’espressione “democrazia negativa”, cfr. G. PRETEROSS, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2015.

⁴⁰ Cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia*, tr. it. A. Bresolin, Castelvetti, Roma 2012.

⁴¹ Cfr. K. BOSSELMANN, *Grounding the Rule of Law*, in *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, C. Voigt (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013.

scita qualitativa”,⁴² piuttosto che attraverso la formula della modernizzazione ecologica “debole”, continuamente “catturabile” dall’“astrazione economicistica”.

Da un punto di vista “ecologico-politico” ciò che potrebbe consentire di oltrepassare l’*empasse* di una doppia “naturalizzazione”, da un lato quella di un’universale tecnocrazia scientifico-economica neoliberale,⁴³ dall’altro quella concernente il desiderio di un mero radicamento in “nicchie ecologiche” o “comunitarismi endogamici”⁴⁴ (ovvero a un ritorno a un naturale perduto pre-tecnico, astorico e idealizzato), potrebbe anzitutto prendere le mosse da una “nuova ecologia”, intesa sia come pensiero, sia come pratica dell’“abitare”, che possa condurre a una “saldatura” con il territorio,⁴⁵ evitando al contempo la dispersione di una molecolarità “moltitudinaria”.⁴⁶ Ciò attraverso un più esteso “multilateralismo sociale” alternativo sia a uno Stato “verde” mondiale, sia all’universalismo della *global environmental governance* e del diritto ambientale globale ad essa associata) dando avvio a una *ri politicizzazione* “multilivello” coerente con i limiti planetari,⁴⁷ e allo stesso tempo maggiormente partecipativa e realmente inclusiva.

In questo modo potrebbe essere forse possibile superare un astratto “glocalismo” (la partecipazione debolmente inclusiva della governance), tenendo conto di un’*oikeiosis*⁴⁸ intesa come *spazio ecologico*

⁴² La crescita “qualitativa” è definita da Fritjof Capra come un “sistema complesso” in cui le qualità «nascono da processi e modelli relazionali fra le parti». Tra queste ultime sono inoltre inclusi aspetti soggettivi facenti capo all’esperienza dell’osservatore, non potendo i criteri di misurabilità di un determinato fenomeno ridursi ad aspetti meramente “oggettivi”, ovvero “quantitativi”. Cfr. F. CAPRA, *Crescita qualitativa*, Edizioni Aboca, Milano 2009; cfr. P. CHRISTOFF – R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and Environment*, cit., p. 197.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cfr. E. PULCINI, *La cura del mondo, Paura e responsabilità nell’età globale*, Bollati Boringhieri, Torino 2009, pp. 60-112.

⁴⁵ Un esempio utile a tal fine può essere sia quello della nozione di “embedded subjectivities” di Arturo Escobar (cfr. A. ESCOBAR, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton 1995) sia del concetto di dialettica della territorializzazione in F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Seconda edizione, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 21 e ss.

⁴⁶ Cfr. A. NEGRI – M. HARDT, *Moltitudine, Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2004.

⁴⁷ Cfr. G. GARVER, *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, «Sustainability» V (2013), pp. 316-337.

⁴⁸ Cfr. J.W. MOORE, *Ecologia mondo*, cit.

comune,⁴⁹ in cui possa e debba essere affrontata, *dialetticamente* e in modo *sistematico* la tensione tra sviluppo tecnologico e potere economico⁵⁰ nell'orizzonte più ampio di una "sfera politica" (un "cosmopolitismo" popolare ed ecologico) *oltre* il locale e il globale.

In tale direzione l'ancora poco esplorato concetto di "sovranità" *nell'ambito* ad esempio della "sovranità alimentare" in cui affiora *in nuce* il desiderio di una riappropriazione "ecologica" dell'esistenza o della "giustizia climatica" potrebbero costituire un valido esempio di contro-spinte egemoniche potenziando quei *fora* deliberativi e partecipativi che in diversi casi assumono sempre più la caratteristica della co-decisione piuttosto che della mera consultazione.

In questo modo, la "democrazia deliberativa ecologica" prospettata in linea teorica dai *green* anglosassoni potrebbe non soltanto evolversi in un migliore e più efficace "sistema deliberativo",⁵¹ ma potrebbe trasformarsi anche in uno "strumento" di linguaggio *e* di azione finalizzato a spostare le attuali relazioni di potere.

A conclusione di queste considerazioni occorre evidenziare con forza la non riconducibilità della "questione ambientale" unicamente alla sfera scientifica ed etica, né d'altra parte perdere di vista l'obiettivo per una nuova *cultura politica*.⁵²

L'identificazione delle differenti forme e tipologie che presiedono allo svolgersi della crisi ecologica globale, non costituisce soltanto l'oggetto di una generale (e pur necessaria) *corresponsabilità*⁵³ al fine di fronteggiare una delle più grandi, se non la più grande «minaccia alla vita umana che sia mai stata contemplata»⁵⁴ ma anche l'occasione per

⁴⁹ Cfr. T. HAYWARD, *International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans*, «Journal of Social Philosophy» XL 2009.

⁵⁰ Cfr. T. BENTON, *Social Theory and Ecological Politics: Reflexive Modernization or Green Socialism?*, in *Twenty Lessons in Environmental Sociology*, K.A. Gould – T.L. Lewis (eds.), 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2014.

⁵¹ Cfr. J. DRYZEK, *Democracy and Earth System Governance*, www.researchgate.net/publication/253389957 (2009).

⁵² Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano, Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale*, Vita e Pensiero, Milano 2010, p. 237.

⁵³ Cfr. F. VIOLA, *La protezione dell'essere umano: valori e diritti fondamentali dell'uomo come abitante e co-abitante nel mondo*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), Rubbettino, Cosenza 2010, p. 435.

⁵⁴ Cfr. J. MOORE, *Questione agraria e crisi ecologica nella prospettiva della storia-mondo*, «Scienze del territorio» I (2013), p. 255.

ripensare e immaginare “altre forme di vita”⁵⁵ attraverso la *rivitalizzazione dello spazio esistenziale* della politica democratica.⁵⁶

Al di là di tutte le difficoltà sulla realizzabilità di un coerente ed efficace *rule of law for nature*, entrambi gli aspetti, titolarità ed efficacia di una pretesa soggettiva di “entità non umane” come “formante” culturale e politico, pongono una sfida (sia simbolica, sia materiale) sul perseguimento di obiettivi ecologicamente sostenibili su un piano anzitutto socio-politico, ovvero a partire dall’impulso di forze concrete che potrebbero rendere plausibile e attuabile una configurazione reale del “paradigma” *eco-democratico*.

Pur essendo, infatti, vero che l’attuale momento storico non costituisce, come sosteneva Ulrich Beck, di per sé una stasi impossibile da affrontare e superare, ma un’occasione per *ripensare la modernità*, l’idea di una possibile futura società (maggiormente) ecologica⁵⁷ non presuppone soltanto un’etica dell’ambiente e un nuovo “proceduralismo” di base, ma (al fine di edificare un’eco-democrazia) un intrinseco carattere *politico* degli stessi concetti di ecologia, di *oikos*, di crisi ecologica e di Antropocene che andrebbero affrontati a partire dal “pluralismo giuridico” e politico delle società contemporanee.⁵⁸

⁵⁵ Cfr. R. BODEI, *Immaginare altre vite*, cit.

⁵⁶ Sul tema Cfr. G. PRETEROSS, *Ciò che resta della democrazia*, cit. Sulla funzione “mitopoietica” degli indios per un “popolo che manca” cfr. D. DANOWSKY – E.V. DE CASTRO, *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, Nottetempo, Milano 2017, pp. 159 e ss., pp. 174-182, e ID., *La sfida dell’immediatezza. Una riflessione meta-giuridica sulla crisi del diritto internazionale*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013.

⁵⁷ In tal senso Murray Bookchin analizzava già a partire dagli anni Settanta gli aspetti riguardanti sia la giustizia ambientale sia la giustizia sociale decretandone la loro inseparabilità, in quanto il dominio dell’uomo sulla natura costituisce al contempo una conseguenza storica del dominio dell’uomo sull’uomo. Cfr. M. BOOKCHIN, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*, AK Press, Oakland 2005 (Palo Alto 1982); ed. it. *L’ecologia della libertà*, A. Bertolo – R. Di Leo (cur.), Eleuthera, Milano 1984. Pur provenendo in una fase iniziale da un ambiente intellettuale marxista il filosofo statunitense sosterrà successivamente una forma peculiare di “anarchismo” al fine di elaborare una società ecologica ideale fondata sul decentramento istituzionale, l’egualitarismo e la cooperazione.

⁵⁸ Cfr. S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, «Boletín mexicano de derecho comparado» XLVIII (2015). Per uno studio dei “diritti ambientali” in Cina cfr. R. MUSHKAT, *Contextualizing Environmental Human Rights*, «Pace Environmental Law Review» 2009. Per una posizione relativista sui diritti umani e ambientali, *ivi*, e F.M. TEDESCO, *Diritti umani e relativismo*, Laterza, Roma-Bari 2009.

Una “diversa visione sistemica” della politica (e quindi del conflitto) resta comunque indispensabile per far progredire ciò che attualmente è considerata una forma di “controdemocrazia”⁵⁹ verso un nuovo patto sociale⁶⁰ a partire cioè dall’impulso di forze politiche concrete che riuscendo a rammentare in una compatta e solida “narrazione” *visioni e azioni* riescano a rendere più “stabili” a livello *transnazionale* ciò che fino ad ora è stato per lo più classificato come un “costituzionalismo sperimentale”.⁶¹ Solo in questo modo si potrebbe forse concretizzare (senza troppe speranze, ma anche senza false illusioni) quella categoria giuspolitica “alternativa” ancora in via di formazione qualificata suggestivamente come “democrazia ecologica” o “eco-democrazia”, idonea ad affrontare un mondo ecologicamente rovinato.

Come scriveva Ernest Callenbach nel romanzo *Ecotopia*: «dubitare che gli ecotopiani siano più felici degli americani [significa che] modi di vita differenti comportino sempre delle perdite che compensano i vantaggi, e vantaggi che compensano le perdite. Forse, semplicemente, gli ecotopiani sono felici, e infelici, in modi *diversi* dai nostri». ⁶²

⁵⁹ Cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, cit.

⁶⁰ Cfr. G. DE MARZO, *Anatamonia di una rivoluzione, Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Castelveccchi, Roma 2012, p. 125.

⁶¹ Cfr. G. DE MARZO, *Buen vivir. Per una nuova democrazia della Terra*, 2a ed., EDS, Roma 2010.

⁶² Cfr. E. CALLENBACH, *Ecotopia*, tr. it. F. Brunelli, Mazzotta, Milano 1979 (1975), p. 196, corsivo nostro.

Bibliografia generale

- AGAMBEN G., *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Bollati Boringhieri, Torino 2002
- ADORNO T. – HORKHEIMER M., *Dialettica dell'illuminismo*, Einaudi, Torino 1997 (1947)
- AMENDOLA A., *Ibridi, mostri e meraviglie della cartografia poststatuale*, Postfazione a G. Teubner, *Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, tr. it. L. Zampino, Mimesis, Milano-Udine 2015
- ANDREUCCI D. – RADHUBER I.M., *Limits to "Counter-neoliberal" Reform: Mining Expansion and the Marginalisation of Post-extractivist Forces in Evo Morales's Bolivia*, «Geoforum» 2015
- ANDREUCCI D., *Populism, Hegemony, and the Politics of Natural Resource Extraction in Evo Morales's Bolivia*, «Antipode» 2017
- APEL K.O., *Responsabilità oggi – soltanto un principio di preservazione o autolimitazione oppure pur sempre di liberazione e realizzazione dell'umanità?*, (1988) in *Hans Jonas il filosofo e la responsabilità*, C. Bonaldi (cur.), Edizioni Albo Versorio, Milano 2004
- ARCHIBUGI D. – BEETHAM D., *Diritti umani e democrazia cosmopolita*, tr. it. di P. Ferretti, Feltrinelli, Milano 1998
- ARENDT H., *The Crisis in Culture*, in *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*, Meridan, New York 1961
- , *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, 2° ed., R. Beiner (cur.), Il nuovo Melangolo, Genova 2006
- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, tr. it. di M. Zanotto, Rizzoli, Milano 1986 (IV sec. a.C.)
- , *Fisica e Del cielo*, in *Opere*, volume terzo, Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari 1991
- AZZARITI G., *Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in *Ai confini del diritto, Poteri, istituzioni e soggettività*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), DeriveApprodi, Roma 2017

- BACHELARD G., *Il nuovo spirito scientifico*, Laterza, Roma-Bari 1978 (1934)
- BALDASSARI M. – MELEGARI D. (cur.), *Populismo e democrazia radicale. In dialogo con Ernesto Laclau*, ombre corte, Verona 2012
- BARBERIS M., *L'Europa del diritto. Sull'identità giuridica europea*, Il Mulino, Bologna 2008
- BARCELLONA P. – SEVERINO E., *Tecnica, politica e futuro della democrazia*, Saletta dell'uva, Caserta 2004
- BAUMAN Z., *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma 2005
- BAZZICALUPO L. – CHICCHI F. – TUCCI A. (cur.), *Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione*, Quodlibet, Macerata 2008
- BAZZICALUPO L., *Politica. Rappresentazioni e tecniche di governo*, Carocci, Roma 2013
- , *Il governo delle vite. Biopolitica ed economia*, Laterza, Roma-Bari 2006
- BECK ULRICH, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, tr. it. W. Privitera e C. Sandrelli, Carocci Editore, Roma 2000 (1986)
- , *From Industrial Society to Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment*, «Theory, culture, society» IX (1992), pp. 97-123
- , *Ecological Politics in an Age of Risk*, trans. A. Weisz, Polity Press, Cambridge 1995
- , *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, Roma 2009 (1997)
- , *La società globale del rischio*, tr. it. di F. Pagano, Asterios, Trieste 2001
- BECK U. – GIDDENS A. – LASH S., *Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità*, ed. it. a cura di P. Marrone, Asterios, Trieste 1996 (1994)
- BERLIN I., *Due concetti di libertà* (1958), in Id., *Libertà*, tr. it. G. Rigamonti e M. Santambrogio, Feltrinelli, Milano 2010
- BEVIR M., *Governance e democrazia: prospettive sistemiche e prospettive radicali*, in *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, A. Palumbo – S. Vaccaro (cur.) Mimesis, Milano 2006
- BISOGNI G., *Un "significante" troppo "vuoto"? I beni comuni secondo Ugo Mattei*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013

- BOBBIO L., *Non proprio politica, non proprio tecnica: la terza via della democrazia deliberativa*, paper presentato al Convegno nazionale della Società italiana di filosofia politica, Roma 19/10/2013
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 3° ed. 1997 (1° ed. 1990)
- BODEI R., *Immaginare altre vite. Realtà, progetti, desideri*, Feltrinelli, Milano 2013
- BONANATE L., *I doveri degli Stati*, Laterza, Roma-Bari 1994
- , *Internazionalizzare la democrazia dei diritti umani*, in *Diritti fondamentali*, L. Ferrajoli (cur.), Laterza, Roma-Bari 2001
- BRAUDEL F., *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949 (tr. it. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi Torino 1953)
- BULL H., *Justice in International Relations: The Hagey Lectures*, University of Waterloo, Ontario 1984
- CADELO E. (cur.), *Idea di natura*, Marsilio Editore, Venezia 2008
- CAPONE N., *Libertà di ricerca e organizzazione della cultura*, La scuola di Pitagora, Napoli 2013
- CARUSO F., *La politica dei subalterni. Organizzazione e lotte del bracciantato migrante nel Sud Europa*, DeriveApprodi, Roma 2015
- CASSANO F., *Il pensiero meridiano*, 2° ed., Laterza, Roma-Bari 2007
- CASTREE N., *The Nature of Produced Nature: Materiality and Knowledge Construction in Marxism*, «Antipode» 27, 1 (1995), pp. 12-48
- CATANIA A., *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari 2013
- CATANIA A. – MANCUSO F. (cur.), *Natura e artificio*, Quaderni del Laboratorio Kelsen, Mimesis, Milano 2011
- CAVALIERE A., *Le ragioni della secolarizzazione. Böckenförde tra diritto e teologia politica*, Giappichelli, Torino 2016
- COSTA P., *Cittadinanza e diritti fra universalismo e particolarismo: uno schema genealogico*, in *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), DeriveApprodi, Roma 2017
- CRESPY A., *Deliberative Democracy and the Legitimacy of the European Union: A Reappraisal of Conflict*, «Political Studies» LXII (2014), pp. 81-98
- CRONIN B., *The Paradox of Hegemony: America's Ambiguous Relationship with the United Nations*, «European Journal of International Relations» VII (2001)
- CROUCH C., *Postdemocrazia*, tr. it. C. Paternò, Laterza, Roma-Bari 2003

- DELEUZE G. – GUATTARI F., *Che cos'è la filosofia?* tr. it. A. De Lorenzis, Einaudi, Torino 1996
- DERRIDA J., *Gli spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale*, tr. it. G. Chiurazzi, Raffaello Cortina, Milano 1994
- , *Riaffermare l'eredità*, in *Quale domani?*, J. Derrida – I. Roudinesco (cur.), tr. it. G. Brivio, Bollati Boringhieri, Torino
- DE SENA PASQUALE, *Giustizia Internazionale*, in *Filosofia del diritto Concetti fondamentali*, U. Pomarici (cur.), Giappichelli, Torino 2007
- DE SOUSA SANTOS B., *Il Forum Sociale Mondiale. Per una globalizzazione alternativa*, Città Aperta, Oasi editrice, Enna 2003
- DIAMOND J., *Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi tredici mila anni*, tr. it. L. Civalleri, Einaudi, Torino 1997
- DONOLO C. – SORDINI M., *Lessico essenziale*, in *Il futuro delle politiche pubbliche*, C. Donolo (cur.), Mondadori, Milano 2006
- ESPOSITO M., *Oikonomia. Una genealogia della comunità*, Mimesis, Milano 2011
- ESPOSITO ROBERTO, *Heidegger e la natura umana*, «Micromega» IV (2005)
- , *Le persone e le cose*, Einaudi, Torino 2014
- FADINI U., *Il futuro incerto. Soggetti e istituzioni nella metamorfosi del contemporaneo*, ombre corte, Verona 2013
- FERRARESE M.R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari 2006
- , *La governance tra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna 2010
- , *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari 2012
- FERRAJOLI L., *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari 2011
- , *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari 2018
- FLORIDIA A., *La democrazia deliberativa. Teorie, processi e sistemi*, Carocci-Laterza, Roma 2013
- FOUCAULT M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, tr. it. P. Pasquino e G. Procacci, Feltrinelli, Milano 2009 (1976)
- , *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino 1977
- , *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, tr. it. P. Napoli, Feltrinelli, Milano 2005
- , *Il ritorno della morale*, in Id., *Archivio Foucault*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, 3 1978-1985. *Estetica dell'esistenza, etica, politica*, tr. it. di S. Longa, Feltrinelli, Milano 1988

- , *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, tr. it. M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005
- FUKUYAMA F., *La fine della storia e l'ultimo uomo*, tr. it. D. Ceni, Rizzoli, Milano 2003
- GAGO V. – MEZZADRA S., *A Critique of the Extractive Operations of Capital: Towards an Expanded Concept of Extractivism*, «Rethinking Marxism» XXIX (2017)
- GALGANO F., *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna 2010
- GALIMBERTI U., *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano 2000
- , *Idee: il catalogo è questo*, Feltrinelli, Milano 2009
- GALLI C., *Modernità della paura. Jonas e la responsabilità*, «il Mulino» II (1991), pp. 190-191
- , *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Il Mulino, Bologna 2001
- GALLINO L., *Il denaro, il debito e la crisi spiegati ai nostri nipoti*, Einaudi, Torino 2015
- GIACOMINI G., *Democrazia o tecnocrazia? Considerazioni cognitive e sperimentali sulla praticabilità dei regimi politici*, «Biblioteca della libertà» I, Einaudi, Torino (2016), pp. 41-72
- GIDDENS A., *Modernità, ecologia e trasformazione sociale*, in *Ecologia politica*, P. Ceri (cur.), Feltrinelli, Milano 1987
- , *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, tr. it. M. Guani, Il Mulino, Bologna 1994
- GIORDANO V., *Democrazia deliberativa e vocazione universale dei diritti*, in *Il Grande crollo*, L. Bazzicalupo – A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano-Udine 2010
- GOUGH I., *Welfare States and Environmental States: A Comparative Analysis*, «Environmental politics» I (2016)
- GRAMSCI A., *Quaderni del carcere*, Einaudi, Torino 1975 (1948-1951)
- GROZIO U., *Il diritto della guerra e della pace: Prolegomeni e Libro primo*, ed. it. a cura di F. Arici e F. Todescan, Cedam, Padova 2010 (1625)
- HABERMAS J., *Storia critica dell'opinione pubblica*, tr. it. di A. Illuminati, F. Masin e W. Perretta, Laterza, Roma-Bari 2006 (1974)
- , *The Classical Doctrine of Politics in Relation to Social Philosophy*, «Theory and practice» trans. J. Viertel-Heinemann, London 1977
- , *Teoria dell'agire comunicativo*, Il Mulino, Bologna 1986 (1981)
- , *New Social Movements*, «Telos» XLIX (1981)

- , *Il discorso filosofico della modernità*, tr. it. E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 2003 (1985)
- , *Fatti e norme*, Guerini, Milano 1996 (1992)
- , *Solidarietà fra estranei. Interventi su Fatti e norme*, Guerini e Associati, Milano 1997
- , *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Cambridge Mit Press, Cambridge 1998
- , *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino 2010 (2002)
- HANSEN A.D., *Radical or Deliberative Democracy?*, Paper to be presented at NOPSA, Tromsø, Aug. 2008 Workshop: *Democracy and Disagreement* (Demokrati ochoenighet)
- HAYEK F.A. VON, *Legge legislazione libertà: una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e dell'economia politica*, Il Saggiatore, Milano 1986 (1982)
- HARARI Y.N., *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano 2015
- HARDIN G., *The Tragedy of the Commons*, «Science» CLXII (1968), pp. 1243-1248
- HARRÉ R., *Varieties of Realism*, Blackwell, Oxford 1986
- HART H.L.A., *Are There Any Natural Rights*, «Philosophical Review» LXIV (1955)
- , *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 2002 (1965)
- HEIDEGGER M., *Saggi e discorsi*, Mursia, Milano 2007 (1954)
- HEISENBERG W.K., *Mutamenti nelle basi della scienza*, tr. it. A. Vernon, Torino 1960
- HELD D., *Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*, tr. it. A. De Leonibus, prima ed. it. Asterios, Trieste 1999 (1995)
- , *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna 2003
- HESPANHA A.M., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna 2003
- HILLMAN J., *L'anima dei luoghi. Conversazione con Carlo Truppi*, Rizzoli, Milano 2004
- HOBBS T., *Leviatano*, tr. it. G. Micheli, Rizzoli, Milano 2011 (1651)
- KELSEN H., *La democrazia*, tr. it. A.M. Castronuoro, Il Mulino, Bologna 1998 (1920)
- , *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, tr. it. R. Treves, Einaudi, Torino 2000 (1934)

- KOYRÉ A., *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, tr. it. P. Zambelli, Einaudi, Torino 2000 (1961)
- KUHN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino 1996 (1962)
- IRTI N. – SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma 2001
- IRTI N., *Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2005
- , *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013
- ISIN E.F. – NYERS P. (eds.), *Routledge Handbook of Global Citizenship Studies*, Routledge, New York 2014
- IZZO F., *Democrazia e cosmopolitismo in Antonio Gramsci*, Carocci, Roma 2009
- LACLAU E., *La ragione polulista*, ed. it. a cura di D. Tarizzo, Laterza, Roma-Bari 2008
- LACLAU E. – MOUFFE C., *Egemonia e strategia socialista*, Il Menan-golo, Genova 2011
- LANDKAMMER J., *Le domande estreme e le risposte evanescenti di Hans Jonas*, «Filosofia politica» IV, n. 2 (1990), pp. 427-428.
- LATOUCHE S., *L'invenzione dell'economia, L'artificio culturale della naturalità del mercato*, tr. it. P. Montanari, Arianna, Bologna 2005
- LO GIUDICE A., *La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi*, Carocci, Roma 2012
- LUCARELLI A., *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma-Bari 2013
- , *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016
- LUCE S., *Processi di soggettivazione: tra perdita e cura di sé*, in *Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione*, A. Amendola – L. Bazzicalupo – F. Chicchi – A. Tucci (cur.), Quodlibet, Macerata 2008.
- LYOTARD J.-F., *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, ed. XVII, Feltrinelli, Milano 2006
- MAFFETTONE S., *Il valore della vita*, Mondadori, Milano 1998
- MAGATTI M. – PETROSINO S. – RECALCATI M., *Pensare il presente*, Perego V. (cur.), Berti, Piacenza 2013
- MANCARELLA M., *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, Giuffrè, Milano 2004
- MANCUSO F., *Le verità del diritto, Pluralismo dei valori e legittimità*, Giappichelli, Torino 2013
- MANSBRIDGE J. et al., *A systemic Approach to Deliberative Democracy*, in *Deliberative Systems*, J. Parkinson – J. Mansbridge (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 1-26

- MARELLA M.R., *Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato*, in *Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web*, G. Allegri et al. (cur.), Editoriale Scientifica, Napoli 2012
- MARTONE A., *Ecity. Antropologia della tecnica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018
- MARX K., *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica* [Grundrisse], Manifesto libri, Roma 2012 (1858)
- MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011
- , *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Einaudi, Torino 2015
- MICCIARELLI G., *I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un "altro modo di possedere" a un "altro modo di governare"*, «Jura Gentium» XI, 1 (2014).
- MOISÈS N., *La fine del potere. Dai consigli di amministrazione ai campi di battaglia, dalle chiese agli Stati, perché il potere non è più quello di un tempo*, tr. it. L. Tasso – L. Santi, Mondadori, Milano 2013
- MORTATI C., *La Costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano 1940
- MOSCOVICI S., *La société contre nature*, Union Générale d'éditions, Paris 1972
- MOUFFE C., *The Limits of Liberal Pluralism: Towards an Agonistic Multipolar World Order*, in *Militant Democracy*, A. Sajó (ed.), Eleven International Publishing, Utrecht 2004
- , *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Mondadori, Milano 2007
- NAPOLI P., *Ritorno a istituere: per una concezione materialistica dell'istituzione*, in *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), DeriveApprodi, Roma 2017
- NEGRI A. – HARDT M., *Impero*, Rizzoli, Milano 2002
- , *Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2004
- NUSSBAUM M., *Capacità personale e democrazia sociale*, ed. it. a cura di G. Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia 2003
- , *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, tr. it. R. Falcioni, Il Mulino, Bologna 2013 (Harvard 2011)
- NYE J., *Soft Power: The Means to Success*, in *World Politics*, New York 2004
- OSTROM E., *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge 1990
- PALOMBELLA G., *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Il Mulino, Bologna 2012

- PALUMBO A. – VACCARO S. (cur.), *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, Mimesis, Milano 2006
- PALUMBO A., *La democrazia deliberativa dalla svolta epistemica all'inversione democratica*, in *La Politica tra verità e immaginazione*, A. Ferrara (cur.), Mimesis, Milano-Udine 2012
- PANDOLFI A., *Natura umana*, Il Mulino, Bologna 2006
- PATRICK G., *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, Oxford University Press, Oxford 2010
- PHILLIPS A., *Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?*, in *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, S. Benhabib (ed.), Princeton University Press, Princeton 1996
- PIETROPAOLI S., *Caesar dominus et supra grammaticam. Il problema della definizione giuridica della guerra*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013
- PLEYERS G., *After Globalization: Becoming Actors in the Local Age*, Polity Press, Cambridge 2010
- POMARICI U., *Autorità*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Id. (cur.), Giappichelli, Torino 2007
- PRETEROSSO G., *Autorità*, Il Mulino, Bologna 2002
- , *La politica negata*, Laterza, Roma-Bari 2011
- , *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2015
- , *Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo*, «Sinistrainrete» dicembre 2017
- PULCINI E., *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, Bollati Boringhieri, Torino 2009
- PULLANO T., *How European Citizenship Produces a Differential Political Space*, in *Routledge Handbook of Global Citizenship Studies*, E.F. Isin – P. Nyers (eds.), Routledge, New York 2014
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London 1976 (1971)
- , *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York 1996 (1993)
- RODOTÀ S., *La vita e le regole tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006
- , *Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti*, in F.G. Pizzetti – M. Rosti (cur.), *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, Giuffrè, Milano 2007
- , *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012
- ROSANVALLON P., *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, tr. it. A. Bresolin, Castelvecchi, Roma 2012

- SAGOFF M., *The Economy of the Earth. Philosophy, Law, and the Environment*, Cambridge University Press, Cambridge 2007
- SASSEN S., *The Participation of States and Citizens in Global Governance*, «Indiana Journal of Global Legal Studies» X (2003)
- , *The Ecology of Global Economic Power: Changing Investment Practices to Promote Environmental Sustainability*, «Journal of International Affairs» LVIII (2005)
- , *Territorio, autorità, diritti*, tr. it. N. Malinverni e G. Barile, Bruno Mondadori, Milano 2008
- , *Cities and the Biosphere*, Berkshire, 2012
- , *Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna 2015
- SCHIERA P., *Prospettiva delle istituzioni*, in *Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività*, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), DeriveApprodi, Roma 2017
- SCHUMPETER J., *Capitalismo, socialismo e democrazia*, ETAS, Milano 2001 (1942)
- SCHMITT C., *Il nomos della terra*, tr. it. E. Castrucci, Adelphi, Milano 1991 (1950)
- SCILLITANI L., *Studi di antropologia giuridica*, Jovene, Napoli
- SOVACOL B.K. – SCARPACI J., *Energy Justice and the Contested Petroleum Politics of Stranded Assets: Policy Insights from the Yasuni-ITT Initiative in Ecuador* XCV, «Policy Energy» 2016
- SOMAINI E., *Geografia della democrazia*, Il Mulino, Bologna 2009
- SORRENTINO V., *Il pensiero politico di Foucault*, Meltemi, Roma 2008
- TARIZZO D., *La vita, un'invenzione recente*, Laterza, Roma-Bari 2010
- TEDESCO F.M., *Diritti umani e relativismo*, Laterza, Roma-Bari 2009
- , *Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano*, Meltemi, Milano 2017
- TEUBNER G., *Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, tr. it. L. Zampino, Mimesis, Milano-Udine 2015
- TOURAIN A., *La fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2012
- TRONCARELLI B., *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002
- , *Scienza e diritto nella complessità sociale. Il principio di precauzione*, Soveria Mannelli (CZ) 2007
- TUCCI A., *Immagini del diritto. Tra fattualità istituzionalistica e agency*, Giappichelli, Torino 2012

- (cur.), *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, Mimesis, Milano 2013
- , *Cittadinanza e identità. Pratiche e forme della soggettivazione politica*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, Id. (cur.) Mimesis, Milano 2013
- TUNESI S., *Günther Anders*, in www.filosofico.net
- WALKER N., *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2015
- WALLERSTEIN I., *The Modern World-system I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century*, New York 1974 (tr. it.: *Il sistema mondiale dell'economia moderna I. L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia-mondo europea nel XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 1978)
- WALTZ K., *Teoria della politica internazionale*, Il Mulino, Bologna 1987 (1979)
- WENDT A., *Anarchy is what States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, «International Organization» XLVI, 2 (1992)
- , *Why a World State is Inevitable*, «European Journal of International Relations» IX, 4, (2003), pp. 491-542
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino 1992
- , *Simboli al potere*, Einaudi, Torino 2012
- ŽIŽEK S., *Che cos'è l'immaginario*, Il Saggiatore, Milano 2016
- ZÜRN M., *Governance globale e problemi di legittimità*, in *Governance, Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, A. Palumbo – S. Vaccaro (cur.) Mimesis, Milano 2006

Democrazia ecologica e giustizia ambientale

- AA.VV., *Degrowth Future and Democracy*, «Futures» 2012
- ACOT P., *La scommessa estrema per salvare la specie umana*, Intervista a cura di F. Marco Aldi «La Repubblica» 16/09/2013
- ARIAS MALDONADO M., *The Democratization of Sustainability*, «Environmental Politics» IX, 4, Winter 2000
- ASARA V. – PROFUMI E. – KALLIS G., *Degrowth, Democracy and Autonomy*, «Environmental values» XXII (2013), pp. 217-239
- BABER W. – BARLETT R., *Deliberative Environmental Politics, Ecological rationality*, The MIT Press, Cambridge 2005
- , *Global Democracy and Sustainable Jurisprudence: Deliberative Environmental Law*, The MIT Press, UK/US 2009

- BARCA S., *Lavoro e cambiamento climatico: per una coscienza di classe ecologica*, in www.effimera.org 2016;
- , *Lavoratori e ambientalisti del mondo, unitevi!*, <http://www.ecologiapolitica.org/wordpress/?p=923>, 2014
- BARRY J., *Rethinking the Green Politics, Nature, Virtue and Progress*, Sage, Londra 1999
- BARRY J. – ECKERSLEY R. (eds.), *The State and Global Ecological Crisis*, The MIT Press, Cambridge 2005
- BOURG D., *Hans Jonas e l'ecologia*, «la recherche» XXIV, 256 (1993), tr. it. V. Pignatta
- BOURG D. – WHITESIDE K., *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, Seuil, Paris 2010
- BOURG D. – FRAGNIERE A. (cur.), *La pensée écologique. Une Anthologie*, Presses Universitaire de France, Parigi 2014
- BRYANT R. – LAWRENCE K., *Penitent Destroyer? The Philippine State in Pursuit of Environmental Justice*, in *The State and Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005
- CASTORIADIS C., *L'Institution Imaginaire de la Société*, Éditions Seuil, Paris 1975
- CASTORIADIS C. – COHN-BENDIT D., *De l'écologie à l'autonomie*, Seuil, Paris 1981
- CDCA (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI CONFLITTI AMBIENTALI), *Conflitti ambientali. Biodiversità e democrazia della Terra*, Ed. Ambiente, Milano 2011
- CERTOMÀ C., *Postenvironmentalism: A Material Semiotic Perspective on Living Spaces*, Palgrave Macmillan, London 2016
- CULLET P., *Environmental Justice in the Use, Knowledge and Exploitation of Genetic Resources*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2009
- DE MARZO G., *Buen vivir. Per una nuova democrazia della Terra*, EDS, Roma 2010
- , *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Castelveccchi, Roma 2012
- DOBSON A., *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford University Press, Oxford 1998
- , *Citizenship and the Environment*, Oxford University Press, Oxford 2003

- DOHERTY B. – DE GEUS M. (eds.), *Democracy and Green Political Thought*, Routledge, Londra 1996
- DOUCLOIS D., *La democrazia delle passioni. Per una nuova ecologia politica*, Dedalo, Bari 2000 (1996)
- DRYZEK J. – NIEMEYER S., *Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals*, «American Journal of Political Science» III (2006)
- DRYZEK J., *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford University Press, Oxford 2000
- , *Democracy and Earth System Governance*, www.researchgate.net/publication/253389957 (2009)
- DRYZEK J. – STEVENSON H., *Global Democracy and Earth System Governance*, «Ecological Economics» 2011
- EBBESSON J. – OKOWA P. (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, Oxford 2009
- ECKERSLEY R., *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, The MIT Press, Toronto 2004
- ESCOBAR A., *Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements*, «Social Text» XXXI/XXXII (1992)
- , *Latin America at cross roads*, «Cultural Studies» XXIV (2010)
- FERRARESI G., *Neoruralità: radici di futuro in campo*, I «Scienze del territorio» (2013)
- FOTOPOULOS T., *Direct Democracy and De-growth*, «The International Journal of Inclusive Democracy» VI, 4 (2010) accessible online at www.inclusivedemocracy.org/journal/vol6/vol6_no4_takis_direct_democracy_degrowth.htm
- FREYA M. (ed.), *Ecology and Democracy*, Routledge, Londra 1996
- HUNOLD C. – DRYZEK J., *Green Political Strategy and the State: Combining Political Theory and Comparative History*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005
- ILLICH I., *La convivialità*, Mondadori, Milano 1974 (1973)
- , *Per una storia dei bisogni*, Mondadori, 1981 (1977)
- KLEIN N., *Una rivoluzione ci salverà*, Bur, Milano 2015 (2014)
- , *Resistenza climatica*, «Internazionale» (2 settembre 2016)
- LAFFERTY W. – MEADOWCROFT J. (eds.), *Democracy and the Environment: Problems and Prospectives*, Cheltenham and Brookfield, Vermont, Edward Elgar 1996
- LATTA A., *Locating Democratic Politics, in Ecological Citizenship*, «Environmental Politics» XVI (2007), pp. 377-393

- LATOUCHE S., *Can Democracy Solve all Problems?*, «The International Journal of Inclusive Democracy» I (2005) (accessible online at <http://www.inclusivedemocracy>)
- MAGNAGHI A., *Crisi ecologica globale e progetto locale*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca, (cur.), Mimesis, Milano 2010
- (cur.), *Il territorio bene comune*, Firenze University Press, Firenze 2012
- , *Riterritorializzare il mondo*, «Scienze del territorio» 2013
- , *La bioregion urbaine*, Édition Etérotopia, Paris 2014
- MARZOCCA O., *Democrazia e territorio nell'epoca del liberalismo post-democratico*, «Prisma-Economia Società lavoro» II, 2012
- MASON M., *Environmental Democracy*, Earthscan, Londra 1999
- MESSINA S., *Democrazia ecologia ed expertise ambientale: razionalità in contrapposizione*, in *Disaggregazioni. Forme e spazi di governance*, A. Tucci (cur.), Mimesis, Milano 2013
- MITCHELL R., *Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy*, HAL Id: hal-00571096, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571096>, Submitted on 1 Mar 2011
- OTTINGER G. – COHEN B., *Tecnoscience and Environmental Justice. Expert Cultures in Grassroots Movement*, MIT Press, Cambridge 2011
- PIERONI O. – ZIPARO A. (cur.), *Rete del Nuovo Municipio. Federalismo solidale e autogoverno meridiano*, Intra Moenia, Napoli 2007
- PICKERING J. – BÄCKSTRAND K. – SCHLOSBERG D., *Ecological Democracy in Theory and Practice: Progress, Barriers and new Frontiers*, in *Earth system Governance (Book of abstracts)*, *Governing Global Sustainability in a Complex World*, Conference 2018, Utrecht
- POGGIO P.P., *Democrazia e ambiente. Una contraddizione occidentale*, «Capitalismo, Natura, Socialismo» (Ecologia Politica, II – nuova serie – gennaio 2014)
- SHIVA V., *La democrazia vivente della Terra*, «Capitalismo, Natura, Socialismo» (Ecologia Politica, II, gennaio-luglio 2003)
- SCHLOSBERG D., *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*, «Environmental Politics» XIII (2004)
- , *Environmental and Ecological justice: Theory and Practice in the United States*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005

- SCHLOSBERG D. – CARRUTHERS D., *Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities*, «Global Environmental Politics» X, 4 (2010), pp. 12-35
- UNGARO D., *Democrazia ecologica. L'ambiente e la crisi delle istituzioni neoliberali*, Laterza, Roma-Bari, 2 ed. 2006 (2004)
- WALKER K., *The Environmental Crisis: A critique of Neo-Hobbesian Responses*, «Polity» XXI 1988

Diritto ed economia dell'ambiente

- AMIRANTE D. (cur.), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Cedam, Padova 2006
- ANDERSON T. – LEAL D., *L'ecologia di mercato. Una via liberale alla tutela dell'ambiente*, Lindau Edizioni, Torino 2008
- BAGNI S., *Dal Welfare State al Caring State*, in *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Id. (cur.), Filodiritto, Bologna 2013
- , *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014
- BALDIN S., *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità, Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014
- , *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, «Visioni LatinoAmericane. Rivista del Centro di Studi per l'America Latina» X (2014)
- , *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, «Boletín mexicano de derecho comparado» XLVIII (2015)
- , *Il Buen Vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino 2019
- BALDIN S. – ZAGO M. (cur.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna 2014
- BIERMANN F., *Reforming Global Environmental Governance: The Case for a United Nations Environment Organisation UNEO, SDG2012 – Stakeholder Forum's Programme on Sustainable Development Governance Towards the UN Conference on Sustainable Development in 2012*, www.stakeholderforum.org, www.earthsummit2012.org

- , *The Anthropocene: A governance perspective*, «The Anthropocene Review» I (2014)
- BOLOGNA G., *Contro il greenwashing: il “sostenibilablà” ha un costo elevato*, in www.greenreport.it/rubriche/greenwashing-sostenibilablà-un-costo-elevato-2/
- BOLOGNINI S., *La definizione giuridica di ambiente: una chimerica?*, «Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente» XII (2007)
- BONFANTI A., *Imprese Multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Giuffrè, Milano 2012
- BOSELTMANN K., *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in *Diritti umani e ambiente*, M. Greco (cur.), Ed. Cultura della pace, Santo Domenico di Fiesole (FI) 2000
- , *Grounding the Rule of Law*, in *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, C. Voigt (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013
- BOYLE A. – ANDERSON M., *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Clarendon Press, Oxford 1996
- BRATSPIES R., *The Green Economy Will Not Build the Rule of Law for Nature*, in *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, C. Voigt (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013
- BRANDE U., *Green Economy – the Next Oxymoron? No Lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development*, «Gaia» XXI, 1(2012), pp. 28-32
- BRESSO M., *Per un’economia ecologica*, La Nuova Italia Scientifica, Firenze 1993
- BRUNNÉE J., *Climate Change and Global Environmental Justice*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2009
- BRUNO A.S. – CASSETTI L., *La tutela dell’ambiente tra incertezze globali e valore prescrittivo delle Costituzioni nazionali*, «Federalismi» editoriale del 21 dicembre 2018
- CAFAGNO M., *Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, Giappichelli, Torino 2007
- CAPRA F., *Crescita qualitativa*, Aboca, Milano 2009
- CARAVITA B., *Diritto dell’ambiente*, Il Mulino, Bologna 2001

- CARDUCCI M., *La Costituzione come "ecosistema" nel nuevo costituzionalismo delle Ande*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, S. Bagni (cur.), Filodiritto, Bologna 2013
- , *Il buen vivir come "autoctonia costituzionale" e limite al mutamento*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014
- , *Estrattivismo e nemico nell'era fossile del costituzionalismo*, «Diritto pubblico comparato ed europeo» Fascicolo speciale (2019)
- CECCHETTI M., *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, www.federalismi.it (2006)
- CICCARELLI S., *Diritti umani e problema ambientale*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano, 2010
- CIPOLOTTI G.B., *Economia dell'ambiente*, Aracne, Roma 2005
- COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Il principio di precauzione. Profili bioetici, filosofici e giuridici*, Roma 2004
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Communication from the Commission on the Precautionary Principle*, Brussels 2000
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *European Governance. A White Paper*, Bruxelles, 25.7.2001 COM (2001)
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Taking European Knowledge Society Seriously. Report of the Expert Group on Science and Governance to the Science, Economy and Society Directorate*, Directorate-General for Research 2007
- COMMISSIONE MONDIALE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO, (ed. it. a cura di Giorgio Ruffolo), *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Bompiani, Milano 1988 (NB)
- CORDINI G., *Ambiente (tutela dell') nel diritto delle C.E.*, «Digesto» IV ed. Disc. Publ., Utet, Torino 1987
- , *Informazione, diritto, ambiente*, in *Informatica Diritto Ambiente*, A. Cammelli – E. Fameli (cur.), ESI, Napoli 1997
- , *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell'America latina*, «Studi Urbinati Digitali» IV (2010)
- CULLET P., *Environmental Justice in the Use, Knowledge and Exploitation of Genetic Resources*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2009

- DALY H.E., *Oltre la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile*, Edizioni di Comunità, Torino 2001
- DELL'ANNO P., *Il ruolo dei principi*, in *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, D. Amirante (cur.), Cedam, Padova 2006
- DELL'ANNO P. – PICOZZA E. (cur.), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, Cedam, Padova 2012
- DE LEONARDIS F., *Tra precauzione e ragionevolezza*, «Federalismi» XXI (2006)
- DE LUCIA V., *Towards an Ecological Philosophy of Law: A Comparative Discussion*, «Journal of Human Rights and the Environment» II (2013)
- DE SADEELER N., *I principi ambientali fra diritto moderno e postmoderno*, in *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, D. Amirante (cur.), Cedam, Padova 2006
- , *Implementing the Precautionary Principle: Approaches from the Nordic Countries, EU and USA*, Earthscan, London 2007
- EBBESSON J. – OKOWA P. (eds.), *Environmental Law and Justice in Context*, Cambridge University Press, Cambridge 2009
- FEOLA M., *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Giappichelli, Torino 2014
- FONDERICO F., *Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale*, «Ambiente e sviluppo» X IPSOA, Milano (2009), pp. 921-927
- FRACCHIA F., *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Trattato di diritto dell'ambiente, Principi generali*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), Cedam, Padova 2012
- GALLI R., *Novità normative e giurisprudenziali di Diritto civile, Diritto penale e Diritto amministrativo*, Cedam, Padova 2012
- GARVER G., *The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics*, «Sustainability» V (2013), pp. 316-337
- GEORGESCU-ROEGEN N., *Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, Princeton 1971
- GIANNINI M.S., *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, Cedam, Padova 1984
- GILBERT J., *Human Rights and Natural Resources: An Appraisal*, Oxford University Press, Oxford 2018
- GOLDSMITH J. – POSNER E., *The New International Law Scholarship*, «Georgia Journal of International and Comparative Law» XXXIV (2006)

- HAYWARD T., *Constitutional Environmental Rights*, Oxford University Press, Oxford 2015
- HIDALGO-CAPITÁN A.L. – GARCÍA-ÁLVAREZ S. – CUBILLO-GUEVARA A.P. – MEDINA-CARRANCO N. (cur.), *Los objetivos del buen vivir a escala global*, Bonanza, Huelva 2019
- HISKES R., *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2009
- JACKSON T., *Prosperity Without Growth? The Transition to a Sustainable Economy*, Sustainable Development Commission, 2009
- , *Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale*, Ambiente, Milano 2011
- KYSAR D., *Regulating of Nowhere. Environmental Law and Search of Objectivity*, Yale University Press, 2010
- LAITOS J., *The Right of Nonuse*, Oxford University Press, Oxford 2012
- , *Rules of Law for Use and Nonuse of Nature*, in *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, C. Voigt (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013
- LETTERA F., *Lo stato ambientale. Il nuovo regime delle risorse ambientali*, Giuffrè, Milano 1990
- LAYARD A. – HOLDER J., *Seeking Spatial and Environmental Justice for People and Places Within the European Union*, in *Law and Ecology*, A. Philippopoulos- Mihalopoulos (ed.), Routledge, London 2011
- MADDALENA P., *Il diritto dell'ambiente. Una riflessione giuridica sulla difesa ecologica del pianeta*, La Scuola di Pitagora, Napoli 2012
- MANFREDI G. – NESPOR S., *Ambiente e democrazia: un dibattito*, «Rivista giuridica dell'ambiente» 2010
- MONTEDURO M., *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, Atti del XV Convegno del «Club Giuristi dell'Ambiente» a Pescasseroli (AQ) 2013
- MONTINI M., *Towards a New Instrument for Promoting Sustainability Beyond the EIA and the SEA: The Holistic Impact Assessment*, in *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, C. Voigt (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2013
- , *L'interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l'attuazione del diritto internazionale dell'ambiente*, www.federalismi.it (8 maggio 2019)

- MORGERA E., *An Update on the Aarhus Convention and its Continued Global Relevance*, «Reciel» XIV, 2 (2005)
- MORGERA E. – SAVARESI A., *A Conceptual and Legal Perspective on the Green Economy*, «Review of European Community and International Environmental Law» XXII, 1 (2013), pp. 14-28
- MUSHKAT R., *Contextualizing Environmental Human Rights*, «Pace Environmental Law Review» 2009
- NESPOR S., *L'ambiente e i nuovi diritti*, «Aggiornamento ambiente», Grandi opere UTET (2014)
- , *Ambiente*, in *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, M. Flores (cur.), Utet, Torino 2007
- , *Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell'OCSE*, www.federeralismi.it, III (2015)
- NOLLKAEMPER A., *Sovereignty and Environmental Justice in International Law*, in *Environmental Law and Justice in Context*, J. Ebbesson – P. Okowa (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2009
- OST F., *Écologie et droits de l'homme*, «Journal des procès» CCXXVI (1992), pp. 12-15
- PANNARALE L., *Il principio di precauzione e i suoi usi giurisprudenziali*, in *Governare l'ambiente. La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010
- PAPA N. – ADIL M. – TAIYAB N., *Global Environmental Governance: A Reform Agenda*, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba Canada 2006
- PAROLA G., *Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship*, Versita, London 2013
- PEGORARO L., *Diritto, diritto comparato, altre scienze nello studio del nuevo costitucionalismo e del buen vivir andino*, Postfazione a *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014
- PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS A., *Looking for the Space Between Law and Ecology*, in *Law and Ecology: New Environmental Foundation*, Id. (ed), Routledge, London 2012
- PISANÒ A., *Diritti deumanizzati. Animali, Ambiente, Generazioni future, Specie Umana*, Giuffrè, Milano 2012

- PITEA C., *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013
- POSTIGLIONE A., *Il diritto dell'ambiente: riconoscimento nazionale ed internazionale*, Comitato promotore del Tribunale internazionale dell'ambiente, Giuffrè, Milano 1990
- , *Il diritto di accesso alla giustizia*, in *Diritti umani e ambiente. Giustizia e sicurezza nella questione ecologica*, M. Greco (cur.), Ed. Cultura della pace, Santo Domenico di Fiesole (FI) 2000
- , *L'assemblea per l'ambiente delle N.U.: una novità per la governance globale dell'ambiente*, www.tuttoambiente.it (2016)
- POUSTIE M., *Environmental Justice in SEPA's Environmental Protection Activities: A Report for the Scottish Environment Protection Agency*, Strathprints, Glasgow 2004
- POZZO BARBARA (cur.), *Green Economy e leve normative*, Giuffrè, Milano 2013
- , *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell'ambiente*, in *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, G.A. Benacchio – M. Graziadei (cur.), Atti del IV congresso nazionale SIRD Trento, 24-26 settembre 2015
- , *La responsabilità ambientale e l'apporto delle Scienze sociali*, in *Regolare la complessità: giornate di studio in onore di Antonio Gambaro*, M. Graziadei – M. Serio (cur.), Giappichelli, Torino 2018
- GEORGESCU-ROEGEN N., *Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, Princeton 1971
- ROTA R., *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in *Trattato di diritto ambientale, vol. I. Principi Generali*, P. Dell'Anno – E. Picozza (cur.), Cedam, Padova-Milano 2012
- SKILLINGTON T., *Climate Justice and Human Rights*, Palgrave Macmillan, London 2017
- SINDICO F., *Paris, Climate Change, and Sustainable Development*, «Climate law» VI (2016)
- TARANTINO A., *Diritti umani e questioni di bioetica naturale*, Giuffrè, Milano 2003
- , *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Id. (cur.), Giuffrè, Milano 2003

- THE UNITED NATIONS, *The Future We Want – Outcome Document*, 19th of June 2012, A/CONF.216/L.1., at www.uncsd2012.org/
- TSIOUMANI E., *Commons-based Systems in Agrobiodiversity Management and the Law: Opportunities and Challenges*, in *The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity*, F. Girard – C. Frison (eds.), Routledge, London 2018
- UNEP, PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE, *Gior-nata mondiale dell'ambiente 2012*
- UNFCCC, *Draft decision -/CP.21*, 12 Dicembre 2015
- VOIGT C. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2013
- WESTON B. – BOLLIER D., *Green Governance: Ecological Survival, Human Rights, and the Law of the Commons*, Cambridge University Press, Cambridge 2013
- YANG T. – PERCIVAL R.V., *The Emergence of Global Environmental Law* «Ecology Law Quarterly» XXXVI (2009), pp. 615-664

Ecologia, teoria dei sistemi, scienza post-normale

- BATESON G., *Verso un'ecologia della mente*, tr. it. G. Longo, Adelphi, Milano 1986 (1972)
- , *Mente e natura. Un'unità necessaria*, 16 ed., tr. it. G. Longo, Adelphi, Milano 1997 (1980)
- BERKES F. – COLDING J. – FOLKE C. (eds.), *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*, Cambridge University Press, Cambridge 2003
- CAPRA F., *Systems Theory and the New Paradigm*, in *Ecology. Key Concepts in Critical Theory*, C. Merchant (ed.), Humanity Books, New York 1999
- , *Il Punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente*, tr. it. L. Sosio, Feltrinelli, Milano 1984 (1982)
- , *Il Tao della Fisica*, Adelphi, Milano 1989 (1975)
- CAPRA F. – MATTEI U., *The Ecology of Law. Towards a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berret-Koehler Publishers, Oakland CA 2015
- COMMONER B., *Il cerchio da chiudere*, Garzanti, Milano 1986 (1971)
- CONTI L., *Questo pianeta*, Editori Riuniti, Roma 1983

- FUNTOWICZ S. – RAVETZ J.R., *The Worth of a Songbird: Ecological Economics as a Post-normal Science*, «Ecological Economics» X, 3 (1994), pp. 197-207
- FUNTOWICZ S. – STRAND R., *Models of Science and Policy*, in *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic engineering and Genetically Modified Organisms*, T. Traavik – L. Li Ching (eds.), Tapir Academic Press, (Norway) Trondheim 2007
- HAECKEL E., *Die Weltratsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie*, Kroner, Stuttgart 1899
- JASANOFF S., *Beyond Epistemology: Relativism and Engagement in the Politics of Science*, «Social Studies of Science» XXVI, 2 (1996), pp. 393-418
- LANZA A., *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna 2006 (1997)
- LOVELOCK J.E., *Gaia. Nuove idee sull'ecologia*, tr. it. V.B. Landucci, Bollati Boringhieri, Torino 1981 (1979)
- , *The revenge of Gaia*, Allen Lane, London 2006
- MATURANA H. – VARELA F., *Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente*, Marsilio, Venezia 1985 (1972)
- MORONI A., *Ecologia: riflessioni su una disciplina sintetica*, in *Idea di natura*, E. Cadelo (cur.), Marsilio, Venezia 2008
- ODUM E.P. – ODUM H.T., *Basi di ecologia*, tr. it. L. Nobile, Padova 1992 (1953)
- OECD, *The Metropolitan Century. Understanding Urbanisation and its Consequences*, OECD Publishing, Paris 2015
- OSTROM E., *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems*, «Science» CCCXV (2009)
- PETERS R.H., *A Critique for Ecology*, Cambridge University Press, Cambridge 1991
- PRIGOGINE I. – STENGERS I., *La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza*, Einaudi, Torino 1981
- REES W., *L'impronta ecologica*, Ambiente, Milano 2000
- REGIER H., *Ecosystem Integrity in the Great Lakes Basin*, «Journal of Aquatic Ecosystem Health» I (1992)
- ROCKSTRÖM J. et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, «Nature» CDLXI (2009), pp. 472-475
- TANSLEY A.G., *The Use and the Abuse of Vegetational Concepts and Terms*, «Ecology» III (1935), pp. 284-307
- TIEZZI E., *Tempi storici Tempi biologici*, Garzanti, Milano 1984 (1982)

- UNGARO D., *Il rischio ambientale come rischio politico*, in *Il rischio ambientale*, B. De marchi – L. Pellizzoni-Ungaro (cur.), Il Mulino, Bologna 2001
- VERNADSKJI V.I., *La biosfera*, Red, Como 1993 (1926)
- WILSON E.O., *Metà della Terra. Salvare il futuro della vita*, Codice, Torino 2016

Filosofia politico-giuridica ed ecologia

- AGAMBEN G., *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Bollati Boringhieri, Torino 2002
- AGRAWAL A., *Adaptive Management in Transboundary Protected Areas: The Bialowieza National Park and Biosphere Reserve as a Case Study*, «Environmental conservation» XXVII (2000)
- , *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects (A new Ecologies for the Twenty-first Century)*, Duke University Press (2005)
- ANGUELOVSKI I., *Environmental Justice*, in *Degrowth. A vocabulary for a New Era*, G. D'Alisa – F. De maria – G. Kallis (eds.), Routledge, New York 2015
- AVALLONE G., *La prospettiva dell'ecologia mondo e la crisi del capitalismo*, Introduzione a J.W. Moore, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, ombre corte, Verona 2015
- BALDASSARRE P., *Etica della responsabilità e tutela della natura: note sulla filosofia della crisi ecologica di Hans Jonas*, «Ragione Pratica» XV (2000)
- BARRY B., *Sustainability and Intergenerational Justice*, in *Fairness and Futurity*, A. Dobson (ed.), Oxford University Press, New York 1999
- BENTON T., *Social Theory and Ecological Politics: Reflexive Modernization or Green Socialism?*, in *Twenty Lessons in Environmental Sociology*, A. Kennet – T. Gould – L. Lewis (eds.), Oxford University Press, Oxford 2014
- BIERMANN F., *Earth System Governance: A Research Framework. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, X (2010), pp. 277-298
- BOOKCHIN M., *Democrazia diretta*, Elèuthera, Milano 1993
- , *From Urbanization to Cities. Toward a New Politics of Citizenship*, Cassell, New York 1995

- BOSI A. – DERIU M. – PELLEGRINO V. (cur.), *Il dolce avvenire. Esercizi di immaginazione radicale del presente*, Diabasis, Reggio Emilia 2009
- BOURG D., *Hans Jonas e l'ecologia*, in www.liberospirito.org
- BRESSO M., *Per un'economia ecologica*, La Nuova Italia Scientifica, Firenze 1993
- BULKELEY H. – SCHROEDER H., *Beyond State/Non-state Divides: Global Cities and the Governing of Climate Change*, «European Journal of International Relations» XVIII (2011)
- CARTER N., *The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy*, Cambridge University Press, Cambridge 2007
- CASTANÒ E., *Ecologia e potere. Un saggio su Murray Bookchin*, Mimesis, Milano 2011
- CERI P. (cur.), *Ecologia politica*, Feltrinelli, Milano 1987
- CERUTTI F., *Defining Risk, Motivating Responsibility and Rethinking Global Warming*, «Science and Engineering Ethics» XVI, 3 Springer (2010), pp. 489-499
- , *Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale*, Vita e Pensiero, Milano 2010
- CHRISTOFF P., *Ecological Modernisation, Ecological Modernities*, «Environmental Politics» V, 3 (1996), pp. 476-500
- , *Out of Chaos, a Shining Star? Towards a Typology of Green States*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005
- CHRISTOFF P. – ECKERSLEY R. (eds.), *Globalization and Environment*, Rowman & Littlefield, Lanham/Maryland 2013
- CIARAVOLO P., *La lezione della natura nella politica*, Nuova Cultura, Roma 2011
- CONLEY V.A., *Ecopolitics. The environment in poststructuralist thought*, Routledge, London 1997
- CULLICAN C., *I diritti della natura*, Zeitgeist, Prato 2012
- D'ALISA G. – KALLIS G., *A Political Ecology of Maladaptation: Insights from a Gramscian Theory of the State*, «Global Environmental change» XXXVIII (2016), pp. 230-242
- DACLON C.M., *Geopolitica dell'ambiente. Sostenibilità, conflitti e cambiamenti globali*, Franco angeli, Milano 2008
- DAGGER R., *Freedom and Rights*, in *Political Theory and Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006

- DARIER E., *Discourses of the Environment*, Blackwell Publishers Ltd., Malden 1999
- DE JARAMILLO E.H. – ZAMUDIO T., *Bioteconologies e innovaciòn: el compromiso social de la ciencia*, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013
- DE LONGEAUX N., *La nature et la norme. La philosophie politique contemporaine face aux questions ecologiques*, L'Harmattan, Paris 2009
- DELUCIA S., *Ecologismo*, in *Lessico di biopolitica*, Manifesto libri, Roma 2006
- DELUCIA S., *Sviluppo sostenibile*, in *Lessico di biopolitica*, O. Marzocca (cur.), Manifesto libri, Roma 2006
- DOBSON A., *Green Political Thought*, Routledge, London 1995
- , *Representative Democracy and Environment*, in *Democracy and the Environment: Problems and Prospects*, W. Lafferty – J. Meadowcroft (eds.), Cheltenham and Brookfield, Vermont, Edward Elgar 1996
- , *Citizenship and the Environment*, Oxford University Press, Oxford 2003
- , *Citizenship*, in *Political Theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006
- DOBSON A. – ECKERSLEY R. (eds.), *Political Theory and Ecological Challenge*, Cambridge University Press, Cambridge 2006
- DRYZEK J., *La razionalità ecologica*, Otium, Ancona 1989
- , *Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1990
- , *The Politics of the Earth. Environmental Discourses*, Oxford University Press, Oxford 2005
- , *Institutions for the Anthropocene: Governance in a Changing Earth System*, draft liberamente consultabile su internet, 2017
- DRYZEK J. et al., *Green States and Social Movements: Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany, and Norway*, Oxford University Press, Oxford 2003
- DRYZEK J. – PICKEERING J., *The Politics of the Anthropocene*, Oxford University Press, Oxford 2018
- DUIT A. – FEINDT P. – MEADOWCROFT J., *Greening Leviathan: The Rise of the Environmental State?*, «Environmental politics» I (2016)

- ECKERSLEY R., *Green Politics: A Practice in Search of a Theory?*, «Alternatives: perspectives on Society, Technology and Environment» XV, 4 (1988), pp. 52-61
- , *Habermas and Green Political Thought: Two Roads Diverging*, «Theory and Society» XIX, 6, Springer, London (1990), pp. 739-776
- , *Environmentalism and Political Theory. Towards an Ecocentric Approach*, Suny Press excelsior editions, New York 1992
- , *Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle of Inclusion*, IV, 4 (1995), Routledge, London, pp. 169-198
- , *The Discourse Ethic and the Problem of Representing Nature*, «Environmental Politics» VIII, 2 (1999)
- , *Deliberative Democracy of the Affected*, in *Democratic Innovation: Deliberation Representation and Association*, M. Saward (ed.), Routledge, London and New York 2000
- , *Politics*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Malden, Massachusetts 2001
- , *Environmental Pragmatism, Ecocentrism and Deliberative Democracy: Between Problem-solving and Fundamental Critique*, in *Democracy and the Claims of Nature*, B.P. Taylor – B. Minter (eds.), Rowman and Littlefield Publishers Inc., Maryland 2002
- , *Greening the Nation-State*, in *The State and the Global Ecological crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005
- , *The Emergence of Green Theory*, Oxford University Press, Oxford 2006, http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199298334/dunne_chap13.pdf
- , *National Identities, International Roles, and the Legitimation of Climate Leadership: Germany and Norway Compared*, «Environmental politics» I (2016)
- , *Geopolitical Democracy in the Anthropocene*, «Political Studies» LXV (2017)
- ECKERSLEY M. – HART G. – KIPFER S. – LOFTUS A. (eds.), *Gramsci: Space, Nature, Politics*, John Wiley & Sons, Malden USA 2013
- FADINI U., *Il futuro incerto. Soggetti e istituzioni nella metamorfosi del contemporaneo*, ombre corte, Verona, 2013
- FARMAN A., *Re-Enchantment Cosmologies: Mastery and Obsolescence in an Intelligent Universe*, «Anthropological Quarterly» LXXV (2012), pp. 1069-1088

- FEENBERG A., *Teoria critica della tecnologia*, «Capitalismo, natura, socialismo» III (1991)
- FERRY L., *Il nuovo ordine ecologico. L'albero, l'animale, l'uomo*, tr. it. C. Gazzelli e P. Kern, Costa & Nolan, Genova 1994 (1992)
- (tr. inglese a cura di C. Volk) *The New Ecological Order*, University of Chicago Press, Chicago 1995 (1992)
- FIGUEROA R.M. – MILLS C., *Environmental Justice*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Oxford 2001
- FISCHER F. – HAJER M., *Living with Nature. Environmental Politics as Cultural Discourse*, Oxford University Press, Oxford 1999
- FORSYTH T., *Critical Political Ecology*, Routledge, London 2003
- FORSYTH T. et. al., *Who Speaks for the Future of Earth? How Critical Social Science Can Extend the Conversation on the Anthropocene*, «Global Environmental Change» 2015
- FOSTER J.B., *Marx's Ecology*, Monthly Review Press, New York 2000
- ANNE F., *La crisi ecologica viene da lontano. Crisi ecologica e crisi della modernità*, Introduzione a *La nécessité d'une écologie radicale. La pensée à l'épreuve des problèmes environnementaux*, tr. it. P. Coppo, Sang de la Terre, Paris 2015
- FUSARO D., *Hans Jonas*, in www.filosofico.net, 17/02/2003
- GALLEGOS F.R., *Processo costituente ecuadoriano e legittimazione democratica: un contrappunto andino*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, S. Bagni (cur.), Filodiritto, Bologna 2013
- GOLDMAN M., *La Banca mondiale e i movimenti "incivili" di Johannesburg*, «Capitalismo, natura, socialismo» LIII (2003)
- GONZÁLES C., *Sfide e tensioni nello Stato plurinazionale boliviano*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, S. Bagni (cur.), Filodiritto, Bologna 2013
- GOODIN R., *Enfranchising the Earth, and its Alternatives*, «Political Studies» XLIV (1996)
- , *Green Political Theory*, Cambridge Polity Press, Cambridge 1992
- GORGONI G., *Il principio di precauzione e la governance dell'incertezza*, «Governare la paura» (2013), pp. 176-191, consultabile su www.governarelapaura.unibo.it
- GORZ A., *L'ecologia politica tra espertocrazia e autolimitazione*, in Id., *Ecologica*, ed. it. a cura di F. Vitale, Jaca Book, Milano 2009

- , *Ecologica*, ed. it. a cura di Francesco Vitale, Jaca Book, Milano 2009
- GUATTARI F., *Le tre ecologie*, Sonda, Torino 1991 (1989)
- GUDYNAS E., *La ecologia politica del giro biocentrico en la nueva constitución de Ecuador*, «Revista de Estudios Sociales» XXXII (2009), pp. 34-47
- , *Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas: revisión y alternativas en América Latina*, «Desenvolvimento e Meio Ambiente» XIX (2009)
- HAGMANN T., *Confronting the Concept of Environmentally Induced Conflict*, «Peace, Conflict and Development» VI (2005)
- HARDIN G., *Exploring New Ethics for Survival: The Voyage of the Space Ship Beagle*, Viking, New York 1972
- HARVEY D., *Social Justice and the City*, Edward Arnold, London 1973
- HAY C., *From Crisis to Catastrophe? The Ecological Pathologies of the Liberal-democratic State*, «Innovations» IX, 4 (1994)
- HAYWARD T., *Political Theory and Ecological Values*, Polity Press, Cambridge 1998
- , *International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans*, «Journal of Social Philosophy» XL 2009
- HEIBRONER R., *An Inquiry into the Human Prospect*, Norton, New York 1974
- HÖSLE V., *Filosofia della crisi ecologica*, tr. it. P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992 (1991)
- HURRELL A., *The State*, in *Political theory and the Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006
- IRRERA O., *Environmentality and Colonial Biopolitics: Towards a Post-colonial Genealogy of Environmental Subjectivities*, in *Foucault and the History of Our Present*, S. Fuggie – Y. Lanci – M. Tazzioli (eds.), Palgrave Macmillan, London 2015
- JONAS H., *Scienza come esperienza personale. Autobiografia intellettuale*, tr. it. F. Tomasoni, Morcelliana, Brescia 1992 (1987)
- , *Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica*, P. Becchi (cur.), Einaudi, Torino 1999 (1994)
- , *Sull'orlo dell'abisso. Conversazione sui rapporti tra uomo e natura*, P. Becchi (cur.), Einaudi, Torino 2000 (1993)
- , *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, ed. it. a cura di P.P. Portinaro, Biblioteca Einaudi, Torino 2002 (1979)

- KAUL V., *Quando la cultura salva le persone future*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), Rubbettino, Cosenza 2010
- LANZANO C., *Post-strutturalismo ed ecologia. Dalla conferenza Gildersleeve alla political ecology (e oltre)*, in www.accademia.edu, 2010
- LASH S. – SZERSZYNSKI B. – WYNNE B., *Risk, Environment & Modernity. Towards a New Ecology*, Sage, London 1996
- LATOUR B., *Non-siamo mai stati moderni*, Eleuthera, Milano 1995
- , *Politiche della natura*, tr. it. M. Gregorio, Raffaello Cortina 2000 (Parigi 1999)
- LEONARDI EMANUELE, *Il movimento No-Tav in Valle di Susa*, in *Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione*, A. Amendola – L. Bazzicalupi – F. Chicchi – A. Tucci (cur.), Quodlibet, Macerata 2009
- , *Ecological Crisis and Processes of Subjectivation*, «Diapsalmata Rivista di filosofia» X, 4, (2009-2010)
- , *Per una critica della green economy neoliberale. Una lettura foucauldiana della crisi ecologica globale*, «Culture della sostenibilità» V, 9 (I semestre 2012)
- , *Quale ritorno? A quale terra. Note sulla finanziarizzazione del cibo*, «Scienze del Territorio», Firenze University Press, 1 (2013)
- , *Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita*, Ortheses, Napoli-Salerno 2017
- LEONI F. – RONCHI R., *Il fantasma della vita*, in *Filosofia al presente*, M. Adinolfi (cur.), Solaris, Roma 2009
- LEVY Y. – WISSENBURG M. (eds.), *Liberal Democracy and Environmentalism. The End of Environmentalism?*, Routledge, Londra 2001
- LINKLATER A., *Cosmopolitanism*, in *Political Theory and Ecological Challenge*, A. Dobson – R. Eckersley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2006
- LI VIGNI I., *Intervista a Edgar Morin. Il pensiero complesso e l'incertezza del sapere*, Diogene Multimedia, Bologna 2016
- LOFTUS A., *A time for Gramsci*, liberamente consultabile su Internet
- LOVAT T. – CLEWER N. – ELSEY D., *Capitalist Realism, Neoliberalism, and the Basis of Political Alternatives*, «University of Brighton Publications» School of Humanities, (2011)
- LONGATO F., *Filosofie del buen vivir tra passato e futuro*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.) Filodiritto, Bologna 2014

- LOW N. – GLEESON B., *Justice, Society, Nature. An Exploration of Political Ecology*, Routledge, London 1998
- LUCREZI F. – MANCUSO F. (cur.), *Diritto e vita*, Rubbettino, Cosenza 2010
- LUHMANN N., *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna 2001 (1984)
- , *Comunicazione ecologica*, F. Angeli, Milano 1989 (1986)
- LUKE T., *Environmentality as Green Governmentality*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), Blackwell Publishers Ltd, Malden 1999
- , *Neither Sustainable nor Development. Reconsidering Sustainability*, in *Development*, «Sustainable Development» XIII (2005), pp. 228-238, published online 16 August 2005 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com)
- MAESTRI E., *Liberalismo politico e responsabilità ecologica. È concettualmente sostenibile il “green liberalism”?*, «Governare la paura» (2013), pp. 91-121
- MAFFETTONE S., *Il valore della vita. Un'interpretazione filosofica pluralista*, Mondadori, Milano 1998
- MAIRET G., *Nature et souveraineté*, Sciences Po. Les Presses, Paris 2012
- MARCENÒ S., *Better safe than sorry. Ambiente sicuro e biopolitica delle popolazioni*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010
- MARZOCCA O., *La stanchezza di Atlante, crisi dell'universalismo e geofilosofia*, Dedalo, Bari 1994
- , *Ambiente*, in *Lessico di biopolitica*, Id. (cur.), Manifesto Libri, Roma 2006
- (cur.), *Lessico di biopolitica*, Manifesto Libri, Roma 2006
- (cur.), *Governare l'ambiente. La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, Mimesis, Milano, 2010
- , *Il governo dell'ethos. La produzione politica dell'agire economico*, Mimesis, Milano 2011
- , *Democrazia e territorio nell'epoca del liberalismo post-democratico*, «Prisma – Economia Società lavoro» II (2012), pp. 14-27
- , *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, Manifestolibri, Roma 2015
- MEADOWCROFT J., *From Welfare State to Ecstate*, in *The State and the Global Ecological Crisis*, J. Barry – R. Eckersley (eds.), The MIT Press, Cambridge 2005

- MEADOWS DO. – MEADOWS DE. – RANDERS J. – BEHRENS W. III, *I limiti dello sviluppo*, Mondadori, Milano 1972
- MELO-ESCRIBUELA C., *Promoting Ecological Citizenship: Rights, Duties and Political Agency*, ACME Editorial Collective, 2008
- MESSINA G., *Indicatori per una pianificazione ambientale sostenibile. Il caso Campania*, Pitagora editrice (collana dell'Assise), Napoli, 2009
- (cur.), *Una vita in cooperazione. Una guida del tempo e del lavoro ritrovato*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2014
- MILTON K. (ed.), *Environmentalism. The View from Anthropology*, Routledge, Londra 1993
- MINERVINI D., *Governance ambientale e potere delle connessioni sociotecniche. Uno studio di caso*, paper presentato al II Convegno nazionale STS Italia: *Catturare Proteo. Tecnoscienza e società della conoscenza in Europa*, Università di Genova, 19-21 Giugno; disponibile sul sito www.stsitalia.org/papers2008. Pubblicato online su www.stsitalia.org il 30 novembre 2008
- , *Connessioni performative: modernizzazione ecologica e comunità locali*, «Quaderni di sociologia» liberamente consultabile sul web
- MOORE J.W., *Questione agraria e crisi ecologica nella prospettiva della storia-mondo*, «Scienze del territorio» I (2013)
- , *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, ombre corte, Verona 2015
- , (ed. italiana a cura di A. Barbero, E. Leonardi) *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, ombre corte, Verona 2017
- MORIN E., *Il Metodo 2*, Cortina, Milano 2004 (1980)
- , *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, tr. it. M. Corbani, Sperling & Kupfer, Milano 1993
- , *Una politica per l'uomo*, in *Biopolitica. Storia e attualità di un concetto*, A. Cutro (cur.), ombre corte, Verona 2005
- , *Cultura e barbarie europee*, Cortina, Milano 2006 [2005]
- , *Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione*, Cortina, Milano 2015
- MORIN E. – KERN A.B., *Terra-patria*, Cortina, Milano 1994 (1993)
- MORIN J.-F. – ORSINI A. (eds.), *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, Routledge, London 2014

- 'O CONNOR J., *Natural Causes: Essays in Ecological Marxism*, Guilford Press, New York 1998
- , *Ecomarxismo*, tr. it. G. Ricoveri, Datanews, Roma 2000
- OPHULS W., *Leviathan or Oblivion?*, in *Towards a Steady State Economy*, H.E. Daly (ed.), Freeman, Francisco 1973
- , *Ecology and the Politics of Scarcity: A Prologue to a Political Theory of the Steady State*, Freeman, San Francisco 1977
- ORR D. – STUART H., *Leviathan and the Crisis of Ecology* XXXI, «Western Political Quarterly» (1978)
- PATERSON M., *Understanding Global Environmental Politics: Domination, Accumulation and Resistance*, Macmillan, London 2000
- PEET R. – WATTS M. (eds.), *Liberation Ecologies*, Routledge, London 2004
- PEET R. – ROBBINS P. – WATTS M. (eds.), *Global Political Ecology*, Routledge, London 2010
- PELEGRINO G. – DI PAOLA M., *Nell'Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, DeriveApprodi, Roma 2018
- PELLIZZONI L., *Fabbricare la natura. Crisi ecologica, critica sociale e governamentalità*, in *Governare l'ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, O. Marzocca (cur.), Mimesis, Milano 2010
- (cur.), *Conflitti ambientali. Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche*, Il Mulino, Bologna 2011
- , *Natura, buen vivir e razionalità neoliberale*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, S. Baldin – M. Zago (cur.), Filodiritto, Bologna 2014
- , *Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature (Theory, Technology and Society)*, Routledge, London/ New York 2015
- , *I rischi della resilienza*, in A. Mela – S. Mugnano – D. Olori (cur.), *Territori vulnerabili. Verso una nuova sociologia dei disastri italiana*, Franco Angeli, Milano 2017
- POGGIO P.P., *Postfordismo e sviluppo sostenibile*, in www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.aspx?id_articolo=2&tipo_articolo=d_saggi&id=218,
- PHILIPPOPOULOS- MIHALOPOULOS A., *Law and Ecology*, Routledge, London 2011
- PROULX S., *Bateson et une nouvelle idée du politique*, in *Bateson: premier état d'un héritage*, Y. WINKIN (cur.), Colloque de Cerisy, Seuil, Paris 1988

- PONTARA G., *Etica e generazioni future. Una introduzione critica ai problemi*, Laterza, Roma-Bari 1995
- RADCLIFFE J., *Green Politics: Dictatorship or Democracy?* St. Martin's Press, New York 2000
- REDCLIFFE M. – BENTON T. (eds.), *Social Theory and Global Environment*, Routledge, Londra 1994
- RESTA C., *Dieci tesi di geofilosofia*, in *Appartenenza e località: l'uomo e il territorio*, L. Bonesio (cur.), SEB, Milano, 1996
- RICOVERI G. (cur.), *Capitalismo, natura, socialismo*, Jaca Book, Milano 2006
- ROBBINS P., *Political Ecology: A Critical Introduction*, Wiley, UK 2012
- RUTHERFORD P., *Ecological Modernization and Environmental Risk*, in *Discourses of the Environment*, E. Darier (ed.), Blackwell Publishers, Malden 1999
- SACHS W., *Le ombre dello sviluppo*, «Capitalismo, natura socialismo» VII (1993)
- , *Planet Dialectics. Explorations in Environment and Development*, Zed Books, London 1999
- , *Ambiente*, in *Dizionario dello sviluppo*, W. Sachs – A. Tarozzi (cur.), Gruppo Abele ed., Torino 2004
- , *Strategie di movimento. I conflitti ambientali dopo Rio 1992*, in *Capitalismo, natura, socialismo*, G. Ricoveri (cur.), Jaca Book, Milano 2006
- SACHS W. – SANTARIUS T. (cur.), *Per un futuro equo. Conflitti sulle risorse e giustizia globale*, tr. di P. Olivieri, Feltrinelli, Milano 2007
- SCHOEFS V., *Hans Jonas: Ecologie et democratie*, L'Hammartan, Paris 2009
- SCHUMACHER E.F., *Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1992 (1973)
- SERRES M., *The Natural Contract*, The University of Michigan Press, 1995 (1990)
- SCHIBEL K.-L., *L'ecologia sociale di Murray Bookchin*, in *L'Altrorovento. Il comunismo eretico e pensiero critico*, vol. III, *Il capitalismo americano e i suoi critici*, P.P. Poggio (cur.), Jaca Book, Milano 2013, pp. 489-506
- SHEARMAN D. – SMITH W.J., *The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy*, Praeger, Westport 2007

- SHEPARD P. – MCKINLEY D. (eds.), *The Subversive Science*, Houghton Mifflin Co., Boston 1969
- SHIVA V., *La democrazia vivente della Terra*, «CNS Ecologia Politica» I-II (gennaio-luglio 2003)
- , *Fare pace con la Terra*, Feltrinelli, Milano 2012
- , *Verde sarà il colore del denaro o della vita? Guerre di paradigma e Green Economy*, «Scienze del territorio» I, Firenze University Press (2013), pp. 107-117
- SHRADER F.K., *Risk and Rationality. Philosophical Foundation for Populist Reforms*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1991
- SIRIMARCO M., *Ecosistema, diritto e ambiente*, in *L'uomo programmato*, T. Serra (cur.), Giappichelli, Torino 2003
- , *Ambiente ed etica pubblica: un nuovo rapporto tra diritto, politica e scienza nella società*, in *Il cielo stellato sopra di me*, F. Ricci (cur.), Aracne, Roma 2007
- , *Società del rischio, biotecnologie, principio di precauzione*, in *Il cielo stellato sopra di me. Percorsi di etica pubblica*, F. Ricci (cur.), Aracne, Roma 2007
- , *Ecologia e diritto. Ambientalismo ed ecologismi giuridici*, in *Il sabato di Monte Compatri*, T. Serra (cur.), Nuova cultura, Roma 2010
- , *Percorsi di Filosofia della crisi ecologica*, Nuova cultura, Roma 2012
- SMITH M., *Against Ecological Sovereignty, Ethics, Biopolitics, and Saving the Natural World*, University of Minnesota Press, London 2011
- STODDART M.C.J., *The Gramsci-Foucault Nexus and Environmental Sociology*, «Alternate Routes» XXI (2015)
- STONE C., *Should Trees Have Standings? And Other Essays on Law, Morals and the Environment*, Oceania Publications 1996
- TALLACCHINI M., *Società e natura: comunicazione o incomunicabilità?*, «Sociologia del diritto» XVII, 3 (1990), pp. 35-49
- , *Politica, economia, diritto: la sfida ecologica*, in *Politica, economia, diritto: la sfida ecologica*, «Sociologia del diritto» II, Franco Angeli, Monza (1992)
- , *Earth Summit 92*, «Sociologia del diritto» XIX, 3 (1992), pp. 155-166, p. 157.
- , *Sovranità ed ecofilosofie*, «Archivio Giuridico» II/III, Mucchi Editore, Modena (1995)

- , *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1996
- , *Etiche della Terra*, Vita e Pensiero, Milano 1998
- , *Lo Stato epistemico. La regolazione giuridica della scienza*, in *Etica della ricerca biologica*, C.M. Mazzoni (cur.), Fondazione Carlo Marchi – Quaderni, 9, 2000
- , *Scienza e governance*, Università Magna Grecia di Catanzaro 25-27 marzo 2010
- , *Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science and Law*, «Toxicology and Applied Pharmacology» CCVII (2005)
- , *Ambiente e partecipazione*, in *Etica pubblica ed ecologia*, G.L. Brena (cur.), Messaggero, Padova 2005
- , *Diritto e scienza*, in *Luoghi della filosofia del diritto. Idee, strutture, mutamenti*, B. Montanari (cur.), Giappichelli, Torino 2009
- , *Politiche della scienza contemporanea: Le origini*, in *Trattato di biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto*, S. Rodotà – M. Tallacchini (cur.), Giuffrè, Milano 2010
- , *Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi*, «Rivista di diritto alimentare» VI 1 (2012), pp. 1-19 (consultabile on line in www.rivistadirittoalimentare.it)
- TAVOLARO S., *Sociabilidade e construação de identidade entre Antropocêntricos e ecocêntricos*, «Ambiente e Sociedade» VI-VII (2000), Sao Paulo Brasile, pp. 63-85, versione on line dal sito www.scielo.br
- TOLEDO V., libero intervento su «Capitalismo, natura, socialismo» VI (1993)
- VILLANI T., *Ecologia politica*, Manifesto libri, Roma 2013
- VIOLA F., *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto. Lezioni di filosofia del diritto. Anno accademico 1993-94*, pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e società, Università di Palermo
- , *Stato, vincoli, natura*, in *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Atti del XIX Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, (Trento, 29-30 settembre 1994), M. Basciu (cur.), «Quaderni della Rivista internazionale di filosofia del diritto», Giuffrè, Milano 1996, pp. 129-130
- , *Dalla natura ai diritti, i luoghi dell'etica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 1997

- , *La protezione dell'essere umano: valori e diritti fondamentali dell'uomo come abitante e co-abitante nel mondo*, in *Diritto e vita*, F. Lucrezi – F. Mancuso (cur.), Rubbettino, Cosenza 2010
- WALKER J. – COOPER M., *Genealogies of Resilience: From Systems Ecology to the Political Economy of Crisis Adaptation*, XLII «Security Dialogue» 2011
- WENZ P., *Environmental Justice*, SUNY Press, Buffalo 1988
- WHYNNNE B., *Uncertainty and Environmental Learning: Reconceiving Science and Policy in the Preventative Paradigm*, «Global Environmental Change» (1992)

Storia e filosofia dell'ecologia e dell'ambiente

- AA.VV., *Defending the Earth. A Debate between Murray Bookchin and Dave Foreman*, Black Rose Books, Montreal/New York 1991
- ALIER J.M., *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, Jaca Book, Milano 2009
- ANKER P., *Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1895-1945*, Harvard University Press 2001
- BARTOLOMMEI S., *Etica e natura*, Laterza, Bari 1995
- , *Etica e ambiente. Il rapporto uomo-natura nella filosofia morale di lingua inglese*, Guerini Scientifica, Milano 1999
- , *Sul valore morale del principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, in www.zadig.it, del 25/09/2002
- BATTAGLIA L., *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Carocci, Roma 2011
- BERRY T., *The Great Work: Our Way Into the Future*, Bell Tower, New York 1999
- BOOKCHIN M., *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*, AK Press, Oakland 2005 (Palo Alto 1982), ed. it. *L'ecologia della libertà*, A. Bertolo e R. Di Leo (cur.), Eleuthera, Milano 1984
- BOULDING K.E., *Human Values on the Spaceship Earth*, National Council of Churches, New York 1966
- CACCIARI P., *Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità*, Intra Moeonia, Napoli 2006
- CALLENBACH E., *Ecotopia*, Mazzotta, Milano 1979
- D'ALISA G. – DE MARIA F. – KALLIS G. (eds.), *Degrowth. A Vocabulary for a New Era*, Routledge, New York 2015

- DALLA CASA G., *La persona nell'ecologia profonda*, in *La persona nelle filosofie dell'ambiente*, A. Poli (cur.), Limina Mentis, Villasanta (MB) 2012
- DANOWSKY D. – DE CASTRO E.V., *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, Nottetempo, Milano 2017
- DELÉAGE J.-P., *Storia dell'ecologia. Una scienza dell'uomo e della natura*, CUEN, Napoli 1994
- DELLA VALENTINA G., *Storia dell'ambientalismo in Italia. Dall'Unità ai nostri giorni*, Mondadori, Milano 2010
- DEVALL B. – SESSIONS G., *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*, Peregrine Smith Books, Salt Lake City 1985
- DRYZEK J., *Green Reason: Communicative Ethics for the Biosphere*, «Environmental Ethics» XII, 3 (1990), pp. 195-210
- DUQUE F., *Abitare la terra. Ambiente, Umanesimo, città*, Moretti e Vitali, Bergamo 2007
- GABOR D. – COLOMBO U., *Oltre l'età dello spreco*, Mondadori, Milano 1976
- GILLESPIE A., *International Environmental Law, Policy, and Ethics*, Oxford University Press, Oxford 2014
- GIOVANNINI F. (cur.), *Le culture dei Verdi. Un'analisi critica del pensiero ecologista*, Dedalo, Bari 1987
- GIUNTA I., *Food Sovereignty in Ecuador: Peasant Struggles and the Challenge of Institutionalization*, «The Journal of Peasant Studies» VI (2014)
- GUDYNAS E., *Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo*, «ALAI, America Latina en movimiento» CDLXII (2011)
- , *Buen Vivir*, in *Degrowth. A Vocabulary for a New Era*, G. D'Alisa – F. De Maria – G. Kallis (eds.), Routledge, New York 2015
- HARGROVE E., *Foundations of Environmental Ethics*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1989
- IOVINO S., *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società*, Carocci, Roma 2004
- JAMIESON D. (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy*, Blackwell, Blackwell publishers, Malden Massachusetts 2001
- JOHNSON C., *Dizionario della nuova ecologia. Le parole chiave della filosofia ambientalista*, Mondadori, Milano 1994 (1991)
- LA CECLA F., *Le tre ecologie più una: la Pornoecologia*, in F. Guattari, *Le tre ecologie*, tr. it. R. D'Este, Sonda, Torino 1991 (1989)
- LANGER A., *Non per il potere*, Chiarelettere Instant Book, Milano 2012

- LATOUCHE S., *La scommessa della decrescita*, Serie Bianca Feltrinelli, Milano 2009
- , *Breve Trattato sulla Decrescita serena*, Bollati Boringhieri, Torino 2008 (2007)
- , *Decrescita*, in *Il dolce avvenire. Esercizi di immaginazione radicale del presente*,
- A. Bosi – M. Deriu – V. Pellegrino (cur.), Diabasis, Reggio Emilia 2009
- LEGA PER L'AMBIENTE, *Pensare globalmente agire localmente*, in *Antologia Verde. Letture scientifiche, filosofiche e letterarie per una coscienza ecologica*, G.Orunesu – L. Passi – E. Tiezzi (cur.), Giunti Marzocco, Firenze 1987
- LEOPOLD A., *Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, Oxford 1968 (1949)
- MATHEWS F., *Deep Ecology*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell publishers, Malden 2001
- MORIN E., *Il paradigma perduto. Che cos'è la natura umana?*, Bompiani, Milano 1974
- , *Il pensiero ecologico* (1980), Hopefulmonster, Firenze 1988
- MORTON T., *Hyperobjects*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2013
- NAESS A., *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, «Inquiry» XVI (1973)
- , *Ecology, Community and lifestyle*, Cambridge University Press, Cambridge 1989
- NASH FRAZIER R., *The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics*, The University of Wisconsin Press, Madison 1989
- NEBBIA G., *La contestazione ecologica. Storia, cronache e narrazioni*, Pitagora, Napoli 2015
- NORDHAUS T. – SHELLENBERGER M., *Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility*, Houghton Mifflin, New York 2007
- NORTON B., *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in *Valori selvaggi. L'etica ambientale nella filosofia americana e australiana*, R. Peverelli (cur.), Medusa, Milano 2005
- 'O CONNOR J., *Capitalism Nature, Socialism: A Theoretical Introduction*, «Capitalism, Nature, Socialism» II (1988)
- PACCINO D., *L'imbroglione ecologico*, Einaudi, Torino 1972
- PAGANO P., *Filosofia ambientale*, Mattioli 1885, Fidenza (PR) 2006

- PASSMORE J.A., *Man's Responsibility for Nature – Ecological Problems and Western Traditions*, Duckworth, London 1974, tr. it. M. D'Alessandro, *La nostra responsabilità per la natura*, Feltrinelli, Milano 1986
- PEZZANO G., *L'antropologia filosofica e le sfide dell'ambientalismo: tra persona e impersonale*, in *La persona nelle filosofie dell'ambiente*, A. Poli (cur.), Limina Mentis, Villasanta (MB) 2012
- POLI A. (cur.), *La persona nelle filosofie dell'ambiente*, Limina Mentis, Villasanta (MB), 2012
- REGAN T., *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990 (1983)
- ROBERTI S., *La responsabilità come principio cardine dell'etica ambientale*, in *Etica dell'ambiente. Voci e prospettive*, M. Andreozzi (cur.), Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2102
- ROUTLEY R. – ROUTLEY V., *Human Chauvinism and Environmental Ethics*, in *Environmental Philosophy*, D. Mannison – M. McRobbie – R. Routley (eds.), Australian National University, Canberra 1980
- RUSSO A. – SILVESTRINI G. (cur.), *La cultura dei Verdi*, Franco Angeli, Milano 1987
- RUSSO N., *Filosofia ed ecologia. Idee sulla scienza e sulla prassi ecologiche*, Guida, Napoli 2000
- SALE K., *Le regioni della natura. La proposta bioregionalista*, tr. it. T. Spazzali, Eleuthera, Milano 1991
- SHRADER F.K., *Ecology*, in *A Companion to Environmental Philosophy*, D. Jamieson (ed.), Blackwell, Oxford 2001
- SINGER P., *Liberazione animale*, L.A.V., Roma 1987 (1975)
- TALLACCHINI M., *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita e pensiero, Milano 1998
- TARIZZO D., *La vita, un'invenzione recente*, Laterza, Roma-Bari 2010
- WHITE JR. L.T., *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, «Science» 155 (1967), pp. 1202-1207, tr. it. *Le radici storico-culturali della nostra crisi ecologica*, «Il Mulino» 226 (1973), pp. 251-263

Sitografia

- <http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/>
(Manifesto accelerazionista)
- www.cepal.org/en/escazuagreement
(Regional Agreement on Access to information, Public participation and justice in environmental matter in Latin America and the Caribbean)
- https://it.blastingnews.com/economia/2019/07/afcfta-nasce-in-africa-il-mercato-comune-piu-grande-del-mondo-002944417.html?fbclid=Iwar0bs1j_ebhny_5rlgcckpshmjja6qvasddclknbpcegxxhkzwe998j-kgerqs
(Afcfta – Trattato di Libero commercio continentale africano)
- www.benelex.ed.ac.uk/
(Benelex project Scozia)
- <https://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmental-lawgovernance/benelex>
(Benelex project Scozia)
- <https://www.earthsystemgovernance.org/about-the-project/>
(Earth System Governance Project)
- www.greenreport.it
- www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/gifford-assembled.pdf
(Dalle Gifford Lectures di Bruno Latour)
- www.osservatoriodiritti.it
- <http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf>
(VII Programma di azione ambientale dell'Unione Europea)
- <https://sustainabledevelopment.un.org>
(Programma ONU “Harmony with nature”)
- <https://undocs.org/en/A/72/L.51>
(Risoluzione ONU del 7 maggio 2018 per un Accordo globale sull'Ambiente)
- www.rivistadirittoalimentare.it
- www.sinistrainrete.info
- <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27070/SGGaps.pdf?sequence=3&isAllowed=y->

INDICE DEI NOMI

- Agamben G., 70
 Agrawal A., 24, 155, 285, 294, 314
 Alier J.M., 23, 26, 108, 115, 125, 157, 183, 235, 286, 314
 Amendola A., 314
 Amirante D., 85, 91-94, 165, 212
 Anderson T.L., 111, 208, 210
 Andreucci D., 261
 Anguelovski I., 23, 114
 Anker P., 158
 Anne F., 141
 Apel K.O., 69
 Archibugi D., 189, 217, 225
 Arendt H., 20, 67, 89-90, 164, 256
 Aristotele, 69, 74, 206
 Asara V., 285
 Avallone G., 33, 281, 290
 Azzariti G., 286, 289

 Baber W., 21, 143, 189, 273
 Bachelard G., 37
 Bäckstrand K., 299
 Bagni S., 10, 205-206, 233-235, 249-250, 254, 259-260, 262-264, 287, 311-312
 Baldassari M., 234, 249
 Baldin S., 15, 24, 204-206, 233, 235, 248-250, 252, 257-258, 261-262, 266, 283, 296, 301, 310-312, 314, 318
 Barca S., 23
 Barcellona P., 264, 282
 Barlett R.V., 21, 143, 189, 273
 Barry J., 21, 50, 123, 128, 130, 132, 134, 146-147, 163, 165, 167-168, 170-174, 176-177, 184-185, 188, 198, 202, 208, 231, 233, 259, 292, 300, 307
 Bartolommei S., 24, 41-42, 67, 84, 87-89
 Bateson G., 37, 50-51, 166
 Battaglia L., 129, 184, 305
 Bauman Z., 172
 Bazzicalupo L., 46, 142, 159, 284, 314
 Beck U., 22, 28-29, 31, 38, 40, 43, 61-63, 107, 133-136, 138, 172, 188-189, 305, 307, 318
 Beetham D., 189, 217, 225
 Behrens W. III, 65
 Benton T., 317
 Berkes F., 247
 Berlin I., 137
 Berry T., 237-238
 Bevir M., 229, 271, 275
 Biermann F., 200, 224
 Bisogni G., 254
 Bobbio N., 208-209, 216, 232
 Bollier D., 191, 292
 Bologna G., 268
 Bonanate L., 188, 310
 Bookchin M., 16, 21, 24, 115, 121, 157, 318

- Bosi A., 112
 Bosselmann K., 117, 150, 165, 202, 210-211, 214, 252, 315
 Boulding K.E., 67
 Bourg D., 20, 44, 81, 117, 166
 Boyle A., 208, 210
 Brande U., 111
 Bratspies R., 103, 106, 288
 Braudel F., 280-281
 Bresso M., 110
 Brunnée J., 187
 Bruno A.S., 60, 145, 168, 257-258, 264, 285
 Bryant R., 292
 Bulkeley H., 292
 Bull H., 128, 168

 Cadelo E., 35, 37, 41, 47, 65
 Cafagno M., 98
 Callenbach E., 319
 Capra F., 45, 48, 50, 52, 56, 209, 287, 316
 Caravita B., 215
 Carducci M., 8-10, 250, 259, 297, 301, 311
 Carruthers D., 28, 259
 Carter N., 122, 127, 132
 Cassano F., 316
 Cassetti L., 258, 264
 Castanò E., 157-158, 257
 Castoriadis C., 21, 25, 285
 Castree N., 57
 Catania A., 95, 118, 124
 Cavaliere A., 139
 Cecchetti M., 166, 172
 Certomà C., 209, 276, 285
 Cerutti F., 40, 89, 218, 225-226, 265, 277, 295, 317
 Chicchi F., 314

 Christoff P., 101-102, 104, 130-131, 137, 173, 187, 194, 196, 316
 Ciccarelli S., 233
 Cipolotti G.B., 98
 Clewer N., 229, 274
 Colding J., 247
 Colombo U., 96
 Commoner B., 16, 50, 55
 Conley V.A., 50, 91, 276
 Conti L., 7, 295
 Cooper M., 277
 Cordini G., 87, 173, 209-210, 214, 235, 247-249
 Costa P., 286
 Crespy A., 299-300
 Cronin B., 181, 186
 Crouch C., 275
 Cubillo-Guevara A.P., 264, 266-267
 Cullet P., 288
 Cullican C., 28, 208, 210, 237-239, 251

 D'Alisa G., 23, 57, 114, 205, 249, 251, 260, 278, 284
 Daclon C.M., 278
 Dagger R., 236
 Danowsky D., 221, 241, 318
 Darier E., 91, 101, 111, 155, 158, 309
 De Castro E.V., 221, 241, 318
 De Geus M., 21, 136-137, 148
 De Leonardis F., 84-85
 De Longeaux N., 18-19, 74
 De Lucia S., 102, 109, 237, 255
 De Maria F., 23, 57, 114, 205, 249, 251, 260, 284
 De Sadeeler N., 86, 117

- De Sena P., 214, 277
 De Sousa Santos B., 231
 Deléage J.-P., 16, 50
 Deleuze G., 223
 Dell'Anno P., 16, 58, 85, 93-95, 104, 165, 170, 173, 209, 212, 235, 245
 Della Valentina G., 16, 40, 64
 Deriu M., 112
 Di Paola M., 218-221, 230, 241, 269, 296
 Diamond J., 39
 Dobson A., 20, 23, 117, 119, 121-123, 126, 130, 136, 142, 153-154, 162, 175, 184, 190, 192, 233, 236
 Doherty B., 21, 136-137, 148
 Donolo C., 13
 Douclois D., 21
 Dryzek J., 21-22, 44, 62, 106, 110, 117, 119, 122, 124, 126-128, 130-133, 137-141, 143-147, 149-155, 160-163, 167-168, 171-172, 174-175, 179, 182-183, 186, 188-189, 192, 197-198, 269-275, 282, 299-300, 317
 Duit A., 176, 180
 Ebbesson J., 23, 185, 187, 196, 203, 255, 288, 295
 Eckersley R., 21-22, 42-44, 64, 66, 101-102, 104, 117, 119-124, 126-133, 135-155, 160-194, 196-198, 202, 208, 219-221, 229, 231, 236, 240, 244-245, 259, 270, 272-275, 292, 300, 305-306, 316
 Ekers M., 284
 Elsey D., 229, 274
 Escobar A., 155, 205, 285, 316
 Esposito M., 313
 Farman A., 224
 Feindt P.H., 176, 180
 Feola M., 203
 Ferrajoli L., 95, 168, 188, 208, 227, 286, 297, 300
 Ferrarese M.R., 27, 118, 136, 253
 Ferraresi G., 24, 313
 Ferry L., 81, 159, 237, 242-244
 Figueroa R.M., 23
 Floridia A., 27, 166, 275
 Folke C., 247
 Fonderico F., 98, 203
 Forsyth T., 56, 58, 164, 198, 274, 277-278, 309
 Foster J.B., 124, 168, 279
 Fotopoulos T., 25
 Foucault M., 155-158, 173, 276, 285, 291, 313
 Fracchia F., 58, 209, 245
 Fraser N., 12
 Fukuyama F., 232
 Funtowicz S., 17, 57-59, 61, 89
 Fusaro D., 78-79
 Gabor D., 96
 Galgano F., 233-234
 Galimberti U., 38, 315
 Gallegos F.R., 259-260
 Galli C., 68, 79, 88, 257, 289
 Galli R., 213
 Gallino L., 30, 281
 García-Álvarez S., 264, 266-267
 Garver G., 129, 233, 239, 252-253, 298, 316

- Georgescu-Roegen N.G., 109,
 305-306
 Giacomini G., 17
 Giannini M.S., 211
 Giddens A., 28, 38, 61-62, 133-
 134, 136, 138, 315
 Gilbert J., 286
 Gillespie A., 16, 27, 42, 69, 96,
 119, 244, 246
 Giunta I., 62, 262
 Gleeson B., 23, 185
 Goldman M., 278
 Goldsmith J., 179
 Gonzàles C., 259
 Goodin R., 130, 142, 154
 Gorgoni G., 72, 83
 Gorz A., 16, 20, 24, 91, 109,
 112, 282, 305
 Gough J., 173
 Gramsci A., 44, 181, 185, 265,
 276, 284, 291, 296
 Grozio U., 206
 Guattari F., 223, 285, 309
 Gudynas E., 29, 192, 205, 249,
 251, 260

 Habermas J., 20, 27, 43-44, 46,
 75, 134-135, 138-143, 149-150,
 158, 160, 175, 179, 189, 256,
 277, 307
 Haeckel E., 48, 51
 Hagmann T., 290
 Hajer M.A., 131
 Hansen A.D., 275, 299
 Hardin G., 67, 221-222
 Hardt M., 316
 Hargrove E., 42
 Harré R., 57
 Hart H.L.A., 216, 253, 284, 315

 Harvey D., 19, 106
 Hay C., 182-183
 Hayek F., 134, 233
 Hayward T., 23, 159-160, 202,
 211, 229-230, 296, 317
 Heidegger M., 64, 67, 69-70
 Heisenberg W.K., 49, 56, 303
 Held D., 189, 298
 Hespanha A.M., 135
 Hidalgo-Capitán A.L., 264,
 266-267
 Hillman J., 258
 Hiskes R., 215, 255
 Hobbes T., 44, 48, 67, 175-176,
 221, 243
 Holder J., 298
 Hunold C., 171-172, 198, 300
 Hurrell A., 175

 Illich I., 91, 109, 112, 305
 Iovino S., 24, 40, 42, 90, 307
 Irrera O., 285
 Irti N., 38, 121, 244
 Izzo F., 296

 Jackson T., 104-105, 112, 169,
 173
 Jamieson D., 23, 54, 119-120,
 122-123, 136, 147
 Jasanoff S., 22, 58, 61
 Johnson C., 51, 53
 Jonas H., 17, 29, 31, 39, 42,
 61-64, 67-82, 86, 88-89, 119,
 222, 304

 Kallis G., 23, 57, 114, 205, 249,
 251, 260, 278, 284-285
 Kaul V., 215
 Kelsen H., 143, 164

- Kern A.B., 25, 37, 62, 188, 199
Kipfer S., 284
Klein N., 33, 268, 296
Koyré A., 39, 45
Kuhn T.S., 47, 57
Kysar D., 86, 149, 164-165, 181
- La Cecla F., 309
Laclau E., 234, 265-266
Lafferty W.M., 21, 26, 142, 149, 154, 161
Laitos J.G., 208, 255
Landkammer J., 79
Lanzano C., 276
Lash S., 28, 38, 62, 133
Latouche S., 25, 27, 91, 106, 109, 111-114, 176, 204-205
Latour B., 16, 45, 58, 60, 117, 145, 154-155, 257, 285
Latta P.A., 192
Lawrence K., 292
Layard A., 298
Leal D., 111
Leonardi E., 19, 30, 111, 183, 280-284, 295
Leoni F., 158
Leopold A., 42, 90, 308
Lettera F., 129
Li Vigni I., 47, 50
Lo Giudice A., 294
Loftus A., 276, 284
Longato F., 249
Lovat T., 229, 274
Low N., 23, 185
Lucarelli A., 287, 298, 300
Lucrezi F., 73, 76, 80, 215, 232, 317
Luhmann N., 63, 110-111, 141
Luke T., 101, 155, 158, 309
- Luzzati T., 8
Lyotard J.-F., 59
- Maddalena P., 129
Maestri E., 26, 83
Magnaghi A., 24-25, 113-114, 125, 258, 287, 291
Mairet G., 44, 297
Maldonado T., 26, 267
Mancarella M., 39, 42, 63, 66, 99, 101, 119, 210, 215-216, 218, 225
Mancuso F., 73, 76, 80, 147, 215, 232, 317
Manfredi G., 289
Mansbridge J., 46, 191, 271, 299
Marcenò S., 28, 247, 278, 312
Marella M.R., 254
Marx K., 124, 126, 168, 279
Marzocca O., 22, 24, 28, 30, 33, 60, 102-103, 108-109, 112, 137, 156, 158-159, 164, 173, 209, 233, 247, 258, 278, 284, 286-287, 291, 298, 312-314
Mason M., 189, 231
Mattei U., 45, 209, 254, 287
Maturana H., 52
McKinley D., 49, 53, 55, 303
Meadowcroft W., 142, 149, 154, 161, 174, 176, 180
Meadows D.H., 65
Meadows D.L., 65
Medina-Carranco N., 264, 266-267
Melegari D., 234, 249
Melo-Escrihuela C., 192
Messina S., 7
Messina G., 99

- Mezzadra S., 284
Micciarelli G., 254
Mills C., 23
Minervini D., 160, 291
Mitchell R.E., 231
Monteduro M., 93, 123, 243, 246-247, 251
Montini M., 170, 253, 267
Moore J., 28, 30, 33, 168, 184, 279-283, 290, 314, 316-317
Morgera E., 96, 104
Morin E., 16, 25, 37-38, 47, 50, 52, 59, 62, 64, 111, 163, 188, 199, 204, 301
Morin J.-F., 276
Moroni A., 37, 41, 47
Mortati C., 268
Morton T., 220
Moscovici S., 176
Mouffe C., 265-266, 299-300
Mushkat R., 318

Naess A., 21, 43, 115, 232
Nash F.R., 141
Nebbia G., 16, 40
Negri A., 316
Nespor S., 91, 100, 187, 202, 259, 286-287, 289
Niemeyer S., 300
Niglia G., 9
Nollkaemper A., 185, 196, 295
Nordhaus T., 223
Norton B., 26, 143-144, 150, 162, 222
Nussbaum M., 28, 137, 149-150, 249
Nye J., 228
Nyers P., 296, 298

'O Connor J., 107, 182, 279, 283, 306
Odum E.P., 11, 16, 157
Odum H.T., 11, 16, 157
OECD, 290
Okowa P., 23, 185, 187, 196, 203, 255, 288, 295
Ophuls W., 172, 221-222
Orsini A., 276
Ostrom E., 123, 240, 254, 269, 273

Paccino D., 66
Pagano P., 22, 143
Palombella G., 118, 265
Palumbo A., 46, 229, 271, 275, 289
Pandolfi A., 44-45, 157, 316
Pannarale L., 22
Papa M., 227
Parola G., 7, 9, 128, 141, 167, 189, 203, 208-209, 253, 293
Passmore J.A., 39
Patrick G.H., 210
Peet R., 276
Pegoraro L., 15
Pellegrino G., 112, 218-221, 230, 241, 269, 296
Pellizzoni L., 29-30, 60, 87, 145, 156, 164, 206, 209, 223, 261, 277, 283, 313-314
Percival R.V., 30, 91, 239, 265
Peters R.H., 54
Pezzano G., 315
Philippopoulos-Mihalopoulos A., 298
Phillips A., 141
Pickeering J., 270

- Pickering J., 299
 Picozza E., 16, 58, 94, 104, 170, 173, 209, 212, 235, 245
 Pieroni O., 24, 287
 Pietropaoli S., 169
 Pisanò A., 16, 119, 209, 216, 232, 236, 239, 242-243, 246
 Pitea C., 14-15, 168, 189, 198, 202-203, 208, 231, 253, 293, 311
 Poggio P.P., 283-284, 314
 Poli A., 39, 48, 136, 175, 270, 315
 Pomarici U., 192, 214, 277
 Pontara G., 215
 Posner E., 179
 Postiglione A., 197, 210, 212, 227
 Poustie M., 203
 Pozzo B., 104-105, 228, 265
 Preterossi G., 168-169, 192, 265, 277, 315, 318
 Prigogine I., 50, 240
 Profumi E., 285
 Proulx S., 166
 Pulcini E., 41, 68, 89, 316
 Pullano T., 298

 Radhuber I.M., 261
 Ravetz J.R., 17, 57, 59
 Rawls J., 20, 243-244
 Rees W., 98
 Regan T., 129, 240
 Regier H., 54
 Rein M., 12
 Ricoveri G., 109, 283, 306
 Robbins P., 23, 91, 115, 276
 Rockström J., 35, 223, 251-252
 Rodotà S., 59, 82, 242, 245, 255

 Ronchi R., 158
 Rosanvallon P., 315, 319
 Rota R., 104
 Routley R., 38
 Routley V., 38
 Russo N., 158
 Russo E., 95
 Rutherford, 102, 111, 155

 Sachs W., 107, 109, 111, 275
 Sagoff M., 86, 111
 Sale K., 114, 125
 Santarius T., 107
 Sassen S., 33, 167-169, 290-291
 Savaresi A., 96, 104
 Scarpaci J., 263
 Schiera P., 272
 Schlosberg D., 28, 259, 299
 Schmitt C., 67, 119, 297
 Schoefs V., 76, 79-80
 Schön D., 12
 Schroeder H., 292
 Schumacher E.F., 126, 130
 Schumpeter J., 134
 Scillitani L., 207
 Serres M., 45, 50, 175, 243
 Severino E., 38, 282
 Shearman D., 221
 Shellenberger M., 223
 Shepard P.S., 49, 53, 303
 Shiva V., 21, 103, 107, 184, 205, 288, 312
 Shrader F.K., 54-55, 57
 Sindico F., 289
 Singer P., 129, 143
 Skillington T., 286
 Smith M., 62, 91, 135, 198, 221, 260

- Somaini E., 235
 Sordini M., 13
 Sovacool B.K., 263
 Stengers I., 50, 240
 Stevenson H., 198
 Stoddart M.C.J., 276
 Stone C., 235-238, 245, 311
 Strand R., 58-59, 61, 89
 Stuart H., 20

 Taiyab N., 227
 Tallacchini M.C., 18-20, 24, 39-41, 45, 53-54, 57-61, 66, 83, 86-90, 97, 99, 110, 129, 165, 176, 217, 232-233, 235-236, 238, 241-242, 244-245, 254-256, 289, 303, 307, 314
 Tansley A.G., 52
 Tarantino A., 215-216
 Tarizzo D., 158, 257, 266
 Tavolaro B.F., 64, 148
 Tedesco F.M., 204, 318
 Teubner G., 141
 Tiezzi E., 16, 50, 53, 87, 126
 Troncarelli B., 48, 110-111, 295
 Tsioumani E., 292
 Tucci A., 46, 95, 169, 247, 254, 277, 314, 318
 Tunesi S., 79

 UNEP, 94, 96, 103, 105-106, 112, 195-196, 227-228, 232, 247, 295
 UNFCCC, 195, 272
 Ungaro D., 20, 29, 43, 63, 88, 135, 217-218

 Vaccaro S., 229, 271, 275, 289, 313
 Varela F., 52
 Vatiéro M., 9
 Vernadskij V., 35
 Viola F., 49, 53, 73, 76, 80, 152, 176, 231, 244, 246, 317
 Voigt C., 93, 103, 106, 129, 150, 210, 233, 239, 246, 251-253, 255, 288, 315

 Walker N., 118, 265, 277
 Wallerstein I., 281
 Waltz K., 177
 Watts M., 276
 Wendt A., 177, 225
 Wenz P., 23
 Weston B.H., 191, 292
 White Jr. L., 40
 Whiteside K., 20, 44, 117, 166
 Whynne B., 82
 Wilson E.O., 221
 Winkin Y., 166

 Yang T., 30, 91, 239, 265

 Zago M., 15, 204-206, 233, 235, 249-250, 261-262, 266, 283, 301, 311-312, 314
 Zagrebelsky G., 33, 39, 262
 Ziparo A., 24, 287
 Žižek S., 265
 Zürn M., 289

INDICE

7	Prefazione <i>Michele Carducci</i>
13	Introduzione
35	Capitolo primo <i>Green political theory e sostenibilità ambientale</i> <ol style="list-style-type: none">1. Ecologia, crisi ecologica e trasformazioni della scienza (politica), 352. L'etica della responsabilità di Hans Jonas. Affinità e differenze tra il principio responsabilità e il principio di precauzione, 643. Principi e obiettivi del diritto ambientale globale. Dallo sviluppo sostenibile alla green economy, 30
117	Capitolo secondo <i>Il "paradigma" della "eco-democrazia" e dello "Stato-verde"</i> <ol style="list-style-type: none">1. Modernizzazione ecologica forte e democrazia, 1172. Il concetto di Stato ecologico e il modello "transnazionale del "Green State", 1363. La critica post-strutturalista al modello "ecodemocratico", 1534. Il Green State e la "cittadinanza ecologica transnazionale", 167
199	Capitolo terzo <i>La "democrazia ecologica" nella sua dimensione spazio-temporale Earth System Governance e tutela dei natural commons</i> <ol style="list-style-type: none">1. Earth System Governance e "diritti della natura", 1992. L'ipotesi eco-cosmopolitica: un diritto dell'umanità all'ambiente garantito da uno Stato mondiale democratico, 2083. Il problema dell'estensionismo giuridico agli enti di natura nell'ambito degli Stati "plurinazionali" sudamericani, 2314. Verso uno "spazio politico globale". La "democrazia ecologica" tra "territorialismo" e "geocittadinanza", 269
303	Conclusioni
321	Bibliografia
363	Indice dei nomi

l'alanguè

Studio grafico e impaginazione
www.lalangue.it



Stampato per conto di Orthotes
da DBook
nel mese di novembre 2019